GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1930 (IX)

volume 2



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1930 - ANNO VIII

MINISTERO DELLA GUERRA 4 LUGLIO BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 401 - **4 febbraio 1930** - Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche . . . . . *Pag.* 1291

» 402 - **11 maggio 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930 . . . . . » 1292

» 403 - **19 maggio 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 788 col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » eretta in ente morale col R. decreto 5 gennaio 1928-VI n. 169 è autorizzata ad accettare l'offerta di lire 12.000 nominali fatta a suo favore dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri . . . . . » 1293

» 404 - **20 maggio 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori . . . . . » 1296

» 405 - **5 giugno 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Legge n. 799 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle federazioni provinciali fasciste. . . . . » 1297

LIBRERIA DELLO STATO

N. 406 - 25 giugno 1930 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico militare. . . . . *Pag.* 1298

» 407 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1299

» 408 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi dei cuscinetti a sfere, delle parti di ricambio, delle materie di consumo e delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette. . . . . » 1301

» 409 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 75/27 mod. 911, mod. 906 e mod. 912 - $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ - relative alla granata ed allo shrapnel da 75. . . . . » 1302

» 410 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° settembre 1930 al 31 agosto 1931. » 1303

» 411 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 105/28 - $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ - relative alla granata francese da 105 carica di toluolammonal . . . . . » 1316

» 412 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo « Programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente - Edizione 1930 ». . . . . » 1318

» 413 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Gestione mense allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali. . . . . » 1318

» 414 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento. » 1320

Circolare N. 401. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche.** — (Gabinetto). — 4 febbraio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1927;

Decreta:

Art. 1.

Al personale civile dei chimici, pel periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, è assegnato un premio speciale, nella misura massima di cui appresso:

Gruppo A.

Direttore di laboratorio e chimici capi L. 10.000 annue;
Chimici superiori L. 8000 annue;
Chimici L. 7000 annue;
Chimici aggiunti L. 6000.

Gruppo B.

Capitecnici chimici principali L. 7000 annue;
Primi capitecnici chimici L. 6000 annue;
Capitecnici chimici L. 5000 annue;
Capitecnici chimici aggiunti L. 4000 annue.

Art. 2.

La lettera *b*) dell'articolo 9 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1927 è sostituita come segue:

b) analogamente, nella prima decade di ogni trimestre, una commissione composta del generale direttore del centro chimico militare, del direttore del laboratorio sperimentale del centro e del colonnello capo della sezione tecnica R. E., indicherà entro i limiti della somma annua di lire 120.000, quali siano i premi da corrispondersi agli ufficiali in servizio tecnico e con mansioni spiccatamente tecniche i quali prestino servizio presso i dipendenti laboratori ed uffici, inoltrando le proprie proposte motivate al Ministro della guerra.

Art. 3.

I premi di cui all'art. 1 del presente decreto, potranno avere decorrenza dal 1° ottobre 1929 e saranno proposti dalla stessa Commissione e sullo stesso fondo di cui al precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA. — *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

N. 402. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 11 maggio 1930 – Anno VIII.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare n. 769 capo 2, n. 17 del *giornale militare* 1927 sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 785 del *giornale militare* 1929:

Corpo d'armata di Torino.

Colonnello IMODA cav. Giovanni - Comandante il reggimento Nizza cavalleria.

Corpo d'armata di Milano.

Colonnello STAGLIENO cav. Gregorio - Comandante il reggimento Savoia cavalleria.

Corpo d'armata di Bologna.

Colonnello MURARI DELLA CORTE BRA' conte cav. Sebastiano - Comandante la 2ª brigata di cavalleria.

Corpo d'armata di Firenze.

Colonnello BERGONZI cav. Antonio - Comandante il 19° reggimento artiglieria da campagna.

Corpo d'armata di Roma.

Colonnello ARMANDO cav. Enrico - Comandante il reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 403. — FONDAZIONI — **R. decreto n. 788 col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928-VI n. 169, è autorizzata ad accettare l'offerta di lire 12.000 nominali fatta a suo favore dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 24 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 13 aprile 1930-VIII, con la quale il comandante del Corpo d'armata territoriale di Roma, siccome amministratore della « Fondazione capitano Enea CAVALIERI », eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928 - Anno VI, n. 169, chiede che la Fondazione stessa sia autorizzata ad accettare l'offerta di L. 12.000 nominali fatta dalla signora Fanny LEONINO vedova CAVALIERI, perchè con la relativa rendita annua siano costituiti premi a favore di soldati del 2° reggimento bersaglieri, cui la Fondazione è destinata, e vengano apportate le conseguenti modificazioni allo statuto dell'Ente;

Riconosciuto che nulla osta all'accoglimento della detta domanda;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione capitano Enea CAVALIERI », eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928 - Anno VI, n. 169, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 12.000 nominali fatta dalla signora Fanny Leonino, vedova Cavalieri.

Art. 2.

Lo statuto della detta Fondazione, approvato col succitato R. decreto 5 gennaio 1928 - Anno VI, n. 169, è sostituito da quello allegato al presente Regio decreto, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Capitano Enea CAVALIERI ».

Art. 1.

La « Fondazione capitano Enea CAVALIERI », eretta in ente morale con R. decreto 5 gennaio 1928 - Anno VI, n. 169, è costituita dal capitale nominale di L. 24.000 — rendita 5 % — delle quali L. 12.000 costituiscono l'offerta fatta nel novem-

bre 1927 dal predetto ufficiale — successivamente deceduto — a favore del 2° reggimento bersaglieri allo scopo di lasciare testimonianza del caro ricordo di volontario di guerra sia nel 1866 come soldato semplice del 9° battaglione bersaglieri, sia poi come ufficiale volontario nel predetto reggimento durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, e le altre 12.000 rappresentano l'offerta fatta il 19 dicembre 1929 dalla signora Fanny Leonino, vedova dell'intestatario della fondazione, in occasione delle nozze delle LL. AA. RR. il Principe Umberto di Savoia e la Principessa Maria del Belgio.

Detto capitale di L. 24.000 nominali è investito in due certificati di rendita nominativa intestati alla « Fondazione capitano Enea CAVALIERI » e depositati presso il comando del corpo d'armata accennato nell'articolo che segue.

Art. 2.

L'amministrazione della fondazione è affidata a S. E. il comandante del corpo d'armata, che ha alla propria dipendenza il 2° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

Con la rendita annua derivante dal capitale nominale dell'ente saranno istituiti premi di L. 100 ciascuno da assegnarsi il 18 giugno di ogni anno — ricorrenza della fondazione del corpo — a soldati del 2° reggimento bersaglieri di non agiate condizioni di famiglia che più se ne siano resi meritevoli per ottima condotta e disciplina.

Art. 4.

Affinchè il conferimento possa avvenire nella ricorrenza indicata nel precedente art. 3, il comandante del 2° reggimento bersaglieri trasmetterà, gerarchicamente, entro la seconda quindicina di maggio le proposte del caso, a S. E. il comandante del corpo d'armata, il quale designerà i premiandi.

La distribuzione dei premi sarà fatta dal comandante del 2° reggimento bersaglieri previa segnalazione, mediante ordine del giorno reggimentale, dei nomi dei singoli assegnatari.

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno il comando del corpo d'armata, cui è affidata l'amministrazione della fondazione, trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio scaduto.

Roma, 19 maggio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 404. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 maggio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto 20 gennaio 1927, n. 119;

Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1927 che detta le norme per l'applicazione del R. decreto 20 gennaio 1927, n. 119 nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1930, che nomina la commissione giudicatrice;

Decreta:

Il generale di brigata, capo del servizio ippico militare, AYMONINO cav. Aldo è nominato — in sostituzione del generale di brigata AIROLDI di Robbiate barone cav. dell'Impero austriaco nob. don Luigi — presidente della com-

missione giudicatrice, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 18 agosto 1927, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori per l'anno 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 81, foglio n. 458.

N. 405. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 799 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.** — (Gabinetto). — 5 giugno 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147, del 25 giugno 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 406. — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico militare. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 25 giugno 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata una commissione per l'esame delle domande degli ufficiali concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico militare, e per le eventuali proposte di cui all'art. 9, lettera *d*) delle Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458. Tale Commissione è composta come segue:

Generale di corpo d'armata in S. P. E. GIURIA cav. Ettore, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione in S. P. E. GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di brigata d'artiglieria in S. P. E. MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico in S. P. E. PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata d'artiglieria in S. P. E. MOIZO cav. Riccardo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione, senza voto, il colonnello del genio in S. P. E. MONTIGLIO cav. Enrico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 407. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali.) — 3 luglio 1930 - Anno VIII.

Con decreto del Ministero degli affari esteri, in data 30 marzo 1930-VIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile scorso, n. 87, è stato bandito un concorso per dieci posti di volontario nella carriera d'ordine di quel Ministero.

A norma delle vigenti disposizioni, e dell'art. 2 del R. decreto n. 465, in data 20 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile stesso anno, n. 92, un terzo dei detti posti messi a concorso è riservato agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'impiego civile. Detti personali saranno nominati direttamente al grado 12° della carriera d'ordine (applicati) con riserva di anzianità in confronto degli altri vincitori del concorso, nominati alunni d'ordine.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai predetti posti dovranno presentare, non oltre il giorno 25 luglio 1930, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta legale da L. 5.

I medesimi saranno poi chiamati presso il Ministero degli affari esteri in Roma per sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se il numero dei concorrenti è pari od inferiore al numero dei posti ad essi riservati (3 posti), o a titolo di concorso fra di essi, se il loro numero è superiore.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano o dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di coltura generale con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi, con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero;

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sopra gli elementi delle materie che formano il programma di concorso alla carriera dei cancellieri, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085, (organizzazione di un archivio politico, legge sugli archivi, ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari, applicazione della tariffa consolare, contabilità di Stato e computisteria, geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi, elementi di diritto costituzionale, amministrativo;

c) Stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della Commissione negli archivi del Ministero esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la Commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà poi chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue oltre il francese.

Le domande dei concorrenti dovranno dalle autorità militari essere trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione della stessa autorità militare, indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 408. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi dei cuscinetti a sfere, delle parti di ricambio, delle materie di consumo e delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Divisione I/a). — 3 luglio 1930 - Anno VIII.

Per norma degli enti interessati, si porta a conoscenza che, d'ora in avanti, tutte le variazioni che avverranno nei listini e nelle tariffe delle ditte fornitrici dei cuscinetti a sfere, delle parti di ricambio, delle materie di consumo, e delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette in servizio presso l'Esercito, saranno pubblicate sul Foglio di Ordini di cui alla circolare 674 del *giornale militare* 1927.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 409. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 75/27 mod. 911, mod. 906 e mod. 912 – $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ – relativo alla granata ed allo shrapnel da 75.** — (Direzione generale di artiglieria). — 3 luglio 1930 – Anno VIII.

Sono state pubblicate le « Tavole di tiro per il cannone da 75/27 mod. 911, mod. 906 e mod. 1912 — $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ — relative alla granata ed allo shrapnel da 75 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore	»	4
Ispettorato dell'artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	»	30
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante, pesante campale e da costa	»	15
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e Sezione artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo delle pubblicazioni di cui trattasi, che è da considerarsi « Fuori commercio » è di L. 3.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 410. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° settembre 1930 al 31 agosto 1931.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 luglio 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero determina che pel giorno 28 luglio p. v. siano indette, alla sede delle competenti direzioni di commissariato, le aste per la provvista dei foraggi — avena, fieno e paglia — per le 23 divisioni presso le quali il servizio foraggi sarà assicurato mediante imprese.

I relativi contratti dovranno avere inizio col 1° settembre 1930 e scadranno col 31 agosto 1931.

La fornitura, come per il passato, sarà suddivisa in lotti, ed ogni lotto abbraccerà il territorio di una divisione militare, escluse quelle di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari.

Gli elementi per l'appalto risultano dallo specchio che segue.

Le aste saranno tenute col metodo delle offerte segrete e gli offerenti dovranno offrire una percentuale di ribasso sui prezzi di base indicati nell'avviso d'asta, la quale percentuale dovrà risultare superiore o almeno uguale a quello fissato dall'Amministrazione militare nella scheda segreta (articolo 73-c), 75 e 76 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 837).

Detta scheda sarà compilata da questo Ministero e, come da prescrizione, non sarà aperta se non dopo lette tutte le offerte e sarà comunicata ai concorrenti solamente se nessuna offerta avrà migliorato o raggiunto il ribasso indicato nella scheda stessa e quindi la gara sia stata dichiarata deserta.

Si avverte che si procederà al deliberamento definitivo nella prima seduta anche se venga presentata una sola offerta (art. 69 del regolamento citato).

Le offerte dovranno quindi contenere la percentuale del ribasso (unico per il fieno, per la paglia e per l'avena) sui prezzi di base, ribasso da confrontarsi, come accennato, con quello stabilito nella scheda segreta dell'amministrazione.

Le singole direzioni di commissariato militare interessate pubblicheranno immediatamente gli avvisi d'asta per le rispettive imprese, dei quali si unisce il modello, avvertendo di pubblicare nello stesso locale, unitamente all'avviso proprio, quelli che riceveranno dalle altre direzioni di commissariato.

Alla pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, provvederà la direzione di commissariato di Roma, con avviso unico per tutte le direzioni interessate.

L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistati direttamente per proprio conto dall'Amministrazione militare, e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri, relative al servizio di tali surrogati, non troveranno applicazione. Però i concorrenti all'asta dovranno assumere l'incarico della distribuzione di detti surrogati, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, indicato dallo specchio che segue, alle condizioni dell'unito avviso d'asta ed a quelle altre di carattere speciale che per ogni divisione saranno pattuite nel rispettivo contratto.

Qualora uno o tutti i detti surrogati siano distribuiti direttamente dall'Amministrazione militare, le imprese non avranno alcun diritto al compenso di distribuzione.

Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso, come base d'asta, i prezzi dei generi e il compenso di distribuzione dei surrogati segnati nello specchio.

Per la paglia il prezzo sarà unico per la paglia mangiativa, per la paglia da casermaggio ed eventualmente per quella da lettiera.

La paglia da lettiera è esclusa dal contratto nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'Amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo della paglia da casermaggio.

L'impresario sarà obbligato ad effettuare, a sue spese e con mezzi propri e nei propri magazzini, la distribuzione ai corpi del fieno, della paglia e dell'avena, ed eventual-

mente dell'orzo, della crusca e delle carrube, in tutti i presidi, salva restando però la facoltà dell'Amministrazione militare, quando la creda opportuna, di richiedere la consegna dei generi in magazzini militari, da designarsi entro il territorio dei rispettivo lotto, per procedere alla distribuzione diretta ai vari corpi.

In corrispettivo dell'obbligo di trasportare e consegnare — se richiesta — i foraggi nei magazzini e fienili dei comandi, riparti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della R. Aeronautica — con le modalità e limitazioni indicate nell'avviso d'asta — spetta all'assuntore, per ogni quintale di generi come sopra effettivamente trasportato e consegnato, il compenso fisso indicato dallo specchio che segue.

Lo stesso compenso spetta all'assuntore per il trasporto e la consegna come sopra dell'erba per i quadrupedi dei comandi, riparti e stazioni dell'Arma dei CC. RR. o degli enti della R. Aeronautica messi all'alimento verde.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di ritirare a sua cura e spese, dai magazzini dell'Arma dei CC. RR. e degli enti della R. Aeronautica, i sacchi vuoti con i quali avrà fornito l'avena, od eventualmente gli altri generi agli altri magazzini.

L'Amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di fieno, di paglia e di avena nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che perciò l'assuntore possa elevare proteste o chiedere indennizzi di sorta.

Ogni ufficio appaltante segnerà nel rispettivo avviso di asta, per ciascuna divisione, l'ammontare del deposito per concorrere all'asta del relativo lotto d'impresa, desumendolo dallo specchio innanzi riportato.

Il deposito eseguito dal deliberatario sarà poi convertito in definitivo, a senso delle vigenti disposizioni.

I capi degli uffici appaltanti, nelle indicazioni che dovranno dare ai concorrenti, ai termini dei capitoli d'oneri, in ordine ai luoghi da considerarsi montuosi, terranno presenti la circolare 28 maggio 1927, n. 5223.

Alle persone che ne facciano domanda, saranno date le indicazioni necessarie per valutare l'entità del servizio nei vari presidi alla data in cui il servizio si inizia, ma con la espressa avvertenza che tali indicazioni hanno carattere di

semplici informazioni approssimative e non potranno essere invocate poi dalle imprese per ottenere quanto non è esplicitamente concesso dai capitoli d'oneri (1).

I capi degli uffici appaltanti dovranno trovarsi nelle loro sedi nei giorni degli incanti, presiedere personalmente il seggio, e trovarvisi pure il giorno nel quale si debba procedere a trattativa privata.

Ciascuno di essi comunicherà per telegramma al Ministero i risultati dell'asta, indicando per quali divisioni furono presentate offerte, i prezzi offerti, i nomi degli offerenti, e se e quali offerte furono presentate per persona da nominare.

In casi di diserzione della trattativa, i capi degli uffici appaltanti, nell'informare il Ministero, indicheranno, riservatamente, i prezzi che essi proporrebbero a base del nuovo appalto.

Come è detto nell'avviso d'asta, gli acconti quindicinali per le somministrazioni eseguite ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli dei CC. RR., verranno corrisposti ai fornitori dalle direzioni di commissariato militare.

Gli uffici appaltanti invieranno al Ministero le dichiarazioni indicanti le Sezioni di tesoreria nelle quali le imprese chiederanno vengano effettuati i pagamenti dei saldi delle contabilità.

Le direzioni di commissariato interessate invieranno direttamente al Ministero due esemplari di avvisi d'asta, appena stampati.

Intervenuto il deliberamento e stipulati i contratti formali, ne dovrà essere trasmessa sollecitamente al competente comando di corpo d'armata, per la relativa approvazione, copia autentica in carta libera, corredata di copia delle ricevute provvisorie dei depositi e degli atti di deliberamento.

Approvati i contratti, ogni direzione di commissariato interessata ne trasmetterà copia al Ministero completata de-

(1) Per le legioni dei CC. RR. comprese nei lotti d'impresa divisionale i concorrenti alle aste potranno prendere conoscenza del numero, della entità e della ubicazione dei relativi reparti a cavallo presso i comandi di legione interessati; ai quali pertanto — sempre con l'espressa avvertenza di cui sopra — le direzioni di commissariato inviteranno i concorrenti a rivolgersi all'uopo.

gli estremi del relativo decreto di approvazione e della sua registrazione presso la Corte dei conti, nonchè della registrazione del contratto da parte del fisco.

Le informazioni riservate per la compilazione della scheda segreta saranno inviate dalle direzioni di commissariato interessate in modo che pervengano al Ministero (Direzione generale servizi logistici) non più tardi del giorno 10 *luglio prossimo venturo.*

Avvertenze.

Per norma delle direzioni di commissariato militare si avverte che, nell'esercizio finanziario 1930-1931, il servizio foraggi per i quadrupedi delle legioni CC. RR., dovrà essere assicurato con le modalità seguenti:

a) totalmente a mezzo delle imprese divisionali territorialmente competenti per le legioni territoriali di Alessandria, Ancona, Bolzano, Catanzaro, Genova, Livorno, Padova, Verona, Trieste;

b) a mezzo di contratto legionale per la sola provvista del fieno e della paglia per i riparti dell'Arma dipendenti dalle legioni di Torino, Milano, Firenze, Roma, Lazio e Bari di stanza nei territori delle divisioni di Torino e Asti, Milano e Brescia, Firenze, Roma, Bari.

L'avena per i riparti predetti sarà provveduta dai magazzini militari di distribuzione foraggi con spedizioni periodiche alle stazioni dell'Arma;

c) a mezzo delle imprese divisionali territorialmente competenti per le legioni di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Lazio, Napoli, per i riparti rispettivamente stanziati nelle divisioni militari di Novara, Brescia, Perugia e Chieti ed eccettuati i riparti di stanza nel territorio delle divisioni militari di Bologna (legione di Bologna) e di Napoli (legione di Napoli);

d) a mezzo di contratti locali per ciascuna delle stazioni di Ginosa, Troia, Vico Garganico, San Marco in Lamis e Irsina della legione di Bari;

e) con contratti stipulati per conto diretto delle legioni territoriali di Palermo, Messina e Cagliari per i rispettivi riparti.

Le direzioni di commissariato militare interessate provvederanno, ciascuna per la propria parte, in corrispondenza del suesposto desiderio del comando generale dell'Arma dei CC. RR.

Divisione	Prezzo dei generi al quintale (in lire)			Compenso distribuzione succedanei avena al quintale (in lire)	Ammontare presunto del contratto (in lire)	Deposito del concorrente all'appalto di ciascun lotto (in lire)	Compenso per un quintale di generi trasportati nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. ed enti aeronautici		Note
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso di asta (in lire)	
Novara	80 —	40 —	18 —	2 —	2.630.000	131.500	Torino	2 —	
Asti	80 —	40 —	18 —	2 —	2.090.000	104.500	Alessandria	1 —	
Alessandria	80 —	40 —	18 —	2,50	3.470.000	173.500	Alessandria	0,80	
Cuneo	80 —	40 —	20 —	2,50	3.542.000	177.100	Alessandria	0,80	
Imperia	80 —	45 —	22 —	2 —	1.753.000	87.650	Genova	2,50	
Brescia	80 —	35 —	18 —	2,75	1.495.000	74.750	Milano	3,75	
Piacenza	80 —	35 —	18 —	2,75	2.305.000	115.250	Genova	4 —	
Verona	80 —	40 —	18 —	2,50	1.902.000	95.100	Verona	2 —	
Bolzano	80 —	45 —	22 —	2,50	2.783.000	139.150	Bolzano	2,70	
Udine	80 —	35 —	22 —	2,50	3.547.000	177.350	Padova	2,50	
Gorizia	80 —	35 —	22 —	2,50	2.200.000	110.000	Trieste	2 —	
Padova	80 —	35 —	18 —	3 —	4.063.000	203.150	Padova	1 —	
Trieste	80 —	45 —	25 —	2,50	3.067.000	153.350	Trieste	2,80	
Volosca	80 —	45 —	25 —	2 —	2.239.000	111.950	Trieste	2,80	
Ravenna	85 —	35 —	20 —	2,50	2.200.000	111.000	Padova	4 —	
Ancona	85 —	45 —	20 —	2 —	1.609.000	80.450	Ancona	3 —	
Livorno	80 —	35 —	18 —	2 —	3.206.000	160.300	Livorno	2 —	
Perugia	85 —	35 —	18 —	2 —	1.261.000	63.050	Lazio	3,25	
Chieti	85 —	45 —	22 —	2 —	1.373.000	68.650	Bari	3 —	
Catanzaro	85 —	45 —	22 —	2,75	1.229.000	61.450	Catanzaro	5 —	
Palermo	85 —	45 —	27 —	2 —	1.567.000	78 350	(1)	—	
Messina	85 —	45 —	27 —	2 —	1.553.000	77.650	(1)	—	
Cagliari	85 —	35 —	22 —	2 —	1.272.000	63.600	(2)	—	

(1) Non sussiste l'obbligo da parte delle imprese di fornire foraggi per i quadrupedi delle legioni di Palermo e Messina.
(2) Non sussiste l'obbligo da parte delle imprese di fornire foraggi per i quadrupedi della legione di Cagliari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Allegato alla circolare n. 410
giornale militare 1930-VIII
(Modulo dell'avviso d'asta per l'impresa foraggi)

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI . . . . .

AVVISO D'ASTA.

per la fornitura dei foraggi nelle divisioni militari . . . . . dal 1° settembre 1930 al 31 agosto 1931, con deliberamento definitivo anche se vi sia una sola offerta, a senso degli articoli 69, 73-*c*), 75 e 76, del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete portanti il ribasso sul prezzo di base stabilito dall'Amministrazione militare, ribasso da confrontarsi con quello fissato dall'Amministrazione stessa nella propria scheda segreta.

1. — Si notifica che alle ore 11 del giorno 28 luglio 1930, avrà luogo presso questa Direzione in via . . . . . avanti il direttore titolare, un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto in tanti distinti lotti quante sono le divisioni militari sotto indicate, della fornitura dei foraggi ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli delle Legioni territoriali dei CC. RR. di stanza nel territorio del lotto di fornitura, degli enti della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e della paglia da casermaggio, nei territori delle divisioni militari di . . . . . di . . . . . .

2. Per quel che concerne l'Arma dei CC. RR. l'impresa divisionale avrà, se richiesta, l'obbligo di somministrare, alle condizioni contrattuali, i foraggi altresì per quei reparti e per quelle stazioni che venissero eventualmente creati *ex novo* o ripristinati durante il corso dell'esercizio contrattuale, o prima del 31 agosto p. v.

Per quanto riguarda i comandi, riparti e stazioni dell'Arma dei CC. RR. e gli enti della R. Aeronautica, le imprese, anzichè distribuire i generi ed eventualmente i surrogati, e l'erba per i quadrupedi messi all'alimento verde, nei propri magazzini come di massima, assumono l'obbligo — se richieste — di trasportarli a loro cura e spese nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. e degli enti Aeronautici, ricevendo per ogni quintale effettivamente trasportato, il compenso fisso (non soggetto a ribasso d'asta) indicato per ogni territorio legionale dei CC. RR. nello specchio più oltre esposto. Resta inteso che le imprese debbono ritirare a loro completa cura e spese, dai detti magazzini, i sacchi vuoti con i quali avranno fornito l'avena o, oventualmente, gli altri generi.

Peraltro gli enti della R. Aeronautica avranno facoltà di provvedersi i generi direttamente con acquisti ad economia, oppure di concludere accordi con altri fornitori per la provvista di foraggi con l'obbligo della consegna ai magazzini degli enti dell'Aeronautica nelle località ove, a loro insindacabile giudizio per speciali ra-

giorni, non ritengano il caso di servirsi dell'impresa, la quale non potrà per questo fatto accampare alcun diritto o pretesa Tali acquisti potranno riferirsi a tutti i generi o a uno solo di quelli che compongono la razione. *Quando però siasi deciso di ricorrere a questo metodo, esso dovrà essere seguito per tutta la durata del contratto con l'impresa divisionale.*

Parimenti le imprese non potranno sollevare eccezioni se per taluni reparti dei CC. RR. l'Amministrazione militare credesse di prelevare direttamente i generi — tutti o parte — dai magazzini delle imprese, esonerando così queste dal trasporto di cui al secondo comma del presente numero e sopprimendo il corrispondente compenso fisso di trasporto.

I pagamenti degli acconti quindicinali per i foraggi prelevati dai CC. RR. e dagli enti della R. Aeronautica saranno fatti dalle direzioni di commissariato militare con i fondi messi all'uopo a loro disposizione.

3. — In relazione al paragrafo 94 del capitolato d'oneri, l'Amministrazione militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire paglia da lettiera lunga cm. 40.

4. — E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame e l'Amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente in qulunque tempo e per qualsiasi durata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Però l'aggiudicatario sarà obbligato, se richiesto o nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo contrattuale.

5. — L'impresa rimane obbligata fino al 31 agosto 1931 e. se richiesta, anche per il mese di settembre 1931, a continuare, in tutto il territorio compreso nell'attuale circoscrizione territoriale della divisione militare per cui è rimasta deliberataria, il servizio foraggi per i quadrupedi del R. Esercito, delle legioni CC. RR., degli enti della R. Aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, anche se il detto territorio, per qualsiasi eventuale sostanziale modificazione della presente circoscrizione militare, venga a costituire parte di altra divisione militare ora esistente o che sarà creata *ex novo*.

Per tale fatto l'impresa non potrà accampare ragioni e pretese di sorta, rimanendo completamente esclusa, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di compensi extra contrattuali o comunque di indennizzi.

Verificandosi l'eventualità di mutamenti nella circoscrizione, la esecuzione del contratto rimarrà fino alla scadenza affidata alla Direzione di Commissariato che avrà stipulato il contratto.

6. — L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistati direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri

relative al servizio surrogati non avranno applicazione. I concorrenti dovranno però esplicitamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'orzo, della crusca e delle carrube, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, per quintale, di seguito indicato, accettando con tale compenso l'obbligo del ritiro dei generi di magazzini militari del luogo o delle stazioni ferroviarie o tramviarie o dagli scali marittimi prossimi al luogo di distribuzione e del loro trasporto nei propri magazzini.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'Amministrazione militare, non daranno luogo a compensi di distribuzione.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati, risponderà personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento ed eseguirà le distribuzioni con le norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura, ecc. dell'orzo, della crusca e delle carrube viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio il fieno di produzione istriana non è escluso dalla fornitura sempre quando beninteso raggiunga le condizioni ed i requisiti prescritti dal paragrafo 81 dei capitoli d'oneri. In tutti gli altri mesi dell'anno detto fieno è escluso dalla fornitura in modo assoluto.

7. — La seconda alinea del paragrafo 58 dei capitoli d'oneri viene così modificata:

L'Amministrazione militare, senza alcun limite di tempo e senza obbligo di preavviso all'impresa, si riserva altresì il diritto di distribuire direttamente l'avena di sua proprietà, per una quantità corrispondente al fabbisogno complessivo del lotto d'impresa di due mesi al massimo.

8. — L'Amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di avena, fieno e paglia nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che l'assuntore possa per questo, elevare proteste o reclamare indennizzi di sorta.

9. — Relativamente al servizio avena, le imprese hanno l'obbligo di avere i fondi prescritti dal paragrafo 119 del capitolato d'oneri, mentre, data la durata annuale dell'appalto sono esonerate dall'obbligo del fondo di scorta avena, e quindi non avranno applicazione le disposizioni del capitolato d'oneri relative al detto fondo scorta.

10. — A modificazione della 4ª alinea del paragrafo 85 dei capitoli d'oneri i semi nocivi (lolium temulentum, ricino, segala cornuta, ecc.) sono tollerati fino ad un massimo del 5 per mille.

11. — Il paragrafo 99 del capitolato d'oneri è sostituito dal seguente:

Per le eventuali somministrazioni ai depositi di allevamento e di rimonta (paragrafo 48) ed alle legioni territoriali dei CC. RR. (paragrafo 47), l'impresa deve ricevere un preavviso di 20 giorni.

Un uguale preavviso di 20 giorni spetta all'impresa per le somministrazioni da farsi durante le esercitazioni di campagna. Qualora però per necessità d'ordine tecnico-militare le località indicate nel preavviso dato all'impresa dovessero essere variate, l'impresa stessa è tenuta ad ottemperare all'obbligo di assicurare il servizio, purchè tra la data del nuovo avviso e quella d'inizio delle distribuzioni decorrano 6 giorni.

Nel dare questo preavviso all'impresario, si deve pure avvertirlo se e per quanto tempo, giusta il paragrafo 76, le truppe si provvederanno direttamente dal commercio.

12. — La lettera *a*) del paragrafo 182 del capitolato d'oneri è sostituita dal seguente:

Se senza giustificato motivo di forza maggiore ritarda la presentazione della contabilità oltre il limite stabilito dal paragrafo 221. In questo caso l'impresa è passibile della multa progressiva nelle seguenti misure:

Per il ritardo da uno a dieci giorni L. 50;

Per il ritardo dall'undicesimo al ventesimo giorno L. 200;

Per il ritardo dal ventunesimo al trentesimo giorno L. 400;

Per il ritardo dal trentunesimo al trentanovesimo giorno L. 800.

Dal quarantesimo giorno in poi la multa verrà elevata a L. 200 al giorno, salvo il diritto dell'Amministrazione militare di sospendere la corresponsione degli acconti quindicinali di cui all'art. 23, fino a quando l'impresa non avrà ottemperato ai suoi obblighi.

13. — Si avverte che l'ammontare del contratto è indicato in misura approssimativa ai semplici effetti della tassa di registro, e però l'assuntore non potrà, comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora l'importo del contratto medesimo sia per risultare maggiore o minore.

14. — I prezzi di base, il compenso di distribuzione dei generi surrogati dell'avena, l'ammontare presunto del contratto, il deposito cauzionale per concorrere all'appalto ed il compenso per il trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei CC. RR. e della R. Aeronautica, risultano dal seguente specchio:

Divisione	Prezzo dei generi			Compenso distribuzione succedanei avena (in lire)	Ammontare presunto del contratto (in lire)	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto (in lire)	Compenso per un quintale di generi trasportati nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. ed enti aeronautici		Note
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso di asta (in lire)	

La fornitura comincerà col 1° settembre 1930 e terminerà col 31 agosto 1931 e sarà retto dai relativi capitoli d'oneri approvati con decreto Ministeriale n. 49 del 18 giugno 1929-VII, salvo le varianti sopra specificate, i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le direzioni di commissariato militare.

Qualora entro il 30 giugno 1931 non venga, da una delle due parti, data — con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — disdetta all'altra parte il contratto si intenderà prorogato agli stessi prezzi e condizioni, per un altro anno a decorrere dal 1° settembre 1931.

Quando anche però da una delle parti sia data la disdetta, le imprese, su richiesta dell'Amministrazione militare, saranno sempre tenute a continuare le distribuzioni dei foraggi durante il mese di settembre 1931, agli stessi prezzi e condizioni del loro contratto, esclusa la costituzione dei fondi prescritti dai paragrafi 119 e 133 del capitolato d'oneri.

La richiesta di proroga per il mese di settembre 1931 dovrà farsi — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — entro il giorno 20 del mese di luglio precedente.

15. — Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrarii, le cooperative agricole di produzione e simili, legalmente esistenti nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare le loro offerte, dovranno esibire un certificato di moralità non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili enti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del richiesto deposito:

1° L'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione delle disposizioni dello statuto più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare o far pervenire unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

16. — Le offerte delle società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa direzione per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare purchè pervengano prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno essere più ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte, incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario di L. 5, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione della tassa di bollo.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione alle aste e però le offerte di coloro che hanno mandato di procura non verranno accettate e non avranno valore se i mandatari non esibiranno in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concorrente.

Nelle offerte sarà indicato in lire e centesimi il ribasso unico per l'avena, per il fieno e per la paglia, per ogni 100 lire di generi, sui prezzi di base. Il compenso fisso di distribuzione dei surrogati e quello pel trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei CC. RR. e degli enti dell'Aeronautica non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente il quale abbia offerto il ribasso maggiore, purchè superiore od uguale al ribasso stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione

Non saranno accettate offerte che contenessero ribassi diversi per l'avena, per il fieno e per la paglia.

Il ribasso dovrà essere espresso in tutte lettere od in cifre, ma ripetuto poi in lettere. Si avverte che, in caso di discrepanza od errori, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

17. — Nel caso di diserzione di questo incanto, questa direzione riceverà fino alle ore 12 del giorno 29 luglio 1930 offerte private purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto al migliore offerente anche se unico.

Nella trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

18. — Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione d'avviso di asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in cui sarà pubblicato a cura della direzione di commissariato militare di Roma e nei bollettini ufficiali delle Provincie, in cui verrà inserito a cura di ciascuna direzione interessata.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri, che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Addì . . . . . giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore di Commissariato:

N. 411. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro per il cannone da 105/28 – $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ – relativa alla granata francese da 105 carica di toluolammonal.** — (Direzione generale di artiglieria). — 3 luglio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la « Tavola di tiro per il cannone da 105/28 — $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ — relativa alla granata francese da 105 carica di toluolammonal » che, a cura dell'uf-

ficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore	»	4
Ispettorato dell'artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando R. Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia militare di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, pesante e da costa	»	15
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante campale	»	30
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Bra, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzione di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e Sezione artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattasi, che è da considerarsi « Fuori commercio » è di L. 1,25.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 412. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicolo « Programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente – Edizione 1930 ».** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 luglio 1930 – Anno VIII.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al fascicolo « Programmi d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente - edizione 1930 »:

pagina 62, 142, 228, dopo il periodo relativo alla prova di trasmissione e ricezione per i radiotelegrafisti aggiungere:

« Per la classifica dei candidati si prende a base il punto di 20/20 e si toglie un punto per ogni gruppo di errori commessi nella trasmissione o ricezione di una parola o gruppo di 5 caratteri.

Sono dichiarati non idonei i candidati che non riportano la classifica di almeno 14/20 ».

pag. 142, terza riga: « cadenza di 80 caratteri », sostituire « cadenza di 100 caratteri ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 413. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Gestione mense allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 luglio 1930 – Anno VIII.

1. — Le scuole ed i corpi presso i quali si svolgeranno corsi allievi ufficiali di complemento od allievi sottufficiali gestiranno direttamente le mense per gli allievi stessi con le modalità seguenti.

2. — Alla gestione delle mense in oggetto dovrà essere preposta una commissione apposita, nominata dal comandante della scuola o del corpo presso cui si terranno i corsi, alla

quale competerà stabilire, nei limiti della quota individuale di volta in volta fissata dal Ministero, la composizione del vitto degli allievi.

3. — I generi componenti la razione alimentare degli allievi dovranno essere prelevati finchè possibile presso i magazzini militari di distribuzione viveri, con le stesse modalità prescritte per il prelevamento dei generi da parte dei reparti di truppa.

I viveri, invece, che non fosse possibile prelevare presso i detti magazzini potranno essere acquistati dal commercio, previa stipulazione, però, di regolari contratti, nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore. Per i pagamenti che occorresse effettuare in dipendenza di tali convenzioni dovranno essere osservate le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le spese relative al vitto della truppa, sia per quanto riguarda l'effettuazione dei pagamenti stessi, sia per ciò che concerne la resa dei conti ed i relativi titoli giustificativi.

4. — Le norme contabili alle quali dovranno attenersi le scuole ed i corpi per le provviste dei generi occorrenti per le mense allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali dovranno essere analoghe a quelle prescritte per i corpi dagli articoli 218 e segg. e 63 e segg. del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (Edizione 1927-V).

5. — Le scuole ed i corpi interessati dovranno, pertanto, chiedere per la gestione delle mense di cui trattasi, le necessarie assegnazioni in contanti ed in natura (comprendendole nella previsione complessiva a carico del capitolo « pane e viveri »), in relazione, rispettivamente, all'entità dei viveri che presumibilmente dovranno acquistare dal commercio ed a quella dei generi da prelevare presso i magazzini militari.

6. — Le spese in contanti dovranno essere dimostrate negli ordinari rendiconti trimestrali, nei modi consueti, insieme con le altre a carico del capitolo anzidetto; mentre i prelevamenti dovranno effettuarsi a carico delle assegna-

zioni in natura coi soliti buoni collettivi, osservandosi le norme di cui agli articoli 44 e seguenti della circolare 375 del *giornale militare* 1924.

7. — La gestione delle mense predette dovrà essere condotta in modo che nel complesso della durata del corso la spesa relativa non superi l'importo corrispondente alla quota individuale stabilita per il numero globale delle giornate di presenza. La parte di tale importo che alla fine del corso non risulterà utilizzata andrà a beneficio del bilancio.

8. — Alla fine di ogni corso, gli enti presso i quali ebbero svolgimento i corsi stessi dovranno trasmettere all'ufficio di contabilità e revisione del comando di corpo d'armata da cui dipendono un apposito rendiconto per dimostrare di non aver superata, nella gestione delle mense di cui trattasi, la quota giornaliera stabilita di volta in volta. Detto rendiconto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) numero, data ed importo dei singoli buoni di prelevamento (applicando ai generi i prezzi di cessione);

b) importo delle singole spese, relative alla gestione delle mense, stralciato dalle altre a carico del capitolo « pane e viveri »;

c) dimostrazione della forza presente.

Le norme predette dovranno essere applicate anche ai corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali in atto, a partire dal primo corrente mese.

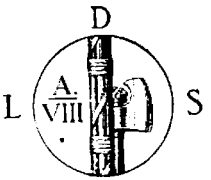
Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 414. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 luglio 1930-Anno VIII.

Questo Ministero determina che i sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento, che attualmente compiono presso i corpi il servizio di prima nomina e che

provengono dagli appositi corsi di reclutamento iniziatisi il 15 gennaio 1929 per i medici e chimici-farmacisti ed il 1° marzo dello stesso anno per i veterinari, siano congedati il 31 luglio corr., purchè a tale data abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1

(13225) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª 1930 - ANNO VIII 11 LUGLIO

SOMMARIO

N. 415 - **19 maggio 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 761, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Turitto » avente il capitale nominale di lire 25000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni di Eritrea. . . . . *Pag.* 1325

» 416 - **19 maggio 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 762 col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Toselli » avente il capitale nominale di lire 25000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del IV battaglione eritreo. . . . . » 1327

» 417 - **19 maggio 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 763, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Suarez » avente il capitale nominale di lire 25000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea. . . . . » 1329

» 418 - **23 giugno 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 849 - Maggiori assegnazioni ai bilanci di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . » 1331

LIBRERIA DELLO STATO

N. 419 - 23 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 851 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30. . . . . *Pag.* 1332

» 420 - 27 giugno 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'avanzamento dei militari musicanti, in dipendenza della legge n. 217, del 17 marzo 1930. . . . . » 1335

» 421 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio dei prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1929-30 . . . . . » 1337

» 422 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 1337

» 423 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste. » 1338

» 424 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo. . . . . » 1338

» 425 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo da cavaliere scelto pei sottufficiali che abbiano compiuto il corso presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo. . . . . » 1340

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1341

Circolare N. 415. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 761, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Turitto » avente il capitale nominale di lire 25000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni di Eritrea.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 21 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2512, col quale la « Fondazione Maggiore Turitto », avente il capitale nominale di L. 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni d'Eritrea, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

Riconosciuta l'opportunità di modificare — in conseguenza delle variazioni apportate alla costituzione organica del detto battaglione — l'art. 3 dello statuto che stabilisce il numero e l'entità dei premi annuali della fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto della « *Fondazione Maggiore Turitto* », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2512, è così modificato:

« Con la rendita annua di L. 1250 sono istituiti n. 22 (ventidue) premi ripartiti come segue:

Reparti	1° premio		2° premio		3° premio		4° premio		5° premio		TOTALE	
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
Rep. S. M.	1	100	1	70	1	40	—	—	—	—	3	410
1ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
2ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
3ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
4ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	—	—	4	245
	5	500	5	350	5	240	4	100	3	60	22	1.250

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato, in modo da poter conservare le attuali proporzioni rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 416. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 762 col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Toselli » avente il capitale nominale di lire 25000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del IV battaglione eritreo. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 21 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2515, col quale la « Fondazione Maggiore Toselli per il IV battaglione eritreo », avente il capitale nominale di L. 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del suindicato battaglione, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

Riconosciuta l'opportunità di modificare — in conseguenza delle variazioni apportate alla costituzione organica del detto battaglione — l'art. 3 dello statuto che stabilisce il numero e l'entità dei premi annuali della fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto della « Fondazione Maggiore Toselli per il IV battaglione eritreo », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2515, è così modificato:

« Con la rendita annua di L. 1250 sono istituiti n. 22 (ventidue) premi ripartiti come segue:

Reparti	1° premio		2° premio		3° premio		4° premio		5° premio		TOTALE	
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
Rep. S. M.	1	100	1	70	1	40	—	—	—	—	3	210
1ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
2ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
3ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
4ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	—	—	4	245
	5	500	5	350	5	240	4	100	3	60	22	1.250

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 417. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 763, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Suarez », avente il capitale nominale di lire 25000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 21 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928 - Anno VI - n. 2510, col quale la « Fondazione Maggiore Suarez » avente il capitale nominale di L. 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni d'Eritrea, è stata eretta in ente morale, e ne è stato approvato lo statuto;

Riconosciuta l'opportunità di modificare — in conseguenza delle variazioni apportate alla costituzione organica del detto battaglione — l'art. 3 dello statuto che stabilisce il numero e l'entità dei premi annuali della fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto della « Fondazione Maggiore Suarez », eretta in ente morale con R. decreto 21 giugno 1928 - Anno VI - n. 2510, è così modificato:

« Con l'annua rendita di L. 1250 sono istituiti n. 22 (ventidue) premi ripartiti come segue:

Reparti	1° premio		2° premio		3° premio		4° premio		5° premio		TOTALE	
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
Rep. S. M.	1	100	1	70	1	40	—	—	—	—	3	210
1ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
2ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
3ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	1	20	5	265
4ª compagnia	1	100	1	70	1	50	1	25	—	—	4	245
	5	500	5	350	5	240	4	100	3	60	22	1.250

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso, in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato, in modo da poter conservare le attuali proporzioni rispetto ai nuovi riparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 418. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 849 – Maggiori assegnazioni ai bilanci di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 13 giugno 1929, nn. 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 959, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995 e 27 giugno 1929, n. 1034;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, delle colonie, dell'educazione nazionale, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	L.	1.800.000
Cap. n. 51 — Carabinieri Reali, ecc. - Assegni fissi, ecc.	»	10.000.000
Totale degli aumenti . .	L.	11.800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	L.	250.000
Cap. n. 50 — Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.	»	400.000
Totale delle diminuzioni . .	L.	650.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 419. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 851 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 28 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	43.500
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	28.000
Cap. n. 20 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 24 — Casermaggio e combustibili per le truppe, ecc.	»	6.120.000
Cap. n. 29 — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	»	305.000
Cap. n. 31 — Istituto geografico militare, ecc. . .	»	41.500
Cap. n. 32 — Servizi di stato maggiore, ecc. . .	»	1.207.500
Cap. n. 33 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	»	9.319.000
Cap. n. 34 — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc.	»	718.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc.	»	8.383.500
Cap. n. 36 — Servizi automobilistici, ecc. . . .	»	2.487.000
Cap. n. 37 — Servizio chimico militare, ecc. . .	»	598.500
Cap. n. 39 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	1.370.000
Cap. n. 42 — Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 45 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc.	»	20.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. .	»	15.500
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	13.200.000
Cap. n. 66 — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc.	»	100.000
Cap. n. 70 — Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ecc.	»	650.000
Totale degli aumenti . .	L.	49.807.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Indennità di missione per servizi del Ministero, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	»	53.500
Cap. n. 22 — Corredo alle truppe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	11.480.000
Cap. n. 25 — Servizio sanitario, ecc.	»	6.323.500
Cap. n. 27 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	12.800.000
Cap. n. 28 — Spese per le manovre, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 30 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 43 — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	300.000
Cap. n. 53 — Carabinieri Reali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	6.436.000
Cap. n. 57 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	13.200.000
Totale delle diminuzioni	L.	57.593.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 420. — SOTTUFFICIALI. - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'avanzamento dei militari musicanti, in dipendenza della legge n. 217, del 17 marzo 1930.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1930 - Anno VIII.

Con la legge n. 217, del 17 marzo 1930 (circolare 201 del *giornale militare* di quest'anno), l'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata è stato modificato, in guisa da risultare composto, oltre che del sottufficiale vice capobanda, di 9 sergenti maggiori o sergenti musicanti e di 10 caporali maggiori o caporali musicanti, nonchè di 20 allievi musicanti e 6 aspiranti allievi musicanti.

Nulla è innovato per quanto riguarda la nomina del sottufficiale vice capobanda ed il suo susseguente avanzamento ai vari gradi, nonchè per lo strumento che deve suonare e

che è fra i primi nove indicati nella tabella annessa al § 5 della istruzione per la costituzione e il servizio delle bande di fanteria.

Per gli altri gradi, in attesa che siano pubblicate le relative norme per l'avanzamento, che saranno contenute nella nuova istruzione per la costituzione e il servizio delle bande, in corso di preparazione, ed allo scopo di sistemare frattanto la situazione del personale facente parte attualmente delle musiche presidiarie, si determina quanto segue.

Sette posti di sergente (oltre il sergente maggiore o sergente già contemplato dal precedente organico) potranno essere conferiti agli attuali caporali maggiori suonatori di uno dei primi nove strumenti indicati nella suddetta tabella, che abbiano i requisiti richiesti per la promozione. L'altro posto, per completare i nove, sarà conferito al graduato con maggiore anzianità di servizio fra i rimanenti, indipendentemente dallo strumento.

Per poter essere promosso sergente, il graduato musicante dovrà aver compiuto almeno dodici mesi di effettivo servizio alle armi, di cui sei mesi di anzianità nel grado di caporale, o, comulativamente, di caporale e di caporale maggiore. All'atto della promozione a sergente, dovrà contrarre la ferma di due anni col computo del servizio precedentemente prestato, e, qualora abbia compiuto oltre un anno di servizio, dovrà assumere l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente.

Compiuti tali obblighi, potrà essere ammesso alla rafferma di un anno, al termine della quale soltanto, se giudicato idoneo e meritevole, potrà essere promosso sergente maggiore, assumendo contemporaneamente la rafferma di due anni.

Per la prima applicazione del nuovo organico, non osterà alla promozione a sergente dei graduati musicanti la condizione di ammogliato, anche se non abbiano compiuto 10 anni di servizio, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della data della presente circolare.

Il graduato musicante che fosse vincolato a rafferma con premio dovrà, all'atto della promozione a sergente, essere prosciolto dalla rafferma stessa, a senso dell'art. 10 della legge n. 506, del 19 luglio 1909.

La promozione del musicante effettivo al grado di caporale è subordinata al compimento del minimo di sei mesi di servizio alle armi.

Quella a caporal maggiore spetta soltanto al compimento dell'anzianità minima di tre mesi di grado da caporale.

Le promozioni per la prima applicazione del nuovo organico delle musiche avranno decorrenza dal 1° luglio 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 421. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Invio dei prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 10 luglio 1930 - Anno VIII.

La trasmissione del prospetto valutativo mod. 253 *del 2° semestre* 1929-30 è prorogata al 31 *agosto* 1930, per quegli enti militari che alla data 20 *luglio p. v.* non si trovino in condizioni di fornire dati patrimoniali esatti a senso delle circolari 375 del *giornale militare* 1924 e 15 del *giornale militare* 1925.

In conseguenza, detto prospetto, da inviarsi alla Ragioneria centrale, non oltre il 31 agosto, deve avere carattere *definitivo* e non sarà ammesso, nè prima, nè dopo di tale data, invio di prospetti valutativi suppletivi, salvo casi eccezionalissimi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 422. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 10 luglio 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) con decreto del 27 maggio 1930, n. 106008, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato, il sig. SIRELLO Agostino fu Vincenzo, domiciliato in Savona, via Roma, 13, interno 7, mediatore in metalli, ferro e altri generi, sia a nome proprio, sia a nome della sua ditta o di altre da lui rappresentate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 423. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 luglio 1930 - Anno VIII.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che con decreto ministeriale n. 548 R. P. del 20 giugno 1930 il signor PESTELLI Omero di Olinto è stato permanentemente escluso dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 424. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 luglio 1930 - Anno VIII.

1. Il 1° ottobre p. v. avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che terminerà il 30 giugno 1931.

2. A tale corso parteciperanno:

un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale per ciascuno dei quindici reggimenti artiglieria da campagna dal 16° al 30° (sergente o sergente maggiore);

due sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma (vicebrigadieri o brigadieri).

3. Potranno essere destinati al corso i sottufficiali che abbiano almeno due anni di anzianità alle armi e che si impegnino, con dichiarazione scritta, da annettere ai fogli caratteristici, a rimanere alle armi almeno per due anni dopo ultimato il corso.

In caso di deficienza di sottufficiali con anzianità di almeno due anni, si ammetteranno al corso anche sottufficiali con anzianità minore, sempre quando assumano il menzionato impegno.

5. I sottufficiali da ammettere al corso in parola dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei a sopportare le speciali fatiche del corso stesso.

6. Poichè scopo del corso è quello di *completare* l'istruzione dei sottufficiali delle armi a cavallo, essi dovranno essere scelti fra coloro che, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione, diano affidamento di poter partecipare efficacemente, fin dall'inizio, allo svolgimento delle istruzioni.

7. Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte le materie di insegnamento. Secondo il risultato ottenuto, essi saranno classificati: ottimi, buoni, mediocri, e la classifica sarà inserita nei fogli caratteristici degli interessati.

8. Il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, sia in occasione delle feste natalizie, sia in occasione delle feste pasquali.

9. Ciascun reggimento di cavalleria riferirà subito al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), se abbia l'anzidetto sottufficiale, avente i requisiti di cui al n. 4 oppure al n. 5, e se disponga di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

Tali dati occorrono per poter coprire tutti i posti nel corso assegnati all'arma di cavalleria, qualora eventualmente qualche reggimento di tale arma non avesse il sottufficiale adatto per frequentare il corso stesso.

10. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando le carte personali dei sottufficiali ora detti.

11. I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il 30 settembre p. v., col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Essi dovranno inoltre essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni.

Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 425. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo da cavaliere scelto pei sottufficiali che abbiano compiuto il corso presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 luglio 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 723 *giornale militare* 1923, questo Ministero determina:

Ai sottufficiali di arma a cavallo che abbiano seguito il corso complementare d'equitazione e di istruzione, di cui alla circolare 723 suddetta, ed abbiano riportato la classifica *di ottimo* o *buono*, viene conferito lo *speciale distintivo* da « cavaliere scelto da sottufficiale », invece di quello stabilito per i cavalieri scelti (categorico 509) di cui alla circolare 393 del *giornale militare* 1930.

Tale distintivo, inventariato al categorico 510, sezione B, categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 1,20, verrà distribuito per cura del comando della scuola, al termine di ogni corso.

Per i corsi già ultimati, il comando predetto provvederà per l'invio dei distintivi ai corpi cui i sottufficiali appartengono, desumendo i dati necessari dalle proprie registrazioni.

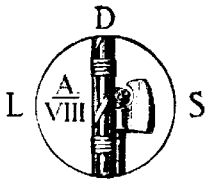
Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 giugno 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Pisa	Il comune di Pisa è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Putignano in quelle di « Putignano Pisano ».	n. 795 2 giugno 1930	147
Salerno . . .	Il comune di Ortodonico è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Montecorice ».	n. 794 2 giugno 1930	147

NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**



PREZZO L. 1 -

(13226) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1930 - ANNO VIII — 18 LUGLIO

SOMMARIO

N. 426 - 7 marzo 1929 - Anno VII. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1022 - Radiazione delle opere di Forte Brusaferro e Forte Doss Fornas dal novero delle fortificazioni del Regno . . . . . *Pag.* 1345

» 427 - 24 marzo 1930 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 454 - Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. . . . . » 1346

» 428 - 15 maggio 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 856 col quale la « Fondazione Cassa di Risparmio di Torino » costituita col capitale nominale di L. 62,000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 1° e del 2° reggimento granatieri di Sardegna, del 90° del 91° e del 92° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1347

» 429 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 853 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore del personale operaio dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1350

N. **430** – **5 giugno 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare. . . . . *Pag.* 1352

» **431** – **27 giugno 1930** - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti alcuni membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 1353

» **432** – **17 luglio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 1354

» **433** – **17 luglio 1930** - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sciabole per sergenti e sergenti maggiori (*con una tavola di disegni*) . . . » 1354

» **434** – **17 luglio 1930** - Anno VIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Zainetto per ufficiali. . . . . » 1356

AVVISO . . . . . » 1356

Circolare N. 426. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1022 - Radiazione delle opere di Forte Brusaferro e Forte Doss Fornas dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 7 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 28 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le opere di Forte Brusaferro e Forte Doss Fornas del corpo d'armata di Verona sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 427. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 454 – Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107 del 7 maggio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme integrative che possano occorrere per regolare l'estensione delle disposizioni predette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 428. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 856 col quale la «Fondazione Cassa di Risparmio di Torino» costituita col capitale nominale di lire 62000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 1° e del 2° reggimento granatieri di Sardegna, del 90° del 91° e del 92° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 5 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 50.000 in numerario — pari a L. 62.000 nominali in titoli di consolidato 5 % — fatta dalla Cassa di Risparmio di Torino, in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe Umberto di Savoia con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio, per costituire una fondazione destinata al conferimento di premi a militari di truppa del 1° e 2° reggimento granatieri di Sardegna e del 90°, del 91° e del 92° reggimento fanteria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della succitata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Cassa di Risparmio di Torino », costituita col capitale di L. 62.000 nominali, elargite da detto Istituto, e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari di truppa del 1° e del 2° reggimento granatieri di Sardegna, del 90°, del 91° e del 92° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Cassa di risparmio di Torino ».

Art. 1.

La « Fondazione Cassa di Risparmio di Torino » è costituita mediante la somma di L. 62.000 nominali — in titoli di consolidato 5 % — che, in occasione del fidanzamento di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio, il nominato istituto ha generosamente elargito a favore dei reggimenti (1° e 2° granatieri di Sardegna, 90° e 91° fanteria) ai quali S. A. R. il Principe di Piemonte appartenne, e del 92° reggimento fanteria, attualmente da lui comandato.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1. I titoli offerti saranno convertiti in cinque certificati di rendita di eguale valore, da intestarsi alla fondazione e da depositarsi ognuno nella cassa del rispettivo reggimento.

Art. 3.

Il comandante di ciascuno dei cinque reggimenti beneficiari dispone della parte di rendita della fondazione assegnata al reggimento medesimo.

Art. 4.

Con tale rendita lo stesso comandante forma sei premi di L. 100 ciascuno, da intitolarsi al nome di S. A. R. il Principe di Piemonte e da conferirsi il 24 ottobre di ogni anno — con le modalità che il caso richiede — ad altrettanti militari di truppa del reggimento beneficiario, che durante l'anno si siano distinti per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato sentimento del dovere.

Art. 5.

Gli interessi che la quota-rendita abbia fruttato nell'anno, per essere stata, appena maturate le cedole semestrali, riscossa e depositata nelle casse postali di risparmio e i residui annuali della quota stessa, non elargiti, saranno accantonati sino a che non sarà raggiunta la somma di L. 100 con la quale sarà formato, per quella volta, un settimo premio da assegnarsi come è detto al precedente art. 4.

Art. 6.

Alla fine d'anno ciascun comandante di reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione per la parte di sua competenza.

Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 429. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 853 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » costituita col capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore del personale operaio dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 159, del 5 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale la direzione dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare chiede che mediante il fondo di L. 5000 nominali — importo di oblazioni individuali fatte dal personale della detta officina in occasione delle nozze di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio — venga istituita ed eretta in ente morale una fondazione da intitolarsi « Fondazione 8 gennaio 1930 », la cui rendita sia destinata a favore del personale operaio dello stesso stabilimento;

Riconosciuto che nulla osta all'accoglimento della domanda suindicata;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della succitata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione 8 gennaio 1930 », costituita col capitale di L. 5000 nominali, e la cui rendita è destinata a favore del personale operaio dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'Ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione 8 gennaio 1930 ».

Art. 1.

La « Fondazione 8 gennaio 1930 » è costituita col fondo di L. 5000 nominali raccolte — per lo scopo indicato nell'articolo 4 — tra ufficiali, impiegati e maestranze dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, in occasione delle nozze di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui sopra, investito in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla fondazione e da depositarsi presso la direzione dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al direttore principale del ripetuto stabilimento.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale della fondazione saranno concessi, dal direttore medesimo, sussidi ad operai dello stabilimento, i quali versino in particolari condizioni di bisogno.

Art. 5.

La distribuzione annuale dei sussidi verrà effettuata l'8 gennaio, ricorrenza della celebrazione delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio.

Art. 6.

Effettuata l'erogazione annuale dei sussidi, il direttore principale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 430. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 5 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di Presidenza e del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare;

Vista la legge 17 marzo 1930. n. 420, che apporta modificazioni al predetto testo unico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del colonnello commissario della Regia Marina cav. uff. Francesco CICOGNI, deceduto, è chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Unione Militare il maggiore commissario della Regia Marina Roberto SANDIFORD.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 82 Guerra, foglio n. 441.

N. 431. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti alcuni membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1930 - Anno VIII. —

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

I generali di divisione Palizzolo Di Ramione comm. Giuseppe e Cicconetti gr. uff. Luigi, il generale di brigata Ruggieri comm. Donato Antonio ed il colonnello di fanteria

Pinto cav. Giovanni, sono esonerati, i primi tre dalla carica di membri della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887, ed il quarto dalla carica di segretario della detta Commissione.

Art. 2.

I generali di divisione Pugliese cav. Emanuele e Da Pozzo cav. Giovanni Battista, il generale di brigata di fanteria Oliva cav. Antonio ed il tenente colonnello di fanteria riassunto in servizio quale invalido di guerra Copelli cav. Anacleto, sono chiamati a far parte della Commissione di cui nel precedente articolo, i primi tre in qualità di membri e l'ultimo come segretario.

Roma, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 432. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Direzione generale servizi logistici) — 17 luglio 1930 - Anno VIII.

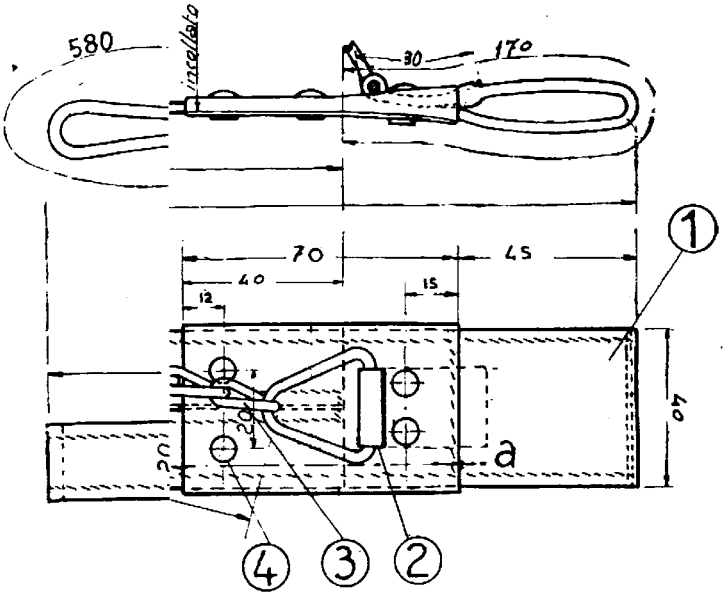
In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che, con decreto Ministeriale n. 4926 del 25 giugno c. a., è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni il signor Paci Ippoliti Claudio fu Pietro, domiciliato in Parma, via Vittorio Emanuele n. 204.

Il Ministro: P. GAZZERA.

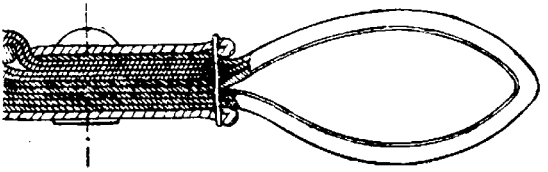
N. 433. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Sciabole per sergenti e sergenti maggiori** (*con una tavola di disegni*) - (Direzione generale artiglieria). — 17 luglio 1930 - Anno VIII.

A complemento della circolare 549 *giornale militare* 1929 ed a parziale modifica della circolare 68 *giornale militare* 1930, il Ministero fa conoscere che:

PENDAARIE ARMI E SERVIZI

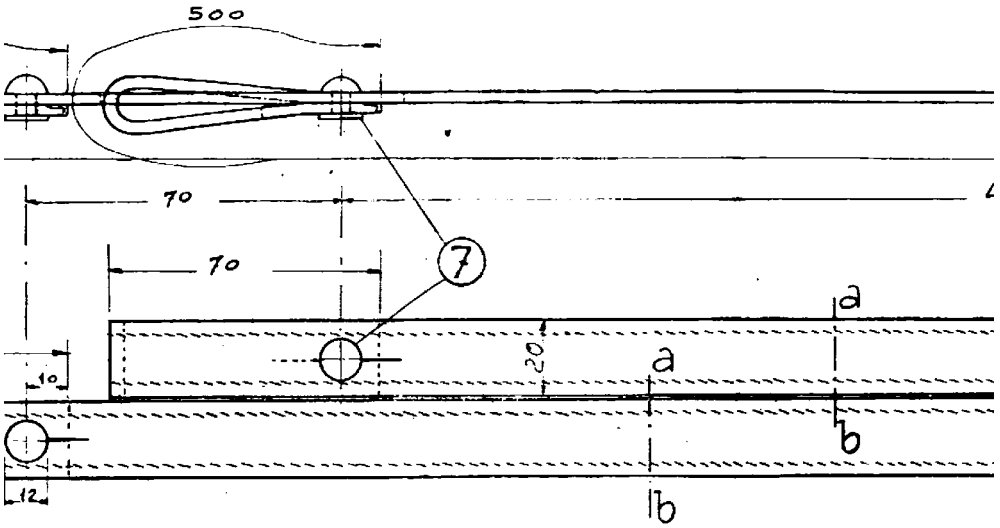


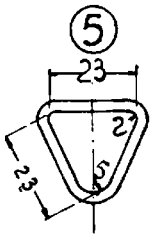
zione a b

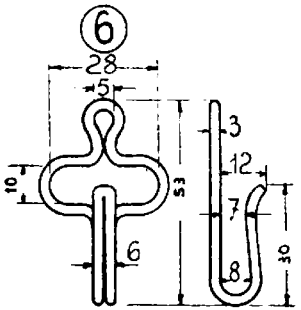


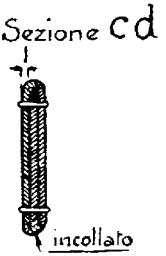
	Qtà	Materia	caratteristiche R	A	E	Peso
	1	Pelle di montone grigio verde				
	1	id - id				
	1	Ferro nichelato	37	25		
	5	" "	"	"		
	1	" "	"	"		
	1	Acciaio	50	18		
	2	Ottone nichelato				

) DI CUOIO GRIGIO, PER SCIABOLA DEI SERGENTI





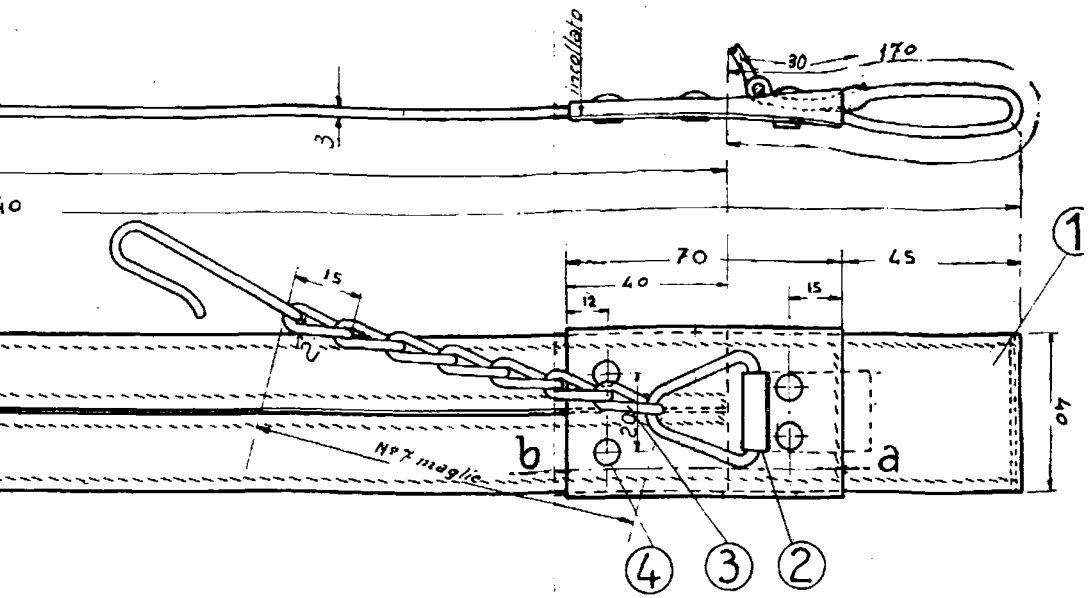


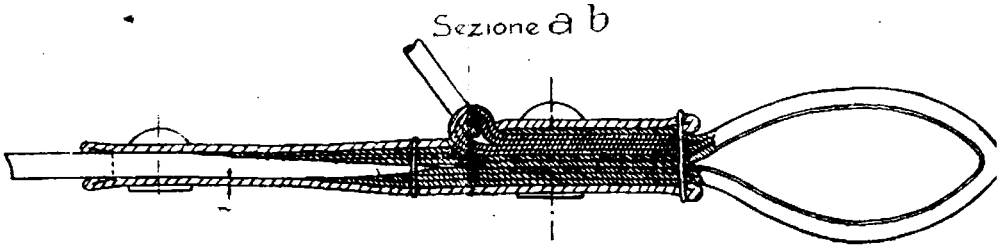


essa alla circolare 434

giornale militare - Anno 1930

SERGENTI MAGGIORI DELLE VARIE ARMI E SERVIZI





Nº	Denominazione	Qtà	Materia	Caratteristiche R	A	E	Peso
1	Pendaglio	1	Pelle di montone grigio verde				
2	Cappa con campanella triangolare	1	id - id				
3	Catenella	1	Ferro nichelato	37	25		
4	Rivetta tubolare	5	,, ,,	,,	,,		
5	Campanella triangolare	1	,, ,,	,,	,,		
6	Gancetto	1	Acciaio	50	18		
7	Bottone gemello	2	Ottone nichelato				

1° la sciabola mod. 71/29 per sergenti e sergenti maggiori delle armi a cavallo verrà munita, come la sciabola mod. 29 per sergenti e sergenti maggiori delle armi a piedi, di due campanelle;

2° con entrambi i tipi di sciabola vanno impiegate le seguenti bufetterie:

1 dragona di cuoio grigio mod. 93 (VI.1702);

1 pendaglio di nuova adozione (vedi unita tavola di disegni) che assumerà la seguente denominazione:

« Pendaglio di cuoio grigio (VI.....) per sergenti e sergenti maggiori ».

Detto pendaglio, allestito in pelle di montone grigia, è costituito da:

a) due striscie ripiegate all'estremità libera e fermate, ad occhiello, mediante un bottone gemello di ottone nichelato;

b) un passante per la coreggia da pantaloni;

c) una fasciatura, che collega il passante alle striscie, che serve di attacco per la ciappa reggi catenella;

d) una catenella reggi sciabola di ferro nichelato, con campanella triangolare e gancio.

L'unione della ciappa e delle due gambe, alla fasciatura, è ottenuta mediante cuciture rinforzate da 4 rivette tubolari nichelate.

Saranno prossimamente apportate le relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed all'atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 434. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Zainetto per ufficiali.** — (Gabinetto-Ufficio coordinamento). — 17 luglio 1930 - Anno VIII.

Gli ufficiali che fanno servizio a piedi, intervenendo, isolati o con i rispettivi reparti, a campi e manovre, possono fare uso, in tempo di pace, di uno zainetto in cui mettere i propri indumenti.

Lo zainetto è foggiato in maniera da poter essere portato a tracolla, sulle spalle, a guisa di zaino, od appeso al cinturino ovvero al cinturone con bretella.

E' di pelle grigio verde; i ganci, le fibbie e gli anelli sono in metallo bianco.

La forma esterna, la lunghezza e la larghezza sono invariabili e conformi alla figura 130 riportata sulla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. Esercito - Edizione 1903; lo spessore e la distribuzione interna possono invece essere variate a piacimento dell'ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Variante alle facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA

(*Bagni della Porretta*).

Le facilitazione offerte dalla Società delle Terme di cui all'avviso inserito a pag. 1062 *giornale militare* corrente anno disp. 28) s'intendono limitate ai soli ufficiali del R. Esercito, della Regia Marina, della R. Aeronautica e della M. V. S. N. (tanto in attività di servizio che pensionati) e non alle famiglie degli ufficiali stessi nè al personale civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 80 — All'ESTERO, annue . . L. 80
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

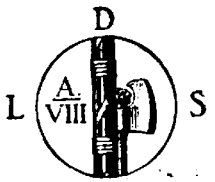
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1

(13226) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1930 - ANNO VIII — 21 LUGLIO

SOMMARIO

N. 435 - 17 aprile 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Legge n. 480. - Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito . . . . . *Pag.* 1358

N. 436 - 19 luglio 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480 . » 1366

N. 437. - 5 giugno 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M.*, istituito con la legge 17 aprile 1930, n. 480, fra i vari enti. . . . . » 1373

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 435. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Legge n. 480 - Provvedimenti inerenti ai quadri del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 - Anno VIII - (*Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 14 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I.

Istituzione di un ruolo ufficiali anziani delle armi combattenti (ruolo M)

Art. 1.

E' istituito un ruolo ufficiali delle armi combattenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (ruolo *M*) — esclusi i servizi tecnici — allo scopo di preparare un nucleo di quadri particolarmente idonei a determinate funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione.

Art. 2.

Gli ufficiali stessi sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle quattro armi, sono pertanto ridotti del corrispondente numero dei posti devoluti al ruolo *M*; posti che saranno coperti gradualmente in relazione alle ammissioni nel ruolo, da farsi secondo il disposto dei successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 3.

Gli ufficiali del ruolo predetto devono possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi

combattenti. Ad essi però sono applicati i seguenti limiti di età:

Tenenti colonnelli	anni	58
Maggiori	»	55
Capitani	»	52
Tenenti	»	50

Art. 4.

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M* (esclusi quelli dei servizi tecnici) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:

50 anni se tenenti colonnelli;
45 anni se maggiori;
41 anni se capitani;
37 anni se tenenti.

L'ufficiale trattenuto in servizio a mente del secondo capoverso dell'art. 23 della presente legge, e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità, non possono presentare domanda pel trasferimento nel ruolo *M*.

Il trasferimento nel ruolo stesso è definitivo.

Art. 5.

La decisione circa il trasferimento spetta in modo insindacabile al Ministro per la guerra.

Art. 6.

Gli ufficiali del ruolo suddetto che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti dall'art. 3 vengono esonerati dal servizio permanente, mediante collocamento in ausiliaria, o a riposo a seconda della loro idoneità.

Art. 7.

L'avanzamento nel ruolo *M* ha luogo soltanto fino al grado di tenente colonnello.

Art. 8.

L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianità senza speciali esami od esperimenti.

I capitani sono però assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 42, 43 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 9.

I capitani giudicati idonei in tali giudizi e classifiche concorrono ad occupare i posti vacanti nel ruolo *M*, secondo le modalità fissate dall'art. 10, e sono promossi sotto l'osservanza del disposto dell'art. 11 della presente legge.

I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale, per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.

Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, seguono le sorti stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.

Art. 10.

Gli ufficiali del ruolo *M* concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nella proporzione di due terzi.

L'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda come è detto all'art. 4.

Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sarà devoluta all'avanzamento.

Art. 11.

Gli ufficiali del ruolo predetto saranno promossi al grado superiore in ordine di anzianità, ma dopo che abbiano ottenuta la promozione tutti gli ufficiali di pari anzianità delle quattro armi.

Art. 12.

All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento del limite di età di cui al-

l'art. 3 della presente legge, gli ufficiali del ruolo *M* sono — se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge — promossi al grado superiore nella anzidetta posizione di congedo.

La promozione non può però aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianità delle quattro armi.

Art. 13.

Gli organici stabiliti dalla presente legge per il ruolo in oggetto saranno raggiunti gradualmente.

In attesa del raggiungimento totale degli organici, le mansioni inerenti saranno attribuite anche ad ufficiali che non appartengono al ruolo *M*.

Art. 14.

Il ruolo *M* sarà istituito dal primo del mese successivo a quello nel quale verrà promulgata la presente legge e sotto tale data dovranno avvenire i movimenti relativi alla prima applicazione.

Art. 15.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse (escluso il ruolo *M*.).

Art. 16.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo si intendono integralmente applicate agli ufficiali del ruolo *M* salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 17.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

II.

Provvedimenti per la carriera degli ufficiali.

Art. 18.

L'art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è modificato, per quanto riguarda la permanenza minima nei gradi da tenente a maggiore delle varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, per conseguire la promozione al grado superiore. Tale permanenza è fissata nella seguente misura:

Per l'avanzamento ad anzianità:
sei anni nel grado di tenente;
sei anni nel grado di capitano;
tre anni nel grado di maggiore.

Per l'avanzamento a scelta:
quattro anni nel grado di tenente;
quattro anni nel grado di capitano;
due anni nel grado di maggiore.

Art. 19.

E' istituita la qualifica di primo tenente, che viene concessa ai tenenti delle varie armi e corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado in servizio permanente effettivo nell'arma o corpo cui appartengono.

Al primo tenente competono l'indennità militare e le indennità eventuali del grado superiore.

Art. 20.

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici), stabiliti dagli articoli 16, 18, 20, 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che comprendono anche gli organici fissati pel ruolo *M* dal precedente art. 2, sono stabiliti nel seguente modo:

	Maggiori	Tenenti colonnelli
Fanteria	824	680
Cavalleria	70	58
Artiglieria	446	370
Genio	135	113

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministro per la guerra, considerate complessivamente le vacanze rispetto agli organici stabiliti dagli anzidetti articoli della legge 11 marzo 1926, n. 396, ivi compresi gli organici fissati per tali gradi dal precedente art. 2, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello nelle armi suddette per non oltre un quarto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di effettuare le anzidetet promozioni a maggiore e a tenente colonnello in modo da perequare la carriera delle varie armi nei gradi anzidetti.

Art. 21.

Il numero degli ufficiali fuori quadro fissato dall'art. 46, primo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396, è stabilito come appresso:

Colonnelli	20
Tenenti colonnelli	52
Maggiori	46
Capitani	160
Tenenti	127
	405

Art. 22.

Il riassorbimento delle eccedenze prodotte nei capitani e nei maggiori dell'arma di fanteria dal R. decreto-legge numero 2532 dell'8 novembre 1928, sarà regolato dal Ministro per la guerra a cominciare da quando saranno stati promossi ai gradi superiori rispettivamente i capitani reclutati nel 1915 e 1916 e i tenenti reclutati in base alla circolare 654 del *Giornale militare* 1920 che non abbiano successivamente — in conseguenza dell'applicazione dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 — preso posto nel ruolo d'anzianità dopo l'ultimo dei capitani o dei tenenti di cui sopra.

Il riassorbimento sarà fatto effettuando le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano nella misura di

tre quarti del numero delle vacanze che si produrranno negli anzidetti gradi.

Il riassorbimento delle eccedenze, per l'arma di cavalleria, previsto dal R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sarà effettuato, come era stabilito, a cominciare dal 1° gennaio 1931.

Fino a quando non sarà completato il riassorbimento delle anzidette eccedenze sarà lasciato scoperto il corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni complessivamente fra le varie armi e corpi.

Art. 23.

E' abrogata la facoltà fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino perciò esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli alla fine del sesto mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda. Dalla data di eliminazione dai ruoli sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Art. 25.

L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale, che per le sue qualità morali, intellettuali, militari e di cultura dà sicuro affidamento di reggere in mo-

do distinto il comando del grado superiore, e che abbia reso altresì nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale segnalati servizi all'Esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè abbia raggiunto la prima metà del proprio ruolo d'anzianità.

« Tale promozione non è computabile nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità e quelle a scelta ».

III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 26.

Per la prima applicazione della presente legge sarà consentito anche agli ufficiali già inscritti sul quadro d'avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni e, se capitani o tenenti colonnelli, abbiano riportato i giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di far domanda per l'ammissione al ruolo *M*.

Art. 27.

Il Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, provvederà entro il 31 dicembre 1930 a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle attualmente vigenti, a raccoglierle in un testo unico, e ad emanare le relative norme esecutive per la prima applicazione.

Art. 28.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Ruolo M.

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale per gradi
Tenenti colonnelli . . .	96	4	27	9	136
Maggiori	129	8	25	4	166
Capitani	236	13	35	2	286
Tenenti	70	15	20	—	105
	531	40	107	15	693

N. 436. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480.** — (Gabinetto). — 19 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 27 della legge 17 aprile 1930, n. 480;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480, contenente provvedimenti vari per i quadri del R. Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI

Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480, contenente provvedimenti vari per i quadri del R. Esercito.

CAPO I.

Del ruolo M.

§. 1.

Il ruolo *M* comprende gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — esclusi i servizi tecnici (servizio tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, servizio tecnico automobilistico; depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi) — che siano particolarmente idonei a disimpegnare funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione.

Gli ufficiali del ruolo *M* potranno essere anche impiegati per disimpegnare, quando si rendesse necessario, eccezionalmente e temporaneamente altri incarichi nell'interno dei corpi e comandi. Essi concorreranno cogli altri ufficiali a tutti i servizi interni e territoriali secondo le vigenti disposizioni.

§. 2.

La riduzione degli organici delle 4 armi stabilita dall'articolo 2 della legge si attuerà gradualmente in relazione alle ammissioni degli ufficiali nel ruolo *M* fino alla completa formazione di esso.

§. 3.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma di cui alla tabella allegata alla legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII tra

i vari enti ai quali possono essere assegnati gli ufficiali del ruolo *M* e tra i loro elementi, è fissata secondo il disposto dall'art. 17 dell'anzidetta legge e risulta dall'unito R. decreto del 5 giugno 1930.

§. 4.

Possono fare domanda di trasferimento nel ruolo *M* gli ufficiali delle armi combattenti, dal grado di tenente fino a quello di tenente colonnello compreso (esclusi quelli dei servizi tecnici di cui al precedente art. 1) e che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre dell'anno in cui presentano la domanda i limiti di età stabiliti dall'art. 4 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII;

b) non siano compresi nei limiti annuali di anzianità per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità, od a scelta obbligatoria;

c) non siano trattenuti in servizio a mente del 2° capoverso dell'art. 23 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII.

§. 5.

Le domande per l'ammissione al ruolo *M* devono pervenire al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate da un rapporto del comandante di corpo o capo di servizio, il quale, sulla base delle note personali e della conoscenza che ha dell'ufficiale, deve esprimere esplicito parere circa le reali attitudini del richiedente a coprire le cariche previste dal paragrafo seguente.

In merito a tali attitudini anche tutte le autorità gerarchiche, presa visione dei documenti personali, devono esprimere il loro esplicito parere, motivandolo se sfavorevole.

§. 6.

Per conseguire il trasferimento nel ruolo *M* l'ufficiale, oltre a possedere tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali combattenti in S. P. E., deve essere, dalle autorità compilatrici delle note, riconosciuto pienamente idoneo a coprire i seguenti incarichi:

a) comandante di deposito, addetto agli uffici materiale nei reggimenti d'artiglieria od agli uffici di reclutamento

e mobilitazione dei distretti militari, se trattasi di ufficiali superiori;

b) addetti agli uffici mobilitazione e matricola dei reggimenti od agli uffici materiale nei reggimenti d'artiglieria o a quelli di reclutamento o mobilitazione dei distretti militari od uffici militari di stazione, se capitani;

c) addetti ai depositi o agli uffici di reclutamento, mobilitazione dei distretti militari, se tenenti.

§. 7.

L'avanzamento degli ufficiali nel ruolo *M* avviene esclusivamente ad anzianità, senza esami od esperimenti, previo apposito giudizio di idoneità pronunciato dalle autorità gerarchiche competenti a norma delle vigenti disposizioni, e tenuto presente quanto, circa i requisiti, è richiesto dall'art. 3 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII.

Per i capitani, le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di avanzamento, debbono anche assegnare il punto di merito stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

§. 8.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 10 della legge 480 del 17 aprile 1930-VIII, il Ministro annualmente, entro il mese di dicembre, fino alla completa formazione del ruolo *M*, determina il numero dei trasferimenti nel ruolo stesso che per ciascuna arma e per ciascun grado potrà essere effettuato nell'anno successivo.

I posti che eventualmente in ciascun anno il Ministro non credesse di ricoprire con trasferimenti saranno devoluti all'avanzamento, fermo restando il disposto dall'art. 11 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII.

§. 9.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo *M* conservano l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza.

L'anzianità relativa fra ufficiali di pari anzianità assoluta è stabilita in modo che preceda nel ruolo l'ufficiale di maggiore età, fermo restando peraltro fra gli ufficiali provenienti dalla stessa arma l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quella in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontrasse parità anche nelle anzianità di nomina ad ufficiale effettivo verrà considerato più anziano l'ufficiale che ha maggior servizio come ufficiale.

Nel grado, in cui si riscontra parità di anzianità però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamento speciale deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovisi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

§. 10.

Le vacanze devolute all'avanzamento giusta il disposto dell'art. 10 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII, che non possono essere colmate perchè ancora non sono stati promossi tutti gli ufficiali di pari anzianità delle 4 armi combattenti non saranno attribuibili ai trasferimenti e si farà luogo alle relative promozioni non appena la detta condizione si sarà verificata.

Come anzianità sarà data quella fissata per l'ufficiale ultimo promosso dell'arma meno favorita.

§. 11.

Le vacanze che si verificano nel ruolo *M* sono ricoperte nelle proporzioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII, salvo l'applicazione delle norme contenute nei paragrafi 9, 10, 11 delle norme esecutive per l'applicazione della legge sull'avanzamento, pubblicate con la circolare 207 *giornale militare* 1926.

§. 12.

Fino al raggiungimento degli organici stabiliti pei vari gradi del ruolo *M*, i posti che rimarranno vacanti saranno temporaneamente coperti, dalle autorità interessate e competenti, con ufficiali delle armi combattenti.

§. 13.

Il ruolo *M* è istituito dal 1° maggio 1930 e sotto tale data devono avvenire i movimenti relativi alla prima applicazione.

CAPO II.

Provvedimenti per la carriera degli ufficiali.

§. 14.

Allorquando per l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII non sia possibile effettuare le promozioni con l'intercalazione per l'applicazione della legge sullo avanzamento, si procederà senz'altro alla promozione consecutiva per gli ufficiali promovibili a scelta, tenendo conto delle aliquote fissate dagli articoli 54, 57, 61 e 71 della legge per l'avanzamento e degli altri requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

§. 15.

La qualifica di primo tenente istituita con la legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII viene attribuita con determinazione ministeriale.

§. 16.

La permanenza nel grado di tenente è computata ai fini della qualifica di primo tenente, in base all'anzianità di grado attribuita all'ufficiale nel ruolo del S. P. E. a cui egli appartiene.

Se l'ufficiale subisce deduzioni di anzianità in conseguenza di provvedimenti di Stato, si deve tener conto della nuova sede di anzianità e non del tempo trascorso nel grado di tenente.

§. 17.

Agli effetti dell'applicazione del 1° comma dell'art. 20 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII debbono considerarsi esclusi dalla modificazione degli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli i soli servizi tecnici gli organici dei

quali non sono inclusi in quelli degli articoli 16, 18, 20, 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

§. 18.

La proposta di avanzamento per merito eccezionale di cui all'art. 25 della legge n. 480 può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità militare dalla quale l'ufficiale dipende.

A tal uopo dalla detta autorità debbono, nella relazione, essere illustrati e documentati i fatti militari compiuti, i servizi resi all'esercito, nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria perchè l'ufficiale possa essere proposto per l'avanzamento eccezionale.

§. 19.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione suddetta, debbono esprimere in merito il loro parere esplicito.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura, si osservano le norme di cui all'art. 52 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

L'eventuale promozione per merito eccezionale viene conferita non appena si renda vacante un posto utile per l'avanzamento a datare dal giorno successivo a quello in cui sia intervenuta la sanzione Sovrana e l'ufficiale sia entrato nella prima metà del ruolo.

Disposizioni transitorie e finali.

§. 20.

Le domande per la prima ammissione nel ruolo *M* devono pervenire al Ministero entro il 15 agosto p. v.

§. 21.

Per il 1930 dopo i passaggi che saranno effettuati nel ruolo *M* per la prima applicazione delle presenti disposizioni, non si farà luogo ad altre ammissioni.

N. 437. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M*, istituito con la legge 17 aprile 1930, n. 480, fra i vari enti.** — (Gabinetto). — 5 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'Ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 17 aprile 1930, n. 480, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. Esercito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle graduali e numeriche — firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra — che ripartiscono gli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M* istituito con la citata legge 17 aprile 1930, n. 480, fra i vari Enti.

Il predetto Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Tabelle graduali e numeriche che ripartiscono gli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M fra i vari enti.

	Tenenti colonn.	Maggiori	Capitani	Tenenti	TOTALE
1° – Ufficiali assegnati a comandi, corpi e servizi territoriali delle varie armi:					
Depositi dei reggimenti	188		160	20	368
2° – Ufficiali fuori corpo:					
a) *Assegnati ad enti organici:*					
Distretti militari	100		101	55	256
Carri armati	1		1		2
b) *Assegnati ad impieghi vari:*					
Uffici militari di stazione			6	10	16
A disposizione per necessità speciali od incarichi vari (1)	13		18	20	51
TOTALE GENERALE DEL GRADO...	136	166	286	105	693
Ripartizione per arma: Fanteria	96	129	236	70	531
Cavalleria	4	8	13	15	40
Artiglieria	27	25	35	20	107
Genio	9	4	2	—	15
TOTALI...	136	166	286	105	693

(1) Saranno dal Ministero impiegati per provvedere a particolari esigenze del servizio sia presso enti ed incarichi vari sopraspecificati, sia presso Comandi e servizi delle varie armi in incarichi che hanno speciale importanza nei riguardi della mobilitazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la Guerra

GAZZERA

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

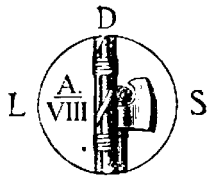
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1

(13225) - Roma. 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1930 - ANNO VIII — 22 LUGLIO

SOMMARIO

N. 438 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 726 - Ordinamento delle scuole militari. . . . . *Pag.* 1375

» 439 - 19 luglio 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito . . . » 1383

Circolare N. 438. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 726 - Ordinamento delle scuole militari.** — (Gabinetto). — 1° maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, dell'11 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvato col R. decreto 26 novembre 1899, n. 429;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1386, sull'ordinamento e gli studi delle Accademie militari;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1929, n. 1907, contenente un'aggiunta al R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Scuole militari.

Art. 1.

Le scuole militari del Regno risiedono nelle seguenti località:

Collegi militari: Roma e Napoli;

Scuole allievi sottufficiali: Rieti, Caserta e Nocera Inferiore;

Scuole allievi ufficiali di complemento: Moncalieri, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto, Salerno, Palermo;

Regia accademia di fanteria e cavalleria: Modena;

Regia accademia di artiglieria e genio: Torino;

Scuola di applicazione di fanteria: Parma;

Scuola di applicazione di cavalleria: Pinerolo con distaccamento a Tor di Quinto (Roma);

Scuola di applicazione di artiglieria e genio: Torino;

Scuola di applicazione di sanità militare: Firenze;

Scuola centrale carabinieri Reali: Firenze;

Scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio: Civitavecchia;

Scuola centrale di educazione fisica: Roma;

Scuola di tiro di artiglieria: Nettuno con distaccamento a Bracciano:

Scuola di guerra: Torino.

Art. 2.

Le scuole militari dipendono direttamente dal Ministro per la guerra e sono poste sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, secondo quanto dispone l'art. 9 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di variare la sede delle scuole militari, di stabilire l'organico di esse e di emanare tutte le disposizioni di carattere interno relative al loro funzionamento ed alla loro amministrazione.

Ordinamento delle Accademie e delle Scuole di applicazione.

Art. 4.

La carica di gestore presso le Regie accademie, la Scuola di applicazione di fanteria e la Scuola di applicazione di artiglieria e genio è esercitata dall'ufficiale di arma combattente che segue in grado ed in anzianità il colonnello comandante in 2ª.

Art. 5.

Presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria si effettuano i seguenti corsi:

a) corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di fanteria e cavalleria e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione;

b) corsi speciali per sottufficiali in servizio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi dei carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione;

c) corsi di abilitazione per marescialli ordinari e per ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente

nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Art. 6.

Presso la Regia accademia di artiglieria e genio si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria e del genio.

Gli allievi che superano gli esami di profitto delle materie di accademia possono chiedere di essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico all'ingegneria, secondo quanto è stabilito dal R. decreto-legge 14 giugno 1928, numero 1590, e dal R. decreto 17 aprile 1930.

Art. 7.

Le ammissioni ai corsi ordinari, ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione presso le Accademie militari, si effettuano mediante concorsi per titoli o per esami.

Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai corsi ordinari debbono aver compiuto il 17° anno di età al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione e non aver oltrepassato il 22° anno alla medesima data.

Gli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio sono inoltre sottoposti ad un esame complementare di matematica.

Art. 8.

I corsi ordinari e speciali si svolgono in due anni scolastici. Il primo anno di corso ha inizio il 15 ottobre, il secondo anno il 1° ottobre.

I corsi di abilitazione hanno la durata di un anno scolastico con inizio il 15 ottobre.

Art. 9.

I corsi di applicazione di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito sono prescritti:

a) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai corsi ordinari e dai corsi speciali;

b) per i sottotenenti in servizio permanente delle arm di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari;

c) per i sottotenenti di complemento provenienti dai giovani che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria, di cui all'art. 10 del testo unico sopracitato.

I corsi di cui alla lettera *a*) hanno la durata di un anno scolastico; quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) hanno la durata di due anni scolastici.

Le modalità per l'ammissione alle Regie scuole d'ingegneria degli ufficiali di artiglieria e del genio che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, sono stabilite nel R. decreto 17 aprile 1930.

Art. 10.

I corsi tecnico-professionali, di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, hanno la durata di un anno scolastico e sono prescritti:

a) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e del genio provenienti dai corsi speciali;

b) per i sottotenenti in servizio permanente dei carabinieri Reali.

Art. 11.

I corsi di applicazione, per gli ufficiali delle armi combattenti, si svolgono presso le Scuole di applicazione di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio.

I corsi tecnico-professionali per i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi speciali, si svolgono presso la stessa Scuola di applicazione di artiglieria e genio; quelli per i sottotenenti dei carabinieri, presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

Art. 12.

Presso la Scuola di applicazione di cavalleria si effettuano inoltre i seguenti corsi:

a) corsi complementari di equitazione da campagna (distaccamento di Tor di Quinto);

b) corsi di applicazione per tenenti veterinari in servizio permanente di nuova nomina;

c) corsi per allievi ufficiali di cavalleria di complemento;

d) corsi per allievi ufficiali veterinari di complemento;

e) corsi per allievi sottufficiali di cavalleria;

f) corsi speciali per sottufficiali e per graduati di truppa e corsi di mascalcia.

Art. 13.

I corsi superiori tecnici, di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, comprendono studi scientifici e pratiche applicazioni.

Detti corsi hanno durata non superiore a due anni e si svolgono in base a modalità ed a programmi stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 14.

Presso la Scuola di applicazione di sanità militare si effettuano i corsi di applicazione per i tenenti medici e chimico-farmacisti in servizio permanente di nuova nomina ed i corsi per gli allievi ufficiali medici e chimico-farmacisti di complemento.

Allievi.

Art. 15.

Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, le spese a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari delle Accademie militari sono fissate nella misura seguente:

a) spesa di prima vestizione, L. 1200;

b) retta annuale, L. 3200;

c) quota annuale di manutenzione corredo, L. 800.

Art. 16.

Le spese di cancelleria e libri di testo sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Art. 17.

Agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio, sarà accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota di manutenzione corredo.

Agli effetti del beneficio suddetto sono equiparati ai morti per causa di servizio i deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 18.

Secondo modalità da stabilire con disposizioni ministeriali sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

1. Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso che siano in possesso dei titoli di studio prescritti per le ammissioni normali;

b) agli allievi del secondo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

2. Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra quelli divenuti tali nelle circostanze di cui al secondo comma del precedente art. 17;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

3. Per merito personale:

a) agli allievi dei primo anno che nel titolo di studio esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio;

b) agli allievi del secondo anno promossi con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

Art. 19.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta concessa per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 20.

Il beneficio della retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o della mezza retta gratuita, non si estende alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo.

Art. 21.

In caso di ripetizione di un anno gli allievi perdono per intero la retta gratuita (cumulo di 2 mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, o di militari morti per causa di servizio.

Art. 23.

Le rette annuali e le quote manutenzione corredo saranno pagate a trimestri anticipati.

La spesa di prima vestizione è pagabile in due rate uguali durante il primo anno di corso.

Art. 24.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto stesso che è quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 25.

Sono abrogati il regolamento organico per le scuole militari, approvato col R. decreto 26 novembre 1899, n. 429; il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1386, sull'ordinamento e gli studi delle Accademie militari; il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno; il R. decreto 17 ottobre 1929, n. 1907, che reca una aggiunta al detto R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 34. — MANCINI.

N. 439. — RECLUTAMENTO - SCUOLE MILITARI. — **Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 19 luglio 1930 - Anno VIII.

Valendosi della facoltà conferita dall'art. 37 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 - Anno VII, e tenendo conto delle ulteriori disposizioni emanate in materia, questo Ministero, di concerto con quello delle finanze, ha provveduto alla compilazione delle seguenti speciali norme esecutive del detto testo unico, da applicarsi sino a che non sarà pubblicato il relativo regolamento.

Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito.

TITOLO I.

Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

1. — Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, in qualsiasi arma o corpo del R. Esercito, occorre avere la necessaria idoneità fisica e soddisfare alle condizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 del testo unico.

La nomina viene conferita con decreto reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno in cui riceve la notificazione.

2. — Gli allievi dei corsi ordinari delle Accademie e i sottufficiali allievi dei corsi speciali delle Accademie stesse, di cui all'art. 2 del testo unico, sono nominati sottotenenti in servizio permanente quando abbiano compiuto con esito favorevole gli appositi corsi per essi prescritti dal suddetto articolo 2.

La data di nomina viene stabilita in conformità del disposto dell'art. 6 del predetto testo unico.

3. — Gli allievi dei corsi di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione con la medesima data in cui vengono nominati sottotenenti coloro che provengono dai corsi ordinari e speciali delle RR. Accademie e che compiono con esito favorevole i rispettivi corsi nello stesso anno e nella stessa sessione di esami.

4. — Gli allievi provenienti dai corsi ordinari e i sottufficiali provenienti dai corsi speciali sono inscritti, agli effetti della nomina a sottotenente, in graduatorie distinte per arma o corpo e per categoria di provenienza nell'ordine risultante dalla classificazione finale del corso.

A parità di classificazione, il posto di graduatoria degli allievi provenienti dai corsi ordinari è determinato dall'età e a parità di questa è determinato dal grado eventualmente

rivestito in precedenza, ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso. Infine dalla sorte.

Per i provenienti dai sottufficiali a parità di classificazione ed a parità di età il posto di graduatoria è determinato dal grado precedentemente rivestito, e a parità di tale condizione, dall'anzianità nel grado stesso. Infine dalla sorte.

5. — La graduatoria degli allievi dei corsi di abilitazione di cui all'art 3 del testo unico è determinata, agli effetti della nomina a sottotenente, nel modo seguente, distintamente per ciascuna arma o corpo:

a) per i provenienti dagli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie:

dalla classificazione di fine corso, aumentata del punto di anzianità complessiva che si ottiene moltiplicando per il coefficiente 0,05 i mesi di anzianità nei gradi di ufficiale e sottufficiale calcolati fino al mese, incluso, in cui gli ufficiali suddetti hanno sostenuto gli esami finali;

b) per i provenienti dai marescialli ordinari:

dalla classificazione di fine corso, aumentata del punto di anzianità complessiva che si ottiene moltiplicando per il coefficiente 0,025 i mesi di anzianità di sottufficiale calcolati fino a quello, incluso, in cui i detti marescialli hanno sostenuto gli esami finali.

I mesi utili agli effetti della determinazione dell'anzianità relativa sia per i subalterni di complemento, sia per i marescialli ordinari sono soltanto quelli di effettivo servizio prestato, esclusi quindi gli eventuali periodi trascorsi in congedo.

In base alle graduatorie parziali ottenute per ciascuna arma o corpo come è indicato alle lettere *a*) e *b*) viene formata un'unica graduatoria di anzianità.

A parità di classificazione il posto di graduatoria è determinato dall'età, a parità di questa dal grado precedentemente rivestito e, a parità di tale condizione, dall'anzianità nel grado stesso. Infine dalla sorte.

6. — Agli allievi dei corsi ordinari, speciali e di abilitazione, promossi nella 2ª sessione di esami, sono applicate le medesime norme di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4 e 5.

Ad essi viene assegnata, in ogni caso, un'anzianità assoluta posteriore a quella attribuita ai promossi nella prima sessione.

7. — In base alle graduatorie degli allievi provenienti dai corsi ordinari e dai corsi speciali, determinate nei modi stabiliti dal n. 4, si compilano i ruoli di anzianità, alternando gli ufficiali nel modo seguente:

a) per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

tre provenienti dagli allievi e uno proveniente dai sottufficiali;

b) per i corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione:

due provenienti dagli allievi e uno proveniente dai sottufficiali.

Dopo l'ultimo degli ufficiali così alternati seguono i rimanenti promossi nella stessa sessione di esami.

8. — I sottotenenti provenienti dai corsi di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico, che, come è detto nel penultimo capoverso del n. 5 sono compresi in un'unica graduatoria di anzianità, seguiranno, nel ruolo, i sottotenenti provenienti dai corsi ordinari e speciali di cui al precedente n. 7 promossi nella stessa sessione di esami.

9. I sottotenenti delle varie armi provenienti dai corsi ordinari e speciali di cui all'art. 2 del testo unico, conseguono la promozione a tenente dopo due anni di grado e sempre che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità all'avanzamento secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive;

b) abbiamo superato i corsi di applicazione o tecnico professionali prescritti dagli articoli 9 e 10 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari;

c) abbiano prestato servizio presso i corpi o istituti della propria arma, per il tempo necessario a completare il

biennio di permanenza nel grado di sottotenente, qualora i corsi di applicazione o tecnico professionali abbiano durata inferiore a due anni.

10. — I sottotenenti dei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione, sono promossi tenenti dopo due anni di grado, previo giudizio di idoneità emesso secondo le disposizioni delle leggi sull'avanzamento.

Per essi non sono prescritti corsi di applicazione, nè tecnico-professionali.

11. — I sottotenenti provenienti dai corsi di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico e quelli nominati straordinariamente per merito di guerra, non frequentano corsi di applicazione, nè tecnico-professionali.

Essi, nominati sottotenenti, sono assegnati ai corpi: dopo tre anni di grado conseguono la promozione a tenente, previo giudizio di idoneità emesso secondo le disposizioni delle leggi sull'avanzamento.

12. — Al termine dei corsi di applicazione o tecnico-professionali i sottotenenti delle varie armi sono iscritti in ordine di graduatoria, agli effetti della promozione a tenente, nel seguente modo:

a) *per i provenienti dai corsi ordinari*:

in base alla media aritmetica della classificazione finale del corso della R. Accademia e della classificazione finale del corso di applicazione. A parità di media la precedenza è determinata dal posto occupato nel ruolo del grado di sottotenente;

b) *per i provenienti dai corsi speciali*:

in base alla media aritmetica fra la classificazione finale del corso della R. Accademia e la classificazione finale del corso di applicazione o tecnico professionale, aumentata dal punto di anzianità di sottufficiale.

Il punto di anzianità di sottufficiale si stabilisce moltiplicando per il coefficiente 0,05 i mesi di anzianità di sottufficiale calcolati fino al mese, incluso, in cui i sottufficiali sostengono gli esami finali dell'Accademia.

A parità di media la precedenza è determinata dal posto occupato nel ruolo del grado di sottotenente.

13. — All'atto della promozione a tenente si applicano le proporzioni e le norme di intercalazione di cui ai precedenti nn. 7 e 8.

14. — I sottotenenti allievi, che per non aver superato i rispettivi corsi di applicazione, o tecnico professionali, sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento, precedono, nei ruoli stessi, quei sottotenenti di complemento che eventualmente abbiano la loro medesima anzianità assoluta, conservando, fra loro, la rispettiva anzianità relativa.

15. — I giovani ammessi direttamente alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio in virtù dell'art. 10 del testo unico, che già non rivestano la qualità di ufficiale di complemento, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma cui aspirano. Essi assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio del corso; l'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di ammissione alla detta Scuola di applicazione.

I giovani che già rivestissero la qualità di ufficiale di complemento, se sottotenenti continueranno per la durata dei corsi ad appartenere all'arma di provenienza, conservando il loro grado e la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessassero di appartenere alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

16. — I sottotenenti di complemento di cui al numero precedente, che abbiano compiuto, con esito favorevole, i corsi della Scuola di applicazione e siano stati dichiarati idonei da una speciale commissione presieduta dal comandante del Corpo d'armata di Torino e composta del comandante della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dei comandanti in seconda di detti istituti, sono nominati tenenti in servizio permanente con la medesima anzianità assoluta attribuita ai sottotenenti allievi in servizio permanente del medesimo corso, promossi nella stessa sessione di esami.

La loro anzianità relativa è determinata dalla classificazione finale del corso di applicazione. A parità di classificazione, l'anzianità è determinata dall'età, a parità di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito, ed a parità anche di tale condizione, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

Essi, nel ruolo, seguono i tenenti provenienti dagli allievi dei corsi ordinari e speciali delle accademie.

17. I tenenti in servizio permanente effettivo, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, e non siano provenienti dalle categorie di cui all'art. 2, n. 2, e all'art. 3 del testo unico che aspirano al trasferimento, con tale grado, nell'arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al Ministero.

Il Ministero, sentito il parere del Comando generale dell'arma dei CC. RR., decide insindacabilmente sulla ammissione o meno degli aspiranti al corso tecnico professionale di abilitazione al servizio dell'arma stabilito dall'art. 13 del testo unico.

18. — Gli ufficiali designati a prestare servizio nello squadrone CC. RR. Guardie del Re possono essere provvisoriamente trasferiti nell'arma dei carabinieri senza avere in precedenza frequentato il corso tecnico professionale di cui all'art. 13 del testo unico. Ove intendano di essere definitivamente confermati nell'arma stessa, debbono, non oltre il termine massimo di cinque anni di appartenenza allo squadrone, frequentare, con esito favorevole, il corso predetto, ferma rimanendo la facoltà al Ministero della guerra di ritrasferirli nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

19. — I tenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari, sono reclutati mediante concorsi per titoli ed esami, fra gli ufficiali in S. P. E. o di complemento, tra i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o corpo e tra i cittadini del Regno che non abbiano superato il 32° anno di età e posseggano i titoli di studio previsti dall'art. 15 del testo unico.

I tenenti medici e chimici farmacisti di nuova nomina in S. P. E. devono frequentare presso la Scuola di applicazione

di Sanità militare i corsi di applicazione stabiliti dall'art. 14 del R. decreto 1° maggio n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari.

20. — I tenenti veterinari di nuova nomina in S. P. E. sono inviati alla Scuola di applicazione di cavalleria, per frequentare il corso di applicazione stabilito dell'art. 12 del R. decreto n. 726 sopra indicato, e successivamente presso un deposito allevamento quadrupedi per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico.

Quelli di essi che provengono dagli ufficiali veterinari di complemento, sono dispensati dal corso di applicazione; debbono però compiere il predetto periodo di esperimento.

21. — I tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari, di cui ai precedenti numeri 19 e 20, assumono come data di anzianità assoluta nel grado, quella sotto la quale la nomina viene effettuata.

L'anzianità relativa dei tenenti medici e chimici farmacisti è determinata da una graduatoria in cui gli ufficiali sono iscritti in base alla media aritmetica della classificazione ottenuta nel concorso e della classificazione finale dei corsi di applicazione; a parità di tale condizione la precedenza è stabilità dall'età; poscia dalla diversità di grado precedentemente rivestito, ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso; infine dalla sorte.

L'anzianità relativa dei tenenti veterinari è determinata dalla graduatoria ottenuta nel concorso; a parità di classificazione si osserveranno le norme di cui al comma precedente.

22. — La nomina a sottotenente maestro di scherma in S. P. E. dei sottufficiali che abbiano conseguito il diploma di maestro di scherma dopo ultimati i relativi corsi di abilitazione, presso la sezione magistrale di scherma, si effettua con decorrenza dal giorno successivo alla data di formazione delle vacanze nel ruolo dei sottotenenti maestri di scherma.

Qualora invece preesistano vacanze, la nomina ha luogo con effetto dal giorno stesso in cui gli interessati conseguono il diploma di abilitazione.

L'anzianità relativa dei detti ufficiali viene determinata in base alla classificazione riportata al termine del corso sopraindicato.

A parità di classificazione l'anzianità è determinata dall'età. A parità di età è determinata dalla diversità del grado precedente rivestito ed a parità anche di tale condizione dall'anzianità nel grado stesso.

23. — I sottotenenti maestri direttori di banda sono tratti mediante concorso dai militari e dai civili che siano provvisti di diploma di istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un Regio conservatorio.

Il limite di età di 36 anni, stabilito dall'art. 1 del testo unico per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda militare, non è applicabile ai sottotenenti maestri direttori di banda militare in servizio permanente che aspirino alla nomina a sottotenente maestro direttore di banda della legione allievi CC. RR.

24. — I concorrenti alla nomina a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario, gli aspiranti all'ammissione diretta ai corsi di applicazione di artiglieria e genio, all'ammissione ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione che siano coniugati o vedovi con prole, devono produrre, insieme con tutti gli altri documenti del concorso, un atto notorio comprovante che essi sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

I vincitori del concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nei corpi sanitario e veterinario; i sottotenenti di complemento dichiarati idonei alla nomina a tenente in S. P. E. al termine dei corsi di applicazione di artiglieria e genio (ammissioni dirette), ed i sottufficiali allievi dei corsi speciali e dei corsi di abilitazione dichiarati idonei alla nomina a sottotenente in S.P.E. al termine dei corsi medesimi, che si trovino nelle condizioni sopraindicate, decadranno dal titolo a conseguire la nomina a ufficiale in S.P.E. se entro due mesi dalla notificazione dell'esito del concorso, o della dichiarazione di idoneità, non avranno chiesto al Ministero l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalle menzionate leggi sul matrimonio le prove di possedere la rendita annua lorda, o se, dopo avere ottemperato a tale disposi-

zione, non avranno ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla Cancelleria del Tribunale stesso.

L'obbligo di costituire la rendita dotale vige altresì per i sottufficiali che essendo coniugati o vedovi con prole abbiano comunque acquisito titolo ed essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo.

TITOLO II.

Assegnazione di ufficiali in S. P. E. a servizi speciali.

25. — Le lauree utili per poter concorrere al servizio tecnico di artiglieria sono le seguenti:

laurea in ingegneria, di qualsiasi specie;
laurea in chimica pura od industriale;
laurea in matematica e in fisica.

26. — Le lauree utili per poter concorrere al servizio degli specialisti del genio sono le seguenti:

laurea in ingegneria civile;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in elettrotecnica.

27. — Le modalità relative all'ammissione e allo svolgimento dei corsi superiori tecnici di artiglieria e del genio, i programmi di insegnamento e quanto può occorrere per il funzionamento dei corsi stessi, sono stabiliti da particolari disposizioni.

28. — Gli ufficiali che hanno compiuto gli studi scientifici e le applicazioni pratiche stabilite dalle disposizioni relative alla istituzione dei corsi superiori tecnici, vengono, se capitani, definitivamente assegnati, in qualità di addetti, al servizio tecnico di artiglieria, o al servizio degli specialisti del genio, per coprire posti di organico nei predetti servizi.

Ove rivestano ancora il grado di tenente, continuano ad essere impiegati nel servizio tecnico di artiglieria, o nel servizio degli specialisti del genio, occupando il posto di altrettanti effettivi del servizio stesso e vi sono trasferiti all'atto della promozione a capitano.

29. — I trasferimenti nel servizio tecnico di artiglieria e nel servizio degli specialisti del genio si effettuano con decreto del Ministro della guerra.

30. — L'assegnazione di ufficiali al servizio tecnico automobilistico viene fatta in base alle disposizioni contenute nella legge che istituisce il servizio stesso e nel relativo regolamento.

31. — L'assegnazione di ufficiali al servizio chimico militare è regolata da disposizioni speciali.

32. — I tenenti di cavalleria e di artiglieria in attività di servizio per essere ammessi al concorso per l'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni, a termine dell'articolo 20 del testo unico, devono essere compresi nei limiti di anzianità che, volta a volta, sono stabiliti dal Ministero.

I concorrenti devono compiere un periodo di esperimento di due anni presso uno dei depositi cavalli stalloni e sostenere un esame innanzi ad apposita commissione.

33. — Le modalità per l'attuazione del reclutamento di cui al precedente numero vengono stabilite con decreto del Ministro della guerra, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

L'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni è definitiva e viene determinata dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

34. — I tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle armi di cavalleria e artiglieria in servizio permanente effettivo, che, a termine dell'articolo 20 del testo unico, aspirano all'assegnazione al personale direttivo dei depositi allevamento quadrupedi devono farne domanda al Ministero della guerra, allegandovi i titoli atti a comprovare la loro speciale attitudine al servizio predetto.

Il Ministero, con giudizio insindacabile, sceglie gli ufficiali da ammettersi a compiere il periodo di esperimento di un anno presso uno dei depositi allevamento quadrupedi.

35. — Al termine dell'esperimento, il Ministero su rapporto del competente direttore del deposito allevamento quadrupedi e sentito il capo del servizio ippico militare, decide

insindacabilmente sulla idoneità degli ufficiali alla carica cui aspirano, e sceglie quelli da assegnarsi al personale dei depositi allevamento quadrupedi.

L'assegnazione di cui sopra ha luogo in ordine di anzianità fra i prescelti ed è definitiva.

TITOLO III.

Reclutamento degli ufficiali di complemento.

36. — Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1930, n. 459.

37. — I sottotenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono reclutati dai militari in possesso di determinati titoli di studio che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario, sono reclutati dai militari che siano provvisti del titolo accademico di cui all'art. 15 del testo unico ed abbiano compiuto con esito favorevole gli appositi corsi allievi ufficiali di complemento.

I sottotenenti di complemento chimici farmacisti possono anche essere reclutati dai militari che, pur essendo laureati in chimica e farmacia, o laureati in chimica e diplomati in farmacia, siano in possesso, peraltro, del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso allievi ufficiali di complemento chimici farmacisti.

38. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle varie armi (ad eccezione dei CC. RR. per i quali provvedono i numeri 47 e seguenti delle presenti norme) indicati nei numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 22 del testo unico e nel-

l'art. 2 della legge n. 1185 del 27 giugno 1929, che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento, devono inoltrare domanda, nella prescritta carta da bollo, al comando del corpo d'armata, per mezzo del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono, indicando in essa località ed epoca in cui desidererebbero sostenere esami ed esperimenti.

A tale domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di buona condotta civile, morale e politica;

d) *per gli aspiranti indicati ai nn. 4 e 5 dell'art. 22 del citato testo unico,* uno dei titoli di studio compresi fra quelli elencati nell'allegato *A*) alle presenti norme, *e, per gli aspiranti indicati al n. 6 del detto articolo* 22, un titolo di grado superiore, consistente, per lo meno, nell'iscrizione al secondo corso di università od istituto equipollente;

e) certificato attestante che conservano tuttora la cittadinanza italiana;

f) documenti da cui risulti l'ottenuta nomina a sottufficiale o la idoneità a sergente, *per gli aspiranti di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 22 del citato testo unico;*

g) *per gli aspiranti indicati al n. 2 del detto articolo* 22 *del testo unico,* dovrà essere allegata la dichiarazione del comandante l'Accademia militare da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il secondo anno di corso, ed è stato dichiarato idoneo agli esami delle materie di carattere militare;

h) dichiarazione dell'autorità competente da cui si rilevi *che gli aspiranti indicati nel n. 5 dello stesso art. 22 del testo unico che chiedono di essere esentati dall'esperimento pratico,* hanno superato gli esami finali per i corsi allievi ufficiali di complemento.

Gli aspiranti, che avessero ottenuto la cittadinanza italiana non essendo regnicoli, debbono inoltre produrre i documenti atti a dimostrare che sono liberi da qualunque ob-

bligo di servizio militare da adempiere nello Stato dal quale provengono.

Per gli aspiranti indicati al n. 3 del detto articolo 22 la nomina avviene su proposta del comandante della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Per gli aspiranti indicati al n. 2 del ripetuto art. 22, che chiedano la nomina a sottotenente di complemento nell'atto in cui cessino di appartenere alle Accademie, non è prescritta la presentazione dei documenti su elencati, e la relativa domanda sarà inoltrata per il tramite del comando dell'Accademia, che avrà cura di corredarla della dichiarazione di cui alla precedente lettera *g*).

39. — I distretti devono accertare che gli aspiranti siano idonei ad incondizionato servizio militare e che la moralità e la posizione sociale di essi siano in relazione col decoro e con le mansioni del grado di ufficiale.

Le domande, corredate di tutti i documenti necessari devono essere direttamente trasmesse al comando del Corpo d'armata per i provvedimenti di sua competenza.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o nelle isole dell'Egeo dovranno trasmettere le loro domande, per il tramite delle locali autorità militari, rispettivamente al comando del Corpo d'armata di Napoli e di Bari.

40. — I comandi di Corpo d'armata esamineranno la possibilità della nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti.

In tutti i casi nei quali i comandanti di Corpo di armata siano del parere che la nomina a sottotenente di complemento non possa aver luogo, ne riferiscono al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) trasmettendo l'intero incartamento.

Il Ministero decide sulle proposte fatte in modo definitivo e insindacabile ed, in caso di decisione favorevole, restituisce l'incartamento al comando del Corpo d'armata competente perchè provveda in conformità di quanto è indicato al numero seguente.

41. — I comandi di Corpo di armata comunicano ai comandi di distretto competenti, il giorno e località in cui gli interessati devono presentarsi per sostenere gli esami, se trat-

tisi di militari contemplati dal n. 6 dell'art. 22 del testo unico, oppure per sostenere l'esperimento pratico, se trattisi dei militari contemplati dal n. 5 dello stesso art. 22, e dagli articoli 2 e 4 della legge n. 1185 del 27 giugno 1929, che ha implicitamente modificato il testo unico.

I comandi di Corpo d'armata nello stabilire le sedi di esame dovranno, nei limiti del possibile, evitare che i candidati debbano recarsi in località lontane dalla loro residenza per sostenere gli esami stessi.

Esami ed esperimenti vengono, di massima, sostenuti nel periodo antecedente all'arrivo delle reclute ai corpi ovvero in quello che segue immediatamente al congedamento della classe anziana.

42. — Gli esami pei militari contemplati dal n. 6 dell'articolo 22 del testo unico devono svolgersi in base ai programmi ed alle norme vigenti per gli esami finali dei corsi allievi ufficiali di complemento.

I comandi di Corpo d'armata provvedono alla nomina delle commissioni d'esame con norme analoghe a quelle stabilite per gli esami degli allievi ufficiali predetti.

43. — L'esperimento pratico, nei casi in cui è richiesto, ha la durata di 15 giorni e viene svolto con le norme contenute nell'allegato *B*).

Gli esami di cultura generale per gli aspiranti sprovvisti del titolo di studio richiesto, devono svolgersi alla presenza di una commissione nominata dal comandante del Corpo di armata e composta di un colonnello, o di un tenente colonnello, *presidente* e di due maggiori, o capitani, *membri*.

Detti esami consistono in una prova scritta di lingua italiana e in due prove orali, una di storia e geografia, l'altra di matematica e scienze, in base ai programmi contenuti nell'allegato *C*).

Per ciascuna prova la commissione procede alla votazione di idoneità per *si* o per *no;* per essere dichiarato idoneo occorre avere ottenuto l'idoneità in ciascuna delle tre prove d'esame.

Gli idonei vengono muniti dei documenti di viaggio ed inviati ai corpi presso i quali hanno chiesto di compiere l'esperimento pratico; i non idonei vengono lasciati in libertà.

Gli aspiranti,che siano caduti in una delle tre prove d'esame o che si ritirano dagli esami, sono considerati rinunciantì.

Essi possono fare domanda di ripetere gli esami stessi.

44. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di cavalleria devono inoltre sostenere, con esito favorevole, un esperimento pratico di equitazione, che viene svolto con le norme contenute nell'allegato *D*).

45. — Per la classifica degli aspiranti, che siano stati dichiarati meritevoli della nomina a sottotenente di complemento, i comandi di Corpo d'armata devono attenersi, per quanto applicabili, alle norme vigenti per i corsi allievi ufficiali di complemento.

46. — I sottotenenti di complemento debbono prestare, salvo quanto è previsto da particolari disposizioni per quelli appartenenti all'arma dei CC. RR., e salvo i maggiori obblighi stabiliti per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento, vincolati alla ferma ordinaria, un servizio di prima nomina della durata di un mese, entro l'anno dalla data della pubblicazione della nomina sul *Bollettino Ufficiale*.

Gli interessati hanno facoltà di scegliere l'epoca per la prestazione di tale servizio, nel limite di tempo suindicato, e a tale uopo devono trasmettere per il tramite del distretto di residenza, le relative domande, nella prescritta carta da bollo, ai comandi di Corpo d'armata, ai quali è devoluta ogni decisione in merito.

47. — I marescialli dei tre gradi e i brigadieri dei CC. RR. che in base all'articolo 23 del testo unico aspirino a conseguire la nomina a sottotenente di complemento nell'arma, devono presentare domanda, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), al comando od ufficio, dal quale direttamente dipendono nell'atto in cui si congedano, o al comando della legione territoriale che ha giurisdizione sul luogo di loro residenza, qualora si trovino in congedo.

A tale domanda, gli aspiranti in congedo devono unire:

a) il certificato attestante che conservano tuttora la cittadinanza italiana;

b) il certificato penale;

c) l'attestazione di buona condotta civile, morale e politica;

d) l'estratto dell'atto di nascita.

Gli aspiranti in congedo, che abbiano cessato di appartenere ai corsi speciali dell'Accademia di Modena dopo il secondo anno di corso, devono, inoltre, unire una dichiarazione del comandante dell'Accademia stessa, da cui risulti il requisito di cui sopra, nonchè la idoneità conseguita negli esami delle materie di carattere militare.

Gli aspiranti in congedo, e quelli che inoltrano domanda all'atto del congedo, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato articolo 23, devono allegare alla domanda stessa anche il titolo di studio all'uopo richiesto.

Gli aspiranti, che avessero ottenuto la cittadinanza italiana non essendo regnicoli, debbono inoltre produrre i documenti atti a dimostrare che sono liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato dal quale provengono.

48. — Il requisito del periodo minimo di servizio fissato dalla lettera *c*) dell'articolo 22 del testo unico, viene comprovato mediante apposita dichiarazione rilasciata dal comando della legione, che provvede a dar corso alla domanda dell'interessato.

49. — Le domande devono essere trasmesse, per il tramite dei comandi delle competenti legioni, direttamente al Comando generale dell'arma, dopo aver accertato l'incondizionata idoneità fisica degli aspiranti al servizio dell'arma, e per i congedati, anche la moralità e la posizione sociale.

50. — Il Comando generale dell'arma esamina la possibilità della nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti, ed in caso affermativo, per quelli che inoltrino la domanda all'atto del congedo, restituisce i documenti alle le-

gioni competenti, affinchè sia provveduto a riunire la commissione d'avanzamento di primo grado, la quale si deve pronunciare sulla idoneità degli aspiranti stessi a reggere un comando di tenenza o a comandare un reparto del grado cui aspirano.

Il giudizio di secondo grado viene pronunziato dalla commissione speciale d'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei CC. RR. presso il Comando generale dell'arma.

Per gli aspiranti che chiedano la nomina a sottotenente di complemento, dopo congedati, il giudizio di idoneità viene pronunziato soltanto dalla predetta commissione speciale di avanzamento.

51. — Requisito indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei CC. RR. è quello che gli aspiranti abbiano riportato la classifica di *ottimo* o *buono con coefficiente* 3 nelle note caratteristiche per essi compilate nell'ultimo biennio di servizio.

52. — Il Comando generale dell'arma, nei casi in cui sia del parere che non possa aver luogo la nomina a sottotenente di complemento, ne riferisce — trasmettendo i relativi incartamenti al completo — al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Se la deliberazione del Ministero è favorevole all'aspirante, il Comando generale dell'arma promuove il giudizio delle commissioni di avanzamento di cui al precedente numero 50.

Il Comando generale trasmette al Ministero (Direzione generale suindicata) le domande e gli incartamenti di tutti gli aspiranti, corredate del parere delle commissioni suddette, tanto se favorevole che contrario.

53. — I sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo, per fare passaggio nel corpo sanitario o nel corpo veterinario come sottotenenti di complemento, debbono, oltre ad essere provvisti dei titoli prescritti dall'art. 15 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, aver superato i seguenti esami:

a) *se aspiranti alla nomina a sottotenente medico*: un esame teorico sul servizio sanitario militare in pace ed in guerra;

b) *se aspiranti alla nomina a sottotenente chimico farmacista*: un esame teorico sulle speciali mansioni dell'ufficiale chimico-farmacista nel servizio sanitario in pace ed in guerra;

c) *se aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario*: un esame teorico sul servizio veterinario reggimentale, sul funzionamento di un'infermeria cavalli in pace, sulla profilassi delle malattie a carattere diffusibile più frequenti nei quadrupedi del R. Esercito, sull'ispezione delle carni da macello e dei foraggi in base ai capitolati d'onere in vigore.

Per superare l'esame occorre riportare una votazione non inferiore ai 10/20.

I sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo, che pur essendo laureati in chimica e farmacia, o laureati in chimica e diplomati in farmacia, siano in possesso peraltro del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, possono anche far passaggio nel corpo sanitario, dopo aver superato l'esame di cui alla lettera *b*).

54. — I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario, provenienti da ufficiali d'altre armi e d'altri corpi i quali non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo del servizio di prima nomina, devono prestare tale servizio nel corpo nel quale hanno fatto passaggio.

55. — I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario, provenienti da altre armi ed altri corpi in cui abbiamo già prestato il servizio di prima nomina, devono entro un anno dalla data del trasferimento in detti corpi, prestare rispettivamente presso un ospedale militare o un reggimento d'arma a cavallo un ulteriore periodo di servizio da ufficiale della durata che sarà stabilita dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

56. — Le modalità per la presentazione delle domande e l'epoca per lo svolgimento degli esami vengono determinate con disposizioni ministeriali.

57. — Gli ufficiali di complemento aventi grado superiore a quello di sottotenente, possono ottenere, alle condizioni specificate nei numeri precedenti, la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario, purchè rinuncino, a tutti gli effetti, al grado rivestito.

58. — I sottotenenti reclutati in base alle norme di cui ai precedenti numeri 53 e 57 conservano nel corpo sanitario e nel corpo veterinario la stessa anzianità che avevano *nel grado di sottotenente* nell'arma o corpo di provenienza.

A pari data di anzianità di grado l'ordine di precedenza è determinato dalla data del decreto di nomina nel corpo sanitario o veterinario. A parità anche di tale condizione si avrà riguardo:

a) per i sottotenenti provenienti da una medesima arma o corpo, all'ordine di precedenza nel ruolo dell'arma o corpo di provenienza;

b) per i sottotenenti provenienti da armi o corpi diversi, all'età; a parità di età, si raffronteranno le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità; a parità anche di tale condizione si avrà riguardo alla data di laurea.

59. — I sottufficiali, in servizio o in congedo di qualsiasi arma o corpo, ed i militari di truppa che hanno adempiuto agli obblighi di leva, muniti dei titoli indicati all'art. 15 del testo unico, per essere nominati sottotenenti di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario debbono superare gli esami di cui al n. 53, delle presenti norme.

I sottufficiali che pur essendo laureati in chimica e farmacia, o laureati in chimica e diplomati in farmacia, siano in possesso peraltro del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, possono anche essere nominati sottotenenti chimici farmacisti di complemento, dopo aver superato gli esami di cui al n. 53.

60. — Le commissioni per gli esami di cui al n. 53 vengono composte come segue:

1° *per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento*: dal direttore di sanità del competente Corpo d'armata, presidente; dal direttore dell'ospedale militare in sede di comando di Corpo d'armata e da un ufficiale medico superiore da designarsi dal comando del Corpo d'armata, membri;

2° *per gli aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento*: dal direttore di Sanità del competente Corpo d'armata, presidente; dal direttore dell'ospedale militare in sede di comando di Corpo d'armata e da un ufficiale superiore chimico farmacista da designarsi dal comando del Corpo d'armata, membri;

3° *per gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento*: dal capo dell'Ufficio veterinario del competente Corpo d'armata, presidente, e da due ufficiali veterinari inferiori da designarsi dal comando del Corpo di armata, membri.

Nelle commissioni di cui sopra deve funzionare da segretario, senza diritto a voto, un ufficiale inferiore designato dal comando del Corpo d'armata.

Il Ministero si riserva la facoltà di variare, con apposito provvedimento, ove ne ravvisi l'opportunità, la costituzione delle commissioni anzidette.

61. — L'epoca per l'inoltro delle domande, e la data degli esami, vengono stabilite con disposizioni ministeriali.

62. — I sottufficiali e i militari di truppa di cui al n. 59 che conseguono la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario, devono compiere il servizio di prima nomina della durata che sarà stabilita dal Ministero, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese, entro un anno dalla data della nomina.

I sottufficiali in servizio sono collocati in congedo all'atto della pubblicazione della nomina a sottotenente.

63. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cui al n. 59 devono produrre, pel tramite del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono, se in congedo, o del comando del corpo da cui dipendono, se in servizio, domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra. Alle domande, oltre ai titoli di studio necessari, ed eventualmente al prescritto certificato di abilitazione all'esercizio professionale, devono essere allegati i documenti di cui al n. 38.

I sottufficiali in servizio sono esenti dal produrre i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) del menzionato n. 38.

I comandi di distretto o di corpo, accertata la regolarità delle domande ed assunte, se del caso, le necessarie informazioni, le trasmettono ai comandi di Corpo d'armata col verbale della visita medica attestante la incondizionata idoneità fisica degli aspiranti.

I comandi di Corpo d'armata decidono circa l'ammissione o non *all'esame teorico,* trasmettendo al Ministero le domande dei non ammessi, per la decisione definitiva.

Ultimati gli esami, tutte le domande degli ammessi e i documenti relativi sono trasmessi al Ministero con i verbali delle commissioni.

64. — I trasferimenti per merito di guerra dai ruoli del complemento a quelli del servizio permanente, di cui all'articolo 25 del testo unico si effettuano esclusivamente col grado di sottotenente o di tenente. Coloro quindi che rivestono un grado superiore debbono rinunciare al grado stesso, e il trasferimento avviene col grado di tenente.

65. — I trasferimenti di cui al numero precedente, sono effettuati su proposta circostanziata da parte dell'autorità competente circa il fatto d'arme, cui l'ufficiale ha partecipato. Tali proposte sono trasmesse al Ministero della guerra per via gerarchica, e ciascuna autorità deve pronunciarsi in merito con dettagliato rapporto. Da ultimo le proposte stesse sono sottoposte all'esame dell'apposita commissione consultiva, per il prescritto parere.

La decisione definitiva spetta al Ministro della guerra che delibera con giudizio insindacabile.

66. — Gli ufficiali trasferiti a termine dei numeri precedenti, nei ruoli del servizio permanente, assumono l'anzianità assoluta che avevano nei gradi di sottotenente o di tenente nei ruoli del complemento, detratto il periodo di tempo eventualmente trascorso in congedo nell'uno o nell'altro grado.

Per coloro che nel complemento abbiano rivestito un grado superiore a quello di tenente, il servizio prestato nel grado superiore va considerato come compiuto in quello di tenente.

Ove nei ruoli del servizio permanente esistano gruppi di altri ufficiali della stessa anzianità assoluta, l'anzianità relativa è determinata dall'anzianità nel grado precedente; a parità di questa, dall'età. Per i sottotenenti dalla sola età.

TITOLO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

67. — Fermo quanto è previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986, circa la determinazione della data di nomina, l'anzianità relativa dei tenenti in S.P.E. nominati con la stessa data e provenienti dalle ammissioni normali effettuatesi alle RR. Accademie in forza del menzionato R. decreto-legge n. 2986, è stabilita per ciascuna provenienza, secondo le norme di cui all'art. 6 del ripetuto R. decreto-legge n. 2986, e cioè in base all'ordine di classificazione ottenuta all'uscita dai singoli corsi di reclutamento. A parità di classificazione, l'anzianità è determinata dall'età; a parità anche di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito, e a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

68. — Le disposizioni di cui al precedente numero si applicano anche ai tenenti che provengono dalle ammissioni effettuate in forza dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 (corsi biennali di artiglieria e genio). Si applicano altresì ai tenenti che provengono dalle ammissioni effettuate in forza dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223 (corsi straordinari di un anno, per l'artiglieria e il genio).

69. — Determinata la sede di anzianità relativa per ciascuna provenienza, secondo le norme di cui ai nn. 67 e 68, si compila il ruolo, alternando:

a) *per la fanteria, cavalleria e commissariato*:

tre provenienti dai corsi normali ufficiali allievi;
un proveniente dai sottufficiali allievi.

b) *per l'artiglieria e il genio*:

tre provenienti, indifferentemente, dai corsi normali ufficiali allievi o dai corsi biennali, secondo l'ordine di classificazione da ciascuno riportato;

un proveniente dai sottufficiali allievi;

fino ad esaurimento di tutti gli iscritti.

Seguiranno quindi i provenienti dai corsi straordinari di artiglieria e del genio di cui all'art. 3 del R. decreto-legge n. 1223, secondo l'ordine di classificazione da ciascuno riportata.

c) *per l'amministrazione e la sussistenza*:

due provenienti dai corsi normali ufficiali allievi;

un proveniente dai sottufficiali allievi;

70. — Gli allievi ammessi alle RR. Accademie nell'anno scolastico 1927-1928, e che avessero in precedenza conseguito il grado di sottotenente di complemento quali provenienti dai corsi allievi ufficiali compiutisi nel 1927, avranno, all'atto della promozione a tenente, l'anzianità retrodatata all'anno precedente.

Peraltro, essi saranno posposti, nei rispettivi ruoli, ai tenenti nominati con la stessa data, provenienti dagli ufficiali allievi ripetenti dei corsi normali e biennali di cui ai nn. 67 e 68 iniziatisi rispettivamente negli anni scolastici 1926-1927 e 1928-1929.

71. — I sottotenenti provenienti dai corsi di abilitazione, i quali si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 30 del testo unico, assumono, all'atto della promozione a tenente, la stessa anzianità dei pari grado provenienti dagli allievi ammessi al primo corso di Accademia nello stesso anno 1927-1928, seguendoli nel ruolo.

72. — Le nomine dei militari di cui al n. 1 dell'art. 34 del testo unico si effettuano con le disposizioni stabilite dai numeri 38 e seguenti delle presenti norme. Oltre ai documenti prescritti dalle dette disposizioni, gli aspiranti indicati nella prima parte del citato n. 1 dell'art. 34 devono unire una dichiarazione integrativa dei servizi prestati in reparti operanti o presso comandi mobilitati, redatta sotto

la loro personale responsabilità e nella quale siano specificati gli enti presso cui abbiano prestato tali servizi, l'epoca e la durata dei medesimi.

I volontari di guerra, invece, contemplati nello stesso n. 1 dell'art. 34, devono unire lo speciale attestato di benemerenza istituito con la circolare 145 *giornale militare* del 1919, o il brevetto di medaglia di benemerenza istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163.

73. — Le nomine a sottotenente di complemento dei licenziati dai collegi militari, di cui al n. 2 dell'art. 34 del testo unico, si attuano del pari con le disposizioni stabilite dai nn. 38 e seguenti delle presenti norme. Oltre ai documenti prescritti dalle dette disposizioni l'aspirante deve unire il certificato rilasciato dal comando del collegio, attestante che egli fu licenziato dal collegio stesso anteriormente al 30 settembre 1927 e comunque non oltre il termine degli esami dell'anno 1926-27, e che conseguì l'idoneità al grado di sergente.

74. — I sottufficiali e i militari di truppa (eccettuati quelli dei CC. RR.) di cui agli articoli 35 del testo unico e 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento, devono indirizzare la domanda al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il tramite del comando del distretto, avente giurisdizione nel territorio della loro residenza.

Alle domande devono essere uniti i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) del n. 38 delle presenti norme, la dichiarazione di cui al terz'ultimo comma del numero stesso, ed inoltre la dichiarazione integrativa dei servizi prestati per non meno di quattro mesi anche da semplici militari in reparti operanti o presso comandi mobilitati.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, oltre ai documenti di cui sopra, devono allegare anche i titoli accademici prescritti dall'art. 15 del testo unico.

Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento chimico-farmacista vale quanto è detto al 2° comma del n. 59.

75. — Il comando del distretto, ricevuta la domanda, provvede ad assumere le informazioni sulla posizione sociale e sulla condotta civile, morale e politica dell'aspirante, e ad accertare la sua idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Il comando stesso ha facoltà di non trasmettere la domanda di quegli aspiranti che non abbiano i requisiti di servizio o che non vengano dichiarati idonei fisicamente.

Per tutti gli altri aspiranti il giudizio di idoneità professionale alla nomina è emesso da una commissione, costituita dal comandante del distretto (presidente), e da due ufficiali superiori o capitani (membri) designati volta per volta dal comandante stesso.

Il giudizio di non idoneità deve essere motivato.

76. — Il comando del distretto trasmette, per via gerarchica, le domande e i relativi documenti al Ministero (Direzione generale personale ufficiali). Le autorità gerarchiche intermedie esprimono il loro parere circa le domande stesse, sull'accoglimento delle quali decide il Ministero.

77. — Per i sottufficiali e per i militari di truppa aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario, la commissione di cui al precedente n. 75 decide circa la loro ammissione o meno agli esami stabiliti dall'art. 35 del testo unico.

Detti esami verteranno sui programmi previsti dal n. 53 delle presenti norme.

78. — I sottufficiali e militari di truppa, di cui ai precedenti numeri (esclusi quelli dei CC. RR.) dopo nominati sottotenenti di complemento, devono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo indicati nel n. 46 delle presenti norme.

79. — Le nomine a sottotenente di complemento nella propria arma dei sottufficiali dei CC. RR. da effettuarsi in base agli articoli 35 e 36 del testo unico, si attuano con le modalità di cui ai numeri 47 e seguenti delle presenti norme. Gli aspiranti devono allegare alla domanda anche la dichiarazione integrativa dei servizi di cui al citato art. 35 del testo unico medesimo.

Il giudizio sulla loro idoneità, al pari di tutti gli altri sottufficiali dell'arma che chiedono la nomina a sottotenente di complemento, dopo congedati, viene pronunciato soltanto dalla commissione speciale di avanzamento ai gradi di sottufficiale, giusta il n. 50 delle presenti norme.

...

80. — I sottufficiali e militari di truppa delle varie armi, che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento, in base agli articoli 34, n. 1 e 35 del testo unico e all'art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1185 possono farne domanda anche se muniti di assegno rinnovabile (prime 8 categorie, o temporaneo di 9ª e 10ª categoria, ed anche se collocati in congedo assoluto, purchè risultino in atto idonei ad incondizionato servizio militare, e dichiarino di rinunciare all'assegno del quale fruiscono.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.
(Titolo III . n. 38).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali e militari di truppa in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) licenza di un R. istituto nautico;

e) diploma di maturità artistica;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

ALLEGATO *B*.

(Titolo III - n. 43)

Norme relative all'esperimento pratico per i sottufficiali e i militari in congedo illimitato aspiranti al grado di sottotenente di complemento.

1. — L'esperimento pratico prescritto per i militari in congedo illimitato indicati al n. 5 dell'art. 22 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento ufficiali, per i militari di truppa e sottufficiali elencati agli articoli 2 e 4 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento consiste in un periodo di servizio effettivo della durata di 15 giorni, presso un corpo o riparto designato dagli interessati, col grado da essi rivestito all'atto dell'invio in congedo.

Al termine del suddetto periodo di servizio pratico il comandante di corpo convoca la commissione di avanzamento, perchè dichiari se gli aspiranti al grado di sottotenente di complemento, per le qualità militari dimostrate, meritino di conseguire il grado stesso e comunica al comandante di Corpo d'armata i relativi pareri.

Il comandante di Corpo d'armata nei casi in cui il parere della commissione d'avanzamento sia favorevole ed egli non abbia nulla da opporre, decide circa l'idoneità dell'aspirante e comunica la sua decisione al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Nei casi in cui la commissione d'avanzamento abbia dato parere contrario e nei casi in cui, malgrado il parere favorevole di detta commissione, il comandante del Corpo d'armata non ritenga meritevole l'aspirante, il comandante stesso ne riferirà caso per caso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) esprimendo in proposito il suo motivato parere.

2. — Non sono ammessi passaggi ad arma o corpo differenti da quello in cui i singoli militari prestavano servizio all'atto del congedamento, salvo quanto è previsto all'art. 2 della menzionata legge 1185.

ALLEGATO *C*.
(Titolo III - n. 43).

Programmi per l'esame di cultura generale di cui al n. 43 Titolo III delle presenti norme.

Lingua italiana.

Prova scritta (durata 4 ore) su argomento semplice, familiare al candidato.

Quest'ultimo dovrà dimostrare di saper esprimersi con proprietà e chiarezza, sia nell'esposizione di fatti accaduti, sia nella manifestazione di giudizi ed impressioni personali.

Storia e geografia.

Prova orale (durata 20 minuti) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. — Condizioni generali politico — economico — sociali dell'Europa alla fine del secolo XVIII — cenni sulla rivoluzione francese — sue cause — suoi effetti — cenni su Napoleone e la sua opera nel campo militare e sociale.

2. — Moti e figure principali del Risorgimento italiano — lo Statuto Albertino — le guerre dell'Indipendenza: 1848-1866 — Formazione dell'unità d'Italia — Roma capitale d'Italia.

3. — L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914.

4. — La grande guerra (1914-1918) con particolare riguardo all'Italia — Vittorio Veneto.

5. — L'Europa — superficie — confini — coste — orografia — idrografia — clima — ricchezze naturali — gli Stati d'Europa — popolazione — governo — religione — città principali — vie di comunicazione — colonie.

6. — L'Italia in particolare — confini — superficie — coste — orografia — idrografia — clima — coltivazioni — industria — commercio — importazione ed esportazione — popolazione — religione — governo — vie di comunicazione — colonie.

7. — I continenti extra europei — principali loro caratteristiche fisiche e politiche.

Matematica e scienze.

Prova orale (20 minuti) diretta ad accertare, mediante interrogazioni ed esercizi, la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. — Aritmetica — numeri interi — numeri frazionari — numeri decimali — le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, frazionari e decimali — potenze di numeri interi — nozioni sulla divisibilità di numeri interi — numeri primi — massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi — sistema metrico decimale — proporzioni numeriche — regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altre.

2. — Geometria piana — proprietà del punto, della retta, del piano — angoli — loro specie — proprietà — poligoni regolari — calcolo della loro superficie — circonferenza, diametro, raggio — calcolo della circonferenza, conoscendosi il diametro o il raggio — cerchio — calcolo della superficie.

3. — Geometria solida: prisma — parallelopipedo — piramide — cilindro — cono — sfera — calcolo delle superfici e dei volumi.

4. — Scienze: con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, il candidato dovrà mostrare di sapersi rendere conto dei fenomeni stessi e di avere cognizione delle principali invenzioni moderne e contemporanee e della loro applicazione.

ALLEGATO *D.*

(Titolo III - n. 44).

Esperimento di equitazione per gli aspiranti al grado di sottotenente di complemento di cavalleria.

Lo scopo della prova di equitazione per gli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nell'arma di cavalleria è quello di constatare se gli aspiranti stessi sappiano sufficientemente servirsi del cavallo alle varie andature.

L'esperimento sarà pertanto eseguito in una cavallerizza coperta e l'aspirante, montando un docile cavallo di truppa in sella da equitazione e filetto, dovrà cavalcare a volontà per una diecina di minuti.

In tale esperimento ognuno potrà così dar prova della sua capacità facendo quanto di più e di meglio si sentirà in grado di fare.

L'aspirante dovrà inoltre dar prova di cognizioni d'ippologia, limitate alle nozioni concernenti la conformazione esteriore del cavallo, i mantelli, gli alimenti, il governo, la ferratura e l'igiene.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

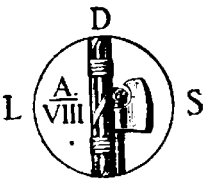
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 -

(949) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1930 - ANNO VIII — 25 LUGLIO

SOMMARIO

N. 440 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 939 - Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità . . . . . *Pag.* 1416

» 441 - 7 luglio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale è indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito » 1418

» 442 - 14 luglio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno . . . . . » 1424

» 443 - 15 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame e per titoli ad 8 posti di chimico aggiunto, di cui alla circolare 108 *giornale militare* c. a. » 1426

» 444 - 15 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento idonei al grado 9° . . . . . » 1427

LIBRERIA DELLO STATO

N. 445 - 15 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a. . . . . *Pag.* 1428

» 446 - 15 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nei concorsi per esame a 7 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a. . . . . » 1430

» 447 - 15 luglio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . . » 1432

» 448 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1433

» 449 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Custodie per insegne per comandi e servizi . . . . . » 1434

» 450 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Fodera di tela grigia per gavette piccole per armi a piedi e per armi a cavallo . . . . . » 1436

» 451 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria. . . . . » 1437

» 452 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro Modello 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata 149/.2 — V = 186 — h = 1000 . . . . . » 1438

N. 453 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obi e da 100/17 Mod. 14 e Mod. 16 per la granata da 100 (già 102) . *Pag.* 1438

» 454 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 149/12 Mod. 14 per la granata da 149 corta . . . . . » 1439

» 455 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazioni a pagamento ai personali delle amministrazioni militari e agli enti statali, di medicinali e medicature . . . . . » 1440

» 456 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa. . . . . » 1441

» 457 - 16 luglio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico . . . . . » 1441

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1444

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1450

Circolare N. 440. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 939 - Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità.** — (Gabinetto). — 5 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 168, del 19 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato e quelle parastatali, provinciali e comunali — qualora abbiano nei loro regolamenti l'obbligo del servizio per i dipendenti funzionari ed impiegati di ruolo nelle mezze giornate domenicali — sono tenute a considerare dette mezze giornate ad ogni effetto come trascorse in servizio anche da quei dipendenti, cui tale obbligo si riferisce e che, rivestendo grado di ufficiale in congedo, se ne assentino per intervenire effettivamente ad esercitazioni ed istruzioni ordinate da autorità militari e necessarie ai fini dell'avanzamento, in virtù delle leggi vigenti.

Art. 2.

Le Amministrazioni di cui all'articolo precedente sono obbligate a considerare come congedo concesso in più di quello annuale ordinario — senza che in alcun modo ne abbiano pregiudizio coloro che ne fruiscono — i periodi durante i quali i funzionari od impiegati di ruolo, da esse dipendenti, prestino servizio militare quali ufficiali delle categorie in congedo, in seguito a richiamo temporaneo, collettivo od individuale, oppure per procurarsi, col prendere parte volontariamente a determinati periodi di istruzione, i titoli necessari per l'avanzamento in virtù delle leggi vigenti.

Tale disposizione, per quanto riguarda l'intervento volontario ai periodi di istruzione, si applica soltanto sino a

concorrenza di 30 giorni in uno stesso anno solare, ed è subordinata alle esigenze del servizio civile del funzionario, od impiegato.

La valutazione delle esigenze di servizio che si oppongono all'intervento volontario ai periodi di istruzione, è rimessa esclusivamente al Ministro o al capo dell'Amministrazione competente.

Art. 3.

I singoli Ministri riferiranno alla fine di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a riguardo dell'applicazione data alle disposizioni della presente legge.

Analogamente i capi delle Amministrazioni parastatali, provinciali e comunali riferiranno al Ministro competente.

Art. 4.

Il funzionario od impiegato cui sia stato negato il trattamento previsto dal precedente art. 1 e dal primo comma dell'art. 2 della presente legge può ricorrere al Ministro competente, se appartenente alle Amministrazioni statali o a quelle parastatali e provinciali; al prefetto della Provincia, se appartenente alle Amministrazioni comunali.

Le autorità ora dette sono competenti a valutare le infrazioni denunziate.

Art. 5.

Ai responsabili delle infrazioni alle disposizioni della presente legge saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi che reggono il loro stato giuridico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 441. — SERVIZIO SANITARIO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale è indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 luglio - 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito e successive variazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, i sottufficiali ed i militari di truppa, sia in servizio che in congedo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5, non più tardi del 31 agosto 1930, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) presentandola

al comando del distretto cui sono effettivi, o, se in servizio militare, al comando del corpo o ente da cui dipendono. In tale domanda i concorrenti dovranno anche dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiali medici in S.P.E.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° *per gli ufficiali in S.P.E.*:

a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo;

ovvero, diploma di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) certificato della segreteria della Università, da cui risultino le votazioni nei singoli esami speciali e in quelli di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale;

c) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

2° *per gli ufficiali di complemento*:

oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) i seguenti:

d) copia dell'atto originale di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

e) certificato di stato libero, oppure, se ammogliato, il certificato comprovante l'atto di matrimonio debitamente legalizzato, e con un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399. I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina dei vincitori del concorso, che

siano già ammogliati, e che non avranno ottemperato alla disposizione ora riferita, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

f) certificato di penalità (carta da bollo da L. 10) di data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda, e rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero, se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

g) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da L. 3, oltre i diritti di segreteria) in data anteriore di non più di un mese alla presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito) vidimato dal prefetto;

h) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

3° *per i giovani che non siano ufficiali*:

tutti i documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) ed inoltre:

i) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Art. 4.

Le autorità riceventi dovranno senz'altro respingere le domande che entro il termine suddetto del 31 agosto 1930 non fossero state corredate da tutti i documenti indicati dal precedente art. 3, compilati secondo le modalità prescritte, non essendo ammessa per alcun motivo la facoltà di farli pervenire dopo la data ora detta.

Dopo avere accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso con la maggiore sollecitudine, facendo pervenire il tutto al Ministero non oltre il

30 settembre 1930, unendovi il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi e copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni, se il concorrente è ufficiale, copia del foglio matricolare se è militare di truppa. Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E. le autorità riceventi dovranno altresì allegare una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilata in forma collegiale da un ospedale militare, le informazioni della Regia prefettura e dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta civile, politica e morale del concorrente stesso, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda, dell'ammissione al concorso stesso e della data in cui dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati da una Commissione, la quale potrà dividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica. Le due sottocommissioni funzioneranno riunite per la prova di igiene militare.

La Commissione, nominata dal Ministero, sarà composta dal presidente, da quattro membri e da un segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Art. 7.

Ciascun membro della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed al candidato sarà assegnata come punto di merito, in ogni

singola prova, la media aritmetica espressa in ventesimi dei punti ad essa attribuiti. Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro ed il risultato sarà diviso per tre.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici, ogni membro della Commissione disporrà di altri cinque punti e la somma di essi, divisa per il numero dei votanti, verrà sommata al voto complessivo ottenuto dal candidato per gli esami scritti, orali e pratici, e rappresenterà il voto definitivo, in base al quale sarà stabilita la graduatoria.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di idoneità in ciascuna prova è di dieci: è ammesso il compenso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore ad otto e la media raggiunta nelle prove non sia inferiore a dodici. I candidati che in una prova abbiano riportata una votazione inferiore ad otto perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta, restituendo loro i documenti presentati.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti che saranno nominati tenenti medici in S.P.E. in base al presente decreto, qualunque sia la loro provenienza, assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado quella sotto la quale la nomina viene effettuata. L'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria ottenuta nel concorso; a parità di classificazione, la precedenza è stabilita dall'età, a parità di età, dalla diversità di grado e di anzianità eventualmente posseduti; infine dalla sorte.

Essi saranno inviati a seguire un corso di istruzione di medicina militare, della durata di mesi tre, presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, iniziantesi il 1° dicembre 1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la guerra*: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 83 Guerra, foglio 207.

PROGRAMMI D'ESAME
per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E.

PROVA I - *Clinica medica e chirurgica* (orale e pratica).

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un malato di malattia medica od uno di malattia chirurgica; il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati, concludendo con la enunciazione diagnostica.

Durata della prova: a volontà della Commissione. La Commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato ed ha rilevato i sintomi della malattia.

PROVA II - *Anatomia topografica* (orale e pratica).

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della Commissione. Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1° regione sopraioidiea;
2° » sottoioidea;
3° » carotidea;
4° » sopraclavicolare;

5° regione sottoclavicolare e deltoidea;
6° » antero-laterale della parete addominale;
7° » del canale inguinale;
8° » crurale;
9° » dell'ascella;
10° » della piega del gomito;
11° » posteriore del polso e dorsale della mano;
12° » anteriore del polso e palmo della mano;
13° » ginocchio (anteriore e posteriore);
14° » del collo del piede e dorsale del piede.

PROVA III - *Igiene militare* (scritta).

Viene assegnato ai candidati un tema d'igiene, con applicazioni al servizio militare. Questi lo svolgono in un tempo non superiore a sette ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

N. 442. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in s. p. e. assistenti militari alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 14 luglio 1930 - Anno VIII.

Determino che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in s. p. e. siano inviati alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi maggiori medici con non più di due anni di grado e capitani medici con non meno di tre anni di grado.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici e capitani medici: 4 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle Regie università;

Maggiori medici e capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle Regie università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso un istituto di anatomia patologica delle Regie università;

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche neuro-psichiatriche delle Regie università;

Capitani medici: 3 posti di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle Regie università;

Capitani medici: 3 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche delle Regie università;

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso gli istituti radiologici delle Regie università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso una clinica dermosifilopatica delle Regie università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali dei gradi e delle anzianità sopra indicate — per ciascune delle specialità —, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di capo reparto o di assistente, o possano dimostrare di possedere in essa una buona preparazione. Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero — Direzione generale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che desiderano coltivare, senza far cenno di sede gradita, riserbandosi il Ministero di destinare gli ufficiali medici prescelti alle sedi universitarie che riterrà più indicate.

I direttori di sanità dei corpi di armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero — Direzione generale di sanità militare —, non oltre il 31 agosto p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Il numero dei posti di assistenti militari per ciascuna clinica od istituto scientifico, stabilito dalla presente circolare, non è tassativo; pertanto questo Ministero, pur rima-

nendo nel numero complessivo di 18 ufficiali da scegliere quali assistenti militari, si riserva di destinare a qualche clinica od istituto scientifico un numero di assistenti superiore a quello stabilito, scegliendo sempre fra coloro che hanno concorso alla stessa specialità, qualora i concorrenti per altre specialità non siano in numero sufficiente a coprire i posti per le relative cliniche stabiliti, o non risultino possedere una sufficiente preparazione per potervi essere assegnati.

Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche, od istituti scientifici del Regno, saranno, di massima, al termine del corso destinati agli ospedali militari, a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 443. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame e per titoli ad 8 posti di chimico aggiunto, di cui alla circolare 108 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 15 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1930 - Anno VIII, col quale — tra l'altro — è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a otto posti di chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di chimico aggiunto:

1°	MARSELLA dott. Ettore	con punti	18,83
2°	GANDINI dott. Andrea	» »	18,41
3°	PIUTTI dott. Pietro	» »	16,58
4°	SARTORI dott. Mario	» »	16,08
5°	BORGIA dott. Alcibiade	» »	15,75
6°	COSTA dott. Rosario	» »	14,41
7°	SPADA dott. Antonino	» »	13,67

Roma, 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 444. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento idonei al grado 9°.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1929, col quale i commissari di leva BALDI Eugenio, DE DONATO Ettore e CAVALIERI Armando furono dispensati dal sostenere l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva per avere riportato negli esami di concorso per merito distinto i punti richiesti per superare l'esame di idoneità;

Riconosciuta la regolarità del procedimento dell'esame di idoneità indetto col decreto ministeriale 18 febbraio 1930, per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva;

Decreta:

Articolo unico.

E' aprovata la seguente graduatoria dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento idonei al grado 9°:

	Voti riportati	Coefficiente relativo alla anzianità nel grado	Totale
	—	—	—
BALDI Eugenio . . .	15	15	30
CAVALIERI Armando	14,50	15	29,50
RAUSA Francesco . .	15	12	27
BORTONE Enrico . .	14,50	10	24,50
CARUSO Cesare . .	14	10	24
DE DONATO Ettore . .	14,62	8	22,62

Roma, 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 445. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria, di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 15 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1929 - Anno VIII, col quale — tra altri — è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria:

1°	INGA Giuseppe	con	punti	17,50	su 20
2°	FALCIANI Silvio	»	»	16,95	» »
3°	SORTINO dott. Francesco .	»	»	15,20	» »
4°	MENCARINI Ettore . . .	»	»	15,05	» »
5°	CALVANESE Vincenzo . .	»	»	14,80	» »
6°	BARBIERI Casimirro . .	»	»	14,40	» »
7°	ALESSI Francesco . . .	»	»	14,30	» »
8°	VANNI Enrico	»	»	14,25	» »
9°	SOTGIU Efisio	»	»	14,20	» »
10°	PRESICCI Riccardo . . .	»	»	14,20	» »
11°	FARACHI Francesco Saverio	»	»	14,20	» »
12°	ROMAGNOLI Renato . .	»	»	14,10	» »
13°	SORCI Attilio	»	»	14,10	» »
14°	CONTICINI Vittorio . . .	»	»	13,80	» »
15°	MARCHETTI Armando . .	»	»	13,60	» »

Roma, 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 446. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei nei concorsi per esame a 7 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 15 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1929 - Anno VIII, col quale — tra altri — sono stati indetti concorsi per esami a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare:

1°	COSTANZI Ettore . . .	con	punti	18	su	20
2°	BARIGELLETTI Aldo . .	»	»	16,25	»	»
3°	ROMAGNOLI Dario . . .	»	»	15,67	»	»
4°	BERLINGIERI Giuseppe .	»	»	15,33	»	»
5°	BONUGLI Felice	»	»	15,08	»	»
6°	LANARI Ramorino . . .	»	»	15	»	»
7°	ZAGARESE Augusto . . .	»	»	14,67	»	»
8°	STASI Giuseppe	»	»	14	»	»

9° DURANO Giustino . . . con punti 13,67 su 20
10° CONTE Ezio . . . . . » » 13,58 » »
11° COSSI Italo . . . . . » » 13,25 » »

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio:

1° EUGENI Armando . . . con punti 16,39 su 20
2° BARTOLOZZI Mario . . . » » 16,24 » »
3° VALERIO Enrico . . . . » » 15,55 » »
4° PALOMBI Costantino . . » » 14,89 » »
5° SERRA Mario . . . . . » » 14,86 » »
6° TOMBOLINI Luigi . . . » » 14,85 » »
7° PANZANERA Paolo . . . » » 14,34 » »
8° FEDERICI Alessandro . . » » 14,33 » »
9° LAMBERTI Pasquale . . » » 14,30 » »
10° TITOLO Gioacchino . . . » » 14,15 » »
11° SEGALA Eolo . . . . . » » 14,06 » »
12° ACAMPORA Ciro . . . . » » 13,98 » »
13° VACCARO Pietro . . . . » » 13,97 » »
14° BERTOLDI Cesare . . . » » 13,49 » »
15° TIZZANO Giuseppe . . . » » 13,41 » »
16° BARDOTTI Tullio . . . . » » 13,14 » »

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio:

1° CAPORICCI Ennio . . . con punti 16,55 su 20
2° EUGENI Armando . . . » » 16,10 » »
3° BARTOLOZZI Mario . . . » » 15,90 » »
4° RAMMELLA Carlo . . . » » 15,80 » »
5° IVANISSEVICH Aldo . . » » 15,50 » »

6°	PALOMBI Costantino . .	con	punti	15,35	su 20
7°	GENNAI Rodolfo	»	»	14,95	» »
8°	RUTTER Mario	»	»	14,55	» »
9°	QUERINI Umberto . . .	»	»	14,35	» »
10°	FEDERICI Alessandro . .	»	»	14,35	» »
11°	CONTE Giovanni	»	»	14,25	» »
12°	NICOLETTI Giovanni . .	»	»	13,70	» »
13°	SALA Amedeo	»	»	13,40	» »
14°	TONNINI CARDINALI Corrado	»	»	13,40	» »
15°	BARDOTTI Tullio	»	»	13,15	» »

Roma, 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 447. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto Ufficio Coordinamento). — 15 luglio 1930 – Anno VIII.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso la scuola di guerra, due corsi applicativi per ufficiali superiori, rispettivamente dal 25 settembre al 22 dicembre p. v. e dal 5 gennaio al 2 aprile 1931.

Saranno ammessi al corso del 25 settembre i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, esclusi quelli che già abbiano frequentato analogo corso applicativo negli anni passati:

Arma di fanteria - 31 marzo 1926 fino a *Rossi* Carlo - pag. 126 - volume I - Annuario militare 1930.

Arma di cavalleria - 27 maggio 1927 fino a *Micciché* Salvatore - pag. 450 - volume I - Annuario militare 1930.

Arma di artiglieria - 31 dicembre 1925 fino a *Marselli* Sergio - pag. 505 - volume I - Annuario militare 1930.

Arma del genio - 1° dicembre 1926 fino a *Tandoja* Onofrio - pag. 628 - volume I - Annuario militare 1930.

Saranno ammessi al corso del 5 gennaio 1931 i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati restando sempre esclusi quelli che abbiano già frequentato analogo corso applicativo:

Arma di fanteria - 1° giugno 1926 fino a *Ippoliti* Sileno - pag. 128 - volume I - Annuario militare 1930.

Arma di cavalleria - 1° giugno 1928 fino a *Maello* Aldo - pag. 450 - volume I - Annuario militare 1930.

Arma di artiglieria - 31 marzo 1926 fino a *Fantazzini* Paolo - pag. 506 - volume I - Annuario militare 1930.

Arma del genio - 1° gennaio 1927 fino a *Grutter* Ottorino - pag. 629 - volume I - Annuario militare 1930.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità sopra citati provvederanno a che detti ufficiali si presentino al comando della scuola di guerra il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso. Gli ufficiali stessi non si faranno seguire dagli attendenti.

Il comando della scuola di guerra invierà volta a volta a questo Ministero — Direzione generale personale ufficiali — gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere il nome degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 448. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 luglio 1930. – Anno VIII.

Il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che sono disponibili 2 posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel dipendente ruolo del personale d'ordine, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che

abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il 20 agosto 1930, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 449. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Custodie per insegne per comandi e servizi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 luglio 1930 - Anno VIII.

In applicazione della circolare 555 del *giornale militare* 1929, con la quale sono state unificate le dimensioni e la forma delle insegne per comandi e per servizi, dovranno considerarsi aboliti, ed in uso fino a consumazione, i tre differenti tipi di custodia di tela per insegne, inventariati ai categorici 68, 69, 70, della sezione *A* - categoria 2ª - del

nomenclatore del materiale dei servizi logistici, tanto più che essi sono allestiti con tela color marrone. In loro vece è adottata una unica « custodia di tela per insegne per comandi e servizi », costruita con tela cotone impermeabile color grigio per borse a zaino, e provvista di cappelletto di cuoio grigio verde conciato al cromo.

Le vecchie custodie di cui ai citati categorici 68, 69, 70 passano rispettivamente ai categorici 598, 599 e 600 della sezione *D*, della stessa categoria 2ª.

La nuova custodia verrà inventariata al categorico 220 della 2ª categoria, sezione *A*, al prezzo unitario di L. 7,20.

Conto di costruzione della custodia per insegne di comandi e servizi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela impermeabile color grigio per borse a zaino, alta metri 0,70-0,71.	m.	0,34	9,50	2,23
Cuoio grigio verde conciato al cromo	p. q.	0,40	7,00	2,80
Nastro di cotone a spiga color bigio alto mm. 16.	m.	2,70	0,20	0,54
Mano d'opera.	L.	—	—	1,50
			Prezzo di costo. . . L.	7,07
			Prezzo di conteggio. . . L.	7,20

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 450. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fodera di tela grigia per gavette piccole per armi a piedi e per armi a cavallo.** — (Direzione generale servizi logistici) — 24 luglio 1930 – Anno VIII.

Il presente conto di costruzione della fodera di tela grigia per gavette piccole per armi a piedi e per armi a cavallo, sostituisce quello pubblicato sulla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e equipaggiamento generale » Edizione 1927 - pagina 16. La fodera già inventariata al categorico 43 della sezione *A* - Categoria 1ª - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passa al categorico 2822 della sezione *H* della stessa categoria e resta in uso fino a consumazione.

La nuova fodera sarà inventariata al categorico 153 della suindicata sezione *A*, al prezzo unitario di L. 3,20.

Conto di costruzione della fodera di tela grigia per gavette piccole.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela impermeabile color grigio per tende alta m. 0,88 . . .	m.	0,22	9,00	1,98
Nastro di cotone spinato color grigio alto mm. 16	»	0,50	0,20	0,10
Cuoio grigio verde conciato al cromo	p. q.	0,02	9,00	0,18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	0,90
			Prezzo di costo. . . L.	3,16
			Prezzo di conteggio. . . L.	3,20

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 451. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Gabinetto — Ufficio coordinamento). — 24 luglio 1930. — Anno VIII.

Il 1° ottobre avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione, della durata di due mesi (1° ottobre-30 novembre), per sottufficiali zappatori di fanteria.

Al corso in oggetto dovranno inviarsi sottufficiali nel numero indicato per ciascun reggimento qui di seguito:

Invieranno un sottufficiale il 1° e 2° reggimento granatieri; i reggimenti di fanteria di linea 2°, 7° 10°, 11°, 15° 16°, 30°, 36°, 37°, 40°, 42°, 43°, 45°, 63°, 66°, 67°, 68°, 78°, 83°, 89°, 92°, 93°, 94°, 151°, 152°, 225°, 231°, 232°; l'11° reggimento bersaglieri; il 2°, 5°, 6°, 7° reggimento alpini.

Invieranno due sottufficiali: il 3° reggimento granatieri; i reggimenti di fanteria di linea 8°, 12°, 19°, 21°, 23°, 26°, 27°, 28°, 31°, 33°, 35°, 44°, 46°, 50°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, 61°, 65°, 75°, 79°, 81°, 91°; i reggimenti bersaglieri 2°, 4°, 6°, 8°, 10°; il 3° e 4° reggimento alpini.

Invieranno tre sottufficiali i reggimenti di fanteria di linea 9°, 17°, 18°, 34°, 38°, 47°, 62°, 71°, 74°, 90°.

Invierà quattro sottufficiali il 9° reggimento bersaglieri.

I sottufficiali saranno scelti in modo da dare sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volenterosità.

Dovranno giungere a Civitavecchia il giorno 30 settembre col corredo, con l'armamento e con l'equipaggiamento al completo.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli caratteristici e matricolari dei sottufficiali in oggetto.

Ultimato il corso il comando della scuola trasmetterà al Ministero (Comando del Corpo di S. M. - Ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso, e comunicherà ai reggimenti interessati un giudizio sul grado di addestramento raggiunto da ciascuno de isottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 452. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro Mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata da 149/12 — V = 186 — h = 1000.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 luglio 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo all'obice da 149/12, per l'impiego della granata da 149/12; V = 186; h = 1000; che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito con le stesse norme fissate con la circolare 484 *giornale militare* 1929 per il grafico corrispondente a V = 207.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 453. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 100/17 mod. 14 e mod. 16 per la granata da 100 (già 102).** — (Direzione generale artiglieria). — 24 luglio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la tavola di tiro per l'obice da 100/17 mod. 14 e mod. 16 per l'impiego della granata da 100 (già 102), per h = 1000.

Detta tavola di tiro sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio segreteria	»	4
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5

Comando scuola di tiro di artiglieria	copie	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	»	30
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante campale, pesante e da costa	»	15
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e sez. artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattasi — che è da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 2.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 454. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 149/12 Mod. 14 per la granata da 149 corta** — (Direzione generale di artiglieria). — 24 luglio 1930 – Anno VIII.

E' stata pubblicata la tavola di tiro per l'obice da 149/12, mod. 14, per l'impiego della granata da 149 corta per h = 1000.

Detta tavola di tiro sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio segreteria	»	4
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	20

Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	copie	4
Comando scuola di guerra.	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	30
Comandi artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	30
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante, da costa, da campagna, a cavallo e da montagna.	»	15
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e sez. artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria.	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattisi — che è da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 1,50.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 455. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione a pagamento ai personali delle amministrazioni militari ed agli enti statali, di medicinali e medicature.** — (Direzione generale di sanità militare). — 24 luglio 1930 - Anno VIII.

I numeri 2 e 9 della circolare 335 del *giornale militare* del 1926 sono modificati come segue:

2° Possono essere prelevati dalle farmacie militari i medicinali e gli oggetti di medicatura, i termometri clinici e le sostanze comprese nella tariffa dei medicinali, ecc., in vigore, esclusi lo zucchero, le acque minerali, l'aceto, l'olio, il miele, il vino marsala.

I reagenti e le soluzioni per ricerche chimico-cliniche possono essere prelevate solo dagli ufficiali del corpo sanitario e veterinario.

Dalla somministrazione sono esclusi:

a) le sostanze accessorie (ad eccezione dei termometri);

b) i reagenti e i prodotti chimici purissimi per uso scientifico;

c) le sostanze di uso esclusivo dell'istituto chimico-farmaceutico militare.

9° Il prezzo delle ricette sarà determinato dall'ufficio farmacia, mediante apposito personale incaricato, ed il pagamento verrà eseguito presso l'ufficio di amministrazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 456. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 24 luglio 1930 - Anno VIII.

Determino che a cominciare dal trimestre prossimo venturo non venga più fatta, dai comandi di divisione militare territoriale, la comunicazione telegrafica prescritta dal n. II della circolare 314 *giornale militare* 1926, per preannunziare al Ministero l'avvenuta trasmissione delle situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 457. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 16 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui all'art. 8, lettera *a*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani assegnati al servizio tecnico automobilistico, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata in S.P.E. GIURIA cav. Ettore, Ispettore dell'artiglieria, presidente;

Generale di divisione in S.P.E. GUIDETTI cav. Angelo, Ispettore del genio; generale di brigata di artiglieria in S.P.E. MUSSO cav. Carlo, addetto all'Ispettorato dell'artiglieria; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico militare in S.P.E. PUGNANI cav. Angelo, Ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria in S.P.E. MOIZO cav. Riccardo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il colonnello del genio in S.P.E. MONTIGLIO cav. Enrico.

Art. 2.

E' nominata una commissione , di cui all'art. 8, lettera *b*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'accertamento delle idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo di divisione o di direttore) per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata in S.P.E. GIURIA cav. Ettore, Ispettore dell'artiglieria, presidente;

Generale di divisione in S.P.E. GUIDETTI cav. Angelo, Ispettore del genio; generale di brigata di artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'Ispettorato dell'artiglieria; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico militare in S.P.E. PUGNANI cav. Angelo, Ispettore del materiale au-

tomobilistico; generale di brigata d'artiglieria in S.P.E. MOIZO cav. Riccardo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il colonnello del genio in S.P.E. MONTIGLIO cav. Enrico.

Art. 3.

E' nominata una commissione di cui all'art. 8, lettera *d*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'esame dei progetti di costruzione prodotti dai capitani e maggiori del servizio tecnico automobilistico dichiarati meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata in S.P.E. GIURIA cav. Ettore, Ispettore dell'artiglieria, presidente;

Generale di divisione in S.P.E. GUIDETTI cav. Angelo, Ispettore del genio; generale di brigata di artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'Ispettorato dell'artiglieria; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico militare in S.P.E. PUGNANI cav. Angelo, Ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata d'artiglieria in S.P.E. MOIZO cav. Riccardo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il colonnello del genio in S.P.E. MONTIGLIO cav. Enrico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

PREMI DI STUDIO
a favore di figli o figlie di inscritti alla Unione Militare per l'anno scolastico 1929-30.

L'art. 8 dell'atto costitutivo dell'Ente stabilisce che, dopo tolta la partecipazione a carico degli utili netti di esercizio, sia messo a disposizione del Consiglio di amministrazione il 20 per cento degli utili residuali « da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti all'Unione Militare e loro famiglie ».

La somma risultata in tal modo disponibile, a fine del decorso esercizio, ammonta a circa L. 200.000.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di impiegarla corrispondendo premi ai figli, o alle figlie, ed ai figliastri maschi e femmine conviventi a carico degli *inscritti all'Unione Militare* che abbiano dimostrato spiccata attitudine nello studio delle *materie scientifiche* di insegnamento nell'anno scolastico 1929-30.

Gli ufficiali che presentano le domande di premio devono essere inscritti all'Ente da una data *non posteriore* al 31 dicembre 1928.

I premi risultano dallo specchio che fa seguito alla presente circolare.

La distribuzione dei medesimi è regolata dalle seguenti norme:

1. — Possono concorrere alla concessione dei premi gli allievi e le allieve che, dimostrando, come già si è detto, spiccata tendenza nello studio delle *materie scientifiche* d'insegnamento, siano riusciti:

a) a riportare una media non inferiore agli 8/10, con un minimo di 7/10 in ciascuna materia in esito allo scrutinio finale di ciascuna delle rispettive classi ginnasiali, di istituto magistrale, di istituto tecnico, di liceo classico e di liceo scientifico, siano le dette classi governative o pareggiate o parificate, come è specificato nello specchio che segue;

b) a riportare una media non inferiore ai 18/20 con un minimo di 16/20 in ciascuna materia nello scrutinio finale delle rispettive classi dei Regi istituti nautici;

c) a superare con una media complessiva di 27/30, ed un minimo di 24/30 in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla facoltà per ciascun anno di corso delle Regie università e politecnici, del Regio istituto superiore navale di Napoli e degli altri istituti superiori di istruzione. E' escluso dal concorso l'esame di laurea.

Gli esami possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in unico scrutinio per ciascuna materia.

Le suaccennate classificazioni di studio devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciate, su richiesta degli interessati, dai presidi e dai rettori degli istituti, nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Nel certificato devono essere *chiaramente* indicati i voti riportati in ciascuna materia.

Per gli esami di cui al precedente comma *c*) dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione dei dirigenti degli istituti, che gli esami sostenuti dagli allievi sono effettivamente quelli consigliati dalle facoltà anno per anno, e che gli esami di ciascuna materia ebbero esito felice in unico scrutinio, se pure ripartiti in due diverse sessioni.

2. — Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio, nell'ambito di ciascuna classe, è dato in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata. A parità di condizione, sempre nell'ambito di ogni singola classe, il premio è dato agli allievi e alle allieve figli di inscritti all'Ente di data più antica, oppure che appartengono alle famiglie più numerose o che non ebbero mai premi di studio dall'Ente in precedenza, e, in via subordinata, agli allievi, o allieve, figli di inscritti all'Unione Militare, che siano pensionati.

Inoltre, a parità di condizioni, la ripartizione dei premi sarà fatta in giusta proporzione fra le varie specialità di inscritti all'Unione Militare.

3. — Le domande dei premi devono essere fatte su carta libera dagli inscritti all'Unione Militare per i rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero di inscrizione all'Unione Militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo od in pensione;

d) preciso indirizzo dei richiedenti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) dalla copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dallo stato di famiglia, autenticato dalle autorità podestarili.

Le domande suddette e i documenti di cui ai due ultimi comma *a*) e *b*) non saranno restituiti.

4. — Le domande completate come è sopra indicato, devono pervenire in piego raccomandato all'Unione Militare, segreteria del Consiglio di amministrazione - Roma (via Tomacelli) - non oltre il giorno 15 ottobre p. v. per gli allievi di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente n. 1, e non oltre il 30 *novembre p. v.* per quelli di cui al comma *c*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'ente dopo le date suddette non saranno prese in considerazione.

5. — Del premio loro inviato a mezzo vaglia postale, di cui dovranno sostenere la spesa, gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo, indicando chiaramente il proprio nome cognome e numero di inscrizione all'Unione Militare e il nome del figlio o figliastro premiato.

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma Totale	*Annotazioni*
Regi istituti nautici (soltanto i governativi)	1ª	3	500	1.500	
	2ª	3	600	1.800	
	3ª	3	700	2.100	
	4ª	3	1.000	3.000	
Regi ginnasi inferiori. . .	3ª	10	400	4.000	
Regi ginnasi superiori pareggiati	4ª	10	450	4.500	
	5ª	10	500	5.000	
Regi licei classici pareggiati	1ª	15	600	9.000	
	2ª	15	700	10.500	
	3ª	15	1.000	15.000	
Regi istituti tecnici superiori e pareggiati	1ª	8	450	3.600	
	2ª	8	600	4.800	
	3ª	8	700	5.600	
	4ª	8	1.000	8.000	
Regi istituti magistrali inferiori e parificati	4ª	6	400	2.400	
Regi istituti magistrali superiori e parificati	1ª	6	500	3.000	
	2ª	6	700	4 200	
	3ª	8	1.000	8.000	
Regi licei scientifici e pareggiati	1ª	5	500	2.500	
	2ª	5	600	3.000	
	3ª	5	700	3.500	
	4ª	5	1.000	5.000	
Regie università e politecnici compresi quelli di Torino e di Milano. Istituto superiore navale di Napoli e altri istituti di istruzione superiore	1ª	10	1.500	15.000	
	2ª	10	1.500	15.000	
	3ª	10	1.500	15·000	
	4ª	10	1.500	15.000	
	5ª	10	1.500	15.000	
	6ª	10	1.500	15.000	
		225		200.000	

Concorso per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 365 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1930-31, mediante concorso per titoli, agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 75 (di cui 50 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1930: si terrà conto dell'età in relazione al corso di studi per il quale si domanda il posto.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio, diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1930-31, agli orfani dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n 95 di L. 800 per le scuole elementari;
» 80 » » 1200 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;
» 10 » » 1800 per il ginnasio superiore;
» 50 » » 2400 per le scuole medie di secondo grado;
» 40 » » 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 5 da L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1930-31 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza a' sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 50 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
» 30 » » 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 5 » » 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per seguire il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso però è necessario che si comprovino nei modi prescritti il profitto e il conseguimento della promozione in ciascun anno

Ultimato il corso per il quale il beneficio fu concesso occorrerà una nuova concessione per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio a carico dell'Opera non può, in ogni caso, essere consentito oltre il 18° anno di età.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi nonchè per borse di studio per frequentare scuole elementari, scuole medie, università ed istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1929-30.

Le domande per concorrere ai posti in convitti, o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono pervenire non oltre il 15 agosto 1930, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 30 novembre 1930.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal podestà.

Non occorre inviare le pagelle o i diplomi, essendo sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle istituzioni dei Balilla o degli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso e l'anno a cui lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, che desiderano concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le

scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10 avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore ad otto decimi.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica comprovante di aver conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore ad otto decimi.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione a favore di orfani e figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore ad otto decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1930 Anno VIII

Il direttore generale: VITI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 394:

A pag. 93 del Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categoria 1ª, sezione I, aggiungere:

N. categorico 2318: ritagli di pelle di vacchetta per collo per riparazione da calzolaio, a L. 20 il chilogrammo.

A pagina 102 dello stesso Nomenclatore - categoria 2ª - sezione *A*:

N. categorico 41, ove dice: « catenelle di sicurezza L. 1,80 » sostituire: « catenelle di sicurezza L. 5,50 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

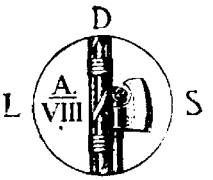
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1

(949) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª 1930 - ANNO VIII 1° AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 31 LUGLIO 1930-VIII

Nel terremoto che recentemente colpiva una laboriosa terra nostra, l'Esercito, immediatamente accorso sul luogo fu, come sempre, fraternamente soccorritore per le popolazioni, fra le quali l'opera sua alacre fu auspicatrice di pronta rinascita.

All'Esercito - per austera tradizione già compiutamente pago del dovere assolto - non poteva venire premio più lusinghiero della deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri, nella sua riunione del 29 luglio u. s., lo volle additare alla riconoscenza della Nazione.

L'alto riconoscimento del Consiglio dei Ministri sia portato a conoscenza di tutti i Comandi, Corpi, Uffici e Servizi dell'Esercito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO 31 luglio 1930-VIII . . . . . *Pag.* 1451

N. **458 - 23 giugno 1930** - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 967 - Modifiche dello specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari . . . . . » 1453

» **459 - 30 giugno 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1456

» **460 - 10 luglio 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 974 - Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici . . . . . » 1456

» **461 - 23 luglio 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Regolamento di servizio interno - Onori delle guardie alle caserme ed onori da rendersi agli ufficiali quando entrano in una sala, nelle camerate o nelle scuderie. . . . . » 1460

» **462 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Invoglio di cartoncino per cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91, per i pacchi di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 70/89 (*con 1 tavola di disegno*) . . . . » 1462

» **463 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetti per sale, zucchero e caffè . . » 1463

» **464 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del cappotto di panno grigioverde impermeabilizzato per operazioni in montagna di cui alla circolare 115 del *giornale militare* 1928. . » 1464

» **465 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione sacchetti per galletta . . . . . » 1467

» **466 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in A. R. Q. e di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive . » 1468

» **467 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . » 1469

» **468 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata monoblocco da 149/35. . » 1469

» **469 - 31 luglio 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa. . . . » 1470

N. 470 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa. . . . *Pag.* 1471

» 471 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nella specialità radiotelegrafisti del R. Esercito » 1472

» 472 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia . . . . . » 1473

» 473 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930. . . . . » 1474

» 474 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1474

» 475 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio dei sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo per anzianità . . . . . » 1476

» 476 - 31 luglio 1930 - Anno VIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479, sul tiro a segno nazionale . . . . . » 1477

» 477 - 1° agosto 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori d'amministrazione . . . . . » 1483

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1491

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1496

Circolare N. 458. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 967 - Modifiche dello specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Gabinetto). — 23 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 172, del 24 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 14 luglio 1928, n. 2115, che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali predetti;

Ritenuta la necessità di introdurre alcune modificazioni allo specchio delle indennità, allegato al citato R. decreto 2115;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo specchio delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari, allegato al R. decreto 14 luglio 1928, n. 2115, è sostituito da quello allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La decorrenza delle indennità fissate dal nuovo specchio è dal 1° ottobre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 74. — MANCINI.

Specchio delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª categoria (L. 2.500)	2ª categoria (L. 1.500)	3ª categoria (L. 700)	2ª categoria (L. 1.500)	3ª categoria (L. 700)
Scuola di guerra	18	—	—	21	—
Corso superiore tecnico di artiglieria	5	2	3	—	—
Corso superiore tecnico del genio	2	1	1	—	—
R. Accademia di fanteria e cavalleria	7	5	6	—	13
R. Accademia di artiglieria e genio	2	2	—	—	8
Scuola di applicazione di fanteria	3	4	2	—	6
Scuola di applicazione di cavalleria	1	2	2	—	2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	13	2	2	—	18
Scuole centrali militari	3	9	9	—	—
Scuola di tiro di artiglieria	—	2	4	—	—
Scuola di applicazione di sanità militare	—	5	—	—	5
Corso superiore automobilistico	—	—	3	—	—
	54	34	32	21	52

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 459. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 giugno 1930 - Anno VIII.

A decorrere dal 1° luglio 1930 ed a parziale modificazione del decreto ministeriale 16 settembre 1929, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la direzione generale di sanità militare, in assenza del direttore generale RIVA cav. Umberto o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione SANTA MARIA cav. Alberto, tenente colonnello medico in S.P.E.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 460. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 974 - Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 172, del 24 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 32, 41 e 42 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810;

Ritenuta la necessità di emanare norme dichiarative ed esecutive per l'applicazione degli articoli 41 e 42 predetti;

Veduti gli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici sono sostituite dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Provincie, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei seguenti documenti:

a) domanda (carta con bollo di L. 5) a S. E. il Capo del Governo;

b) Breve pontificio originale o una copia autentica di esso o un attestato rilasciato dalla III Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità, che comprovi il diritto al titolo;

c) atti legali di nascita e di cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

d) bolletta di versamento della tassa (ufficio del registro) prevista per le onorificenze estere dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 3.

Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

Art. 4.

Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno, altresì, osservate le norme emanate dal Ministero della guerra circa l'uso delle decorazioni estere sulle uniformi militari.

Art. 5.

Possono domandare l'autorizzazione ad usare nel Regno e nelle Colonie i titoli nobiliari pontifici: *a*) i cittadini italiani; *b*) i cittadini dello Stato della Città del Vaticano.

Sono estese alle autorizzazioni per l'uso dei titoli nobiliari pontifici da parte degli stranieri residenti nel Regno le norme degli articoli 11 e 32 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 genaio 1929, numero 61, circa l'uso da parte degli stranieri stessi dei titoli concessi da Potenze estere.

Art. 6.

I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

Essi possono essere o appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purchè puramente onorifici ed ideali. L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti è autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

Art. 7.

E' ammessa anche l'autorizzazione — fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi — all'uso nel Regno e nelle Colonie degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone di cui all'art. 5 del presente decreto, agli ecclesiastici, agli Ordini religiosi e agli Enti ecclesiastici in genere.

Art. 8.

I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli italiani, nel titolo III, tabella *A*, n. 13, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Se l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto Reale *motu proprio*, la misura delle tasse erariali sarà quella stabilita dal titolo III, tabella *A*, n. 13, lettera *g*), allegata al decreto predetto.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi con la tassa intiera prevista dal n. 14 della tabella *A* allegata al citato decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di concelleria della Consulta araldica previsti dal Regio decreto 31 marzo 1921, n. 517.

Art. 9.

L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'art. 7 del presente decreto è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.

Art. 10.

I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana con la specifica annotazione di: « concessione pontificia ».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 81. — MANCINI.

N. 461. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regolamento di servizio interno – Onori delle guardie alle caserme ed onori da rendersi agli ufficiali quando entrano in una sala, nelle camerate o nelle scuderie.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 23 luglio 1930 – Anno VIII.

Con riserva di apportare le necessarie varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi, determino quanto appresso:

« *Onori delle guardie alle caserme.* — La guardia, oltre a rendere gli onori prescritti per le guardie in generale, deve schierarsi e presentare le armi tutte le volte che un riparto armato, comandato da un ufficiale, esca dalla caserma o vi rientri, o che vi entri il comandante del reggimento od un ufficiale generale in uniforme.

Dalla sveglia alla ritirata, entrando in caserma il comandante del corpo o ufficiali generali, il trombettiere suona l'attenti o il numero di attenti prescritto. A questo segnale tutti coloro che si trovano a portata di essere visti dal superiore, prendono la posizione di attenti e, qualora non siano in riga, volgono la fronte verso di lui.

Quando un ufficiale generale in uniforme o il comandante del corpo entra di notte in caserma, la guardia prende le armi ma non le presenta, e rimane schierata fino a che egli ne sia uscito o ordini di rompere le righe.

Per gli altri ufficiali superiori del corpo che entrano in caserma, al grido della sentinella « *fuori la guardia* », questa si schiera senza prendere le armi ».

« *Modo di ricevere un superiore in una sala ove siano riuniti ufficiali.* — Presentandosi un superiore in una sala ove siano riuniti ufficiali per motivi di servizio, è ricevuto con l'« *attenti* », preceduto dall'appellativo « *signori ufficiali* », dato dal più elevato in grado o più anziano ».

« *Modo di ricevere gli ufficiali nelle camerate e nelle scuderie.* — Entrando un ufficiale in una camerata, chi per primo lo scorge dà l'« *attenti* » ; tutti si rivolgono dalla parte del superiore senza salutare ; il più elevato in grado o più anziano gli si presenta per ricevere gli ordini.

Quando la visita dell'ufficiale sia stata annunziata in precedenza, ciascun militare si colloca ai piedi del proprio letto, facendo fronte verso l'opposta parete ; il più elevato in grado va ad aspettare l'ufficiale all'ingresso della camerata per dargli l'« *attenti* » ed accompagnarlo.

Se chi visita la camerata è già accompagnato da ufficiali del reparto, spetta al più elevato in grado o più anziano di questi dar l'« *attenti* ».

Entrando un superiore nelle scuderie, il graduato capo-scuderia si reca a riceverlo e lo informa delle novità riguardanti i cavalli ».

Il Ministro : P. GAZZERA.

N. 462. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Invoglio di cartoncino per cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91, per i pacchi di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 74/89.** (*con* 1 *tavola di disegno*). — (Direzione generale di artiglieria). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Il nuovo tipo di « invoglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola modello 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici » (adottato e introdotto in servizio con circolare 645 del *giornale militare* anno 1929, dispensa n. 55) con relativa fasciatura di nastro, verrà impiegato anche per i pacchi di cartucce a pallottola modello 90/99 per pistola modello 74/89 in sostituzione dell'invoglio di carta, dello invoglio di legno e della fasciatura per pacchi di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 74/89, regolamentari, i quali resteranno in servizio sino a consumazione.

Disposizione delle cartucce nel pacco.

Il pacco di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 74/89 contiene n. 132 pacchetti di cartucce, collocati in n. 4 strati affiancati, di cui 3 composti di n. 36 pacchetti ciascuno, disposti con il lato lungo della base nel senso della larghezza del pacco e n. 1 strato, di 24 pacchetti, con il lato lungo nel senso della sua lunghezza (V. fig. 1).

Sul pacco chiuso vi si incolla la solita etichetta rettangolare di carta arancione e vi si applica la fasciatura di nastro.

I pacchi vengono sistemati in numero di 5 nella cassa da imballo per cartucce per armi mod. 91, come mostra la figura 2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 463. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetti per sale, zucchero e caffè.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

I sacchetti per sale, zucchero e caffè che i corpi avranno bisogno di far costruire dovranno, d'ora innanzi, essere allestiti con tela di cotone impermeabile color grigio da tende alta m. 0,88.

Come in passato, i sacchetti dovranno avere la lunghezza di cm. 41, la larghezza di cm. 34, con tolleranza di un centimetro in più od in meno.

All'imboccatura i lembi della tela sono ripiegati per circa cm. 1,5 la cucitura laterale e quella del fondo sono ribadite. Alla distanza di cm. 3 a 4 dell'imboccatura è fissata sulla cucitura laterale una funicella del diametro di mm. 2 a 3, lunga cm. 78 circa.

Il 5 % dei sacchetti da provvedere, può essere confezionato con due pezzi uguali fra loro, ossia con due cuciture laterali, purchè non vengano mutate le dimensioni.

I sacchetti di vecchio tipo, di cui al categorico 379 della sezione *B* — categoria II — del nomenclatore del materiale dei servizi logistici passano al categorico 601 della sezione *D*, e restano in uso fino a consumazione.

I sacchetti di nuovo tipo saranno inventariati al categorico 399 della suindicata sezione *B*, al prezzo unitario di L. 3,60.

Conto di costruzione del sacchetto di tela color grigio per sale, zucchero e caffè.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	ml.	0,35	9 —	3,15
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,32
			Prezzo di costo. . . L.	3,47
			Prezzo di conteggio. . . L.	3,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,75 di funicella straforzinata del diametro di mm. 2 a 3 e il refe di cotone per le cuciture.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 464. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del cappotto di panno grigio-verde impermeabilizzato per operazioni in montagna di cui alla circolare 115 del *giornale militare* 1928. — (Direzione generale servizi logistici). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Il Ministero determina che il cappotto con cappuccio di panno grigio verde impermeabilizzato per operazioni in montagna, di cui alla circolare 115 del *giornale militare* 1928, sia abolito e sostituito da quello per armi a piedi, adottato con la circolare 243 del *giornale militare* 1929. A questo cappotto dovrà però applicarsi, al momento del bisogno, una fodera di flanella, in aggiunta a quella di cotone mediante una bottoniera interna costituita da 13 bottoni di frutto grigio piccoli a 4 fori e se del caso, anche il cappuccio mediante n. 5 bottoni piccoli.

Il cappotto per operazioni in montagna resterà in uso fino a consumazione e allorchè verrà fatto distribuire alle truppe di fanteria, dovrà essere privato del cappuccio e dei cinque bottoni per l'attaccatura di questo. Sarà inventariato al categorico n. 2823 della sezione *H*, categoria I del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici, al prezzo di L. 194.

Il cappuccio verrà inventariato al categorico n. 216 della sezione *A*, categoria 2ª, del detto nomenclatore al prezzo unitario di L. 23,60.

Lo fodera di flanella, da applicarsi ai cappotti per armi a piedi, verrà inventariata al categorico n. 217 della sezione *A*, categoria 2ª, del nomenclatore al prezzo unitario di L. 26.

Il cappotto di panno grigio verde per armi a piedi, adottato con la circolare 243 sopra citata, quando è completato della bottoniera per la fodera di flanella, sarà inventariato al categorico 218 della sezione *A*, categoria 2ª, al prezzo di L. 197. Ove sia munito anche della bottoniera per il cappuccio, sarà inventariato al successivo categorico 219, al prezzo di L. 197,80.

Per l'attaccatura della bottoniera interna e dei cinque bottoni per il cappuccio, verrà corrisposto il compenso di L. 0,50 per cappotto compresa la provvista del filo.

I conti di costruzione della bottoniera per fodera e di quella per il cappuccio sono i seguenti:

Bottoniera per fodera:

bottoni piccoli di frutto a 4 fori n. 13 a L. 13 %	= L.	1,69
mano d'opera	»	0,35
Totale . . .	L.	2,04

Bottoniera per il cappuccio:

bottoni piccoli di frutto grigio bombè con gambo n. 5 a L. 13 %	= L.	0,65
mano d'opera	»	0,15
Totale . . .	L.	0,80

Per quanto riguarda la costruzione della fodera di flanella, i corpi dovranno attenersi al seguente conto di costruzione, specchio delle misure e dimostrazione della quantità di stoffa occorrente:

Conto di costruzione della fodera di flanella color bigio da applicare ai cappotti di panno g. v. impermeabilizzato per armi a piedi (modello 1929).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bigia alta m. 1,30 . .	m.	1,20	18,50	22,20
Tela di cotone tinta in grigio per fodera alta m. 0,62. . .	»	0,32	4,30	1,37
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,30
			Prezzo di costo. . . L.	25,87
			Prezzo di conteggio. . . L.	26 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,26 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure delle fodere di flanella bigia da applicare ai cappotti di panno g. v. per armi a piedi (modello 1929).

TAGLIE	Lunghezze		Metà larghezze						
			Parte posteriore				Parte anteriore		
	Parte posteriore della incollatura al fondo	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	all'e spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto sotto le ascelle	alla taglia	al fondo
3ª	1130	1190	220	240	250	320	330	370	530
4ª	1090	1150	215	235	245	315	320	360	520
5ª	1050	1110	210	230	240	310	310	350	510
6ª	1020	1080	205	225	235	305	300	340	500
7ª	980	1040	200	220	230	300	290	330	490

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle fodere di flanella color bigio da applicare ai cappotti di panno g. v. per armi a piedi (modello 1929).

Taglie	Da costruirsi su 100	Flanella bigia alta m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Flanella bigia alta m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
3ª	5	1,36	6,80	
4ª	10	1,29	12,90	
5ª	40	1,23	49,20	
6ª	40	1,14	45,60	
7ª	5	1,10	5,50	
Totali..	100		120 —	
		Media	1,20	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 465. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione sacchetti per galletta.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Per dare alla truppa la possibilità di allogare la razione di galletta quadrata da gr. 200, quale è stabilita per le dotazioni individuali del soldato, viene adottato apposito sacchetto di tela, le cui dimensioni sono state studiate in modo di consentire il perfetto allogamento della galletta e la chiusura del sacchetto stesso per il collocamento nella borsa a zaino.

Il sacchetto è costituito con tela cotone candida da camicie alta m. 0,74. E' largo cm. 18 a cm. 18,5, ed è lungo cm. 20,5 a cm. 21.

I vecchi sacchetti da galletta di cui al categorico 95 della sezione *A*, categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passano al categorico 2824 della sezione *H* della stessa categoria fra gli oggetti in uso fino a consumazione.

I nuovi sacchetti saranno inventariati al categorico 154 della anzidetta sezione *A*, al prezzo unitario di L. 075.

Conto di costruzione del sacchetto di tela per una razione di galletta quadrata.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone candida per camicie, alta m. 0,74	m.	0,13	3,40	0,442
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,300
			Prezzo di costo. . . L.	0,742
			Prezzo di conteggio. . . L.	0,75

(1) Nella fornitura sono compresi: due bottoni piccoli d'osso bianco a due fori per camicie ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 466. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in A. R. Q. e di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive.** — (Gabinetto). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Per opportuna norma delle amministrazioni dipendenti che hanno ufficiali richiamati dal congedo si avverte che l'aggiunta di famiglia stabilita dalla legge 27 giugno 1929, numero 1047 (circolare 408 del *giornale militare* 1929) ha, — come l'indennità di caro viveri che ha sostituito — carattere strettamente personale e non può essere corrisposta che una sola volta.

Pertanto all'impiegato richiamato temporaneamente alle armi in qualità di ufficiale di complemento, l'amministrazione da cui dipende deve corrispondere il solo stipendio giusta l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — escluso cioè il supplemento di servizio attivo inerente all'impiego civile e l'aggiunta di famiglia — mentre l'amministrazione militare pagherà per tutta la durata del richiamo:

1° gli essegni inerenti al grado di ufficiale rivestito dal richiamato, fissati dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929-VII - tabella n. 3 (pag. 1642 della circolare 408 del *giornale militare* 1929);

2° l'indennità militare di cui all'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (circolare 219 del *giornale militare* 1929);

3° l'aggiunta di famiglia spettantegli in relazione al grado ed alla situazione di famiglia.

L'aggiunta di famiglia, sostituisce pertanto il caro viveri di cui alla lettera *c*) del § 5 della circolare 395 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 467. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Sono stati pubblicati i seguenti grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativi all'obice da 100/17:

per la granata da 100; h = 1000; V = 382; II arco;

per la granata da 100; h = 1000; V = 409; II arco.

Detti grafici saranno distribuiti, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, nella stessa misura degli altri grafici relativi all'obice da 100/17, che già sono stati distribuiti (vedi circolare 668 *giornale militare* 1929), con l'aggiunta di 2 esemplari per il Comando del corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 468. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata monoblocco da 149/35.** — (Direzione generale di artiglieria). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la tavola di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata monoblocco da 149/35, per h = 1000.

Detta tavola di tiro sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore - Segreteria	»	4
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10

Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	copie	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comandi artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo da montagna, pesante campale e da costa	»	15
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante	»	30
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e sezione artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio Regio esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattasi — che è da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 3.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 469. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa.** — (Direzione generale di artiglieria). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la tavola di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa per h = 1000.

Detta tavola di tiro sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore - Segreteria	»	4
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	20

Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	copie	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, pesante campale e da costa.	»	15
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante	»	30
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e sez. artiglieria per la Sardegna.	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattasi — che è da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 2,50.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 470. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa. — (Direzione generale di artiglieria). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la tavola di tiro per il mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa, da 210 per h = 1000.

Detta tavola di tiro sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, come di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore - Segreteria	»	4
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	2

Ispettorato dell'artiglieria	copie	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, pesante campale e da costa.	»	15
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante	»	30
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia e sez. artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattasi — che è da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 2,25.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 471. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nella specialità radiotelegrafisti del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

In relazione al n. 12 della circolare 776 del *giornale militare* del 1929, questo Ministero determina che gli arruolamenti volontari per la specialità radiotelegrafisti siano riaperti dal 1° agosto al 30 settembre p. v., limitatamente ai giovani che, per aver frequentato con successo i corsi serali per radiotelegrafisti del R. Esercito presso le RR. scuole industriali, sono in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici.

Per quanto riguarda le norme ed i documenti da prodursi dagli aspiranti, oltre l'attestato suddetto, nonchè le condizioni cui è subordinato l'eventuale proscioglimento di ferma, questo Ministero si riporta alla circolare predetta ed al n. 16 del relativo manifesto.

I comandi di distretto militare sono invitati a rendere di pubblica ragione la presente determinazione con tutti i mezzi di cui dispongono, senza che occorra pubblicare apposito manifesto.

Entro il 10 ottobre p. v. i comandi di reggimento radiotelegrafisti trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 472. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione di maniscalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero determina che col 15 settembre p. v. abbia inizio presso la scuola di cavalleria di Pinerolo l'istruzione per allievi maniscalchi.

Essa avrà la durata di 5 mesi e mezzo ed il numero degli allievi da ammettervi è fissato in 60.

Saranno seguite al riguardo le norme contenute nella circolare 376 del *giornale militare* 1927, con le modificazioni di cui alla circolare 110 del *giornale militare* 1929.

I comandi interessati sono invitati a svolgere senz'altro le pratiche per le ammissioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 473. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

A seguito a quanto è stato disposto con la circolare n. 89 del *giornale militare* c. a., si determina quanto segue:

1. — Al concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria potranno concorrere anche i tenenti che abbiano i requisiti di cui ai comma *a*), *b*), *c*) del n. 4 della circolare 89 e che nel corrente anno compiano i 4 anni di effettivo servizio ai reggimenti.

2. — Gli ufficiali inferiori per poter partecipare al concorso non debbono, alla data del bando (13 febbraio 1930), aver oltrepassato il 40° anno di età.

3. — Le domande degli ufficiali che intendano prender parte al concorso (ufficiali superiori, capitani e tenenti) — in carta bollata da lire cinque — dovranno pervenire al Ministero della guerra — Direzione generale personale ufficiali — non oltre il 31 agosto p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 474. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico) — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alle circolari 370 del *giornale militare* 1921 e 304 del *giornale militare* 1922, avrà luogo anche nel l'anno corrente presso il 1° centro automobilistico in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S.P.E.

1. — Detto corso avrà inizio il 25 settembre c. a. e terminerà il 25 marzo 1931, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. — Prenderà parte al corso un numero massimo di 32 ufficiali, scelti da questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna in conformità di quanto è detto al successivo comma 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

a) 2 ufficiali superiori di stato maggiore;

b) 15 maggiori o capitani complessivamente appartenenti ai corpi delle varie specialità di artiglieria aventi in organico automezzi;

c) 2 maggiori o capitani del reggimento pontieri e lagunari del genio;

d) 4 maggiori o capitani del reggimento carri armati;

e) 5 ufficiali (subalterni esclusi) dei centri automobilistici;

f) 4 maggiori o capitani delle varie armi da destinarsi ai centri automobilistici.

Fra gli ufficiali di cui alle lettere *e*) ed *f*) potranno essere compresi capitani di cavalleria che per servizio prestato o per conoscenze debitamente constatate risultino molto pratici di automobilismo.

3. — I comandi di corpo d'armata e delle isole proporranno a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) non più tardi del 31 agosto c. a., il nome di un ufficiale da ammettere al corso di cui sopra per ciascuna delle unità dipendenti dalle seguenti armi, corpi e specialità.

Reggimenti artiglieria pesante campale;

Reggimenti artiglieria pesante;

Reggimenti artiglieria controaerei autocampali;

Centri automobilistici.

Sarà altresì segnalato il nome di un maggiore o capitano appartenente ad una delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio) per le ammissioni di cui alla lettera *f*) ed il nome di quattro ufficiali del reggimento carri armati, nonchè di due ufficiali (maggiori o capitani) del reggimento pontieri e lagunari.

Dovrà inoltre essere segnalato per ciascuna delle unità dipendenti sopraindicate (ad eccezione dei centri automobilistici) il nome degli ufficiali che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Gli ufficiali superiori di stato maggiore, verranno designati dal Comando del Corpo di stato maggiore.

4. — Nel formulare le proposte di cui sopra dovrà essere data la preferenza agli ufficiali che ne facciano domanda, tenendo presente che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie superiori (istituto o liceo) o istituto equipollente. Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

Gli ufficiali proposti dovranno avere la classifica almeno di buono con coefficiente tre.

5. — I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati nel *giornale militare*.

6. Al termine del corso il comando del corpo di armata di Torino, riferirà a questo Ministero, sullo svolgimento del corso stesso e sui risultati ottenuti.

7. — Al termine del corso gli ufficiali dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, ad eccezione dei quattro di cui al comma 2°, lettera *f*) i quali, se idonei, saranno trasferiti nei centri automobilistici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 475. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Obblighi di servizio dei sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo per anzianità.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

In conseguenza della legge 27 giugno 1929, n. 1144, viene a verificarsi il caso di sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio prima che la classe cui appartengono sia prosciolta dagli obblighi di servizio militare.

Poichè il collocamento a riposo per anzianità di servizio non implica di per sè, come necessaria conseguenza, il proscioglimento dagli obblighi del servizio militare, avendo esso per effetto solo di far cessare il rapporto d'impiego e rendere possibile la liquidazione del trattamento di quiescienza, questo Ministero, allo scopo di dirimere eventuali dubbi, avverte che i militari collocati a riposo per anzianità di servizio debbono essere trasferiti nei ruoli della forza in congedo fino a tanto che la classe cui essi appartengono non venga ad essere prosciolta dagli obblighi di servizio (31 dicembre del 55° anno di età). Pertanto deve ad essi essere rilasciato non già il foglio di congedo assoluto, ma quello di congedo illimitato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 476. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479 sul tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale del genio). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

A complemento delle disposizioni date con la circolare 368 del *giornale militare* del 1930, questo Ministero determina che, da parte delle autorità e degli enti interessati alla istituzione del tiro a segno nazionale, siano osservate le seguenti norme nei riguardi dei lavori ai campi di tiro e delle relative contabilità, accennate al secondo comma del n. 152 della citata circolare.

Impianti e sistemazioni dei campi di tiro.

1. — Le proposte relative ad impianti e sistemazioni dei campi di tiro sono presentate — previa deliberazione del consiglio direttivo della sezione — dal presidente della sezione di tiro all'ispettore di mobilitazione, il quale le trasmette, con il proprio motivato parere al comando di divisione.

Il comando di divisione, sentito il competente comando del genio, sia in linea tecnica generale, sia sulla possibilità di affidare agli uffici esecutivi del genio lo studio del progetto e

l'eseguimento dei lavori, sia, infine, nei riflessi della spesa (eventualmente compreso il progetto e la direzione dei lavori) che in via d'approssimazione si presume di sostenere per dare eseguimento alla proposta, invita l'ispettorato di mobilitazione ad assicurarsi, a mezzo del prefetto, l'adesione di massima della provincia e del comune agli effetti dell'art. 12 della legge, ed a far conoscere se la sezione disponga di eventuali contributi spontanei di cittadini nel senso previsto dall'articolo stesso.

Avute le comunicazioni del caso dall'ispettorato di mobilitazione, il comando di divisione trasmette la proposta al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) corredata dal parere tecnico del comando del genio e dal proprio parere.

2. — Qualora il Ministero accolga la proposta ordina lo studio del relativo progetto al competente ufficio esecutivo del genio per il tramite del comando di divisione e del comando del genio.

Tutti i progetti per la costruzione e sistemazione dei campi di tiro chiusi dovranno uniformarsi alle « Norme per l'ordinamento dei campi di tiro per armi mod. 1891 » dell'ispettorato delle costruzioni del genio, ediz. 1907, integrate dalla circolare 700 dell'ispettorato del genio del 4 febbraio 1930.

Per la costruzione, sistemazione o riparazione dei campi di tiro aperti valgono esclusivamente le norme del 1907. Per i nuovi impianti dovranno essere scelte, possibilmente, località che diano affidamento di assoluta sicurezza per le esercitazioni di tiro e che presentito le possibilità della minore spesa escludendo la costruzione di ampi locali per uso di ufficio o di ricovero, e le opere di puro abbellimento che non abbiano utilità pratica per l'esecuzione del tiro.

Nei capitolati che forman parte dei progetti sarà inserta una clausola per stabilire che i pagamenti all'impresa saranno fatti dalla sezione di tiro nel cui interesse vengono appaltati i lavori, e sulla base dei certificati di avanzamento dei lavori, redatti dall'ufficio delle fortificazioni.

Nei casi in cui si sia riconosciuta l'impossibilità di affidare all'ufficio esecutivo del genio lo studio del progetto, questo può essere affidato ad un tecnico idoneo che il comando di divisione, sentito il comando del genio, designa d'accordo con l'ispettore di mobilitazione. Il tecnico desi-

gnato compila il progetto secondo le direttive dell'ufficio esecutivo del genio e lo presenta a quest'ultimo il quale vi dà corso nei modi previsti per i progetti del genio militare facendolo pervenire, per via gerarchica, al Ministero della guerra (Direzione generale del genio).

3. — Il Ministero della guerra, nell'approvare il progetto e nell'impegnare le somme necessarie sul proprio bilancio dà, per il tramite del comando di divisione, le eventuali disposizioni d'appalto se trattisi di lavori da eseguirsi ad impresa, od impartisce gli ordini del caso se i lavori si debbano eseguire ad economia.

Dell'approvazione ministeriale il comando di divisione dà notizia all'ispettore di mobilitazione per le comunicazioni da farsi al prefetto il quale invita la provincia ed il comune a stanziare in tempo nei loro bilanci le somme necessarie, e dell'eseguito stanziamento dà assicurazione all'ispettore di mobilitazione. Solo dopo tale assicurazione, hanno luogo gli incombenti di appalto e l'inizio dei lavori; l'ispettore di mobilitazione, pertanto, dà immediata notizia dell'assicurazione al Ministero della guerra (tramite il comando di divisione) ed all'ufficio esecutivo del genio al quale trasmette copia del foglio prefettizio.

4. — Agli appalti provvedono gli uffici esecutivi del genio militare, per conto delle sezioni di tiro, facendo di ciò cenno negli avvisi d'asta o negli inviti alle gare private, indicando anche in tali occasioni che al pagamento di due quinti del lavoro provvederanno la provincia ed il comune.

Gli appalti sono tenuti con le norme ordinarie e nel contratto di appalto, con richiamo alla legge sul tiro a segno, è citata ed allegata la comunicazione prefettizia assicurante la iscrizione delle somme nei bilanci comunali e provinciali.

5. — La direzione per l'eseguimento dei lavori è affidata di regola agli uffici esecutivi del genio i quali vi provvedono con le norme in vigore per i lavori del genio militare.

Nei casi in cui si sia riconosciuta l'impossibilità di affidare all'ufficio esecutivo del genio la direzione dei lavori, questa può essere affidata ad un tecnico idoneo (eventualmente allo stesso progettista) nel modo indicato al precedente n. 2.

Il tecnico designato dirige i lavori alla dipendenza dell'ufficio esecutivo del genio e presenta a quest'ultimo i documenti prescritti. Il collaudo quindi sarà in ogni caso effettuato nel modo previsto per i lavori del genio militare.

I pagamenti dei lavori ad impresa vengono effettuati dalla sezione di tiro sulla base degli stati di avanzamento dei lavori che le vengono trasmessi dall'ufficio delle fortificazioni. Per la somministrazione dei fondi alla sezione di tiro provvedono:

per 3/5 dell'importo degli stati di avanzamento il Ministero della guerra, sulla base degli originali degli stati medesimi presentati dalla sezione di tiro.

per 1/5 la provincia e per 1/5 il comune, in seguito ad ordine del prefetto e sulla base di copie dei suddetti stati di avanzamento presentate al prefetto dalla sezione di tiro.

Le norme relative alla somministrazione anticipata dei fondi alle sezioni di tiro per fare i pagamenti dei lavori da eseguirsi ad economia, e le norme relative al rendimento dei conti delle anticipazioni, saranno date con successive disposizioni.

Qualora alle spese dei lavori si faccia parzialmente fronte mediante contributi di privati cittadini ai sensi dell'art. 12 della legge, sono date per il reparto dei pagamenti speciali disposizioni dal Ministero in sede di esame e di approvazione dei progetti.

6. — I compensi ai tecnici incaricati dei progetti dei lavori e della loro direzione sono regolati da apposite convenzioni scritte, soggette all'approvazione ministeriale, stipulate dagli uffici esecutivi del genio per conto della sezione di tiro e sono pagati da quest'ultima in modo analogo a quello stabilito per i pagamenti alle imprese.

7. — Anche le pratiche di acquisti consensuali od a mezzo di espropriazione forzata sono di regola curate dagli uffici esecutivi del genio (eventualmente con l'ausilio dell'idoneo tecnico privato) a nome delle sezioni di tiro, salvi casi speciali da segnalarsi in sede di proposta e di progetto. Con procedimenti analoghi a quelli fissati per i lavori, sono pagati gli acquisti dalla sezione di tiro e sono a questa forniti i fondi.

Lavori urgenti.

8. — In casi di assoluta urgenza il presidente di sezione ha facoltà di ordinare lavori dandone immediato avviso all'ispettore di mobilitazione il quale, in relazione alle circostanze, presenta al comando della divisione le proposte del caso se alle conseguenti spese debbano contribuire lo Stato, la provincia ed il comune.

Conservazione dei campi di tiro.

9. — Ai lavori necessari per l'ordinario mantenimento dei campi di tiro provvedono di regola le stazioni di tiro.

Nei casi di campi importanti implicanti spese ingenti di manutenzione da regolarsi con appalti ad impresa il comando di divisione, su proposta dell'ispettore di mobilitazione, e sentito il comando del genio, fa intervenire l'ufficio esecutivo del genio con le modalità che ritiene opportune in relazione alle circostanze.

10. — Alle spese di mantenimento dei campi le sezioni di tiro fanno fronte oltrechè con i propri fondi anche con le quote di contributo di tutti i corpi armati che si servono del campo.

I contributi sono fissati in via di preventivo dal comando di divisione, con il criterio di ripartire la spesa in ragione del numero dei colpi sparati, ed in base all'esperienza degli anni più recenti anche tenendo conto delle previsioni più attendibili. I corpi armati co-utenti versano alla sezione di tiro il loro contributo annuale a rate trimestrali anticipate.

Servitù di tiro e fitto dei campi.

11. — Le servitù che occorra imporre alle private proprietà circostanti ai campi di tiro per garantire la incolumità delle persone durante lo svolgimento dei tiri, sono fissate, nella loro entità e nella loro misura, dai comandi di divisione, in relazione alle circostanze locali, su proposta dell'ispettore di mobilitazione, sentito il parere tecnico del comando del genio.

L'imposizione deve normalmente avvenire in via consensuale mediante trattative con i proprietari, ordinate dall'ispettore di mobilitazione e condotte dalla sezione di tiro sotto le direttive dell'ufficio esecutivo del genio il quale provvede alla stipulazione delle convenzioni con i proprietari facendole a nome della sezione di tiro. A quest'ultima sono comunicate copie delle convenzioni per l'eseguimento degli eventuali pagamenti pattuiti.

Se le trattative con i proprietari non approdino a buon risultato, la sezione di tiro, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione informa il comando di divisione, il quale, sentito il comando del genio, riferirà al Ministero (Direzione generale del genio) con le proposte del caso per l'imposizione forzata.

12. — Se il campo di tiro debba impiantarsi su terreni privati presi in affitto dalla sezione di tiro, le trattative con proprietari, la stipulazione delle convenzioni, i pagamenti e l'eventuale occupazione provvisoria forzata dell'immobile, hanno luogo con procedura analoga a quella indicata nel numero precedente.

Lavori in corso.

13. — Per la prosecuzione dei lavori in corso gli ispettori di mobilitazione, tenendo presenti le norme sovra esposte, presentano al comando della divisione le proposte del caso a seconda dello stato dei lavori ed il comando della divisione, se ciò occorra, riferisce al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) per le sue determinazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA

N. 477. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori d'amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). 1° agosto 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 465 del *giornale militare* anno 1929, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali inferiori d'amministrazione che dovranno frequentare il 9° ed ultimo corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma:

Ufficiali iscritti alla 1ª ripresa
(15 settembre 1930-20 dicembre 1930).

Capitani.

ANNIBALLO Vincenzo
CAO PINNA Mario
DE FRANCESCO Francesco
MOSCATO Angelo
PECHINI Sante
RESTIVO-ALESSI Giacomo
SCORZA Francesco

Tenenti.

ACAMPA Giuseppe
ALFIERI Giuseppe
AMALFITANI Nicola
AMODEO Liborio
ANDRIOLA Pasquale
ANTONINO Ubaldo
AVERNA Guido
BALDACCI Cesare
BARBAGLI Umberto
BARRACCO Diego
BELLESI Guglielmo
BELLUCCIO Alfredo

BERNAGOZZI Adolfo
BERNAT Vincenzo
BIANCHINI Enrico
BONDOLFI Enrico
BONICELLI Vittorio
BONITO Giuseppe
BOSCO Salvatore
BRAVI Alfonso
BRUNO Marcello
CAMPINI Umberto
CANTINI Erminio
CAPETA Giuseppe
CAPUTO Luigi
CARRERA Cesare
CASANO Francesco
CAVALLIN Fiorino
CELLIE Angelo
CESARETTI Paolo
CHIEFFO Rocco
CICHE' Giuseppe
CIONFI Aldo
CIPRIANO Antonio
COCI Carlo
COLAMUSSI Adamo
COLANTUOMO Cesare
COLLENEA-ISERNIA Luigi
CONTE Salvatore
CONTE Spartaco
CONTINO Beniamino
CONTU' Giuliano
COSTANTINO Francesco
CRISTIANI Riccardo
DAIDONE Rodolfo
D'AMICO Giorgio
DALL'OLIO Giuseppe
D'ANGELO Eduardo
DE CARLI Armando
DE FILIPPI Antonio
DE FILIPPIS Ubaldo
D'ELIA Michele Vincenzo
DELL'AMORE Rodolfo
DE MARCO Mario

DE MASI Giovanni
DI GIACOMO Leonardo
DI PAOLANTONIO Amedeo
DI RICCO Umberto
DUSCIO Antonino
FABBRI Vero
FALVO Aldo
FESTA Antino
FORTE Giuliano
GABRIELI Giovanni
GAGGIOLI Giuseppe
GAMBERINI Giovanni
GIACOPINI Giacomo
GRIMALDI Salvatore
IACONA Salvatore
INSANA Aurelio
LACCETTI Emerico
LAMANNA Saverio
LANZONI Renato
LO PRESTI Nicolò
LO VECCHIO Giuseppe
MAJO Francesco
MALASPINA Giuseppe
MASARACCHIA Antonino
MASU Armando
MILO Alessandro
MORABITO Luigi
OGGIANO Alessandro
PACE Vittorio
PAGLIANO Luigi
PAPPALARDO Francesco
PERCUOCO Francesco
PERRETTA Luigi
PIETRAROTA Mario.
PUGLISI Giuseppe
RIPOLI Edoardo
SANSONE Ambrogio
SANTOMARTINO Arturo
SANTONI Ugo
SANTORO Oreste
SARRA Marino
SARRANTONIO Ernesto

SCHIAVO Antonino
SCHILLACI Giovanni
SCIURCA Giovanni
SEGRETO Pasquale
SEVERINO Vincenzo
SPADARO Giuseppe
SPREAFICO Giacomo
SQUARZONI Gino
TAMBURRINO Salvatore
TEDDE Ezio
TOMEUCCI Camillo
TRIPICIANO Giuseppe
TROIA Francesco
VACCARO Enrico
VAIRA Renato
VANCHERI Tommaso
VARGAS Vincenzo
VEVANTE-SCIOLETTI Pietro
VOLPE PRIGNANO Domenico
ZECCA Angelo
ZURLO Enrico

Ufficiali iscritti alla 2ª ripresa
(3 gennaio 1931-31 marzo 1931).

Capitani.

BAUDO Andrea
BELLANCA Filippo
D'ANTUONO Luigi
DE LUCA Luigi
FIORINI Luigi
FRONTORI Pietro
GAMBETTA Luigi
MALUSARDI Silvio
MANNA Dino
PANZARDI Egidio
STERPELLONE Cesare
VASQUES Giovanni

Tenenti.

ADDIVIOLA Domenico
ALFONSO Giuseppe
AMOROSO Antonio
ANGIOLUCCI Secondo
ANZALONE Alfonso
AUDI-GRIVETTA Emilio
BALDASSARRE Arturo
BATTIGLIA Fernando
BERUTTI Mario
BIMBI Ferdinando
BISSIGNANI Luigi
BLANCA Gerardo
BO Evasio
BOLLATI Giuseppe
BORTOLOTTO Luigi
BOSIO Antonio Luigi
BRACCO Girolamo
BRUNI Giovanni
CARBONARO Carmelo
CASERTANO Nicola
CASINI Edoardo
CASSATA Giacinto
CERVELLI Eveno
CHIANTINI Annibale
CIACCIARELLI Grazio
CIOLINI Vasco
CONCIAURO Carmelo
CONSORTI Alberto
CONTI Alfredo
CONTI Emilio
CONTICELLO Giov. Battista
COPPARI Giovanni
COPPOLA Federico
CORRADI Luigi
COSENZA Giuseppe
CRISTALDI Giuseppe
DAMMACCO Vincenzo
DE CAPRIO Michele
DE CURTIS Attilio
DEL LUCA Vincenzo

DELLA RAGIONE Pietro
DELL'UTRI VIZZINI Michele
DEL VECCHIO Francesco
DE MARTINO Leonardo
DI BELLO Eugenio
DIBILIO Francesco
DI RITO Giuseppe
FABBRONI Alessandro
FELICI Francesco
FELLI Giuseppe
FIORE-DONATI Alfeo
FONTE Gaetano
FORLENZA Michele
FOSCARINI Alberto
GAMBIERA Pietro
GARRITANI Umberto
GELMETTI Igino
GIGANTE Andrea
GIORDI Bruno
GIUGIA Giacomo
GRECO Filippo
GRONDONA Gerardo
GUARINO Michele
IANNUCCI Italo
IUGLIO Luigi
LANDRISCINA Antonio
LIGUORI Nunziante
LURIDIANA Matteo
MAIOLINO Carlo
MANCINI Donato
MANCINI Pericle
MANES Ortensio
MANGANIELLO Gaetano
MARINO Antonino
MARTINES Alfredo
MARZEDDU Antonio
MATONE Ugo
MATTINA Alberico
MELLINA Carmelo
MELLONI Bruto
MEZZETTI Angelo
MIANI Domenico

MONACO Francesco
MONTORSI Antonino
MUSTO Cataldo
MUTO Salvatore
NEYROZ Ernesto
NOVELLI Giovanni
NUZZI Antonio
PACINI Dante
PANZICA Ercole
PERCARIO Galileo
PERRICONE Ernesto
PETRAROLI Lorenzo
PETRICIOLI Aldo
PIOLETTI Genesio
PRATELLI Ugo
PROFETA Renato
PUDDU Teofilo
RICCI Fernando
ROTA Michele
RUGGERI Pier Ruggiero
SALOMON Luigi
SARDA Domenico
SCORZA Ferdinando
SCUNCIA Giuseppe
SONA Alfredo
SPAGNOLETTI Oreste
TALLONE Giuseppe
TORELLI Raffaele
VETERE Guido

1. Gli ufficiali iscritti alla prima ripresa dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria nelle ore antimeridiane del 14 settembre p. v., quelli iscritti alla seconda ripresa vi si dovranno presentare nelle ore antimeridiane del 3 gennaio 1931.

2. I comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè essi possano presentarsi nel giorno fissato.

3. Gli enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra elencati provvederanno a che, tali documenti, completamente aggiornati e con le note del 1930, siano fatti pervenire alla scuola in parola il 15 settembre p. v., per gli ufficiali della prima ripresa, e per il 3 gennaio 1931 per gli ufficiali della seconda ripresa.

4. Ove qualcuno degli enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso alla scuola, salvo a curarne l'invio non appena possibile.

5. Il comando della scuola di Parma farà pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento), per il 1° ottobre p. v. gli elenchi degli ufficiali presentatisi il 15 settembre, e per il 15 gennaio 1931 di quelli presentatisi il 3 gennaio. A cura del comando della scuola di applicazione di fanteria saranno successivamente comunicate al Ministero le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

6. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

7. — Gli ufficiali che condurranno seco la famiglia sono autorizzati a farsi seguire dagli attendenti. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore a 6 mesi (lett. *b*) del n. 4 della circolare 66 *giornale militare* 1924). Per gli altri ufficiali sarà invece provveduto dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti (che non siano di ferma ridotta), corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati alla prima ripresa.

Inoltre i comandi di Corpo d'armata di Milano, Verona, Bologna, Firenze, invieranno ciascuno un soldato in più di quanto è sopra prescritto, allo scopo di fornire gli attendenti agli ufficiali delle colonie che debbono frequentare il corso di che trattasi.

Gli attendenti per gli ufficiali senza famiglia dovranno improrogabilmente raggiungere la scuola di Parma non più tardi del 12 settembre c. a. e saranno fatti rientrare ai corpi di provenienza, al termine del 9° corso.

8. Il corso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1924.

Nessun ufficiale può essere dispensato dagli esami finali. Quelli che saranno dimessi dal corso per malattia o per altri motivi, man mano che cesseranno le condizioni d'impedimento, raggiungeranno il corso stesso per sostenervi gli esami finali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 luglio 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Avellino . .	Il comune di Ariano di Puglia è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Ariano Irpino ».	n. 839 5 giugno 1930	153

NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Imposta complementare progressiva - Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato.

Nelle istruzioni emanate per l'applicazione del decreto istitutivo dell'imposta complementare, questo Ministero — richiamando la disposizione dell'art. 7 del decreto stesso, la quale prescrive che, agli effetti di detta imposta, debbono essere tenuti presenti anche quei redditi che, in forza di leggi speciali, sono esenti dalle diverse imposte reali — dichiarò che l'assegnazione di appartamenti in fabbricati costruiti da Cooperative edilizie *col contributo dello Stato*, fa sorgere per gli interessati il godimento di una utilità che, rivestendo il carattere di reddito, deve essere tenuta in conto per l'applicazione dell'imposta complementare.

Nell'applicazione pratica di tali norme, però, sorsero incertezze e dubbi, che portarono ad una quasi generale sospensione degli accertamenti; ciò specialmente in seguito alla emanazione del R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, contenente disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. L'art. 8 di tale decreto, infatti, stabiliva che il godimento della casa popolare ed economica non potesse essere considerato utile o reddito ad ogni effetto fiscale, per tutto il periodo di tempo relativo alla durata del contributo statale nel pagamento degli interessi; norma questa che, mentre poteva essere ritenuta estensibile anche all'imposta complementare, era tuttavia in contrasto con il principio generale affermato dall'art. 7 del decreto istitutivo della imposta stessa, che cioè nel campo del tributo personale non fossero ammissibili esenzioni di carattere oggettivo.

In sede di conversione in legge del detto decreto, però, l'art. 8 venne escluso e non venne infatti riprodotto nella legge 11 luglio 1929, n. 1316.

La cessazione, con l'anno corrente, del blocco imposto per il tributo personale, ha resa manifesta la necessità di affrontare e risolvere la questione in modo definitivo, affinchè tanto gli Uffici delle imposte, quanto i contribuenti interessati fossero, in questa materia, guidati da norme precise ed uniformi per tutto il Regno.

A tal uopo questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre la delicata e complessa questione, all'Eccmo Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza generale dell'8 maggio 1930, ha espresso il proprio parere dichiarando quanto segue:

a) che per il primo periodo di occupazione dell'appartamento, quello cioè che precede la stipulazione del mutuo individuale, non si possa far luogo ad alcuna applicazione dell'imposta complementare.

Ciò perchè — ed è questa la conclusione alla quale giunge l'Ecc.mo Consiglio di Stato dopo una accurata disamina sulla natura del rapporto giuridico che viene a costituirsi in questa prima

fase — il socio della Cooperativa, ha solo il diritto di occupare l'appartamento e la legittima aspettativa di diventarne il proprietario; ma, non avendone la proprietà attuale, e non potendo neppure vantare un diritto dal quale gli derivi quella disponibilità della casa cui si riconnette il concetto di reddito nel senso economico, non si concretano i presupposti di legge per l'applicazione dell'imposta;

b) che l'imposta debba essere, invece, applicata nel secondo periodo, che comincia dalla stipulazione del mutuo individuale, perchè da questo momento sorge il diritto di proprietà sull'appartamento, diritto che viene ad essere affermato nel contratto che si stipula fra la Cassa depositi e prestiti e l'impiegato; e col sorgere della proprietà sôrge anche il reddito che ad essa è connesso, e si concreta il diritto della finanza a percepire l'imposta sul reddito stesso.

Siccome peraltro — ha considerato l'Ecc.mo Consiglio — si tratta, in questa seconda fase, di una proprietà di limitata disponibilità priva com'essa è della caratteristica essenziale della commerciabilità, che costituisce una delle sue maggiori utilità, è necessario tenerne conto nella valutazione del reddito, che da essa deriva, attribuendo al reddito stesso un valore assai minore di quello comune.

Questo criterio, sostanzialmente, è in armonia con quello già affermato dal Ministero fin dalla prima applicazione del tributo personale. Le istruzioni ministeriali, infatti, sul R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, raccomandavano agli Uffici (pag. 32) di determinare il valore locativo degli stabili in questione con criteri di prudente discernimento, tenendo presente che gli stabili stessi non possono essere destinati che ad abitazione dei soci, e quindi, oltre che non poter essere alienati, neppure possono, prestarsi a scopi speculativi, mancando la possibilità di realizzare gli elevati redditi che, specialmente nei grandi centri, la crisi delle abitazioni consente per i fabbricati ordinari;

c) che, infine, per il terzo periodo, che decorre dalla estinzione del mutuo o del riscatto dell'appartamento, l'imposta potrà essere applicata con i normali criteri stabiliti dalla legge, ad eccezione dei primi tre anni successivi al riscatto, per i quali debbono valere i criteri di moderata valutazione del reddito, in quanto non è ammessa, durante il triennio, l'alienabilità dell'appartamento.

* * *

Questo Ministero, pur non nascondendosi i motivi che potrebbero suffragare conclusioni diverse, tuttavia, riconoscendo la importanza giuridica e sovratutto il valore di equità di quelli posti dal Consiglio di Stato a fondamento della propria tesi, ne accoglie il parere, e dispone che gli Uffici delle imposte, nel procedere alle operazioni di loro competenza, osservino le seguenti direttive:

1° che nessuna applicazione dell'imposta complementare sia fatta a carico degli assegnatari di appartamenti di cooperative fruenti del contributo dello Stato, fino al momento della stipulazione del mutuo individuale edilizio.

Se accertamenti delle specie furono eseguiti, essi dovranno essere abbandonati, e nell'ipotesi che abbiano già dato luogo ad iscrizioni a ruolo, dovrà farsene, con il prossimo anno, la cancellazione, anche di ufficio, senza peraltro rimborsi pel tempo anteriore.

2° che dalla stipulazione del mutuo e fino alla estinzione del medesimo od al riscatto dell'appartamento secondo legge l'accertamento dei redditi sia fatto con questi criteri:

a) valutazione dell'imponibile dell'appartamento con le norme e le detrazioni stabilite dalle leggi sull'imposta fabbricati;

b) deduzione dall'imponibile di una quota del 10 % in rapporto alla non commerciabilità dell'appartamento.

Anche per questa ultima norma il Ministero si è uniformato al parere del Consiglio di Stato, il quale ritiene preferibile, per semplicità ed uniformità di trattamento, che alla limitazione del diritto di proprietà, costituito dalla non commerciabilità dell'appartamento, corrisponda una detrazione dall'imponibile da fissarsi dal Ministero in una quota percentuale costante;

c) detrazione, agli effetti della complementare, delle passività secondo legge, fra cui la quota di interessi in misura decrescente gravante sul mutuo individuale;

3° che dalla data di estinzione del mutuo o da quella del riscatto dell'appartamento, l'accertamento dell'imposta complementare sia fatto con i criteri normali vigenti per i fabbricati ordinari, salvo per i primi tre anni successivi al riscatto, per i quali si continuerà ad accordare la detrazione dell'imponibile del 10 % per la inalienabilità — durante tale periodo di tempo — dell'appartamento riscattato.

Per la pratica applicazione delle norme suesposte, sono necessari alcuni chiarimenti.

Poichè per le case di cooperative è ancora in corso il periodo di esenzione dall'imposta fabbricati, e nessuna operazione è stata, quindi, fatta finora ai fini dell'imposta stessa, gli Uffici dovranno procedere alla determinazione del reddito dell'appartamento cooperativo, da tenersi in conto per l'imposta complementare, seguendo le norme stabilite dalla legge sull'imposta fabbricati, nonchè i normali criteri in pratica adottati per gli accertamenti di tali redditi, ed ispirandosi, come si è accennato, a criteri di prudente discernimento.

Altra osservazione da farsi sul punto in esame è la seguente: che, ove talvolta in pratica si riconoscesse opportuno determinare il valore locativo mediante il criterio di un interesse medio sul costo di costruzione, gli Uffici dovranno tener presente, per ragioni di equità, che — come ha avvertito anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato — il costo di costruzione delle case cooperative è stato quasi sempre superiore a quello normale dei fabbricati di proprietà privata, in quanto che molte e varie cause hanno influito a determinare l'alto costo delle costruzioni stesse.

Stabilito il reddito imponibile dell'appartamento, comprese le detrazioni per le eventuali spese che normalmente fanno carico all'inquilino e che nel caso sono sopportate dall'assegnatario, e per il terzo stabilito dalla legge, gli Uffici dovranno dall'imponibile stesso detrarre la quota del 10 % di cui si è fatto cenno.

Dall'imponibile così definitivamente stabilito dovranno, in fine, essere detratte le passività ammesse dalla legge sull'imposta complementare, fra le quali la quota di interessi che grava sul mutuo individuale dell'assegnatario dell'appartamento, essendo questa una vera e propria passività detraibile ai sensi dell'art. 8, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

La quota d'interessi detraibile risulterà dal piano di ammortamento già istituito in occasione della stipulazione del mutuo individuale, piano che potrà rilevarsi dalla denuncia dell'interessato, oppure potrà essere fornito dall'Amministrazione della cooperativa o dall'Istituto mutuante.

La quota d'interessi detraibile è in misura decrescente, e quindi alla scadenza di ciascun triennio di legge, sarà necessario apportare ai redditi le variazioni derivanti dalla riduzione degl'interessi. E' appena opportuno accennare che, alla scadenza di ciascun triennio, dovranno tenersi in conto anche le variazioni, in più o meno, che fossero intervenute nello stipendio e nei redditi di altra natura.

Infine, a decorrere dalla data di estinzione del mutuo, o del riscatto, nessuna detrazione per interessi dovrà più farsi dall'imponibile determinato con i criteri già esposti; rimarrà soltanto quella della quota del 10 % per i primi tre anni successivi al riscatto, per la non alienabilità dell'appartamento.

* * *

La tassazione del reddito degli appartamenti delle cooperative, agli effetti della complementare, avrà inizio il 1° gennaio 1931 in confronto degli assegnatari che, secondo le norme innanzi esposte, abbiano già stipulato, o stipulino nel corso dell'anno, il mutuo individuale.

Gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte del luogo ove hanno la loro residenza, la dichiarazione stabilita dalla legge.

Quanto ai termini per la presentazione della dichiarazione, occorre distinguere tra impiegati non colpiti — secondo le norme comuni a tutti i contribuenti — da imposta complementare per redditi di natura diversa dallo stipendio, e impiegati già assoggettati alla imposta stessa per redditi dianzi indicati.

I primi, in applicazione delle norme contenute nel R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, dovranno presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui avviene la stipulazione del mutuo individuale, e la tassazione decorrerà dal primo giorno di detto mese; i secondi dovranno presentare la dichiarazione dal 1° maggio al 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui avviene la stipulazione del mutuo individuale, e — se non ancora è scaduto un triennio dal precedente accertamento — dal 1° maggio

al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio; la tassazione del nuovo reddito, in questi casi, avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

La dichiarazione, oltre che le precise generalità del contribuente, dovrà contenere:

a) l'ubicazione dell'appartamento (via, numero civico, piano), il numero dei vani ed accessori, la denominazione della cooperativa e la sede di essa;

b) la data di stipulazione del mutuo individuale; la quota mensile che l'impiegato paga all'istituto mutuante;

c) il reddito presunto dell'appartamento;

d) le passività detraibili per legge e particolarmente la quota di interessi in misura decrescente che grava sul mutuo;

e) tutti gli altri redditi propri o della moglie, o dei figli minorenni di cui gode l'assegnatario, compresi quelli già assoggettati all'imposta complementare mediante ritenuta diretta; e ciò ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile a sensi di legge.

Le Amministrazioni centrali sono pregate di portare la presente a conoscenza del personale dipendente, mediante pubblicazione nei propri bollettini, affinchè tutti gli interessati siano edotti degli obblighi ai quali essi debbono adempiere.

Il Ministro: MOSCONI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1929 - Circolare 442:

A pagina 1869 in luogo di: Bottoni piccoli di frutto nero n. 3 a L. 0,13 importo L. 0,390, si legga: Bottoni piccoli di frutto nero n. 7 a L. 0,13 importo L. 0,910, conseguentemente il prezzo di costo del cappotto di panno turchino per i militari dell'Arma dei carabinieri conduttori di automezzi risulterà di L. 196,552 ed il prezzo di conteggio di L. 196,60.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

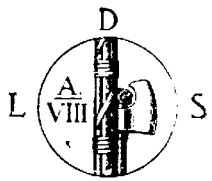
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1

(949) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1930 - ANNO VIII — 8 AGOSTO

SOMMARIO

N. 478 - 23 giugno 1930 - Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R. decreto n. 983 - Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il R. Esercito . . . . . *Pag.* 1500

» 479 - 1° luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31 » 1521

» 480 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 987 - Riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato. . » 1524

» 481 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che regola la concessione dell'indennità di accantonamento alle truppe in distaccamento eventuale in località di alta montagna. . . . . » 1526

» 482 - 15 luglio 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . . » 1537

LIBRERIA DELLO STATO

N. 483 – 16 luglio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che stabilisce una nuova graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°). . . . . *Pag.* 1538

» 484 – 16 luglio 1930 - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie. . . . . » 1539

» 485 – 19 luglio 1930 – Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1540

» 486 – 30 luglio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami e per titoli, a otto posti di capotecnico chimico aggiunto » 1540

» 487 – 31 luglio 1930 – Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1541

» 488 – 7 agosto 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. A. P. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1931. . . . . » 1542

» 489 – 7 agosto 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.. . . . . » 1547

» 490 – 7 agosto 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo. » 1553

N. 491 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ». . . . . *Pag.* 1555

» 492 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle RR. Università per l'anno scolastico 1930-31 . . . . . » 1556

» 493 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . » 1556

» 494 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . » 1557

» 495 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . » 1557

» 496 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani. . . . . » 1558

» 497 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . . . . » 1559

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1572

Circolare N. 478. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 983 – Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il R. Esercito.** — (Gabinetto). — 23 giugno 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 31 luglio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 89. — MANCINI.

Regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito.

CAPO I.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

§ 1.

Il supplemento di servizio attivo non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità una volta tanto dovuta agli ufficiali, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione.

§ 2.

Il decreto ministeriale per l'attribuzione degli stipendi (di cui all'art. 3 del testo unico) è emanato in seguito alla proposta fatta dagli enti che hanno in forza matricolare gli ufficiali.

La proposta relativa agli aumenti di stipendi per il compimento di un periodo di anzianità di grado o di servizio, dovrà essere trasmessa al Ministero tre mesi prima che l'interessato ne maturi il diritto; quella relativa ai nuovi stipendi in seguito a promozione, sarà invece trasmessa, con i relativi documenti, all'atto in cui la promozione stessa verrà pubblicata sul « Bollettino ufficiale ».

§ 3.

I nuovi stipendi non potranno essere corrisposti agli ufficiali che ne abbiano maturato il diritto, prima che sia stato pubblicato il decreto relativo o che il Ministero, con apposita lettera, non ne abbia autorizzato il pagamento.

Nel caso di promozione, potranno intanto essere corrisposti subito lo stipendio minimo del nuovo grado e le altre competenze ad esso inerenti.

§ 4.

Agli ufficiali collocati direttamente dal S.P.E. in aspettativa per riduzione di quadri, spettano i quattro quinti dello stipendio dá essi goduto all'atto del collocamento in tale posizione.

Detti ufficiali beneficieranno, sempre nella misura dei 4/5, degli aumenti che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio con lo stesso grado e ciò sia per gli aumenti periodici, sia per gli aumenti che fossero apportati agli stipendi degli ufficiali in S.P.E.

Le stesse norme valgono per gli ufficiali transitati in A.R.Q. dalla cessata P.A.S.

La determinazione degli assegni loro dovuti (4/5 dello stipendio) è fatta in base alle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399.

§ 5.

Per la determinazione degli stipendi in base all'anzianità di grado si deve tener conto, oltre che di quella risultante dall'Annuario militare, anche delle eventuali variazioni verificatesi dopo la pubblicazione dell'Annuario stesso. Nei riguardi degli ufficiali trasferiti di ruolo (art. 6 testo unico), l'anzianità di grado, ai fini della determinazione dello stipendio, non va computata dalla data di trasferimento nel nuovo ruolo, ma dalla data di promozione al grado stesso, anche se la data di trasferimento indicata nell'Annuario militare sia posteriore a quella di promozione.

§ 6.

Dall'anzianità di servizio da ufficiale (art. 8 testo unico), ai fini della determinazione dello stipendio, deve dedursi il tempo in cui l'ufficiale sia stato:

1° detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2° detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3° sospeso dall'impiego;

4° in aspettativa per motivi privati.

§ 7.

Nel servizio militare, prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale e da computarsi per la metà, agli effetti della determinazione dello stipendio (art. 9 testo unico), è compreso anche il periodo trascorso nel grado di aspirante ufficiale.

§ 8.

Il beneficio previsto dall'art. 10 del testo unico non è applicabile quando il servizio militare coincida con il corso legale degli studi universitari.

Il beneficio stesso non è applicabile quando lo stipendio è determinato in base all'anzianità di grado.

§ 9.

I periodi di assenza per qualsiasi motivo dal servizio in Colonia non sono computabili per l'aumento all'anzianità utile (di grado e di servizio) agli effetti della determinazione degli stipendi.

Sono tuttavia computati, agli effetti di cui al precedente comma, i periodi di viaggio da una Colonia all'altra ed i periodi di aspettativa o di licenza di convalescenza, trascorsi effettivamente in Colonia e dipendenti da cause di servizio coloniale.

§ 10.

Il servizio prestato in Colonia dagli ufficiali, anche come militari di truppa, è valutabile secondo le norme dell'art. 11 testo unico.

§ 11.

Il tempo dall'ufficiale trascorso in Colonia deve essere computato nel grado rivestito durante la permanenza nella Colonia stessa.

Se durante tale permanenza l'ufficiale consegua una o più promozioni, il tempo è computato distintamente per ciascun grado, fermo il concetto dell'art. 11 del testo unico e salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

§ 12.

Gli ufficiali in attesa di giudizio, sospesi dall'impiego, hanno diritto all'altra metà dello stipendio nel caso che il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato oppure, ammettendola, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.

§ 13.

In caso che l'ufficiale richiamato dall'aspettativa, dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego assuma servizio con ritardo, per cause non imputabili all'Amministrazione, la decorrenza degli assegni ha inizio dal giorno in cui l'ufficiale assume l'effettivo servizio.

§ 14.

Quantunque lo stipendio cessi dal giorno successivo a quello della morte (art. 26 del testo unico), tuttavia, qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di ricupero per le giornate pagate in più fino al termine del mese.

§ 15.

Gli ufficiali in S.P.E. (art. 27 testo unico) e quelli in A.R.Q. (art. 28 testo unico) godono l'aumento dell'indennità militare di L. 2100 tanto se ammogliati o vedovi con prole legittima o legittimata minore o inabile al lavoro, quanto se conviventi con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi, minori o inabili al lavoro. Tale trattamento economico avrà decorrenza dal giorno del legale riconoscimento, per i figli naturali, o dal giorno dell'adozione per quelli adottivi, salvo l'applicazione, pel pagamento degli arretrati, della prescrizione biennale obbligatoria.

§ 16.

Gli ufficiali separati dalla moglie e senza prole hanno diritto a percepire l'aumento dell'indennità militare di L. 2100 di cui al precedente paragrafo 15, solo nel caso che siano obbligati a passarle gli alimenti in seguito a sentenza definitiva.

§ 17.

Le indennità militari speciali, contemplate negli articoli 30 e 31 del testo unico, sono sospese quando lo stipendio è sospeso o ridotto.

§ 18.

La riduzione dell'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio, è stabilita nella seguente misura:

Sottotenente e gradi corrispondenti	L.	290
Tenente e gradi corrispondenti	»	310
Capitano, primo tenente e gradi corrispondenti	»	445
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti	»	560
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	»	625
Colonnello e gradi corrispondenti	»	675
Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti	»	735
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti	»	780

La riduzione dell'indennità per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio, è stabilita nella misura seguente:

Sottotenente e gradi corrispondenti	L.	580
Tenente e gradi corrispondenti	»	620
Capitano, primo tenente e gradi corrispondenti	»	890
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti	»	1120
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	»	1250
Colonnello e gradi corrispondenti	»	1330
Generale di brigata, maggiore generale e gradi corrispondenti	»	1470
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti	»	1560
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	1700
Generale d'armata e gradi corrispondenti e superiori	»	2150

§ 19.

Per gli ufficiali generali, ufficiali dei RR. CC. e ufficiali dei depositi allevamento cavalli, è sempre applicata la riduzione prevista per gli ufficiali con alloggio gratuito non di servizio.

§ 20.

L'assegno per spese di rappresentanza non può in nessun caso essere corrisposto ad ufficiali che rivestano grado inferiore a quello di colonnello (Tabella I annessa al testo unico) anche se eventualmente siano rivestiti, con decreto Reale, delle funzioni di comandanti di Corpo o di capi di servizio.

Così pure non spetta, nella misura superiore, agli ufficiali della ripetuta tabella che vengano ad esercitare funzioni del grado immediatamente più elevato.

§ 21.

Pel colonnello a disposizione che cessi da tale posizione e sia nominato comandante di Corpo o capo di servizio, l'assegno per le spese di rappresentanza decorre dal giorno della effettiva assunzione delle relative funzioni.

La stessa norma vige per il colonnello del S.P.E. richiamato dall'aspettativa, dalla licenza straordinaria o da una delle altre posizioni in cui lo stipendio sia sospeso o ridotto.

§ 22.

L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla Tabella I del testo unico, viene corrisposto anche agli ufficiali richiamati dall'A.R.Q. nei casi in cui essi vengano a ricoprire cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

§ 23.

Per la determinazione delle indennità mensili di alloggio spettanti agli ufficiali dell'Arma dei CC. RR., si applicano le norme fissate dall'apposito decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con quello delle finanze, a termini dell'art. 34 del testo unico, anche quando la relativa spesa sia a carico del bilancio della guerra.

§ 24.

L'effettivo conferimento della razione foraggio, di cui all'art. 36 del testo unico, è subordinato al possesso del cavallo.

§ 25.

Gli ufficiali che dopo una prima aspettativa non superiore a quattro mesi ne ottengano un'altra con la quale viene oltrepassato in complesso il detto periodo di tempo, perdono il diritto alla razione foraggio per il tempo eccedente i primi quattro mesi.

Però gli ufficiali collocati inizialmente in aspettativa per un periodo superiore a mesi 4 perdono il diritto alla razione foraggio nel 30° giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento, salvo che prima di tale termine essi riescano a disfarsi del cavallo.

§ 26.

Gli ufficiali collocati in aspettativa senza indicazione di durata hanno il trattamento di cui al secondo comma dell'art. 38 del testo unico e cioè dovranno disfarsi del cavallo, perdendo il diritto alla razione foraggio al compimento del 1° mese di aspettativa.

Se però prima di scadere il 4° mese venisse fissata la durata dell'aspettativa in un periodo superiore a quattro mesi, l'ufficiale dovrà disfarsi del cavallo al massimo entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

§ 27.

L'equivalente delle razioni foraggio da corrispondersi in contanti a mente dell'art. 40 del testo unico sarà stabilito dal Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, all'inizio d' ogni esercizio finanziario e fatto conoscere mediante pubblicazione sul *Giornale Militare*.

§ 28.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 41 del testo unico non si applica agli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio richiamati dall'aspettativa, dalla sospensione o dalla disponibilità, per i quali l'indennità cavalli è ripristinata dal giorno dell'effettivo possesso del cavallo.

CAPO II.

UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO.

§ 29.

L'aumento dell'indennità militare di L. 2100 per la famiglia, spettante agli ufficiali in congedo provvisorio — articolo 46 testo unico — compete anche a quelli che contraggano matrimonio o che riconoscano prole naturale o adottiva dopo il collocamento in tale posizione, ferme le modalità, in quest'ultimo caso, previste dal precedente paragrafo 15.

§ 30.

Anche per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 51 del testo unico.

§ 31.

Lo stipendio spettante agli ufficiali richiamati dalle posizioni di congedo e dovuto a termini dell'art. 52 del testo unico (1° comma, 1ª parte), è quello indicato nell'art. 51 del testo unico stesso.

§ 32.

Nel caso speciale previsto dall'art. 52 testo unico, ultimo comma, il supplemento del servizio attivo da corrispondersi sarà soltanto quello inerente al grado di ufficiale.

§ 33.

I commissari di leva, anche se ammessi allo stipendio del grado superiore o promossi, conservano il diritto all'indennità militare e al supplemento di servizio attivo previsti per il grado che essi rivestivano all'atto della nomina a tale impiego.

§ 34.

I commissari di leva, se vengono collocati in una delle posizioni previste dalla parte 3ª del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ricevono il trattamento economico inerente alle posizioni stesse.

§ 35.

Per il tempo che gli ufficiali delle categorie in congedo hanno passato in servizio coloniale da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico, valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9. 10 e 11.

§ 36.

L'assegno per spese di rappresentanza, spettante agli ufficiali richiamati dal congedo a termine dell'art. 59 del testo unico, è regolato con le norme contenute nei precedenti paragrafi 20. 21 e 22.

§ 37.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, chiamati in servizio con assegni, hanno diritto, durante la permanenza agli arresti di rigore ed agli arresti in fortezza per punizione disciplinare, al trattamento economico intero, previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, fermo il disposto dell'art. 51 testo unico.

§ 38.

L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni, ove sia sospeso dal grado perchè detenuto sia pure in attesa di giudizio, perde il diritto a qualsiasi competenza.

§ 39.

Il periodo di novanta giorni per il pagamento degli assegni interi agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio con assegni e ammalati in casa per infermità dipendenti da cause di servizio (primo comma art. 64 testo unico) deve intendersi come limite massimo per tale concessione, mentre quello minimo è determinato dall'intervenuta guarigione. L'ente che amministra l'ufficiale in tali condizioni dovrà quindi periodicamente accertarsi, nei modi che crederà più opportuni, ogni quindici giorni, dello stato della malattia, per averne norma o per la sospensione o per la continuazione degli assegni fino al limite di novanta giorni.

Le disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 testo unico, nonchè le norme del precedente comma, si applicano anche agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.

CAPO III.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE.

§ 40.

Le norme degli articoli 2 e 73, secondo comma, del testo unico valgono anche per gli altri sottufficiali, nei riguardi della quota di aumento sulla paga prevista dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

§ 41.

Le determinazioni degli stipendi e delle paghe per i sottufficiali e militari di truppa fatte dai corpi, hanno immediata esecuzione.

Per quanto riguarda i marescialli e gradi corrispondenti dovranno inoltre essere inviate ai Comandi di corpo d'armata le copie dei relativi atti dispositivi corredate della copia del foglio matricolare, per la revisione e le eventuali rettifiche zioni.

§ 42.

Un estratto conforme dell'atto dispositivo che determina lo stipendio o la paga, dovrà rimanere allegato al foglio matricolare del sottufficiale cui si riferisce. Da tale atto dovranno risultare tutti i dati presi in esame per la determinazione di cui al precedente § 41.

Soltanto dopo l'approvazione del Comando del corpo d'armata la determinazione dello stipendio dovrà formare oggetto di variazione matricolare.

§ 43.

Il tempo intercedente tra la data di arruolamento e quella di presentazione alle armi, durante il quale il militare è rimasto in congedo, non va computato ai fini dell'anzianità di servizio per la determinazione degli stipendi e delle paghe.

§ 44.

I periodi di tempo non computabili agli effetti dell'anzianità di grado dei sottufficiali in S.P.E. e quindi non computabili agli effetti delle paghe e degli stipendi (art. 79 testo unico) sono i seguenti:

1° il tempo di detenzione per condanna penale o in attesa di giudizio seguìto da condanna penale, se questo tempo supera un mese;

2° il tempo di sospensione dal grado, nel caso previsto dalla lettera *a*) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguìto da condanna, o nel caso previsto dalla lettera *b*) del medesimo § 65;

3° il tempo trascorso in congedo illimitato;

4° il tempo passato in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per più di sei mesi consecutivi;

5° il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

§ 45.

Per il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico (articolo 82 detto testo), valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

§ 46.

Per la cessazione degli stipendi spettanti agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli di tutte le armi e corpi, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, dovranno applicarsi anche le norme indicate nel precedente § 14.

§ 47.

Il conguaglio per stabilire l'assegno *ad personam*, dovuto ai sottufficiali per effetto dell'art. 85 del testo unico, deve essere fatto fra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità militare, indennità caroviveri

e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e il trattamento spettante per tali titoli nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale. Pertanto l'assegno *ad personam* sarà commisurato alla differenza fra il complesso degli assegni fissi del nuovo grado, computati nel modo suddetto, e il complesso degli assegni fissi che il sottufficiale percepiva precedentemente.

§ 48.

I sottufficiali ed altri militari indicati nell'art. 86 testo unico, sospesi dal grado perchè sottoposti a giudizio penale, percepiranno gli assegni sospesi se il giudizio stesso non è seguìto da condanna.

§ 49.

La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti e i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa, oltre che nei casi indicati nel testo unico, durante i giorni di permanenza nelle infermerie di corpo.

§ 50.

Agli effetti del trattamento economico di cui all'art. 91 del testo unico i figli naturali, se legalmente riconosciuti, e i figli adottivi, sono considerati alla stregua dei figli legittimi o legittimati.

Detto trattamento non può decorrere che dalla data del riconoscimento o dell'adozione e ad ogni modo non oltre i due anni dalla data della domanda.

§ 51.

Per i sottufficiali dei CC. RR. ammogliati oppure vedovi con figli legittimi o legittimati minori o inabili al lavoro, o naturali riconosciuti o adottivi, minori o inabili al lavoro, l'indennità militare è aumentata di lire 1700 annue, sia se provvisti di alloggio, come se percipienti l'indennità di alloggio di cui all'art. 97 del testo unico.

§ 52.

Per i sottufficiali di cui al § precedente e per quelli dei RR. CC. separati dalla moglie e senza prole, per quanto riguarda l'aumento dell'indennità militare, valgono le norme del precedente § 16.

§ 53.

La riduzione dell'indennità militare per i marescialli collocati in aspettativa per infermità, di cui all'art. 93 testo unico, non si applica sull'aumento di L. 1700 stabilito per la famiglia in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 92 del testo unico stesso.

§ 54.

L'indennità vestiario di cui all'art. 94 testo unico è corrisposta a semestri maturati, nei mesi di giugno e dicembre, per ogni giornata in cui è dovuta la paga intera.

Per le altre modalità dovranno essere tenuti presenti gli articoli 541 e seguenti del regolamento d'amministrazione approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

§ 55.

Il diritto alla differente indennità d'alloggio, stabilita pei sottufficiali dei CC. RR. dall'art. 97 testo unico, nei casi di trasferimento da un centro minore di 250,000 abitanti ad altro con 250,000 abitanti e più e viceversa, decorre dall'arrivo alla nuova sede.

CAPO IV.

Sottufficiali richiamati dal congedo.

§ 56.

Nel caso speciale previsto dall'art. 100, ultimo comma, del testo unico, il supplemento del servizio attivo da corrispondersi sarà soltanto quello inerente al grado di sottufficiale.

§ 57.

Nella determinazione degli stipendi per i sottufficiali richiamati dal congedo (art. 101 testo unico) dovranno tenersi presenti le norme dell'art. 79 testo unico e del precedente § 44.

§ 58.

Per il tempo che i sottufficiali richiamati dal congedo hanno passato in servizio coloniale, da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico (art. 102 detto testo) valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

§ 59.

Per i sottufficiali richiamati dal congedo, lo stipendio decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio ed ha termine da quello successivo al ricollocamento in congedo.

§ 60.

Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale (L. 700 annue) che è stabilita dalla tabella II annessa al testo unico pei marescialli in servizio sedentario, anche se avessero fruita l'indennità stessa fino alla data del loro congedamento.

§ 61.

I sottufficiali richiamati dal congedo perdono il trattamento di cui sono provvisti in ogni circostanza di sospensione dal servizio, salvo le eccezioni di cui all'art. 106 testo unico.

CAPO V.

Disposizioni comuni.

§ 62.

Salvo i casi tassativamente previsti e consentiti da disposizioni speciali di legge, non è ammesso il cumulo degli assegni militari con altre retribuzioni per impieghi presso al-

tre amministrazioni dello Stato, Provincie, Comuni, Istituti pubblici, Corpi morali legalmente riconosciuti e qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato.

§ 63.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa non spettano assegni di sorta da parte dell'Amministrazione della guerra, se il trattamento economico loro dovuto è corrisposto interamente da altra Amministrazione dello Stato (articolo 107 testo unico).

§ 64.

Qualunque sia la data di concessione o commutazione di medaglia al valore o di onorificenza dell'Ordine militare di Savoia, il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 108 testo unico non potrà essere riferito che alla data in cui il trattamento stesso venne stabilito o aumentato.

§ 65.

A ciascuna medaglia al valor militare, qualunque sia il numero di esse, va annesso il soprassoldo stabilito dall'articolo 108 testo unico.

§ 66.

Per il trattamento economico previsto per le medaglie e le onorificenze dell'Ordine militare di Savoia concesse alle Bandiere, valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 64 e 65.

§ 67.

A complemento delle disposizioni dell'art. 109 testo unico relative alle ritenute sugli assegni, si debbono tener presenti quelle dell'art. 2 della legge n. 335 del 30 giugno 1908 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi.

§ 68.

L'applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 110 del testo unico è assolutamente obbligatoria.

Anche per i minori non emancipati e per gli interdetti si applica la prescrizione biennale di cui allo stesso art. 110 del testo unico, allorchè gli uni e gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacità giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori.

La prescrizione si compie per mancata domanda o per trascurata esazione da parte del creditore.

Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, *effettivamente provata*, basta ad interrompere la prescrizione.

§ 69.

Nel caso di promozione con effetto retroattivo di ufficiali ricollocati in congedo prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale del relativo decreto, la data di decorrenza per richiedere le competenze è costituita da quella della partecipazione fatta agli interessati dagli enti competenti.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

§ 70.

Il beneficio di cui all'art. 112 del testo unico è consentito in favore degli ufficiali nominati dopo aver compiuto il 36° anno di età, sempre che il decreto di nomina non faccia risalire l'anzianità di grado ad epoca anteriore al compimento dell'età sopra precisata.

§ 71.

Il servizio prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi e presso tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo di cui al 2° comma dell'art. 115 del testo unico dà diritto alle agevolazioni previste dall'articolo stesso, anche se trattasi di reparti, comandi, ecc. dislocati in territorio fuori della zona di guerra.

§ 72.

Per le agevolazioni di cui al paragrafo precedente non sarà tenuto conto del tempo trascorso in zona territoriale, dall'ufficiale, per l'istruzione delle reclute.

§ 73.

Agli effetti della determinazione degli assegni non possono considerarsi come malattie dipendenti dalla guerra (articolo 115 testo unico) quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra.

§ 74.

Debbono considerarsi malattie preesistenti e soltanto aggravate durante la guerra anche quelle riconosciute provenienti da cause di servizio ai soli fini della pensione.

§ 75.

Le ricompense al valore che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alla lettera *a*) dell'art. 117 del testo unico, sono:

la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare; le decorazioni dell'Ordine militare di Savoia; l'avanzamento a scelta per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.

Sono pure da considerarsi insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuti encomi, stati pubblicati sul Bollettino ufficiale, e coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune e che tuttavia abbiano diritto alla commutazione della conseguita ricompensa in croce di guerra al valor militare.

§ 76.

I benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117 del testo unico debbono essere concessi, senza eccezione di sorta, senza limite di tempo:

1° agli ufficiali e sottufficiali in servizio al 1° aprile 1922, nel grado da essi rivestito a detta data, senza distinzione di categoria;

2° agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, già tali al 1° aprile 1922 in occasione del loro primo richiamo alle armi, indipendentemente dal grado rivestito al primo aprile 1922;

3° agli ufficiali e sottufficiali nominati tali dopo il 31 marzo 1922.

§ 77.

I benefici di guerra si perdono, di regola, con la promozione al grado superiore, salvo le eccezioni previste dal testo unico.

§ 78.

I benefici di guerra possono essere goduti anche in più volte (ma sempre nel grado ricoperto all'atto in cui i benefici stessi vengono concessi) ove il servizio risulti interrotto per congedo o per altri motivi. Agli effetti di cui sopra, non deve farsi alcuna distinzione fra ufficiali in S. P. E. e delle categorie in congedo, fermo il disposto dell'art. 51 testo unico.

§ 79.

Agli ufficiali che dopo il 1° aprile 1922 passarono ad un grado inferiore dovrà essere corrisposta — quando per promozione o per reiscrizione al primitivo ruolo conseguiranno di nuovo il grado ricoperto alla predetta data — quella parte dei benefici di guerra di cui essi eventualmente non poterono godere a causa della retrocessione dal grado.

Tale norma, però, giusta l'art. 24 del R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, è applicabile soltanto a coloro che rivestivano il grado di ufficiale al 24 maggio 1915.

§ 80.

Le indennità professionali e di servizio speciale, conservate a termine dell'art. 123 del testo unico, sono suscettibili di aumento nei casi e nella misura previsti dalle disposizioni rimaste in vigore in esecuzione del 2° comma dell'articolo 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

§ 81.

Il trattamento previsto dall'art. 42 del testo unico per i primi capitani, si riferisce unicamente agli ufficiali che rivestono tale qualifica.

§ 82.

I maggiori, i tenenti colonnelli, i colonnelli e i generali di brigata, e gradi corrispondenti, che, anteriormente al 1° dicembre 1923, hanno già maturato il diritto allo stipendio rispettivamente di lire 14,200, 15,400, 16,400 e 17,900, sono ammessi, dalla predetta data, al godimento dell'ultimo stipendio per essi stabilito dalla Tabella I annessa al testo unico.

§ 83.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti, che anteriormente al 1° dicembre 1923 hanno maturato il diritto allo stipendio di lire 9000, 9500, 10,000 e non potrebbero conseguire, alla stessa data, i corrispondenti stipendi di lire 9500, 10,200, 10,900 della tabella 2 annessa al testo unico, beneficieranno dell'aumento di un anno all'anzianità di servizio utile per lo stipendio, giusta le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile:

a) ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti i quali, al 1° dicembre 1923, hanno compiuto 25, 29, 32 anni di servizio utile per lo stipendio e che perciò sono ammessi dalla stessa data rispettivamente allo stipendio di L. 9500, 10,200, 10,900;

b) ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, i quali al 1° dicembre 1923 hanno compiuto 28 o 31 anni di servizio utile per lo stipendio e che perciò saranno ammessi rispettivamente allo stipendio di L. 10,200 o 10,900, quando compiranno 29 o 32 anni di servizio utile per lo stipendio.

La disposizione stessa non è applicabile nè ai marescialli del Regio esercito di altri gradi nè ai marescialli, di qualunque grado, dei carabinieri Reali.

§ 84.

Il beneficio di cui al precedente § 83 è concesso una volta tanto e solo nel caso che la determinazione dello stipendio sia fatta in base all'anzianità di servizio.

Stabilito però al 1° dicembre 1923 lo stipendio computando tale beneficio, successivamente la determinazione degli stipendi pel compimento di un periodo di anzianità di servizio non deve più farsi calcolando nuovamente il beneficio in parola, ma soltanto l'anzianità di tempo utile, secondo le norme in vigore (art. 75 e seguenti testo unico).

§ 85.

L'aumento all'indennità militare concessa dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, deve essere compreso nel riassorbimento dell'assegno personale, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali di cui al 2° alinea dell'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

§ 86.

Per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. le indennità di alloggio di cui all'art. 34 testo unico hanno effetto a partire dal 1° luglio 1927.

Per il periodo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1927, agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. ammogliati e celibi che non fruirono di alloggio in natura, sono corrisposte, in misura ridotta del 60 per cento, le differenze risultanti fra le indennità di alloggio percepite e quelle che in occasione della prima applicazione del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, sono state per essi rispettivamente stabilite dal decreto Ministeriale 10 settembre 1928.

§ 87.

I militari, effettivi al soppresso Corpo invalidi e veterani, trattenuti con o senza impiego, avranno il trattamento economico eguale a quello di tutti gli altri pari grado del Regio esercito e conserveranno i seguenti assegni speciali di cui godono a carico dello Stato nel Corpo invalidi e veterani, con le stesse norme vigenti al 16 febbraio 1924:

a) supplemento al soldo giornaliero per i caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 91 dello

specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, modificato dal R. decreto 2 luglio 1922, numero 1050;

b) supplemento al soldo giornaliero di L. 0.25 per gli invalidi di qualsiasi grado (sottufficiali e militari di truppa) del Corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 92 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, cumulabile, pei caporali e soldati, con quello del n. 91 dello specchio stesso;

c) quota giornaliera di L. 0.05 quando, per la specialità del servizio cui i militari del Corpo sono destinati, non possono approfittare delle spese fatte in comune pel bucato, barbiere e pulizia personale.

§ 88.

Sono abrogati il regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni che contrastano con quelle del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la guerra*: GAZZERA.

N. 479. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31** — (Ragioneria centrale). — 1° luglio 1930 - Anno VIII.

Si porta a conoscenza degli Uffici del Ministero e degli enti militari interessati, l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria centrale).

Il Ministro: P. GAZZERA.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 144 del Regolamento dell'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 27 marzo 1930, n. 284, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 per spese residue dell'esercizio 1929-30 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 per spese residue dell'esercizio 1929-30 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1929-30	1930-31	
61	72	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari di uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.
71	73	Spese per la guerra.
72	74	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
73	75	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica
74	76	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita).
78	77	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra.
81	78	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra.
83	79	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1913, n. 472).
85	80	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare.

Il Ministro delle finnze: MOSCONI.

Il Ministro della guerra: GAZZERA.

N. 480 . — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 987 – Riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 luglio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 177, del 30 luglio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali dipendenti dallo Stato (civili, militari, compresi gli operai), anche se addetti a servizi organizzati in forma di aziende autonome, i quali fruiscano di indennità di alloggio e siano altresì assegnatari di appartamenti a proprietà individuale costruiti con contributo dello Stato, anche se riscattati in tutto od in parte, detta indennità sarà ridotta di una somma pari alla rispettiva quota di contributo che fa carico allo Stato per l'alloggio cooperativo.

Qualora la quota di contributo statale indicata nel precedente comma superi l'indennità di alloggio, si procederà soltanto alla soppressione di quest'ultima.

E' da considerare assegnatario di appartamento, ai fini del presente decreto, tanto chi abbia ottenuta la primitiva assegnazione quanto colui che al primitivo assegnatario sia succeduto, a titolo ereditario o per atto tra vivi.

Art. 2.

Per coloro che, pur non essendo provvisti di indennità di alloggio, fruiscano di alloggio gratuito concesso dall'Amministrazione e che tuttavia conservino l'assegnazione di appartamento cooperativo a proprietà individuale con contributo dello Stato, la quota di detto contributo relativa a quest'ultimo appartamento sarà trattenuta sullo stipendio o sulla paga dei singoli assegnatari e sarà all'uopo frazionata in relazione ai periodi di tempo secondo cui le dette retribuzioni vengono corrisposte.

La trattenuta di cui nel precedente comma non potrà in nessun caso superare la misura dell'indennità cui possa essere ragguagliata la concessione dell'alloggio gratuito.

Il ragguaglio sarà eseguito, a suo insindacabile giudizio, dall'Amministrazione da cui dipende l'assegnatario.

Art. 3.

La trattenuta sullo stipendio o sulla paga, la riduzione, o, se del caso, la soppressione dell'indennità di alloggio, avranno effetto per una metà coll'entrata in vigore del presente decreto, e per l'intero coll'inizio dell'esercizio finanziario 1931-32.

Nei casi in cui, alla data di applicazione del presente decreto, la quota del contributo statale non sia individualmente determinabile, la trattenuta, la riduzione o la soppressione di cui al comma precedente avranno effetto dal mese successivo a quello in cui l'Amministrazione abbia avuto la possibilità di stabilire la quota medesima.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche quando, in luogo dell'indennità di alloggio, sia corrisposto, per lo stesso titolo, uno speciale compenso, qualunque ne sia la denominazione, compreso quello concesso a favore del personale ferroviario ai sensi dell'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegate al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle in esso contenute sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 93. — MANCINI.

N. 481. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che regola la concessione dell'indennità di accantonamento alle truppe in distaccamento eventuale in località di alta montagna.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 10 luglio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1156, riguardante l'indennità di marcia e di accantonamento, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le località di alta montagna, nelle quali è dovuta alle truppe in distaccamento eventuale l'indennità di accantonamento a norma del paragrafo 22 del regolamento per le indennità eventuali, sono quelle comprese negli elenchi *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le circolari: 381 e 578 del *giornale militare* 1923, 36 e 154 del *giornale militare* 1924 e 418 del *giornale militare* 1925.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° luglio 1930, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

A) *Comuni nei quali l'indennità di accantonamento è dovuta alle truppe in tutto il territorio.*

CORPO D'ARMATA DI TORINO

Divisione militare di Torino.

Ala di Stura
Balme
Bardonecchia
Chialamberto
Exilles
Ferrera Cenisio
Frassinere
Groscavallo
Lemie
Monastero di Lanzo
Oulx
Salbertrand
Usseglio

Divisione militare di Novara.

Alagna Valsesia
Allain
Alpette
Antey Saint André
Bionaz
Brusson
Carcoforo
Ceresole Reale
Cervatto
Chamois
Champorcher
Cogne
Courmayeur
Craveggia
Doues
Druogno
Etroubles
Fobello
Formazza
Frassinetto
Gressoney
Gurro
Issime
La Magdeleine
La Thuile
Macugnaga
Mollia
Ollomont
Oyace
Piedicavallo
Pré S. Didier
Quarna
Rassa
Rhêmes
Ribordone
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Ronco Canavese
Saint Oyen
Saint Remy
S. Maria Maggiore
Torgnon
Traversella
Valdigna d'Aosta
Valgrisanche
Valpelline
Valprato Soana
Valsavaranche
Valtournanche

Divisione militare di Asti.

Cesana Torinese
Clavières
Fenestrelle
Massello
Pragelato
Praly

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA

Divisione militare di Cuneo.

Acceglio
Aisone
Argentera
Bellino
Caprauna
Casteldelfino
Castelmagno
Crissolo
Elva
Entraque
Limone Piemonte
Macra
Marmora
Oncino
Pamparato
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Sambuco-Pietra Porzio
Sampeyre
Stroppo
Vinadio

CORPO D'ARMATA DI MILANO

Divisione militare di Milano.

Casasco d'Intelvi
Cavargna
Esino Lario
Morterone
Pagnona
Pigra
Premana
Val Rezzo

Divisione militare di Brescia.

Albaredo per S. Marco
Aprica
Aviatico
Blello
Bormio
Bossico
Branzi
Brumano
Campodolcino
Capovalle
Carona
Caspoggio
Chiesa
Cimbergo Paspardo
Collio
Corteno
Cusio
Foppolo
Gerola Alta
Incudine
Isolato
Lanzada
Livigno
Lozio
Mezzoldo
Oltre il Colle
Ornica
Pedesina
Pertica Alta
Piazzatorre
Ponte di Legno
Schilpario
Selvino
Sondalo
Tartano
Temù
Valfurva
Valle di Dentro
Valle di Sotto
Valleve
Vezza d'Oglio
Vilminore di Scalve
Vione

CORPO D'ARMATA DI VERONA

Divisione militare di Verona.

Asiago
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Foza
Gallio
Roana

Divisione militare di Bolzano.

Avelengo
Badia
Baselga di Piné
Brennero
Brunico
Campo di Trens
Campo Tures
Canazei
Cavalese
Cavareno
Ceves
Commezzadura
Curon Venosta
Falzes
Fondo
Gais
Glorenza
Lasa
Ladinia
Luson
Malles Venosta
Marebbe
Meltina
Mezzana
Moena
Molveno
Moso
Nova Levante
Nova Ponente
Ortisei
Ossana
Pannone
Peio
Perca
Prati
Prato allo Stelvio
Predazzo
Rabbi
Racines
Rumo
S. Genesio Atesino
S. Lorenzo in Pusteria
S. Martino in Badia
Santa Cristina
Sant'Orsola
Sarentino
Selva
Senales
Sluderno
Sover
Terento
Tesero
Tires
Trodena
Tubre
Tunes
Valdagno di Trento
Valfloriana
Valle Aurina
Verano
Vigo di Fassa
Vipiteno
Vizze

CORPO D'ARMATA DI UDINE

Divisione militare di Padova.

Alleghe
Borca
Brajes
Colle S. Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo

Danta
Dobbiaco
Falcade
Forno di Canale
Forno di Zoldo
Livinallongo
Lorenzago
Monguelfo
Rasun Valdaora
Rocca Pietore
S. Candido
S. Nicolò di Comelico
S. Pietro di Cadore
Santo Stefano di Cadore
S. Tommaso
S. Vito di Cadore
Sappada
Selva di Cadore
Sesto
Vallada
Valle di Cadore
Valle di Casies
Villabassa
Vodo
Voltago
Zoldo Alto
Zoppé

Divisione militare di Udine.

Forni Avoltri
Forni di Sopra
Ligosullo
Ravascletto
Sauris

CORPO D'ARMATA DI BARI

Divisione militare di Chieti.

Ovindoli
Pescocostanzo
Rivisondoli
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
Roccaraso

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA

Divisione militare di Palermo.

Calascibetta
Capizzi
Enna
Gangi
Geraci Siculo
Mistretta
Petralia Soprana
Polizzi Generosa
Prizzi
S. Mauro Castelverde

Divisione militare di Messina.

Cerami
Floresta
Maletto
Cesarò
S. Domenica Vittoria
Troina

B) *Comuni nei quali l'indennità di accantonamento è dovuta alle truppe soltanto nelle zone che raggiungono o superano l'altitudine di 800 metri.* —

CORPO D'ARMATA DI TORINO

Divisione militare di Torino.

Bussoleno
Cantoira
Ceres
Chianoc
Chiavrie
Chiomonte
Coazze
Giaglione
Giaveno
Gravere
Mezzenile
Mocchie
Novalesa
Rubiana
S. Giorgio
Viù

Divisione militare di Novara.

Andrate
Antrona Schieranco
Aosta
Armeno
Arvier
Baceno
Bard
Boccioleto
Bognanco
Breia
Camandona
Campertogno
Carema
Castelnuovo Nigra
Cavaglio-Spoccia
Ceppo Morelli
Challant
Chambave
Châtillon
Cravagliana
Crodo
Cuorgnè
Cursolo-Orasso
Falmenta
Ingria
Issogne
Lilliana
Locana
Malesco
Mongiove
Montescheno
Nus
Pila
Piode
Pont Bozet
Ponte S. Martino
Premia
Premeno
Quarto Praetoria
Re
Sabbia
Saint Vincent
San Paolo Cervo
Scopello
Sparone
Trasquera
Valstrona
Vanzone con S. Carlo
Varallo
Varzo
Verres
Villanova Baltea

Divisione militare di Asti.

Bobbio Pellice
Luserna S. Giovanni
Perosa Argentina
Perrero
Pinasca
Roure
S. Germano Chisone

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA

Divisione militare di Cuneo.

Bagnasco
Boves
Briga Marittima
Brossasco
Busca
Chiusa di Pesio
Demonte
Dronero
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola-Moiola
Garessio
Melle
Montaldo di Mondovì
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Ormea
Paesana
Pagno
Robilante
Roburent
Roccabruna
Roccaforte Mondovì
Roccavione
Rossana
S. Damiano Macra
S. Michele Mondovì
Tenda
Valdieri
Valgrana
Venasca
Vernante
Villar S. Costanzo
Viola

Divisione militare di Imperia.

Baiardo
Carpasio
Pornassio
Triora

CORPO D'ARMATA DI MILANO

Divisione militare di Milano.

Barzio
Blessagno
Casargo
Cremeno
Curiglia con Monteviasco
Introbio
Ponna
S. Bartolomeo Val Cavargna
Schignano
Veddasca
Vendrogno
Zelbio-Veleso

Divisione militare di Brescia.

Borno
Bovegno
Bracca di Costa Serina
Carenno
Castione della Presolana
Cedegolo
Civo
Costa Volpino
Dezzo di Scalve
Dossena
Edolo
Gromo
Grosio
Grosotto
Isola di Fondra
Lavenone

Malonno
Menarola
Morbegno
Oneta
Ossimo
Paisco Loveno
Piateda
Provaglio Val Sabbia
Roncobello
S. Giacomo Filippo
S. Giovanni Bianco
Santa Brigida
Serina
Spriana
Taleggio
Tavernole sul Mella
Teglio
Torre di Santa Maria
Valbondione
Val Masino
Val Saviore
Val Torta
Vedeseta

CORPO D'ARMATA DI VERONA

Divisione militare di Verona.

Boscochiesanuova
Caprino Veronese
Conco
Enego
Fumane
Lusiana
Recoaro
Rotzo
Rovere Veronese
S. Mauro di Saline
S. Anna d'Alfaedo

Divisione militare di Bolzano.

Aldeno
Arnò
Barbiano
Bleggio
Brez
Canale S. Bovo
Capriana
Castelbello Ciardes
Castello di Fiemme
Castelrotto
Dimaro
Fiè
Folgaria
Funes
Grumes
Laces
Levico
Livo
Malè
Mezzaselva
Montagna
Pinzolo
Primiero
Renon
Rovò
Romeno
Roncone
S. Leonardo in Passiria
Scena
Silandro
Spor
Stenico
Terragnolo
Tesimo
Tres
Ultimo
Vallarsa
Valdoies
Varna
Zambana

CORPO D'ARMATA DI UDINE

Divisione militare di Padova.

Auronzo
Calalzo
Castello Lavazzo
Cencenighe
Chies d'Alpago
Cibiana
Domegge
Farra d'Alpago
Gosaldo
La Valle
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Rivamonte
Sovramonte
Tambre d'Alpago
Trichiana
Vigo di Cadore

Divisione militare di Udine.

Arta
Caporetto
Chiapovano
Chiusaforte
Circhina
Comeglians
Dogna
Drenchia
Erto e Casso
Gracova-Serravalle
Idria
Lauco
Malborghetto Val Bruna
Moggio Udinese
Ovaro
Paluzza
Paularo
Plezzo
Pontebba
Prato Carnico
Raveo
Rigolato
S. Lucia di Tolmino
Sonzia
Tarvisio
Tolmino
Torreano
Treppo Carnico
Zuglio

Divisione militare di Gorizia.

Aidussina
Tarnova della Selva
Zolla

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE

Divisione militare di Volosca.

Matteria

CORPO D'ARMATA DI BARI

Divisione militare di Bari.

Faeto
Monteleone di Puglia
Monte S. Angelo

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA

Divisione militare di Palermo.

Aidone — Sclafani
Petralia Sottana

Divisione militare di Messina.

Assoro — Nicosia
Montalbano di Elicona — Roccella Valdemone

AVVERTENZE.

1. — L'indennità di accantonamento è dovuta alle sole truppe in distaccamento *eventuale* nelle località designate di alta montagna. Sono quindi escluse le truppe in distaccamento ordinario e quelle in sede fissa di guarnigione.

2. — L'indennità di accantonamento non è cumulabile con i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 (circolare 460 *giornale militare* 1925) e successive modificazioni, e però nel concorso di due assegni è soltanto corrisposto l'assegno più elevato.

3. — Nelle località abitate di alta montagna nelle quali le truppe siano *accantonate* in locali dei Comuni o dei privati o dell'Amministrazione, gli ufficiali ai quali non sia fornito l'alloggio in natura dai Comuni o dall'Amministrazione militare, riceveranno in contanti i compensi che spetterebbero ai Comuni (allegato *A* alla circolare 239 *giornale militare* 1927); nessun compenso è dovuto agli ufficiali quando le truppe siano accasermate in adatti locali demaniali, e similmente quando, in conformità degli ordini insindacabili dell'autorità militare, siano attendate.

4. — Il trattamento di alta montagna è sospeso durante tutte le assenze temporanee dalle località designate, tanto se per motivi di servizio, quanto se per licenze o per malattia.

5. — Le circolari: 381 e 578 del *giornale militare* 1923, 36 e 154 del *giornale militare* 1924 e 418 del *giornale militare* 1925 sono abrogate. L'indennità di accantonamento viene mantenuta *ad personam* a coloro (ufficiali, sottufficiali e truppa) cui attualmente viene corrisposta, finchè non cessino di far parte del reparto in distaccamento ordinario o in sede fissa, a cui fosse stata eccezionalmente concessa, e ad ogni modo non oltre il 30 giugno 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 482. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 15 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1928, che nomina il capitano di fregata (ora capitano di vascello) BACCON cav. Ernesto membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello BACCON cav. Ernesto cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito, dal 16 agosto 1930, dal pari grado MODENA cav. Eugenio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 83 *Guerra, foglio n.* 471. — SCRIVANTE.

N. 483. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che stabilisce una nuova graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°)** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale, in data 28 marzo 1930 - Anno VIII, col quale venne approvata la graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°);

Vista la circolare n. 104331, in data 12 aprile 1930 del Ministero delle finanze (Divisione U. S.), concernente l'avviso espresso dalla R. Avvocatura erariale generale circa l'applicazione dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Vista la deliberazione, in data 3 maggio 1930, della Corte dei conti (Sezioni 1ª e 2ª riunite);

Decreta:

Articolo unico.

La graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°), di cui al decreto Ministeriale 28 marzo 1930, pubblicato nella circolare 207 del *giornale militare ufficiale,* è sostituita, a tutti gli effetti, dalla seguente:

	Voti riportati negli esami	Coefficiente relativo all'anzianità nel grado	Totale
	—	—	—
1. AMBROSINI Alfonso	15.33	19	34.33
2. FERIOLI Giuseppe	14	13	27
3. PELLEGRI Gino	15.67	9	24.67
4. GROPPO Giuseppe	16	7	23
5. COSTADONI Guido	15	7	22
6. REVERBERI Paolo	14.66	7	21.66

Roma, 16 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 484. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 16 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale in data 8 giugno 1929 - Anno VII, istitutivo della Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare, per atti di valore compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni, da nazionali e da indigeni non militari nelle nostre colonie, di cui ai Regi decreti n. 1608 del 3 settembre 1926 e n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

A sostituire il segretario generale di colonia gr. uff. ASTUTO nob. dei duchi LUCCHESI Riccardo, nelle funzioni di membro della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore compiuti nelle colonie, è nominato il segretario generale di colonia gr. uff. GABELLI Ottone.

Roma, 16 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: EMILIO DE BONO.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 485. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 19 luglio 1930 - Anno VIII.

A decorrere dalla data del presente decreto ed a parziale modificazione del decreto ministeriale 23 maggio 1930, sono delegati a firmare « *Pel Ministro* » la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'Ispettorato del materiale automobilistico, in assenza del generale PUGNANI gr. uff. Angelo o per la parte che egli non intenda riservare a sè, i direttori capi divisione colonnello d'artiglieria in S.P.E. BRAGA cav. Francesco e colonnello del genio in S.P.E. MANERA cav. Mario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 486. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami e per titoli, a otto posti di capotecnico chimico aggiunto.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1930 - Anno VIII, col quale — tra l'altro — è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a otto posti di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di capotecnico chimico aggiunto:

1. RAGO Carlo, con punti 15.95.
2. CARASCON Gennaro, con punti 14.34.

Roma, 30 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 487. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero determina che gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali, finora limitati, a senso del n. 2 della circolare 776 del *giornale militare* 1929, a coloro che sono muniti almeno dei titoli di studio per l'ammissione senza esami ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale CC. RR. di Firenze, siano riaperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato.

I comandi di distretto militare sono invitati a rendere di pubblica ragione la presente determinazione con tutti i mezzi di cui dispongono, senza che occorra pubblicare apposito manifesto.

Per gli arruolamenti di cui trattasi si osserveranno le norme consuete riportate nella citata circolare 776 del *giornale militare* del 1929, tenendo presente quanto fu stabilito con la circolare 40017 del 16 febbraio 1928, e cioè che, a deroga del disposto nei paragrafi 212 e seguenti dell'istruzione com-

plementare al regolamento sul reclutamento, tutte le domande degli aspiranti all'arruolamento nell'arma, presentate ai distretti, devono essere da questi, con l'esito della visita medica, trasmesse senz'altro, per gli ulteriori incombenti, ai comandi di legione nel cui territorio hanno residenza gli arruolandi stessi.

Spetterà poi ai comandi di legione di regolare le operazioni di arruolamento in relazione alle esigenze del servizio dell'arma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 488. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. A. P. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 agosto 1930 – Anno VIII.

A norma degli articoli 15, 54 e 61 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, nonchè del paragrafo 71 delle norme esecutive per la sua applicazione, (circolare 207 *giornale militare* 1926) i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in servizio permanente ed in aspettativa per riduzioni di quadri, per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento normali, a scelta obbligatoria e ad anzianità per il 1931, sono stabiliti come segue:

ALLEGATO N. 1.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1931 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMI O CORPI	Data di anzianità od ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento		
	COLONNELLI	TENENTI COLONNELLI	MAGGIORI
Carabinieri Reali S.P.E.	30 novembre 1925	1 giugno 1925	—
Fanteria S.P.E.	6 gennaio 1918	31 marzo 1926 sino a PUNTONI Paolo incluso	—
Id. A.R.Q.	6 gennaio 1918	31 marzo 1926 sino a OGGERINO Umberto incluso	—
Cavalleria S.P.E.	31 agosto 1925 sino a FETTARAPPA SANDRI Carlo incluso	31 marzo 1926 sino a PAOLUCCI delle RONCOLE incluso	—
Id. A.R.Q.	—	31 marzo 1926 sino a ROSSI Guido incluso	—
Artiglieria S.P.E.	31 marzo 1924	31 marzo 1924	—
Id. A.R.Q.	31 marzo 1924	31 marzo 1924	—
Genio S.P.E.	30 settembre 1924 sino a PALEOLOGO Gaetano incluso	4 giugno 1926	—
Id. A.R.Q.	31 marzo 1924	30 maggio 1926	—

Armi o Corpi	Data di anzianità od ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento		
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori
Corpo sanitario — Ufficiali Medici S.P.E.	17 dicembre 1925	31 marzo 1923 sino a STELLA Vincenzo incluso	—
Corpo sanitario — Id. id. A.R.Q.	17 dicembre 1925	31 marzo 1923 sino a MAGNAGHI Guido incluso	—
Corpo sanitario — Chimici farmacisti S.P.E.	—	—	—
Corpo Commissariato S.P.E.	31 Marzo 1926	31 marzo 1926 sino a BONELLI Secondino incluso	—
Id. id. A.R.Q.	—	31 marzo 1926 sino a ORIOLI Antonio incluso	—
Corpo Amministrazione S.P.E.	—	31 Marzo 1925 sino a GRECO Vincenzo incluso	—
Id. id. A.R.Q.	—	—	—
Corpo Veterinario S.P.E.	—	4 settembre 1926 sino a SOLDATI Giulio incluso	1 marzo 1924
Id. id. A.R.Q.	—	—	—

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1931 per gli ufficiali delle varie armi o corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMI o CORPI		Data di anzianità od ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro d'avanzamento		
		Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	S. P. E.	8 dicembre 1926	1° gennaio 1920 sino a CORSO Michele incluso	15 gennaio 1920 sino a BIGNARDI Domenico incluso
Id.	A. R. Q.	—	1° gennaio 1920 sino a BASILI LUCIANI Belisario incluso	—
Fanteria	S. P. E.	7 agosto 1926	28 giugno 1917 sino a CORRADINI Damiano incluso	1° aprile 1920 sino a CICORELLO Enrico incluso
Id.	A. R. Q.	18 luglio 1926	28 giugno 1917 sino a ZINO Renato incluso	—
Cavalleria	S. P. E.	1° ottobre 1926	31 dicembre 1925 sino a MINGIONE Tommaso incluso	2 luglio 1924
Id.	A. R. Q.	17 luglio 1926	30 settembre 1925	—
Artiglieria	S. P. E.	31 marzo 1926 sino a BONFANTI Gildo incluso	29 luglio 1917 sino a RAVAGLI Mario incluso	30 ottobre 1920

ARMI o CORPI			Data di anzianità od ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro d'avanzamento		
			Maggiori	Capitani	Tenenti
Genio		S. P. E.	16 novembre 1927 sino a MALIZIA Guglielmo incluso	30 settembre 1925	—
Corpo sanitario	Ufficiali medici	S. P. E.	28 luglio 1918 sino a FIUMEFREDDO Vincenzo incluso	4 marzo 1917 sino a GUARALDI Carlo incluso	6 maggio 1928 sino a VASSOLO Antonio incluso
	Chimici farmacisti	S. P. E.	1° marzo 1917 sino a MARINI Carlo incluso	31 marzo 1926 sino a D'ALESSANDRO Luigi incluso	—
Commissariato	Commissari	S.P.E.	31 marzo 1926 sino a RIGATUSO Mauro incluso	24 marzo 1918 sino a GIULIANI Pietro incluso	—
	Sussistenza	S.P.E.	31 marzo 1926 sino a GRASSI Emilio incluso	1° dicembre 1915	10 febbraio 1918
Amministrazione		S. P. E.	31 dicembre 1923	27 ottobre 1918 sino a CALANDRA Luigi incluso	29 gennaio 1922
Veterinario		S. P. E.	31 marzo 1924	17 marzo 1918 sino a PIMPINI Giuseppe incluso	22 marzo 1925
Treno di Art. e Genio		S. P. E.	31 marzo 1926	12 aprile 1917	1° febbraio 1917

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. e per gli ufficiali in A. R. Q. compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire entro le date sottoindicate:

a) non oltre il 31 ottobre 1930, per i colonnelli e tenenti colonnelli (i documenti debbono essere corredati del libretto personale completato con le note caratteristiche per il 1930);

b) non oltre il 31 ottobre 1930, pei capitani e tenenti che debbono presentarsi ad esami od esperimenti (i documenti pei capitani debbono essere corredati del libretto personale completato con le note caratteristiche per il 1930);

c) non oltre il 15 novembre 1930 pei maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti che non debbono sottoporsi ad esami od esperimenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 489. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 agosto 1930 - Anno VIII

Nel concorso bandito con circolare 595 del *giornale militare* 1929 sono stati giudicati meritevoli di premi i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		Ufficiali superiori		
Col. fanteria	TREZZANI Claudio	Vittorio Veneto e gli aspetti della battaglia odierna	1° assoluto	5.000
Col. Stato Magg.	CAFORIO Giuseppe	Operazioni per la conquista della linea M. Valbella - Col del Rosso - Col d'Echelesull'altipiano di Asiago nel gennaio e nel giugno 1918	1°	2.500
Tenente col. Stato Magg.	MARRAS Efisio Luigi	Panorama tattico	1°	2.500
Maggiore alpini	FALDELLA Emilio	La battaglia di rottura secondo l'esperienza della guera mondiale	1°	2.500
Col. fanteria	BOBBIO Emilio	Evoluzione del pensiero militare francese per l'invasione del Piemonte nelle guerre del secolo XVIII	1°	2.500
Ten. col. commiss.	MASSA Augusto	I servizi di commissariato del II corpo d'armata in Francia	1°	2.500
Ten. col. commiss.	MARSELLI Umberto	Gi eredi di un Impero	2°	1.500
Ten. col. fanteria	BIZZI Mario	Politica e preparazione bellica	2°	1.500
Maggiore fanteria	SCALISE Guglielmo	La cavalleria nella guerra di montagna	2°	1.500
Ten. col. fanteria	MORRETTA Rocco	La politica demografica e la difesa dello Stato	2°	1.500
Maggiore fanteria	FABRI Luigi	Dal colle di Tenda al colle di Cadibona	2°	1.500
Col. artiglieria	GELOSO Carlo	Il piano di guerra dell'Italia contro l'Austria	2°	1.500
Ten. col. artiglieria	CASTAGNA Giacomo	Le coalizioni e la questione del comando unico	2°	1.500
Maggiore fanteria	BIANCHI Gildo	Imponderabilia e stratagemmi di guerra	2°	1.500

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Maggiore artigl.	GIANNINI Edoardo	L'alto comando	3°	300
Ten. col. artiglieria	ZANOTTI Mario	Le artiglierie pesanti campali di Corpo d'armata per la controbatteria nell'avvicinamento	3°	800
Ten. col fanteria	GIANI Luigi	Note sul problema coloniale italiano nella pace europea	3°	800
Ten. col. fanteria	RIGGI Alberto	Le artiglierie napoleoniche	3°	800
Maggiore fanteria	CELADA Luigi	L'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina da parte delle truppe austroungariche nel 1878	3°	800
Maggiore fanteria	SCALISE Guglielmo	La meccanizzazione degli eserciti	3ª	800
Tenente colonn. in serv. S. M.	VALLETTI-BORGNINI Marino	Nel centenario della occupazione francese di Algeri Abd - el - Kader e Bugeaud	3°	800
Col. artiglieria	BOGLIOLO Adolfo	La conquista dell'aria	3°	800
Ten. col. fanteria	GIANI Luigi	Il traforo dello Stelvio	3°	800
Ten. col. amministrazione	SCARPINI Severino	Sulla eventuale unificazione dei corpi amministrativi	3ª	800
Ten. col. fanteria	GRIVA Virginio	Lo spirito militare in Italia nell'evo-medio	4°	400
Tenente col. stato magg.	DE MICHELIS Aldo	I giudici di campo	4°	400
Maggiore fanteria	GARRO Francesco	Verso la scienza, ovvero: Il crepuscolo dell'arte militare	4°	400
Maggiore artigl.	GIANNINI Edoardo	Densità di schieramento delle artiglierie e consumo di munizioni nella guerra mondiale	4°	400
Maggiore fanteria	MARINI Giuseppe	Coltura	4°	400

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Ten. col. artiglieria	FALASCA Marrigo	Le organizzazioni giovanili di recente istituzione e la istruzione premilitare. Loro rapporto alla preparazione dell' Esercito	4°	400
Ten. col. st. magg.	VARANINI Varo	Scacchiere italo-svizzero	4°	400
Maggiore artigl.	FERRABINO Mario	Questioni di artiglieria relative alla guerra coloniale	4°	400
Maggiore fanteria	MARINI Giuseppe	Carattere	4°	400
Maggiore fanteria	CELADA Luigi	Genesi dell'arte napoleonica - Suoi tratti essenziali	4°	400
Ten. col. fanteria	GIANI Luigi	Conoscenze per l'impiego dei reparti nelle colonie	4°	400
Ten. col. fanteria	BRUSCAGLI Roberto	Relazione fra fortificazione permanente e guerra di movimento	4°	400
		Ufficiali inferiori		
Tenente alpini	CAPELLO Mario	La campagna del 1916 in Romania e la guerra di montagna	1°	2.000
Tenente fanteria	LEONARDI Dante Ugo	Politica e guerra	1°	2.000
Capitano genio	IZZO Attilio	Quello che ogni ufficiale deve conoscere dei proiettori e dell'impiego delle truppe fotoelettriciste	2°	1.000
Cap. amministraz.	D' ERAMO Ennio	Il rifornimento delle vettovaglie alle forze combattenti - Problemi risolti e problemi da risolvere	2°	1.000
Tenente alpini	DOGLIANI Giacomo	Il rifugio alpino - Note di logistica alpina	2°	1.000
Cap. bersaglieri	BARZON Angelo	Le garanzie offerte alla società internazionale dal suo diritto	2ª	1.000

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Capitano fanteria	ROSSI Rinaldo	L'ex colonia dell'Africa orientale germanica	2°	1.000
1° cap. artiglieria	GAIDANO Giovanni	L'Inghilterra e Turchia sulle sponde del Mediterraneo orientale	3°	500
1° cap. fanteria	ORECCHIO Giovanni	Napoleone nel Trentino	3°	500
Cap. artiglieria	BIESTRI Enrico	Aggressivi chimici	3°	500
Tenente alpini	EGIZI Alfredo	Contributo per una dottrina sull'addestramento tecnico alla montagna	3°	500
Cap. amministraz.	PASQUINELLI Lorenzo	Proposta circa l'organizzazione amministrativa e contabile da dare all'azienda reggimentale	3°	500
1° cap. fanteria	PUGLIESE Michele	La Palestina	3°	500
Capitano fanteria	LANZETTA Domenico	Da Dante alle guerre per la nostra nazionalità	3°	500
Cap. artiglieria	LONGHI Alessandro	Circa la preparazione del tiro nelle varie fasi del combattimento	3°	500
Tenente fanteria	BRUNO Giuseppe	I contatti latino-slavi a traverso l'Adriatico	3°	500
Capitano fanteria	SORGATO Antonio	Influenza dell'intervento dell'Italia nella guerra mondiale	4°	300
Capitano fanteria	BASTI Antonio	La politica della guerra	4°	300
Capitano fanteria	MASCIA Umberto	La dottrina militare francese	4°	300
Tenente artiglieria	CARRACINI Galliano	Il primo classico moderno di cose politico-militari	4°	300
1° cap. carri armati	BELLACHIOMA Bruno	Compiti dei comandanti delle unità di carri armati leggieri nel campo tattico	4°	300

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
1° capitano fanteria	GIORGETTI Angelo	Le nostre isole e i nostri mari occidentali	4°	300
1° capitano fanteria	DESTINO Antonio	Per il fante	4°	300
Cap. artiglieria	SILENZI Elio Adriano	Le guerre valorizzano la coscienza di un popolo	4°	300
Tenente fanteria	VECCHI Bernardo Valentino	Una poco nota pagina della nostra storia coloniale - Lo scontro di Saganeiti dell'8 agosto 1888	4°	300
Cap. artiglieria	COPPELLOTTI Celestino	La guerra russo - turca del 1828 - 29	4°	300
Cap. bersaglieri	FABIANI Emanuele	Alcune considerazioni pratiche sui criteri fondamentali a cui deve informarsi il metodo di educazione e di addestramento nei minori reparti di fanteria	4°	300
Capitano fanteria	NEBBIA Vittorio	Fanteria e cavalleria in un'azione di retroguardia	4°	300
Cap. artiglieria	AGNESE Federico Vitt.	La capacità difensiva dell'odierno armamento costiero in rapporto all'Esercito	4°	300
Capitano fanteria	CAPOLINO Emilio	Il nostro confine con la Jugoslavia - Considerazioni milit.	4°	300
Tenente fanteria	ANTONELLI-PAÙ Carlo	La Jugoslavia	4°	300

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 490. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Nel concorso a premi bandito con circolare 596 del *giornale militare* 1929 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	Casato e nome	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		Ufficiali superiori:		
Maggiore di art. (p. a.)	CELENTANI Duigi	Il porto di Livorno e la difesa dell'alto Tirreno	2°	1.500
Colonnello fant. (A. R. Q.)	STICCA Giuseppe	Il cuore e la mano del Ferruccio	2°	1.500
Ten. Col. art. (A. R. Q.)	CALIGARIS Andrea	L'artiglieria moderna	2°	1.500
Colonn. art. (A. R. Q.)	SARFATTI Gualtiero	Addestramento e Bilancio di un Esercito a ferma breve	2°	1.500
Colonnello alpini (riserva)	MARTINI Ettore	Guerra in alta montagna — (sulla Tofana di Roces — 1ª a)	3°	800
Colonnello genio (p. a.)	FERRERI Giovanni	Fortificazione permanente odierna continua od a nuclei?	4°	400
Colonnello fant. (A. R. Q.)	ADORNI Angelo	L'opera del generale Giuseppe VITALI da tenente a tenente colonnello nella Somalia italiana (1904-1917)	4°	400
Ten. Col. fant. (riserva)	MARINI Leone	Considerazioni e appunti sulla battaglia detta della Marsaglia (4 ottobre 1693)	4°	400
		Ufficiali inferiori:		
1° cap. fant. (A. R. Q.)	VINCENTI Mareri Giovanni	Due episodi diplomatico-militari della Legazione di Bologna nel 1796	1°	2.000
Tenente artigl. (complement.)	URBANI Marino	Brevi appunti sul tiro antiaereo in rapporto allo studio di un apparecchio per il puntamento automatico	4	300

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 491. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Nella gara « *Coppa Militare delle Alpi* » di cui alla circolare 8 del *giornale militare* 1927, svoltasi quest'anno dal 10 al 17 luglio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Categoria autovetture per ufficiali:

1° classificato: Capitano DI JANNI Dino dell'11° centro automobilistico.

Pertanto la « *Coppa Militare delle Alpi* », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso all'11° centro automobilistico.

Categoria autocarri per militari di truppa:

1° classificato: Caporale maggiore MARCHESI Ernesto del 1° centro automobilistico.

Pertanto la « Targa Militare delle Alpi » per autocarri, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al 1° centro automobilistico.

Categoria motocicli per militari di truppa:

1° classificato: Soldato DALLE FUSINE Antonio dell'11° centro automobilistico.

Pertanto la « *Targa Militare delle Alpi* » per motocicli, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso all'11° centro automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 492. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di cultura militare nelle RR. Università per l'anno scolastico 1930-31.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Anche nel venturo anno scolastico si svolgeranno, con le modalità riportate nella circolare n. 31 del *giornale militare* 1930, corsi quadrimestrali di storia militare nelle Regie università di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli ufficiali dell'Esercito che risiedono in località nelle quali sono previsti i corsi di che trattasi e che aspirano a svolgere l'insegnamento, dovranno farne domanda al Ministero entro il 30 settembre c. a., affinchè le lezioni di storia militare possano, occorrendo, iniziarsi con l'apertura dei corsi presso le Regie università.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 493. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico per il calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo al mortaio da 210/8 D. S., per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210-h=1000—V=223 - 1° arco.

Detto grafico sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero agli enti e nella misura qui di seguito specificato:

Ispettorato dell'artiglieria	copie	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria del corpo d'armata e delle isole	»	1
Scuola di guerra	»	2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	25
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
R. Accademia di artiglieria e genio	»	25
Scuola centrale di artiglieria	»	10
Scuola di tiro di artiglieria	»	50
Centri di esperienze di artiglieria	»	1
Ufficio tavole di tiro	»	1
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	1
Scuola di reclutamento allievi ufficiali di complemento (Bra, Pola, Lucca)	»	10
Scuola allievi sottufficiali (Nocera Inferiore)	»	10
Comandi di reggimento artiglieria pesante e da costa	»	4

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre che ai bisogni dei vari enti, alle dotazioni dei reggimenti, dei gruppi e delle batterie di pace. I comandi interessati richiederanno direttamente all'ufficio pubblicazioni militari il fabbisogno di grafici per la dotazione dei gruppi e delle batterie da mobilitare, nella misura di un grafico per comando di gruppo ed uno per comando di batteria.

Il prezzo di un esemplare del suddetto grafico è di L. 4; esso però non sarà posto in vendita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 494. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo all'obice da 100/17; per l'impiego della granata da 100; h = 1000; V = 325; 2° arco.

Detto grafico sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, nella stessa misura degli altri grafici relativi all'obice da 100/17 che già sono stati distribuiti (vedi circolare 668 *giornale militare* 1929).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 495. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo all'obice da 100/17; per l'impiego della granata da 100; h = 1000; V = 279; 2° arco.

Detto grafico sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, nella stessa misura degli altri grafici relativi all'obice da 100/17 che già sono stati distribuiti (vedi circolare 668 *giornale militare* 1929), con l'aggiunta di due copie per il Comando del Corpo di stato maggiore. — Ispettorato D. A. T.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 496. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso le scuole centrali di Civitavecchia 2 corsi applicativi per ufficiali in S.P.E. esclusi quelli di S.M. quelli che abbiano frequentato con buon esito la Scuola di guerra e quelli che abbiano precedentemente frequentato analoghi corsi.

Parteciperanno al primo di detti corsi, dal 2 ottobre al 23 dicembre c. a. i capitani compresi nei limiti di anzianità sottoindicati:

Arma di fanteria 28 giugno 1917 fino a Saivia Riccardo compreso, pag. 197, Annuario Militare 1930.

Arma di cavalleria 31 marzo 1926 fino a Ferrero di Cavallerleone Cesare compreso, pag. 462, Annuario Militare 1930.

Arma di artiglieria 16 settembre 1917 fino a Palmeri Nicolò compreso, pag. 542, Annuario Militare 1930.

Arma del genio 31 marzo 1926 fino a Pratelli Egisto compreso, pag. 642, Annuario Militare 1930.

Parteciperanno al secondo corso dal 3 gennaio al 25 marzo 1930 i capitani compresi nei seguenti limiti:

Arma di fanteria 23 agosto 1917 fino a Capigatti Giuseppe compreso, pag. 200, Annuario Militare 1930.

Arma di cavalleria 1° gennaio 1927 fino a Schiavone Emilio compreso, pag. 464, Annuario Militare 1930.

Arma di artiglieria 28 settembre 1917 fino a Tuccimei Giovanni compreso, pag. 543, Annuario Militare 1930.

Arma del genio 10 luglio 1926 fino a Princivalle Fulvio compreso, pag. 643, Annuario Militare 1930.

Gli enti ed i corpi ove prestano servizio gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità sopraindicati provvederanno a che detti ufficiali si presentino al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Non si faranno seguire dall'attendente.

Il comando delle scuole centrali invierà volta a volta a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere il nome degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 497. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) - 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. — Questo Ministero determina che il giorno 3 settembre p. v. abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa che risposero alla chiamata alle armi disposta con la circolare n. 197 del *giornale militare* 1929.

La durata delle operazioni relative viene fissata in 8 giorni in modo che entro il 10 settembre il congedamento venga ultimato.

2. — Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi tra le date suindicate 3-10 settembre 1930, i comandi interessati daranno la precedenza ai militari giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

3. — I militari di truppa non vincolati a ferma speciale che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata disposta con la precitata circolare o per avere interruzioni di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto 16 mesi e mezzo di permanenza alle armi alla data del 10 settembre p. v., saranno inviati in congedo illimitato successivamente a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

In conformità delle disposizioni precedentemente emanate e riconfermate con la circolare n. 15027 del 4 marzo 1926, diretta ai comandi dei corpi d'armata, si rammenta che i militari nati prima del 1904, possono, a domanda ed in qualunque tempo siano giunti alle armi, essere inviati in congedo dopo aver compiuto solo 12 mesi di servizio, semprechè beninteso non si trovino nelle speciali condizioni indicate nei comma 5° e 6° della circolare ora citata.

4. — Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (art. 105 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma, e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, per il principio sancito dal paragrafo 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza, anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa, con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, saranno congedati con gli altri militari giunti in servizio alla data normale.

5. — Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, nelle forme prescritte, dipendenti da cause di servizio.

6. — Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. — I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione, ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 669 del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli tra-

scorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. — I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei corpi o centri ai quali sono effettivi.

I militari che, quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione, prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, allorchè ciò produca risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.

I reparti autonomi del presidio di Roma provvederanno direttamente al congedamento di tutti i militari che hanno in aggregazione anche se siano effettivi a corpi e reparti di stanza nella capitale.

In tali casi però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. — Saranno pure congedati, senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro, quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controllerranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente

circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59, lettera *a*), del regolamento per le licenze od altri analoghi casi gravissimi.

10. — I congedandi, che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero dalle Regie autorità diplomatiche o consolari.

11. — Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento (n. 620 della raccolta di disposizioni in vigore), essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato, e non abbiano riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare.

L'invio in congedo in comune diverso da quello di residenza, consentito dal paragrafo 937 del regolamento sul reclutamento (n. 605 della raccolta di disposizioni in vigore) potrà essere autorizzato solo per motivi riconosciuti plausibili e purchè risulti che i congedandi abbiano modo di provvedere in detto comune al proprio sostentamento.

12. — Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della Raccolta di disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

13. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato* . . . . . (*circolare n.* 497 *del* giornale militare 1930 - Anno VIII, il . . . . . ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

14. — I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandi dei corpi, a senso del paragrafo 942 del regolamento sul reclutamento (n. 608 della raccolta di disposizioni in vigore).

15. — La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà esserè iscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccolta di disposizioni in vigore) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* del 1925.

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942-*quinquies* del regolamento sul reclutamento (n. 612 della Raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

16. — I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza per le loro case, a cura dei comandi che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare, a senso del precedente n. 8, pel corpo o centro al quale sono effettivi, i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovano in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà recapitato dal comando del presidio o dell'arma dei RR. CC. nelle località ove non esista il comando del presidio.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo dovranno essere inviati alle autorità indicate al precedente n. 10.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

17. — Questo Ministero richiama tutti i corpi interessati alla diligente osservanza del disposto del paragrafo 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei fogli matricolari mod. 59 originali, ed invita a curare che siano esattamente e rigorosamente applicate le disposizioni della circolare 432 del *giornale militare* 1926, relativa alle annotazioni da inscriversi nello specchietto *C* dei detti fogli.

In proposito avverte che, secondo recenti modificazioni apportate sia al foglio matricolare mod. 59 e sia al foglio di congedo illimitato mod. 80 in occasione della ristampa dei modelli stessi, gli impieghi e servizi speciali di cui occorre prender nota sono i seguenti:

Per tutte le armi, corpi e servizi: capi squadra e capi pezzo, mitragliere (indicare se d'arma pesante o leggiera), telefonisti, centralinisti, guardiafili, radiotelegrafisti, segnalatori (indicare se con apparati ottici, con bandiere o con gli aerei), esploratori, aiutanti di sanità, portaferiti, armaiuolo od allievo, salmiere o conducente, sellaio od allievo, maniscalco od allievo, operaio od allievo (indicare la specializzazione), automobilista (indicare se conduttore o meccanico), motociclisti, conduttore di motocarrelli e, per i conoscitori di lingue estere, buon interprete (o buon traduttore) di lingua . . . . . (indicarla) appresa per . . . . . (indicare se per pratica o per studio);

ed inoltre:

Per gli alpini: abile sciatore, guida alpina.

Per le artiglierie: (comprese le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria) goniometristi, telemetristi ed aiutanti telemetristi, specialisti per il tiro ed i collegamenti, puntatori scelti, serventi e artificieri, specialisti per l'avvistamento e l'ascolto (per l'artiglieria contraerei).

Per i fotoelettricisti: capo stazione, specialisti per l'avvistamento e l'ascolto, specialista per la direzione ed il sito, elettricisti, motoristi.

Per il genio zappatori, minatori, telegrafisti, teleferisti: motoristi, elettricisti, telegrafisti, teleferisti (montatori, stenditori, impalmatori, manovratori), mascheratori.

Per il genio pontieri lagunari: macchinisti, fuochisti, motoristi, abili barcaioli.

Per il genio radiotelegrafisti: capi stazione, radiomotoristi, radioelettricisti, radiomontatori, radiomeccanici, radiotelefonisti interpreti.

Per il genio ferrovieri: capi e sottocapi stazione, macchinisti, fuochisti, conduttori, manovratori e deviatori.

Per il gruppo aerostieri: motoristi di verricello, gassisti, elettricisti, apparecchiatori, aerostieri, aerologisti, meccanici ottici, fotografi.

Per la sanità: infermieri, disinfettori, conduttori di caldaie a vapore.

Per la sussistenza: conduttore di caldaie a vapore, frigoristi, panettieri, macellai, mugnai.

Per gli automobilisti: conduttore di autovettura, conduttori di autocarro, conduttore di trattore, motociclista, motorista, aggiustatore meccanico, magnetista, radiatorista, tornitore, saldatore, fucinatore.

18. — Per la sistemazione matricolare i comandi interessati osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 189 del *giornale militare* 1923.

Per effetto del decreto Ministeriale 26 settembre 1929 (circolare 608 del *giornale militare* 1929), i militari arruolati con la classe 1908 o nati nei primi cinque mesi dell'anno 1909, ascritti a ferma riducibile o che ebbero il riconoscimento del titolo a detta ferma, fruirono dell'effettiva riduzione del servizio militare soltanto se si trovavano nelle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 81 del testo unico del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898.

Tutti gli altri militari che ebbero l'ascrizione o il riconoscimento del titolo a ferma riducibile per titoli diversi da quelli sopra indicati, sono stati esclusi dalla effettiva riduzione di ferma.

Di tale esclusione non occorre far menzione nella matricola dei militari che saranno inviati in congedo in applicazione della presente circolare, avendo essi compiuto la ferma ordinaria.

Ma è indispensabile che ne sia presa nota nella matricola dei militari che, pure essendo compresi nella chiamata di cui alla circolare 197 del *giornale militare* 1929, rimasero regolarmente in congedo per cause varie, sia che abbiano poi preso servizio successivamente, sia che trovinsi tuttora in congedo. I comandi dei corpi, pertanto, e i comandi dei distretti militari, provvederanno a che nella matricola dei militari rimasti esclusi dall'effettiva ammissione alla riduzione del servizio (dalla quale matricola deve già risultare che essi furono ammessi ed ottennero il riconoscimento per titoli diversi da quelli suindicati), sia apposta la seguente variazione:

« Escluso dall'effettiva riduzione del servizio perchè non compreso nei limiti fissati dal decreto Ministeriale del 26 settembre 1929 (circolare 608 del *giornale militare* del 1929 Anno VII, lì . . . . . ».

19. — Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme della circolare 584 del *giornale militare* 1926 e successive modificazioni.

A tale proposito si richiama l'attenzione sulla necessità della esatta applicazione del paragrafo 5 di detta circolare, per il quale il foglio matricolare, da rimettere, dopo la parificazione, al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assuma nella propria forza in congedo il militare congedato) deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.

A chiarimento, poi, del disposto del paragrafo 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla inscrizione nel ruolo 71 *B*, da apporsi nel ruolo mod. 57, deve, come è ovvio, essere materialmente inserita, a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta iscrizione del militare nel ruolo 71-*B*, mediante il consueto elenco variazioni mod. 62.

Provvedimenti sanitari.

20. — I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti saranno sottoposti a visita dell'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

21. — Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

I malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto se affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

22. — Tutti i militari congedandi che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale dovranno essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione dovrà essere vistata dall'autorità che provvederà al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e della avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

23. — I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 3 ed il 10 settembre prossimo venturo, secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascuno giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 2.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzione in servizio e riassoldamenti.

24. — Questo Ministero autorizza a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 137 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, qualora, per essere abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

25. — Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa, che a senso degli articoli 129 e 130 del citato testo unico, possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici

concessi ai riassoldati. Le norme relative a tali vantaggi sono quelle contenute nelle circolari 25 e 26 del *giornale militare* del 1913.

I comandanti dei corpi infine faranno presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi potranno contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazione di residenza.

26. — Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo e le successive operazioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito dei singoli militari in congedo ha assunto una importanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo all'atto del congedamento faranno dichiarare ai congedandi quale residenza essi intendano prendere. Inoltre li informeranno dell'obbligo che loro incombe, in forza della legge n. 460 del 27 marzo 1930 (riportata nella circolare 288 del *giornale militare* c. a.) di notificare al comando del distretto militare, nella cui giurisdizione è compreso il comune in cui risiedono, i cambiamenti della loro residenza.

Ricevute le dichiarazioni di cui sopra, i comandi di corpo ne prenderanno nota tanto sui libretti personali mod. 339-A del catalogo, tenuti dai militari, quanto sui fogli matricolari e caratteristici mod. 59 del catalogo.

Ai congedandi dovrà essere fatto presente la necessità che essi conservino, con cura, nel loro stesso interesse, il libretto personale mod. 339-A, per esibirlo ad ogni richiesta dell'autorità.

I comandi di corpo dovranno fornire una copia del libretto personale mod. 339-A a tutti i congedandi che eventualmente l'abbiano smarrito o che non l'abbiano ancora ricevuto.

Espatrio di militari congedandi.

27. — I comandi dai quali dipendono i militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere

ai militari stessi il necessario passaporto vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quali i militari debbono recarsi.

Procureranno inoltre ai militari medesimi le facilitazioni di viaggio concesse dalle Società esercenti linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato secondo le disposizioni dei capitolati e le convenzioni in vigore (1).

I militari dei quali trattasi potranno a loro richiesta essere trattenuti alle armi sino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Disposizioni varie.

28. — Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare le autorità interessate

---

(1) Qui appresso sono indicate le Società di navigazione le quali, secondo le disposizioni dei capitolati e delle convenzioni in vigore sono tenute a concedere facilitazioni di viaggio sulle linee da esse esercitate.

1° La « Compagnia Italiana Transatlantica » (CITRA), la Società di navigazione « Florio », la « San Marco », la Società Anonima Industrie Marittime (SAIM), la Società « Puglia », la Società « Marittima Italiana », il « Lloyd Triestino », la Società di Navigazione « Libera Triestina », la Società « Adria », la Società « Tripcovich », la Società « Veneziana » e la Società « Villain & Fassio » *sono tenute ad accordare sulle linee per le colonie e l'estero*:

a) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, ai nazionali indigenti, residenti nelle Colonie e all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta delle Autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, *in numero non superiore a* 10 *posti* (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 % sulle tariffe effettive, escluse il vitto ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

2° La Società « Italiana dei Servizi Marittimi » *è tenuta ad accordare* le stesse facilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1 limitatamente però alle linee Genova-Alessandria-Costantinopoli; Tirreno-Costantinopoli Danubio; e Tirreno-Costantinopoli-Mar Nero.

si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento, e la relativa istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

29. — I comandi dei corpi segnaleranno il 30 settembre 1930 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) in modo che vi pervengano non più tardi del 5 ottobre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

---

mentre sulla linea 151 (Celere Genova-Alessandria) la Società stessa *dovrà soltanto concedere* la riduzione del 30 % di cui alla lettera *b*).

3° La Compagnia « Sarda di Armamento e Navigazione », la Società anonima « Navigazione Toscana », la Società « Partenopea », la Società « Eolia », la Società « La Meridionale », la Società « Istria Trieste », la Società « Costiera », la Società « Zaratina » e la Società « Nautica » *sono tenute ad accordare sulle proprie linee*:

c) il viaggio gratuito in terza classe ai nazionali indigenti, residenti nelle Colonie o all'estero e provenienti da altre linee, che rimpatriano per prestare servizio militare su richiesta delle autorità coloniali o consolari o, nel caso della Società « Nautica », anche del Governo delle Isole Egee, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, *in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;*

d) la riduzione del 30 % sulle tariffe effettive escluso il vitto ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornano alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

4° Infine la Società « Navigazione Generale Italiana » e « Lloyd Sabaudo » sono soltanto tenute a concedere la riduzione del 30 % sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1930, circolare 393:

A pagina 1262, ove è scritto « Categorico 537 Telegrafista » sostituire con « Categorico 537 Telemetrista ».

PREZZO L. 1 —

(947) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1930 - ANNO VIII — 16 AGOSTO

SOMMARIO

N. 498 - 10 luglio 1930 - Anno VIII. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1052 - Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie . . . . *Pag.* 1575

» 499 - 10 luglio 1930 - Anno VIII. — UFFICIALI IN CONGEDO — R. decreto-legge n. 1034 - Agevolazioni tributarie per l'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia. . . . . » 1579

» 500 - 10 luglio 1930 - Anno VIII. — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1033 - Modificazione al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145. . » 1581

» 501 - 21 luglio 1930 - Anno VIII. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per le accademie, scuole e collegi militari. . . . . » 1585

» 502 - 21 luglio 1930 - Anno VIII. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per la scuola centrale carabinieri reali . . . . . » 1587

LIBRERIA DELLO STATO

N. 503 - 26 luglio 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 1588

» 504 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1588

» 505 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930. . . . . » 158

» 506 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . » 158

» 507 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — DISPOSIZIONI VARIE. — Biblioteche militari reggimentali e biblioteche militari di presidio. . . . . » 158

» 508 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — TRASPORTI. — Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS. » 15

» 509 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli . . . . . » 15

» 510 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Pescara - Premio Esercito » 15

» 511 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — CONCORSI E GARE. — III concorso ippico nazionale libero di Lanciano - categoria militare. . . . . » 1

» 512 - 14 agosto 1930 - Anno VIII. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria. . . . . » 1

NOTIFICAZIONE. . . . . » 1

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1

Circolare N. 498. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1052 - Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla legge suddetta nella parte riguardante i Consigli di disciplina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Il predetto regolamento sostituisce quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1145, modificato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 41. — MANCINI.

Regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie.

Art. 1.

Gli ufficiali delle Colonie sono sottoposti a Consiglio di di sciplina per decisione del comandante delle truppe dell Colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comar dante rivesta il grado di generale, salvi i casi previsti dag articoli 75, secondo comma, e 76 della legge 17 marzo 193(n. 337.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina ha luogo nella Colonia ove i fat sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda nella Col nia medesima all'atto del suo deferimento a Consiglio disciplina.

Art. 3.

La decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di dis plina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta c le prescrizioni contenute nelle norme esecutive per l'app cazione della legge 17 marzo 1930, n. 337 (circolare 245 M. 1930).

A giudizio delle superiori autorità militari della Colo l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari cir

stanze, a derogare dalla stretta osservanza delle norme sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale dovrà darsi visione integrale degli atti, e, per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

Art. 4.

Il Consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori di arma o corpo combattente in servizio effettivo in Colonia, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a Consiglio, o uno di essi, appartenga a corpo non combattente, uno dei membri potrà essere tratto dagli ufficiali superiori dello stesso o di altro corpo non combattente.

E' presidente del Consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori, di arma o corpo combattente, che lo compongono.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

Art. 5.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) dell'art. 83 della legge 17 marzo 1930, n. 337.

L'ordine di formazione e convocazione del Consiglio è emanato dal comandante delle truppe e conterrà la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio non possono esserne distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Art. 6.

Il Consiglio di disciplina si aduna per la seduta, o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

Art. 7.

Se il numero degli ufficiali presenti in Colonia non sia sufficiente a comporre il Consiglio, secondo il disposto dello art. 4, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al Ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il Comando del corpo d'armata di Roma.

Per decisione del Ministro per la guerra saranno convocati presso il suddetto Comando di corpo d'armata i Consigli di disciplina che non possono essere ordinati in Colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in Colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicheranno le disposizioni della legge 17 marzo 1930, n. 337, e delle relative norme esecutive contenute nella circolare n. 245 G. M. 1930.

Art. 8.

La surrogazione del presidente o di alcuno dei membri del Consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità, o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato del comandante delle truppe.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorità che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati negli articoli 87 della legge 17 marzo 1930, n. 337, e 105 delle norme esecutive, contenute nella circolare 245 G. M. 1930, invita i membri a procedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedendo all'uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa il giorno e l'ora della riunione, ne dà partecipazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale

toposto a Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se non si presenterà, nè farà constare alcun legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Ove occorra, il presidente potrà prorogare la riunione.

Art. 10.

La seduta del Consiglio è regolata dalle prescrizioni contenute nella legge 17 marzo 1930, n. 337, e nelle relative norme esecutive, di cui alla circolare n. 245 G. M. 1930.

Art. 11.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle Colonie sono ordinati dal Ministro per la guerra, si formano e si adunano nel Regno con le stesse disposizioni della legge e delle norme esecutive suddette.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le guerra:
GAZZERA.

N. 499. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto-legge n. 1034 – Agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 – Anno VIII. (*Gazzetta ufficiale* n. 185, dell'8 agosto 1930 — Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

Ritenuto che è necessario ed urgente assicurare all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia agevolazioni in materia di tasse, già accordate ad altri enti aventi personalità giuridica propria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti ed i contratti stipulati dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e dall'Opera di assistenza dell'Unione stessa per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I lasciti e le donazioni in favore dei detti enti sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano gli enti ora indicati possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti medesimi, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del presidente dell'Unione nazionale e dell'Opera di assistenza.

Gli stipendi e gli assegni corrisposti dai due enti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1930 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 24. — MANCINI.

N. 500. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 1033 - Modificazione al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 186, del 9 agosto 1930 — Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni:

Visto l'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12;

Visto il R. decreto 6 maggio 1920, n. 652;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, per la parte riguardante i Consigli di disciplina;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 1);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I paragrafi 73 (1° comma), 77, 90, 91, 92, 95, 97, 105, 116, 119, 121, 132, 143 e 145 del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, sono sostituiti con i seguenti:

§ 73 (1° comma). — La dispensa dal servizio può essere pronunciata:

a) per motivi di servizio;

b) per motivi di salute;

c) per motivi disciplinari;

d) per matrimonio valido ai soli effetti religiosi.

§ 77. — La dispensa dal servizio per matrimonio valido a soli effetti religiosi è ordinata sulla semplice prova del fatto appena il sottufficiale abbia soddisfatto l'obbligo di leva.

§ 90. — Le Commissioni di disciplina si compongono di tre ufficiali: un presidente e due membri, uno dei quali fun ge da segretario.

§ 91. — Non possono far parte della Commissione: i co giunti ed affini del sottufficiale fino al 4° grado di parentel gli autori delle lagnanze o dei rapporti che diedero luo alla convocazione, il comandante del Corpo o distaccament l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocaz ne della Commissione comandi interinalmente il Corpo assenza del comandante titolare, il comandante del bat glione, gli ufficiali della compagnia, l'aiutante maggio in 1ª del Corpo e quello in 2ª del battaglione al quale app tiene il giudicabile, il capo ufficio e qualsiasi altro uffici alla cui dipendenza diretta il sottufficiale prestava servi al momento della mancanza commessa.

§ 92. — La Commissione di disciplina reggimentale compone di:

1 tenente colonnello o maggiore, presidente;

2 capitani, membri;

il meno anziano dei capitani fa da segretario.

§ 95. — A tal uopo ogni Corpo, istituto o distaccame tiene un registro nel quale sono inscritti per ordine di gr e di anzianità tutti gli ufficiali superiori e i capitani e tivi del Corpo, compresi (promiscuamente) gli ufficiali dici, commissari, d'amministrazione e veterinari.

§ 97. — La Commissione divisionale di disciplina si c pone di:

1 colonnello, presidente;

2 tenenti colonnelli o maggiori, membri;

il meno anziano fa da segretario.

Per dette commissioni si osserveranno le prescrizioni relative alle Commissioni reggimentali di disciplina, in quanto siano applicabili alle Commissioni divisionali.

§ 105. — Il sottufficiale, proposto per il giudizio di una Commissione di disciplina, è tenuto, a seconda del grado, alla sala di disciplina ed agli arresti, in attesa della decisione definitiva.

Qualora le pratiche abbiano a richiedere, per la loro trattazione, un tempo più lungo di quello ordinario, i militari inquisiti dovranno essere posti in libertà dopo trascorsa la durata massima degli arresti e della sala, pur rimanendo sottoposti ad opportuna vigilanza.

Qualora speciali ragioni non consigliassero di attenersi a detta prescrizione, i rispettivi Comandi ne dovranno riferire al Ministero.

§ 116. — Fissato il giorno dell'adunanza con il consenso del comandante del Corpo, ovvero, trattandosi di Commissione divisionale, col consenso del comandante del presidio, il presidente fa comunicare al sottufficiale, per mezzo del segretario, l'ordine di nomina e di convocazione, i rapporti a suo carico e l'elenco delle persone chiamate a testimoniare dinanzi alla Commissione.

Della ricevuta comunicazione il segretario si fa rilasciare dal sottufficiale dichiarazione scritta che unisce ai documenti riconsegnandoli al presidente.

§ 119. — Il sottufficiale, entro un termine all'uopo fissatogli, può richiedere a propria difesa altri documenti oltre quelli già acquisiti agli atti della Commissione di disciplina e comunicatigli dal segretario ed altri testimoni oltre quelli citati dal presidente.

La richiesta dovrà essere fatta per iscritto e indicare con precisione i documenti o i testimoni desiderati.

§ 121. — L'accettazione delle eventuali domande, fatte dal sottufficiale per la presentazione di nuovi documenti e l'audizione dei testimoni a sua difesa, è subordinata alla facoltà discrezionale del presidente, il quale deciderà sulla opportunità e ragionevolezza di aderire o no a tali richieste, tenendo specialmente presente l'importanza della probabile deposizione in relazione ai fatti che costituiscono la man-

canza, per la quale il sottufficiale è deferito al giudizio della Commissione. Egli potrà quindi rifiutare l'ammissione di documenti o di testimoni, la cui lettura o deposizione, secondo il suo prudenziale apprezzamento, siano da ritenersi come evidentemente superflui od irrilevanti allo scopo di una migliore o più completa istruttoria.

Ove il presidente ritenga di non potere aderire a taluna delle richieste fatte dal sottufficiale, dovrà dichiararlo alla Commissione mentre è adunata, adducendo i motivi che lo consigliarono a rifiutare le testimonianze od i documenti invocati dal sottufficiale; di tale dichiarazione dovrà essere fatta espressa menzione nel processo verbale.

§ 132. — Terminata l'inchiesta e ritiratosi il sottufficiale, il presidente pone successivamente ai voti i quesiti formulati dal comandante della divisione o contenuti nell'ordine di nomina e convocazione della Commissione.

I membri della Commissione votano per ordine inverso di anzianità su ciascuno dei quesiti proposti.

La votazione è palese.

§ 143. — Il Ministro per la guerra non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere della Commissione, se non in favore del sottufficiale.

§ 145. — E' in facoltà del Ministro per la guerra di ordinare la rinnovazione della Commissione di disciplina.

Art. 2.

Sono abrogati i paragrafi 117, 118, 120 ed il secondo comma del paragrafo 124 del predetto regolamento.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, e del R. decreto 6 maggio 1920, numero 652.

Art. 4.

In via transitoria i procedimenti disciplinari già iniziati e non ancora espletati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno secondo le disposizioni precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 23. — MANCINI.

N. 501. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per le accademie, scuole e collegi militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 luglio 1930 Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 607 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 284 del 27 marzo 1930, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931:

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio finanziario 1930-31 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	9.000
Collegio militare di Napoli	»	6.000
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	30.500
R. Accademia di artiglieria e genio	»	30.500
Scuola di applicazione di fanteria	»	20.000
» » cavalleria	»	12.000
» » artigl. e genio	»	32.000

Comando scuole centrali militari	» 15.000
Scuola centrale di fanteria	» 20.000
» » artiglieria	» 18.000
» » genio	» 15.000
» » educazione fisica	» 4.000
» di guerra	» 32.000
» » tiro di artiglieria	» 14.000
» » applicazione di sanità militare	» 12.000

Scuole allievi ufficiali di complemento

Scuola allievi uff. di complemento di Moncalieri	L. 10.750
» » » » Brà	» 12.000
» » » » Milano	» 12.000
» » » » Verona	» 5.500
» » » » Pola	» 11.000
» » » » Lucca	» 12.500
» » » » Spoleto	» 16.000
» » » » Salerno	» 5.000
» » » » Palermo	» 5.000

Scuole allievi sottufficiali.

Scuola allievi sottufficiali di Rieti	L. 10.000
» » » Casagiove	» 15.000
» » » Nocera Inferiore	» 8.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1930-31.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 502. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per la scuola centrale carabinieri reali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 502 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 284 del 27 marzo 1930 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1930-31 per la scuola centrale carabinieri Reali è stabilito nella misura di L. 24.000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per l'approvazione.

Roma, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 503. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra** — (Direzione generale personali civili e affari generali.) — 26 luglio 1930 - Anno VIII.

A decorrere dal 1° agosto 1930, ed a parziale modificazione del decreto ministeriale 16 settembre 1929, sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928 e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la Direzione generale del genio, in assenza del direttore generale GIANNUZZI-SAVELLI nob. gr. uff. Alfredo, o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione DALL'ORA cav. Giuseppe, colonnello del genio in S.P.E., ed il direttore capo divisione VECA comm. dott. Salvatore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 504. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Si avvertono le Autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.:

Cambio di denominazione.

Legione Napoli - La tenenza « VASTO » della città di Napoli ha assunto la nuova denominazione di « ARENACCIA »

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 505. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare n. 769, capo 2° - n. 17 del *giornale militare* 1927, sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 785 del *giornale militare* 1929:

Generale di brigata DE ROSA cav. Alfredo, è nominato commissario militare ippico del comando militare della Sardegna in sostituzione del colonnello GOTTA cav. Giov. Battista.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 506. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi), ha provveduto alla registrazione dell'indirizzo convenzionale telegrafico: « GUERRAUTO » adottato da questo Ministero per i telegrammi diretti all'Ispettorato del materiale automobilistico, presso questo Ministero stesso.

Pertanto tale indirizzo dovrà essere aggiunto a pag. 1179 della circolare 317 del *giornale militare* 1929, sotto la dicitura « Ispettorato dell'artiglieria ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 507. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Biblioteche militari reggimentali e biblioteche militari di presidio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Non poche biblioteche reggimentali hanno tuttora in carico materiale librario, il quale, per diversi motivi e principalmente perchè è già stato sostituito da altre pubblicazioni

analoghe più recenti, costituisce un vero e proprio ingombro nelle sale ufficiali e sottufficiali dei reggimenti o nei magazzini medesimi.

Pertanto allo scopo di alleggerire con un unico criterio i comandi di reggimento di tale carico, che potrebbe trovare ancor miglior sede nelle biblioteche militari di presidio e nell'intento, invece, di incoraggiare i comandi di reggimento ad arricchire le loro piccole biblioteche, limitatamente, beninteso, ai mezzi di cui dispongono, con pubblicazioni di maggiore attualità e che rappresentino un più prezioso ausilio alla coltura militare, questo Ministero dispone quanto segue:

a) i comandi di reggimento faranno allestire in duplice esemplare un elenco delle rispettive pubblicazioni, disponendole alfabeticamente per autore. A fianco di questi sarà indicato il titolo dell'opera, in una apposita colonna annotazioni saranno riportate le proposte che i comandi di corpo ritenessero fare agli scopi predetti, seguirà una colonna per le decisioni. Tali elenchi raggruppati per corpo d'armata e comando delle isole (Sicilia - Sardegna) dovranno pervenire al Comando del Corpo di stato maggiore (Ufficio storico) per il 15 novembre p. v.;

b) ricevuto il materiale, il Corpo di stato maggiore (Ufficio storico) provvederà all'esame di esso, facendo segnare su ciascun elenco, nella colonna apposita, le opere da versarsi alle rispettive biblioteche divisionali e quelle eventualmente da distruggersi, perchè non più acconce per queste ultime;

c) ricevuti in restituzione gli elenchi con le annotazioni di cui sopra, i comandi di reggimento provvederanno secondo le vigenti norme amministrative alla distruzione delle opere da abolirsi ed allo invio alle biblioteche di presidio di quelle da versarsi ad esse; i reggimenti della divisione di Roma eseguiranno il versamento alla biblioteca centrale militare di questo Ministero;

d) i consegnatari di ciascuna biblioteca di presidio ricevendo il materiale librario, rilasceranno secondo le prescritte vigenti modalità, regolare richiesta di scarico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 508. — TRASPORTI. — **Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Nei riguardi del trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare, sulle linee delle FF. SS., è necessario che gli enti dipendenti tengano costantemente presente quanto segue e vi si attengano con la massima diligenza.

1. — *Materiali ammessi al trasporto in conto corrente.* — Sono ammessi al trasporto in conto corrente, come del resto è noto:

A) i materiali, le merci, i veicoli, le derrate alimentari (compreso il pane), l'acqua in carri serbatoi, il bestiame, le munizioni (nonchè ogni altro materiale pericoloso e nocivo ammesso al trasporto ferroviario) di proprietà del Ministero della guerra e di quello dell'aeronautica.

B) il materiale della Croce Rossa Italiana spedito per conto e spese del Ministero della guerra.

C) i materiali, merci, ecc., per i servizi delle truppe spediti per conto del Ministero delle colonie.

2. — *Trasporto di materiali acquistati.* — Perchè le cose enunciate alla lettera *A*) del numero precedente, possano essere ammesse al trasporto in conto corrente sulle FF. SS. devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che siano e restino di proprietà (e non semplicemente in possesso come talvolta qualche ente dipendente ha interpretato) dello Stato;

b) che siano in consegna all'Amministrazione della guerra od a quella dell'aeronautica.

Per conseguenza, se si tien presente che i materiali acquistati diventano di proprietà dello Stato soltanto dopo essere stati accettati in sede di collaudo; e che soltanto dopo tale accettazione essi passano a rischio e spese dell'Amministrazione, alcun dubbio può sussistere sul fatto che i materiali acquistati possono essere ammessi al trasporto in conto corrente, soltanto dopo essere stati collaudati ed accettati.

Qualunque trasporto di materiali da consegnarsi all'Amministrazione della guerra ma non ancora da questa collau-

dati, oltre ad essere abusivo ai sensi del precedente n. 1, viene anche a fare assumere all'Amministrazione militare di fronte al fornitore, la figura e i rischi tutti del vettore.

3. — *Trasporto di materiali ceduti.* — I materiali ceduti devono essere consegnati all'acquirente, nei magazzini ove essi si trovano all'atto della cessione.

Non si ammettono consegne in altre località indicate dall'acquirente e nemmeno si ammettono movimenti preliminari allo scopo di avvicinare i materiali da cedersi, a località più gradita dall'acquirente al momento in cui si perfezionerà la vendita e quindi i materiali ceduti passeranno a rischio e spese dell'acquirente stesso.

4. — *Trasporto di materiali inviati alla trasformazione od alla riparazione presso imprese private.* — Altra condizione da osservarsi per il trasporto dei materiali in conto corrente è, come è noto, che i trasporti siano eseguiti direttamente fra gli uffici dell'Amministrazione della guerra e dell'aeronautica, i quali uffici dovranno sempre figurare come mittenti e distinatari dei trasporti stessi.

Accade talvolta che l'Amministrazione della guerra affidi materiali ad imprese private perchè da queste siano riparati o trasformati.

In conseguenza di ciò si verificano trasporti dai magazzini militari a quelli dell'impresa, del materiale da trasformare o da riparare, e, viceversa trasporti dai magazzini dell'impresa a quelli militari dei materiali trasformati o riparati.

In questi casi i materiali sono e restano di proprietà dello Stato; si verificano quindi le condizioni di cui al precedente n. 2, ma la condizione ultimamente enunciata, viene ad ostacolare la possibilità di trasporto in conto corrente dei materiali, direttamente fra l'Amministrazione e l'impresa privata.

Formalmente, occorrerà, o costituire presso l'impresa un apposito temporaneo ufficio militare (se già per altra ragione non vi funzioni) destinato a funzionare come destinatario dei materiali da trasformare o da riparare, e come mittente di quelli trasformati o riparati; oppure, se riesce più comodo, investire di tale funzione il comando militare (anche stazione di CC. RR.) più vicino, come sede, ai magazzini dell'impresa in questione.

Tuttavia si avverte che l'Amministrazione ferroviaria in deroga alla norma di cui sopra, ammette che si possa fare a meno della costituzione di un ufficio militare presso l'impresa, tutte le volte che l'autorità militare mittente, con apposita annotazione debitamente firmata faccia constare sulla lettera di vettura il preciso motivo del trasporto, indicando la data, il numero di repertorio e la data di approvazione del contratto di riparazione o di trasformazione.

A secondo dei casi gli enti dipendenti potranno seguire l'una o l'altra delle vie sopraccennate.

5. — *Trasporti a grande velocità.* — E' stato constatato che i trasporti di materiali militari fatti eseguire a grande velocità costituiscono una percentuale assai elevata del totale dei trasporti militari eseguiti dalle FF. SS. in un dato periodo di tempo. Da ciò si deduce che, almeno per taluni enti dipendenti e per talune specie di materiali, il trasporto a grande velocità che dovrebbe costituire una modalità di trasporto eccezionale, è divenuto invece normale.

Questo inconveniente va con ogni cura eliminato.

Vi sono, senza dubbio, dei materiali i quali per loro natura comportano solamente il trasporto a grande velocità: però queste specie di materiali sono poche; la maggior parte dei materiali dell'Amministrazione militare può opportunamente essere trasportata a piccola velocità, sempre quando nell'ente che il trasporto ordina non difettino oculatezza e facoltà di previsione.

Il sistematico eccesso di trasporti a grande velocità, provocato da un determinato ente, sta a significare o che l'ente stesso non si rende conto della forte differenza di costo tra i trasporti a grande velocità e quelli a piccola velocità, oppure, anche se di tale differenza si rende conto, è costretto ad impiegare la grande velocità perchè i movimenti non vengono previsti con quella tempestività che dev'esser dote di ogni comandante e di ogni capo servizio, ed in conseguenza i provvedimenti vengono presi all'ultima ora senza il necessario coordinamento fra loro.

Per esempio, non si contesta che il movimento degli imballaggi e dei recipienti di ritorno sia della massima importanza e debba essere eseguito con grande precisione se si vuole evitare la spesa per l'acquisto di nuovi recipienti ed imballaggi per i carichi successivi; ma è pur certo che è

sempre calcolabile con sufficiente precisione la data in cui detti recipienti ed imballaggi dovranno servire per nuovi carichi, e che se questo calcolo verrà eseguito, non dicasi con precisione, ma con una certa approssimazione, riuscirà possibile evitare ingenti trasporti a grande velocità.

Si sono pure, a volta, eseguiti a grande velocità, da un capo all'altro della rete ferroviaria, trasporti di lieve entità al fine di perequare dotazioni di magazzini militari, quasi che l'efficienza totale di un magazzino dipendesse esclusivamente dalla disponibilità di pochi materiali, i quali, se spediti a piccola velocità sarebbero probabilmente giunti soltanto con poche ore di ritardo ad integrare la potenzialità dei magazzini stessi.

Si tenga presente che l'attuale organizzazione tecnica del movimento ferroviario permette l'effettuazione giornaliera di una sufficiente quantità di treni merci, il che rende possibile all'Amministrazione ferroviaria una sollecita resa dei trasporti a piccola velocità, resa che nei riguardi dei trasporti eseguiti per l'Amministrazione militare, il più delle volte, praticamente, può avvenire negli stessi limiti di tempo previsti per la resa dei trasporti a grande velocità. Ciò perchè, come è detto nella Convenzione esistente fra questo Ministero e quello delle Comunicazioni, mentre da una parte l'Amministrazione della guerra (come quella dell'aeronautica) rinuncia alla restituzione dell'aliquota di tasse di porto che, in dipendenza della eventuale ritardata resa sarebbe ad essa dovuta, d'altra parte l'Amministrazione ferroviaria si impegna a che i trasporti militari non vengano mai posposti a quelli del pubblico nell'ordine di inoltro, e per quanto lo permetteranno le esigenze del servizio darà la preferenza ai trasporti stessi ogni qualvolta si tratti di derrate alimentari (specialmente carne congelata, pasta, riso, lardo zucchero e caffè) e di altri trasporti dichiarati urgenti.

6. — *Materiali spediti ad enti non aventi titolo a fare eseguire rasporti in conto corrente.* — Taluni enti spediscono a privati o ad autorità non dell'Esercito o della Aeronautica (che sono attualmente le sole Amministrazioni che hanno titolo ad effettuare spedizioni in conto corrente) materiali facendoli viaggiare in conto corrente.

Si avverte che detti materiali dovranno invece, se diretti ad enti militari dipendenti da altra Amministrazione esser

trasportati a tariffa militare facendosi uso del mod. C (parte 3ª) con pagamento diretto dell'importo relativo; se diretti ad enti di altre Amministrazioni statali ma non militari, dovranno esser trasportati a tariffa ordinaria, sempre con pagamento diretto del relativo importo.

7. — *Custodia e compilazioni dei documenti di trasporto.* — E' stato finalmente notato che i documenti necessari per ottenere il trasporto a tariffa militare ed il relativo pagamento in conto corrente, non sono sempre compilati con la chiarezza ed esattezza necessarie e che non sempre sono firmati dalle persone competenti, ed inoltre buona parte delle richieste di trasporti a grande velocità non recano la prescritta autorizzazione del comandante di presidio.

Nei riguardi di tale inconveniente si richiama particolarmente l'attenzione degli enti dipendenti su quanto è detto al paragrafo 2° della circolare n. 495 pubblicata nel *giornale militare* nel 1927.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 509. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi allievi armaiuoli.** — (Direzione generale di artiglieria). — 14 agosto 1930 – Anno VIII.

Presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni verranno effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche qui appresso indicate:

1° Corso dal 5 settembre al 25 ottobre 1930; vi parteciperanno:

1 militare per ogni battaglione di fanteria organico
1 militare per ogni battaglione di bersaglieri organico
1 militare per ogni battaglione di alpini organico
1 militare per ogni battaglione del reggimento carri armati
1 militare per ogni battaglione comando di scuola o accademia.
3 militari per ogni comando di reggimento di cavalleria
1 militare per il centro chimico militare.

2° Corso dal 30 ottobre al 20 dicembre 1930; vi parteciperanno:

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità compreso il 12° centro controaerei)
2 militari per ogni comando di reggimento genio - gruppo aerostieri - battaglione misto della Sardegna
2 militari per ogni comando di centro automobilistico
1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria
1 militare per ogni comando di reggimento alpini
1 militare per ogni comando di reggimento bersaglieri
1 militare pel comando di reggimento carri armati
1 militare per il centro chimico militare
2 militari per la 15ª squadriglia autoblindomitragliatrici.

3° Corso dal 9 gennaio al 28 febbraio 1931; vi parteciperanno:
1 militare per ogni comando di scuola o accademia
1 militare per ogni comando di reggimento di cavalleria
2 militari per ogni comando di reggimento di fanteria
3 militari per ogni comando di reggimento bersaglieri
2 militari per ogni comando di reggimento alpini
2 militari pel comando reggimento carri armati
2 militari per la 15ª squadriglia autoblindo mitragliatrici
1 militare per ciascuno dei due battaglioni distaccati del 1° reggimento radiotelegrafisti.

4° Corso dal 4 marzo al 24 aprile 1931; vi parteciperanno:
2 militari per ogni comando di reggimento d'artiglieria (tutte le specialità compresi i centri controaerei)
2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna
2 militari per ogni comando di centro automobilistico
1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria
1 militare per ogni comando di reggimento alpini
1 militare pel comando reggimento carri armati
1 militare per la compagnia R.T. della Sardegna.

Per accordi intercorsi col comando generale della R. guardia di finanza, ai corsi anzidetti interverranno anche 18 militari di tale corpo, così ripartiti: 5 al 1° Corso, 5 al 2°, 5 al 3° e 3 al 4°. I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipendenti officine, o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione stessi per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggi

mento lo riterrà opportuno essere anche adibiti ai lavori nelle officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente fra quelli che, per intelligenza, buona volontà, e — se possibile — per precedenti professionali, diano il migliore affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole faranno conoscere a questo Ministero - Direzione generale d'artiglieria, non oltre il 25 agosto, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un *distaccamento provvisorio* presso il 4ª reggimento artiglieria pesante in Termi, ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento stesso.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento, e cureranno che gli allievi stessi giungano a Terni disarmati e col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi R. Esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo Ministero - Direzione generale di artiglieria - pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria (alla quale spetta l'alta direzione dei corsi) e dell'ispettorato dell'artiglieria una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presenti le comunicazioni loro fatte con circolare 1020 R. P. del 21 novembre 1928 e assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti faccia intervenire *in tempo utile* i militari ai corsi in parola. I comandi stessi invieranno a suo tempo a questo Ministero - Direzione generale artiglieria - l'elenco dei militari comandati a frequentare ciascun corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 510. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Pescara - Premio Esercito** (Servizio ippico e veterinario). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Domenica 31 agosto 1930-VIII:

Premio Esercito (Militare) riservata agli ufficiali del R. Esercito in servizio e per cavalli di ogni età, razza e paese inscritti nei ruoli di servizio e montati dai proprietari o dagli ufficiali che li hanno in consegna.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927. Le prove di presentazione, di marcia e percorso di campagna saranno svolte nella mattinata.

Prova di marcia (percorso): Pescara, Villa di Raspa, Spoltore, Cappelle, Montesilvano, Pescara - km. 30 circa.

Percorso di campagna: Verrocchio, Riviera, Campo - km. 4 circa con ostacoli naturali ed artificiali delle dimensioni prescritte.

Prova su ostacoli: percorso di m. 1200 circa con 12 ostacoli non superiori a m. 1,20.

Premi: L. 5000 delle quali L. 800 ai due cavalli italiani meglio classificati fra quelli che dal 1° gennaio 1929 non abbiano vinto più di L. 2000 in categorie di salto.

Iscrizione L. 20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 511. — CONCORSI E GARE. — **III° concorso ippico nazionale libero di Lanciano - categoria militare** — (Servizio ippico e veterinario). — 14 agosto 1930 - Anno VIII.

1ª giornata - sabato 14 settembre 1930-VIII:

Categoria militare. — Riservata ad ufficiali del R. Esercito in servizio e per cavalli di ogni età, razza e paese inscritti nei ruoli di servizio e montati dai proprietari o dagli ufficiali che li hanno in consegna.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927.

Le prove di presentazione, marcia e percorso in campagna saranno svolte nella mattinata.

a) Marcia km. 32 circa (percorso Lanciano - campo di corse - S. Maria Imbaro, Fossacesia e viceversa).

b) Percorso di campagna - km. 4 circa con ostacoli naturali ed artificiali delle dimensioni prescritte (percorso - Tratturo, innesto Mezzagragne, S. Maria).

c) Percorso su ostacoli - m. 1200 con 12 ostacoli non superiori a m. 1,20.

Premi: L. 5000 delle quali L. 800 ai due cavalli italiani meglio classificati che dal 1° gennaio 1929 non abbiano vinto più di L. 2000 in categoria di salto.

Iscrizione L. 20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 512. — ORDINAMENNO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto – ufficio coordinamento) 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Ai paragrafi 27, 28 e 29 delle norme esecutive (circolare 482 *giornale militare* 1929) per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria sono sostituiti i seguenti:

27. — L'esame di cui al precedente paragrafo è demendato ad una speciale commissione nominata dal Ministro della guerra e costituita:

dall'ispettore dell'artiglieria, *presidente;*
dal direttore superiore del servizio tecnico, *membro;*
da un tenente generale del servizio tecnico, *membro;*
dal generale di divisione addetto all'ispettorato dell'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello capo ufficio dell'ispettorato di artiglieria.

28. — La predetta Commissione, con votazione palese, emette il giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando, a seconda dei

casi, insieme con i titoli accademici e strettamente scientifici dell'ufficiale stesso, per gli ufficiali generali e superiori la loro capacità generica alla carica di capo reparto — direttore principale — direttore e vice direttore, gli incarichi assolti in patria o all'estero, tenendo conto per i gradi inferiori delle classificazioni finali nei corsi delle varie scuole. La Commissione terrà inoltre conto per tutti gli esaminati di quanto altro possa più direttamente riferirsi alla valutazione delle qualità strettamente tecniche e professionali dei giudicandi, qualità che dovranno essere messe in evidenza con speciale rapporto compilato dall'ufficiale da cui essi dipendono direttamente.

Per i colonnelli e i maggior generali, oltre quanto è specificatamente indicato dal capoverso precedente, la commissione terrà presente che per esprimere il suo giudizio circa la promovibilità alla carica di direttore principale e di capo reparto nel servizio tecnico di artiglieria, il requisito delle eminenti qualità richieste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, deve riferirsi genericamente a tutte le branche del servizio medesimo.

I relativi verbali, se riguardanti i colonnelli e i maggiori generali, saranno inviati, a cura del presidente della commissione, alla prima autorità competente ad emettere il giudizio di avanzamento di 1° grado; se riguardanti i tenenti colonnelli o capitani saranno trasmessi dal presidente al Ministero della guerra.

29. — L'accertamento della idoneità alla carica generica di capo-reparto - direttore principale - direttore - vice direttore, per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico e per i permanentemente aggregati, viene fatto annualmente dalla stessa commissione di cui al precedente n. 1.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza di voti; a parità di voti la maggioranza è data dal voto del presidente; la votazione avviene in ordine inverso d'anzianità.

I deliberati della commissione verranno comunicati dal Ministero agli ufficiali interessati.

Le varie cariche sono conferite, di volta in volta che si verifichino vacanze, agli idonei e fra questi la scelta segue l'ordine di anzianità.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Il Ministero dei lavori pubblici comunica che con decreto Ministeriale 1° luglio c. a. è stato indetto, in applicazione del disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, un concorso per titoli a 12 posti di vice segretario amministrativo nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Possono prendere parte al concorso gli avventizi, cottimisti giornalieri ecc., ex combattenti, gli orfani e le vedove di guerra, le madri e le sorelle nubili dei caduti in guerra, che non abbiano alcun congiunto tenuto a fornire loro gli alimenti, i quali siano laureati in giurisprudenza e abbiano prestato ininterrotto servizio nella qualità di straordinari per almeno un anno al 19 gennaio 1926, ed abbiano inoltre presentata, entro il 19 marzo del detto anno, la dichiarazione di avvalersi dei benefici consentiti dal disposto del citato art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Gli aspiranti debbono far pervenire al detto Ministero (Ufficio personale - Divisione 1ª) non più tardi del 30 settembre 1930 la domanda su carta da bollo da lire cinque, corredata dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2° atto di nascita;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica;

5° certificato penale generale;

6° certificato medico;

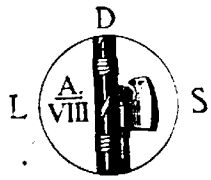
7° titoli atti a provare che essi si trovano nelle condizioni volute dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 1° luglio 1930;

8° dichiarazione rilasciata dal capo di ufficio da cui dipendono, attestante il giorno di assunzione in servizio, e che gli interessati presentarono, entro il 19 marzo 1926, la domanda di sistemazione in ruolo.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15ª, anno 1930-VIII, circolare 174:

A pagina 537 depennare i capitani: FOTI Attilio del 73 fanteria e BEZZI Leopoldo del 41 fanteria.



PREZZO L. 1

(1728) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1930 - ANNO VIII — 18 AGOSTO

SOMMARIO

N. 513 - 16 agosto 1930 - Anno VIII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare. *Pag.* 1603

Circolare N. 513. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore). — 16 agosto 1930 - Anno VIII.

In seguito alle recenti modificazioni apportate alla circoscrizione territoriale militare e a quella amministrativa del Regno, si è reso necessario variare anche la ripartizione in zone militari del territorio di alcuni distretti, mentre per altri si è ritenuto di dover suddividere il loro territorio in un numero di zone militari maggiore di quello risultante dalla circolare 574 del *giornale militare* 1928, allo scopo di poter procedere con più facilità e regolarità alle operazioni di equiparazione della forza in congedo.

Pertanto, questo Ministero ha ricompilato le tabelle di cui alla circolare 574 sopra citata, nel modo qui di seguito specificato. Esse sono aggiornate con le varianti alla circoscrizione amministrativa, contenute nella dispensa 29ª del *giornale militare* c. a.: gli enti tutti interessati provvede

ranno a mantenerle costantemente al corrente, sulla base delle eventuali successive varianti alla circoscrizione suddetta, che verranno di volta in volta indicate nelle apposite notificazioni del *giornale militare*.

Le tabelle annesse andranno in vigore dal 10 settembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

INDICE ALFABETICO DEI DISTRETTI MILITARI.

Agrigento . . . . . Pag. 1607
Alessandria . . . . . » 1608
Ancona . . . . . » 1609
Aquila . . . . . » 1610
Arezzo . . . . . » 1610
Ascoli Piceno . . . . . » 1611
Avellino . . . . . » 1612
Aversa . . . . . » 1614
Bari . . . . . » 1615
Barletta . . . . . » 1615
Belluno . . . . . » 1616
Benevento . . . . . » 1617
Bergamo . . . . . » 1618
Bologna . . . . . » 1620
Bolzano . . . . . » 1621
Brescia . . . . . » 1622
Cagliari . . . . . » 1624
Caltanissetta . . . . . » 1625
Campobasso . . . . . » 1625
Casale . . . . . » 1627
Caserta . . . . . » 1628
Catania . . . . . » 1629
Catanzaro . . . . . » 1630
Chieti . . . . . » 1632
Como . . . . . » 1634
Cosenza . . . . . » 1636
Cremona . . . . . » 1638
Cuneo . . . . . » 1640
Ferrara . . . . . » 1641
Firenze . . . . . » 1641
Foggia . . . . . Pag. 1642
Forlì . . . . . » 1643
Frosinone . . . . . » 1644
Gaeta . . . . . » 1645
Genova . . . . . » 1645
Gorizia . . . . . » 1646
Grosseto . . . . . » 1647
Ivrea . . . . . » 1647
Lecce . . . . . » 1648
Livorno . . . . . » 1649
Lodi . . . . . » 1650
Lucca . . . . . » 1651
Macerata . . . . . » 1651
Mantova . . . . . » 1652
Massa Carrara . . . . . » 1653
Messina . . . . . » 1654
Milano . . . . . » 1655
Modena . . . . . » 1655
Mondovì . . . . . » 1656
Monza . . . . . » 1658
Napoli . . . . . » 1659
Nola . . . . . » 1660
Novara . . . . . » 1661
Oristano . . . . . » 1663
Orvieto . . . . . » 1664
Padova . . . . . » 1665
Palermo . . . . . » 1667
Parma . . . . . » 1668
Pavia . . . . . » 1669
Perugia . . . . . » 1670

Pesaro . . . . . *Pag.* 1671
Piacenza . . . . . » 1672
Pinerolo . . . . . » 1673
Pisa . . . . . » 1673
Pistoia . . . . . » 1674
Pola . . . . . » 1675
Potenza . . . . . » 1675
Ragusa . . . . . » 1677
Ravenna . . . . . » 1677
Reggio Calabria . . . . » 1677
Reggio Emilia . . . . . » 1679
Roma . . . . . » 1680
Rovigo . . . . . » 1681
Sacile . . . . . » 1681
Salerno . . . . . » 1683
Sarzana . . . . . » 1685
Sassari . . . . . » 1685
Savona . . . . . » 1686
Siena . . . . . » 1688
Siracusa . . . . . » 1688
Sondrio . . . . . *Pag.*
Spoleto . . . . . »
Sulmona . . . . . »
Taranto . . . . . »
Teramo . . . . . »
Torino . . . . . »
Tortona . . . . . »
Trapani . . . . . »
Trento . . . . . »
Treviglio . . . . . »
Treviso . . . . . »
Trieste . . . . . »
Udine . . . . . »
Varese . . . . . »
Venezia . . . . . »
Vercelli . . . . . »
Verona . . . . . »
Vicenza . . . . . »
Viterbo . . . . . »

TABELLA DELLA RIPARTIZIONE

in zone militari del territorio di ciascun distretto militare

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AGRIGENTO (60)	Agrigento 1	Agrigento - Joppolo Giancaxio - Lampedusa e Linosa - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Cattolica Eraclea - Montallegro - Siculiana - Favara Cianciana.
	Agrigento 2	Canicattì - Aragona - Comitini - Sant'Angelo Muxaro - Licata - Naro - Castrofilippo Palma di Montechiaro - Racalmuto - Grotte - Ravanusa - Campobello di Licata.
	Agrigento 3	Bivona - Alessandria della Rocca - Santo Stefano Quisquina - Cammarata - San Giovanni Gemini - Casteltermini - San Biagio Platani.
	Agrigento 4	Sciacca - Calamonaci - Ribera - Burgio - Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Caltabellotta - Menfi - Sambuca di Sicilia - Santa Margherita di Belice - Montevago.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ALESSANDRIA (1)	Alessandria 1	Alessandria
	Alessandria 2	Borgoratto Alessandrino - Bosco Mar go - Casal Cermelli - Cassine - Cas lazzo Bormida - Castelletto Scazzos Felizzano - Frascaro - Fresonar Frugarolo - Gamalero - Lu - Masi Oviglio - Predosa - Quargnento - S Salvatore Monferrato - Quattordi Sezzadio - Solero - Castello d'Annoi Cerro Tanaro - Refrancore - Bassig na - Pietra Marazzi - Valenza - Vi bella - Pecetto di Valenza - Alluvio Cambiò.
	Alessandria 3	Acqui - Alice Bel Colle - Bistagno - B bio - Carpeneto - Cartosio - Castell d'Erro - Castelnuovo Bormida - Ca nasco - - Castel Rocchero - Cavato Cessole - Grognardo - Cassinelle - M vicino - Melazzo - Mombaldone - Mo stero Bormida - Montabone - Mo chiaro Denice - Morbello - Morsas Olmo Gentile - Orsara Bormida - reto - Ponti - Ponzone - Ricaldo Rivalta Bormida - Roccaverano - S chetta Palafea - S. Giorgio Scaran Serole - Sessame - Spigno Monferr Strevi - Vesime - Cremolino - Los lo - Molare - Montaldo Bormida - sco - Rocca Grimalda - Trisobb Quarati.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ALESSANDRIA	Alessandria 4	Bergamasco - Bruno - Calamandrana - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Cortiglione - Fontanile - Incisa Scapaccino - Maranzana - Nizza Monferrato - Vaglio Serra - Mombaruzzo.
ANCONA (34)	Ancona 1	Ancona - Camerano - Numana - Loreto - Santa Maria Nuova - Osimo - Agugliano - Castelfidardo - Filottrano - Offagna - Polverigi.
	Ancona 2	Chiaravalle - Montecarotto - Montemarciano - Senigallia - Barbara - Castel Colonna - Castelleone di Suasa - Corinaldo - Monterado - Ostra - Ostra Vetere - Ripe - Serra de'Conti - Jesi - Belvedere Ostrense - Monsano - Monte S. Vito - Morro d'Alba - San Marcello.
	Ancona 3	Fabriano - Cerreto d'Esi - Serra San Quirico - Castelbellino - Castelplanio - Cupramontana - Maiolati - Rosora Mergo - Staffolo - Sassoferrato - Arcevia - Genga - Monte Roberto.
	Ancona 4	Zara - Lagosta.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AQUILA DEGLI ABRUZZI (48)	Aquila degli Abruzzi 1	Aquila degli Abruzzi - Navelli - O Rocca di Cambio - Rocca di Me Barisciano - Calascio - Castel del te - Poggio Picenze - San Pio dell mere - Santo Stefano di Sessanio pestrano - Caporciano - Carapelle visio - Castelvecchio Calvisio - (pietro - Ofena - Villa Santa Lucia Abruzzi - Castelvecchio Subequo ciano - Castel di Ieri - Gagliano no - Goriano Sicoli - Molina Ate Secinaro - San Demetrio ne' Ves Fagnano Alto - Fontecchio - F(Prata d'Ansidonia Tione degli A zi.
	Aquila degli Abruzi 2	Montereale - Campotosto - Capitigl Pizzoli - Barete - Cagnano Amit Scoppito - Tornimparte - Amat Accumoli - Cittaducale - Antro Castel Sant'Angelo - Petrella S Borbona - Cittareale - Posta - I collefegato - Fiamignano - Pes chiano - Leonessa.
AREZZO (49)	Arezzo 1	Arezzo - Civitella in Val di Chian jano della Chiana - Lucignano ciano - Monte San Savino - Co Castiglion Fiorentino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AREZZO	Arezzo 2	Montevarchi - Bucine - Laterina - Pergine Valdarno - San Giovanni Valdarno - Loro Ciuffenna - Pian di Scò - Terranova Bracciolini - Castiglion Fibocchi - Castelfranco di Sopra - Cavriglia.
	Arezzo 3	Capolona - Subbiano - Bibbiena - Castel S. Nicolò - Poppi - Pratovecchio Stia - Montemignaio - Chiusi della Verna - Chitignano - Ortignano Raggiolo - Talla - Castel Focognano.
	Arezzo 4	Anghiari - Pieve Santo Stefano - Sansepolcro - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Sestino.
ASCOLI PICENO (58)	Ascoli Piceno 1	Ascoli Piceno - Folignano - Force - Maltignano - Palmiano - Rocca di Fluvione - Venarotta - Arquata del Tronto - Acquasanta - Montegallo - Offida - Appignano del Tronto - Carassai - Castel di Lama - Castignano - Castorano - Colli del Tronto - Montalto delle Marche - Montedinove - Rotella - Spinetoli - Comunanza - San Benedetto del Tronto - Acquaviva Picena - Monsampolo del Tronto - Monteprandone - Campofilone - Pedaso - Ripatransone - Cossignano - Cupra Marittima - Grottammare - Massignano - Montefiore dell'Aso.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno 2	Amandola - Montefortiuo - Montemon co - Montefalcone Appennino - San Vittoria in Matenano - Sant'Elpidio Mare - Smerillo - Torre San Patrizio Petritoli - Ponzano di Fermo - Por San Giorgio - Rapagnano - Fermo Altidona - Belmonte Piceno - Monto tone - Grottazzolina - Lapedona - M resco - Monte Giberto - Montegranaro Montelparo - Ortezzano - Monte Rina do - Monterubbiano - Monte Urano Monte San Pietrangeli - Monte Vid Combatte - Montegiorgio - Falerone Francavilla d'Ete - Magliano di Te na - Massa Fermana - Monsampiet Morico - Montappone - Servigliano Monteleone di Fermo - Monte Vid Corrado.
AVELLINO (50)	Avellino 1	Santo Stefano del Sole - Sirignano - Su monte - Manocalzati - Mercogliano Montefalcione - Monteforte Irpino Montefredane - Sperone - Avellino Aiello del Sabato - Altavilla Irpina Santa Paolina - Atripalda - Baiano Avella - Bellizzi - Capriglia - Chianc - Grottolella - Tufo - Mugnano del Ca dinale - Ospedaletto d'Alpinolo - P trastornina - Prata di Principato Ult

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	Avellino 1	- S. Michele di Serino - Pratola Serra - Quadrelle - Sant'Angelo a Scala - Cervinara - Roccabascerana - Rotondi - San Martino Valle Caudina - Serino - Contrada - Forino - Santa Lucia di Serino - Chiusano di San Domenico - Candida - Parolise - Salza Irpina - Lauro - Domicella - Marzano di Nola - Pago del Vallo di Lauro - Quindici - Taurano - Montoro Superiore - Montoro Inferiore - Solofra - San Potito Ultra - Volturara Irpina.
	Avellino 2	Montefusco - Pietradefusi - Torre le Nocelle - Lapio - Castelvetere di Calore - Montemarano - Montemiletto - Castel Baronia - Carife - Flumeri - San Nicola Baronia - San Sossio Baronia - Trevico - Vallata - Grottaminarda - Bonito - Mirabella Eclano - Fontanarosa - Taurasi - Sant'Angelo all'Esca - Bisaccia - Rocchetta Sant'Antonio - Bagnoli Irpino - Gesualdo - Rocca San Felice - Torrella de' Lombardi - Frigento - Sturno - Villamaina - Montella - Cassano Irpino - Nusco - Paternopoli - Castelfranci - Luogosano - San Mango sul Calore.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	Avellino 3	Ariano Irpino - Casalbore - Montevo Irpino - Sant'Arcangelo Trimont Villanova del Battista - Zungoli - lito Irpino - Greci - Montaguto - S gnano di Puglia.
	Avellino 4	Lacedonia - Sant'Angelo de' Lombar Andretta - Guardia Lombardi - Lio Monteverde - Morra Irpino - Calat to - Caposele - Senerchia - Calitri - rano - Teora - Conza della Campan Sant'Andrea di Conza - Aquilonia
AVERSA (103)	Aversa 1	Aversa - Frattamaggiore - Casandri Crispano - Frattaminore - Grumo vano - Sant'Antimo - Atella di Nap Caivano - Cardito.
	Aversa 2	Pozzuoli - Bacoli - Monte di Procl Ventotene - Marano di Napoli - Ca zano - Qualiano - Giugliano in Cai nia - Mugnano di Napoli - Villaric Procida - Ischia - Barano d'Ischia - samicciola - Forio - Lacco Ameno - rara Fontana - Melito di Napoli
	Aversa 3	Casoria - Arzano - Pomigliano d'A Casalnuovo di Napoli - Afragola

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BARI (3)	Bari 1	Bari - Bitritto - Loseto - Bitonto - Giovinazzo - Palo del Colle - Modugno - Bitetto - Toritto - Grumo Appula - Sannicandro di Bari.
	Bari 2	Mola di Bari - Triggiano - Valenzano - Casamassima - Monopoli - Locorotondo - Polignano a Mare - Putignano - Castellana - Turi - Sammichele di Bari - Rutigliano - Capurso Cellammare - Conversano - Noicattaro - Adelfia - Noci - Alberobello.
	Bari 3	Altamura - Gravina in Puglia - Cassano delle Murge - Gioia del Colle - Santeramo in Colle - Acquaviva delle Fonti.
BARLETTA (66)	Barletta 1	Barletta - Andria.
	Barletta 2	Canosa di Puglia - Minervino Murge - Spinazzola.
	Barletta 3	Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi.
	Barletta 4	Bisceglie - Molfetta - Trani.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BELLUNO (77)	Belluno 1	Belluno - Chies d'Alpago - Limana - Fi ra d'Alpago - Mel - Pieve d'Alpag Ponte nell'Alpi - Puos d'Alpago - S dico - Sospirolo - Tambre d'Alpag Trichiana - Agordo - Alleghe - Cence ghe - Falcade - Forno di Canale - C saldo - La Valle - Rivamonte - Ro Pietore - San Tommaso - Taibon - V lada - Voltago - Colle Santa Luci Livinallongo - Selva di Cadore.
	Belluno 2	Feltre - Cesiomaggiore - Fonzaso - I mon - Lentiai - Pedavena - Quero - S Gregorio nelle Alpi - Santa Giustin Seren del Grappa - Sovramonte - Va Alano di Piave - Arsiè.
	Belluno 3	Cortina d'Ampezzo - Pieve di Cador Auronzo - Borca - Calalzo - Cibian Comelico Superiore - Danta - Dome - Lorenzago - Lozzo Cadore - Ospital Perarolo - San Nicolò di Comelic San Pietro Cadore - Santo Stefano Cadore - San Vito di Cadore - Sappa - Valle di Cadore - Vigo di Cador Vodo - Zoppè - Castello Lavazzo - F no di Zoldo - Longarone - Zoldo Alt Soverzere.
	Belluno 4	Monguelfo - Braies - Dobbiaco - Ras Valdaora - San Candido - Sesto - Vil bassa - Valle di Casies.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BENEVENTO (25)	Benevento 1	Benevento - Arpaise - Ceppaloni - Paduli - Pago Veiano - Pescolamazza - Pietrelcina - San Leucio del Sannio - Sant'Angelo a Cupolo - Apollosa - San Giorgio del Saunio - Apice - San Martino Sannita - San Nazzaro Calvi - San Nicola Manfredi - Fragneto l'Abate - Fragneto Monforte.
	Benevento 2	Buonalbergo - San Bartolomeo in Galdo - Baselice - Castelfranco in Miscano - Colle Sannita - Foiano di Val Fortore - Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone di Val Fortore - San Giorgio la Molara - San Marco dei Cavoti - Molinara.
	Benevento 3	Ponte - Cerreto Sannita - Cusano Mutri - Pietraroia - San Lorenzello - Guardia Sanframondi - San Lorenzo Maggiore - Morcone - Sassinoro - Pontelandolfo - Campolattaro - Casalduni - San Lupo - Circello - Reino - Santa Croce del Sannio - Castelpagano.
	Benevento 4	Faicchio - Amorosi - San Salvatore Telesino - Castelvenere - Castelvetere in Val Fortore - Piedimonte d'Alife - Ailano - Alife - Alvignano - Caiazzo - Castel Campagnano - Castello d'Alife -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BENEVENTO	*Segue:* Benevento 4	Dragoni - Gioia Sannitica - Ravisc nina - Ruviano - San Gregorio - S Potito Sannitico - Sant'Angelo d'A fe - Valle Agricola - Piana di Caiazz
	Benevento 5	Airola - Arpaja - Bucciano - Forchia Mojano - Paolisi - Durazzano - Limat la - Montesarchio - Bonea - Pannara - Campoli del Monte Laborno - Cast poto - Cautano - Foglianise - Paupis Tocco Caudio - Torrecuso - Sant'Aga de Goti - Solopaca - Frasso Telesin Melizzano - Vitulano.
BERGAMO (42)	Bergamo 1	Bergamo - Caprino Bergamasco - Car no - Curdomo - Valbrembo - Paladin Ponteranica - Ranica - Sorisole - To Boldone - Almenno S. Salvatore - mè con Villa - Almenno S. Bartolor - Barzana - Bedulita - Berbenn Brumano - Calolzio Corte - Capizz - Cisano Bergamasco - Corna - Cc Valle Imagna - Erve - Fuipiano V Imagna - Monte Marenzo - Palazza Pontida - Roncola - Rota d'Imagn Strozza - Torre de' Busi - Vercura Villa d'Adda - Valsecca - Ubiale - nezzo - Zogno - Averara - Blell Branzi - Brembilla - Camerata Corn - Carona - Cassiglio - Cusio - Dos - Foppolo - Gerosa - Mezzoldo - C al Brembo - Ornica - S. Martino

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue BERGAMO	*Segue* Bergamo 1	Calvi - Piazzatorre - Piazzolo - Roncobello - S. Giovanni Bianco - S. Pellegrino - S. Brigida - Sedrina - Serina - Taleggio - Isola di Fondra - Valleve - Valtorta - Vedeseta - Oltre il Colle - Bracca di Costa Serina - Locatello - S. Omobono Imagna - Carvico - Mapello - Ponte S. Pietro - Ambivere - Sotto il Monte - Bonate di Sopra - Calusco d'Adda - Presezzo - Terno d'Isola - Riviera d'Adda.
	Bergamo 2	Albino - Alzano - Lombardo - Aviatico - Gorle - Nembro - Nese - Pedrengo - Pradalunga - Selvino - Seriate - Villa di Serio - Casazza - Grumello del Monte - Adrara S. Martino - Adrara San Rocco - Albano S. Alessandro - Rocca del Colle - Bolgare - Borgounito - Castelli Caleppio - Carobbio degli Angeli - Chiuduno - Costa di Monticelli - Credaro - Entratico - Foresto Sparso - - Gandosso - Gaverina - Gorlago - Predore - Cenate d'Argon - Telgate - Torre dei Roveri - Trescore Balneario - Ranzanico - Villongo - Viadanica - Sarnico - Clusone - Ardesio - Dezzo di Scalve - Valbondione - Casnigo - Cerete - Castione della Presolana - Cene - Colzate - Gandino - Gazzaniga - Gorno - Gromo - Leffe - Villa d'Ogna - Oneta - Parre

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue BERGAMO	*Segue* Bergamo 2	- Peja - Nossa - Rovetta con Fi Schilpario - Songavazzo - Vettona - minore di Scalve - Parzanica - L - Tavernola Bergamasca - Vigolo - sico - Castro - Costa Volpino - E Gaiano - Pianico - Riva di Solto - gno - Solto - Collina - Sovere - Spi dei Castelli - Scanzorosciate
	Bergamo 3	Bonate di Sotto - Bottanuco - Cap S. Cervasio - Marne - Suisio - C sola - Brembate - Treviolo - La Orio al Serio - Stezzano - Azzano Paolo.
BOLOGNA (6)	Bologna 1	Bologna.
	Bologna 2	Anzola dell'Emilia - Bazzano - I Panigale - Casalecchio di Reno - spellano - Marzabotto - Monte S. tro - Monteveglio - Ozzano dell'E - Savigno - San Lazzaro di Sav Zola Predosa - Castello di Serra Praduro e Sasso.
	Bologna 3	Loiano - Monghidoro - Monteren Monzuno - Castel S. Pietro dell' lia - Bagni della Porretta - Ver Castel d'Aiano - Castel di Casio - gio Montano - Granaglione - Griz

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue BOLOGNA	*Segue* Bologna 2	Lizzano in Belvedere - Castiglione dei Pepoli - Camugnano - S. Benedetto Val di Sambro - Pianoro.
	Bologna 4	Argelato - Bentivoglio - Calderara di Reno - Castelmaggiore - Galliera - Malalbergo - S. Giorgio di Piano - San Pietro in Casale - Castello d'Argile San Giovanni in Persiceto - Crevalcore - Sala Bolognese - Sant'Agata Bolognese - Pieve di Cento.
	Bologna 5	Baricella - Castenaso - Granarolo dell'Emilia - Minerbio - Budrio - Molinella - Medicina - Castel Guelfo di Bologna.
BOLZANO (93)	Bolzano 1	Bolzano - Cornedo all'Isarco - Laives - Meltina - Nova Levante - Nova Ponente - Renon - San Gensio Atesino - Sarentino - Terlano - Tires - Caldaro - Appiano - Vadena - Chiusa - Barbiano - Funes - Laion - Ponte all'Isarco - Villandro - Ortisei - Castelrotto - Fiè - Santa Cristina - Selva - Bressanone - Luson - Rio di Pusteria - Sant'Andrea in Monte - Valdoies - Varna - Terento - S. Lorenzo in Pusteria - Selva dei Molini - Brunico - Chienes - Campo Tures - Valle Aurina - Tunes - Curon Venosta - Falzes - Gais - Perca Marebbe - Badia

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue BOLZANO	*Segue* Bolzano 1	- Vipiteno - Brennero - Ceves - Me selva - Prati - Racinès - Campo di T - Vizze - Merano - Caines - Gargaz - Lagundo - Marlengo - Moso - Na no - Parcines - Plaus - Postal - Rifi - San Leonardo in Passiria - Sce - Tirolo - Verano - Avelengo - Naz S ves - Glorenza - Malles Venosta - to allo Stelvio - Sluderno - Tubre - na - Cermes - Nalles - Tesimo Ulti Silandro - Castelbello Ciardes - La Lasa - Martello - Senales - Ladi San Martino in Badia.
BRESCIA (43)	Brescia 1	Brescia - Bovezzo - Castegnato - Cella -Collebeato - Concesio - Gussago - ve - Ome - Ospitaletto - Paderno F ciacorta - Rodengo Saiano - Ronca - Torbole Casaglia - Travagliato - vegno - Gardone Val Trompia - Col Lodrino - Lumezzane - Marcheno - zaze - Polaveno - Sarezzo - Taver sul Mella - Iseo - Marone - Monti Brusati - Provaglio d'Iseo - Sale rasino - Monte Isola - Villa Carci
	Brescia 2	Borgosatollo - Botticino - Castened Mazzano - Nuvolento - Rezzato - S. no Naviglio - Serle - Nuvolera - Lo Bedizzole - Calvagese della Rivi Desenzano del Garda - Padenghe -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BRESCIA	*Segue* Brescia 2	zolengo - Sirmione - Salò - Agnosine - Anfo - Bagolino - Bione - Capovalle - Casto - Gardone di Riviera - Gargnano - Gavardo - Idro - Lavenone - Prevalle - Limone sul Garda - Pertica Alta - Manerba - Mura - Muscoline - Pertica Bassa - Odolo - Polpenazze - Preseglie - Provaglio Val Sabbia - Puegnago - Roè Volciano - Sabbio Chiese - S. Felice del Benaco - Tignale - Toscolano - Maderno - Tremosine - Treviso Bresciano - Vallio - Villanuova sul Clisi - Vobarno - Vestone.
	Brescia 3	Breno - Edolo - Angolo - Bienno - Borno - Capo di Ponte - Ceto Cerveno - Cimbergo Paspardo - Corteno - Darfo - Esine - Gianico - Incudine - Lozio - Malonno - Paisco Loveno - Pian d'Artogne - Ponte di Legno - Valsaviore - Vezza d'Oglio - Vione - Cividate Malegno - Temù - Ossimo - Pisogne - Zone - Cedegolo.
	Brescia 4	Berlingo - Capriano-Azzano - Castel Mella - Lograte - Mairano - Poncarale Flero - Corzano - Barbariga - Comezzano-Cissago - Dello - Trenzano.
	Brescia 5	Bagnolo Mela - Montichiari - Acquafredda - Calcinato - Calvisano - Carpenedolo - Ghedi - Isorella - Remedello - Visano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CAGLIARI (15)	Cagliari 1	Cagliari - Capoterra - Sestu - Deci mannu - Assemini - Decimoputzu - mas - Santo Sperato - Uta - Villa ciosa - Siliqua - Vallermosa - Manc Gesico - Siurgus Donigala - Vill vafranca - Nurri - Orroli - Murave San Vito Villaputzu - Nuraminis - nastir - Samatzai - Serrenti - Ussa Pula - Sarroch - Quartu Sant'Ele Villasimius - Sernobì - Barrali - Do - Guasila - San Basilio - Sant'An Frius - Selegas - Sanluri - Collir Furtei - Lunamatrona - San Ga Monreale - Sardara - Tuili - Villan San Nicolò Gerrei - Armungia - lae - Silius - Villasalto - Escalapla Serramanna - Samassi - Villasor - nai - Burcei - Dolianova - Serdiai Soleminis.
	Cagliari 2	Iglesias - Domusnovas - Gonnesa - A - Portoscuso - Villamassargia - C forte - Fluminimaggiore - Guspini bus - Pabillonis - Santadi - Nar Giba - Sant'Antioco - Calasetta - bariu - Palmas Suergius - Tratal Teulàda - Domus de Maria - Villa - Gonnosfanadica.
	Cagliari 3	Lanusei - Arzana - Libono - Loceri - lagrande Strisaili - Aritzo - Belvi sulo - Gadoni - Isili - Escolca - G - Gergei - Nuragus - Nurallao - S Barumini - Gesturi - Jerzu - Nuovo - Osini - Perdasdefogu - nia - Ulassai - Laconi - Meana Sa

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAGLIARI	*Segue:* Cagliari 3	Seui - Esterzili - Sadali - Seulo - Ussai - Villanova Tulo - Sorgono - Atzara - Austis - Ortueri - Teti - Tiana - Tonara - Arbatax di Tortolì - Bari Sardo - Baunei - Talana - Triei - Urzulei.
CALTANISSETTA (31)	Caltanissetta 1	Caltanissetta - Buompensiere - San Cataldo - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli - Acquaviva Platani - Campofranco - Milocca - Sutera - Sommatino - Delia - Villalba - Marianopoli - Vallelunga Pratameno - Pietraperzia.
	Caltanissetta 2	Santa Caterina Villarmosa - Resuttano - Enna - Calascibetta - Villarosa.
	Caltanissetta 3	Piazza Armerina - Aidone - Barrafranca - Valguarnera Caropepe.
	Caltanissetta 4	Gela - Butera - Mazzarino - Niscemi - Riesi.
CAMPOBASSO (46)	Campobasso 1	Campobasso - Baranello - Busso - Cercepiccola - Gildone - Ripalimosano - San Giuliano del Sannio - Sepino - Toro - Trivento - Vinchiaturo - Cercemaggiore - Castropignano - Casalciprano - Fossalto - Pietracupa - Salcito - Torella del Sannio - Montagano - Campodipietra - Limosano - Matrice - Monacilioni - San Biase - Riccia - Gambatesa - Jelsi - Tufara - Bojano - Spinete - Campochiaro - Guardiaregia - S. Massimo - Cantalupo nel Sannio - Castelpetroso - Macchiagodena - Roccamandolfi - Sant'Angelo in Grotte - Frosolone - Duronia - Sant'Elena Sannita - Pietracatella - San Giovanni in Galdo - Molise - San Polomatese.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAMPOBASSO	Campobasso 2	Poggio Sannita - Isernia - Carpino Castelpizzuto - Fornelli - Montero - Sessano - Bagnoli del Trigno - Ci nova del Sannio - Agnone - Pietral dante - Capracatta - Castel del G ce - Pescopennataro - Sant'Angel Pesco - Carovilli - Pescolanciano - Pietro Avellana - Vastogirardi - (al Volturno - Colli a Volturno - : del Sannio - Rionero Sannitico - R sicura - Montenero Val Cocchiara nafro - Filignano - Montaquila - Ca ti a Volturno - Fontegreca - Ga Ciorlano - Letino - Prata Sann Pratella - Castel San Vincenzo.
	Campobasso 3	Campolieto - Castellino del Biferno trella Tefirnina - Bonefro - Colleto Montelongo - San Giuliano di Pu Sant'Elia a Pianisi - Larino - Gua fiera - Montorio nei Frentani - Martino in Pensilis - Santa Cro Magliano - Ururi - Casacalenda - rone del Sannio - Provvidenti - bottoni - Civita Campomarano - C bottaccio - Castelmauro - Lucito para - Guglionesi - Montecilfone tacciato - Portocannone Montel ne nel Sannio - Montemitro - Ro vara - S. Felice del Littorio - Pal Acquaviva Collecroce - Mafalda - tenero di Bisaccia - Tavenna - Te - Campomarino - Rotello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CASALE (86)	Casale 1	Casale Monferrato - Balzola - Borgo San Martino - Bozzole - Frassineto Po - Giarole - Morano sul Po - Pomaro Monferrato - Ticineto - Valmacca - Villanova Monferrato.
	Casale 2	Arameugo - Cocconato - Robella - Camino - Cella Monte - Frassinello Olivola - Gabiano - Moncestino - Occimiano - Ozzano Monferrato - Resignano Monferrato - Terruggia - Treville - Villamiroglio - Mombello Monferrato - Pontestura - San Giorgio Monferrato - Cerrina - Serralunga di Crea - Ponzano Monferrato - Altavilla Monferrato - Camagna - Conzano - Cuccaro Monferrato - Fubine - Viarigi - Vignale - Mirabello Monferrato.
	Casale 3	Camerano Casasco - Castell'Alfero - Chiusano d'Asti - Cinaglio - Cortanze - Cortazzone Cossombrato - Montafia - Montechiaro d'Asti - Passerano Marmorito - Piea - San Paolo Solbrito - Soglio - Viale - Villa Corsione - Castelnuovo d'Asti - Albugnano - Berzano di San Pietro - Buttigliera d'Asti - Frinco - Alfiano Natta - Calliano - Castelletto Merli - Cereseto - Cunico Grazzano Monferrato - Moncalvo - Montiglio - Murisengo - Odalengo

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASALE	*Segue:* Casale 3	Grande - Odalengo Piccolo - Ottiglio Penango - Sala Monferrato - Scand luzza - Tonco - Villadeati - Casorzo Castagnole Monferrato Grana - Mo temagno - Piovà - Moncucco Torine
	Casale 4	Asti - Monale - Portocomaro - Scur lengo - Settime.
	Casale 5	Calosso - Canelli - Castagnole Lanz . Costigliole d'Asti - San Marzano M sca - Baldichieri - Cellarengo - Dus San Michele - Ferrere - Isola d'As Mongardino - Revigliasco d'Asti - R ca d'Arazzo - Rocchetta Tanaro - gliole - Valfenera - Vigliano d'Ast Villafranca d'Asti - Villanova d'A - San Damiano d'Asti - San Mart Altieri - Antignano - Agliano - Bel glio - Castelnuovo Calcea - Moml celli Montaldo Scarampi - Montegr so d'Asti - Vinchio - Celle Enomond Cisterna d'Asti.
CASERTA (26)	Caserta 1	Caserta - Castelmorrone - Recale - Ar zo San Felice - Santa Maria a Vi Maddaloni - Cervino - Valle di M daloni - Santa Maria Capua Vete

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASERTA	*Segue* Caserta 1	Marcianise - Casalba - Fertilia - Cesa - Cancello ed Arnone - Castel Volturno - Grazzanise' - Trentola - Frignano - Parete - Villa Literno - Albanova.
	Caserta 2	Formicola - Capua - Castel di Sasso - Liberi - Pontelattone - Santa Maria la Fossa - Pignataro Maggiore - Calvi Risorta - Camigliano - Sparanise - Villa Volturno - Teano - Carinola - Francolise - Mondragone - Ponza - Sessa Aurunca.
	Caserta 3	Rocchetta e Croce - Caianello Pietramelara - Riardo - Roccaromana - Vairano Patenora - Baia e Latina - Pietravairano - Roccamonfina - Tora e Picilli - Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine - Conca della Campania - Marzano Appio
CATANIA (18)	Catania 1	Catania - Gravina di Catania - Misterbianco - Motta Sant'Anastasia - San Gregorio di Catania - Sant'Agata di Battiati - Tremestieri Etneo - Belpasso - Camporotondo Etneo - Mascalucia - Nicolosi - S. Pietro Clarenza - Paternò - Trecastagni - Pedara - San Giovanni la Punta - Viagrande - Scordia - Aci-reale - Aci Bonaccorsi - Aci Castello - Aci Catena - Aci Sant'Antonio.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANIA	Catania 2	Zafferana Etnea - Giarre - Calatabia Fiumefreddo di Sicilia - Mascali posto - Sant'Alfio - Linguaglossa - stiglione di Sicilia - Piedimonte Et
	Catania 3	Bronte - Maletto - Cesarò - Randazz
	Catania 4	Adrano - Biancavilla - Santa Mari Licodia - Nicosia - Sperlinga - Ag Gagliano Castelferrato - Centuri Catenanuova - Leonforte - Nisso Regalbuto - Troina - Cerami - Ass Capizzi.
CATANZARO (19)	Catanzaro 1	Catanzaro - Simeri e Crichi - Soveri meri - Borgia - Caraffa di Catanz Girifalco - San Floro - Squill Amaroni - Palermiti - Staletti - V fiorita - Taverna - Albi - Fossato S ta - Magisano - Pentone - Sellia - bo San Basile - Zagarise - Tiri Marcellinara - Settingiano - Gimig - Cicala - San Pietro Apostolo - S stretta - Carlopoli - Decollatura - veria Mannelli.
	Catanzaro 2	Andali - Belcastro - Marcedusa - Cr - Cutro - Isola di Capo Rizzuto - C Crucoli - Melissa - Petilia Policas Cotronei - Mesoraca - Petronà - S Severina - Belvedere di Spinello -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANZARO	*Segue* Catanzaro 2	cùri - Roccabernarda - San Mauro Marchesato - Strongoli - Scandale - Carfizzi - Casabona - Casino - Pallagorio - Rocca di Neto - San Nicola dell'Alto - Savelli - Umbriatico - Verzino - Cerva - Cropani - Sersale.
	Catanzaro 3	Amato - Miglierina - Maida - Cortale - Curinga - Jacurso - San Pietro a Maida - Nicastro - Feroleto Antico - Gizzeria Pianopoli - Platania - Sambiase - Filadelfia - Francavilla Angitola - Polia - Nocera Tirinese - Conflenti - Falerna - Martirano - Motta Santa Lucia - San Mango d'Aquino.
	Catanzaro 4	Vibo Valentia - Cessaniti - Piscopio - San Gregorio d'Ippona - Stefanaconi - Zaccanopoli - Arena - Acquaro - Dinami - Mileto - Filandari - Francica - Jonadi - Rombiolo - San Calogero - San Costantino Calabro - Nicotera - Joppolo - Limbadi - Pizzo - Capistrano - Filogaso - Maierato - Monterosso Calabro - Sant'Onofrio - Tropea - Briatico - Drapia - Parghelia - Ricadi - Spilinga - Zambrone - Zungri - San Nicola di Crissa - Vallelonga - Soriano Calabro - Gerocarne - Pizzoni - Sorianello - Vazzano - Dasà.
	Catanzaro 5	Badolato - Guardavalle - Isca sul Jonio - Santa Caterina del Jonio - Chiaravalle Centrale - Argusto - Cardinale - Cenadi - Gagliato - Petrizzi - San Vito sul Jonio - Soverato - Torre di Ruggie-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANZARO	*Segue* Catanzaro 5	ro - Davoli - San Sostene - Sant'And Apostolo del Jonio - Satriano - Ga rina - Centrache - Montauro - Mo paone - Olivadi - Serra San Brun Brognaturo - Fabrizia - Mongian Nardodipace - Simbario - Spadola.
CHIETI (9)	Chieti 1	Chieti Bucchianico - Casalincontra Fara Filiorum Petri - Roccamonte no - San Giovanni Teatino - Torre chia Teatina - Pescara.
	Chieti 2	Guardiagrele - Rapino - Pretoro - Valentino in Abruzzo Citeriore - B gnano - Lettomanoppello - Manop lo - Serramonacesca - Tocco da Ce ria - Turrivalignani - Popoli - Cara nico - Salle - Sant'Eufemia a Majel Casacandidella - Filetto - San Mar sulla Marrucina - Pennapiedimont
	Chieti 3	Villamagna - Ari - Vacri - Francavill Mare - Ripa Teatina - Tollo - Arie Canosa Sannita - Miglianico - Gi no Teatino - Crecchio.
	Chieti 4	Lama dei Peligni - Civitella Messer mondo - Fara San Martino - Pale Taranta Peligna - Torricella Pelig Colledimacine Gessopalena.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue CHIETI	Chieti 5	Lanciano - Castel Frentano - Frisa - Rocca San Giovanni - Treglio - Orsogna - Ortona - San Vito Chietino - Poggiofiorito.
	Chieti 6	Fossacesia - Mozzagrogna - Santa Maria Imbaro - Sant'Eusanio del Sangro - Casoli - Altino - Palombaro - Roccascalegna - Archi - Perano.
	Chieti 7	Montenerodomo - Pennadomo - Villa Santa Maria - Borrello - Civitaluparella - Gamberale - Pizzoferrato - Quadri - Atessa - Casalanguida - Paglieta - Tornareccio - Colledimezzo - Bomba.
	Chieti 8	Montazzoli - Casalbordino - Pollutri - Scerni - Torino di Sangro - Villalfonsina - Gissi - Carpineto Sinello - Guilmi - Monteodorisio.
	Chieti 9	Roccaspinalveti - Roio del Sangro - Castiglione Messer Marino - Castelguidone - Fraine - Schiavi di Abruzzo - Rosello.
	Chieti 10	Vasto - Cupello - Fresagrandinaria - Lentella - San Salvo - Celenza sul Trigno - Carunchio - Dogliola - Palmoli - San Giovanni Lipioni - Torrebruna - Tufillo - Furci - Liscia - San Buono.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
COMO (22)	Como 1	Como - Albate - Albiolo - Figliaro - nago Bizzarone - Blerio - Brecci Brunate - Faloppio - Camnago Volt Carate Urio - Lieto Colle - Valmore Cernobbio - Civiglio - Gironico - Ne Faggeto Lario - Laglio Brienno - I zeno - Cagno - Rodero - Lipomo - V Guardia - Montano Lucino - Maslian - Moltrasio - Pognana - Rebbio - nago - S. Fermo della Battaglia - To - Trevano - Uggiate - Zelbio Veles Olgiate Comasco.
	Como 2	Alzate Brianza - Appiano Gentile - I nate Rosales - Bregnano - Brenna - biate - Cadorago - Cantù - Seprio rimate - Carugo con Arosio - Casna Cassina Rizzardi - Cermenate - C mido - Cucciago - Fenegrò - Figino renze - Fino Mornasco - Grandate - Gu zate - Inverigo - Limido Comasco - mazzo - Luisago - Lurago Marinor Lurate Caccivio - Mariano Comens Oltrona di San Mamette - Rovi Po - Senna Comasco - Tavernerio - Tu te - Vertenate con Minoprio - Mon fano - Solbiate - Capiago Intimiano.
	Como 3	Alserio - Anzano del Parco - Costa suaga - Lambrugo - Lurago d'Erb Merone - Monguzzo - Nibionno - O nigo - Rogeno.
	Como 4	Erba - Albese con Cassano - Civenn Ponte Lambro - Albavilla - Bellan - Colico - Dervio - Esino Lario - S glio - Tremenico - Varenna - Venc

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: Como	*Segue:* Como 4	gno - Vestreno - Menaggio - Argegno - Bellagio - Blessagno - Carlazzo - Val Rezzo - Casasco d'Intelvi - Valsolda - Castiglione d'Intelvi - Cavargna - Cerano d'Intelvi - Claino con Osteno - Corrido - Cremia - Cusino - Dizzasco - Domaso - Dongo - Garzeno - Gera Lario - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Introzzo - Laino - Lanzo d'Intelvi - Montemezzo - Musso - Oliveto Lario - Pellio di Sopra, Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio Verna - Isola Comacina - S. Bartolomeo Val Cavargna - S. Fedele - Schignano - Sorico - Stazzona Germasino - Tremezzina - Trezzone - Campione - Santa Maria Rezzonico.
	Como 5	Lecco - Abbadia Lariana - Annone di Brianza - Ballabio - Barzio - Cesello di Brianza - Civate - Cremeno - Introbio - Lierna - Mandello del Lario - Monterone - Pasturo - Primaluna - Casargo - Cortenova - Margno - Pagnona - Parlasco - Premana - Taceno.
	Como 6	Airuno - Barzago - Barzanò - Brivio - Bulciago - Cassago Brianza - Casatenuovo - Cernusco Montevecchia - Castello di Brianza - Dolzago - Ello -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COMO	*Segue:* Como 6	Gabbiate - Lomagna - Merate - glia - Olginate - Osnago - Robb Santa Maria di Rovagnate - - Valgreghentino - Verderio Infer Verderio Superiore - Villa Verg Colle Brianza - Garlate - Montic Olgiate Calco - Asso - Bosisio I Canzo - Caslino d'Erba - Castel - Lasnigo - Garbagnate Monast Longone al Segrino - Molteno - P pio - Pusiano - Valbrona - Eup Santa Valeria - Malgrate - Oggio Valmadrera.
COSENZA (37)	Cosenza 1	Cosenza - Aprigliano - Carolei - Ce - Castiglione Cosentino - Castroli Dipignano - Domanico - Marano chesato - Marano Principato - Me no - Paterno Calabro - Pietrat Rende - Rose - San Fili - San Pie Guarano - Malito - Rogliano - C - Figline Vegliaturo - Piane C Scigliano - Bianchi - Colosini - I tieri - Spezzano della Sila - (Bruzio - Celico - Lappano - Pe Rovito - Serra Pedace - Trenta - pano - Grimaldi.
	Cosenza 2	Paola - Falconara Albanese - Fusc Fiumefreddo Bruzio - San Luc Amantea - Ajello Calabro - Bel Calabro - Lago - Belvedere Marit Bonifati - Sangineto - Praia a Cetraro - Guardia Piemontese T

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COSENZA	Cosenza 3	San Giovanni in Fiore - Rossano - Calopezzati - Campana - Bocchigliero - Cariati - Mandatoriccio - Scala Coeli - Terravecchia - Corigliano Calabro - San Giorgio Albanese - Cropalati - Longobucco - San Cosmo Albanese - Vaccarizzo Albanese.
	Cosenza 4	Cerzeto - Luzzi - Acri - Bisignano - Montalto Uffugo - Rota Greca - San Martino di Finita - San Marco Argentano - Fagnano Castello - Mongrassano - Roggiano Gravina - Torano Castello - San Sosti - Mottafollone - San Donato di Ninea - Sant'Agata di Esaro - San Demetrio Corone - Santa Sofia d'Epiro.
	Cosenza 5	Castrovillari - Frascineto - Morano Calabro - San Basile - Saracena - Cassano al Jonio e Civita - Francavilla Marittima - Lungro - Acquaformosa - Altomonte - Firmo - Oriolo - Alessandria del Carretto - Canna - Castroregio - Montegiordano - Nocara - Spezzano Albanese - San Lorenzo del Vallo - Tarsia - Terranova da Sibari - Trebisacce - Albidona - Amendolara - Cerchiara di Calabria - Plataci - Rocca Imperiale - Rosito Capo Spulico - San Lorenzo Bellizzi - Villapiana.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COSENZA	Cosenza 6	Buonvicino - Diamante - Maierà - Sc - San Nicola Arcella - Santa Don ca Talao - Verbicaro - Grisolia Cip na - Orsomarso - Mormanno - L Bruzio - Pajasidero - Maratea - T china - Lauria - Rivello - Nemoli - gonegro.
CREMONA (44)	Cremona 1	Cremona ed Uniti - Bonemerse - G de' Capnioli - Sospiro - Stagno I bardo - San Daniele Ripa Po - F San Giacomo - Pieve d'Olmi - Ca verde - Cicognolo - Corte de' Co con Cigone - Gadesco Pieve Delmo Robecco d'Oglio - Ostiano - Pesca ed Uniti - Persico Dosimo - Pes Cremonese - Pozzaglio ed Uniti - S dolara Ripa d'Oglio - Vescovato - C de' Frati - Gabbioneta Binanuov Malagnino - Olmeneta - Volon Grontardo - Casalbuttano ed Un Bordolano - Cella Dati.
	Cremona 2	Pizzighettone - Soresina - Castellec Castelvisconti - San Bassano - Ca la Cantone - Acquanegra Cremon Crotta d'Adda - Casalmorano - mello Cremonese ed Uniti - Fori ra - Gombito - Genivolta - Ripalta

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CREMONA	*Segue:* Cremona 2	pina - Azzanello - Montodine - Moscazzano - Paderno Ossolaro - Annicco - Spinadesco - Sesto ed Uniti - Credera Rubbiano.
	Cremona 3	Soncino - Crema - Pandino - Capergnanica - Casale Cremasco - Salvirola - Madignano - Casaletto Vaprio - Fiesco - Vidolasco - Offanengo - Romanengo - Ticengo - Sergnano - Ricengo - Camisano - Trescore Cremasco - Agnadello - Rivolta d'Adda - Spino d'Adda - Palazzo Pignano - Monte Cremasco - Bagnolo Cremasco - Cumignano sul Naviglio - Capralba - Casaletto di Sopra - Castel Gabbiano - Chieve - Vaiano Cremasco - Cremosano - Vailate - Dovera - Pieranica - Quintano - Ripalta Cremasca - Izano - Casaletto Ceredano - Torlino - Trigolo
	Cremona 4	Torre de' Picenardi - Piadena - Scandolara Ravara - Casalmaggiore - Isola Dovarese - Drizzona - Martignana di Po - Motta Baluffi - Voltido - Rivarolo del Re ed Uniti - Gussola - Torricella del Pizzo - Tornata - Cingia de'Botti - Calvatone - Casteltidone - Cà d'Andrea - Palvareto - Cappella de'Picenardi - Castelponzone - Derovere - San Martino del Lago - Spineda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CUNEO (40)	Cuneo 1	Cuneo - Castelletto Stura - Centall Cervasca - Acceglio - Bernezzo - sca - Caraglio - Cartignano - Ca magno - Macra - Dronero - Elva -) mora - Montemale di Cuneo - Mo rosso Grana - Pradleves - Roccal na - San Damiano Macra - Stropj Tarantasca - Valgrana - - Villar Costanzo - Prazzo.
	Cuneo 2	Vignolo - Beinette - Aisone - Argen - Demonte - Gaiola Moiola - Vallor - Vinadio - Sambuco - Pietraporz Borgo San Dalmazzo - Rittana - I casparvera - Boves.
	Cuneo 3	Valdieri - Entraque.
	Cuneo 4	Briga Marittima - Tenda.
	Cuneo 5	Limone Piemonte - Robilante - Rocca ne - Vernante.
	Cuneo 6	Peveragno - Chiusa di Pesio.
	Cuneo 7	Venasca - Villafalletto - Brossasco - steldelfino - Costigliole di Saluzz Frassino - Melle - Piasco - Pontec nale - Rossana - Sampeyre - Belli Saluzzo - Bagnolo Piemonte - Ba Cardè - Crissolo - Envie - Lagnas Manta - Martiniana Po - Moretl Oncino - Paesana - Polonghera - vello - Rifreddo - Sanfront - Scarn - Ruffia - Verzuolo - Villanova So - Pagno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CUNEO	Cuneo 8	Vottignasco - Monasterolo di Savigliano - Racconigi - Caramagna Piemonte - Casalgrasso - Cavallerleone - Cavallermaggiore - Murello.
	Cuneo 9	Fossano - Savigliano - Cervere - Genola - Marene.
FERRARA (55)	Ferrara 1	Ferrara.
	Ferrara 2	Bondeno - Vigarano Mainarda - Poggio Renatico - Copparo - Berra - Formignana - Jolanda di Savoia - Cento - Sant'Agostino - Ro.
	Ferrara 3	Portomaggiore - Argenta - Ostellato - Comacchio - Codigoro - Lago Santo - Massa di Fiscaglia - Mesola - Migliarino
FIRENZE (11)	Firenze 1	Firenze - Campi Bisenzio - Fiesole - Sesto Fiorentino - Bagno a Ripoli - Caselina e Torri - Calenzano.
	Firenze 2	Prato in Toscana - Montemurlo - Cantagallo - Vernio - Carmignano - Signa - Lastra a Signa.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FIRENZE	Firenze 3	Borgo San Lorenzo - San Piero a S Vaglia - Vicchio - Firenzuola - M di - Palazzuolo — Scarperia - Dic no - San Godenzo Marberino di gello.
	Firenze 4	Pontassieve - Figline Val d'Arno - I in Val d'Arno - Pelago - Regge Rufina - Rignano sull'Arno - Lond
	Firenze 5	Barberino di Val d'Elsa - Impru Greve - Montespertoli - S. Casciar Val di Pesa - Tavernelle in Val di
FOGGIA (4)	Foggia 1	Foggia - Monteleone di Puglia - B - Castelluccio de' Sauri - Panni liceto - Orsara di Puglia - Ascol triano - Candela - Sant'Agata di glia - Accadia - Anzano degli Irp
	Foggia 2	Stornara - Stornarella - Trinitap Margherita di Savoia - San Ferd do di Puglia - Cerignola - Ortanov
	Foggia 3	Biccari - Roseto Valfortore - Alle - Lucera - Volturara Appula - M Montecorvino - Volturino - Carlan Celenza Valfortore - San Marco l tola - Troia - Castelluccio Valmag - Celle San Vito - Faeto - Castel della Daunia - Casalnuovo Monte ro - Casalvecchio di Puglia - F Montecorvino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FOGGIA	Foggia 4	San Severo - Apricena - Lesina - Poggio Imperiale - Serracapriola - Chieuti - Torremaggiore - S. Paolo di Civitate.
	Foggia 5	Manfredonia - Monte Sant'Angelo - Vieste - Rodi Garganico - Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - San Giovanni Rotondo - San Marco in Lamis - Rignano Garganico - Sannicandro Garganico - S. Nicola di Tremiti - Vico del Gargano - Peschici.
FORLÌ (56)	Forlì 1	Forlì - Civitella di Romagna - Forlimpopoli - Meldola - Predappio Nuova - Rocca San Casciano - Dovadola - Galeata - Modigliana - Portico e San Benedetto - Premilcuore - Tredozio - Castrocaro e Terra del Sole - Santa Sofia.
	Forlì 2	Bertinoro - Mercato Saraceno - Montiano - Roncofreddo - Sorbano - Sogliano al Rubicone - Bagno di Romagna - Verghereto - Cesena - Sarsina.
	Forlì 3	Borghi - Cesenatico - Gambettola - Gatteo - Longiano - San Mauro di Romagna - Scorticata - Verucchio - Rimini - Cattolica - Coriano - Gemmano - Misano in Villa Vittoria - Mondaino - Monte Colombo - Montefiore Conca - Montescudo - Monte Gridolfo - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Riccione - Saludecio - San Clemente - San Giovanni in Marignano - Savignano di Romagna - Sant'Arcangelo di Romagna.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
FROSINONE (85)	Frosinone 1	Frosinone - Boville Ernica - Pofi - Rip Strangolagalli - Torrice - Veroli - Ar gni - Sgurgola - Ceccano - Arnar Giuliano di Roma - Patrica - Villa S to Stefano - Ferentino - Morolo - S pino - Paliano - Amaseno - Castro Volsci - Vallecorsa.
	Frosinone 2	Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumon Guarcino - Torre Cajetani - Trivigl no - Vico nel Lazio - Acuto - Filetti - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.
	Frosinone 3	Monte San Giovanni Campano - Sora Arpino - Brocco - Campoli Appenni - Castelliri - Fontechiari - Isola del L - Pescosolido - Alvito - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi Arce - Fontana Liri - Rocca d'Arce Santo Padre.
	Frosinone 4	Casalvieri - Colfelice - Colle San Magn Roccasecca - Atina - Belmonte Castel - Casalattico - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina - Cassino Acquafondata - Cervaro - Villa San Lucia - Piedimonte di San Germano S. Elia Fiumerapido - S. Vittore d Lazio - Terelle - Vallerotonda - Vitic so - Castrocielo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FROSINONE	Frosinone 5	Ceprano - Falvaterra - San Giovanni Incarico - Sant'Apollinare - Vallefredda - Pignataro d'Interamno - S. Giorgio a Liri - S. Ambrogio sul Garigliano - S. Andrea - Pontecorvo - Aquino - Ausonia - Castelnuovo Parano - Coreno Ausonio - Esperia - Pastena - Pico.
GAETA (64)	Gaeta 1	Gaeta - Formia - Fondi - Campodimele - Itri - Lenola - Spelonga - Monte San Biagio Minturno - Spigno Saturnia - Castelforte - Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino.
	Gaeta 2	Velletri - Artena - Cisterna di Roma - Cori - Labico - Rocca Massima - Valmontone - Segni - Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Sezze Romano - Bassiano - Norma - Sermoneta - Terracina - San Felice Circeo.
GENOVA (16)	Genova 1	Campo Ligure - Masone - Rossiglione.
	Genova 2	Genova.
	Genova 3	Busalla - Campomorone - Casella - Ceranesi - Crocefieschi - Isola del Cantone - Mignanego - Ronco Scrivia - Sant'Olcese - Savignone - Vobbia - Arenzano - Mele - Valbrevenna - Montoggio - Serra-Riccò.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: GENOVA	Genova 4	Avegno - Bogliasco Pieve - Camogli - marzo - Recco - Uscio - Sori - D gna - Fascia - Fontanigorda - Gorr Montebruno - Rondanina - Propa Rovegno - Torriglia - Bargagli
	Genova 5	Moconesi - Neirone - Portofino - S Margherita Ligure - Tribogna - B nasca - Chiavari - Carasco - Cogor Cicagna - Coreglia Ligure - Faval Malvaro - Lavagna Lorsica - Mezz go - Ne - Orero - Rezzoaglio - San lombano Certenoli - San Rufino - to Stefano d'Aveto - Zoagli - Rapa Sestri Levante - Casarza Ligure - neglia - Castiglione Chiavarese.
GORIZIA (95)	Gorizia 1	Gorizia - Gargaro - Montespino - ziano - Sambasso - Tarnova della S - Salona d'Isonzo.
	Gorizia 2	Gradisca d'Isonzo - Farra d'Isonzo - riano del Friuli - Cormons - Castel bra - Capriva di Cormons - Dolegna Còllio - Merna - San Martino Qu
	Gorizia 3	Postumi - Bucuie - Aidussina - Villa vina - Cernizza Goriziana - San Vi Vipacco - Zolla - Vipacco - Rifen go - Santa Croce di Aidussina - S secchia - San Daniele del Carso - Giacomo in Colle - Crenovizza.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
GROSSETO (101)	Grosseto 1	Castiglione della Pescaia - Gavorrano - Massa Marittima - Follonica - Montieri.
	Grosseto 2	Grosseto - Scansano - Arcidosso - Castel del Piano - Cinigiano - Roccalbegna - Seggiano Roccastrada Campagnatico - Civitella Paganico.
	Grosseto 3	Isola del Giglio - Santa Fiora - Castell'Azzara - Orbetello - Magliano in Toscana - Monte Arentario - Pitigliano - Manciano - Sorano.
IVREA (67)	Ivrea 1	Ivrea - Albiano d'Ivrea - Alice Superiore - Andrate - Azeglio - Cascinette d'Ivrea - Banchette Bollengo - Borgofranco d'Ivrea - Carema - Castellamonte - Chiaverano - Fiorano Canavese - Issiglio - Lessolo - Locana - Lugnacco - Montalto Dora - Palazzo Piverone - Pedanea - Pavone Canavese - Pont Canavese - Rueglio - Salerano Canavese - Samone - San Giorgio Canavese - Settimo-Tavagnasco - Traversella - Vistrorio - Agliè - Lusigliè - San Giusto Canavese - Alpette - Ceresole Reale - Cuorgnè - Frassineto - Ingria - Pratiglione - Ribordone - Ronco Canavese - Salassa - Castelnuovo Nigra - Sparone - Bairo Torre - Valperga - Valprato Soana - Vidracco - Barone - Borgomasino Caluso - Candia Canavese - Cuceglio - Mazzè - Montalenghe - Masino - Orio Canavese - San Martino Canavese - Strambino Romano - Vestignè - Valchiusa - Vische.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: IVREA	Ivrea 2	Aosta - Allein - Antey Saint André vier - Bionaz - Chambave - Cham Cogne - Courmayeur - Doues - Cl lon - Etroubles - La Magdeleine Thuile - Nus - Ollomont - Oyace - Saint Didier - Quarto Praetoria - mes - Saint Oyen - Saint Rhèi Saint Vincent - Torgnon - Villa Baltea - Valgrisanche - Valpelli Valsavaranche - Valtournanche - - Bard - Brusson - Challant - C porcher - Donnaz - Gressoney - me - Issogne - Lilliana - Mongi Pont Bozet - Ponte San Martino - rès - Valdigna d'Aosta.
LECCE (5)	Lecce 1	Lecce - Arnesano - Carmiano - Mon ni di Lecce - San Pietro in La Surbo - Campi Salentina - Nov Squinzano - Trepuzzi - Leverano - glie - Salice Salentino - Guagna Copertino.
	Lecce 2	Calimera - Caprarica di Lecce - Cast Lecce - Cavallino - Lequile - Lizz lo - Melendugno - San Cesario di ce - Vernole - Martignano - Zolli Carpignano Salentino - Castrignan Greci - Martano - San Donato di L

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: LECCE	Lecce 3	Galatina - Collepasso - Cutrofiano - Soleto - Sternatia - Aradeo - Neviano - Sogliano Cavour - Parabita - Tuglie - Nardò - Galatone - Gallipoli - Alezio - Sannicola - Casarano - Matino - Melissano - Racale - Ruffano - Supersano - Taviano - Presicce - Ugento - Acquarica del Capo - Aliste - Taurisano.
	Lecce 4	Otranto - Bagnolo del Salento - Cannole - Giurdignano - Palmariggi - Uggiano la Chiesa - Minervino di Lecce - Poggiardo - Maglie - Corigliano d'Otranto - Melpignano - Cursi - Surano - Tricase Giuggianello - Muro Leccese - Nociglia - Ortelle - Sanarica - Spongano - Alessano - Andrano - Castrignano del Capo - Corsano - Diso - Gagliano del Capo - Scorrano - Miggiano - Morciano di Leuca - Specchia - Salve - Tiggiano - Santa Cesarea Terme - Patù.
LIVORNO (13)	Livorno 1	Livorno - Piombino - Capraia Isola - Cecina - Castagneto Carducci - Colle Salvetti - Campiglia Marittima - Bibbona - Solvay-Rosignano - Sassetta - Suvereto.
	Livorno 2	Portoferraio - Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana Marina - Porto Longone - Rio Marina - Rio nell'Elba.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LODI (65)	Lodi 1	Abbadia Cerreto - Borghetto Lodigia Borgo Littorio - Brembio - Casa Lodigiano - Caselle Lurani - Casti Vidardo - Cavenago d'Adda - C gliano Landense - Corte Palasio - C fignana - Lodi - Lodi Vecchio - Mai - Marudo - Massalengo - Ossago - I Fissiraga - Salerano sul Lambro - Colombano al Lambro - San Mar in Strada - Sant'Angelo Lodigia Secugnano i Turano Lodigiano - V ra Eratta Villanova del Sillaro.
	Lodi 2	Bertonico - Camairago - Cantonale - salpusterlengo - Caselle Landi - Ca nuovo Bocca d'Adda - Castigl d'Adda - Cavacurta - Codogno - C Giovine - Cornovecchio - Fombi Guardamiglio - Livraga - Maccast Maleo - Meleti - Orio Litta - Osp letto Lodigiano - San Fiorano - Rocco al Porto - Santo Stefano L giano - Senna Lodigiana - Somag Terranova dei Passerini.
	Lodi 3	Boffalora d'Adda - Carpiano - Ca maiosco - Cervignano - Cerro al L bro - Colturano - Comazzo - Crespia - Dresano - Galgagnano - Linat Lambro - Liscate - Mediglia - Mele no - Melzo - Merlino - Montanaso L bardo - Mulazzano - Pantigliate - P lo - Peschiera Borromeo - Rodar San Donato Milanese - San Giul Milanese - San Zeno al Lambro - tala - Sordio Tribiano - Trucazza Vizzolo Predabissi - Zelo Buon Per - Villavesco.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LUCCA (14)	Lucca 1	Lucca - Altopascio - Capannori - Montecarlo - Porcari - Villa Basilica.
	Lucca 2	Forte dei Marmi - Viareggio - Massarosa.
	Lucca 3	Pietrasanta - Serravezza - Stazzema - Camaiore.
	Lucca 4	Castelnuovo di Garfagnana - Gallicano - Castiglione di Garfagnana - Fosciandora - Molazzana - Pieve Fosciana - Trassilico - Vergemoli - Villa Collemandina - Camporgiano - Careggine - Giuncugnano - Minucciano - Piazza al Serchio - S. Romano - Sillano - Vagli Sotto.
	Lucca 5	Borgo a Mozzano - Coreglia Altelminelli - Pescaglia - Bagni di Lucca - Barga.
MACERATA (52)	Macerata 1	Macerata - Appignano - Montecassiano - Civitanova Marche Montecosaro - Morrovalle - Porto Civitanova - Recanati - Montefano - Montelupone - Porto Recanati - Potenza Picena - Monte San Giusto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; MACERATA	Macerata 2	Mogliano - Pausula - Petriolo - Poller Treja - Cingoli - Apiro - Tolentii Urbisaglia.
	Macerata 3	Matelica - Belforte del Chienti - San verino Marche - Caldarola - Came - Castelraimondo - Fiuminata - Pi co - Sefro - Serrapetrona - Esanato
	Macerata 4	Sarnano - Gualdo - S. Ginesio - Loro ceno - Penna San Giovanni - Rip Ginesioo S. Angelo in Pontano - murano - Camporotondo di Fiastr Cessapalombo - Acquacanina - Bolo la - Castelsantangelo - Fiastra - Fi monte - Monte Cavallo - Muccia - P Torina - Serravalle di Chienti - Us - Visso - Pievebovigliana - Monte Martino.
MANTOVA (61)	Mantova 1	Mantova - Bigarello - Castelbelforte - stel d'Ario - Marmirolo - Porto Ma vano - Roncoferraro - Roverbella - Giorgio di Mantova - Volta Manto - Castiglione delle Stiviere - Cavria Goito - Medole - Monzambano - P sul Mincio - Solferino - Guidizzolc

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MANTOVA	Mantova 2	Acquanegra sul Chiese - Asola - Canneto sull'Oglio - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castel Goffredo - Ceresara - Mariana - Piubega - Redondesco - Bozzolo - Guazzuolo - Marcaria - Rivarolo Mantovano - S. Martino dell'Argine - Castellucchio - Curtatone - Gazoldo degli Ippoliti - Rodigo - Commessaggio - Dosolo - Pomponesco - Sabbioneta - Viadana.
	Mantova 3	Bagnolo S. Vito - Borgoforte - San Benedetto Po - Virgilio - Gonzaga - Moglia - Motteggiana - Pegognaga - Suzzara.
	Mantova 4	Ostiglia - Sermide - Borgofranco sul Po - Carbonara di Po - Felonica - Magnacavallo - Pieve di Coriano - Poggio Rusco - Quingentole - Quistello - Revere - Schivenoglia - Serravalle a Po - Sustinente - Villa Poma - Villimpenta - San Giovanni del Dosso - San Giacomo delle Segnate.
MASSA CARRARA (83)	Massa Carr. 1	Aulla - Podenzana - Tresana - Fivizzano - Casola in Lunigiana - Comano - Carrara - Fosdinovo - Massa - Montignoso - Pontremoli - Bagnone - Filattiera - Mulazzo - Villafranca in Lunigiana - Zeri - Licciana.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MESSINA (20)	Messina 1	Messina - Villafranca Tirrena.
	Messina 2	Alì - Fiumedenisi - Mandanici - Pag - Roccalumera - Scaletta Zanglea pari - Leni - Malfa - Santa Marin lina - Milazzo - Condrò - Gualtier caminò - Monforte San Giorgio - del Mela - San Pier Niceto - San I po del Mela - Santa Lucia del M Rometta - Roccavaldina - Spadaf Torregrotta - Santa Teresa di R Merì - Furci Siculo.
	Messina 3	Castroreale - Barcellona Pozzo di G Basicò - Francavilla di Sicilia - F - Motta Camastra - Roccella Vald ne - Novara di Sicilia - Falcone - nari - Mazzarà Sant'Andrea - T Antillo - Forza d'Agrò - Limina - mina - Giardini - Graniti - Leto Gallodoro - Mongiuffi Melia - Mo bano di Elicona - Lanza - Santa menica Vittoria.
	Messina 4	Patti - Gioiosa Marea - Librizzi - M gnareale - Oliveri - Naso - Capri I - Frazzanò - Mirto - San Salvato Fitalia - Capo d'Orlando - Racc San Piero Patti - Ucria - Sant'A di Militello - Alcara Li Fusi - San gelo di Brolo - Ficarra - Piraino - gra - Tortorici - Castel Umberto lati Mamertino - Longi - Flore Brolo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MESSINA	Messina 5	Mistretta - Reitano - Castel di Lucio - San Fratello - Santo Stefano di Camastra - Motta d'Affermo - Caronia - Tusa - Pettineo.
MILANO (23)	Milano 1	Milano
	Milano 2	Abbiategrasso - Albairate - Assago - Bareggio - Basiglio - Buccinasco - Cassinetta di Lugagnano - Cesano Boscone - Cisliano - Corbetta Cornaredo - Corsino - Cusago - Gaggiano - Locate di Triulzi - Magenta - Opera - Pero - Pievo Emanuele - Robecco sul Naviglio - Rozzano - Sedriano - Settimo Milanese - Trezzano sul Naviglio - Vittuone.
	Milano 3	Besate - Binasco - Bubbiano - Calvignasco - Casarile - Gudo Visconti - Lacchiarella - Morimondo - Motta Visconti - Noviglio - Ozzero - Rosate - Vermezzo - Vernate - Zelo Surrigone - Zibido San Giacomo.
MODENA (47)	Modena 1	Modena - Formigine - Castelnuovo Rangone - Campogalliano - San Cesario sul Panaro - Castelfranco Emilia.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MODENA	Modena 2	Carpi - Novi di Modena - So - Bastiglia - Bomporto - Rav - Nonantola - Mirandola - Cave Concordia sulla Secchia - Medolla - Possidonio - San Prospero - Finale l'Emilia - Camposanto - San Felic Panaro.
	Modena 3	Sassuolo - Fiorano Modenese - ranello - Prignano sulla Secc Frassinoro - Montefiorino - Vign Castelvetro di Modena - Guiglia - rano sul Panaro - Savignano sul P ro - Spilamberto - Zocca - Pavull Frignano - Fanano - Lama Moco Monfestino in Serra Mazzoni - P go - Sestola - Montese - Pievepel Fiumalbo - Montecreto - Riolunat
MONDOVÌ (79)	Mondovì 1	Mondovì - Bastia Mondovì - Bria Frabosa Soprana - Fabrosa Sott Monastero di Vasco - Montaldo di dovì - Murazzano - Niella Tan Pamparato - Pianfei - Roburent - ca de' Baldi - Roccaforte Mond San Michele Mondovì - Torre M vì - Vicoforte - Villanova Mon Castellino Tanaro - Igliano - M glia - Rocca Cigliè - Carrù - Be re Langhe - Bonvicino - Claves Farigliano - Piozzo - Bene Vagie Dogliani - Magliano Alpi.
	Mondovì 2	Margarita - Montanera - Morozzo - bano Stura - Trinità - Salmour.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONDOVÌ	Mondovì 3	Ceva - Camerana - Alto - Caprauna - Priero Montezemolo - Nucetto - Priola - Bagnasco - Garossio - Ormea - Monesiglio - Saliceto - Lesegno - Mombasiglio - Sale delle Langhe - Viola.
	Mondovì 4	Bossolasco - Castelletto Monforte - Cravanzana - Feisoglio - Monforte d'Alba - Niella Belbo - Rodino - Serravalle delle Langhe - Sinio - Somano - Monchiero Novello - Perno.
	Mondovì 5	Alba - Barbaresco - Barolo - Benevello - Borgomale - Castiglione Falletto - Castino - Diano d'Alba - Grinzane Cavour - La Morra - Lequio Berria - Mango - Montelupo Albese - Neive - Neviglie - Roddi - Rodello - Santo Stefano Belbo - Serralunga d'Alba - Trezzo Tinella - Cossano Belbo - Castiglione Tinella - Verduno - Narzole - Cherasco.
	Mondovì 6	Baldissero d'Alba - Corneliano d'Alba - Guarene - Magliano Alfieri , Montaldo Roero - Monticello Alba - Brà - Ceresole Alba - Sommariva del Bosco - Sommariva Perno - Canale - Castagnito - Castellinaldo - Montà - Monteu Roero - Santo Stefano Roero - Vezza d'Alba - Govone - Priocca - Santa Vittoria d'Alba.
	Mondovì 7	Castelletto Uzzone - Cortemilia - Gorzegno - Levice - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MONZA (76)	Monza 1	Albiate - Arcore - Besana in Brianz Biassono - Briosco - Camparada - rate Brianza - Correzzana - Giussa Lesmo - Lissone - Macherio - Med Monza - Renate Veduggio - Seregi Sovico - Triuggio - Vedano al Lamb Velate Milanese - Verano Brianz Villasanta.
	Monza 2	Agrate Brianza - Brugherio - Busse . Caponago - Carugate - Cassina de' I chi - Cernusco sul Naviglio - Colo Monzese - Concorezzo - Pioltello - grate - Sesto San Giovanni - Vigna Vimercate - Vimodrone.
	Monza 3	Aicurzio - Basiano - Berlinzago Lom do - Bellusco - Bernareggio - Bu di Molgora - Busnago - Cambiag Carnate - Cassano d'Adda - Ges di Brianza - Cornate d'Adda - Ges Gorgonzola - Grezzago - Inzago - sate - Mezzago - Ornago - Pessa Pozzo d'Adda - Pozzuolo Martesa Roncello - Ronco Briantino - Sulb - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Ad Vaprio d'Adda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONZA	Monza 4	Barlassina - Bovisio - Bresso - Ceriano Laghetto - Cesano Maderno - Cesate - Cinisello Balsamo - Cogliate - Cormano - Cusano Milanino - Desio - Lazzate - Lentate sul Seveso - Limbiate - Misinto - Muggiò - Nova Milanese - Novate Milanese - Paderno Dugnano - Senago - Seveso - Solaro - Varedo.
	Monza 5	Arconate - Arluno - Bernate Ticino - Boffalora sopra Ticino - Buscate - Busto Garolfo - Gasorezzo - Castano Primo - Cuggiono - Inveruno - Magnago - Marcallo con Casone - Mesero - Nosate - Ossona - Robecchetto con Induno - Santo Stefano Ticino - Turbigo.
	Monza 6	Arese - Bollate - Canegrate - Cerro Maggiore - Garbagnate Milanese - Lainate - Legnano - Nerviano - Parabiago - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rescaldina - Rho - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Vanzago.
NAPOLI (27)	Napoli 1	Napoli.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NOLA (80)	Nola 1	Nola - Carbonara di Nola - Casama no - Castello di Cisterna - Cimit Liveri - Mariglianella - Mariglia San Vitaliano - San Paolo Bel s Saviano - Brusciano - Visciano - ra - Cicciano - Camposano - Cou no - Roccarainola - Palma Campa San Gennaro.
	Nola 2	Ottajano - San Giuseppe Vesuviano - zigno - Striano - Poggiomarino - pei - Sant'Anastasia - Cercola - I na Trocchia - San Sebastiano al suvio - Somma Vesuviana - San gio a Cremano - Portici - Resina - re del Greco - Torre Annunziata.
	Nola 3	Castellammare di Stabia - Sant'An Abate - Agerola - Casola di Nap Lettere - Pimonte - Sorrento - M lubrense - Vico Equense - Capri - gnano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NOVARA (24)	Novara 1	Novara - Bellinzago Novarese - Borgo Lavezzaro - Caltignaga - Cameri - Cerano - Galliate - Marano Ticino - Mezzomerico - Momo - Romentino - Sozzago - Terdobbiate - Tornaco - Trecate - Vaprio d'Agogna - Oleggio.
	Novara 2	Barengo - Briandrate - Briona Carpignano Sesia - Casalbeltrame - Casaleggio Castellazzo - Casalino - Garbagna Novarese - Ghemme - Granozzo con Monticello - Landiona - Nibbiola - Recetto - Romagnano Sesia - San Pietro Mosezzo - Sizzano - Vespolate - Vicolungo - Vinzaglio - San Nazzaro Sesia - Casalvolone - Agrate Conturbia - Gozzano - Boca - Bogogno - Borgomanero - Briga - Castelletto Sopra Ticino - Cavaglio d'Agogna - Cavallirio - Comignago - Cressa - Cureggio - Divignano - Fara Novarese - Fontaneto d'Agogna - Gargallo - Gattico - Maggiora - Pombia - Prato Sesia - Suno - Varallo Pombia - Veruno - Soriso - Grignasco - Borgo Ticino - Arona - Dormelletto - Invorio - Meina - Paruzzaro.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: NOVARA	Novara 3	Ameno - Armeno - Madonna del Sasso Cesara - Orta San Giulio - Pettenasco Casale Corte Cerro - Gravellona Toc Omegna - Quarna - Miasino - Valstrona - Domodossola - Antrona Schranco - Baceno - Bannio Anzino - Ignanco - Beura Cardezza - Calasca Castiglione - Crodo - Druogno - Formza - Macugnaga - Malesco - Masera Montecrestese - Montescheno - Piemulera - Premia - Re - Santa Maria Maggiore - Trasquera - Trontano Vanzone con San Carlo - Varzo - Villadossola - Ceppo Morelli - Crevoladossola - Castelli Cusiani - Cveggia.
	Novara 4	Brovello Carpugnino - Gignese - Maggiano - Nebbiuno - Pisano - Stresa Borromeo - Lesa Belgirate - Pallanza - Iseveno - Cossogno - Mergozzo - Miazzina - Ornavasso - Premosello - San Bernardino Verbano - Vogogna - Arizzano - Aurano - Cambiasca - Cannero Cannobio - Caprezzo - Cavaglio Spoccia - Falmenta - Ghiffa - Gurro - Intra - Intragna - Oggebbio - Premeno Trarego Viggiana - Cursolo Orasso Pieve Vergonte.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ORISTANO (106)	Oristano 1	Tresnuraghes - Magomadas - Modolo - Suni - Macomer - Bortigali - Borore - Sindia - Cuglieri - Scano di Montiferro - Sennariolo - Santu Lussurgiu - Bosa - Montresta - Oristano - Simaxis - Solarussa - Villa Urbana - Ales - Asuni - Mogorella Ruinas - Morgongiori - Usellus - Senis - Busachi - Allai - Ardauli - Fordongianus - Neoneli - Samugheo - Cabras - Riola - Ghilarza - Aidomaggiore - Paulilatino - Sedilo - Sorradile - Milis - Bonarcado - Narbolia - San Vero Milis - Seneghe - Mogoro - Baressa - Gonnostramazza - Masullas - Terralba - Uras.
	Oristano 2	Ozieri - Berchidda - Ittireddu - Mores - Nughedu di S. Nicolò - Oschiri - Tula - Monti - Ardara - Bono - Anela - Benetutti - Bultei - Burgos - Nule - Pattada - Alà dei Sardi - Buddusò - Illorai.
	Oristano 3	Nuoro - Mamojada - Oliena - Orgosolo - Silanus - Bolotana - Lei - Bitti - Lula - Onani - Orune - Ottana - Dorgali - Irgoli di Galtelli - Orosei - Fonni - Gavoi - Ollolai - Ovodda - Orani, Olzai, Oniferi - Orotelli - Sarule - Siniscola - Lodè - Posada - Torpè - Osidda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ORVIETO (69)	Orvieto 1	Orvieto Alviano Guardea - Lugn in Teverina - Allerona - Castel Gior - Castel Viscardo - Fabbro - Ficul Montegabbione - Porano - Montele d'Orvieto - Parrano San Venanz Baschi.
	Orvieto 2	Terni - Acquasparta - Arrone - Feren lo - Montecastrilli - Montefranco - lino - San Gemini - Narni - Ameli Calvi dell'Umbria - Attigliano - Gi - Penna in Teverina - Labro - Mo Reatino.
	Orvieto 3	Rieti Casaprota - Greccio - Monten in Sabina - Monte S. Giovanni in Sa na - Poggio Bustone - Rivodutri - F in Sabina - Castelnuovo di Farf Frasso Sabino - Poggio Nativo - Sc driglia - Toffia - Orvinio - Collalto bino - Collegiove - Marcetelli - Nesp - Paganico - Pestescia - Poggio Moi - Pozzaglia Sabino - Poggio Mirtet Aspra - Collevecchio - Configni - C tanello - Forano - Magliano Sabin Mompeo - Montebuono - Montopoli Sabina - Poggio Catino - Selci - S sano - Stimigliano - Tarano - Torri Sabina - Rocca Sinibalda - Ascre Belmonte in Sabina - Castel di Tor Concerviano - Longone Sabino - Mor leone Sabino - Poggio S. Lorenzo - T ricella in Sabina - Varco Sabino - O coli.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PADOVA (29)	Padova 1	Padova
	Padova 2	Abano Terme - Agna - Albignasego - Anguillara Veneta - Arre - Bagnoli di Sopre - Cadoneghe - Campodoro - Candiana - Carrara San Giorgio - Carrara Santo Stefano - Cartura - Casal Serugo - Cervarese Santa Croce - Conselve - Limena - Maserà di Padova - Mestrino - Noventa Padovana - Piazzola sul Brenta - Ponte San Nicolò - Rovolon - Rubano - Saccolongo - Saonara - Selvezzano Dentro - Teolo - Terrassa Padovana - Torreglia - Tribano - Veggiano - Vigodarzere - Vigonza - Villafranca Padovana.
	Padova 3	Arquà Petrarca - Battaglia Terme - Boara Pisani - Galzignano - Monselice - Pernumia - Pozzonuovo - San Pietro Montagnon - San Pietro Viminario - Solesino - Stanghella - Vo
	Padova 4	Baone - Barbona - Carceri - Cinto Euganeo - Este - Granze - Lozzo Atesino - Ospedaletto Euganeo - Piacenza d'Adige - Ponso - Sant'Elena - Sant'Urbano - Vescovana - Vighizzolo d'Este - Villa Estense.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PADOVA	Padova 5	Casale di Scodosia - Castelbaldo - M Megliadino San Fidenzio - Meglia San Vitale - Merlara - Montagna Saletto - Santa Margherita d'Ad Urbana.
	Padova 6	Camposampiero - Loreggia - Massan - Piombino Dese - Santa Giustin Colle - Trebaseleghe - Villa del te - Carmignano di Brenta - Cittad Fontaniva - Galliera Veneta - Ga Grantorto - San Giorgio in Bosco Martino di Lupari - San Pietro in Tombolo.
	Padova 7	Arzer Grande - Bovolenta - Brugine devigo - Correzzola - Legnaro - di Sacco - Polverara - Pontelor Sant'Angelo di Piove di Sacco.
	Padova 8	Portoricco - Campodarsego - Campo Martino - Curtarolo - San Giorgio le Pertiche - Villanova di Campo piero.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PALERMO (33)	Palermo 1	Palermo - Ustica - Villabate - Belmonte - Mezzagno - Parco - Misilmeri - Bagheria - Casteldaccia - Ficarazzi - Santa Flavia.
	Palermo 2	Carini - Capaci - Cinisi - Isola delle Femmine - Terrasini Favarotta - Torretta - Monreale - Partinico - Balestrate - Borgetto - Giardinello - Montelepre - Piana dei Greci - S. Giuseppe Jato - San Cipirrello.
	Palermo 3	Corleone - Roccamena - Santa Cristina Gela - Baucina - Cefalà Diana - Godrano - Villafrati - Bolognetta - Marineo - Bisacquino - Campofiorito - Contessa Entellina - Altavilla Milicia.
	Palermo 4	Ciminna - Ventimiglia di Sicilia - Mezzojuso - Chiusa Sclafani - Giuliana - Prizzi - Palazzo Adriano - Termini Imerese - Cerda - Trabia - Alia - Roccapalumba - Caccamo - Sciara - Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Vicari - Montemaggiore Belsito - Alminusa.
	Palermo 5	Cefalù - Campofelice di Roccella - Lascari - Castelbuono - Pollina - San Mauro - Castelverde - Collesano - Gratteri - Isnello - Gangi - Geraci Siculo - Polizzi Generosa - Caltavuturo - Sclafani.
	Palermo 6	Petralia Soprana - Alimena - Buompietro - Petralia Sottana - Valledolmo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona milita
PARMA (7)	Parma 1	Parma
	Parma 2	Collevecchio - Colorno - Cortile S. tino - Golese - Mezzani - S. L Parmense - S. Pancrazio Parm Sorbolo - Torrile - Fontanellato cabianca - Sissa - Trecasali - Vig Montechiarugolo.
	Parma 3	Fidenza - Busseto - Fontevivo - N Polesine Parmense - S. Second mense - Soragna - Zibello.
	Parma 4	Bardi - Metti e Pozzuolo - Pell Parmense - Salsomaggiore - Borg di Taro - Bedonia - Bercetto - C no - Tornolo - Valmozzola.
	Parma 5	Fornovo di Taro - Calestano - Sa ganza - Solignano - Varsi - N degli Arduini - Traversetolo - L rano - Corniglio - Felino - Lesi de' Bagni - Monchio - Palanzano zano Val Parma - Terenzo - Med Varano de' Melegari.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PAVIA (54)	Pavia 1	Pavia - Bascapè - Battuda - Bereguardo - Bornasco - Carbonara al Ticino - Casorate Primo - Cava Manara - Giussago - Landriano Mirabello ed Uniti di Pavia - Rognano - San Genesio ed Uniti - San Martino Siccomario - Siziano - Sommo - Certosa di Pavia - Torre d'Isola - Torrevecchia Pia - Travacò Siccomario - Trivolzio - Trovo - Vellezzo Bellini - Vidigulfo - Villanova d'Ardenghi - Zinasco - Zerbolò - Albuzzano - Corteolona - Badia Pavese - Belgiojoso - Chignolo Po - Copiano - Costa de' Nobili - Cura Carpignano - Filighera - Fossarmato - Genzone - Gerenzago - Inverno - Lardirago - Linarolo - Magherno - Marzano - Miradolo - Monticelli Pavese - Pieve Porto Morone Roncaro - Santa Cristina e Bissone - San Zenone al Po - Spessa - Torre d'Arese - Valle Salimbene - Villanterio Vistarino - Zerbo - Marcignago - Groppello Cairoli.
	Pavia 2	Alagna - Mortara - Albonese - Candia Lomellina - Castello d'Agogna - Cergnago - Cilavegna - Confienza - Cozzo - Gravellona - Langosco - Nicorvo - Olevano di Lomellina - Palestro - Parona - Robbio - Rosasco - San Giorgio di Lomellina - Sant'Angelo Lomellina - Zeme - Castelnovetto - Cereto Lomellino - Borgo San Siro - Vigevano - Cassolnovo - Gambolò - Garlasco - Tromello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona milit
Segue: PAVIA	Pavia 3	Mezzana Rabattone - Borno - Ferrera Erbognone - Pieve Al - Breme - Sannazzaro de' Bur Scaldasole - Frascarolo - Galli Gambarana - Lomello - Mezzan - Pieve del Cairo - Semiana - Sa Lomellina - Suardi - Toreberett stellaro - Valle Lomellina - Vele mellina - Villa Biscossi - Otto Valeggio.
PERUGIA (35)	Perugia 1	Perugia - Todi - Valfabbrica - I Fratta Todina - Collazzone - D Torgiano - Marsciano - Bettona sa Martana - Monte Castello di
	Perugia 2	Città della Pieve - Castiglione d - Passignano sul Trasimeno - M - Tuoro sul Trasimeno - Corcia sciano Niccone - Paciano - Pi Panicale.
	Perugia 3	Gubbio - Umbertide - Città di Ca Monte S. Maria Tiberina - S. C - Monterchi - Montone-Citerna tralunga - Costacciaro - Scheggi scelupo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PESARO (53)	Pesaro 1	Pesaro - Gabicce - Gradara - Montebaroccio - Montecciccardo - Montelabbate - S. Angelo in Lizzola - Tomba di Pesaro - Cartoceto - Saltara - Serungarina - Isola del Piano - Montefelcino.
	Pesaro 2	Fano - Mondolfo - Montemaggiore al Metauro - Piagge - San Costanzo - S. Giorgio di Pesaro - Fossombrone, Sant'Ippolito - Pergola - Barchi - Mondavio Monte Porzio - S. Lorenzo in Campo - Orciano di Pesaro - Frontone Serra.
	Pesaro 3	Urbino - Auditore - Borgo Pace - Colbordolo - Fermignano - Mercatello - Montecalvo in Foglia - S. Angelo in Vado - Tavoleto - Urbania - Cagli, Acqualagna - Apecchio - Cantiano - Piobbico - Belforte all'Isauro - Lunano - Pian di Meleto - Sassocorvaro.
	Pesaro 4	Macerata Feltria - Carpegna - Monte Cerignone - Monte Grimano - Pian di Castello - Mercatino Marecchia - Casteldelci - Monte Copiolo - Pennabilli - San Leo - Sant'Agata Feltria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PIACENZA (2)	Piacenza 1	Piacenza.
	Piacenza 2	Caorso - Castelvetro Piacentino - ticelli d'Ongina - Pontenure - S. gio Piacentino - Villanova sull'A Fiorenzuola d'Arda - Alseno - B zone - Cadeo - Cortemaggiore - S. tro in Cerro.
	Piacenza 3	Carpaneto Piacentino - Gropparello stell'Arquato - Lugagnano Val d' - Morfasso - Vernasca.
	Piacenza 4	Bettola - Farini d'Olmo - Ferriere - te dell'Olio - Vigolzone.
	Piacenza 5	Bobbio - Coli - Cerignale - Corte Br tella - Ottone - Zerba - Travo vergaro.
	Piacenza 6	Borgonovo Val Tidone - Pecorara - biano - Pianello Val Tidone - Piacentino - Agazzano - Piozz Gazzola.
	Piacenza 7	Castel S. Giovanni - Calendasco - freno - Sarmato - Gragnano Trebb - Podenzano - Gossolengo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PINEROLO (70)	Pinerolo 1	Pinerolo - Airasca - Angrogna - Bobbio Pellice - Bricherasio - Buriasco - Castagnole Piemonte - Cercenasco - Garzigliana - Luserna San Giovanni - Macello - None - Pancalieri - Piscina - Porte - San Germano Ghisone - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Torre Pellice - Vigone - Villar Pellice - Volvera - Bibiana - Campiglione-Fenile - Cavour - Villafranca Piemonte - Massello - Perrero - Praly.
	Pinerolo 2	Frossasco - Perosa Argentina - Pinasca - Roure - Villar Perosa - Fenestrelle - Pragelato - Cesana Torinese - Clavières.
	Pinerolo 3	Carignano - Carmagnola - Piobesi Torinese - Poirino - Pralormo - Villastellone - Vinovo.
PISA (102)	Pisa 1	Pisa - Bagni di San Giuliano - Calci Crespina - Fauglia - Lorenzana - Cascina - Vicopisano - Vecchiano - Bagni di Casciana - Lari.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PISA	Pisa 2	Pontedera - Peccioli - San Miniato - topoli in Val d'Arno - Castelfran Sotto - Terricciola - Capannoli - P - Santa Maria a Monte - Santa C sull'Arno - Bientina - Lajatico - sacco - Calcinaia - Buti.
	Pisa 3	Volterra - Pomarance - Castelnuov Val Cecina - Montecatini - Caste Marittima - Riparbella - Guardist Casale Marittimo - Monteverdi Ma mo - Santa Luce Orciano - Mont daio - Chianni.
PISTOIA (84)	Pistoia 1	Pistoia - Cutigliano - San Marcell stoiese - Serravalle Pistoiese - Sa ca Pistoiese - Tizzana - Agliana - liana - Montale - Piteglio.
	Pistoia 2	Monsummano - Lamporecchio - Mon tini di Val di Nievole - Buggi Massa e Cozzile - Ponte Buggian Pieve a Nievole - Montecatini Ter Pescia - Uzzano - Larciano.
	Pistoia 3	Empoli - Cerreto Guidi - Montelupo rentino - Vinci - Fucecchio - Cast rentino - Certaldo - Gambassi - taione - Capraia e Limite.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
POLA (97)	Pola 1	Pola - Dignano d'Istria - Rovigno d'Istria - Barbana d'Istria - Sanvincenti - Canfanaro - Valle d'Istria - Cherso - Lussimpiccolo - Lussingrande - Neresine - Ossero.
	Pola 2	Parenzo - Orsera - Montona - Visignano d'Istria - Visinada - Pisino - Albona - Gimino - Antignana - Pinguente - Rozzo - Bogliuno - Valdarsa.
	Pola 3	Lanischie - Fiume - Elsane - Volosca-Abbazia - Mattuglie - Laurana - Moschiena - Clana - Apriano - Castelnuovo d'Istria - Fianona.
POTENZA (38)	Potenza 1	Potenza - Albano di Lucania - Baragiano - Tito - Picerno - Trivigno - Brindisi Montagna - Avigliano - Ruoti - Brienza - Sant'Angelo le Fratte - Sasso di Castalda - Satriano di Lucania - Vaglio di Basilicata - Vietri di Potenza - Balvano - Savoia di Lucania - Bella Muro Lucano - Castelgrande.
	Potenza 2	San Fele - Pescopagano - Rapone - Ruvo del Monte - Melfi - Barile - Rapolla - Rionero in Vulture - Atella - Ripacandida - Venosa - Lavello - Maschito - Palazzo San Gervasio - Forenza - Montemilone.
	Potenza 3	Pietragalla - Acerenza - Palmira - Genzano - Banzi - Tove - Cancellara - San Chirico Nuovo - Irsina - Tricarico - Grassano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: POTENZA	Potenza 4	Campomaggiore - Pietrapertosa - Calve - Abriola - Anzi - Laurenzana - Corl Perticara - Marsico Nuovo - Viggian Marsico Vetere - Matera - Miglion - Montescaglioso - Pomarico - Ferr dina - Salandra - Pisticci - Bernald Craco - San Mauro Forte - Accettur - Calciano - Garaguso - Oliveto Luca - Stigliano - Cirigliano - Gorgoglion Grottole - Montalbano Jonico.
	Potenza 5	Guardia Perticara - Montemurro - mento - Gallicchio - Missanello - S noso - Saponara di Grumento - Tran tola - Roccanova - San Chirico Rapa - San Martino d'Agri - Sant'Arcang - Tursi - Moliterno - Aliano.
	Potenza 6	Chiaromonte - Carbone - Episcopia Francavila in Sinni - San Severino I cano - Senise - Noepoli - Cersosinc San Costantino Albanese - San Pac Albanese - San Paolo Albanese - T ranova di Pollino - San Giorgio Luc no - Castronuovo di Sant'Andrea - F tonda - Castelluccio - Viggianello - F tondella - Valsinni - Nova Siri - Col braro - Castelsaraceno - Latronico Calvera.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
RAGUSA (105)	Ragusa 1	Noto - Rosolini - Avola - Pachino - Palazzolo Acreide - Buccheri - Buscemi - Cassaro - Ferla.
	Ragusa 2	Modica - Chiaromonte Gulfi - Giarratana - Monterosso Almo - Comiso - Santa Croce Camerina - Ragusa - Scicli - Spaccaforno - Pozzallo - Vittoria - Biscari.
RAVENNA (8)	Ravenna 1	Ravenna - Alfonsine - Cervia - Russi.
	Ravenna 2	Faenza - Bagnara di Romagna - Brisighella - Casola Valsenio - Castel Bolognese - Riolo dei Bagni - Solarolo - Lugo Bagnacavallo Conselice - Cotignola - Fusignano - Massa Lombarda - Sant'Agata sul Santerno.
	Ravenna 3	Imola - Casal Fiumanese - Castel del Rio - Dozza - Fontanelice - Mordano - Tossignano.
REGGIO CALABRIA (21)	Reggio Calabria 1	Palmi - Gioja Tauro - Melicuccà - Rizziconi - Molochio - Rosarno - Seminara - Oppido Mamertino - Santa Cristina di Aspromonte - Taurianova - Varapodio - Cinquefrondi - Anoia - Galatro - Giffone - Maropati - Polistena - San Giorgio Morgeto - Cittanova - Laureana di Borello - Candidoni - Feroleto della Chiesa - San Pietro di Caridà - Serrata.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria 2	Gerace Marina - Antonimina - Canolo Ciminà - Gerace Superiore - Portigli - Sant'Ilario del Jonio - Caulonia Placanica - Roccella Jonica - Gioio Jonica - Grotteria - Mammola - Ma tone - San Giovanni di Gerace - Sid no - Agnana Calabra - Bivongi - C mini - Monasterace - Pazzano - Riac Stignano - Stilo.
	Reggio Calabria 3	Reggio Calabria - Motta San Giovanni Scilla - Calanna - Laganadi - Sant' lessio d'Aspromonte - Cardeto - Meli di Porto Salvo - Bagaladi - Montebel Jonico - Bagnara Calabra - San Rob to - Scido - Sinopoli - Cosoleto - Deli nova - San Procopio - Sant'Eufemia Aspromonte - Santo Stefano in Aspr monte.
	Reggio Calabria 4	Bova - Africo - Bova Marina - Roccafo te del Greco - Roghudi - Condofuri San Lorenzo - Ardore - Benestare Bovalino - Careri - Platì - Bianco - S mo di Calabria - San Luca - Staiti Brancaleone - Bruzzano Zefferio - Fe ruzzano - Palizzi.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Reggio Emilia (57)	Reggio Emilia 1	Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo.
	Reggio Emilia 2	Bagnolo in Piano - Campagnola Emilia - Fabbrico - Rolo - Rio Saliceto - Cadelbosco di Sopra - Guastalla - Boretto - Brescello - Gualtieri - Luzzara - Novellara - Poviglio - Reggiolo.
	Reggio Emilia 3	Castelnuovo di Sotto - Gattatico - Campegine - Montecchio Emilia - Bibbiano - Cavriano - Ciano d'Enza - Quattro Castella - San Polo d'Enza in Cavriano - Sant'Ilario d'Enza.
	Reggio Emilia 4	Rubiera - Correggio - San Martino in Rio - Scandiano - Albinea - Casalgrande - Castellarano - Viano.
	Reggio Emilia 5	Castelnuovo ne' Monti - Busana - Casina - Ramiseto - Vetto - Collagna.
	Reggio Emilia 6	Carpineti - Lingonchio - Villa Minozzo - Toano - Baiso.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ROMA (36)	Roma 1	Roma.
	Roma 2	Bracciano - Anguillara Sabazia - A ziana - Trevignano Romano - Can gnano di Roma - Formello - Mazz Romano - Mentana - Monterotond Castelnuovo di Porto - Civitella Paolo - Fiano Romano - Leprignan Morlupo - Riano - Rignano Flamin Sacrofano - Filacciano - Ponzano mano - Torrita Tiberina - Nazzan Montelibretti - Montorio Roman Moricone - Nerola - Canale Monter
	Roma 3	Arsoli - Anticoli Corrado - Camer - Nuova - Cervara di Roma - Cineto mano - Mandela - Riofreddo - Ro giovine - Roviano - Vallinfreda - V ro Romano - Licenza - Pereile - P strina - Bellegra - Capranica Prene na - Castel S. Pietro Romano - Ca Gallicano nel Lazio - Genazzano - vano Romano - Pisoniano - Poli - P ca di Cave - S. Vito Romano - Za rolo - Palombara - Sabina - Marcell - Agosta - Arcinazzo Romano - Cant no - Cerreto Laziale - Gerano - Je - Marano Equo - Rocca Canteran Roiate - Vallepietra - Tivoli - Casap Castel Madama - Ciciliano - Mont lio - Sambuci - S. Gregorio da Sass - San Polo dei Cavalieri - Sant'Ang Romano - Saracinesco - Vicovar Monteflavio - Subiaco - Affile.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ROMA	Roma 4	Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino - Anzio - Nettuno - Frascati - Colonna Grottaferrata - Monte Compatri - Monte Porzio Catone - Rocca Priora - Rocca di Papa - Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.
ROVIGO (63)	Rovigo 1	Rovigo - Arquà Polesine - Bosaro - Canaro - Costa di Rovigo - Crespino - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Guarda Veneta - Polesella - Pontecchio Polesine - San Martino di Venezze - Villamarzana - Villanova Marchesana - Fratta Polesine.
	Rovigo 2	Bergantino - Calto - Ceneselli - Ficarolo - Gaiba - Melara - Occhiobello - Salara - Stienta - Badia Polesine - Bagnolo di Po - Canda - Castelguglielmo - Giacciano con Barucchella - Lendinara - Lusia - Pincara - San Bellino - Trecenta - Villanova del Ghebbo - Castelmassa.
	Rovigo 3	Ceregnano - Gavello - Adria - Ariano nel Polesine - Corbola - Loreo - Papozze - Pettorazza Grimani - Porto Tolle - Taglio di Po - Villadose - Taglio di Porto Viro.
SACILE (30)	Sacile 1	Pordenone - Aviano - Budoja - Caneva - Cordenons - Fontanafredda - Polcenigo - Porcia - Rovereto in Piano - Sacile - San Quirino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SACILE	Sacile 2	Azzano Decimo - Brugnera - Fiume neto - Pasiano - Prata di Pordenon Vallenoncello - Zoppola.
	Sacile 3	Spilimbergo - Tramonti di Sopra - T monti di Sotto - Travesio - Vito d'A - Castelnuovo del Friuli - Clauzett Forgaria - Meduno - Pinzano al Tag mento - S. Giorgio della Richinvel Sequals - S. Vito al Tagliamento - sarsa della Delizia - Chions - Co vado - Morsano al Tagliamento - I visdomini - Sesto al Reghena - Va sone.
	Sacile 4	Maniago - Andreis - Arba - Barcis - vasso Nuovo - Cimolais - Claut - Fa - Frisanco Montereale Cellina - Vi - Erto e Casso - Tolmezzo - Ama Arta - Cavazzo Carnico - Cerciven Comeglians - Forni Avoltri - Lau Ligosullo - Ovaro - Paluzza - Paula Prato Carnico - Ravascletto - Rigo - Sutrio - Treppo Carnico - Verzegn Villa Santina - Zuglio - Ampez Enemonzo - Forni di Sopra - Forn Sotto - Raveo - Sauris - Socchieve

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SALERNO (39)	Salerno 1	Salerno - Baronisi - Cetara - Maiori Minori - Pellezzano - Positano - Praiano - Ravello - Vietri sul Mare - Amalfi - Conca dei Marini - Tramonti - Cava de'Tirreni - Mercato San Severino - Calvanico - Montecorvino Rovella - Acerno - Montecorvino Pugliano - Olevano sul Tusciano - Pontecagnano Faiano - San Cipriano Picentino - Giffoni Valle Piana - San Mango Piemonte - Fisciano.
	Salerno 2	Nocera Inferiore - Angri - Castel San Giorgio - Corbara - Nocera Superiore - Pagani - Scafati - Roccapiemonte - Sarno - San Marzano sul Sarno - San Valentino Torio - Bracigliano - Siano.
	Salerno 3	Buccino - Palamonte - Ricigliano - Romagnano al Monte - San Gregorio Magno - Contursi - Oliveto Citra - Campagna - Laviano - Castelnuovo di Conza - Colliano - Valva - Santomenna - Battipaglia - Eboli.
	Salerno 4	Postiglione - Controne - Serre - Sicignano degli Aburni - Rocca d'Aspide - Albanella - Altavilla Silentina - Castel San Lorenzo - Felitto - Sant'Angelo a Fa-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SALERNO	*Segue:* SALERNO 4	sanella - Aquara - Bellosguardo, stelcivita - Corleto Monforte - Ott Roscigno - Salvitelle - Auletta - P sa - Petina - Sacco.
	Salerno 5	Capaccio - Giungano - Trentinara - di Bulgheria - Roccagloriosa - della Lucania - Alfano - Stella Ci - Casal Velino - Castelnuovo Cile Ceraso - Rofrano - Cuccaro Vet Futani - Laurito - Montano Anti Pollica - Camerota - Castellabate - difumo - San Mauro Cilento - Or Perito - Salento - Laurino - Camp Piaggine - Pisciotta - Ascea - Cent San Mauro la Bruca - Torchiara - A poli - Cicerale - Lustra - Rutino - reana - Ogliastro Cilento - Omigna Sessa Cilento - Stio - Serramezza Gioj - Magliano Vetere - Monte Cilento - Montecorice.
	Salerno 6	Sala Consilina - Atena Lucano - Bu bitacolo - Caggiano - Monte San como - Padula - Sanza - Sassano - giano - Vibonati - Tortorella - Mo sana sulla Marcellana - Casalbuo Polla - San Rufo - San Pietro al T gro - Sant'Arsenio - Sapri - Morig ti - Torraca - Torre Orsaia - San vanni a Piro - Policastro del Gol Casaletto Spartano - Caselle in Pitt

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SARZANA (99)	Sarzana 1	Riccò del Golfo di Spezia - Arcola - Vezzano Ligure - Follo - Beverino - Spezia - Sarzana - Ameglia - Bolano - Santo Stefano di Magra - Calice al Cornoviglio - Lerici - Castelnuovo di Magra - Ortonovo - Vernazza - Portovenere - Riomaggiore.
	Sarzana 2	Varese Ligure - Sesta Godano - Maissana - Bonassola - Deiva - Framura - Carrodano - Levanto - Monterosso al Mare - Borghetto di Vara - Brugnato - Rocchetta di Vara - Cafro - Zignago - Pignone.
SASSARI (17)	Sassari 1	Sassari - Osilo - Ossì - Tissi - Usini - Castel Sardo - Bulzi - Laerru - Sedini - Ittiri - Uri - Nulvi - Chiaramonti - Martis - Perfugas - Ploaghe - Cargeghe - Codrongianos - Florinas - Porto Torres - Sorso - Sennori.
	Sassari 2	Alghero - Olmedo - Bonorva - Cossoine - Giave - Semestene - Pozzomaggiore - Mara - Padria - Tiesi - Banari - Bessude - Bonnanaro - Borutta - Cheremule - Siligo - Torralba - Villanova Monteleone - Monteleone Rocca Doria - Romana.
	Sassari 3	Tempio Pausania - Aggius - Arzachena - Bortigiadas - Calagianus - Luras - Nuchis - La Maddalena - Santa Teresa Gallura - Terranova Pausania.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militar
SAVONA (71).	Savona 1	Ventimiglia - Dolceacqua - Airole chetta Nervina - Apricale - Isola Perinaldo - Olivetta San Mic Camporosso - Bordighera - Seb San Biagio della Cima - Ospeda Vallebona - Vallecrosia - Pigna stel Vittorio.
	Savona 2	San Remo - Ceriana - Taggia - Ba co - Bajardo - Riva Santo Stef Montalto Ligure - Carpasio - C sa - Castellaro - Triora - Moli Triora.
	Savona 3	Imperia - Borgomaro - Dolcedo Marina - San Lorenzo a Mare - C Diano Castello - Chiusavecchia - tedasio - Prelà - Cesio - Pietrabr Caravonica - Chiusanico - Vasia no Arentino - Diano San Pietro.
	Savona 4	Pieve di Teco - Cosio di Arroscia - nassio - Borghetto di Arroscia - V lico - Mendatica-Montegrosso - F

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SAVONA	Savona 5	Albenga - Alassio - Andora - Arnasco - Balestrino - Borghetto Santo Spirito - Casanova-Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Ceriale - Cisano sul Nera - Erli - Onzo - Garlenda - Laigueglia - Loano - Nasino - Ortovero - Stellanello - Testico - Toirano - Vendone - Villanova d'Albenga - Zuccarello - Finale Ligure - Borgio - Calice Ligure - Magliolo - Giustenice - Orco Feglino - Pietra Ligure - Rialto - Tovo S. Giacomo - Verezzi.
	Savona 6	Cairo Montenotte - Altare - Bormida - Carcare - Cengio - Cosseria - Dego - Giusvalla - Mallare - Murialdo - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Roccavignale - Millesimo - Bardineto - Massimino - Calizzano.
	Savona 7	Savona - Albisola Marina - Albisola Superiore - Bergeggi - Noli - Quiliano-Sportorno - Vado Ligure - Vezzi-Portio - Varazze - Celle Ligure - Cogoleto - Stella.
	Savona 8	Mioglia - Pontinvrea - Sassello - Tigliet-to - Urbe.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militar
SIENA (12)	Siena 1	Siena - Castellina in Chianti - Caste vo Berardenga - Chiusdino - Gai Chianti - Monteriggioni - Mon d'Arbia - Monticiano - Murlo - F condoli - Sovicille - Asciano - Buo vento - Montalcino - Rapolano Giovanni d'Asso - Poggibonsi - (d'Elsa - Colle di Val d'Elsa - I in Chianti - San Gimignano.
	Siena 2	Montepulciano - Castiglione d'Orcia tona - Chianciano - Chiusi - Pie S. Quirico d'Orcia - Sarteano - Sir ga - Torita di Siena - Trequanda dicofani - Abbadia S. Salvatore - castagnaio - San Casciano dei Bag
SIRACUSA (59)	Siracusa 1	Siracusa - Augusta - Melilli - Flor Canicattini Bagni - Solarino - L - Carlentini - Francofonte - Sorti
	Siracusa 2	Caltagirone - Mirabella Imbaccari Cono - San Michele di Ganz Grammichele - Militello in Val (tania - Mineo - Rammacca - Pala - Raddusa - Vizzini - Licodia Eub
SONDRIO (89)	Sondrio 1	Colorina - Piateda - Postalesio - vio - Pendolasco - Sondrio - Ber di Valtellina - Castione Andeve - Fusine - Cedrasco - Caiolo - Ch

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue SONDRIO	*Segue* Sondrio 1	Torre di S. Maria - Spriana - Lanzada - Caspoggio - Montagna in Valtellina - Faedo Valtellino - Ponte in Valtellina - Chiuro - Teglio - Castello dell'Acqua - Albosaggia - Bormio - Valle di Sotto - Valle di Dentro - Livigno - Valfurva - Grosotto - Tovo di S. Agata - Vervio - Mazzo di Valtellina - Grosio - Sondalo - Tirano - Villa di Tirano - Bianzone - Sernio - Lovero Valtellino - Aprica.
	Sondrio 2	Chiavenna - Isolato - Campodolcino - San Giacomo Filippo - Villa di Chiavenna - Mese - Menarola - Gordona - Prata Camportaccio - Piuro - Samolacco - Novate Mezzola - Traona - Verceia - Dubino - Mantello - Delebio - Rogolo - Dazio - Campovico - Cercino - Cino - Civo - Mello - Morbegno - Cosio Valtellino - Bema - Rasura - Pedesina - Gerola Alta - Talamona - Albaredo per San Marco - Tartano - Forcola - Piantedo - Val Masino - Andalo Valtellino - Buglio in Monte - Ardenno.
SPOLETO (72)	Spoleto 1	Spoleto - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Bevagna - Trevi - Foligno - Assisi - Cannara - Spello.
	Spoleto 2	Gualdo Tadino - Fossato di Vico - Nocera Umbra - Sigillo.
	Spoleto 3	Cerreto di Spoleto - Sellano - Norcia - Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo - Preci.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SULMONA (88)	Sulmona 1	Cocullo - Castel di Sangro - Pescocostanzo - Rivisondoli - Roccaraso - Scontrone - Ateleta - Sulmona - Introdacqua - Pacentro - Pettorano sul Gizio - Pia - Scanno - Villalago - Anversa gli Abruzzi - Bugnara - Campo di Ve - Cansano Pratola Peligna - finio - Prezza - Raiano Roccacasale Vittorito.
	Sulmona 2	Civitella Roveto - Balsorano - C d'Antino - Morino - San Vincenzo le Roveto Gioia dei Marsi - Lecc Marsi - Opi - Ortucchio - Pescasse Pescina - Bisegna - Ortona de'Ma Trasacco - Collelongo - Luco ne' M Villa Vallelonga - Civitella Alfed Barrea - Villetta Barrea - Alfede
	Sulmona 3	Magliano de' Marsi - Massa d'Albe soli - Oricola - Celano - Aielli - Ovin Canistro - Cerchio - Collarmele gliacozzo - Sante Marie - Avezza Capistrello - Scurcola Marsicana reto - Rocca di Botte - Cappado Castellafiume.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TARANTO (78)	Taranto 1	Taranto - Lizzano - Leporano - Crispiano - Monteiasi - Montemesola - San Giorgio Jonico - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - San Marzano di San Giuseppe - Grottaglie - Carosino - Faggiano - Fragagnano.
	Taranto 2	Castellaneta - Mottola - Palagianello Ginosa - Laterza - Massafra - Palagiano.
	Taranto 3	Martina Franca - Villa Castelli - Francavailla Fontana - Ceglie Messapico Cisternino - San Michele.
	Taranto 4	Erchie - Oria - Torre Santa Susanna - San Pancrazio Salentino - Manduria - Avetrana - Maruggio - Sava - Latiano - San Donaci.
	Taranto 5	Brindisi - San Pietro Vernotico - Torchiarolo - San Vito dei Normanni - Carovigno - Ostuni - Fasano - Cellino San Marco - Mesagne - Salentino.
TERAMO (10)	Teramo 1	Teramo - Canzano - Torricella Sicura - Atri - Cellino Attanasio - Bellante - Giulianova - Mosciano Sant'Angelo - Notaresco - Castellalto - Morro d'Oro - Roseto degli Abruzzi - Silvi - Pineto - Castilenti - Montefino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TERAMO	Teramo 2	Campli - Civitella del Tronto - Tor to - Nereto Ancarano - Colonne Contraguerra - Corropoli - Sant dio alla Vibrata - Sant'Omero - ' no Nuovo.
	Teramo 3	Valle Castellana - Rocca Santa Ma Montorio al Vomano - Cortino - gnaleto - Fano Adriano - Pietracai
	Teramo 4	Loreto Aprutino - Collecorvino - Pi no - Città Sant'Angelo - Cappelle Tavo - Elice - Montesilvano - Piane Moscufo - Cepagatti - Rosciano.
	Teramo 5	Penne - Montebello di Bertona - Fa dola - Catignano - Brittoli - Carpi della Nora - Civitaquana - Civitella sanova - Cugnoli - Nocciano - Villa liera - Vicoli - Torre de' Passe Alanno - Castiglione a Casauria - vara - Pescosansonesco - Pietrani Bussi sul Tirino.
	Teramo 6	Tossiccia - Castelli - Colledara Isola Gran Sasso - Castel Castagna - Bi ti - Arsita - Castiglione Messer mondo - Basciano - Penna Sant' drea - Cermignano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TORINO (41)	Torino 1	Torino.
	Torino 2	Caselette - Druent - Pianezza - San Gillio Torinese - Val della Torre - Venaria Reale - Borgaro Torinese - Caselle Torinese - Ciriè - Fiano - Leyni - Nole - Robassomero - Rocca Canavese - San Francesco al Campo - San Morizio Canavese.
	Torino 3	Alpignano - Collegno - Grugliasco - Rivalta di Torino - Rivoli - Rosta - Villarbasse.
	Torino 4	Beinasco - Bruino - Candiolo - Orbassano - Piossasco - Cumiana.
	Torino 5	San Giorio - Sant'Antonino di Susa - Villar Focchiardo - Avigliana - Chiusa di San Michele - Coazze - Giaveno - Reano - Sant'Ambrogio di Torino - Trana - Vajes - Buttigliera Alta.
	Torino 6	Arignano - Cambiano - Chieri - Pecetto - Riva presso Chieri - Santena - La Loggia - Moncalieri - Nichelino - Trofarello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; TORINO	Torino 7	Brusasco Cavagnolo - Casalborgone - stagneto Po - Cinzano - Lauriano - sino - Rivalba - San Mauro Torin San Sebastiano da Po - Sciolze - rua Savoia - Andezeno - Baldissero rinese - Pavarolo - Pino Torinese - riondo Torinese - Marentino - Mo do Torinese.
	Torino 8	Brandizzo - Chivasso - Foglizzo - Mo naro - Rondissone - Settimo Torin Torazza Piemonte - Verolengo - di Stura - Balangero - Balme - Ca se - Cantoira - Ceres - Chialamber Coassolo Torinese - Germagnano - scavallo - Lanzo Torinese - Lemie - thi - Mezzenile - Monastero di Lan Traves - Usseglio - Viù - Boscone Favria Oglianico - Feletto - Forno vanese - Levone - Lombardore - R ra - Rivarolo Canavese - San Beni Canavese - Volpiano - Corio - Barba
	Torino 9	Borgone Susa - Bruzolo - Chiavrie - C dove - Almese - Rubiana - San Dide Mocchie - Frassinere.
	Torino 10	Susa - Bussoleno - Chianoc - Ferrera nisio - Mompantero - Novalesa - naus.
	Torino 11	Bardonecchia - Chiomonte - Exille Giaglione - Gravere - Mattie - Me di Susa - Oulx - Salbertrand.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TORTONA (74)	Tortona 1	Voghera - Bastida de' Dozzi - Broni - Casei Gerola - Cervesina - Corana - Cornale - Retorbito - Godiasco - Montesegale - Pizzale - Rivanazzano - Rocca Susella - Silvano Pietra - Zavattarello-Valverde - Ruino - Romagnese - Pregola - Arena Po - Barbianello - Bosnasco - Campospinoso-Albaredo - Canevino - Canneto Pavese - Casanova Lonati - Castana - Cicognola - Golferenzo - Mezzanino - Montecalvo - Versiggia - Montù Beccaria - Pietra de' Giorgi - Pinarolo Po - Portalbera - Redavalle - Rovescala - San Cipriano Po - San Damiano al Colle - Santa Maria della Versa - Stradella - Verrua Po - Volpara - Zenevredo - Varzi - Menconico - Val di Nizza - Santa Margherita di Staffora - Pontenizza.
	Tortona 2	Casteggio - Bastida Pancarana - Borgoratto Mormorolo - Castelletto di Branduzzo - Codevilla - Corvino San Quirico - Fortunago - Lirio - Lungavilla - Bressana Bottarone - Calvignano - Montalto Pavese - Montù Berchielli - Mornico Losana - Pancarana - Robecco Pavese - Rocca de' Giorgi - Santa Giulietta - Verretto - Borgo Priolo - Torrazza Coste - Casatisma - Montebello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militar
Segue: TORTONA	Tortona 3	Tortona - Avolasca - Brignano Fi ta - Carbonara Scrivia - Carezz Casalnocetto - Casasco - Cassano nola - Castelnuovo Scrivia - Cei Grue - Costa Vescovato - Dern Fabbrica Curone - Garbagna - (zora - Isola Sant'Antonio - Molin zano - Montegioco - Montemarz Piovera - Pontecurone - Sant'A Fossili - Sardigliano - Sarezzano - neto Scrivia - Viguzzolo - Villa nia - Villaromagnano - Volpedo - - San Sebastiano Currone - P Groppo.
	Tortona 4	Novi Ligure - Basaluzzo - Capriata (ba - Francavilla Bisio - Gavi - P rana - Pozzolo Formigaro - Tassar Parodi Ligure.
	Tortona 5	Serravalle Scrivia - Arquata Scri Borghetto di Borbera - Cabella l re - Carrega - Carrosio - Fracona Grondona - Mongiardino Ligure - caforte Ligure - Rocchetta Ligure - Oristoforo - Stazzano - Vignole B ra - Voltaggio - Ovada - Casal Boiro - Castelletto d'Orba - Ler Montaldeo - Morense - Silvano (ba - Tagliolo Belforte.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TRAPANI (32)	Trapani 1	Trapani - Favignana - Paceco - Marsala - Monte Sal Giuliano - Pantelleria.
	Trapani 2	Castelvetrano - Mazara del Vallo - Campobello di Mazara - Partanna - Gibellina - Salaparuta - Poggioreale - Santa Ninfa - Salemi - Vita.
	Trapani 3	Alcamo - Camporeale - Castellammare del Golfo - Calatafimi.
TRENTO (92)	Trento 1	Trento - Albano - Civezzano - Fornace - Giovo - Lavis - Villa Lagarina - Volano - Vallarsa - Mori - Rovereto - Aldeno - Beseno - Brentonico - Folgaria - Isera - Nomi - Pannone - Pomarolo - Terragnolo - Trambileno - Ala - Aviò - Vigo Rendena.
	Trento 2	Vezzano - Cavedine - Terlago - Riva - Arco - Bezzecca - Drò - Molina di Ledro - Tenno - Tiarno - Tione di Trento - Arnò - Pinzolo - Ragolì - Roncone - Strembo - Condino - Pieve di Bono - Storo - Turano - Stenico - Bleggio - Lomaso - San Lorenzo in Banale - Villa Rendena - Madruzzo - Spiazzo.
	Trento 3	Fondo - Brez - Cavareno - Romeno - Vermiglio - Malè - Caldès - Peio - Ossana - Dimaro - Rabbi - Mezzana - Taio - Tassullo - Tres - Tuenno - Coredo - Flavon - Cles - Livo - Rumo - Revò - Commezzadura - Sanzèno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRENTO	Trento 4	Mezzolombardo - Mezzocorona - Mol - Roverè della Luna - San Michel l'Adige - Spormaggiore - Zamba Denno - Egna - Bronzolo - Cortac Magrè all'Adige - Montagna - Ora lorno - Termeno - Valdagno di Ti - Ton.
	Trento 5	Cembra - Grumes - Segonzano - So Cavalese - Canazei - Capriana - Ca lo di Fiemme - Moena - Predazzo sero - Trodena - Valfloriana - Vig Fassa - Ziano.
	Trento 6	Pergine Valsugana - Baselga di Pi - Bedollo - Sant'Orsola - Tenna - donazzo - Lavarone - Levico - Lus - Vigolo-Vattaro.
	Trento 7	Strigno - Castello Tesino - Grigno - I Tesino - Borgo - Roncegno - Noval
	Trento 8	Primiero - Canale San Bovo - Mezz Imer.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TREVIGLIO (90)	Treviglio 1	Treviglio - Antegnate - Arcene - Arzago d'Adda - Barbata - Bariano - Boltiere - Brignano Gera d'Adda - Calvenzano - Canonica d'Adda - Castel Rozzone - Ciserano - Cividate al Piano - Cologno al Serio - Comun Nuovo - Fara Gera d'Adda - Fara Olivana con Sola - Dalmine - Fontanella - Fornovo di S. Giovanni - Ghisalba - Isso - Levate - Lurano - Misano di Gera d'Adda - Morengo - Mozzanica - Osio Sopra - Osio Sotto - Pagazzano - Pontirolo Nuovo - Pognano - Pumenengo - Spirano - Torre Pallavicina - Urgnano - Verdellino - Verdello - Grassobio - Zanica - Calcinate - Mornico al Serio - Cavernago - Caravaggio - Covo - Casirate d'Adda.
	Treviglio 2	Chiari - Castelcovati - Castrezzato - Roccafranca - Rudiano - Pompiano - Pontoglio - Palosco - Urago d'Oglio, Calcio - Cortenuova - Martinengo - Romano di Lombardia.
	Treviglio 3	Adro - Rovato - Coccaglio - Cazzago S. Martino - Cologne - Erbusco - Palazzolo sull'Oglio, Capriolo - Paratico - Passirano - Corte Franca.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona milit
Segue: TREVIGLIO	Treviglio 4	Borgo S. Giacomo - Orzinuovi - O chi - Pedergnaga - Oriano - Vil ra - Verolanuova - Alfianello - B Bresciano - Cigole - Gambara - lengo - Leno - Manerbio - Offlag vone del Mella - Pontevico - Pr - Quinzaglio d'Oglio - S. Gervas sciano - Seniga.
TREVISO (28)	Treviso 1	Treviso.
	Treviso 2	Carbonera - Casale sul Sile - M Monastier di Treviso - San Bi Callalta - Roncade - Zenson di P
	Treviso 3	Breda di Piave - Casier - Istrana serada sul Piave - Mogliano V Morgano - Paese - Ponzano V Povegliano - Preganziol - Quinto viso - Spresiano - Vilorba - Branco.
	Treviso 4	Castelfranco Veneto - Castello di - Loria - Resana - Riese - Vedel
	Treviso 5	Altivole - Asolo - Borso del Grapp vaso del Tomba - Crespano del - Fonte - Maser - Paderno del G Possagno - San Zenone degli E

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TREVISO	Treviso 6	Arcade - Montebelluna - Nervesa della Battaglia - Trevignano - Volpago del Montello.
	Treviso 7	Cornuda - Crocetta del Montello - Farra di Soligo - Moriago - Pederobba - Segusino - Valdobbiadene - Vidor - Sernaglia della Battaglia - Follina - Miane.
	Treviso 8	Conegliano Veneto - Godega di Sant'Urbano - Orsago - Pieve di Soligo - San Fior - San Pietro di Feletto - Santa Lucia di Piave - San Vendemiano - Susegana.
	Treviso 9	Cappella Maggiore - Cison di Valmarino - Colle Umberto - Cordignano - Fregona - Revine Lago - Sarmede - Tarzo - Vittorio Veneto.
	Treviso 10	Cimadolmo - Fontanelle - Gorgo al Monticano - Mansnè - Meduna di Livenza - Oderzo - Ormelle - Ponte di Piave - Portobuffolè - Salgareda - San Polo di Piave - Mareno di Piave - Codognè - Gajarine - Vazzola.
TRIESTE (94)	Trieste 1	Trieste.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona milita
Segue: TRIESTE	Trieste 2	Capodistria - Monte di Capodistria pelle-Cosina - Villa Decani - Pi Isola d'Istria - Maresego - Buie d - Verteneglio - Cittanova d'Istria signana - Portole - Umago - Mat Muggia - San Dorlingo della Va
	Trieste 3	Cossana - S. Michele di Postumia - del Nevoso - Castel Jablanizza - I no - Fontana del Conte - Cave miane - Divaccia S. Canziano - S tro del Carso.
	Trieste 4	Monfalcone - Duino-Aurisina - D del Lago - Fogliano di Monfal Ronchi dei Legionari - San C d'Isonzo - S. Pier d'Isonzo - Sta no - Turriaco - Grado - Opacch - Sagrado - Sesana - Duttogl Rupin Grande - Sgonico - Tom Corgnale - Comeno - Temenizza.
	Trieste 5	Aiello - Aquileia - Campolongo al T Cervignano del Friuli - Ioannis - - S. Vito al Torre - Visco - Roma sonzo.
	Trieste 6	Bagnaria Arsa - Gonars - Palma Porpetto - S. Giorgio di Nogaro - gnano Udinese - S. Maria la L Bicinicco - Castions di Strada massons.
	Trieste 7	Portugruaro - Fossalta di Portogr - Concordia Sagittaria - San Mic

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRIESTE	*Segue:* Trieste 7	Tagliamento - Gruaro - Caorle - Latisana - Muzzana del Turgnano - Palazzolo dello Stella - Precenicco - Marano Lagunare - Rivignano - Pocenia - Ronchis - Teor - Teglio Veneto.
	Trieste 8	Annone Veneto - Cinto Caomaggiore - Pramaggiore - San stino di Livenza - Ceggia - Grisolera - Fossalta di Piave - Noventa di Piave - San Donà di Piave - Torre di Mosto - Cessalto - Chiarano - Motta di Livenza.
UDINE (96)	Udine 1	Udine - Martignacco - Reana del Roiale - Tavagnacco - Campoformido.
	Udine 2	Basiliano - Meretto di Tomba - Mortegliano - Pasian di Prato - Pozzuolo del Friuli - Coseano - Fagagna - Moruzzo.
	Udine 3	Bertiolo - Codroipo - Sedegliano - Varmo - Lestizza.
	Udine 4	Artegna - Bordano - Buia - Gemona - Osoppo - Trasaghis - Venzone - Moggio Udinese - Chiusaforte - Dogna - Pontebba - Resia - Resiutta - Colloredo di Monte Albano - Dignano - Majano - Ragogna - Rive d'Arcano - San Daniele del Friuli - Flaibano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: UDINE	Udine 5	Cassacco - Lusevera - Magnano in ra - Nimis - Platischis - Tarcento cesimo - Treppo Grande.
	Udine 6	Tarvisio - Malborghetto Valbruna.
	Udine 7	Buttrio - Manzano - Premariacco potto - San Giovanni al Natisone damano - Pavia di Udine - Ch Viscone.
	Udine 8	Cividale del Friuli - Moimacco - letto - Remanzacco.
	Udine 9	Attimis - Drenchia - Faedis - Gr - San Leonardo - Savogna di U Stregna - Torreano - San Pietro tisone - Pulfero.
	Udine 10	Canale d'Isonzo - Cal di Canale - - Sonzia - Tolmino - Gracova Ser - Santa Lucia di Tolmino - Capo Bergogna - Idria - Circhina - C vano - Montenero d'Idria.
VARESE (73)	Varese 1	Azzate - Carnago - Caronno Ghiri Casciago - Malnate - Castiglior na - Castronno - Crosio della Galliate Lombardo - Gazzada no - Gornate-Olona - Lonnago -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VARESE	*Segue:* Varese 1	Ceppipo - Lozza - Morazzone - Osmate - Ternate - Tradate - Vedano Olona - Venegono - Varese - Cadrezzate - Angera - Comabbio - Ispra - Varano - Borghi.
	Varese 2	Gallarate - Albizzate - Arsago - Besnate Cardano al Campo - Casale Litta - Casorate Sempione - Cassano Magnago - Cavaria con Premezzo - Ferno - Golasecca - Jerago con Orago - Lonate Pozzolo - Mornago - Oggiona con Santo Stefano - Samarate - Sesto Calende - Solbiate Arno e Monte - Somma Lombardo - Sumirago - Vizzola Ticino - Vergiate - Daverio - Mercallo - Taino.
	Varese 3	Busto Arsizio - Cairate - Fagnano Olona - Gorla Maggiore - Gorla Minore - Marnate - Solbiate Olona - Castellanza - Olgiate Olona - Cislago - Saronno - Caronno Milanese.
	Varese 4	Arcisate - Bardello - Bedero Valcuvia - Besozzo - Brebbia - Biandronno - Bisuschio - Bregano - Brusimpiano - Cabiaglio - Cantello - Caravate - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Cittiglio Cocquio Trevisago - Cuasso al Monte Cuvio Malgesso - Ferrera di Varese - Gavirate - Marzio - Gemonio - Lavena

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militar
Segue: VARESE	*Segue* Varese 4	Ponte Tresa - Laveno-Mombello giuno-Sangiano - Masciago-Primo valle - Orino Azzio - Porto Cer Rancio Valcuvia - Travedona te - Valganna - Luino - Agra - sago - Valtravaglia - Cremenaga nardo - Dumenza - Maccagno Su re - Valmarchirolo - Montegrino travaglia - Pino sulla Sponda del Maggiore - Porto Valtravaglia - zano Lago Maggiore - Castelveco Cazzago Brabbia - Comerio - Cad no Viconago - Veddasca - Curigli Monteviasco - Brinzio - Viggiù e
VENEZIA (51)	Venezia 1	Venezia.
	Venezia 2	Marcon - Martellago - Mirano - N Salzano - Scorzè - Spinea - Ca cherina - Meolo - Musile di Piave Michele del Quarto.
	Venezia 3	Campagna Lupia - Campolongo Ma - Camponogara - Dolo - Fiesso d'A - Fossò - Pianiga - Santa Maria d - Stra - Vigonovo - Mira - Chio Cavarzere - Cona.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERCELLI (75)	Vercelli 1	Vercelli - Albano Vercellese - Arborio - Asigliano Vercellese - Balocco - Buronzo - Caresana - Caresanablot - Casanova Elvo - Cascine S. Giacomo - Collobiano - Desana - Formigliana - Gattinara - Ghislarengo - Giffenga - Greggio - Lignana - Motta de' Conti - Olcenengo - Oldenico - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Quinto Vercellese - Rive - Rovasenda - Roasio - Sali Vercellese - Stroppiana - Villarboit - Borgo Vercelli - Villata - Alice Castello - Bianzè - Borgo d'Ale - Carisio - Crova - Livorno Ferraris - Moncrivello - Salasco - Saluggia - San Germano Vercellese - Santhià - Tronzano Vercellese - Cigliano - Costanzana - Fontanetto da Po - Lamporo - Palazzolo Vercellese - Rondecco - Tricerro - Trino - Crescentino - Lenta.
	Vercelli 2	Biella - Andorno Micca - Benna - Bioglio - Borriana - Brusnengo - Callabiana - Camandona - Camburzano - Campiglia Cervo - Candelo - Casapinta - Castelletto Cervo - Cavaglià - Cerreto Castello - Cerrione - Chiavazza - Cossato - Cossila - Crosa - Curino - Donato - Dorzano - Gaglianico - Graglia - Lessona - Magnano - Massazza - Masserano - Mezzana Mortigliengo -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VERCELLI	*Segue:* Vercelli 2	Mongrando - Mottalciata - Muzza Netro - Occhieppo Inferiore - Occ po Superiore - Pettinengo - Pie vallo - Pistolesa - Pollone - Pon no - Portula - Pralungo - Pray - regna - Quittengo - Ronco Biell Roppolo - Rosazza - Sala Biellese - lussola - Sandigliano - San Paolo vo - Selve Marcone - Soprana - S volo - Strona - Ternengo - Tolleg Torrazzo - Trivero - Vallanzengo - le Mosso - Valle Superiore Mosso - le San Nicolao - Veglio - Verrone gliano Biellese - Villanova Biell Viverone - Zimone - Zubiena - Z glia - Castellengo - Lozzolo - Pia Valdengo.
	Vercelli 3	Varallo - Alagna Valsevia - Bal cia - Boccioleto - Borgosesia - Br Campertogno - Carcoforo - Cellio - vatto - Cravagliana - Fobello - Mo Pila - Piode - Rassa - Rima San seppe - Rimasco - Rimella - Riva dobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - pello - Valduggia - Ailoche - Capr Crevacuore - Guardaboscone - Pos Serravalle Sesia - Sostegno - Coggi Mosso S. Maria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERONA (45)	Verona 1	Verona.
	Verona 2	Caprino Veronese - Affi - Bardolino - Brentino - Cavajon Veronese - Costermano - Ferrara di Monte Baldo - Garda - Lazise - Malcesine - Rivoli Veronese - San Zeno di Montagna - Torri del Benaco - Brenzone - Pastrengo.
	Verona 3	Dolcè - Bosco Chiesanuova - Erbezzo - Fumane - Grezzana - Marano di Valpolicella - Negrar - San Pietro in Cariano - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Sant'Anna d'Alfaedo - Pescantina - Bussolengo.
	Verona 4	Soave - Arcole - Belfiore - Caldiero - Gazzano di Tramigna - Colognola ai Colli - Montecchia di Grosara - Monteforte d'Alpone - Roncà - S. Giovanni Ilarione - Buttapietra - Lavagno - San Martino Buonalbergo - Zevio - Tregnago - Badia Calavena - Illasi - Mezzane di Sotto - Roverè Veronese - S. Bonifacio - San Mauro di Saline - Selva di Progno - Velo Veronese - Vestenanuova - Mizzole.
	Verona 5	Legnago - Bevilacqua Boschi - Bonavigo - Minerbe - Terrazzo - Albaredo d'Adige - Cologna Veneta - Pressana - Veronella - Zimella.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VERONA	Verona 6	Isola della Scala - Bovolone - Erbè - la Rizza - Nogara - Oppeano - Sa le - Sorgà - Trevenzuolo - Vigasio - co all'Adige - Casaleone - Castagn Cerèa - Gazzo Veronese - Roverel - Sanguinetto - S. Pietro di Mor Villabartolomea - Nogarole Rocca giari.
	Verona 7	Mozzecane - Sommacampagna - Sc Valeggio sul Mincio - Villafranc Verona - Castel d'Azzano - Poveg Veronese.
	Verona 8	Peschiera - Castelnuovoo di Verona.
VICENZA (62)	Vicenza 1	Vicenza - Altavilla Vicentina - Arcu no - Barbarano Vicentino - Crea Lougare - Nanto - Mossano - Zoven - Sovizzo - Villaga - Castegnero - E dola.
	Vicenza 2	Altissimo - Arzignano - Chiampo - spadoro - Montecchio Maggiore - torso Vicentino - Nogarole Vice - San Pietro Mussolino - Bressanv Caldogno - Costabissara - Duevi Gambugliano - Isola Vicentina - tecchio Precalcino - Monteviale - ticello conte Otto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue VICENZA	Vicenza 3	Albettone - Bolzano Vicentino - Camisano Vicentino - Grumolo delle Abadesse - Torri di Quartesolo - Montegalda - Montegaldella - Quinto Vicentino - Grisignano di Zocco.
	Vicenza 4	Agugliaro - Asigliano Veneto - Campiglia dei Berici - Noventa Vicentina - Pojana Maggiore.
	Vicenza 5	Alonte - Lonigo - Gambellara - Grancona - Montebello Vicentino - Orgiano - Sarego - Sossano - S. Germano dei Berici.
	Vicenza 6	Arsiero - Schio - Tonezza - Laghi - Lastebasse - Malo - Monte di Malo - Piovene - Posina - Torrebelvicino - Tretto - Valli del Pasubio - Velo d'Astico - Forni in Val d'Astico - Santorso - San Vito di Leguzzano - Thiene - Caltrano - Calvene - Carrè - Chiuppano - Cogollo del Cengio - Lugo di Vicenza - Marano Vicentino - Villaverla - Zanè - Zugliano - Castelgomberto - Sarcedo - Brogliano - Valdagno - Cornedo Vicentino - Recoaro - Trissino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue VICENZA	Vicenza 7	Asiago - Enego - Foza - Gallio - Lusi - Roana - Rotzo - Bassano del Gra - Campolongo sul Brenta - Cartigli - Casotto - Cassola - Cismon del Gi pa - Conco - Crosara - Marostica - son Vicentino - Molvena - Mussolen Nove - Pedemonte - Pianezze - Po Romano d'Ezzelino - Rosà - Ross Veneto - Vallonara - Valrovina - stagna - Breganze - Fara Vicentir Pozzoleone - Salcedo - Sandrigo - Nazario - Schiavon - Solagna - Tezz
VITERBO (100)	Viterbo 1	Viterbo - Bieda - Bomarzo - Canepir Soriano nel Cimino - Vallerano - tralla - Vignanello - Vitorchiano - vita Castellana - Castel S. Elia - (chiano - Fabrica di Roma - Faleri Orte - Bassanello - Gallese - Barbar Romano - Caprarola - Bassano di S - Capranica - Carbognano - Sutri - iano - Nepi - Sant'Oreste - Calcat Monterosi - Ronciglione.
	Viterbo 2	Civitavecchia - Allumiere - Cervete Monte Romano - Montalto di Casti Tarquinia - Tolfa - Oriolo Romano.
	Viterbo 3	Tuscania - Acquapendente - Grotte di stro - Onano - Proceno - S. Lore Nuovo - Montefiascone - Bagnoreggi Bolsena - Capodimonte - Castiglione Teverina - Celleno - Civitella d'Ag no - Graffignano - Lubriano - Mart Valentano - Arlena di Castro - Can - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia Castro - Latera - Piansano - Tess nano.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

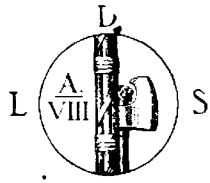
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

1728) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª 1930 - ANNO VIII 22 AGOSTO

SOMMARIO

N. 514 - 2 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTALITÀ. — R. decreto riguardante la formazione della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. . . . . *Pag.* 1715

» 515 - 23 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1402, concernente il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici. . . . . » 1717

» 516 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 1090 - Deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa-Italiana . . . . . » 1720

» 517 - 3 luglio 1930 - Anno VIII — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Legge n. 1079 - Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico . . . . . » 1722

LIBRERIA DELLO STATO

N. 518 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare . . . . . *Pag.* 1723

» 519 - 19 agosto 1930 - Anno VIII. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 1724

» 520 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1726

» 521 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Varianti e aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 » 1726

» 522 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931 . . . . . » 1727

» 523 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani del corpo veterinario . . . . . » 1729

» 524 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada (con una tavola di disegno). . . . . » 1729

» 525 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Forcine di filo di ottone per fermare i fregi metallici delle controspalline (con una tavola di disegno) . . . . . » 1732

» 526 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Costruzione delle divise da sottufficiali con panno grigio verde alto cm. 160 . . . . . » 1734

» 527 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — MATRICOLA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa in dipendenza della nuova circoscrizione territoriale . . . . . » 1749

N. 528 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Imposta complementare progressiva — Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato. . . . . *Pag.* 1752

» 529 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna. . . . . » 1757

» 530 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1909. . . . » 1763

» 531 - 18 luglio 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica del corpo di stato maggiore . . . . . » 1764

» 532 - 21 agosto 1930 - Anno VIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di cavalleria, di artiglieria e genio . . . . . » 1766

ERRATA CORRIGE..... » 1766

Circolare N. 514 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto riguardante la formazione della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il Regio decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti, di cui all'articolo 1 comma secondo del citato Regio decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione di acquisti costituita col Regio decreto 11 marzo 1926, resta formata, dalla data del presente decreto, come segue:

Presidente:

MANARESI S. E. avv. Angelo, Sottosegretario di Stato per la guerra.

Membri per il R. Esercito:

ZUGARO prof. gr. uff. Fulvio, direttore generale servizi logistici;

SUARDI comm. Giuseppe, tenente generale commissario;

BARBATO cav. Antonio, colonnello commissario.

Membri per la R. Marina:

FERRI gr. uff. Pietro, tenente generale commissario;

LAGHEZZA comm. Gennaro, maggiore generale commissario;

MAINO cav. uff. Cesare, colonnello commissario;

MARRAMA cav. uff. Tullio, colonnello commissario;

REZZA cav. uff. Carlo, colonnello commissario;

FAGGIONI cav. Paolo Roberto, tenente colonnello commissario.

Membri per la R. guardia di finanza:

SANTONOCITO cav. dott. Giuseppe, maggiore commissario.

Membro per le capitanerie di porto:

VERGARA CAFFARELLI comm. Carlo, colonn. di Porto.

Membro per la Milizia V.S.N.:

DE ANGELIS gr. uff. Ciro, luogotenente generale.

Membro per il Corpo degli agenti carcerari:

BERARDELLI comm. Giulio.

Membro per il Ministero delle finanze:

CAPPELLI cav. dott. Arnaldo, chimico principale nei laboratori chimici delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 84 *Guerra, foglio n.* 317. — SCRIVANTE.

N. 515. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1042, concernente il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 giugno 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 188, del 12 agosto 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale, a datare dal 1° luglio 1926, vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, concernente il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare;

Visto il R. decreto 14 giugno 1929, n. 960, col quale a decorrere dal 1° luglio 1929 una parte dei servizi già passati all'Amministrazione dei lavori pubblici in base al citato R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, vennero restituiti alla competenza dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, col quale in conseguenza di tale passaggio, venne disposto il ritorno all'Amministrazione della guerra di parte del personale del Genio militare in servizio presso il Genio civile;

Ritenuto che il personale restituito all'Amministrazione della guerra coll'accennato R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, si è dimostrato insufficiente a sopperire ai bisogni dei servizi passati alla detta Amministrazione;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per i lavori pubblici e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei funzionari del Genio militare già collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici a termini del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, è limitato a 29 ragionieri geometri e a 45 assistenti.

Art. 2.

Il ruolo organico dei ragionieri geometri e quello degli assistenti del Genio militare sono aumentati del numero dei posti sottoindicati per ciascun grado:

Ragionieri geometri del Genio militare.

8°	Ragioniere geometra principale	1
9ª	Primi ragionieri geometri	2
10°	Ragionieri geometri	3
11°	Vice ragionieri geometri	
	Totale N.	6

Assistenti del Genio militare:

10°	Primi assistenti	1
11°	Assistenti	3
12°	Assistenti aggiunti	4
	Totale N.	8

Art. 3.

In corrispondenza degli aumenti effettuati nei ruoli organici dei ragionieri geometri e degli assistenti del Genio militare, i ruoli organici dei geometri e degli assistenti del Genio civile, di cui alla tabella n. 49, allegato 2° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, col R. decreto 16 maggio 1926, n.864, e col R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, sono diminuiti del numero dei posti qui sotto indicati per ciascun grado:

Geometri del Genio civile:

8°	Geometri capi	1
9°	Geometri principali	2
10°	Geometri	3
11°	Geometri aggiunti	
	Totale N.	6

Assistenti del Genio civile:

10°	Primi assistenti	1
11°	Assistenti	3
12°	Assistenti aggiunti	4
	Totale N.	8

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre norme cor tenute nel R. decreto 16 maggio 1926, n. 864.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e d decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti c osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DI CROLLALANZ — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299. *foglio* 31. — MANCINI.

N. 516. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROC ROSSA. — **R. decreto-legge n. 1090 – Deroga all'art. 5 d R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Cro Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 26 giugno 1930 – Anno VIII. *Gazzetta ufficiale* n. 192, del 18 agosto 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, con nente provvedimenti necessari per assicurare il funzion mento della Croce Rossa Italiana;

Veduto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, recan modifiche al R. decreto-legge predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a conservare nei ruoli per i servizi del tempo di guerra i propri ufficiali aventi obblighi di leva e chiamata alle armi, di età inferiore a 45 anni, che abbiano contratto arruolamento nell'Associazione prima del 4 novembre 1918.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 70. — MANCINI.

N. 517. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA AL L'ESTERO. — **Legge n. 1079 - Unificazione dei provvedimen legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze carattere morale ed economico.** — (Gabinetto). — 3 luglio 1930 Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 14 agosto 1930 Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° giugno 1929, le disposizioni di cui al l'art. 4 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769, e all'ar ticolo 1 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono modi ficate nel senso che il periodo ed il territorio di operazion coloniali, utili agli effetti previsti dagli stessi citati Reg decreti, verranno fissati con unico decreto Reale, su pro posta del Ministro per le colonie, di concerto con quello pe la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI - GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 518. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il Regio decreto 10 febbraio 1927, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 420, che apporta modificazioni al predetto testo unico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello della R. guardia di finanza (ora generale) Papaleo cav. Antonio, chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Unione militare col citato R. decreto 10 febbraio 1927, cessa da tale carica a decorrere dal 1° agosto 1930.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale indicato nel precende articolo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Unione militare il tenente colonnello della R. guardia di finanza Poli cav. Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

GAZZERA — BOTTAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1930 - Anno VIII
Guerra, registro n. 84, foglio n. 366. — SCRIVANTE.

N. 519. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 19 agosto 1930 – Anno VIII.

1. — Presso la scuola di tiro di artiglieria si svolgeranno i seguenti corsi nel periodo settembre 1930 - marzo 1931:

Genere del corso	Località	Durata	Personale comandato
CORSI PER COMANDANTI DI BATTERIA			
1° Corso.	Bracciano Nettuno	dal 21-9 al 27-10 dal 28-10 al 3-11	44 capitani e 12 tenenti
2° Corso.	Bracciano Nettuno	dall' 7-11 al 13-12 dal 14-12 al 20-12	come sopra.
3° Corso.	Bracciano Nettuno	dal 4-1 al 6-2 dal 7-2 al 12-2	come sopra.
4° Corso.	Bracciano Nettuno	dal 17-2 al 19-3 dal 20-3 al 25-3	30 capitani anziani, e 20 tenenti inscritti sul quadro di avanzamento.
CORSI TOPOGRAFICI			
Corso per ufficiali subalterni in S.P.E.	Bracciano Nettuno	dal 28 10 al 7-11 dall' 1-10 al 27-10	1 ufficiale per ciascun reggimento art. da campagna.
Corso per ufficiali subalterni di complemento.	Bracciano Nettuno	dal 7-2 al 15-2 dal 16-2 al 28-2	1 sottotenente di compl. per ciascuno dei regg. pes.; pes. camp. da costa e misto (Sardegna).
CORSI PER SOTTUFFICIALI E TRUPPA			
1° Corso telemetristi per artiglierie terrestri.	Nettuno	dall 1-11 al 30-11	Un sottuff. e uno specialista per il tiro per ciascuno regg. art. da camp., da mont. e a cavallo.
2° Corso telemetristi per artiglierie terrestri.	Nettuno	dal 10-1 al 10-2	Due sottuffic. e due specialisti per il tiro per ciascun reggim. art. pes. camp. e pes.

Genere del corso	Località	Durata	Personale comandato
Corso telemetristi da costa e contraerei.	Nettuno	dal 20-2 al 25-3	Un sottuff. per ogni regg. di art. contraerei e da costa; due sottuff. o graduati per ogni gruppo contraerei e da costa.

2. — I capitani e i tenenti di artiglieria che dovranno frequentare i corsi per comandanti di batteria verranno designati nominativamente dai comandi di corpo d'armata territoriali e comando militare della Sicilia e dal comando militare della Sardegna, in base a norme che verranno impartite a parte dal Ministero.

3. — I tenenti in S.P.E. ed i sottotenenti di complemento da comandarsi ai corsi topografici dovranno essere scelti dai comandi di corpo d'armata, fra quelli che, per speciale attitudine o per studi precedentemente compiuti, diano affidamento di frequentare il corso con successo.

4. — Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Bracciano ed a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso. Gli ufficiali dovranno essere provvisti di binocolo. I sottufficiali ed il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria deposito di Nettuno.

5. — Il personale per i corsi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da destinare ai corsi soltanto militari che siano dotati di eguale visus ai due occhi, non inferiore ai due terzi (tabella Shellen).

6. — I comandi interessati faranno pervenire al comando della scuola di tiro, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali e quello dei sottufficiali e uomini di truppa che interverranno al corso.

7. — Sul certificato di viaggio degli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha o meno famiglia a proprio carico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 520. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** - (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.:

Cambio di denominazione:

Legione Napoli. — La tenenza di Ariano di Puglia ha assunto la nuova denominazione di ARIANO IRPINO.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 521. — AVANZAMENTO. — **Varianti e aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398.** — (Gabinetto). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

Il § 38 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398 (circolare 382 *giornale militare* 1926) è sostituito dal seguente:

« Quando un ufficiale già dichiarato idoneo a senso del § 43 non possa presentarsi agli esperimenti od esami per malattia o per gravissimi motivi di famiglia le autorità dalle quali l'ufficiale dipende, fatta accertare la malattia dalle competenti autorità sanitarie o constatati i gravissimi motivi di famiglia, inoltreranno al Ministero proposta di rimandarlo agli esperimenti od esami immediatamente successivi.

L'ufficiale che durante gli esami od esperimenti si ammala deve essere sottoposto ai necessari accertamenti sanitari da parte del presidente della Commissione esaminatrice che ne informerà l'autorità territoriale dalla quale l'ufficiale dipende e ne riferirà al Ministero trasmettendo i documenti sanitari per le decisioni circa il rinvio o meno agli esperimenti od esami immediatamente successivi.

L'ufficiale che non ottiene il rinvio è considerato come rinunciatario ai termini e colle conseguenze di cui al § 37 quello che ottiene il rinvio non è ad ogni modo considerato come pretermesso.

Soltanto nel caso che l'ufficiale già giudicato idoneo a mente del § 43 non possa presentarsi agli esami od esperimenti per motivi di servizio insindacabilmente accertati dal Ministero della guerra potrà essere rimandato agli esami od esperimenti successivi e sarà considerato a tutti gli effetti come pretermesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 522. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 agosto 1930 – Anno VIII.

A complemento della circolare 488 del 7 agosto 1930 il Ministero determina i seguenti limiti approssimativi entro i quali potranno essere compresi gli ufficiali in S. P. E. per poter essere inscritti sul quadro di avanzamento.

Nel precisare tali limiti, il Ministero farà conoscere, entro il 15 gennaio 1931, i nomi degli ufficiali che occupano l'ultimo posto della metà del rispettivo ruolo.

Le domande per gli esami facoltativi a scelta dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 gennaio 1931 con le modalità indicate nella circolare 835 del 13 dicembre 1928.

Per i capitani delle varie armi e corpi, con la domanda di ammissione agli esami a scelta verrà trasmesso anche lo stato di servizio da cui dovrà risultare che il candidato, alla data del 31 gennaio 1931, abbia tenuto, per almeno due anni, il comando effettivo di compagnia, squadrone, batteria, con le avvertenze contenute nel n. 2 della già citata circolare 835 del *giornale militare* 1928.

Le autorità compilatrici delle note caratteristiche dovranno unire alla domanda il libretto personale dell'ufficiale e un breve rapporto dal quale risulti con giudizio esplicito, se l'ufficiale è realmente distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari, sia morali sia fisiche.

Tutte le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ARMA O CORPO		Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali		9 giugno 1927 sino a FIORI Floro	31 marzo 1926 sino a MARCHETTI Ugo	11 gennaio 1923 sino a D'ANTONIO Gennaro
Fanteria		16 maggio 1927 sino a BUTTI Camillo	16 marzo 1918 sino a DE BICHIACCHI Alessandro	2 dicembre 1920 sino a DOLEI Mariano
Cavalleria		1° gennaio 1929 sino a MAIOLI Giuseppe	2 agosto 1927	14 ottobre 1925
Artiglieria		16 maggio 1927 sino a SIFFREDI Giacomo	1° dicembre 1926 sino a COSTAMAGNA Ugo	1° marzo 1924 sino a CECCO Rinaldo
Genio		16 giugno 1928 sino a MOSCHERI Giustino	11 settembre 1927	1° novembre 1927
Corpo sanitario	Medici	30 giugno 1924 sino a CASTELLI Epifanio	30 settembre 1924 sino a NURRA Antonio	—
	Chim. farmac.	31 marzo 1924 sino a ISOLA Emilio	16 novembre 1926 sino a ADILARDI Giulio	—
Corpo Commissariato	Commissari	21 maggio 1926	17 novembre 1918	1° settembre 1927
	Sussistenza	31 marzo 1926 sino a QUARTA Ottavio	20 ottobre 1918	1° settembre 1927 sino a LAMORGESE Vincenzo
Amministrazione		31 agosto 1925 sino a SENSI Vincenzo	22 settembre 1922 sino a PANZARSI Egidio	—
Corpo veterinario		—	30 giugno 1924 sino a DE FEURI Alberto	20 febbraio 1927 sino a LAMI Leonello

N. 523. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani del corpo veterinario.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), si comunicano i nomi dei capitani veterinari che debbono sostenere gli esperimenti per l'iscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930.

Gli esaminandi si presenteranno la mattina del 24 agosto c. a. all'ufficio del capo del servizio veterinario in Roma.

BELLINI Italo
DE LUCIA Giovanni
PASCA Giuseppe
MODUGNO Francesco
ORSINI Pietro
MAZZOLETTI Carlo
PIMPINI Giuseppe.

Si fa riserva di comunicare i nomi dei capitani dei quali non sono tuttora pervenuti i relativi documenti di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 524. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada** (*con una tavola di disegno*) — Direzione generale artiglieria). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

E' adottata una nuova taschetta da biada, (riprodotta, in disegno, nell'annessa tavola), in sostituzione di quella, attualmente in servizio, da usarsi fino a consumazione.

Detto manufatto, che assumerà la denominazione — « VIII-755 — Taschetta da biada mod. 930 », è costituito da:

a) un corpo di taschetta da biada, di tela di canapa grezza, rinforzata da una striscia di nastro di canapa, alle cui estremità libere sono applicate due fibbie a contrasto, di ferro stagnato.

b) un sopracapo di nastro di canapa (come il precedent con frontale di cuoio, al cromo. Le estremità libere del s sopracapo sono munite di due traversini di legno, allo scop di evitare lo sfilamento di detto sopracapo dalle fibbie contrasto.

La tascheta da biada è munita, alla bocca di uno spag di chiusura, ed è allestita in due taglie.

Il numero, indicante la taglia, è impresso, con timbro a umido, nella parte superiore del lato sinistro della taschett

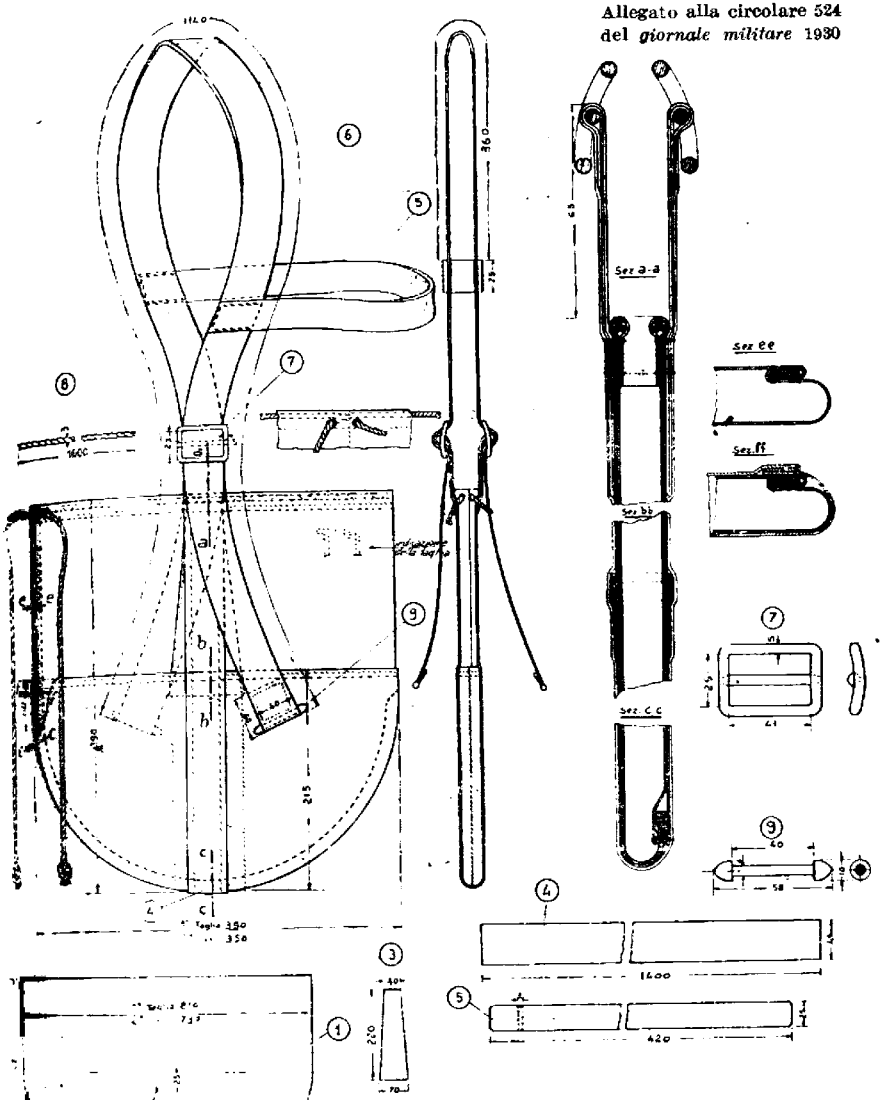
L'arsenale R. E. di Torino provvederà all'allestimento e alla distribuzione, dei relativi campioni a tutti gli Enti in teressati.

Sarà provveduto in seguito per le necessarie varianti a modello degli inventari, ed all'atlante del materiale di a tiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Taschetta da biada

Allegato alla circolare 524
del *giornale militare* 1930



N.	Denominazione	Quant.	Materia	Caratteristiche	Peso
1	Taschetta sguarnita	1	Tela di canapa grezza	—	—
2	Calotta di rinforzo	1	» » » »	—	—
3	Striscie di »	2	» » » »	—	—
4	Rinforzo di nastro	1	Nastro di filo di canapa	—	—
5	Frontale	1	Cuoio al cromo grigio verde	—	—
6	Sopracapo	1	Nastro di filo di canapa	—	—
7	Fibbia a contrasto	2	Ferro	37-25	
8	Spago di chiusura della bocca	1	Spago di canapa a 3 trefoli		—
9	Traversino di arresto	2	Legno frassino	—	—

N. 525. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Forcine di filo di ot tone per fermare i fregi metallici delle controspalline** (*con una ta vola di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

Sono adottate, per le truppe di tutte le specialità, appo site forcine di filo di ottone, conformi alla tavola di dise gno, a branche divaricate, da impiegarsi per fermare alle controspalline i fregi metallici.

Le forcine sono allestite con un filo di ottone del diame tro di mm 1 a 1,2 e della lunghezza totale di cm. 23 circa, che, al centro, è piegato due volte in modo da formare un doppio anello, ed in modo da consentire che le gambe re stino divaricate dopo di essersi incrociate.

Per fermare i fregi delle controspalline, dopo che i tre anelli posteriori di ciascun fregio sono stati fatti passare attraverso i corrispondenti fori praticati nella controspal lina, la forcina viene applicata facendo passare prima i suoi due gambi entrambi attraverso l'anellino superiore, e quindi separatamente attraverso i corrispondenti due anel lini inferiori.

Per la prima applicazione i corpi provvederanno con ac quisto ad economia, imputando la spesa sulle anticipazioni (2ª serie) a carico del capitolo 23 dell'esercizio finanziario in corso.

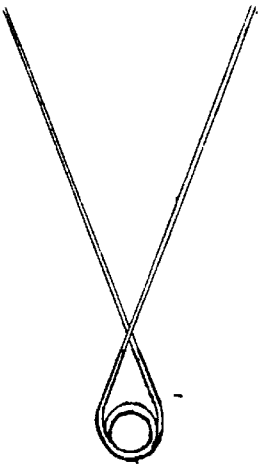
In seguito, i rifornimenti dei fregi metallici delle con trospalline, verranno completati dalla relativa forcina.

Il prezzo ed il numero categorico segnati sul nomenclatore per i fregi predetti, rimangono invariati anche per quelli completi della forcina sopramenzionata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Allegato alla circolare 525
del *giornale militare* 1930

Forcina di filo di ottone
per fermare il fregio metallico della controspallina



N. 526. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Costruzione delle divise da sottufficiali con panno grigio verde alto cm. 160.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

Essendosi riconosciuta la necessità di stabilire il quantitativo di stoffa occorrente per ciascuna taglia degli oggetti di panno g. v. da sottufficiali da costruirsi su misura con panno alto cm. 160, si pubblicano i seguenti conti di costruzione per opportuna conoscenza e norma dei corpi interessati:

1° Conto di costruzione delle giubbe da sottufficiali dei reggimenti granatieri e reggimenti cavalleria;

2° Conto di costruzione delle giubbe da sottufficiali dei reggimenti di fanteria, bersaglieri, ecc.;

3° Dimostrazione quantità stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe;

4° Conto di costruzione dei pantaloni dei sottufficiali;

5° Dimostrazione quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni;

6° Conto di costruzione dei cappotti di panno g. v. per sottufficiali mod. 1929;

7° Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei cappotti;

8° Conto di costruzione delle mantelline da sottufficiali;

9° Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mantelline;

10° Conto di costruzione dei berretti di panno g. v. a forma rigida da sottufficiali;

11° Conto di costruzione dei berretti di panno g. v. da fatica per sottufficiali;

12° Conto di costruzione delle fasce gambiere per sottufficiali.

I suindicati oggetti da sottufficiali costruiti col panno g. v. alto cm. 160 saranno inventariati agli stessi categorici ai quali attualmente sono presi in carico i corrispondenti oggetti costruiti con panno g. v. alto cm. 140, ma d'ora innanzi anche a questi ultimi oggetti dovrà essere attribuito il prezzo di carico degli oggetti costruiti col panno alto centimetri 160; prezzo risultante dai relativi conti di costruzione.

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe grigio verde con bottoniera scoperta, mod. 1926, per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri (categorico 648)		Nizza Piemonte Reale Genova Cavall. Scuola Appl. di cavall. depos. Allev. cav. e Dep. cavalli stalloni (categorico 651)		Savoia cavalleria (categorico 652)		Cavalleggeri di Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele (categorico 653)		Cavalleggeri di Saluzzo (categorico 654)		Cavalleggeri Monferrato e Alessandria (categorico 655)		Cavalleggeri Guide (categorico 656)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,60.	m.	84,00	1,60	134,400	1,47	123,48	1,47	123,480	1,47	123,48	1,47	123,480	1,47	123,480	1,47	123,480
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	62,00	—	—	—	—	—	—	0,02	1,240	0,02	1,240	0,010	0,620	0,03	1,860
Velluto di cotone, alto m. 1,10	»	64,00	—	—	—	—	0,034	2,176	—	—	0,012	0,768	0,024	1,536	—	—
Gallone di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 19,20	«	4,00	0,270	1,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Galloncino di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 8,5 a 9	»	2,50	0,170	0,425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	4,30	3,02	12,986	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	11,00	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,996	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396
Bottoni grandi di metallo bianco	n.	10,50%	9	0,945	9	0,945	9	0,945	9	0,945	9	0,945	9	0,945	9	0,945
Bottoni piccoli di metallo bianco	»	7,00%	4	0,280	4	0,280	4	0,280	4	0,280	4	0,280	4	0,280	4	0,280
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo	»	13,00%	2	0,260	2	0,260	2	0,260	2	0,260	2	0,260	2	0,260	2	0,260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15,650	—	16,00	—	16,100	—	15,650	—	16,800	—	16,800	—	16,800
Prezzo di costo ...	L.			166,422		152,961		155,247		153,861		155,779		155,927		155,631
Prezzo di conteggio ...	L.			166,60		153,0		155,40		154,00		156,00		156,00		155,80

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle, il refe di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigi

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Fanteria (Categ. 647)		Bersaglieri ciclisti (Categ. 649)		Alpini (Categ. 650)		Artig cam cave sant pale troa (Cat
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali; alto m. 1,60	M.	84 —	1,45	121,800	1,47	123,480	1,50	126 —	1,47
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	58 —	0,022	1,276	0,05	2,900	0,023	1,334	0,02
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	62 —	—	—	0,011	0,682	0,009	0,558	0,00
Panno azzurrato per mostreggiature, alto m. 1,30	«	62 —	—	—	—	—	—	—	—
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10	»	64 —	—	—	—	—	—	—	0,00
Gallone di seta per mostrine da fant.	»	3 —	0,22	0,660	—	—	—	—	—
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	4,30	2,70	11,61	2,82	12,126	2,79	11,997	2,70
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	11 —	0,036	0,396	0,016	0,176	0,036	0,396	0,03
Bottoni grandi di metallo bianco	N.	10,50%	9	0,945	—	—	9	0,945	—
Bottoni grandi di metallo d'artiglieria, genio e bersaglieri	»	8 %	—	—	9	0,720	—	—	9
Bottoni grandi di ottone lisci per automobilisti e sussistenza	»	8 %	—	—	—	—	—	—	—
Bottoni piccoli di metallo d'artiglieria genio e bersaglieri.....	»	6,30%	—	—	4	0,252	—	—	4
Bottoni piccoli di metallo bianco	»	7 %	4	0,280	—	—	4	0,280	—
Bottoni piccoli di ottone lisci per automobilisti e sussistenza	»	6,30%	—	—	—	—	—	—	—
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo	»	3 %	2	0,06	2	0,06	2	0,06	2
Bottoni piatti per mostrine.....	»	4,50%	2	0,09	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	15,650	—	15,650	—	15,650	—
Prezzo di costo ...	L.			152,767		156,046		157,22	
Prezzo di conteggio ...	L.			152,80		156,20		157,20	

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 2 gangherelli con rispettiva maglietta il nastro di cot le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

N. B. — Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

con bottoniera scoperta, modello 1926, per sottufficiali

Artiglieria da montagna pesante e da costa (Categor. 658)		Genio (tutte le specialità) (Categor. 659)		Carri armati (Categor. 660)		Automobilisti (Categor. 661)		Compagnie Distrettuali (Categor. 662)		Sanità (Categor. 663)		Sussistenza (Categor. 664)	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,53	128,520	1,45	121,800	1,45	121,800	1,45	121,800	1,45	121,800	1,45	121,800	1,45	121,800
0,024	1,392	0,022	1,276	0,022	1,276	0,022	1,276	0,022	1,276	0,022	1,276	0,022	1,276
0,008	0,372	0,006	0,372	0,009	0,558	0,008	0,496	0,005	0,310	0,008	0,496	0,008	0,496
—	—	—	—	—	—	—	—	0,006	0,372	—	—	—	—
0,006	0,384	0,006	0,384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,68	12,384	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,61	2,70	11,610
0,096	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396	0,036	0,396
—	—	—	—	9	0,945	—	—	9	0,945	9	0,945	—	—
9	0,720	9	0,720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9	0,720	—	—	—	—	9	0,720
4	0,252	4	0,252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	0,280	—	—	4	0,280	4	0,280	—	—
—	—	—	—	—	—	4	0,252	—	—	—	—	4	0,25
2	0,06	2	0,06	2	0,06	2	0,06	2	0,06	2	0,06	2	0,060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15,650	—	15,650	—	15,650	—	15,650	—	15,650	—	15,650	—	15,650
	160,130		152,520		152,575		152,260		152,699		152,513		152,260
	160,20		152,60		152,60		152,40		152,80		152,60		152,40

Nota. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle, il refe di seta per

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle sot

TAGLIE	Lunghezza della gibba parte posteriore, dall'attaccatura del colletto al fondo	Da costruirsi su 100	Fanteria, Sanità Sussistenza, Genio, (qualunque specialità) Compagnie distrettuali, carri armati, automobilisti — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Bersaglieri ciclisti — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1.60 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Alpini — Panno g. v. per vestiario da s tufficiali alto m. 1 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni tag
1ª	760	—	—	—	4	1,58	6,32	—	—	—
2ª	745	—	—	—	12	1,54	18,48	44	1,60	6,40
3ª	730	4	1,55	6,20	25	1,50	37,50	19	1.55	29,45
4ª	715	11	1,51	16,61	35	1,46	51,10	27	1,51	40,77
5ª	700	30	1,48	44,40	20	1,42	28,40	27	1,48	39,96
6ª	685	30	1,45	43,50	4	1,38	5,52	19	1,45	27,55
7ª	670	14	1,42	19,88	—	—	—	4	1,42	5,68
8ª	660	8	1,39	11,12	—	—	—	—	—	—
9ª	650	3	1,36	4,08	—	—	—	—	—	—
TOTALI...		100		145,79	100		147,32	100		149,81
			Medie m.	1,45			1,48			1,50

giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta per sottufficiali — (Modello 1926)

Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei e raggruppamento trasporti		Da costruirsi su 100	Artiglieria pesante, da costa e da montagna		Da costruirsi su 100	Cavalleria		Da costruirsi su 100	Granatieri	
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60			Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60			Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60			Panno g. v. per vestiario da sottuff. alto m. 1,60	
Quantità			Quantità			Quantità			Quantità	
per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia
—	—	4	1,65	6,60	—	—	—	25	1,65	41,25
—	—	19	1,60	30,40	—	—	—	50	1,60	80,00
1,55	4,65	29	1,55	44,95	3	1,55	4,65	25	1,55	38,75
1,51	22,65	29	1,51	43,79	15	1,51	22,65	—	—	—
1,48	53,28	16	1,48	23,68	36	1,48	53,28	—	—	—
1,45	52,20	3	1,45	4,35	36	1,45	52,20	—	—	—
1,42	14,20	—	—	—	10	1,42	14,20	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	146,98	100		153,77	100		146,98	100		160,00
	1,48			1,54			1,48			1,60

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente pe

Taglie	MODELLO 1927 — Armi a cavallo — Lunghezza dei pantaloni parte esterna, dalla cintura al fondo	Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Lunghezza dei pantaloni parte esterna, dalla cintura al fondo	Da costruirsi su 100	Granatier — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Fanteri (tutte le sussisten — Panno g. stiario d ciali alto n — Qua per ogni capo
1ª	970	3	1,06	3,18	920	25	1,11	27,75	—	—
2ª	940	13	1,03	13,39	900	50	1,08	54 —	—	—
3ª	910	36	1 —	36 —	880	25	1,04	26 —	4	1,04
4ª	880	36	0,97	34,92	860	—	—	—	11	1,00
5ª	850	9	0,94	8,46	840	—	—	—	30	0,97
6ª	820	3	0,91	7,73	820	—	—	—	30	0,93
7ª	—	—	—	—	800	—	—	—	14	0,90
8ª	—	—	—	—	780	—	—	—	8	0,87
9ª	—	—	—	—	760	—	—	—	3	0,84
TOTALI		100		98,68		100		107,75	100	
			Media	0,98				1,07		

zione dei sottonotati pantaloni di panno grigio verde per sottufficiali

1914

Da costruirsi su 100	Artiglieria da montagna, pesante e da costa — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	Artiglieria da montagna, pesante e da costa — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Alpini — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	Alpini — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni taglia	Lunghezza dei pantaloni parte esterna, dalla cintura al gambaletto	MODELLO 1926 — Da costruirsi su 100	MODELLO 1926 — Bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	MODELLO 1926 — Bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni taglia
4	1,11	4,44	—	—	—	820	3	1,07	3,21
19	1,08	20,52	4	1,08	4,32	800	16	1,04	16,64
29	1,04	30,16	19	1,04	19,76	780	31	1,01	31,31
29	1 —	29 —	27	1 —	27 —	760	31	0,98	30,38
16	0,97	15,52	27	0,97	26,19	740	16	0,95	15,20
3	0,93	2,79	19	0,93	17,67	720	3	0,92	2,76
—	—	—	4	0,90	3,60	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100		102,43	100		98,54		100		99,50
		1,02			0,98				0,99

Conto di costruzione dei sottonotati pantaloni di panno grigio verde per sottufficiali

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Modello 1927		Modello 1924								Modello 1926	
			Armi a cavallo (Categor. 688)		Granatieri (Categor. 692)		Fanteria, genio (tutte le specialità) sussistenza e sanità (Cat. 691)		Artiglieria da montagna, pesante e da costa (Cat. 689)		Alpini (Categor. 687)		Bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici (Categor. 690)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto metri 1,60	m.	84	0,98	82,320	1,07	89,880	0,94	78,960	1,02	85,680	0,98	82,320	0,99	83,160
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	4,30	1,60	6,880	1,73	7,439	1,73	7,439	1,73	7,439	1,73	7,430	1,32	5,676
Bottoni grandi di frutto color grigio bombè a due fori	n.	15 %	2	0,300	3	0,450	3	0,450	3	0,450	3	0,450	2	0,300
Bottoni piccoli di frutto color grigio bombè a due fori	»	13 %	5	0,650	5	0,650	5	0,650	5	0,650	5	0,650	5	0,650
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			7.800		6,500		6,500		6,500		6,500		6,850
Prezzo di costo... L.				97,950		104,919		93,999		100,719		97,350		96,636
Prezzo di conteggio... L.				98		105		94		100,80		97,40		96,80

(1) Nella fornitura sono compresi, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, il nastro di cotone color grigio alto mm. 15 per il fondo dei gambali, il refe di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione dei sottonotati cappotti di panno grigio verde per sottufficiali (Mod. 1929)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri (Categorico 729)		Armi a piedi, esclusi i bersaglieri ciclisti, alpini, artiglieria da montagna, pesante e da costa (Categorico 700)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	84,00	2,450	205,800	2,120	178,080
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0.62	»	4,30	4,970	21,371	4,240	18,232
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	11,60	0,017	0,187	0,017	0,187
Bottoni grandi di frutto color grigio con gambo	n.	15,00 %	5	0,750	5	0,750
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo	»	13,00 %	13	1,690	13	1,690
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15,00	—	15,00
		Prezzo di costo... L.		244,798		213,939
		Prezzo di conteggio... »		244,80		214,00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; 2 fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile; 4 triangoli grandi e 4 piccoli di pelle di vacchetta tinta in grigio; 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero; un gangherello verniciato nero con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei sottonotati cappotti di panno grigio verde per sottufficiali (mod. 1929)

Taglie	Lunghezza del cappotto parte posteriore dall'attaccatura del bavero al fondo	Da costruirsi su 100	Granatieri — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60		Da costruirsi su 100	Armi a piedi, esclusi i bersaglieri ciclisti, alpini artiglieria da montagna pesante e da costa — Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 16,0	
			Per ogni capo	Per ogni taglia		Per ogni capo	Per ogni taglia
1ª	1230	20	2,60	52,00	—	—	—
2ª	1190	60	2,45	147,00	—	—	—
3ª	1150	20	2,32	46,40	5	2,32	11,60
4ª	1110	—	—	—	10	2,22	22,20
5ª	1070	—	—	—	40	2,14	85,60
6ª	1040	—	—	—	40	2,07	82,80
7ª	1000	—	—	—	5	2,00	10,00
	TOTALI	100		245,40	100		212,20
			Media	2,45			2,15

Conto di costruzione delle sottonotate mantelline di panno grigio verde per sottufficiali

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Artiglieria da montagna (Categorico 677)		Alpini (Categorico 676)		Bersaglieri (Categorico 678)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sott'ufficiali alto m. 1,60	m.	84,00	4,53	212,52	2,47	207,48	2,38	199,92
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	4,30	0,15	0,645	0,15	0,645	0,15	0.645
Bottoni piccoli di frutto color grigio a 4 fori	»	13,00 %	4 —	0,520	4 —	0,520	4 —	0,520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	4,40	—	4,40		4,40		4,40
		Prezzo di costo ... L.		218,085		213,045		205,485
		Prezzo di conteggio ... L.		218,20		213,20		205,60

(1) — Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ottone con rispettiva maglietta; metri 2,80 di nastro di cotone alto mm. 10 ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle sottonotate mantelline di panno grigio-verde per sottufficiali

TAGLIE	Lunghezza delle mantelline, parte posteriore dell'attaccatura del bavero al fondo	Artiglieria da montagna			Alpini			Bersaglieri		
		Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60		Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60		Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	
			Quantità			Quantità			Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia
1ª	1 200	90	2, 55	229, 50	60	2, 55	153, 00	30	2, 55	76, 50
2ª	1 150	10	2, 35	23, 50	40	2, 35	94, 00	50	2, 35	117, 50
3ª	1 100							20	2, 20	44, 00
	TOTALI	100		253, 00	100		247, 00	100		238, 00
			Media m.	2, 45			2, 45			*2, 38*

Conto di costruzione dei sottonotati berretti di panno grigio verde a forma rigida senza fregio per sottufficiali

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Fanteria, granatieri, sanità, alpini, carri armati, compag. distrettuali e cavalleria (categorico 604)		Artiglieria genio e bersaglieri ciclisti (categorico 705)		Automobilisti e sussistenza (categorico 705)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	84,00	0,130	10,920	0,130	10,920	0,130	10,920
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	4,30	0,200	0,860	0,200	0,860	0,200	0,860
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	11,00	0,120	1,320	0,120	1,320	0,120	1,320
Visiera di cuoio verniciato nero	n.	2,20	1 —	2,200	1 —	2,200	1 —	2,200
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1,20	1 —	1,200	1 —	1,200	1 —	1,200
Fascia di alluda per berretti	»	2,00	1 —	2,00	1 —	2,00	1 —	2,00
Bottoni piccoli di metallo bianco	»	7,00%	2 —	0,140	—	—	—	—
Bottoni piccoli di metallo per artiglieria genio e bersaglieri ciclisti	»	6,30%	—	—	2 —	0,126	—	—
Bottoni piccoli di ottone, lisci, per automobilisti e sussistenza	»	6,30%	—	—	—	—	2 —	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,250		3,250		3,250
		Prezzo di costo ... L.		21,89		21,876		21,876
		Prezzo di conteggio ... L.		22,00		22,00		22,00

(1) — Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica per sottufficiali (mod. 1927) (categorico 701)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60. . .	m.	0,130	84,00	10,920
Tela di cotone tinta grigio per fodere alto m. 0,62	»	0,18	4,30	0,770
Fascia d'alluda di pelle per berretti	»	1	2,00	2,00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,60
		Prezzo di costo . . . L.		15,29
		Prezzo di conteggio . »		15,40

(1) — Nella fornitura sono compresi: il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune a quelle interne.

Conto di costruzione delle fasce gambiere di panno grigio-verde per sottufficiali (categorico 703)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 . .	m.	0,355	84,00	29,82
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	»	0,080	9,00	0,72
Nastro di cotone color grigio alto mm. 15	»	1,900	0,15	0,28
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,20
		Prezzo di costo . . . L.		33,02
		Prezzo di conteggio . L.		33,20

(1) — Nella fornitura è compreso: il refe di cotone mercerizzato per la orlatura e quello comune per le cuciture.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 527. — MATRICOLA - SOTTUFFICIALI. - MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa in dipendenza della nuova circoscrizione territoriale.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa. — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

In occasione dell'entrata in vigore, ai sensi della circolare 337 del *giornale militare* c. a., della nuova circoscrizione militare territoriale i distretti interessati osserveranno le seguenti norme:

1. — I distretti (ufficio matricola) i quali in seguito alla nuova circoscrizione vengono a perdere dei territori, trasmetteranno ai distretti che acquistano i territori stessi i documenti matricolari relativi ai sottufficiali e militari di truppa che hanno concorso alla leva in detti territori, e cioè:

a) stralci del ruolo 57, suddivisi per anno di nascita, riuniti in fascicoli di 5 fogli ciascuno senza indicazione di numero di matricola;

b) fogli matricolari mod. 59 (esemplari della compagnia, se esistenti), fogli caratteristici mod. 961 e le relative cartelle personali con i documenti annessi (elenchi variazioni, processi verbali, certificati penali, atti sanitari, sentenze ecc.);

c) estratto del registro dei disertori, passati in forza dai corpi ai distretti, e di quelli che non hanno risposto alla chiamata alle armi;

d) estratto del registro dei militari non assegnati ad un corpo;

e) estratto dei ruoli provvisori dei volontari che non hanno ancora concorso alla leva;

f) estratto del registro dei passaporti;

g) estratto dei registri degli studenti ritardatari, e dei rinviati per qualsiasi motivo, coi documenti relativi;

h) estratto del registro degli esentati perchè chierici ordinati « in sacris » o religiosi con voti;

i) pratiche eventualmente in corso per qualunque motivo.

Cancelleranno quindi dai propri ruoli e registri con linee trasversali in inchiostro rosso i militari trasferiti ad altri distretti, dopo di avere provveduto ad eseguire le variazioni matricolari di cui al successivo n. 6.

2. — I distretti medesimi (ufficio forza in congedo) segnaleranno inoltre ai distretti che acquistano territori i militari residenti nei territori stessi, trasmettendo i relativi fogli matricolari (esemplari della sezione matricola), e cancelleranno i militari dal proprio ruolo 71-B.

3. — I distretti che acquistano territorio formeranno, con gli estratti dei ruoli mod. 57, che riceveranno dai distretti perdenti, dei ruoli suppletivi per anno di nascita attribuendo ai militari in essi segnati un numero progressivo di matricola in prosecuzione del numero dato all'ultimo militare inscritto nei propri ruoli del corrispondente anno di nascita, e ciò anche se con la prosecuzione della numerazione, come sopra fatta, si venga a raggiungere e superare il primo numero della classe successiva. Riporteranno quindi i nomi dei militari stessi sulla propria rubrica e sui propri registri del corrispondente anno di nascita, con l'annotazione a margine del distretto di provenienza.

I distretti medesimi, per i militari di cui al precedente n. 2, si regoleranno come se si trattasse di cambio di residenza.

4. — I distretti che cessano di funzionare per soppressione ed il cui territorio venga interamente acquistato da altro distretto, trasmetteranno a questo integralmente i fogli matricolari, gli originali ruoli 57 e 71 *B* ed i registri originali di cui al precedente n. 1 dopo avere eseguite le variazioni di trasferimento.

I distretti riceventi annoteranno i militari segnati in tali ruoli nelle proprie rubriche, lasciando inalterato il numero di matricola, ed aggiungendo nelle rubriche stesse, a fianco di ciascun militare, l'indicazione del distretto di provenienza.

Terranno i ruoli originali del distretto cessato come se fossero ruoli suppletivi ai propri, senza peraltro variare il numero di matricola assegnato ai militari dal distretto cessato.

5. — I distretti che cessano di funzionare per soppressione ed il cui territorio viene ripartito tra più distretti do-

vranno tener presente il numero dei comuni che viene a ritrovarsi in ciascuna ripartizione del territorio stesso.

Provvederanno quindi, in primo luogo, con le norme stabilite al n. 1 e 2 nei riguardi dei distretti cui vengono aggiunte le parti del territorio comprendente un minor numero dei comuni, e, in secondo luogo, con le norme stabilite al n. 4, nei riguardi del distretto che acquista la parte di territorio comprendente il maggior numero dei comuni.

6. — I distretti che perdono il territorio, per i militari trasferiti, apporranno a matricola le seguenti variazioni:

Per l'ufficio matricola: « Trasferito al distretto militare di . . . . . per cambiamento di circoscrizione territoriale (citare la disposizione) ».

Per l'ufficio forza in congedo: « Trasferito nel ruolo 71-B della forza in congedo del distretto militare di . . . . . per cambiamento di circoscrizione territoriale (citare la disposizione) ».

I distretti che cessano di funzionare apporranno invece a matricola le seguenti variazioni:

Per l'ufficio matricola: « Trasferito al distretto militare di . . . . . in dipendenza della soppressione del distretto militare di . . . . . (citare la disposizione) ».

Per l'ufficio forza in congedo: « Trasferito nel ruolo 71-B della forza in congedo del distretto militare di . . . . . in dipendenza della soppressione del distretto militare di . . . . . (citare la disposizione) ».

Inoltre i distretti medesimi, prima di far luogo alla trasmissione dei documenti matricolari, avranno cura di cancellare in inchiostro rosso la propria indicazione sui modelli 59 (sia esemplare della compagnia sia esemplare della sezione matricola) sostituendola con l'indicazione del distretto cui ciascun militare viene preso in forza.

7. — I comandi di divisione, a mezzo dei propri ispettori di mobilitazione, vigileranno che le presenti norme siano attuate entro il più breve tempo, ed all'uopo cureranno di fornire ai distretti il personale e tutti gli altri mezzi necessari. Riferiranno poi, per il tramite del comando di corpo d'armata, appena possibile, sul modo col quale le operazioni sono state compiute.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 528. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Imposta complementare progressiva. Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato:** — (Direzione generale del genio). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. V - ha emanato la circolare che qui appresso viene integralmente riprodotta.

La presente pubblicazione vale come comunicazione ufficiale per tutti gli appartenenti al personale civile e militare dipendente, che vi abbiano interesse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Prot. n. 1945 Roma, addì 25 giugno 1930 - Anno VIII

A tutte le Amministrazioni centrali dello Stato;

Alle R. intendenze di finanza;

Agli Ispettori superiori e provinciali delle Imposte dirette;

Ai RR. uffici distrettuali delle Imposte dirette.

Imposta complementare progressiva - Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato.

Nelle istruzioni emanate per l'applicazione del decreto istitutivo dell'imposta complementare, questo Ministero — richiamando la disposizione dell'art. 7 del decreto stesso, la quale prescrive che, agli effetti di detta imposta, debbono essere tenuti presenti anche quei redditi che, in forza di leggi speciali, sono esenti dalle diverse imposte reali — dichiarò che l'assegnazione di appartamenti in fabbricati costruiti da Cooperative edilizie *col contributo dello Stato*, fa sorgere per gli interessati il godimento di una utilità che, rivestendo il carattere di reddito, deve essere tenuta in conto per l'applicazione dell'imposta complementare.

Nell'applicazione pratica di tali norme, però, sorsero incertezze e dubbi, che portarono ad una quasi generale sospensione degli accertamenti; ciò specialmente in seguito alla emanazione del R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, contenente disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. L'art. 8 di tale decreto, infatti, stabiliva che il godimento della casa popolare ed economica non potesse essere considerato utile o reddito ad ogni effetto fiscale, per tutto il periodo di tempo relativo alla durata del contributo

statale nel pagamento degli interessi; norma questa che, mentre poteva essere ritenuta estensibile anche all'imposta complementare, era tuttavia in contrasto con il principio generale affermato dall'art. 7 del decreto istitutivo della imposta stessa, che cioè nel campo del tributo personale non fossero ammissibili esenzioni di carattere oggettivo.

In sede di conversione in legge del detto decreto, però, l'art. 8 venne escluso e non venne infatti riprodotto nella legge 11 luglio 1929, n. 1316.

La cessazione, con l'anno corrente, del blocco imposto per il tributo personale, ha resa manifesta la necessità di affrontare e risolvere la questione in modo definitivo, affinchè tanto gli Uffici delle imposte, quanto i contribuenti interessati fossero, in questa materia, guidati da norme precise ed uniformi per tutto il Regno.

A tal uopo questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre la delicata e complessa questione, all'Eccmo Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza generale dell'8 maggio 1930, ha espresso il proprio parere dichiarando quanto segue:

a che per il primo periodo di occupazione dell'appartamento, quello cioè che precede la stipulazione del mutuo individuale, non si possa far luogo ad alcuna applicazione dell'imposta complementare.

Ciò perchè — ed è questa la conclusione alla quale giunge l'Ecc.mo Consiglio di Stato dopo una accurata disamina sulla natura del rapporto giuridico che viene a costituirsi in questa prima fase — il socio della Cooperativa, ha solo il diritto di occupare l'appartamento e la legittima aspettativa di diventarne il proprietario; ma, non avendone la proprietà attuale, e non potendo neppure vantare un diritto dal quale gli derivi quella disponibilità della casa cui si riconnette il concetto di reddito nel senso economico, non si concretano i presupposti di legge per l'applicazione dell'imposta;

b che l'imposta debba essere, invece, applicata nel secondo periodo, che comincia dalla stipulazione del mutuo individuale, perchè da questo momento sorge il diritto di proprietà sull'appartamento, diritto che viene ad essere affermato nel contratto che si stipula fra la Cassa depositi e prestiti e l'impiegato; e col sorgere della proprietà sorge anche il reddito che ad essa è connesso, e si concreta il diritto della finanza a percepire l'imposta sul reddito stesso.

Siccome peraltro — ha considerato l'Ecc.mo Consiglio — si tratta, in questa seconda fase, di una proprietà di limitata disponibilità priva com'essa è della caratteristica essenziale della commerciabilità, che costituisce una delle sue maggiori utilità, è necessario tenerne conto nella valutazione del reddito, che da essa deriva, attribuendo al reddito stesso un valore assai minore di quello comune.

Questo criterio, sostanzialmente, è in armonia con quello già affermato dal Ministero fin dalla prima applicazione del tributo personale. Le istruzioni ministeriali, infatti, sul R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, raccomandavano agli Uffici (pag. 32) di determinare il valore locativo degli stabili in questione con criteri di prudente discernimento, tenendo presente che gli stabili stessi non pos-

sono essere destinati che ad abitazione dei soci, e quindi, oltre che non poter essere alienati, neppure possono, prestarsi a scopi speculativi, mancando la possibilità di realizzare gli elevati redditi che, specialmente nei grandi centri, la crisi delle abitazioni consente per i fabbricati ordinari;

c) che, infine, per il terzo periodo, che decorre dalla estinzione del mutuo o dal riscatto dell'appartamento, l'imposta potrà essere applicata con i normali criteri stabiliti dalla legge, ad eccezione dei primi tre anni successivi al riscatto, per i quali debbono valere i criteri di moderata valutazione del reddito, in quanto non è ammessa, durante il triennio, l'alienabilità dell'appartamento.

* * *

Questo Ministero, pur non nascondendosi i motivi che potrebbero suffragare conclusioni diverse, tuttavia, riconoscendo la importanza giuridica e sovratutto il valore di equità di quelli posti dal Consiglio di Stato a fondamento della propria tesi, ne accoglie il parere, e dispone che gli Uffici delle imposte, nel procedere alle operazioni di loro competenza, osservino le seguenti direttive:

1° che nessuna applicazione dell'imposta complementare sia fatta a carico degli assegnatari di appartamenti di cooperative fruenti del contributo dello Stato, fino al momento della stipulazione del mutuo individuale edilizio.

Se accertamenti delle specie furono eseguiti, essi dovranno essere abbandonati, e nell'ipotesi che abbiano già dato luogo ad iscrizioni a ruolo, dovrà farsene, con il prossimo anno, la cancellazione, anche di ufficio, senza peraltro rimborsi pel tempo anteriore.

2° che dalla stipulazione del mutuo e fino alla estinzione del medesimo od al riscatto dell'appartamento secondo legge l'accertamento dei redditi sia fatto con questi criteri:

a) valutazione dell'imponibile dell'appartamento con le norme e le detrazioni stabilite dalle leggi sull'imposta fabbricati;

b) deduzione dall'imponibile di una quota del 10 % in rapporto alla non commerciabilità dell'appartamento.

Anche per questa ultima norma il Ministero si è uniformato al parere del Consiglio di Stato, il quale ritiene preferibile, per semplicità ed uniformità di trattamento, che alla limitazione del diritto di proprietà, costituito dalla non commerciabilità dell'appartamento, corrisponda una detrazione dall'imponibile da fissarsi dal Ministero in una quota percentuale costante;

c) detrazione, agli effetti della complementare, delle passività secondo legge, fra cui la quota di interessi in misura decrescente gravante sul mutuo individuale;

3° che dalla data di estinzione del mutuo o da quella del riscatto dell'appartamento, l'accertamento dell'imposta complementare sia fatto con i criteri normali vigenti per i fabbricati ordinari, salvo per i primi tre anni successivi al riscatto, per i quali si continuerà

ad accordare la detrazione dell'imponibile del 10 % per la inalienabilità — durante tale periodo di tempo — dell'appartamento riscattato.

Per la pratica applicazione delle norme suesposte, sono necessari alcuni chiarimenti.

Poichè per le case di cooperative è ancora in corso il periodo di esenzione dall'imposta fabbricati, e nessuna operazione è stata, quindi, fatta finora ai fini dell'imposta stessa; gli Uffici dovranno procedere alla determinazione del reddito dell'appartamento cooperativo, da tenersi in conto per l'imposta complementare, seguendo le norme stabilite dalla legge sull'imposta fabbricati, nonchè i normali criteri in pratica adottati per gli accertamenti di tali redditi, ed ispirandosi, come si è accennato, a criteri di prudente discernimento.

Altra osservazione da farsi sul punto in esame è la seguente: che, ove talvolta in pratica si riconoscesse opportuno determinare il valore locativo mediante il criterio di un interesse medio sul costo di costruzione, gli Uffici dovranno tener presente, per ragioni di equità, che — come ha avvertito anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato — il costo di costruzione delle case cooperative è stato quasi sempre superiore a quello normale dei fabbricati di proprietà privata, in quanto che molte e varie cause hanno influito a determinare l'alto costo delle costruzioni stesse.

Stabilito il reddito imponibile dell'appartamento, comprese le detrazioni per le eventuali spese che normalmente fanno carico all'inquilino e che nel caso sono sopportate dall'assegnatario, e per il terzo stabilito dalla legge, gli Uffici dovranno dall'imponibile stesso detrarre la quota del 10 % di cui si è fatto cenno.

Dall'imponibile così definitivamente stabilito dovranno, in fine, essere detratte le passività ammesse dalla legge sull'imposta complementare, fra le quali la quota di interessi che grava sul mutuo individuale dell'assegnatario dell'appartamento, essendo questa una vera e propria passività detraibile ai sensi dell'art. 8, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

La quota d'interessi detraibile risulterà dal piano di ammortamento già istituito in occasione della stipulazione del mutuo individuale, piano che potrà rilevarsi dalla denuncia dell'interessato, oppure potrà essere fornito dall'Amministrazione della cooperativa o dall'Istituto mutuante.

La quota d'interessi detraibile è in misura decrescente, e quindi alla scadenza di ciascun triennio di legge, sarà necessario apportare ai redditi le variazioni derivanti dalla riduzione degl'interessi. E' appena opportuno accennare che, alla scadenza di ciascun triennio, dovranno tenersi in conto anche le variazioni, in più o meno, che fossero intervenute nello stipendio e nei redditi di altra natura.

Infine, a decorrere dalla data di estinzione del mutuo, o del riscatto, nessuna detrazione per interessi dovrà più farsi dall'imponibile determinato con i criteri già esposti; rimarrà soltanto quella della quota del 10 % per i primi tre anni successivi al riscatto, per la non alienabilità dell'appartamento.

* * *

La tassazione del reddito degli appartamenti delle cooperative, agli effetti della complementare, avrà inizio il 1° gennaio 1931 in confronto degli assegnatari che, secondo le norme innanzi esposte, abbiano già stipulato, o stipulino nel corso dell'anno, il mutuo individuale.

Gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte del luogo ove hanno la loro residenza, la dichiarazione stabilita dalla legge.

Quanto ai termini per la presentazione della dichiarazione, occorre distinguere tra impiegati non colpiti — secondo le norme comuni a tutti i contribuenti — da imposta complementare per redditi di natura diversa dallo stipendio, e impiegati già assoggettati alla imposta stessa per redditi dianzi indicati.

I primi, in applicazione delle norme contenute nel R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, dovranno presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui avviene la stipulazione del mutuo individuale, e la tassazione decorrerà dal primo giorno di detto mese; i secondi dovranno presentare la dichiarazione dal 1° maggio al 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui avviene la stipulazione del mutuo individuale, e — se non ancora è scaduto un triennio dal precedente accertamento — dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio; la tassazione del nuovo reddito, in questi casi, avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

La dichiarazione, oltre che le precise generalità del contribuente, dovrà contenere:

a) l'ubicazione dell'appartamento (via, numero civico, piano), il numero dei vani ed accessori, la denominazione della cooperativa e la sede di essa;

b) la data di stipulazione del mutuo individuale; la quota mensile che l'impiegato paga all'istituto mutuante;

c) il reddito presunto dell'appartamento;

d) le passività detraibili per legge e particolarmente la quota di interessi in misura decrescente che grava sul mutuo;

e) tutti gli altri redditi propri o della moglie, o dei figli minorenni di cui gode l'assegnatario, compresi quelli già assoggettati all'imposta complementare mediante ritenuta diretta; e ciò ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile a sensi di legge.

Le Amministrazioni centrali sono pregate di portare la presente a conoscenza del personale dipendente, mediante pubblicazione nei propri bollettini, affinchè tutti gli interessati siano edotti degli obblighi ai quali essi debbono adempiere.

Il Ministro: MOSCONI.

N. 529. — RECLUTAMENTO. — **Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 agosto 1930 - Anno VIII.

In conseguenza delle modifiche apportate alla circoscrizione territoriale dei distretti militari ed alla ripartizione in zone militari del loro territorio, questo Ministero ha ricompilato le unite tabelle indicanti da quali distretti e da quali zone militari debbano essere tratte le reclute per gli alpini e per l'artiglieria da montagna.

La prima applicazione delle tabelle suddette dovrà essere fatta in occasione della leva sulla classe 1911 e da quell'epoca s'intenderanno abrogate le tabelle di cui alla circolare 164 del *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Tabella indicante i distretti di reclutamento degli alpini e l zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute pe ciascun battaglione (1).

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini		Battaglioni che rec tano nelle zone mi litari controindic
Alessandria	Alessandria	3, 4	Ceva
Aquila	Aquila	1, 2	Vicenza
Belluno	Belluno	1	Belluno
		2	Feltre
		3	Pieve di Cadore
Bergamo	Bergamo	1	Tirano
		2	Edolo
Brescia	Brescia	1, 2	Vestone
		3	Edolo
Casale	Casale	2	Exilles
		3, 4	Fenestrelle
		5	Pinerolo
Chieti	Chieti	2, 4, 7, 9	Bassano
Como	Como	1, 4, 5, 6	Morbegno
Cuneo	Cuneo	1	Dronero
		3, 5, 6	Mondovì
		4	Ceva
		2, 9	Borgo S. Dalmazzo
		7, 8	Saluzzo
Genova	Genova	2, 3, 4, 5	Pieve di Teco
		1	Ceva

(1) Nelle assegnazioni delle reclute alla specialità alpini si dovrà dare la preferenza a quelle dei comuni montani e quasi montani.

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari controindicate
Ivrea	Ivrea	1	Ivrea
		2	Aosta
Lucca	Lucca	3, 5	Saluzzo
		4	Dronero
Massa	Massa	1	Borgo S. Dalmazzo
Mondovì	Mondovì	1, 2, 4	Mondovì
		3, 7	Ceva
		5	Borgo S. Dalmazzo
		6	Dronero
Novara	Novara	3, 4	Intra
Parma	Parma	4	Tolmezzo
		5	Gemona
Pinerolo	Pinerolo	1, 3	Pinerolo
		2	Fenestrelle
Piacenza	Piacenza	4, 5, 6, 7	Susa
		3	Exilles
Sacile	Sacile	1, 4	Tolmezzo
		3	Gemona
Sarzana	Sarzana	1, 2	Mondovì
Savona	Savona	1, 2, 3, 4, 5, 7	Pieve di Teco
		6, 8	Ceva
Sondrio	Sondrio	1	Tirano
		2	Morbegno

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari controindicate
Sulmona	Sulmona	1, 2, 3	Vicenza
Teramo	Teramo	3, 5, 6	Bassano
Torino	Torino	2, 8, 9, 10	Susa
		3, 5, 7, 11	Exilles
		4, 6	Fenestrelle
Trento	Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6	Trento
		7	Bassano
		8	Feltre
Treviglio	Treviglio	3	Vestone
Treviso	Treviso	5, 7	Belluno
		6	Feltre
		8, 9	Pieve di Cadore
Trieste	Trieste	6	Bassano
Udine	Udine	1, 2, 5, 7 (1), 8, 9	Cividale
		3	Vicenza
		4	Gemona
Varese	Varese	4	Intra
Verona	Verona	1, 2, 3, 4, 7	Verona
Vercelli	Vercelli	2	Ivrea
		3	Aosta
Vicenza	Vicenza	1, 2, 5, 6	Vicenza
		7	Bassano

(1) Escluso il comune di Chiopris-Viscone.

Tabella indicante i distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna e le zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun gruppo.

Distretti militari	Zone militari di reclutamento	Regg.	Gruppo
Alessandria	tutte	1°	Mondovì
Belluno	1, 2, 3	3°	Belluno
Bergamo	1, 2	2°	Bergamo
Bolzano	tutte (esclusi allogeni)	2°	Vicenza
Brescia	tutte	2°	Vicenza
Casale Monf.	tutte	1°	Susa
Como	tutte	2°	Bergamo
Cuneo	tutte	1°	Mondovì
Genova	tutte	1°	Pinerolo
Ivrea	tutte	2°	Aosta
Lucca	tutte	1°	Pinerolo
Massa	tutte	1°	Pinerolo
Mondovì	1, 2, 3, 4, 7	1°	Mondovì
	5, 6	1°	Pinerolo
Novara	tutte	2°	Aosta
Piacenza	tutte	1°	Susa
Padova	tutte	3°	Conegliano
Parma	tutte	3°	Conegliano
Pinerolo	tutte	1°	Susa
Sacile	tutte	3°	Conegliano
Savona	tutte	1°	Pinerolo
Sarzana	tutte	1°	Mondovì
Sondrio	tutte	2°	Bergamo
Torino	tutte	1°	Susa

Distretti militari	Zone militari di reclutamento	Rgtt.	Gruppo
Tortona	tutte	1°	Pinerolo
Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2°	Vicenza
	8	3°	Belluno
Treviso	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9	3°	Belluno
	3, 8, 10	3°	Conegliano
Treviglio	3	2°	Vicenza
Trieste	6, 7 (1)	3°	Udine
Udine	1, 2, 3	3°	Udine
	4, 5, 7, 8, 9	3°	Conegliano
Varese	tutte	2°	Aosta
Verona	tutte	2°	Vicenza
Vercelli	tutte	2°	Aosta
Vicenza	tutte	3°	Udine

(1) Esclusi i comuni sulla destra del Tagliamento.

N. 530. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1909. — (Direzione generale servizi logistici). — 21 Agosto 1930 - Anno VIII.

Con riferimento al n. 28 della circolare 497 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che, ai militari della classe 1909 che per effetto della predetta circolare verranno inviati in congedo, dovranno essere lasciati i seguenti oggetti di corredo:

1 berretto da fatica (cappello per le truppe da montagna);
1 cravatta di tela;
1 camicia di tela (di flanella per bersaglieri);
1 paio di mutande;
1 fascia ventriera;
1 paio di calze o di pezzuole da piedi;
1 panciotto di panno grigio verde (a quelli che l'avessero in distribuzione, un farsetto od il maglione);
1 giubba di tela con relative stellette;
1 pantalone lungo di tela;
1 paio di stivaletti a gambaletto (scarponcelli per le truppe da montagna);
1 fazzoletto;
1 correggia per pantaloni;
1 tazza di lamiera.

Nello stabilire gli oggetti da lasciare ai congedandi dovranno essere tenute presenti le norme contenute nella circolare 499 del *goirnale militare* 1927, riflettente il congedamento della classe 1906.

Le norme stesse verranno pure osservate per il ricupero, riattamento e classificazione degli oggetti che saranno ritirati ai congedandi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 531. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO

R. decreto che approva la tabella graduale e numerica del cor di stato maggiore. — (Gabinetto). — 18 luglio 1930 – Anno VII

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento d Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa tabella graduale e numerica d Corpo di Stato Maggiore, firmata, d'ordine Nostro, da ministro per la guerra, la quale sostituisce quella approvat con Regio decreto 25 novembre 1926.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzion del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Cont

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 84 *Guerra, foglio n.* 465. — SCRIVANTE.

Tabella graduale e numerica del Corpo di Stato Maggiore.

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Totali per ente
Comando del Corpo	7	41		36	84
Comandi designati d'Armata	4	—	— 4		8
Comandi di Corpo d'Armata e Comando militare della Sicilia	12	12	12	24	60
Comandi di Divisione e Comando militare della Sardegna	—	32	32	53	117
Scuole	4	— 22	—	—	26
Delegazioni trasporti	—	6		—	6
A disposizione del Ministero R. Marina	—	4		—	4
A disposizione del Ministero R. Aeronautica	—	2	3		5
Addetti militari, ufficio del Capo di Stato Maggiore generale, Segreteria della Commissione suprema di difesa ed incarichi speciali	7	— 16	8	9	40
	34	170		146	350

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali di Stato Maggiore assegnati al Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro) e quelli collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) E' data facoltà al comando del Corpo di Stato Maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali di S. M. qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 532. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento cavalleria, di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 agosto 1930 - Anno VIII.

1. — Essendo venute a cessare le ragioni che indussero il Ministero ad autorizzare il temporaneo richiamo o trattenimento in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di cavalleria, artiglieria e genio, le disposizioni di cui alla circolare 262 del *giornale militare* 1928 e alla circolare a stampa n. 981 del 6 aprile 1929 sono abrogate.

Pertanto, tutti i sottotenenti di complemento delle armi predette che per effetto delle suddette circolari trovansi in servizio, dovranno essere ricollocati in congedo sotto la data del 31 ottobre c. a.

E' data però facoltà alle autorità territoriali di congedare prima di tale epoca gli ufficiali che ne facciano domanda.

2. — Per il 10 novembre c. a. i comandi di corpo d'arma trasmetteranno al Ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento - sezione seconda) l'elenco nominativo, distinto per arma, di tutti gli ufficiali di complemento di cui trattasi, con a fianco di ciascuno la data del provvedimento di richiamo o trattenimento in servizio e del collocamento in congedo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 43ª, anno 1930 — Circolare 447:

A pagina 1487, in luogo di: CAPETA Giuseppe, si legga: CAPETTA Giuseppe.

A pagina 1487, in luogo di: DEL LUCA Vincenzo, si legga: DEL DUCA Vincenzo.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

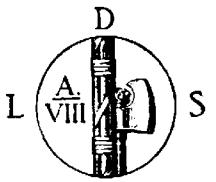
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1

(1728) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª 1930 - ANNO VIII 29 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 28 AGOSTO 1930-VIII

Al generale di divisione cav. Federico **BAISTROCCHI**, comandante la Divisione militare territoriale di Napoli, tributo il seguente encomio solenne:

« Comandante interinale del Corpo d'armata di Napoli, in occasione del terremoto del Vulture dava prova di calma, di fermezza e di energia. Recatosi immediatamente sui luoghi, con provvida iniziativa impiegava truppe e mezzi adeguati all'urgenza dei primi soccorsi ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1767

N. **533** - **10 luglio 1930** - Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1140 - Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato . . . . . » 1769

» **534** - **24 luglio 1930** - Anno VIII — PENSIONI. — Regio decreto-legge n. 1094 - Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana » 1771

» **535** - **20 agosto 1930** - Anno VIII — SOTTUFFICIALI — Corso per sottufficiali aspiranti alla qualifica di meccanici-motoristi nel reggimento carri armati » 1772

» **536** - **28 agosto 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Trasformazione di borse di tela grigia da ciclisti in buste per camere d'aria. . . . . » 1775

» **537** - **28 agosto 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto per le biciclette pieghevoli modello 1925 . . . . . » 1778

» **538** - **28 agosto 1930** - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per artificieri del genio . . . . . » 1780

» **539** - **28 agosto 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al « quaderno di caricamento del carro armato Fiat 3000 A e B - Pubblicazione n. 2063 - Edizione 1930 » . . . . . » 1781

» **540** - **28 agosto 1930** - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 1782

» **541** - **28 agosto 1930** - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.. » 1783

N. 542 - 28 agosto 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . *Pag.* 1786

» 543 - 28 agosto 1930 - Anno VIII - TRASPORTI. — Trasporto di materiali diretti al distretto militare di Ragusa . . . . . » 1788

» 544 - 28 agosto 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 1788

» 545 - 7 agosto 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna . . . . . » 1814

» 546 - 25 agosto 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità. . . . . » 1815

Circolare N. 533. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 1140 - Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai militari delle forze armate dello Stato i quali, pur non prestando servizio continuativo di volo nella R. aeronautica, siano tuttavia comandati a compiere voli con aeromo-

bili, per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggeri, sono estese le disposizioni legislative concernenti l'indennizzo privilegiato aeronautico.

Art. 2.

Deve intendersi dipendente da incidente di volo, agli effetti della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, la inabilità o la morte anche quando esse siano dovute ad eventi che, pure essendosi verificati dopo un forzato atterraggio o ammarraggio, siano esclusivamente causati dalla pericolosità del luogo nel quale l'atterraggio o l'ammarraggio forzato ha dovuto compiersi. Così pure deve intendersi come dipendente da incidente di volo la inabilità al servizio o la morte quando esse siano conseguenti a lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.

Art. 3.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a cura dei Ministeri interessati, di concerto col Ministero dell'aeronautica, e la relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero dal quale il militare dipende.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 534. — PENSIONI. — **Regio decreto-legge n. 1094 – Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.** — (Gabinetto) — 24 luglio 1930 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 20 agosto 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per gli esteri, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Oltre i casi stabiliti da altre disposizioni generali e speciali, gli impiegati civili e militari di ogni grado, dello Stato, compresi quelli delle aziende con ordinamento autonomo, dei Comuni e delle Provincie, nonchè le vedove e gli orfani di essi, decadono dal diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di quiescenza ed a godere la pensione o gli assegni stessi già conseguiti, quando perdano la cittadinanza italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 74. — FERZI.

N. 535. — SOTTUFFICIALI. — **Corso per sottufficiali aspiranti alla qualifica di meccanici-motoristi nel reggimento carri armati** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 agosto 1930 - Anno VIII.

1. — Il 20 settembre p. v. avrà inizio, presso il VI centro automobilistico in Bologna, un corso speciale per 25 sottufficiali aspiranti alla qualifica di meccanici-motoristi, da destinare al reggimento carri armati. Il corso terminerà il 28 febbraio 1931.

2. — Tali sottufficiali dovranno essere tratti dai sergenti già in servizio presso le varie armi e specialità, ad eccezione degli alpini e dell'artiglieria da campagna, da montagna e pesante, dando la preferenza ai meno anziani e possibilmente a quelli provenienti dall'ultimo corso allievi sottufficiali. Il corso non avrà però luogo se il numero degli aspiranti sarà inferiore a 20.

3. — I sottufficiali, durante il corso, svolgeranno, presso il centro predetto, il programma stabilito per i sottufficiali automobilistici in genere, e, contemporaneamente, presso l'officina del R. Esercito in Bologna, svolgeranno anche un programma teorico-pratico sul materiale automobilistico, con le norme a suo tempo rese note in occasione dello svolgimento del corso di cui alla circolare n. 118 del *giornale militare* del 1929.

4. — Gli aspiranti al corso in parola dovranno farne domanda al comando del corpo d'armata di Bologna al più presto possibile, e, ad ogni modo, non oltre il 10 settembre p. v., per il tramite dei corpi dove attualmente si trovano, e ché, nel trasmettere le domande stesse, vi uniranno, per ciascuno dei concorrenti:

a) la copia di foglio matricolare;
b) il certificato di studi;
c) i titoli professionali ed i certificati di lavoro;
d) un rapporto informativo.

Saranno considerati titoli di preferenza per l'ammissione i documenti o certificati da cui risulti che i candidati siano provetti aggiustatori meccanici-motoristi, o motoristi magnetisti, o tornitori motoristi, o meccanici radiatoristi, o che abbiano una generica ma adeguata pratica nella manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

5. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti di cui al precedente n. 4, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi il giorno 20 settembre 1930 all'officina automobilistica del R. Esercito, in Bologna, per sostenervi un esperimento teorico-pratico, diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto sulla base del programma per l'ammissione al corso allievi sottufficiali meccanici-motoristi di cui alla circolare n. 118 del *giornale militare* 1929.

6. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento di cui sopra, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

Gli aspiranti classificati in graduatoria tra i primi 25 saranno subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, al quale passeranno effettivi, per frequentarvi il corso di cui alla presente circolare. Gli altri saranno rinviati al corpo di provenienza.

7. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione anche alla breve durata del corso, non si consen-

tono ammissioni tardive, nè licenze, durante lo svolgimen del corso stesso. Nè alcuno dei sottufficiali che frequente il corso potrà essere impiegato in lavori di ufficio o fuori d reparto d'istruzione.

8. — I sottufficiali, che compiranno con buon esito il co so, verranno trasferiti al reggimento carri armati, per d simpegnarvi le mansioni di meccanici-motoristi.

9. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, a cors ultimato, comunicherà al Ministero (tanto all'ispettorato d materiale automobilistico, quanto alla direzione genera leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo dei so tufficiali risultati idonei, con l'indicazione della classific conseguita. Lo stesso elenco sarà dal detto comando com nicato anche al comando del reggimento carri armati, affi chè questo possa provvedere all'assegnazione dei sergen risultati idonei ai battaglioni distaccati a Udine a Codroip All'avviamento di essi alla destinazione avuta provveder il comando del 6° centro automobilistico.

10. — L'accertamento dell'idoneità alla carica di sergent meccanico-motorista avrà luogo in base allo speciale pro gramma d'istruzione professionale per meccanici-motorist previo parere favorevole della commissione di avanzamento

11. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guis che i sergenti dichiarati alla fine del corso non idonei all carica di meccanico-motorista rientreranno al corpo di pro venienza.

12. — I sergenti che per qualsiasi motivo si fossero assen tati dal corso per più di trenta giorni complessivamente saranno fatti rientrare al corpo di provenienza.

13. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sot tufficiali meccanici-motoristi seguiranno la sorte dei sottuf ficiali di fanteria, e potranno concorrere alla nomina a cap meccanici automobilisti, colle norme di cui alla circolare n. 769 del *giornale militare* del 1928.

14. — Ai sottufficiali del corso ed ai sottufficiali mecca nici-motoristi, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di ferma e rafferma stabiliti dalle vigenti disposizioni

sullo stato dei sottufficiali, verranno corrisposti i compensi di lavoro di cui alla circolare 769 predetta e potranno essere loro concessi i premi di operosità e gli speciali compensi annuali, di cui è menzione nella stessa circolare n. 769.

15. — All'atto del congedamento, ai sottufficiali meccanici-motoristi che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio prestato e la loro qualità tecnico-professionale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 536. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Trasformazione di borse di tela grigia da ciclisti in buste per camere d'aria.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 agosto 1930 - Anno VIII. — (Con una tavola di disegno).

Per la protezione delle camere d'aria di ricambio — dotazioni dei motocicli e dei motocarrelli dei reggimenti bersaglieri — che attualmente vengono portate legate sul manubrio con mezzi di ripiego, restando esposte all'azione logoratrice degli agenti atmosferici — vengono adottate buste di tela grigia impermeabile da ricavarsi dalle borse fuori servizio e fuori uso di tela impermeabile da bersaglieri ciclisti.

Le operazioni da eseguire per tale trasformazione sono le seguenti:

a) scucire completamente la borsa togliendo i fianchi e le parti in cuoio per utilizzare il corpo della borsa stessa;

b) dal corpo ricavare due rettangoli di tela di centimetri 32 × 44 che formeranno l'involucro delle due buste da ricavare da ogni borsa;

c) cucire la busta, applicando le parti in cuoio e la bordatura come da campione.

Poichè, come sopra è accennato, da ogni borsa vengono ricavate due buste, ma le parti in cuoio avute dal disfacimento sono sufficienti per una sola, all'altra busta dovranno essere applicate parti in cuoio nuove.

Per la trasformazione verrà corrisposto il compenso ris tante dal seguente conto:

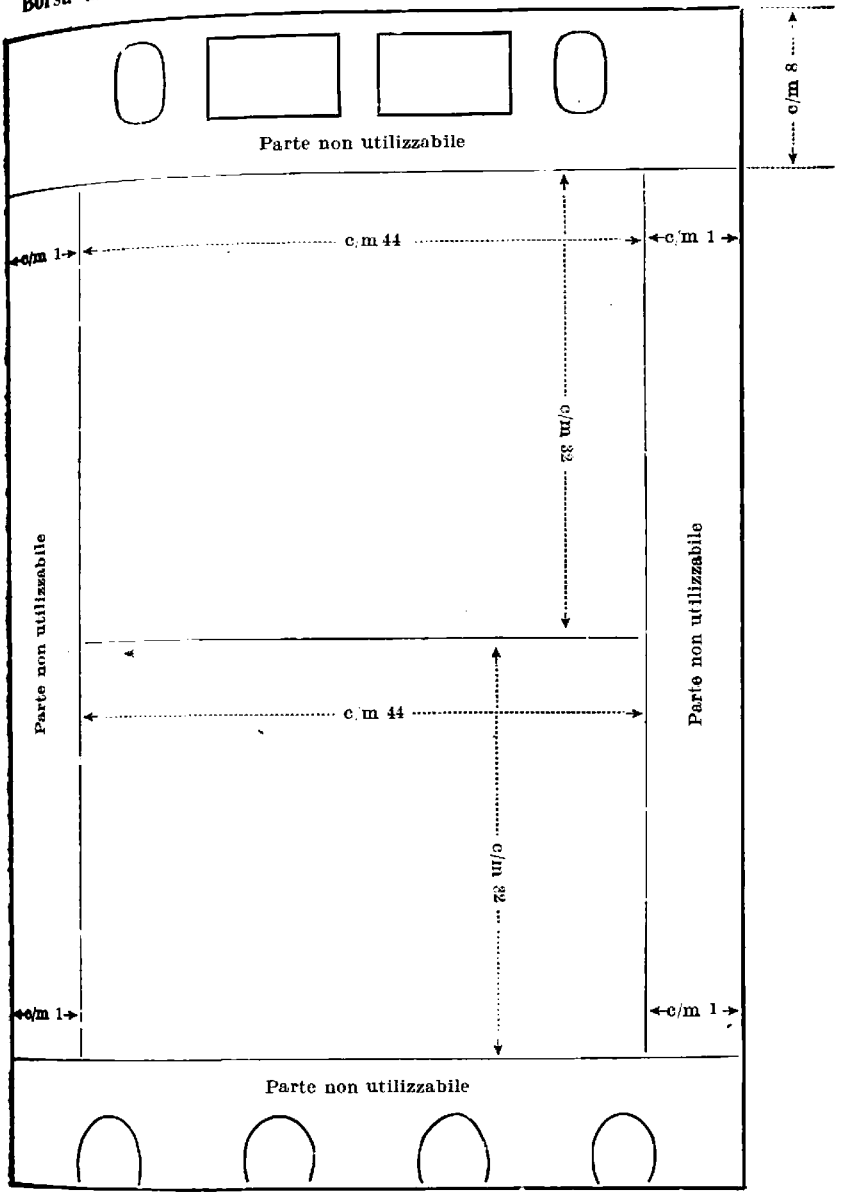
Conto di trasformazione di una borsa da ciclisti in due buste per camere d'aria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Impor Lire
Nastro di cotone a spiga color bigio, alto mm. 16.....	m.	3	0,20	0,6
Nastro di cotone a spiga color bigio, alto mm. 22.....	»	0,52	0,35	0,1
Fibbie doppie di ferro verniciato	n.	4	0,10	0,4
Cuoio concia al cromo g. v. ..	P. Q.	0,60	6 —	3,6
Mano d'opera ed ogni altra fornitura per ogni due buste ottenute da una borsa..:.....	—	—	—	2,4
			TOTALE L.	7,1

Le buste di tela grigia impermabile per camere d'aria s ranno prese in carico al prezzo di L. 4,25 ciascuna al categ rico 223 della sezione *A*, categoria 2ª del nomenclatore d materiale dei servizi logistici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Borsa di tela grigia da ciclisti da trasformare in buste per camere d'aria.



N. 537. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zainetto per le biciclet pieghevoli Mod. 1925.** — (Direzione generale servizi logistici). 28 agosto 1930 – Anno VIII.

E' adottato per i reggimenti bersaglieri ciclisti un za netto per le biciclette piegevoli mod. 1925.

Lo zainetto è di tela cotone impermeabile color grigio p zaini. Nel suo insieme ha forma pentagona irregolare e de potersi bene adattare nell'interno del telaio della bicicle pieghevole regolamentare, mod. 1925 al quale viene fissa con apposite corregge. Si divide in due distinti mezzi za netti, anteriore e posteriore, collegati fra loro a cernier attorno la quale possono girare sino a combaciare per tutt il fianco destro, (intendendosi per fianco destro quello destra di chi monta la bicicletta).

Le parti che compongono lo zainetto sono: due intelai ture, un involucro e parti accessorie.

Le intelaiature sono di legno di pioppo; l'anteriore è com posta di 5 assicelle e la posteriore di 4, collegate fra lor incollate e inchiodate con punte di ferro. Sugli spigoli è in collata una striscia di tela olona greggia avente la larghezz delle assicelle ed una lunghezza tale che copra ciascuna as sicella per m/m 25-30, oltre lo spigolo.

L'involucro è di tela impermeabile color grigio da zain e si compone di un fianco destro, un fianco sinistro in du pezzi, una fascia periferica anteriore ed una posteriore, un fascia centrale.

Il fianco sinistro si prolunga superiormente, dividendos in due parti che, ripiegandosi sul fianco destro, formano le falde-coperchio dei due mezzi zainetti.

Il fianco destro è diviso in due parti corrispondenti all due intelaiature.

Gli orli delle falde-coperchio e quelli superiori delle due parti del fianco destro sono orlati con nastro di cotone spi gato grigio verde alto m/m 16.

Le estremità superiori dei due mezzi fianchi destri sono muniti di soffietti, costituiti ognuno da un pezzo della stes sa tela grigia aventi forma di settori circolari.

Le fascie periferiche ricoprono i lati anteriori, inferiori e posteriori dello zainetto e sono cucite, lungo gli spigoli del-

le intelaiature da una parte al fianco destro e dall'altra al fianco sinistro ed ai soffietti.

La fascia centrale è unita con doppia cucitura al fianco destro, lungo la linea in cui questa forma cerniera, serve di rinforzo a questa, ricopre la fascia delle due intelaiature (quelle che a zainetto disteso risultano a contatto fra loro) e viene cucita alle due parti del fianco sinistro, superiormente alle falde coperchio ed inferiormente alle due fascie periferiche.

Allo zainetto sono annesse le seguenti parti accessorie:

1° presso gli orli inferiori delle falde coperchio: 4 riscontri di cuoio grigio verde, larghi m/m 20-21 e lunghi m/m 113-115 circa;

2° su ciascun mezzo fianco destro, in basso: 2 inchiappature di cuoio grigio verde, lunghe m/m 33-35 e larghe m/m 20 circa, portanti ognuna una fibbia doppia di ferro verniciato a fuoco in grigio verde con artiglione, larga internamente m/m 20 circa. Le cuciture che uniscono tali inchiappature al fianco sono rinforzate internamente con liste di pelle al cromo tinto in grigio verde.

Lo zainetto viene assicurato al telaio della bicicletta per mezzo di 6 correggiuole lunghe m/m 265-270 e larghe millimetri 20 circa, munite di 7 fori di cui il primo dista dalla punta m/m 55 a 60; ognuna di esse porta una fibbia doppia simile a quella suddetta. Esse sono applicate; 2 sul lato superiore del mezzo zainetto anteriore, due sul lato superiore del mezzo zainetto posteriore, una sul lato anteriore presso il fondo ed una sul lato posteriore; tutte attraversano le intelaiature e l'involucro per mezzo di apposite feritoie.

Lungo la fascia periferica sono applicate 5 inchiappature di cuoio grigio verde larghe m/m 25-26 e lunghe m/m 38-40 portanti ciascuna una campanella mezzo tonda di ferro verniciata a fuoco in grigio verde; di esse due sono applicate sul lato superiore di ciascun zainetto tra le correggiuole lunghe, e 3 sul lato inferiore.

Le principali dimensioni dello zainetto finito sono:

Mezzo zainetto anteriore.

Lunghezza del lato superiore	mm.	232-237
Lunghezza del lato inferiore	»	42-45
Lunghezza del lato lungo inclinato . . .	»	289-294

Mezzo zainetto posteriore.

Lunghezza del lato superiore	mm.	258-2
Lunghezza del lato inferiore	»	121-2
Distanza fra i due mezzi zainetti	»	14-1
Altezza dello zainetto	»	280-2
Spessore massimo dello zainetto . . .	»	64-6
Spessore delle assicelle delle intelaiature .	»	7-8

I vecchi zainetti di cui al categorico 174 della sezione categoria 2ª, del nomenclatore del materiale dei servizi gistici, utizzabili per le biciclette pieghevoli mod. 1923, pa sano al categorico 602 della sezione *D* della stessa categor e restano in uso fino, a consumazione.

I nuovi zainetti per le biciclette pieghevoli mod. 1925 s ranno inventariati al categorico 222 della suindicata s zione *A*, stessa categoria 2ª, al prezzo di L. 30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 538. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MIL TARI. — **Istruzione per artificieri del genio.** — (Gabinetto Ufficio coordinamento). — 28 agosto 1930 - Anno VIII.

Dal 30 settembre al 31 ottobre p. v. avrà luogo presso l'o ficina di costruzioni del genio militare di Pavia il IX cor artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il segue te personale dei battaglioni zappatori-minatori per ciascu dei reggimenti del genio di corpo d'armata e del reggimen genio della Sicilia.

1 sottufficiale;

1 caporal maggiore o caporale;

4 soldati.

Il battaglione misto del genio della Sardegna: 1 caporal e un soldato — tratti da quella compagnia zappatori-mina tori.

Per la scelta del personale partecipante al corso saran osservate le norme del comma 2° della circolare n. 46 de

Giornale militare del 1922: inoltre i militari da destinare al corso saranno scelti fra quelli vincolati con ferma ordinaria.

Qualora i reggimenti non potessero inviare detto numero di graduati potranno sostituirli con altrettanti soldati scelti fra gli allievi caporali.

I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 29 settembre p. v. al 3° reggimento genio di Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'officina di costruzioni del genio, a partire dal mattino del 30 settembre p. v.

Il 31 ottobre p. v. termine del corso, tutti i militari che l'avranno frequentato saranno fatti rientrare direttamente ai rispettivi reggimenti.

Il comando del 3° reggimento genio comanderà al corso in oggetto un sottufficiale artificiere, per coadiuvare gli ufficiali istruttori nella parte disciplinare e nella preparazione di quei dispositivi che non richiedono la presenza dell'ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 539. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al « quaderno di caricamento del carro armato « Fiat 3000 A e B – Pubblicazione N. 2063 – Edizione 1930 » — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 28 agosto 1930 – Anno VIII.

E' stato pubblicato il 1° fascicolo delle varianti al quaderno di caricamento del carro armato « Fiat 3000 *A* e *B* - Pubblicazione n. 2063, Edizione 1930 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	5
Direzione generale di artiglieria	»	3
Direzione generale del genio	»	2
Direzione generale di sanità militare	»	2
Ragioneria centrale	»	2
Comandi designati di armata	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	5

Ispettorato del genio	copie
Ispettorato delle truppe celeri	»
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»
Ispettorato del materiale automobilistico	»
Comandi di corpo d'armata - comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»
Comando della scuola di guerra - Torino	»
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»
Comando della R. accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio - Torino	»
Comando della R. accademia di fanteria e cavalleria - Modena	»
Comando della scuola di applicazione di fanteria - Parma	»
Comando della scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo	»
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»
Comando scuole allievi sottufficiali	»
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»
Ispettorati di mobilitazione	»
Direzione dell'officina automobilistica R. E. - Bologna	»
Comando reggimento carri armati - Roma	»
Direzione di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»
Rivista di artiglieria e genio	»
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 540. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi allievi istrutt di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (I rezione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1930 Anno VIII.

Il 1° ottobre 1930 avrà inizio presso la scuola di ca leria in Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazion

Esso avrà termine il 30 giugno 1931.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano DEL DUCA Eustacchio, regg. Vittorio Em nule II, assegnato 6° centro automobilistico.

Capitano BREDA Andrea, regg. Piemonte Reale, ass gnato deposito allevamento quadrupedi del Lazio.

Tenente DEL BALZO Ernesto, regg. cavalleggeri F renze.

Tenente BRUNI Bruno, scuola d'applicazione di cavalleria.

Tenente GUTIERREZ Antonio, scuola d'applicazione di cavalleria.

Tenente VITUCCI Giovanni, scuola d'applicazione di cavalleria.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1930 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. — Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. — Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Per il 1° novembre 1930 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 541. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1930 - Anno VIII.

Fra l'ottobre p. v. ed il marzo 1931 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno luogo:

1° corso: dal 1° ottobre 1930 al 23 dicembre 1930.

2° corso: dal 5 gennaio 1931 al 28 marzo 1931.

1° *Corso.*

Al 1° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Capitano FANNUCCI Cesare, R.C.T.C. Tripolitania f.
» SCAPECCHI Francesco, R.C.T.C. Cirenaica f.
Tenente VASCIMINNI Francesco, reggimento Cavallegg Novara.
» MINERVINI Mario, reggimento Cavalleggeri S luzzo.
» RIZZA Mariano, reggimento Cavalleggeri S luzzo.
» ZASA Francesco Paolo, reggimento Cavallegg Guide.
» PARI Giuseppe, reggimento Cavalleggeri Aos
» PALMIERI Umberto, deposito cavalli stall Crema.
» BOCCHINI Ettore, reggimento Piemonte Re Cavalleria.
» OLTRONA VISCONTI Vittorio, reggimento C valleggeri Saluzzo.
» BARATTIERI DI S. Pietro Vittorio, reggimer Genova Cavalleria.
» CC. RR. STERZI Pietro.
Capitano artigl. BORATTO Alfredo 5° reggimento camp.
Tenente artigl. FERRETTI Angelo 3° reggimento camp.
» » FERRAIOLI Giacomo R. accademia ar glieria e genio.

2° *Corso.*

Al 2° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente ASINARI DI S. MARZANO Roberto, Genova C valleria.
» AJROLDI DI ROBBIATE Eugenio, Piemon Reale Cavalleria.
» MONTANARELLA Pompeo, reggimento cavall leggeri Aosta.
» SCHILARDI Aldo, reggimento Cavalleggeri S luzzo.
» MECCHI Luigi, reggimento Cavalleggeri Al sandria.

Tenente MARTINI Mario, reggimento Cavalleggeri Aosta.
» CAVALLERO Carlo, reggimento Nizza Cavalleria.
» ZANUTTINI Eugenio, reggimento Cavalleggeri Monferrato.
» CC. RR. GABRIELE Federico.
Capitano artigl. MICHELOTTI Mario, scuola applicazione artiglieria e genio.
Tenente » ROSATI Armando, 15° reggimento artiglieria da campagna.
» » MAGLIETTA Tullio, R. accademia artiglieria e genio.

1. — Gli ufficiali iscritti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria, alle ore 11 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del proprio corso, al comando del distaccamento della scuola di applicazione di cavalleria di Tor di Quinto.

2. — Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia dell'ufficiale.

3. — Gli ufficiali comandanti ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio. Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. — Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento Sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre p. v. per il primo corso, e non oltre il 25 gennaio 1931 per il secondo corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 542. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di co pletamento della cultura tecnico professionale di talune categorie ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione gener personale ufficiali). — 28 agosto 1930 - Anno VIII.

A mente delle disposizioni contenute nella circolare 3 *Giornale militare* 1923 e nella circolare 586 *Giornale milita* 1928, si pubblicano i nomi degli ufficiali di artiglieria e g nio ammessi all'ultimo corso straordinario di comple mento della cultura tecnico professionale che avrà inizio 1° ottobre 1930:

Maggiore ALMICI Ugo, 5° regg. artiglieria pesante;
Capitano ARMELLINI Ezio, 20° regg. artigl. da campagn
Maggiore BATTAGLINI Gino, 3° regg. contraerei aut campale;
Ten. Col. BAZZANI Francesco, 8° regg. genio;
Capitano CANCEDDA Ubaldo, 7° regg. genio;
» CARCANI Lelio, 2° regg. radio telegrafisti;
Tenente CASSETTA Giuseppe, 12° regg. artigl. pesan campale, assegnato al 1° centro esperienze a tiglieria - Nettuno;
Capitano CATANZARO Nunzio, 23° regg. artigl. da ca pagna;
» COLLURA Carlo, regg. ferrovieri del genio;
Maggiore COMERRO Mario, direz. super. serv. tecnico artiglieria;
» FACCIO Mario, 2° regg. artigl. pesante campal
Capitano IPPOLITO Armando, comando genio corpo d'a mata - Napoli;
Maggiore GIGLIOLI Mario, comando del corpo di sta maggiore;
» MANNO nob. dei baroni Antonio, 23° regg. art glieria da campagna;
1° Capit. MANTELLI Mario, 3° regg. artigl. da costa;
Capitano MELLINI Giulio, 5° regg. artigl. da campagn assegnato scuola di guerra, quale ufficiale d corsi;

Capitano MIGLIORANZI Alberto, 21° regg. artiglieria da campagna;

» MIRONE Augusto, regg. ferrovieri del genio;

» MONEGATTI Riccardo, 4° contraerei autocampale;

Maggiore NICOLARDI Tullio, artiglieria R.C.T.C. della Cirenaica;

Capitano OTTONE Angelo, 17° regg. artigl. da campagna, assegnato alla scuola di guerra, quale ufficiale dei corsi;

» PERNICE Andrea, 1° regg. radio telegrafisti;

» PORPORA Nicola, comando artiglieria corpo di armata - Verona;

» PRATESI Emilio, 7° regg. artigl. pesante campale;

» RICATTI Giovanni, 3° regg. genio;

Tenente RUSSO Arturo, 11° regg. artigl. pesante campale;

Capitano SANSONE Luigi, 2° regg. artigl. pesante;

Maggiore SCOTTI Carlo, 1° regg. artigl. pesante;

1° Capit.° SICARDI Giacomo, 4° regg. artigl. pesante, assegnato alla scuola di guerra, quale ufficiale dei corsi;

Maggiore TAVAZZANI Giovanni, 27° regg. artigl. da campagna;

Capitano TOMA Luigi, 3° regg. genio;

1° Capit. VERONESI Galeazzo, 3° regg. artigl. da campagna;

Capitano ZABERT Secondo, 3° regg. genio.

1. — Gli ufficiali ammessi al detto corso si presenteranno al comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio il mattino del 30 settembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 543. — TRASPORTI. — **Trasporto di materiali diretti a distretto militare di Ragusa.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 28 agosto 1930 - Anno VIII.

Si avverte che dal 15 corrente mese in poi, le spedizioni di materiali, dirette al distretto militare di Ragusa, dovranno essere indirizzate alla stazione ferroviaria di Ragusa Ibla

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 544. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 28 agosto 1930 - Anno VIII.

1. — Col 1° novembre corrente anno avranno inizio i normali corsi allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità.

2. — I corsi allievi ufficiali del 1° novembre c. a. verranno ultimati il 31 maggio 1931 e come risulta dall'annessa tabella si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Pinerolo, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto, Salerno e Palermo.

3. — Ultimati i corsi gli allievi riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento, verranno inviati in licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

Gli esami finali avranno luogo nell'ultima quindicina dei corsi.

4. — Ai corsi del 1° novembre c. a. sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908, 1909 e 1910 già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli, giusta il decreto ministeriale del 20 febbraio 1927 (circolare 150 *Giornale militare* stesso anno) e che per una ragione qualsiasi non abbiano frequentato i corsi speciali per studenti universitari, di cui alla circolare 582 del *Giornale militare* del 1929.

Potranno anche farne parte i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno anche essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

5. — Non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi, all'infuori di una breve licenza agli allievi laureati che comprovino di dover sostenere l'esame di Stato.

6. — *a*) Gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma ordinaria, dopo compiuto il corso, dovranno se idonei prestare sette mesi di servizio col grado di sottotenente di complemento. La durata del servizio complessivo non potrà però mai essere superiore alla durata della ferma della loro rispettiva classe di arruolamento.

b) Per gli allievi ufficiali ascritti a ferma riducibile saranno emanate apposite norme che verranno al riguardo stabilite.

c) Gli ascritti a ferma minima e gli assegnati a servizi sedentari, quand'anche non siano stati ancora dispensati dal servzio alle armi, non sono per ora obbligati ad iscriversi ai corsi allievi ufficiali, anche se siano in possesso del titolo di studio necessario.

Nemmeno coloro che hanno avuto il solo riconoscimento del titolo a ferma minima per mancanza del requisito della istruzione premilitare, sono obbligati ad inscriversi ai corsi predetti se appartenenti a classi antecedenti a quella dei nati nell'anno 1908.

Non hanno per ora nemmeno quest'obbligo i militari nelle condizioni predette nati negli ultimi undici mesi dell'anno 1910 giacchè essi non sono ancora stati chiamati alle armi, come risulta dalla circolare 184 del *Giornale militare* del 1930.

Coloro che, essendo ascritti a ferma minima o avendo ottenuto solo il riconoscimento del titolo per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi allievi ufficiali, potranno esservi ammessi a domanda e previa rinuncia scritta alla ferma minima predetta. La durata del servizio dovrà, in tale caso, essere per essi la stessa che sarà stabilita per gli allievi con ferma riducibile della loro classe rispettiva.

d) I dichiarati non idonei ascritti a ferma riducibile a partenenti a classi di leva per le quali tale ferma sia st bilita in non più di sette mesi, dovranno essere inviati i congedo come semplici soldati al termine del corso.

Gli ascritti, invece, a ferma maggiore, se dichiarati n idonei, saranno inviati ad ultimare i loro obblighi di le presso un corpo reclutato dal proprio distretto, quando c sia possibile e potranno conseguire subito, se giudicati idon dalla commissione di avanzamento della Scuola il grado caporale.

7. — I giovani che siano stati ammessi ai corsi dopo co piuto il 17° anno di età e prima del concorso alla leva, qu lora siano dichiarati non idonei, saranno inviati in conged salvo l'obbligo a concorrere alla leva della propria classe.

Gli allievi ufficiali, i quali, per mutamenti nella situazio della famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissi ne ai corsi, chiedano di cessare dalla qualità di allievi uf ciali, potranno in seguito a decisione del Ministero, otten re di essere licenziati dai corsi stessi, per seguire la sorte d militari della loro classe, o per far valere gli eventuali d ritti alla ammissione a ferma minima.

Il proscioglimento non potrà avere luogo per motivi pre sistenti alla ammissione ai corsi stessi, anche se la decisio di ammissione a ferma minima siasi verificata dopo l'ape tura dei corsi.

8. — Gli allievi ufficiali di complemento provenienti d collegi militari, per avervi cessato di appartenere a deco rere dal 1° ottobre 1927, qualunque sia la loro condizione famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengan ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mes a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 gi gno 1926.

9. — Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scu le per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo no superiore a quarantacinque giorni e che, a giudizio delle a torità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado d sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prov

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, dovrann

cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al primo comma del n. 26 della presente circolare.

Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina, dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tuttora idonei alla promozione a sottotenente.

10. — Gli allievi ufficiali che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale o di sergente dovranno rinunciarvi.

Potranno essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad 1 ogni 15, quegli allievi che più si siano distinti per istruzione, condotta e attitudine militare.

Ammissione ai corsi.

11. — Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

12. — I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari, invece, che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi per essere trasferiti, alla data del 1° novembre 1930, ai corsi allievi ufficiali.

Tanto per gli uni quanto per gli altri, il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi. Di esso, invece, dovrà tenersi conto nel servizio da prestare come ufficiali, il quale non potrà, però, in ogni caso essere inferiore ad un mese.

Non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali gli aspiranti che furono esclusi dai corsi stessi e i giovani che furono riprovati agli esami a sottotenente di complemento in un corso precedente.

13. — Le domande di tutti gli aspiranti dovranno esser presentate non oltre il 30 settembre c. a. L'ordine cronolo gico di presentazione delle domande non costituirà, in alcu caso, titolo di precedenza per l'assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri do cumenti indicati nel manifesto.

I giovani che dalle denuncie dei titoli di studio esistent presso i distretti, risultino avere obbligo di frequentare corsi allievi ufficiali di complemento, a senso del R. decreto legge n. 3224 del 31 dicembre 1923, qualora non chiedan l'ammissione ai corsi stessi e non abbiano diritto al ritard della prestazione del servizio, a senso degli articoli 98 e se guenti del testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno dai distretti segnalati ai comandi di corpo d'armata da cu dipendono. Questi, previ eventuali accordi cogli altri corp d'armata competenti, provvederanno ad assegnarli d'autori tà ai corsi, tenendo conto del titolo di studio per l'assegna zione all'arma e specialità.

14. — Nel manifesto annesso alla presente circolare son indicati i titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di fre quentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovan in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi a corsi senza limitazione di numero.

Nel detto manifesto sono altresì indicati i titoli di studi sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi.

In caso di dubbi sul valore di un titolo di studio, i co mandi dei distretti dovranno rivolgersi al R. provveditor agli studi.

15. — Per accertare che la moralità, la condotta politica e la posizione sociale degli aspiranti e anche dei loro con giunti, siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandanti di distretto o di corpo, se si tratti di militari alle armi, constatato che l'aspirante possiede i titoli di studio ed i requisiti fisici voluti pel corso in cui chiede l'ammissione, assumeranno subito, per mezzo degli uf ficiali dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che riter ranno opportuni, riservate informazioni. La richiesta di in formazioni riservate dovrà essere fatta appena ricevuta la domanda.

Tali informazioni, per gli aspiranti che hanno cambiato re sidenza, dovranno assumersi non soltanto rispetto alla con-

dotta da essi tenuta nell'ultima loro residenza, ma estese anche alla condotta serbata nel luogo o nei luoghi ove precedentemente dimorarono.

In pari tempo dovrà chiedersi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziario mod. 42 per gli aspiranti stessi.

16. — Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, il quale dovrà essere improntato a criteri di rigore, ad evitare l'inconveniente che, poi, nella successiva visita medica presso le scuole, molti degli allievi ammessi debbano essere eliminati.

Le visite mediche agli aspiranti allievi ufficiali presso i distretti debbono essere effettuate da ufficiali medici in S.P.E., a preferenza capitani. Per i distretti nei quali l'ordinario servizio è disimpegnato da sottotenenti medici di complemento o da medici civili, i rispettivi comandanti prenderanno i necessari accordi con le competenti direzioni di sanità perchè queste inviino sul posto un ufficiale medico in S.P.E., in determinati giorni, nei quali il distretto avrà avuto cura di fare affluire un certo numero di visitandi.

I comandanti dei distretti, compiuta la visita, licenzieranno gli aspiranti, avvertendoli che riceveranno comunicazione dell'esito delle domande.

17. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la copia del foglio matricolare modello 59, la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate, dovranno, dai comandi di corpo o distretto, essere con la maggiore sollecitudine inviate al comando del corpo d'armata nella cui circoscrizione trovasi il corso prescelto. Inoltre i comandi di distretto dichiareranno in calce alle domande degli aspiranti la ferma cui sono ascritti.

Nell'assumere e nell'inviare le informazioni riservate daranno, poi, la precedenza a quelle degli aspiranti che hanno l'obbligo di frequentare i corsi.

Il comando di corpo d'armata decide sull'ammissibilità degli aspiranti, in base alle prescrizioni contenute nella presente circolare.

Sarà, però, opportuno che, qualora intervenga ritardo p riunire tutti i documenti, siano inviate intanto subito ai c mandi di corpo d'armata ed al comando militare della S cilia le domande coi titoli di studio, perchè i detti coman possano averne norma per giudicare in tempo il numero d possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma non p tranno i comandi di corpo d'armata far luogo ad ammissi ni con riserva.

Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali dei connaziona residenti all'estero i rispettivi consoli invieranno le doma de documentate per mezzo del Ministero degli affari esteri o direttamente al Ministero della guerra, con dichiarazion esplicita circa il valore dei titoli di studio degli aspiranti la condotta morale e politica degli aspiranti stessi.

18. — I giovani, i quali dovrebbero frequentare i corsi de 1° novembre p. v., qualora comprovino di aver fatto doman da di ammisisone nella R. aeronautica quali allievi ufficial di complemento del genio o del commissariato aeronautico saranno lasciati in congedo in attesa di sostenere la visit e le prove di esame per l'ammissione in aeronautica che avr luogo nel gennaio 1931, semprechè essi non abbiano superat il 26° anno di età.

Quelli di detti giovani, pei quali eventualmente sortisser esito negativo le pratiche per l'ammissione in aeronautica, saranno lasciati in congedo, per prender parte ai futuri corsi del 1° novembre 1931.

19. — I già inscritti nelle liste della leva di mare arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. Esercito se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi e previo nulla osta del comando superiore del corpo reale equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo, (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 *Giornale militare* 1926, essere segnalati a questo Ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'Esercito debba essere revocato.

20. — Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del corpo d'armata, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal Ministero

A tal fine i comandi di corpo d'armata, non oltre il 20 ottobre p. v. dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità, per la necessaria perequazione.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, i comandi stessi provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso in cui è stato ammesso.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o distretto, comunicate in tempo agli aspiranti, i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la rispettiva scuola il giorno* 1° *novembre p. v.*

In merito all'ammissibilità o meno ai corsi debbono pronunciarsi esclusivamente i competenti comandi di corpo d'armata, e non le commissioni d'avanzamento delle scuole.

In tutti i casi, invece, nei quali i comandanti di corpo d'armata fossero del parere che l'ammissione non possa aver luogo in vista della condotta morale e politica degli aspiranti o dei loro congiunti, dovranno riferirne al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), trasmettendo le informazioni dei carabinieri e gli altri documenti che ritenessero necessari ed esprimendo in merito il loro motivato parere.

21. — L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria per l'arma o specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio, come è detto al n. 16, salvo per il corso di cavalleria della scuola di Pinerolo, di cui al numero seguente.

A parità di titolo di studio, la precedenza dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare, presso le regie università, e superati i relativi esami (circolare 148 *Giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi stessi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione quante sono le armi e specialità per le quali si effettuano i corsi in ciascuna scuola, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

22. — Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di fanteria e cavalleria.*

Ai corsi di fanteria e di cavalleria potranno aspirare, indistintamente, i candidati in possesso almeno del diploma di maturità classica o scientifica, o di titoli di studio equipollenti.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 7 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti al corso di cavalleria e ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno inoltre sottoposti a nuova visita medica, presso le rispettive scuole alle quali dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v. Si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione dei comandanti di distretto sull'attitudine fisica degli aspiranti ai predetti corsi.

Gli allievi non idonei per i bersaglieri, per gli alpini e per la cavalleria saranno assegnati ad una scuola di fanteria.

b) *assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini.*

Agli aspiranti alle specialità dei bersaglieri e degli alpini, riconosciuti idonei alla visita medica presso i distretti, verrà assegnato un punto di idoneità fisica in ventesimi, da 10 a 20.

Fatta eccezione dei giovani che, per il titolo di studio posseduto, debbano prequentare i corsi di artiglieria o del

genio, fra i rimanenti aspiranti, e senza tener conto delle domande, verranno prescelti i giovani fisicamente adatti a prestar servizio, distintamente, nelle specialità dei bersaglieri e degli alpini. A ciascuno di essi verrà assegnato un punto in ventesimi da 10 a 20.

I comandi di corpo d'armata segnaleranno a quello di Milano il numero dei giovani risultati idonei, distinguendo coloro che hanno presentato domanda di assegnazione e coloro che saranno stati prescelti di autorità e raggruppando i giovani per punto di classifica ottenuto.

Il comando del corpo d'armata di Milano, in relazione agli ammittendi ai due corsi, comunicherà ai vari corpi d'armata il numero degli allievi ufficiali che ciascuno di essi dovrà avviare alla scuola, scelti naturalmente fra i meglio classificati.

c) *assegnazione alla cavalleria.*

L'assegnazione al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo. Il risultato dell'esperimento sarà espresso da un punto in ventesimi.

d) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di artiglieria e genio.*

I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle regie scuole d'ingegneria, dei regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi d'artiglieria o del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Quei giovani provvisti dei titoli suindicati che non denunciano il titolo di studio posseduto, saranno destinati d'autorità ai corsi d'artiglieria o del genio, senza tener conto dei loro desideri, quand'anche fossero stati già assegnati a corsi di arma diversa.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi di artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti con ferma ordinaria in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali, ritenuti particolarmente

utili per l'ammissione ai corsi stessi; diplomi di abilitazione dell'istituto tecnico superiore; licenza dei regi istituti industriali; o diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente i posti che ancora rimangano disponibili, potranno essere devoluti agli aspiranti con ferma ordinaria laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per la specialità *radiotelegrafisti* avranno la precedenza:

1° I giovani in possesso del diploma di « perito radiotecnico » rilasciato dalle scuole radiotecniche annesse al Regio istituto Carlo Cattaneo di Milano, i quali abbiano anche superato la prova di trasmissione e di recezione ad udito dei segnali Morse, risultante da apposita annotazione apposta sul diploma.

2° i diplomati dal R. istituto industriale di Torino (diploma di tecnico superiore elettrotecnico - Sezione elettrocomunicazioni);

3° i laureati in ingegneria elettrotecnica e navale;

4° i diplomati dei regi istituti - Sezione meccanici elettricisti;

5° i laureati in ingegneria e industriale meccanica o in scienze fisico-matematiche e gli studenti delle regie scuole di ingegneria e delle facoltà di scienze fisico-matematiche;

6° i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra enunciati, aventi obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Per ognuna di dette categorie sarà data precedenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di r. t. di 1ª e 2ª classe e del diploma rilasciato dalla RR. scuole industriali al termine dei corsi premilitari per r. t. del R. esercito, nonchè ai giovani che, in mancanza di tale diploma, dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito e di possedere fondate cognizioni in materia di radiotrasmissione.

Per la specialità *telegrafisti sarà* data la precedenza agli aspiranti che comprovino di aver frequentato i corsi di elettrotecnica ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio.

Tanto per gli aspiranti radiotelegrafisti quanto per i telegrafisti tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando di corpo d'armata di Verona per i R. T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato, i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

e) *Aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri.*

I sottotenenti di complemento delle specialità aerostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori-minatori, accordando la preferenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Verona e la designazione dei prescelti verrà fatta in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami a sottotenente, dal comando del corpo d'armata di Verona. Il detto comando li designerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) in numero di 6 per gli aerostieri e in numero di 16 per i ferrovieri.

f) *Aspiranti alla specialità carri armati.*

Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei carri armati dovranno avere frequentato esclusivamente un corso di fanteria, sino alla nomina a sottotenente, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando del corpo d'armata.

Il comando di corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di

abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di corpo d'armata farà compiere un esperimeno per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi e, successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso, dovrà segnalare al Ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo presente che i sottotenenti da assegnare ai carri armati dovranno essere tratti in numero di 6 per ciascuno dei corsi di fanteria di Moncalieri, Spoleto, Salerno e Palermo, e due dal corso dei bersaglieri.

g) *Aspiranti ai centri automobilistici.*

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per le unità automobilistiche deve aver luogo tra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, provenienti dai vari corsi, eccetto da quelli di artiglieria da campagna e da montagna.

Gli allievi ufficiali di complemento di bersaglieri, di artiglieria (escluse le specialità campagna e montagna) e del genio, ai quali viene svolta l'istruzione automobilistica, non saranno tenuti ad allegare alla domanda altri documenti; quelli appartenenti ad altre armi o corpi dovranno invece presentare con la domanda, certificati che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture).

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento come per gli aspiranti ai carri armati e, in base ai risultati dell'esperimento stesso, segnalerà, come sopra, al Minstero (Direzione generale personale ufficiali) i prescelti per i centri automobilistici nella seguente misura: 5 per ciascun corso di fanteria, 12 per il corso dei bersaglieri, 9 per il corso degli alpini, 4 per ciascun corso di artiglieria pesante, di artiglieria pesante campale e 2 per ciascuno dei rimanenti corsi.

h) *Aspiranti al centro chimico militare.*

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per il centro chimico militare avrà luogo di massima fra gli allievi uffi-

ciali che ne facciano domanda, laureati in chimica o studenti del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna e dal corso degli alpini.

In totale saranno assegnati 15 sottotenenti di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al Ministero (Direzione del centro chimico militare) i dati relativi agli allievi laureati in chimica o studenti del 2° anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al Ministero (Direzione del centro chimico militare) alla fine dei corsi.

i) l'assegnazione agli aerostieri e ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al centro chimico militare dovrà essere definitiva, e, cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi o ai corpi di provenienza di quei sottotenenti delle specialità stesse che alle medesime si siano mostrati meno atti.

Svolgimento dei corsi.

23. — I corsi per fanteria, artiglieria, genio si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali, come da indicazioni contenute nello annesso specchio.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Per le istruzioni dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ed inoltre quanto è stabilito dai programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene tali gradi non debbano essere conferiti.

Al termine dei corsi gli allievi saranno, previo esame, giudicati per l'idoneità al grado di sottotenente di complemento.

24. — Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Soltanto, nella considerazione che gli esami di laurea della sessione autunnale si svolgeranno nel mese di novembre, è consentito, in via eccezionale, per quest'anno, ai laureandi nella sessione dell'autunno, che comprovino con regolare do-

cumento di dover sostenere l'esame, di presentarsi ai corsi allievi ufficiali che avranno inizio il 1° novembre p. v., non più tardi del 1° dicembre successivo, dopo sostenuti gli esami.

Chi non si presenterà il 1° novembre o il 1° dicembre c. a. sarà ritenuto rinunciatario ed il nome sarà cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute che, in base al n. 14 della circolare 184 del *giornale militare* c. a., furono lasciate in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentino entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Si avverte però che quelle delle reclute stesse, le quali per il titolo di studio posseduto hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, non possono essere precettate per essere assegnate ad un corpo, ma dovranno essere dichiarate disertori con tutte le conseguenze di legge, qualora non si presentino senza giustificato motivo.

Esami a sottotenente di complemento.

25. — Gli esami per la promozione a sottotenente di complemento avranno luogo nell'ultima quindicina del corso e si svolgeranno in base alle norme generali ed ai programmi d'insegnamento pei corsi allievi ufficiali.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti.

Ultimati gli esami, potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di una prova teorica, purchè non abbiano riportato una deficienza inferiore a 9 ventesimi e purchè raggiungano complessivamente la media di 12 ventesimi.

Sono escluse dalla compensazione di cui sopra le seguenti materie principali:

« Tattica e servizio in guerra » per gli allievi di fanteria e cavalleria;

« Armi portatili, esplosivi, materiali di artiglieria, puntamento e tiro » per gli allievi di artiglieria;

« Programma speciale del genio » per gli allievi del genio.

L'insufficienza riportata agli esami di tali materie determina senz'altro la dichiarazione di non idoneità al grado di sottotenente.

Al termine del corso le commissioni d'avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta, e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 27. Gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente verranno inviati in licenza in attesa di nomina.

L'idoneità a tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente. Gli allievi ufficiali di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di fanteria; gli allievi ufficiali di artiglieria da campagna, se ugualmente dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento nell'arma e nella specialità, per il servizio nelle batterie someggiate o nelle compagnie treno.

Il predetti allievi dovranno, come è ovvio, avere conseguita l'idoneità negli esami teorici nei rimanenti esami pratici.

26. — Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale. Qualora abbiano ancora obblighi di servizio, essi saranno inviati ai corpi della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale, possibilmente reclutati dal proprio distretto, per compiere il servizio stabilito per la loro classe di leva, e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento delle scuole.

Classificazione degli allievi e graduatoria.

27. La classificazione finale risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

1° media delle due medie:

dei punti riportati durante il corso e dei punti riportati agli esperimenti sulle istruzioni pratiche e professionali;

2° media delle due medie: dei punti riportati nelle interrogazioni annuali e dei punti riportati agli esami teorici nelle materie d'insegnamento;

3° media dei punti di attitudine militare e di condotta.

In conseguenza, durante i corsi ogni allievo dovrà essere classificato in tutte le materie e istruzioni pratiche, allo scopo di accertare e di valorizzare il lavoro compiuto e il profitto tratto dagli allievi durante lo svolgimento dei programmi d'insegnamento.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i mod. 51-E., per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I mod. 51-E dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il 31 maggio 1931, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle scuole distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 5, di ciascun allievo, diretta al Ministero con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espressa con un punto in ventesimi), per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini:

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare mod. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 3.

Servizio da ufficiale.

28. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 1° novembre c. a., potrà essere prestato dal 1° luglio 1931 al 31 gennaio 1932, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1932.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai corsi del 1° novembre c. a. saranno ripartiti in due gruppi all'incirca di egual numero per la prestazione del servizio di prima nomina.

L'assegnazione ai gruppi sarà fatta in base alle domande, tenendo conto esclusivamente dalla graduatoria riportata dai sottotenenti nella classificazione generale.

Disposizioni varie.

29. — Giusta il disposto della circolare 465 del *Giornale militare* del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio, per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

30. — Alla fine dei corsi, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno, in duplice copia, al Ministero (Comando del corpo di stato maggiore e Direzione generale leva, sottufficiale e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei corsi stessi, con le loro osservazioni e proposte.

31. — Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal Ministero conforme all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI	FANTERIA			CAVALLERIA	ARTIGLIERIA						GENIO				TOTALI
	granatieri e fanteria di linea	bersaglieri	alpini		campagna e a cavallo	montagna	pesante	pesante campale	costa	contraerei	zappatori e minatori	telegrafisti	R.T.	pontieri e lagunari	
MONCALIERI . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
BRA	—	—	—	—	300	100	375	—	—	—	—	—	—	—	775
MILANO	—	180	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430
VERONA.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	150	85	40	475
POLA.	—	—	—	—	125	—	—	300	50	100	—	—	—	—	575
LUCCA	—	—	—	—	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550
SPOLETO.	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
SALERNO	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600
PALERMO	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450
PINEROLO	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
TOTALI	2.450	180	250	80	975	100	375	300	50	100	200	150	85	40	5.335

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

1. — Il 1° novembre corrente anno saranno iniziati i normali corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole:

Fanteria di linea e bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Roma (Spoleto), di Napoli (Salerno), e comando militare della Sicilia (Palermo).

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Milano.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Trieste (Pola) e di Firenze (Lucca).

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria da costa: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria contraerei: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Genio zappatori-minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti, pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Verona.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilistici e nel centro chimico militare verranno tratti dai militari che abbiano frequentato i vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti ai carri armati dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini; gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — I corsi iniziati il 1° novembre avranno termine il 31 maggio 1931.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

Ammissione ai corsi.

4. — Ai corsi del 1° novembre c. a. devono prender parte gli arruolati nell'Esercito nati negli anni 1907, 1908, 1909 e 1910 già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 6, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti che non si presentino senza giustificato motivo saranno dichiarati disertori.

5. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 1° novembre i militari di classi precedenti a quella del 1907 e già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, i militari ritardatari, anche di classi successive, che intendono interrompere il ritardo del servizio, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 7):

a) i militari della classe 1910 in congedo provvisorio non ancora chiamati alle armi;

b) i militari ora alle armi, compresi gli allievi sottufficiali e i carabinieri reali;

c) i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età o lo compiano non oltre il 31 ottobre c. a. e rinunzino a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923 (circolare 173 *giornale militare* 1924);

d) gli inscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili, i quali, per essere cessata la causa che motivò la riforma o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di anni tre, dalla quale verranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente. I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° novembre p. v.;

e) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma, purchè non abbiano compiuto il 29° anno di età, e aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

Gli allievi ascritti a ferma riducibile, o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, per mancanza del requisito della istruzione premilitare, sono tenuti a prestare servizio per un tempo che verrà stabilito da apposite norme che saranno all'uopo emanate.

Gli inscritti a ferma riducibile che chiedano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, prima che sia avvenuta la loro chiamata alle armi, dovranno considerarsi, agli effetti della durata del servizio, aventi obbligo di ferma ordinaria, a meno che prima del compimento di questa, venga determinata la durata della ferma dei militari che trovansi nelle loro stesse condizioni.

Gli ascritti a ferma minima e gli assegnati a servizi sedentari, quando anche non siano stati ancora dispensati dal servizio alle armi, non sono per ora obbligati ad inscriversi al corso allievi ufficiali, anche se siano in possesso del titolo di studio necessario. Nemmeno coloro che hanno avuto il solo riconoscimento del titolo a ferma minima, per mancanza del requisito del titolo dell'istruzione premilitare, sono obbligati ad inscriversi ai corsi predetti, se appartenenti a classi antecedenti a quella dei nati nell'anno 1908.

Non hanno per ora nemmeno quest'obbligo i militari nelle condizioni predette, nati negli ultimi undici mesi dell'anno 1910, giacchè essi non sono ancora stati chiamati alle armi, come risulta dalla circolare 184 del *Giornale militare* 1930.

Quelli ascritti a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, che desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi allievi ufficiali, potranno esservi ammessi a domanda e previa rinunzia scritta della ferma minima predetta. La durata del servizio dovrà, in tal caso, essere per essi la stessa che sarà stabilita per gli allievi con ferma riducibile della loro classe rispettiva.

Titoli di studio.

6. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare 150 del *Giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e dal R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un R. istituto nautico;

titoli di studio superiori ai precedenti.

7. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

inscrizione al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno;

inscrizione all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano regi o pareggiati, sia pure sotto la forma di riconoscimento permanente di sede di esame;

liceo classico o scientifico;

istituto tecnico;

liceo artistico;

istituto magistrale;

istituto industriale o commerciale (compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno);

istituto nautico;

licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali regi o liberi (1);

diploma di perito agrario conseguito nelle scuole medie agrarie, regie o pareggiate;

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino;

liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

istituto musicale « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

liceo musicale « Gioacchino Rossini » in Pesaro;

conservatori musicali « Giuseppe Verdi » e « Tartini » di Trieste;

conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

liceo musicale di Cagliari.

diploma di perito minerario conseguito nelle regie scuole minerarie;

certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

titoli di studio ottenuti in istituti pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle regie università ed istituti del Regno che dànno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi.

Presentazione delle domande.

8. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito.

I candidati che non possano essere ammessi a frequentare il corso preferito per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazioni del Ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo ed ai comandi dei distretti di residenza dagli aspiranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 3 e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità), l'aspirante desideri l'ammissione.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 6 e 7.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal podestà e vistato per conferma dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso.

Gli aspiranti allievi ufficiali residenti all'estero dovranno presentare le domande documentate ai rispettivi consoli, incaricati a trasmetterle alle autorità competenti con le dichiarazioni prescritte.

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 lu-

glio 1912, n. 555 (1) possono anch'essi ottenere l'ammissione ai corsi, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovino in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo o specialità in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate d'autorità ad un corso in relazione al loro titolo di studio.

9. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 30 settembre corrente anno.

Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi. Soltanto, nella considerazione che gli esami di laurea della sessione autunnale si svolgeranno nel mese di novembre, è consentito, in via eccezionale, per quest'anno, ai laureandi nella sessione autunnale di quest'anno, che comprovino con regolare documento tale loro qualità, di presentarsi ai corsi che saranno iniziati il 1° novembre p. v., non più tardi del 1° dicembre successivo, dopo sostenuti gli esami.

Assegnazione ai corsi.

10. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, salvo per il corso di cavalleria della scuola di Pinerolo, nel quale l'assegnazione verrà fatta in base all'esperimento di equitazione indicato nel numero 12.

Ai corsi di fanteria e cavalleria possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 6 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili potranno essere

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni, al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in base a quanto è indicato nel n. 7 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza nell'ammissione ai corsi di fanteria e di cavalleria i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 13.

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria ed ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno sottoposti a nuova visita medica presso le rispettive scuole alle quali dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v. I meno idonei verranno assegnati ad una scuola di fanteria.

11. — Oltre a coloro che ne faranno domanda, per l'assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle specialità, prescelti fra tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali, eccettuati però coloro che, per il titolo di studio, debbano essere assegnati in artiglieria o nel genio.

12. — L'assegnazione al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione presso la Scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

13. — I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle regie scuole di ingegneria, dei regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria o del genio a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

I giovani muniti dei titoli suindicati non possono far domanda di ammissione ai corsi di cavalleria nè delle varie specialità dell'arma di fanteria.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi d'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti con ferma ordinaria in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per la ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'istituto tecnico; licenza dei regi istituti industriali o diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto industriale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti con ferma ordinaria laureati e agli studenti di facoltà universitaria differenti da quelle sopra indicate, e poi ai candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere « ricevere » correntemente a orecchio.

Su richiesta degli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove.

Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

14. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 1° novembre corrente anno potrà essere prestato dal 1° luglio 1931 al 31 gennaio 1932, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1932.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai detti corsi saranno ripartiti in due gruppi di egual numero per la prestazione del servizio di prima nomina, in base alle domande e tenendo conto esclusivamente della graduatoria riportata da ciascuno nella classificazione generale.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto la circolare del *Giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 545. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 7 agosto 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazioni tabella allegato n. 2 circolare 159 *Giornale militare* 1927);

Determina:

Il generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento dell'anno 1931, i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunciati dal comandante di corpo d'armata. (Circolare 207 *Giornale militare* 1926 e circolare 159 del *Giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 546. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) — 25 agosto 1930 - Anno VIII.

1. — Nel corrente anno avrà luogo la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa, residenti nel Regno, delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 ascritti a tutte le armi, corpi e specialità, qualunque sia stato il loro originario obbligo di ferma ed anche se non abbiano prestato alcun servizio di leva.

2. — Detta chiamata dovrà essere effettuata in tutti i comuni del Regno nel periodo di tempo compreso tra i primi di settembre (a congedamento avvenuto dei militari anziani attualmente alle armi) a tutto ottobre.

Per essa saranno osservate le norme per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, che saranno successivamente pubblicate.

In ciascun comune la chiamata sarà fatta in una domenica soltanto.

3. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, entro i limiti di tempo indicati dal precedente n. 2, preciseranno l'epoca più opportuna in cui la chiamata di controllo dovrà aver luogo nei comuni della propria circoscrizione territoriale, in relazione sopratutto alle esigenze agricole variabili da regione a regione.

4. — La presentazione dei militari soggetti alla chiamata di controllo dovrà avvenire:

a) nei comuni sedi di distretto militare, presso il comando del distretto medesimo che designerà gli ufficiali da esso dipendenti per le operazioni di controllo;

b) nei comuni sedi di comandi di truppa retti da ufficiale (esclusa l'arma dei carabinieri reali), presso uno dei comandi medesimi che destinerà per le operazioni di controllo gli ufficiali addetti al reparto stesso;

c) negli altri comuni, innanzi ad ufficiali inferiori in S.P.E. all'uopo incaricati.

5. — I comandi delle divisioni militari stabiliranno:

a) i comandi di truppa retti da ufficiale presso i quali dovranno eseguirsi le operazioni di controllo nei comuni sede di detti comandi;

b) i corpi che dovranno fornire gli ufficiali pel controllo nei comuni non sedi di comandi di truppa, ed il numero degli ufficiali di ciascun corpo.

6. — Ciascun comando di distretto, presi i necessari accordi coi comandi di truppa presso i quali dovranno eseguirsi le operazioni di controllo nel comune di rispettiva sede e coi comandi di corpo che dovranno fornire gli ufficiali per le operazioni negli altri comuni, stabilirà, tenuto conto delle istruzioni ricevute dal comando del corpo d'armata o delle isole da cui dipende, la domenica in cui in ciascun comune il controllo dovrà essere eseguito, facendo in modo che in una stessa domenica le operazioni di controllo sieno limitate ad una parte soltanto dei comuni, e ciò allo scopo di utilizzare gli stessi ufficiali in più controlli ed evitare così che sia distratto contemporaneamente un numero rilevante di ufficiali dalle normali attribuzioni.

Destinerà quindi gli ufficiali che dovranno eseguire il controllo nei comuni non sede di comando di truppa, avendo presente che ove il numero dei chiamati a controllo nello stesso comune sia rilevante, potrà destinarsi per le operazioni relative più d'un ufficiale in modo da garantire che le operazioni medesime possano svolgersi nella domenica fissata per ciascun comune.

7. — Ciascun comando di distretto inoltre, preverrà i podestà dei comuni non sede di comandi di truppa retti da ufficiali, della domenica fissata per il controllo e prenderà con essi accordi circa i locali occorrenti e quant'altro possa esser necessario per il regolare svolgimento delle operazioni.

8. — I comandi medesimi, ciascuno per i comuni della propria circoscrizione, provvederanno poi alla stampa di un manifesto conforme a quello annesso alla presente circolare e ne cureranno a mezzo dei podestà la pubblicazione, facendolo affiggere, oltre che nell'albo pretorio, nelle singole frazioni ed in prossimità delle chiese.

Nello specchio, da inserirsi in calce al manifesto stesso, i comuni del territorio cui il manifesto si riferisce, saranno

disposti per ordine alfabetico ed in corrispondenza di ciascuno sarà indicato il giorno in cui avrà luogo la chiamata, l'ora dell'inizio della presentazione, l'autorità che procede al controllo, i locali in cui il controllo medesimo sarà eseguito.

9. — Una copia del manifesto dovrà essere trasmessa, oltre che al Ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) al R. avvocato militare del tribunale militare del corpo d'armata, all'intendenza di finanza della provincia e all'ufficio del registro nella cui giurisdizione trovansi i vari comuni, ed alle stazioni dei carabinieri reali.

10. — I comandi di distretto faranno quindi tempestivamente pervenire agli ufficiali incaricati del controllo, a mezzo dei comandi di corpo da cui dipendono, gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa residenti nel comune in cui ciascun ufficiale deve procedere al controllo, compilati in conformità delle norme per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460.

Qualora nello stesso comune fossero destinati al controllo più ufficiali, l'elenco sarà ripartito in relazione al numero degli ufficiali medesimi.

11. — Gli ufficiali incaricati del controllo saranno coadiuvati e assistiti ciascuno da un sottufficiale per la materiale esecuzione dei lavori di scritturazione.

Spetta ad essi di provvedere a che le operazioni di controllo si svolgono con la massima regolarità, rimovendo qualsiasi ostacolo che dovesse frapporsi.

Sarà loro cura di chiedere ai militari soggetti al controllo e di registrare tutte le informazioni di cui alle indicazioni prescritte negli elenchi predisposti dai comandi dei distretti militari, ed anche tutte quelle altre che essi ritenessero per ciascun individuo utili ai fini del controllo.

12. — In tale occasione, gli ufficiali predetti, in relazione a quanto è detto nel manifesto circa l'obbligo della denuncia dei titoli di studio, annoteranno negli elenchi le dichiarazioni che venissero fatte dagli interessati, allegando agli elenchi medesimi le denunzie rilasciate dai militari.

A coloro che presenteranno denunzie del titolo di studio posseduto, rilasceranno apposita ricevuta.

13. — E' necessario che tutte le autorità militari territoriali esercitino la più accurata vigilanza su tutte le operazioni che si dovranno compiere per chiarire dubbi ed evitare equivoci e dimenticanze.

Nel caso che, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di chiamata, si reputi necessario assegnare altro personale ai comandi militari incaricati del controllo, i comandi territoriali provvederanno che vi sia inviato nei giorni stabiliti, traendolo, dai corpi dipendenti.

Specialmente nei comuni non sede di comandi di truppa retti da ufficiali e che siano sede di stazione dell'arma dei carabinieri reali, questa deve prestare il suo concorso agli ufficiali incaricati del controllo per facilitare a questi il loro compito. I comandi di legione dell'arma provvederanno che siano date ai competenti comandi di stazione tutte le indicazioni necessarie per il concorso da prestare agli ufficiali predetti.

14. — Ultimata la chiamata, gli ufficiali che l'hanno eseguita restituiranno, per il tramite dei comandi di corpo da cui dipendono, al distretto militare competente l'elenco completato con le indicazioni prescritte accompagnandolo con una breve relazione sulle operazioni compiute.

Spetterà quindi ai comandi di distretto di dar corso agli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

15. — Trascorsi i termini assegnati per il controllo nel territorio di propria circoscrizione, i comandi delle divisioni militari, interpellati i distretti militari a mezzo degli ispettori di mobilitazione, trasmetteranno al Ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) una relazione sul modo come la chiamata ha avuto luogo indicando particolarmente gli inconvenienti rilevati e le proposte atte ad eliminarli.

Dette relazioni saranno inoltrate per il tramite dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole i quali esprimeranno in merito il loro parere.

Il Ministro: P. GAZZERA.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa residenti nel Regno delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904.

1. — In applicazione dell'art. 3 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e d'ordine del Ministro della guerra, sono chiamati a controllo i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito in congedo illimitato residenti nel Regno delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità qualunque sia il loro originario obbligo di ferma ed anche se non abbiano prestato alcun servizio di leva.

2. — *Per ciascun comune, la presentazione deve avvenire in una domenica soltanto.*

3. — Nello specchio a piedi del presente manifesto è indicato per ciascun comune il giorno della presentazione, l'autorità presso la quale si procede al controllo, l'ora in cui avranno inizio le operazioni di presentazione, il luogo della presentazione.

4. — I militari chiamati a controllo debbono presentarsi personalmente, nel giorno fissato, muniti del foglio di congedo illimitato e del libretto personale.

In mancanza di detti documenti dovranno provare altrimenti la loro identità.

Essi dovranno fornire alle autorità alle quali si presentano tutte le informazioni di cui siano richiesti.

5. — In caso di malattia o di grave straordinario motivo debitamente comprovati, il militare chiamato a controllo potrà chiedere, a mezzo di persona da esso delegata, la dispensa dalla chiamata all'autorità alla quale avrebbe dovuto presentarsi nel giorno stesso della presentazione.

Detta autorità, ove trovi la richiesta giustificata, potrà ammettere il richiedente alla dispensa della chiamata.

6. — La mancata presentazione per infermità o per altro grave o straordinario motivo dovrà essere giustificata presso l'autorità innanzi alla quale avrebbe dovuto aver luogo la presentazione nello stesso giorno per essa stabilito o al distretto militare nei cinque giorni successivi.

Spetterà al comando del distretto di giudicare sull'attendib delle giustificazioni addotte.

7. — Coloro che, senza esserne stati dispensati, non si prese ranno alla chiamata, o le cui giustificazioni non saranno rite attendibili, saranno dichiarati in contravvenzione e puniti, ai s della citata legge 27 marzo 1930, n. 460, con un'ammenda da L. a L. 600, se sottufficiali, e da L. 100 a L. 300, se graduati o mili di truppa.

8. — Nessun assegno o indennità spetta ai militari richia anche se la loro abitazione si trovi fuori del capoluogo del com Tutti i richiamati verranno lasciati in libertà nel giorno st della presentazione.

9. — Si ricorda in questa occasione che tutti i militari in gedo muniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di titol studio equipollente o superiore, sono tenuti a denunziarne il sesso giusta l'art. 12 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 3224.

In relazione a tale obbligo i militari, oggetto della pres chiamata, dovranno informare l'autorità che procede al contr se siano o non in possesso di uno dei titoli su indicati.

Coloro che ne fossero in possesso dovranno rilasciare appo dichiarazione scritta indicante:

a) il titolo di studio posseduto;

b) l'istituto presso il quale è stato conseguito;

c) la data del conseguimento.

Saranno esentati dal rilasciare la dichiarazione suddetta, col che dimostreranno di aver attemperato all'obbligo della denun presentando la relativa ricevuta rilasciata dall'autorità militare quale la denuncia stessa venne fatta.

I militari contravventori all'obbligo della denuncia del tit di studio come sopra è detto, saranno senz'altro denunciati al bunale essendo passibili di pena del carcere militare fino a tre m a mente dell'art. 7 del menzionato articolo R. decreto 31 dic bre 1923, n. 3224.

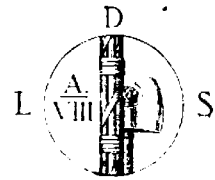
Specchio indicante l'autorità che procede al controllo, il giorno della presentazione, l'ora d'inizio della chiamata, il luogo della presentazione per i militari residenti in ciascuno dei comuni appresso indicati.

Comuni	Autorità cui devono presentarsi i militari	Luogo della presentazione	Ora in cui si inizia la chiamata

. . . . . *addì* . . . . . 1930 – Anno VIII

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . . . .



PREZZO L.

(1728) · Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1930 - ANNO VIII — 29 AGOSTO

SOMMARIO

N. 547 - 25 agosto 1930 - Anno VIII — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito. . . . . *Pag.* 1823

Circolare N. 547. — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930. n. 460 sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 agosto 1930 - Anno VIII.

Nell'attesa della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 marzo 1930, n. 460 sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della R. guardia di finanza, questo Ministero determina che per la prima applicazione delle disposizioni della citata legge

e per quanto si riferisce ai soli ufficiali, sottufficiali e mi tari di truppa del R. esercito siano osservate le norme s guenti.

TITOLO I.

Ufficiali.

CAPO I.

Dichiarazioni di residenza.

Art. 1.

Gli ufficiali del R. esercito, entro quindici giorni dell'a venuto collocamento in aspettativa per riduzione di quad senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria od riposo con inscrizione nella riserva, e, se di complement dall'invio in congedo al termine del servizio di prima nom na, devono comunicare la propria residenza ed abitazion (via e numero), e notificare poi qualsiasi variazione non pi tardi di 15 giorni dell'avvenuto cambiamento, direttament o per mezzo di persona all'uopo delegata, salvo nel caso d cui al seguente art. 2, alle autorità sotto indicate:

a) se ufficiali superiori delle armi combattenti, al coman do della divisione militare nella cui giurisdizione risiedono

b) se ufficiali inferiori delle armi combattenti e dei ser vizi, al comando del distretto di residenza;

c) se ufficiali superiori del corpo sanitario (ufficiali me dici e chimici farmacisti) del corpo di commissariato (uffi ciali commissari e di sussistenza) del corpo di amministra zione, e del corpo veterinario, alle rispettive direzioni od uf fici del corpo d'armata nella cui giurisdizione risiedono;

d) gli ufficiali che risiedono all'estero debbono fare l suddette comunicazioni, a seconda del grado e dell'arma del servizio, agli stessi enti sopra specificati nella cui circo scrizione si trova l'ultima residenza che ebbero nel Regno Devono mantenersi in relazioni con i RR. consoli e fare l varie comunicazioni per il tramite di quest'ultima autorità.

Analoga segnalazione i predetti ufficiali debbono fare ai gruppi e sezioni dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 2.

Gli ufficiali delle categorie indicate nell'articolo precedente, se non risiedono nello stesso luogo delle autorità di cui nel detto articolo, potranno fare le prescritte notificazioni pel tramite del comando del presidio o di quello dei carabinieri reali, i quali, a loro volta, dovranno darne partecipazione alle autorità suddette.

Art. 3.

Le autorità indicate nell'art. 1 delle presenti norme, ed eventualmente, i comandi di presidio, quelli dei carabinieri reali, e le autorità consolari rilasceranno agli interessati o alle persone da essi delegate ricevuta per iscritto delle fatte segnalazioni, che dalle autorità medesime saranno trascritte in appositi registri.

Art. 4.

Quando gli ufficiali di cui nelle presenti norme si assentino, sia pure per breve tempo, dalla loro residenza, dovranno indicare la persona (sempre residente nel Regno) e il suo preciso domicilio ove siano da farsi, all'occorrenza, tutte le comunicazioni che possano interessarli.

Art. 5.

Qualora gli ufficiali intendano recarsi all'estero, debbono indicare lo stato e la località in cui si trasferiscono, e il loro preciso recapito.

Art. 6.

I comandi di presidio, quelli dei carabinieri reali, e le autorità consolari, quando vengano a conoscenza che un ufficiale, di cui all'art. 1 delle presenti norme, abbia cambiato residenza senza ottemperare all'obbligo della notificazione, dovranno subito informarne le autorità specificate nell'articolo stesso aventi giurisdizione sul luogo ove l'ufficiale si è trasferito.

Ove tale luogo non fosse conosciuto, ne informeranno le stesse autorità di cui all'art. 1, aventi giurisdizione sul luogo ove l'ufficiale risiedeva prima del trasferimento.

Art. 7.

Le autorità di cui all'art. 1 delle presenti norme, le quali vengano comunque a conoscenza che un ufficiale abbia trasferito la sua residenza nel territorio della propria circoscrizione, senza aver ottemperato all'obbligo della notificazione, ne avvertiranno anzitutto le autorità militari che avevano in forza l'ufficiale, dopo di che redigeranno il verbale di contravvenzione, allegato mod. *C*, e ne daranno partecipazione all'ufficiale inviandogli, in piego raccomandato, l'allegato mod. *D* contenente l'invito a presentarsi ad esse per la conciliazione.

Non conoscendosi il preciso indirizzo dell'ufficiale, la partecipazione sarà fatta mediante affissione all'albo pretorio del comune ove l'ufficiale stesso si è trasferito.

Art. 8.

Se entro un mese dalla partecipazione, ovvero dall'affissione, l'ufficiale non risponde all'invito, nè acconsente alla conciliazione, l'autorità che ha redatto il verbale di contravvenzione invierà il verbale al tribunale militare, nella cui giurisdizione essa risiede.

Capo II.

Chiamata di controllo.

Art. 9.

Gli ufficiali del R. esercito, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

Coloro che eventualmente si trovino fuori del territorio di giurisdizione dell'autorità da cui dipendono, per rispondere alla chiamata di controllo si presenteranno alle autorità di cui all'art. 1 delle presenti norme viciniori al luogo in cui si trovano, le quali poi provvederanno a comunicare i risultati della chiamata suddetta alle autorità dalla quale l'ufficiale dipende.

Art. 10.

Le chiamate di controllo saranno indette mediante invito personale o con manifesti da pubblicarsi nei singoli comuni.

Art. 11.

Le chiamate di controllo avranno luogo normalmente in giorni di domenica, e, di regola, si fisseranno due domeniche per la presentazione.

Art. 12.

Le autorità di cui all'art. 1 delle presenti norme, formeranno un elenco di ufficiali che debbono rispondere alla chiamata di controllo, facendo constatare a fianco di ciascuno le risultanze della chiamata stessa.

Art. 13.

L'ufficiale può essere dispensato dalla chiamata in caso di malattia o di altro grave impedimento, da giustificarsi con appositi documenti entro 5 giorni della data di presentazione, alle autorità davanti alle quali avrebbe dovuto aver luogo la presentazione stessa.

Art. 14.

Ultimata la visita di controllo, le autorità incaricate compileranno i verbali di contravvenzione a carico di coloro che eventualmente non si fossero presentati senza giustificato motivo.

Art. 15.

Le autorità di cui all'art. 1 delle presenti norme, sulla base dei risultati delle visite di controllo, provvederanno all'eventuale completamento degli stati di servizio degli ufficiali sottoposti alle chiamate di controllo e alle rettifiche che si rendessero necessarie delle annotazioni in precedenza fattevi.

TITOLO II.

Sottufficiali e militari di truppa.

CAPO I.

Dichiarazioni di residenza.

Art. 16.

I giovani arruolati dal consiglio di leva o dalla commissione mobile di leva, nel ricevere il foglio di congedo provvisorio modello 4-A e 4-B del catalogo debbono indicare la propria residenza.

L'ufficiale delegato presso il consiglio di leva o la commissione annoterà tale dichiarazione tanto sul foglio matricolare e caratteristico modello 59 da trasmettere ai distretti quanto sul foglio di congedo provvisorio da rilasciarsi al militare interessato.

Art. 17.

All'atto della partenza per il congedo, sia dopo la ferma, sia dopo una chiamata qualsiasi alle armi, i sottufficiali e i militari di truppa debbono dichiarare al proprio comandante di corpo quale residenza intendano prendere. In tale occasione essi debbono essere informati dell'obbligo che loro incombe, sotto pena di ammenda, di notificare al comando del distretto militare, nella cui giurisdizione è compreso il comune in cui risiedono, i cambiamenti della loro residenza.

L'obbligo suddetto non riguarda i militari che ottengano il congedo assoluto.

Art. 18.

I comandanti di corpo, ricevute le dichiarazioni di cui all'art. 17, ne prendono nota tanto sui libretti personali modello 339-A del catalogo, tenuti dai sottufficiali e militari di truppa, quanto sui fogli matricolari e caratteristici mod. 59 del catalogo.

Ai militari congendandi deve essere fatta presente la necessità che essi conservino con cura, nel loro stesso interes-

se, il libretto personale mod. 339-A per esibirlo ad ogni richiesta dell'autorità.

I comandanti di corpo debbono fornire una copia del libretto personale mod. 339-A, a tutti i congedandi che eventualmente l'abbiano smarrito o non l'abbiano ancora ricevuto.

Art. 19.

I distretti di leva, sulla scorta dell'annotazione apposta, come dall'art. 17, sul foglio matricolare e caratteristico mod. 59 della residenza dichiarata da ciascun sottufficiale o militare di truppa, ne eseguono la trascrizione sul rispettivo ruolo matricolare, provvedendo poi alle altre incombenze loro spettanti in conformità delle disposizioni riguardanti la sistemazione della forza in congedo.

Art. 20.

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo di ogni classe, aventi ancora obblighi di servizio, debbono notificare al comando del distretto, presso il quale sono tenuti in forza i cambiamenti della propria residenza.

La notificazione deve essere fatta, direttamente o per mezzo di persona da loro delegata, non più tardi di 15 giorni dell'avvenuto trasferimento, per il tramite del podestà del comune che si abbandona, ovvero di quello in cui il militare ha trasferito la nuova residenza.

Art. 21.

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo che intendono recarsi all'estero, debbono, prima della loro partenza, fare al distretto, a mezzo del podestà del comune di loro residenza, apposita dichiarazione, indicando esattamente lo Stato e la località in cui desiderano recarsi, ed, ove sia possibile, anche il loro nuovo indirizzo.

Art. 22.

I podestà tengono appositi registri, conformi all'allegato modello A, per prender nota delle dichiarazioni di trasferi-

mento che siano presentate dai sottufficiali e militari di truppa in congedo.

In base alle dichiarazioni fatte dai militari suddetti, inscrivono su tale registro le varie notizie occorrenti, dando poi atto ai militari stessi delle fatte dichiarazioni con l'apporre sul loro libretto personale mod. 339-A l'annotazione seguente:

« Ha dichiarato di aver trasferito la sua residenza da . . . . . a . . . . . addì . . . . . .

Il podestà

. . . . . »

A coloro che manchino del libretto personale rilasciano analoga dichiarazione sul foglio di congedo ovvero su foglio a parte.

Art. 23.

Il primo di ogni mese i podestà trasmetteranno al comandante del distretto, nel cui territorio si trova il comune, un elenco, conforme all'allegato mod. B dei militari in congedo illimitato del rispettivo comune che nel mese precedente abbiano cambiato residenza.

Il detto elenco deve essere trasmesso anche se negativo.

Art. 24.

Le autorità militari e quelle comunali, quando vengano a conoscenza che un sottufficiale o militare di truppa in congedo abbia cambiato residenza senza ottemperare all'obbligo della notificazione, debbono subito informarne il comando di distretto del luogo ove il militare si è trasferito.

Art. 25.

I comandi di distretto che vengano comunque a conoscere che un sottufficiale o militare di truppa in congedo si sia trasferito nel territorio di propria circoscrizione, senza avere ottemperato all'obbligo della notificazione, nel provvedere

alla regolarizzazione delle pratiche amministrative, redigono il verbale di contravvenzione allegato mod. C, e ne danno partecipazione al militare inviandogli in piego raccomandato l'allegato mod. D, contenente l'invito a presentarsi per la conciliazione.

Non conoscendo il preciso indirizzo del militare la partecipazione sarà fatta mediante affissione nell'albo pretorio del comune ove il militare si è trasferito.

Art. 26.

La presentazione dei sottufficiali e dei militari di truppa per la conciliazione, avviene:

a) innanzi al comandante del distretto se risiedono nel comune dove ha sede il distretto;

b) innanzi al podestà, se risiedono in altro comune.

In quest'ultimo caso il verbale di contravvenzione con la copia della eseguita partecipazione all'interessato, deve essere inviato al podestà con invito a restituirlo, a suo tempo munito in calce del verbale di conciliazione, ovvero della dichiarazione di mancata presentazione del contravventore.

Art. 27.

Se entro un mese dalla partecipazione, ovvero dall'affissione, il sottufficiale o militare di truppa, non avrà risposto all'invito o non avrà acconsentito alla conciliazione, il comando del distretto invierà il verbale al tribunale militare nella giurisdizione ove risiede.

Capo II.

Chiamate di controllo.

Art. 28.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate di controllo che sono indette d'ordine del ministro per la guerra, con precetto persona-

le o con manifesti dei comandanti dei distretti, da pubbli carsi nei singoli comuni.

Nel secondo caso basta la pubblicazione del manifesto pe obbligare i militari stessi a rispondere alla chiamata, senz che occorra l'invio di speciale precetto.

Art. 29.

Le chiamate di controllo hanno luogo normalmente in gior ni di domenica.

Di regola sul manifesto si fissano almeno due domenich per la presentazione.

Il ministro della guerra ha però facoltà di stabilire che l presentazione avvenga in un giorno solo, per tutti i comun o per alcuni comuni solamente.

Art. 30.

Il manifesto indica per ciascun comune a quale autorità sottufficiali e i militari di truppa richiamati debbano pre sentarsi.

Il comune presso cui non risiede alcun comando di trupp retto da ufficiale (esclusa l'arma dei carabinieri reali) h l'obbligo di fornire gratuitamente i locali e l'arredament necessario, nonchè gli oggetti di cancelleria ed, occorrend anche il riscaldamento, agli ufficiali che, per le visite di con trollo, delegherà il comando della divisione militare.

Art. 31.

Indetta la chiamata, i comandi dei distretti compilano se paratamente per ciascun comune, conforme agli allegati mo delli E ed E', gli elenchi dei sottufficiali e militari di trup pa che devono rispondere alla chiamata.

In questi elenchi saranno poste le annotazioni relative al la presentazione, alla mancanza per o senza giustificato mo tivo e a tutte le altre indicazioni che venissero eventualmen te, di volta in volta, disposte dal Ministero della guerra.

Gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa resident in comuni non sede di comando di distretto, saranno inviat agli ufficiali designati, per il tramite del comando del cor po al quale ciascun ufficiale appartiene.

Per l'esecuzione delle chiamate di controllo che devono eseguirsi nella sede del distretto, il comando del distretto medesimo destinerà un ufficiale da esso dipendente al quale sarà consegnato l'elenco allegato mod. *E* di coloro che devono rispondere alla chiamata.

Art. 32.

Nel giorno fissato dal manifesto gli ufficiali prescelti per le operazioni di controllo, procederanno, in locali stabiliti, all'identificazione e all'interrogatorio dei militari chiamati, e per ciascuno di essi disporranno affinchè siano controllate le indicazioni di cui alle colonne 2, 3, 4, 5 e 9 degli elenchi allegati mod. *E* ed *E*¹ e siano completate le rimanenti colonne con le indicazioni in esse richieste.

Art. 33.

Nei comuni in cui la chiamata dovrà compiersi in due domeniche, gli ufficiali designati pel controllo hanno facoltà di rinviare dall'uno all'altro dei giorni fissati dal manifesto, i militari che non possono momentaneamente presentarsi per giustificati motivi.

In caso di malattia o di grave straordinario motivo, il militare può essere dispensato dalla chiamata.

Dei militari rinviati o dispensati sarà però segnato nell'elenco il preciso indirizzo.

Art. 34.

La mancata presentazione per infermità o per altro grave e straordinario motivo, deve essere giustificata presso l'autorità innanzi alla quale avrebbe dovuto aver luogo la presentazione, nello stesso giorno fissato per la presentazione, ovvero al distretto militare entro i cinque giorni successivi a quello stabilito per la presentazione.

La giustificazione dell'infermità o degli altri motivi dovrà essere fornita con attendibili prove, delle quali dovrà essere presa nota sugli allegati modelli *E* o *E*¹.

Art. 35.

Nei modelli allegati *F* ed *F*¹ sarà presa nota della presentazione di sottufficiali e militari di truppa non nominati negli allegati *E* ed *E*¹ del comune nel quale si procede al controllo.

Art. 36.

Ultimate le visite di controllo, gli ufficiali che le avranno eseguite compileranno un elenco speciale dei mancanti senza giustificato motivo.

Detti elenchi, con tutti gli altri documenti relativi al controllo, saranno trasmessi al comandante del distretto competente.

Gli elenchi e i documenti riguardanti le visite di controllo eseguite in comuni non sede di distretto, verranno trasmessi pel tramite del comando del corpo cui appartiene l'ufficiale che ha eseguito il controllo.

Art. 37.

I comandi di distretto, sulla base dei risultati del controllo, provvedono per la rettifica e per il completamento dei fogli matricolari dei sottufficiali e militari di truppa sottoposti alla chiamata di controllo.

Inoltre, accertata la regolarità delle visite di controllo, elevano i verbali di contravvenzione a carico dei mancanti, seguendo le norme indicate negli articoli 25, 26 e 27 e servendosi, per la partecipazione al contravventore, dell'allegato modello *H*.

Art. 38.

I verbali di contravvenzione, relativi ai militari che risultino presentatisi in altri comuni, o morti, o mancanti per giustificato motivo, sono annullati.

TITOLO III.

Contravvenzioni.

Disposizioni comuni agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Art. 39.

L'azione penale contro il militare contravventore è estinta se egli, non oltre un mese dalla data di partecipazione del processo verbale di accertamento, paga al procuratore del registro della propria residenza l'oblazione volontaria equivalente alla metà del massimo dell'ammenda e presenta la relativa ricevuta all'autorità presso cui deve avvenire la conciliazione.

Invece di tale ricevuta egli può presentare una cartolina vaglia dell'ammontare dell'oblazione, intestata al detto procuratore.

Art. 40.

Il verbale di conciliazione è compilato in calce ai verbali di contravvenzione, allegati mod. *C* e *G*, ed è firmato tanto dall'autorità quanto dal contravventore. Se il contravventore è analfabeta il verbale è da lui crocesegnato.

Copia del verbale deve essere inviata all'intendenza di finanza della provincia per informazione.

Art. 41.

Trascorso un mese dalla contestazione delle contravvenzioni senza che sia avvenuta l'oblazione volontaria, il relativo verbale è trasmesso al R. avvocato militare presso il tribunale militare nella cui giurisdizione ha sede l'autorità che ha elevato la contravvenzione.

Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria militare, questa sola ha facoltà, finchè non sia emanato il decreto di condanna, di ammettere il contravventore, ove ne faccia richiesta, ad estinguere l'azione penale mediante il pagamento al procuratore del registro di una somma eguale

al massimo di quella stabilita dall'art. 4 della legge 27 marzo 1930, n. 460, oltre le spese del procedimento.

Art. 42.

Il presidente del tribunale militare o un giudice relatore da lui delegato, su richiesta del R. avvocato militare, provvede nelle contravvenzioni di cui, a norma delle disposizioni degli articoli precedenti, non è stata estinta l'azione penale, mediante decreto secondo le norme stabilite nel R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 43.

Scorsi due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, quando siano accertate la mancanza del pagamento dell'ammenda e la insolvibilità del condannato, il R. avvocato militare dispone la conversione della pena pecuniaria in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni trenta lire, senza tenere conto della frazione di lire 30 della somma non pagata.

A tale effetto provvede a norma dell'art. 569 C. P. P.

Art. 44.

In considerazione dello stato economico del condannato o della famiglia può essere concesso che la pena pecuniaria sia scontata in più rate con le norme della tariffa penale.

Art. 45.

I militari che, per non avere eseguito il pagamento della ammenda nei termini prescritti, sono soggetti a senso dell'art. 6 della legge 27 marzo 1930, n. 460, alla conversione della pena nel carcere militare, potranno chiedere la sostituzione della pena corporale con la prestazione di un'opera a servizio dell'amministrazione militare.

La domanda sarà diretta al R. avvocato militare del tribunale che ha pronunciata la condanna, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento di condanna, e dovrà contenere l'indicazione precisa delle proprie attitudini.

Art. 46.

Il R. avvocato militare, ricevuta la domanda, sospende la esecuzione della pena del carcere, e, dopo aver richiesto all'autorità militare che procedette alla denuncia della contravvenzione la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 ed ogni oltra informazione sui precedenti militari del condannato e d'essersi informato, ove occorra, dei precedenti morali e politici del militare, decide sull'accoglimento o meno della domanda.

Art. 47.

Il R. avvocato militare trasmetterà, entro cinque giorni dalla emissione, copia del provvedimento di cui all'articolo precedente, all'autorità militare competente per l'esecuzione.

L'autorità predetta, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento, farà pervenire al militare apposita notificazione contenente l'indicazione del giorno per l'inizio della prestazione dell'opera.

La prestazione d'opera dei militari di truppa non dovrà mai riguardare lavori di ufficio.

Art. 48.

Il militare che abbia ottenuto di sostituire al carcere la prestazione d'opera s'intenderà, nel periodo dell'esecuzione di essa, soggetto alla disciplina e alla giurisdizione militare, come se fosse richiamato in servizio.

Nessuna retribuzione potrà essergli corrisposta nè in natura nè in denaro.

Art. 49.

Qualora l'opera sostituita non venisse per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, eseguita, sarà ripristinata la pena del carcere in ragione del mancato adempimento, e ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni di carattere disciplinare e penale cui il militare medesimo fosse andato soggetto.

Il ripristino della pena del carcere sarà pronunciato dal R. avvocato militare dietro rapporto dell'autorità militare incaricata della sorveglianza sulle prestazioni dell'opera.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Mod. A
(Art. 22).

N. . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Il giorno . . . . . 19 . . il (grado, cognome e nome) . . . . . .

. . . . . .

ha dichiarato di aver trasferito col giorno . . . . . .

la sua residenza dal comune di . . . . . .

al comune di . . . . . al seguente indirizzo

. . . . . .

All'interessato è stato dato atto della fatta dichiarazione con

. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

IL PODESTÀ

Mod. *B*
(Art. 23).

PROVINCIA DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Elenco nominativo dei militari in congedo illimitato del detto comune che nel mese di . . . . . 19 . . . hanno trasferito la residenza.

Numero di matricola	Nome, cognome e paternità	Classe	Comune di nuova residenza	Data del trasferimento di residenza	*Annotazioni*

Addì . . . . . 19 . .

IL PODESTÀ.

Il presente elenco deve essere trasmesso dal podestà al comandante del distretto militare il 1° di ogni mese quand'anche dovesse essere negativo.

Mod. *C*
(Articoli 7, 25 e 40).

COMANDO . . . . . .

Verbale di contravvenzione alle disposizioni circa la notificazione dei cambi di residenza di militari in congedo.

Il . . . . . (grado, cognome e nome) . . . . . militare in congedo della classe . . . secondo quanto (è stato riferito da . . . . . ecc., risulta da . . . . . ecc.) . . . . . ha trasportato la propria residenza da . . . . . senza dare di ciò notificazione alle competenti autorità.

Per conseguenza lo dichiariamo in contravvenzione all'art. . . . della legge . . . . . e gli diamo di ciò partecipazione oggi stesso . . . . . (aggiungere, secondo i casi, con lettera raccomandata, oppure mediante affissione nell'albo pretorio, ecc.).

. . . . . addì . . . . . .

IL . . . . . .

Documenti annessi: (ricevuta del piego raccomandato, ecc.).

Verbale di conciliazione.

. . . . . (autorità che opera la conciliazione) . . . . .

Il militare suddetto si è oggi presentato, dichiarandosi disposto ad accettare la conciliazione ed esibendo la ricevuta della somma di lire . . . . . pagata, quale oblazione volontaria, al procuratore del registro di . . . . . .

Pertanto, dopo averlo esortato ad adempiere con cura gli obblighi imposti dalla legge, lo ammettiamo a conciliazione e dichiariamo estinta l'azione penale relativa alla sopraindicata contravvenzione.

. . . . . addì . . . . . .

IL . . . . . (firma dell'autorità).

IL . . . . . (firma del contravventore).

Documenti annessi: (ricevuta dell'oblazione volontaria, ecc.).

Mod. *D*
(Articoli 7 e 25).

COMANDO . . . . . .

Partecipazione di contravvenzione.

Il . . . . . (grado, cognome e nome) . . . . . militare in congedo della classe . . . avendo trasportato la sua residenza da . . . . . a . . . . . senza dare di ciò notificazione alle competenti autorità, è stato dichiarato in contravvenzione all'art. 3 della legge 27 marzo 1930, n. 460, con verbale in data d'oggi.

Egli potrà peraltro ottenere, a termini di legge, l'estinzione dell'azione penale, addivenendo alla conciliazione, pagando cioè al ricevitore del registro della propria residenza una oblazione volontaria di lire . . . . . e presentando al sottoscritto la relativa ricevuta. In luogo di tale ricevuta potrà anche presentare una cartolina vaglia per l'importo di lire . . . . . intestata al predetto procuratore del registro.

Allo scopo suddetto il militare potrà presentarsi al sottoscritto (indicare il tempo e il luogo).

Trascorsi trenta giorni dalla data della presente senza che la conciliazione sia avvenuta, il verbale sarà trasmesso all'autorità giudiziaria incaricata di dar corso all'azione penale.

. . . . . li . . . . . .

IL . . . . . .

Mod. *E*
(Art. 31).

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Elenco dei militari in congedo della classe . . . . residenti nel comune sede del suddetto distretto obbligati a rispondere alla chiamata di controllo indetta col manifesto del . . .
. . . . . .

N. d'ordine	COGNOME E NOME Grado	Paternità	Luogo di nascita	Arma specialità servizio	Si è presentato al controllo
1	2	3	4	5	6

(1) Firma dell'ufficiale che ha eseguito il controllo.

Residenza attuale	Impieghi e servizi speciali disimpegnati dal militare e che risultano dallo specchietto c) del suo foglio matricolare mod. 59.	Impieghi e servizi speciali disimpegnati dal militare secondo le dichiarazioni del militare stesso.	Se affetto da infermità che rendono il militare inabile al servizio.	Annotazioni speciali
8	9	10	11	12

. . . . . addì . . . . . 193 . . (VIII)

(1) . . . . . .

Mod. E^1
(Art. 31).

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Elenco dei militari in congedo della classe . . . . residenti nel comune di . . . . . obbligati a rispondere alla chiamata di controllo indetta col manifesto del . . . . . .

Dal comando del suddetto distretto militare si trasmette al (1) . . . . . per l'esecuzione della chiamata di controllo indetta col manifesto del . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . . . .

Dal 1) . . . . . si restituisce al comando del suddetto distretto militare, quale partecipazione dell'esito della chiamata di controllo.

. . . . . li . . . . . 19 . .

IL (2)

. . . . . .

(1) Comando del corpo o reparto dal quale dipende l'ufficiale incaricato di eseguire il controllo nel comune di . . . . . .
(2) Comandante del corpo o reparto.

AVVERTENZE.

Le annotazioni relative alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 9 saranno poste dai comandi di distretto; quelle relative alle rimanenti colonne dagli ufficiali incaricati del controllo.

Nella colonna 10, le dichiarazioni fatte dai militari dovranno essere scritte con inchiostro rosso, qualora non risultino corrispondenti, in tutto o in parte, a quello della colonna 9. Il presente elenco dovrà essere restituito appena terminata la presentazione dei militari.

N. ordine	COGNOME E NOME Grado	Paternità	Luogo di nascita	Arma specialità servizio	Si presume-to al controllo sì o no
1	2	3	4	5	6

(1) Firma dell'ufficiale che ha eseguito il controllo.

Residenza attuale	Impieghi e servizi speciali disimpegnati dal militare e che risultano dallo specchietto c) del suo foglio matricolare mod. 59.	Impieghi e servizi speciali disimpegnati dal militare secondo le dichiarazioni del militare stesso.	Se affetto da infermità che rendono il militare inabile al servizio	Annotazioni speciali
8	9	10	11	12

. . . . . addì . . . . . 193 . . (VIII)

(1) . . . . . .

Mod. F
(Art. 35).

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Elenco dei militari in congedo della classe . . . . obbligati a rispondere alla chiamata di controllo indetta col manifesto del . . . . . i quali si sono presentati innanzi al distretto di . . . . . pur non essendo in nota per la chiamata innanzi al detto distretto.

N. d'ord.	COGNOME E NOME Grado	Paternità	Luogo di nascita	Arma specialità o servizio	
1	2	3	4	5	

(1) Qualora residente in altro comune specificare il motivo della presentazione
(2) Firma dell'ufficiale che ha eseguito il controllo.

Impieghi e servizi speciali disimpegnati dal militare	Se affetto da infermità che rendono il militare inabile al servizio	Annotazioni varie
7	8	9

cui il presente elenco si riferisce.

(2) . . . . . .

. . . . . addì . . . . . 193 . . (VIII)

Mod. F^1
(Art. 35).

Elenco dei militari in congedo della classe . . . . obbligati a rispondere alla chiamata di controllo indetta col manifesto del . . . . . i quali si sono presentati nel comune di . . . . . pur non essendo in nota per la chiamata stessa in detto comune.

AL COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Si trasmette il presente elenco compilato dall'ufficiale di questo comando incaricato di eseguire il controllo nel comune di . . . . . .

. . . . . li . . . . . .

IL . . . . . .

(Comandante del corpo o reparto da cui dipende l'ufficiale suddetto).

AVVERTENZA.

Tutte le annotazioni del presente specchio dovranno essere apposte dall'ufficiale incaricato di eseguire il controllo.

Il presente specchio dovrà essere trasmesso al comando del distretto nella cui giurisdizione trovasi compreso il comune suddetto, non appena terminata la presentazione dei militari.

N. d'ord.	COGNOME E NOME Grado	Paternità	Luogo di nascita	Arma specialità o servizio	Res attu
1	2	3	4	5	

(1) Qualora residente in altro comune specificare il motivo della presentazione nel
(2) Firma dell'ufficiale che ha eseguito il controllo.

Impieghi e servizi speciali disimpegnati dal militare	Se affetto da infermità che rendono il militare al servizio	Annotazioni varie
7	8	9

cui il presente elenco si riferisce.

(2) . . . . . .

. . . . . addì . . . . . 193 . . (VIII)

Mod. *G*
(Articoli 14, 37 e 40).

COMANDO . . . . . .

Verbale di contravvenzione per mancanza alla chiamata di controllo.

Il . . . . . (grado, cognome e nome) . . . . . militare in congedo della classe . . . risulta mancante, senza giustificato motivo, alla chiamata pel controllo della forza indetta per il giorno . . . . . .

Per conseguenza lo dichiariamo in contravvenzione all'art. 4 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e gli diamo di ciò partecipazione oggi stesso (aggiungere secondo i casi: con lettera raccomandata oppure mediante affissione nell'albo pretorio del comune di . . . . . ecc.).

. . . . . addì . . . . . .

IL . . . . . .
(firma dell'autorità).

Documenti annessi: (ricevuta del piego raccomandato, ecc.).

Verbale di conciliazione.

. . . . . (autorità che opera la conciliazione) . . . . . .

Il militare suddetto si è oggi presentato, dichiarandosi disposto ad accettare la conciliazione ed esibendo la ricevuta della somma di lire . . . . . pagata, quale oblazione volontaria, al procuratore del registro di . . . . . .

Pertanto, dopo averlo esortato ad adempiere con cura gli obblighi imposti dalla legge, lo ammettiamo a conciliazione e dichiariamo estinta l'azione penale relativa alla sopraindicata contravvenzione.

. . . . . addì . . . . . .

IL . . . . . (firma dell'autorità).

IL . . . . . (firma del contravventore).

Documenti annessi: (ricevuta dell'oblazione volontaria, ecc.).

Mod. *H*
(Art. 37).

COMANDO . . . . . .

Partecipazione di contravvenzione.

Il . . . . . (grado, cognome e nome) . . . . . militare in congedo della classe . . . essendo mancato, senza giustificato motivo, alla chiamata per il controllo della forza in congedo, indetta nel giorno . . . . . è stato dichiarato in contravvenzione all'art. 4 della legge 27 marzo 1930, n. 460, con verbale in data . . . . . .

Egli potrà peraltro ottenere, a termini di legge, l'estinzione dell'azione penale, addivenendo alla conciliazione, pagando cioè al ricevitore del registro della propria residenza una oblazione volontaria di lire . . . . . e presentando al . . . . . la relativa ricevuta.

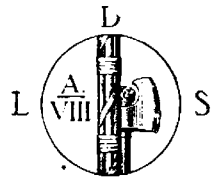
Allo scopo suddetto il militare potrà presentarsi al sottoscritto indicando il tempo o il luogo) ovvero al . . . . . .

. . . . . .

Trascorsi 30 giorni dalla data della presentazione senza che la conciliazione sia avvenuta, il verbale sarà trasmesso al competente tribunale militare.

. . . . . li . . . . . .

IL . . . . . .
(firma dell'autorità).



PREZZO L. 1

(1997) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1930 - ANNO VIII — 29 AGOSTO

SOMMARIO

N. 548 - 10 luglio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 957 - Avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito *Pag.* 1861

» 549 - 23 luglio 1930 - Anno VIII. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito . . . . . » 1877

Circolare N. 548. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 957 - Avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 10 luglio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 23 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 1.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le Armi e Corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali dell'ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento, dell'ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1° ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
2° ufficiali dell'Arma di fanteria;
3° ufficiali dell'Arma di cavalleria;
4° ufficiali dell'Arma di artiglieria;
5° ufficiali dell'Arma del genio;
6° ufficiali del ruolo *M* delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
7° ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria, genio, automobilistico);
8° ufficiali del Corpo sanitario;
9° ufficiali del Corpo di commissariato;
10° ufficiali di sussistenza;
11° ufficiali di amministrazione;
12° ufficiali del Corpo veterinario;
13° ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei carabinieri Reali;
dei generali dei servizi tecnici;
dei generali medici;
dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'Arma di provenienza.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento sono assegnati alle unità di prima linea, alle unità ausiliarie e a quelle territoriali a seconda della loro età.

Sono assegnati alle unità di prima linea:

i subalterni fino al 40° anno di età compreso:
i capitani fino al 45° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli fino al 50° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità ausiliarie:

i subalterni dal 41° fino al 48° anno di età compreso;

i capitani dal 46° fino al 52° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 51° fino al 56° anno di età compreso.

Sono assegnati alle unità territoriali:

i subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;

i capitani dal 53° al 56° anno di età compreso;

i maggiori e i tenenti colonnelli dal 57° al 58° anno di età compreso.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea e in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e quelli del congedo provvisorio degli anzidetti gradi, che il Ministero crederà di impiegare, saranno assegnati alle varie unità in base alle stesse norme fissate dagli articoli precedenti per gli ufficiali di complemento.

L'impiego degli ufficiali di grado superiore a tenente colonello è in facoltà del Ministero della guerra.

L'impiego degli ufficiali di riserva è fatto secondo le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali.

CAPO II.

Norme generali relative all'avanzamento.

Art. 6.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozione.

Art. 7.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità od a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano se appartenenti ai vari Corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;

c) fino al grado di tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare ed una o più ferite.

Possono pure avanzare fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.

Art. 9.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:

a) a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie Armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unità di prima linea secondo il precedente art. 3;

b) ad anzianità ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) che, secondo il precedente art. 3, sono assegnati alle unità ausiliarie e a quelle territoriali;

c) a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.

Art. 10.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministro per la guerra fissa per ogni ruolo delle varie Armi e Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:

a) i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità.

Per quelli di complemento che sono assegnati alle unità di prima linea, oltre all'anzianità, fissa i limiti di età e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli 14 e 15 della presente legge;

b) i limiti di anzianità e di età per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini dell'art. 14.

Art. 11.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è ritenuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

L'avanzamento ad anzianità od a scelta non può essere conseguito se le autorità incaricate di pronunziare i giudizi in merito all'avanzamento non dichiarino esplicitamente che il candidato alla promozione è ritenuto in possesso delle qualità sopra dette.

Art. 12.

Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga può conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa Arma o Corpo.

Art. 13.

La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;
di 6 anni, nel grado di tenente;
di 8 anni, nel grado di capitano;
di 4 anni, nei gradi superiori.

Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 43 della presente legge pei quali non è stabilito limite minimo di permanenza nel grado.

CAPO III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

A) *Ufficiali di complemento da assegnare alle unità di prima linea.*

Art. 14.

1. Per essere preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea deve aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione annualmente istituiti dal Ministero della guerra e aver preso parte con buoni risultati ai periodi di esercitazioni in appresso prescritti per ciascun grado, arma e specialità, e cioè:

se sottotenente: aver frequentato con esito favorevole almeno uno dei corsi d'istruzione anzidetti, nei tre anni precedenti al giudizio di cui sopra, e aver preso parte con buoni risultati ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina;

se tenente: aver frequentato con esito favorevole due dei suddetti corsi d'istruzione nel periodo di permanenza nel grado, e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni;

se capitano: aver frequentato, con esito favorevole, due dei corsi d'istruzione anzidetti nel periodo di permanenza nel grado e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni.

2. I *maggiori* per essere presi in esame per la promozione a tenente colonnello non hanno l'obbligo di aver frequentato i corsi d'istruzione predetti o preso parte a periodi di esercitazioni. E' però in facoltà del Ministro per la guerra di chiamarli, prima della promozione, a frequentare un corso informativo.

La chiamata in servizio pei periodi di esercitazione, o pel corso informativo di cui ai precedenti capoversi, viene fatta con determinazione Ministeriale.

Art. 15.

La durata minima del periodo di esercitazioni è:

a) di 15 giorni pei sottotenenti;

b) di 20 giorni pei tenenti;

c) di 30 giorni pei capitani;

che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 14.

Per gli ufficiali che non hanno la possibilità di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni è aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.

Art. 16.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi d'istruzione ed informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Art. 17.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore occorre:

a) aver seguito con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 14 per la durata stabilita dall'articolo 15;

b) aver ottenuto, pei gradi pei quali è prescritto, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'art. 14;

c) riportare i giudizi favorevoli dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29.

Art. 18.

Per l'avanzamento a scelta al grado superiore costituiscono titoli dei quali sarà tenuto conto insieme ai risultati ottenuti nei corsi e nei periodi di esercitazione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17:

1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di lodevole effettivo servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante;

3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio, oppure aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare non inferiori alla croce di guerra al valor militare;

4° l'aver seguito con esito favorevole uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra;

5° l'aver prestato lodevole servizio militare nelle Colonie per almeno sei mesi, riportando buone classifiche e rapporti;

6° l'aver prestato lodevole servizio in reparti delle altre forze armate, riportando rapporti favorevoli.

Art. 19.

L'ufficiale di complemento delle varie Armi assegnato alle unità di prima linea, che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere preso in esame una seconda volta solo entro due anni dalla prima esclusione.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di richiamare gli ufficiali che si siano venuti a trovare in tale condizione

perchè partecipino ad un altro periodo di esercitazioni e siano nuovamente giudicati secondo il disposto dagli articoli 14 e 17.

L'ufficiale di complemento delle varie Armi da assegnare alle unità di prima linea e che risulti non idoneo all'avanzamento continua ad essere assegnato alle unità stesse e potrà essere utilizzato nelle unità ausiliarie o territoriali solamente quando avrà raggiunto il limite d'età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore, salva sempre la facoltà di cui all'art. 4.

B) *Ufficiali di complemento assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.*

Art. 20.

L'ufficiale di complemento delle varie Armi, compresi i servizi tecnici, assegnato per età alle unità ausiliarie e territoriali, secondo il disposto dell'art. 3 della presente legge, è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la guerra, come è detto all'art. 10.

Art. 21.

L'avanzamento ad anzianità per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unità ausiliarie e territoriali e per quelli dei Corpi e servizi ha luogo senza speciali esperimenti.

Art. 22.

L'ufficiale di complemento di cui agli articoli precedenti per conseguire la promozione al grado superiore deve aver ottenuto giudizio favorevole dalle autorità competenti secondo il prescritto degli articoli 28 e 29 della presente legge.

C) *Ufficiali di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione.*

Art. 23.

L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione è preso in esa-

me nei riguardi dell'avanzamento quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la guerra, come è detto dall'art. 10 della presente legge.

Art. 24.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione ha luogo a scelta per titoli.

Art. 25.

Costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:

1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'Esercito operante;

3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;

4° l'aver prestato lodevole servizio nelle Colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;

5° l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;

6° l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:

a) libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;

b) altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;

c) pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinità dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.

Art. 26.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore l'ufficiale di complemento dei Corpi e servizi deve aver ottenuto giudizio favorevole dalle autorità competenti secondo il prescritto dagli articoli 28 e 29 della presente legge.

CAPO IV.

Della esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 27.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se per due volte furono cancellati dai detti quadri.

CAPO V.

Procedura pei giudizi relativi all'avanzamento.

Art. 28.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di 1° e 2° grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 39, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 40.

Art. 29.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento stesso.

Art. 30.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorità che lo pronuncia.

Fanno eccezione la Commissione centrale e la Commissione speciale di cui all'art. 39 i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere.

Art. 31.

Le autorità di cui all'art. 29 in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 14 e ai titoli di cui agli articoli 18 e 25 debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale può essere ritenuto idoneo a disimpegnare « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Art. 32.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui all'articolo 29 ritengano di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento debbono essere chiaramente specificate.

Art. 33.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta o ad anzianità degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

Art. 34.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo all'avanzamento, viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

Art. 35.

Quando l'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento viene sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, la sua inscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro di avanzamento quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di Stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

Art. 36.

Non può essere preso in esame ai fini dell'avanzamento nè promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina.

Ove però l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, se giudicato idoneo, viene promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 37.

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro d'avanzamento.

Art. 38.

All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

Art. 39.

La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali è la stessa che è stabilita per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 28, terzo e quarto comma, 40, 41 e 42.

Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di fare intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli ispettori delle varie Armi, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie Armi e dei Corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Art. 40.

I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.

Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parità di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.

Art. 41.

La Commissione centrale s'intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto, ed il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati presi in esame avviene in seno alla Commissione centrale con voto palese.

La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 43.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.

Il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta, con speciale relazione a Sua Maestà il Re, dal Capo del Governo.

Art. 44.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 45.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quello per le finanze, le norme esecutive per la presente legge e quelle particolari per la prima applicazione di essa.

Art. 46.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 549. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 23 luglio 1930 - Anno VIII).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 45 della legge 10 luglio 1930, n. 957;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957 sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito.

TITOLO I.

RUOLI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

§ 1.

I ruoli degli ufficiali in congedo sono distinti come è stabilito dall'art. 2 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

Il ruolo degli ufficiali di complemento comprende tre parti:

Parte 1ª - ufficiali da assegnarsi alle unità di 1ª linea;

Parte 2ª - ufficiali da assegnarsi alle unità ausiliarie;

Parte 3ª - ufficiali da assegnarsi alle unità territoriali.

La triplice distinzione degli ufficiali è fatta in base all'articolo 3 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

TITOLO II.

CAPO I. — *Norme generali relative all'avanzamento.*

§ 2.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo (eccettuati quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozioni) ha luogo a scelta e ad anzianità, a seconda della categoria, dei gradi e delle unità di cui all'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 3.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi:

a) ad anzianità, ai vari gradi fino a quello di tenente colonnello compreso;

b) a scelta, al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale.

Il numero delle promozioni, che ciascun ufficiale può ottenere, è quello previsto dall'art. 7 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 4.

Per la promozione a tenente colonnello degli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) è considerato valido il comando di reparto, col grado di maggiore, semprechè il reparto stesso abbia fatto parte di una G. U. in zona di operazioni.

Possono altresì conseguire la promozione a tenente colonnello gli ufficiali di complemento che abbiano ottenuto in guerra almeno una medaglia al valor militare ed una croce al merito di guerra; oppure una ricompensa al valor militare e siano stati autorizzati a fregiarsi di almeno un distintivo per ferita.

§ 5.

L'ufficiale in congedo, per conseguire la promozione al grado superiore, deve essere nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

Quelli di grado superiore al sottotenente, non possono essere promossi se non lo siano già stati gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio permanente di pari grado e data di anzianità assoluta, non tenendo conto degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento.

Quelli, invece, che appartengono ai ruoli dell'ausiliaria o della riserva, limitatamente però per questi ultimi ai gradi di generale, possono essere promossi dopo i pari grado del servizio effettivo che li precedevano immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

§ 6.

L'ufficiale di complemento assegnato alle unità di prima linea, oltre a rispondere ai requisiti di cui al precedente § 5, deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 7.

L'ufficiale di complemento assegnato alle unità ausiliarie e territoriali, per conseguire la promozione al grado superiore, oltre a rispondere ai requisiti di cui al precedente § 5, deve trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 8.

L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza ed amministrazione, per conseguire la promozione al grado superiore, oltre a rispondere ai requisiti di cui al § 5, deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 26 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 9.

Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili per il servizio, a senso della istruzione sulla dispensa dalla chiamata alle armi, per conseguire la promozione devono rispondere ai requisiti prescritti dal § 5 e rispettivamente dai §§ 6, 7 e 8, secondo che appartengano alle unità di prima linea, a quelle ausiliarie e territoriali oppure ai corpi e servizi.

§ 10.

Per gli ufficiali pei quali è prescritta la frequenza a corsi di istruzione o la partecipazione a periodi di esercitazione, le autorità preposte ai corsi ed alle esercitazioni stesse dovranno redigere, per ciascun ufficiale, apposito rapporto informativo in duplice copia.

Su tali rapporti, da annotarsi, possibilmente, da due autorità gerarchiche superiori al compilatore, dovrà essere fatta speciale menzione del profitto ricavato dall'ufficiale durante il corso o periodo di esercitazione.

Inoltre nel rapporto da compilarsi al termine del periodo di esercitazioni di cui all'art. 15 della legge dovrà anche essere espresso un giudizio esplicito circa le attitudini dell'ufficiale a reggere il comando del grado superiore. Di tale giudizio sarà tenuto particolarmente conto dalle autorità di cui all'art. 29 della legge per esprimere il giudizio in merito all'avanzamento secondo il disposto dai paragrafi seguenti.

Tali rapporti dovranno poi essere uniti ai libretti personali degli ufficiali.

§ 11.

L'ufficiale di complemento che non venga ritenuto meritevole dell'avanzamento a scelta, una prima volta sarà segnalato dalle autorità gerarchiche al Ministero nei due anni

successivi alla esclusione, per la eventualità che il Ministro per la guerra applichi nei suoi riguardi il disposto del 2° comma dell'art. 19 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

Anche nel caso però che l'ufficiale non fosse ammesso ad altro periodo d'esercitazione, le autorità competenti dovranno, entro i due anni, inoltrare, nei suoi riguardi, nuova regolare proposta d'avanzamento.

Capo II. — *Autorità giudicanti.*

§ 12.

Le autorità che, a norma dell'art. 29 della legge 10 luglio 1930, n. 957, debbono pronunciare i giudizi di vario grado in merito alla idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta degli ufficiali delle categorie in congedo, sono indicate nei paragrafi seguenti.

§ 13.

Ufficiali di tutte le armi e corpi eccettuati i servizi tecnici. Ufficiali inferiori.

A) *Per i sottotenenti:*

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato, per gli ufficiali delle armi combattenti, dal comandante del distretto militare e per gli ufficiali dei corpi e servizi:

a) dal direttore di commissariato del corpo d'armata, per gli ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza;

b) dal direttore di sanità, o capo del servizio veterinario del corpo d'armata, rispettivamente per gli ufficiali medici e farmacisti e per gli ufficiali veterinari;

c) dal comandante del distretto militare per tutti gli ufficiali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

2° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del comandante della divisione militare territoriale.

B) *Per i tenenti*:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato:

per gli ufficiali delle armi combattenti:

a) da un ufficiale superiore dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal comandante di divisione;

b) dal comandante del distretto militare,

per gli ufficiali dei corpi e servizi:

a) per gli ufficiali di commissariato, d'amministrazione e sussistenza dal direttore di commissariato del corpo di armata;

b) per gli ufficiali medici, farmacisti e per gli ufficiali veterinari rispettivamente dal direttore di sanità o dal capo del servizio di veterinaria del corpo d'armata;

c) dal comandante del distretto militare.

2° Il giudizio decisivo è di competenza del comandante la divisione militare territoriale.

C) *Per i capitani*:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato:

per gli ufficiali delle armi combattenti:

a) da un colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal comandante del corpo d'armata;

b) dal comandante del distretto militare,

per gli ufficiali dei corpi e servizi:

a) per gli ufficiali di commissariato, d'amministrazione e sussistenza dal direttore di commissariato del corpo d'armata;

b) per gli ufficiali medici, farmacisti e per gli ufficiali veterinari rispettivamente dal direttore di sanità o dal capo del servizio di veterinaria del corpo d'armata;

c) dal comandante del distretto militare.

2° Il giudizio decisivo è di competenza del comandante la divisione militare territoriale.

§ 14.

I giudizi decisivi per gli ufficiali contemplati nel paragrafo precedente ed appartenenti ai distretti di Roma, Torino, Milano e Napoli sono pronunciati, anzichè dal comandante della divisione militare territoriale, dall'ispettore di mobilitazione della divisione stessa.

§ 15.

Ufficiali superiori.

A) *Per i maggiori*:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante della divisione in concorso:

a) di un colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal comandante del corpo d'armata;

b) del direttore di commissariato del corpo d'armata per gli ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza;

c) del direttore di sanità, o del capo del servizio veterinario del corpo di armata, rispettivamente per gli ufficiali medici e farmacisti e per gli ufficiali veterinari.

2° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del comandante del corpo d'armata territoriale.

B) *Per i tenenti colonnelli*:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante della divisione in concorso:

a) di un colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal comandante del corpo d'armata;

b) del direttore di commissariato del corpo d'armata per gli ufficiali di commissariato e di amministrazione;

c) del direttore di sanità, o di un colonnello veterinario designato dal Ministero rispettivamente per gli ufficiali medici, farmacisti e per gli ufficiali veterinari.

2° Il giudizio di 2° grado è pronunciato dal comandante del corpo d'armata.

3° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della commissione speciale di cui al 2° capoverso dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

C) *Per i colonnelli*:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante della divisione militare, per gli ufficiali delle armi combattenti e dal comandante della divisione in concorso:

a) di un maggior generale medico, designato dal Ministero, per gli ufficiali medici;

b) di un maggior generale commissario, designato dal Ministero, per gli ufficiali commissari.

2° Il giudizio di 2° grado è pronunciato dal comandante del corpo d'armata.

3° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della commissione speciale di cui al 2° capoverso dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 16.

Ufficiali generali.

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante del corpo d'armata.

2° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza della commissione centrale d'avanzamento.

§ 17.

Ufficiali dei servizi tecnici d'artiglieria e del genio. Servizio automobilistico (escluso personale tecnico)

per gli ufficiali inferiori:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante del distretto militare, in concorso con un colonnello dell'arma o servizio al quale l'ufficiale appartiene, designato dal comandante del corpo d'armata.

2° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del tenente generale di artiglieria, o del tenente generale del genio o dell'ispettore del materiale automobilistico secondo il servizio al quale appartiene l'ufficiale;

per i maggiori:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante dell'artiglieria o del genio del corpo d'armata in concorso col comandante la divisione. Per gli ufficiali del servizio automobilistico il giudizio è pronunciato dal comandante del centro automobilistico del corpo d'armata in concorso col comandante della divisione militare.

2° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del tenente generale di artiglieria o del tenente generale del genio o dell'ispettore del materiale automobilistico secondo il servizio al quale appartiene l'ufficiale (se anche meno anziano del comandante della divisione che pronuncia il giudizio di 1° grado);

per i tenenti colonnelli e colonnelli:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante della divisione in concorso col comandante dell'artiglieria o del genio di corpo d'armata. Per gli ufficiali del servizio automobilistico il giudizio è pronunciato dal comandante del centro automobilistico in concorso col comandante della divisione militare.

2° Il giudizio di 2° grado è pronunciato dal tenente generale di artiglieria o dal tenente generale del genio o dall'ispettore del materiale automobilistico secondo il servizio al quale appartiene l'ufficiale.

3° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della commissione speciale di cui al 2° capoverso dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

per i generali del ruolo tecnico d'artiglieria:

1° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal tenente generale di artiglieria;

2° Il giudizio di 2° grado è pronunciato dal comandante del corpo d'armata;

3° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della commissione centrale di avanzamento.

§ 18.

Per gli ufficiali del *servizio tecnico automobilistico* il giudizio di 1° grado è dato da un colonnello del servizio tecnico automobilistico, designato dal Ministero della guerra.

Il giudizio di 2° grado è dato dall'ispettore del materiale automobilistico.

Tale giudizio è decisivo sino alla promozione a tenente colonnello. Per le promozioni ai gradi superiori a quello di tenente colonnello il giudizio decisivo (3° grado) è di competenza della commissione speciale di cui al 2° capoverso dell'art. 39 della legge.

§ 19.

Per gli ufficiali *in congedo residenti nelle colonie, nelle isole dell'Egeo o richiamati presso enti e reparti della Regia marina, della Regia aeronautica* i giudizi sono pronunciati dalle autorità di cui alla tabella 1 delle presenti norme

§ 20.

Per gli *ufficiali in congedo,* che al momento della compilazione degli specchi di avanzamento siano da almeno un mese *in servizio,* i giudizi in merito all'avanzamento sono pronunciati secondo le prescrizioni che regolano la procedura per gli ufficiali in s. p. e.

TITOLO III.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

§ 21.

La idoneità o meno degli ufficiali all'avanzamento ad anzianità ed a scelta viene accertata dalle autorità competenti con la procedura seguente:

Si pronunziano, anzitutto, e senza riunirsi in commissione per discutere e deliberare, ma singolarmente, le autorità incaricate del giudizio di 1° grado.

Successivamente si pronunzia l'autorità incaricata del giudizio di 2° grado, e poscia quella incaricata del giudizio di 3° grado, ove questo abbia luogo.

Quando non possa intervenire un giudizio di 3° grado, è decisivo quello di 2° grado.

Soltanto quando il giudizio di 2° o 3° grado sia devoluto alla Commissione centrale o a quella speciale di avanzamento, e questo discordi dai precedenti giudizi delle autorità di 1° e di 2° grado, la decisione definitiva spetta al Ministro per la guerra, a senso degli articoli 28 e 40 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

§ 22.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, si pronunzia prima quella di grado meno elevato, che, emesso il proprio giudizio, invia gli specchi di avanzamento (v. allegato 2) e i libretti personali dei candidati all'autorità che deve pronunciarsi successivamente, e così di seguito.

L'ultima delle autorità che pronunciano il giudizio di 1° grado, provvede all'invio degli specchi di avanzamento e dei libretti personali all'autorità incaricata di quello di 2° grado.

Questa, quando non le competa di decidere, si pronuncia a sua volta, ed invia specchi e libretti all'autorità incaricata del giudizio di 3° grado.

L'autorità che emette il giudizio decisivo invia al Ministero gli specchi di avanzamento sui quali ha pronunciato la propria decisione.

§ 23.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due sole autorità prevale il giudizio dell'autorità superiore.

§ 24.

Le autorità di cui all'art. 29 della legge 10 luglio 1930, n. 957, nell'esaminare l'ufficiale, in base all'art. 31, terranno presente anche la condotta tenuta durante il tempo passato

in congedo e, per quanto riflette le qualità fisiche, le necessarie informazioni che dovranno precedentemente assumere. Soltanto in caso di fondati dubbi potranno disporre che l'ufficiale sia sottoposto ad accertamenti sanitari.

§ 25.

Ogni autorità giudicante, nel prendere in esame l'ufficiale, deve anzitutto accertare se è pienamente idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado per potere essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento, in conformità dell'art. 11 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

Se l'accertamento risulta sfavorevole al candidato, questi viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ».

Se l'accertamento invece risulta favorevole le autorità giudicanti passano ad esaminare se il candidato sia ritenuto in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 11 della legge 10 luglio 1930, n. 957, se tenente colonnello o di grado inferiore, e dei requisiti di cui all'art. 73 della legge 11 marzo 1926, n. 398 se colonnello o di grado superiore.

§ 26.

Il Ministero della guerra, nei casi previsti dalla legge, provvede a convocare la Commissione centrale di avanzamento, o quella speciale, rimettendole i documenti necessari ai giudizi che è chiamata a pronunciare.

§ 27.

Il giudizio sull'avanzamento, pronunciato da qualunque autorità, deve essere completo in tutti i suoi elementi e, nel caso di non idoneità, completato dalla motivazione sintetica di cui ai §§ 30 e 31.

§ 28.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta, a cura del Ministero.

I quadri di avanzamento sono validi fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

§ 29.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle sue formule « idoneo » o « non idoneo » salvo l'eccezione di cui al § 31 riguardante i giudizi di avanzamento ai vari gradi di generale.

§ 30.

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, per i vari gradi, nell'avanzamento fino a colonnello incluso, con una o più delle formule seguenti:

1° non è ritenuto pienamente idoneo a disimpegnare le funzioni del proprio grado;

2° non possiede in modo spiccato i requisiti ~~di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura~~ necessari per adempiere le funzioni del grado superiore.

§ 31.

Per l'avanzamento al grado di generale di brigata, o di maggior generale, ed ai gradi superiori, la formula « non idoneo » è sostituita dalla formula « non meritevole di essere iscritto nel quadro di avanzamento a scelta » e la motivazione del giudizio negativo è espressa nella formula seguente:

« non possiede, in modo eminente, le qualità che si richiedono per il grado di . . . . . ».

§ 32.

Il giudizio sull'avanzamento può essere tenuto sospeso:

a) quando in seguito ad accertamenti sanitari l'ufficiale risulti temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato.

Tale giudizio, ad ogni modo, non può essere pronunziato per più di tre anni consecutivi, in quanto, permanendo l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale dovrà essere proposto per la cessazione dal ruolo cui appartiene;

b) quando siano in corso accertamenti disciplinari che possano essere seguiti da disposizioni od atti che diano luogo a provvedimenti di Stato.

I comandi, che hanno in forza ufficiali in congedo compresi nei limiti per la iscrizione sul quadro d'avanzamento pei quali sono in corso accertamenti disciplinari, ne daranno particolare comunicazione al Ministero della guerra.

§ 33.

All'ufficiale in congedo che viene iscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè a quello per il quale sia stato espresso giudizio sospensivo o di non idoneità all'avanzamento, è data comunicazione dei giudizi stessi al Ministero, per via gerarchica.

I comandi che hanno in forza gli ufficiali in congedo prenderanno nota, nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale, delle comunicazioni di cui sopra.

Della motivazione dell'esclusione dall'avanzamento, che sarà, ad ogni modo, comunicata dal Ministero alle competenti autorità, sarà da queste data conoscenza agli interessati soltanto dietro loro richiesta.

§ 34.

10 luglio 1930, n. 957, è estesa al presidente della commissione centrale d'avanzamento delle autorità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'ultimo capoverso dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957, è estesa al presidente della commissione speciale.

§ 35.

La commissione centrale d'avanzamento e quella speciale di cui all'art. 39 della presente legge compileranno, per ogni seduta, un processo verbale firmato in fine dal presidente e dal membro funzionante da segretario.

Nel verbale dovrà risultare l'intervento in numero legale dei membri della commissione, l'intervento delle autorità consultive di cui alla lettera *b*) dell'art. 39 della legge e l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati, indicando per ciascuno il numero dei voti favorevoli o contrari riportati nel giudizio.

In calce agli accennati verbali il Ministro per la guerra apporrà la sua approvazione, indicando gli ufficiali per i quali non creda di approvare il giudizio.

Per questi ultimi esprimerà il suo giudizio decisivo nei rispettivi specchi d'avanzamento.

§ 36.

Per i giudizi di avanzamento di cui ai §§ 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle presenti norme le autorità competenti si varranno dello specchio allegato 2.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

§ 37.

Per le promozioni da effettuarsi entro l'anno 1931 si prescinderà dal disposto dell'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 957, pei tenenti e pei capitani di complemento, assegnati alle unità di 1ª linea che dovranno aver frequentato un solo corso d'istruzione.

Il periodo d'esercitazioni sarà peraltro della durata minima prescritta dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 15 della legge senza l'aumento di dieci giorni prescritto dal 2° comma dell'articolo stesso.

ALLEGATO N. 1.

Posizione in cui si trova l'ufficiale	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali residenti in Colonia	Sottotenenti Tenenti Capitani	Capo di Stato Maggiore del Comando truppe, se avente rango di colonnello, o da un colonnello all'uopo designato dal Comando truppe	Comandante delle truppe	
	Maggiori Ten. Colonnelli Colonnelli	Comandante delle truppe, in concorso col Capo di Stato Maggiore o di un colonnello come sopra, per i maggiori e tenenti colonnelli	Comandante del Corpo d'Armata di Napoli	Commissione speciale. Commissione speciale.
Ufficiali residenti nelle isole dell'Egeo	Sottotenenti Tenenti Capitani	Comandante delle truppe	Comandante della divisione di Bari	
	Maggiori Ten. Colonnelli	Comandante divisione militare di Bari, in concorso col comandante delle truppe	Com. Corpo Arm. Bari Id. id. id. id.	Commissione speciale.
	Colonnelli	Comandante divisione Bari	Id. id. id. id.	Commissione speciale.
Ufficiali richiamati in servizio presso reparti o Enti della R. Marina o della R. Aeronautica	Sottotenenti Tenenti Capitani	Ufficiale della R. Marina o della R. Aeronautica, avente rango di colonnello, dal quale l'ufficiale da esaminare gerarchicamente dipende	Comandante divisione militare nella cui giurisdizione l'Ente o reparto risiede	
	Maggiori Ten. Colonnelli Colonnelli	Ammiraglio o generale di aeronautica, avente rango di generale di divisione dal quale l'ufficiale da esaminare gerarchicamente dipende	Comandante del Corpo d'Armata nella cui giurisdizione l'Ente o reparto risiede	Commissione speciale. Commissione speciale.

Annotazioni. — Per gli ufficiali in congedo, che al momento della compilazione degli specchi di avanzamento siano richiamati in servizio presso enti o reparti dell'Esercito, da almeno un mese, i giudizi sono pronunciati secondo le norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale ALLEGATO 2

COMANDO DEL (Divisione Militare o Distretto Militare)

SPECCHIO DI AVANZAMENTO (1)

per l'anno .....

del (2) .....

Casato e nome .....

Paternità .....

Maternità .....

Data di nascita .....

Anzianità nel grado attuale. .....

Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto .....

ANNOTAZIONI

(1) A scelta o ad anzianità

(2) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Autorità giudicante. — (1) .....
bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) .....
.....

(4) ..... Bollo d'ufficio *Il* (5) .....
.....

2. Autorità giudicante. — (1) .....
bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) .....
.....

(4) ..... Bollo d'ufficio *Il* (5) .....
.....

3. Autorità giudicante. — (1) .....
bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) .....
.....

(4) ..... Bollo d'ufficio *Il* (5) .....
.....

GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (7)

(1) ..... *bene le funzioni del proprio g*
lo giudico (2) .....

(4) ..... Bollo d'ufficio *Il* (5) .....
.....

GIUDIZIO DI TERZO GRADO, DECISIVO

(1) ..... *bene le funzioni del proprio g*
(3) ..... (2) .....

(4) ..... Bollo d'ufficio *Il* (6) .....
.....

(1) Per gli ufficiali in congedo si userà la formula: *Ritenuto che l'ufficiale è (o non è) pi*
vanzamento ad anzianità od a scelta) fino a Ten. Colonnello incluso. *Idoneo all'avanzamento*
l onnello. In caso di giudizio sfavorevole, far seguire la motivazione della non idoneità qual
giudico: oppure: *La Commissione Centrale di avanzamento (o la commissione speciale) lo gi*
zione del grado; quando il giudizio decisivo sia di competenza della Commissione Centra
grado sia decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale, lo s

ANNOTAZIONI

Se l'ufficiale sia stato iscritto o escluso dal quadro di avanzamento negli anni precedenti.....

Se proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispenza del B. U. è stato pubblicato il provvedimento .....

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare.....

Se (per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data .....

Ha partecipato
- 1° corso d'istruzione dal ..... al .....
- 2° Id. Id. dal ..... al .....
- Periodo di esercitazioni dal ..... al .....

Annotazioni

idoneo a disimpegnare.... — (2) *Idoneo all'avanzamento ad anzianità od a scelta* (*o non idoneo all'a- non meritevole di essere inscritto nel quadro di avanzamento a scelta*, per i gradi superiori a Ten. Colonnello, la non idoneità, non sia dipendente dal non disimpegnare bene le funzioni del grado. — (3) *Lo* (4) Data. — (5) Firma, preceduta dalla indicazione del grado. — (6) Firma, preceduta dalla indicazione quella speciale, del Presidente e del Segretario della commissione. — (7) Quando il giudizio di 2° stinato al giudizio di 3° grado*i*

Comunicato il giudizio di non idoneità .....

all'interessato, in data ..... *con dispaccio N.* ..

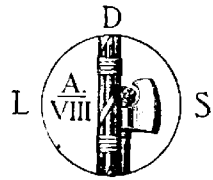
Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

.....

Spazio riservato per il Ministero.

(1) Firma del funzionario del Ministero della Guerra.



PREZZO L. 1

(1997) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1930 - ANNO VIII — 5 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 3 SETTEMBRE 1930-VIII

La classe anziana viene inviata in congedo.

Nel corso della ferma compiuta in salda compagine disciplinare, e durante le esercitazioni ora concluse, essa ha dato sicura conferma di alacre addestramento fisico, di alto spirito guerriero e di efficace preparazione militare.

Ai congedandi esprimo il mio schietto compiacimento e porgo il mio cordiale saluto, sicuro che essi, dal ricordo del dovere degnamente compiuto, trarranno stimolo a conservare pronte e fresche le energie che hanno temprato sotto le armi ed anche a perfezionarle nel corso degli anni venturi, con l'animo sempre e fieramente rivolto al Re, al Duce ed alla Patria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1

N. 550 - **15 luglio 1930** - Anno VIII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari. delle forze armate dello Stato. . . . . » 1

» 551 - **19 luglio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 940 - Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica amministrazione . . . . . » 1

» 552 - **31 luglio 1930** - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale per il decentramento dei servizi dell'illuminazione, spurgo pozzi neri, dei fabbricati militari, scalvo delle piante e vendita dell'erba nelle aree demaniali . . . . . » 19

» 553 - **25 agosto 1930** - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici . . . . . » 19

» 554 - **4 settembre 1930** - Anno VIII. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 19

» 555 - **4 settembre 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione degli uffici stralcio del 3° e 7° reggimento genio e di quello dei reparti mobilitati dall'8° reggimento fanteria. . . . . » 191

» 556 - **4 settembre 1930** - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Esami per la nomina a sottotenente di complemento di militari del R. Esercito, in congedo » 191

N. 557 » 4 settembre 1930 - Anno VIII. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corsi automobilistici per sottufficiali di cavalleria . . . . . *Pag.* 1911

» 558 - 4 settembre 1930 - Anno VIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso automobilistico per capi-laboratorio dei battaglioni pontieri. . . . . » 1913

» 559 - 4 settembre 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico . . . . . » 1914

Circolare N. 550. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 15 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Decreta:

La commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato è composta come segue:

Presidente.

Tenente generale commissario R. Esercito SUARDI comm. Giuseppe.

Vice- presidente.

Maggiore generale commissario R. Marina MAINO cav. uff. Cesare.

Membri effettivi.

Per il R. Esercito:

Colonnello commissario LEONETTI cav. uff. Francesco.
Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio.

Per la R. Marina:

Colonnello commissario MOLGORA cav. uff. Ettore.

Per la R. Aeronautica:

Colonnello commissario STRAZIOTA cav. uff. Gaetano.

Per la R. guardia di finanze:

Colonnello TOMASELLI cav. Domenico.

Per la milizia volontaria sicurezza nazionale:

Console TORELLI cav. Vincenzo.

Per il Ministero delle corporazioni:

VEROI Gr. Uff. ing. Gomberto.

ARNALDI comm. dott. Michele.

Per la confederazione nazionale fascista degli agricoltori:

MAROZZI on. prof. Antonio.

Per la confederazione generale fascista dell'ipdustria italiana:

PACI Gr. Uff. Guido.

Membri supplenti.

Per il R. Esercito:

Tenente colonnello commissario D'ACCINNI cav. Vincenzo.

Tenente colonnello commissario FUSELLI cav. uff. Tito.

Per la R. Marina:

Tenente colonnello commissario LONGARDI cav. Antonio.

Per la R. Aeronautica:

Tenente colonnello commissario LO CURZIO cav. Giov. Batta.

Per la R. guardia di finanza:

Tenente colonnello GRISPIGNI cav. Giuseppe.

Per la milizia volontaria sicurezza nazionale:

Seniore GUIDA cav. uff. Ciro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro della guerra:
GAZZERA.
Il Ministro della marina:
SIRIANNI.
Il Ministro dell'aeronautica:
BALBO.
Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.
p. *Il Ministro dell'interno*:
ARPINATI.
Il Ministro delle corporazioni:
BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII
Guerra, registro n. 85, foglio n. 197.

N. 551. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Legge n. 940 - Regime tributario per i contratti tra lo Stato e privati per le forniture alla pubblica amministrazione.** — (Ragioneria). — 3 luglio 1930 - Anno VIII). — (*Gazzetta ufficiale* n. 168, del 19 luglio 1930 - Anno VIII. — Ragioneria 25 luglio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti con cui le amministrazioni dello Stato, o assimilate allo Stato nel trattamento tributario, si provvedono di merci, derrate o altre cose mobili, non individuate, sono soggette allo stesso trattamento tributario degli appalti - la tassa è a carico dei fornitori.

Art. 2.

La restituzione delle tasse di bollo e di registro percette anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, su contratti conclusi da Amministrazioni dello Stato, o assimilate allo Stato nel trattamento tributario, erroneamente considerati come appalti, o come equiparati agli appalti agli effetti dell'art. 52 della tariffa annessa alla vigente legge de registro, non è ammessa quando risulti dal contratto o da documenti contrattuali, quali gli avvisi d'asta, gli inviti a licitazione o trattativa e i capitolati d'onere, e salva sempre la prova contraria, esclusa quella testimoniale, che l'onere tributario venne dall'amministrazione contraente tassativamente contemplato tra le spese contrattuali a carico de contraente privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Si riporta qui di seguito la circolare esplicativa del Ministero delle finanze — Direzione generale tasse sugli affari — n. 84134 in data 25 luglio 1930-VIII diretta agli uffici finanziari.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1930, n. 168, è stata pubblicata la legge 3 luglio 1930, n. 940, concernente il regime tributario per i contratti fra lo Stato ed i privati per le forniture di merci, derrate ed altre cose mobili alla pubblica amministrazione. Su tale legge, d'importante interesse tributario, e che andrà in vigore col 3 agosto 1930, si richiama la vigile attenzione delle intendenze, degli uffici esecutivi, e d'ispezione.

Basteranno brevi spiegazioni per bene intendere ed applire i due articoli della legge, il cui testo è riportato in principio della presente per la più pronta conoscenza da parte degli uffici esecutivi.

Il primo articolo chiarisce il trattamento tributario da farsi, per l'avvenire, agli atti di compra-vendita di merci, derrate e cose mobili, di cui si forniscono le amministrazioni dello Stato ed assimilate allo Stato, previsti dall'art. 94 del-

la vigente legge del registro, in correlazione alla voce 52 c la tariffa del registro; il secondo articolo contiene una n ma regolatrice idonea a metter fine alle numerose e gr controversie pendenti, in via amministrativa o giudiziar su contratti della specie, aventi data anteriore alla nuc legge.

Sulla genesi di questa è da notare che, come risulta c correlativi atti parlamentari, alcuni fornitori poco scrupo si, dopo aver stipulato i contratti di forniture anzidette, conoscendo con esplicito patto (in relazione agli atti prepar tori dell'aggiudicazione, ed alla natura giuridica della co venzione fra le parti) di dover sopportare a proprio carico tassa, anche depositata e pagata, perciò riversata nel prez delle forniture, si sono rivolti indi alla finanza pel rimbor della tassa pagata, anche a distanza di anni, tentando dim strare trattarsi di vendite semplici, in cui acquirente è Stato (perciò esenti da tassa) e non più di approvvigiona menti o somministrazioni periodiche (le quali altro non son che vendite multiple a prezzo fermo) giocando sugli equivo di consegne differite o ripartite.

Il provvido intervento della nuova legge è inteso a dar una direttiva precisa, per guida delle amministrazioni statal e degli stessi fornitori. Giusta tale direttiva, contenuta nel l'art. 1, sono da considerare, nel campo tributario, assimi late agli appalti tutte le forniture alla pubblica amministra zione (perciò anche le vendite) di merci, derrate od altre co se mobili, restando la tassa a carico dei fornitori.

L'unica eccezione si ha nella vendita di cose individuate, perciò già pronte, presenti, e definite (nel quid, quale, quantum) allorchè sia acquirente la pubblica amministrazione: solo in tal caso, non potendo più dubitarsi che si tratti di vera e propria vendita, rimane ad essa applicabile il disposto attuale del secondo alinea dell'art. 94 della legge di registro; quale articolo in ogni altra parte rimane immutato.

La nuova norma, pertanto, non vuole interferire sulla essenza giuridica differenziale, molto controversa in dottrina e giurisprudenza, tra i contratti di vendita, di somministrazione periodica e di appalto, ma vuole soltanto regolarne il trattamento tributario, chiarendo che sono da registrare gratuitamente soltanto le compra-vendite di cose individuate, di cui lo Stato sia acquirente, mentre ogni altra forni-

tura di merci, derrate o cose mobili (siano vendite, somministrazioni, approvvigionamenti od appalti) sono da registrare col pagamento della tassa di appalto, che deve rimanere a carico del fornitore.

Il secondo articolo regola la definizione delle controversie amministrative e giudiziali pendenti (o che potessero sorgere, entro i limiti della prescrizione) per tasse percette su contratti di forniture della specie, di data anteriore alla legge medesima. Esso cioè esclude il rimborso della tassa pagata, quando risulti, comunque, dal contratto o dai documenti contrattuali (ad esempio: avvisi d'asta, inviti a licitazione o trattativa, capitolati) che l'onere tributario venne tassativamente dalla pubblica amministrazione contraente, dichiarato compreso fra le spese contrattuali a carico del contraente privato.

Tale constatazione è quindi obbiettiva, documentaria; bastando che risulti aver la pubblica amministrazione predisposto negli atti precontrattuali, ovvero nel contratto firmato dall'altra parte, un patto, secondo cui le tasse contrattuali s'intendono a carico del fornitore.

Per la difesa dell'onesto interesse dei fornitori è fatta ad essi salva la possibilità di dimostrare, al fine di ottenere il rimborso della tassa pagata, che l'onere tributario non venne computato fra le spese contrattuali a carico del privato contraente; però dai mezzi di prova la legge ha eliminato la escussione testimoniale, in conformità al sistema del registro. Tali prove naturalmente dovranno consistere in documenti di natura analoga a quelli suindicati per l'amministrazione, e precisamente in atti che, senza essere interni e propri a ciascuna delle parti, siano serviti alla formazione del contratto.

Per la sistemazione delle vertenze pendenti provvederanno:

l'on. avvocatura erariale generale per le giudiziali, tanto se trattate direttamente che affidate al patrocinio delle avvocature distrettuali;

le intendenze, per i ricorsi amministrativi di prima istanza, non ancora decisi.

Nei casi dubbi le intendenze potranno chiedere consiglio a questo ufficio centrale, e dovranno farlo prima di approvare supplementi proposti in ordine a contratti della specie, registrati anteriormente alla nuova legge, affinchè siano osservate direttive uniformi.

Si attende ricevuta della presente, di cui è trasmesso un congruo numero di copie, per la sollecita distribuzione ai dipendenti uffici.

Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

N. 552. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale per il decentramento dei servizi dell'illuminazione, spurgo pozzi neri, dei fabbricati militari, scalvo delle piante e vendita dell'erba nelle aree demaniali.** — (Direzione generale del genio. — 31 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge n. 2253 del 15 ottobre 1925 riguardante il decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra;

Riconosciuta la necessità che taluni servizi del genio siano decentrati sui comandi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti servizi del genio, sono affidati ai comandi territoriali dalla data 1° luglio 1930-VIII:

a) somministrazione di gas, energia elettrica per la illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici, e per azionare le motopompe per il sollevamento dell'acqua per gli impianti idrici delle caserme, dei locali e degli uffici;

b) sgombero dei pozzi neri nei fabbricati ad uso militare;

c) scalvo delle piante e vendita dell'erba nelle aree demaniali.

Art. 2.

I contratti riguardanti i servizi sopra specificati sono approvati dal comandante del corpo d'armata, dal comandante militare della Sicilia e della Sardegna, previo esame e parere scritto del rispettivo ispettore amministrativo territoriale e presi accordi col comando del genio sulla parte tecnica del contratto.

Il Ministero approva i contratti per i quali occorre sentire il parere del consiglio di Stato.

Art. 3.

I pagamenti dipendenti dai contratti di cui sopra, anche se siano stati approvati dal Ministero, possono essere effettuati dai corpi ed enti interessati coi fondi delle anticipazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 553. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici.** — (Direzione generale del genio). — 25 agosto 1930 - Anno VIII.

In data 1° luglio u. s., il servizio della illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici è passato di competenza del servizio del genio e la spesa relativa va imputata al cap. 36 anzichè al cap. 25 del corrente esercizio. Per la illuminazione

dei fabbricati e locali occupati dagli allievi carabinieri e dagli uffici dei reparti dei CC. RR. la spesa continua a gravare sul cap. 56.

Per quanto concerne la stipulazione dei contratti e le modalità di pagamento nulla viene variato ed il servizio si svolge, in massima, analogamente a quello per il minuto mantenimento degli immobili destinati ad uso militare. Nei contratti continuerà ad essere inserita la condizione che i pagamenti vengono effettuati presso l'utente, o la direzione di commissariato.

Rimangono pure in vigore le norme relative ai contratti non eccedenti la spesa di lire ventimila annue, per i quali sarà sufficiente firmare gli appositi moduli predisposti dalla società, cancellando le clausole riguardanti depositi di garanzia, penalità e simili, ed esigendo che siano concesse le facilitazioni che risultino comunque accordate ad altre amministrazioni statali, parastatali o commerciali. Tali contratti sono firmati dal gestore o dal comandante di distaccamento od infine da chi abbia la facoltà di assumere impegni di spesa.

Qualora l'importo, superi le lire ventimila annue, i contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa dalle direzioni di commissariato. In tali contratti potrà essere inclusa la fornitura dell'energia elettrica, o del gas, per la illuminazione dei fabbricati occupati dai CC. RR. allo scopo di ottenere tariffe più favorevoli in relazione al maggior consumo e di evitare sperequazioni di tariffe fra i vari utenti della stessa piazza. Naturalmente la spesa di tale fornitura va a carico del bilancio della guerra solo per la parte che riguarda l'illuminazione dei locali occupati dagli allievi carabinieri e dagli uffici dei reparti dei CC. RR. (capitolo 56).

Per quanto concerne la somministrazione di energia elettrica o di gas, negli alloggi a pagamento, nelle mense, laboratori, circoli, ecc. , non muniti di contatori a diffalco, le quote di addebito, approvate dal Ministero su proposta dei comandi del genio, saranno introitate al fondo scorta (conti particolari) ad estinzione delle partite accese all'atto del pagamento delle bollette di consumo, le quali graveranno sul cap. 36 solo per il loro importo diminuito dell'ammontare delle quote a carico degli utenti.

Con l'occasione per quanto l'argomento non riguardi quello trattato dalla presente circolare, ma per analogia, lo stesso procedimento sarà adottato per il pagamento delle quote di addebito per il riscaldamento dei locali con elementi del termosifone di uso comune.

Gli schemi dei contratti per le forniture di importo superiore alle lire ventimila saranno trasmessi al Ministero, per il tramite del comando del genio, il quale esprimerà il suo parere con speciale riferimento alla tariffa concordata.

Gli schemi dei contratti per i quali ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge sulla contabilità generale dello Stato, occorre sentire il parere del consiglio di Stato, saranno corredati di una dettagliata relazione. L'approvazione di tali contratti è devoluta al Ministero.

Il prospetto statistico del consumo del combustibile e dell'energia elettrica che trimestralmente viene trasmesso al Ministero, sarà scisso in due: quello riguardante il combustibile sarà inviato alla direzione generale servizi logistici e quello riguardante l'energia elettrica sarà inviato alla direzione generale genio ed al comando genio.

In tale prospetto sarà inoltre indicato il numero delle lampade sostituite durante il trimestre e per uniformità nella giornata di presenza saranno compresi anche gli ufficiali ed il consumo mensile sarà indicato in Kwo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 554. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 settembre 1930 - Anno VIII).

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Trieste: La tenenza « Campomarzio» della città di Trieste ha assunto la nuova denominazione di « Via Hermet ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 555. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione degli uffici stralcio del 3° e 7° reggimento genio e di quello dei reparti mobilitati dall'8° reggimento fanteria.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 4 settembre 1930 - Anno VIII.

1. — Con la data del 10 settembre corrente, saranno soppressi l'ufficio stralcio del 3° e 7° reggimento genio, esistente presso l'attuale 7° reggimento genio, e quello esistente presso l'8° reggimento fanteria dei reparti da questo mobilitati durante la guerra.

2. — Del carteggio di detti uffici saranno passati:

a) *ai singoli distretti di leva* i fogli matricolari e le pratiche matricolari, tuttora pendenti, dei sottufficiali e militari di truppa, con l'avvertenza che tali distretti di leva, qualora ne sia il caso, faranno ai distretti di residenza dei militari le comunicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per la sistemazione della forza in congedo;

b) *ai distretti di residenza, o ai comandi di divisione* dai quali dipendono (a seconda che trattasi di ufficiali infeferiori o superiori) i fogli matricolari degli ufficiali in congedo;

c) *ai distretti del luogo* i documenti amministrativi e tutti gli altri (come ruolini tascabili, registri degli atti di morte, rubriche dei militari mobilitati, ecc.).

3. — I predetti enti continueranno la trattazione delle pratiche che fossero tuttora in pendenza; e, per la conservazione dei sopraccennati documenti, terranno presenti i termini prescritti dalle circolari 634 del *Giornale militare* del 1929 e 258 del *Giornale militare del* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 556. — RECLUTAMENTO. — **Esami per la nomina a sottotenente di complemento di militari del R. Esercito, in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 settembre 1930 - Anno VIII.

Con riferimento all'ultimo comma del n. 41 della circolare 439 del *Giornale militare* di quest'anno, gli esami e gli esperimenti per la nomina a sottotenente di complemento di militari del R. Esercito, in congedo, avranno luogo nella prima quindicina di ottobre prossimo.

I sottufficiali ed i militari di truppa del R. Esercito, in congedo illimitato delle varie armi, (eccettuati quelli dei CC. RR.), indicati nei numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 22 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e quelli indicati nell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento, devono inoltrare domanda, in carta da bollo, al comando del corpo d'armata, per mezzo del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti elencati al n. 38 della citata circolare 439 *Giornale militare* contenente le « Norme esecutive per la prima applicazione delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 557. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corsi automobilistici per sottufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1930 - Anno VIII.

1°) Presso il 6° centro automobilistico di Bologna si svolgerà dal 1° ottobre al 31 dicembre del corrente anno un corso automobilistico per sottufficiali di cavalleria da abilitare nella *conoscenza* e nell'*impiego* degli automezzi e motomezzi in distribuzione ai reggimenti di cavalleria.

A detto corso ciascun reggimento di cavalleria invierà tre sergenti maggiori già ammessi alla carriera continuativa,

oppure marescialli dei tre gradi, i quali dovranno presentarsi al 6° centro automobilistico, per passarvi in aggregazione, il giorno 30 settembre c. a.

I tre sottufficiali in parola dovranno essere scelti sotto ogni riguardo e possibilmente possedere qualche nozione di automobilismo.

I reggimenti di cavalleria che eventualmente non fossero in grado di inviare al corso tre sottufficiali idonei, dovranno segnalare le deficienze entro il 15 settembre p. v. al comando del corpo di armata nel cui territorio risiedono, il quale provvederà a completare il numero indicato con sottufficiali appartenenti al centro automobilistico da esso dipendente e che si trovino in condizioni analoghe a quelle di cui al 2° comma del presente articolo.

A corso ultimato, i sottufficiali dichiarati non idonei saranno fatti rientrare ai corpi di provenienza. Degli idonei, il più anziano di ciascun reggimento, fra essi compresi gli eventuali provenienti dai centri automobilistici, dovranno essere inviati ai reggimenti rispettivi per disimpegnarvi le mansioni di capo-autodrappello.

I rimanenti idonei parteciperanno al corso di specializzazione come è detto nel seguente articolo.

2°) dal 3 gennaio al 28 febbraio 1931 p. v. si svolgerà presso l'officina automobilistica R. E. un corso di specializzazione per sottufficiali di cavalleria.

A detto corso prenderanno parte il capo-armaiuolo di ciascun reggimento di cavalleria per essere abilitato nella *riparazione* degli automezzi in dotazione, e i sottufficiali che avranno frequentato il corso di cui al n. 1 con esito favorevole e che non siano stati compresi fra i dodici designati capi-autodrappello; per essere abilitati nella *manutenzione* corrente degli stessi autoveicoli.

Essi si presenteranno alla direzione dell'officina automobilistica R. E. entro la giornata del 2 gennaio p. v. e saranno tenuti in aggregazione al 6° centro automobilistico.

A corso ultimato i sottufficiali saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza, in attesa delle disposizioni che verranno successivamente emanate dal Ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per la nomina e definitiva assegnazione.

3°) il 6° centro automobilistico e l'officina automobilistica R. E. riceveranno direttamente da questo Ministero (ispettorato del materiale automobilistico) le norme circa i programmi da svolgere ed il materiale da impiegare per le istruzioni.

Alla fine di ciascun corso i suddetti enti faranno pervenire con tutta urgenza per il tramite del comando del corpo di armata di Bologna a questo Ministero (ispettorato del materiale automobilistico e direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una relazione sullo svolgimento e sui risultati ottenuti dai corsi stessi, nonchè un elenco dal quale risulti la conseguita o meno idoneità dei sottufficiali frequentatori, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della anzianità di grado e del reggimento di provenienza.

Dall'elenco del 2° corso dovranno essere esclusi i capi-armaiuoli, che saranno classificati a parte.

Nel caso che qualche reggimento non avesse fra i propri sottufficiali, nessuno dichiarato idoneo, questo Ministero provvederà alle necessarie assegnazioni con gli idonei esuberanti degli altri reggimenti, fermo restando il principio che in uno stesso reggimento il sottufficiale capo-autodrappello dovrà essere più anziano di quello addetto alla manutenzione degli automezzi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 558. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso automobilistico per capi-laboratorio dei battaglioni pontieri.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1930 - Anno VIII.

Presso l'officina automobilistica R. E. di Bologna avrà luogo, dal 23 settembre al 23 dicembre c. a., un corso automobilistico per sottufficiali capi-laboratorio dei battaglioni pontieri, secondo il programma che verrà inviato a parte alla predetta officina.

Scopo del corso è quello di impartire ai sottufficiali in questione le necessarie cognizioni perchè possano provvedere al-

la manutenzione e riparazione degli autoveicoli con motori a scoppio, nonchè abilitarli alla condotta degli autoveicoli stessi.

I sottufficiali, che dovranno presentarsi all'officina automobilistica il 22 settembre p. v., saranno amministrati per la durata del corso da detto stabilimento al quale dovranno essere passati in aggregazione.

A corso ultimato i sottufficiali rientreranno tutti al loro reggimento.

L'officina automobilistica R. E. segnalerà a questo Ministero, ispettorato del genio e del materiale automobilistico, nonchè ai battaglioni pontieri interessati, il risultato ottenuto da ciascun frequentatore e la classifica riportata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 559. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1930 - Anno VIII.

In armonia alle disposizioni di cui alla circolare 474 *Giornale militare* c. a., si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico:

Comando del corpo di Stato Maggiore.

Ten. col. TRANIELLO Ottaviano, divisione milit., Roma.
» D'HAVET Achille, divisione militare, Ravenna.

Corpo d'armata di Torino.

Maggiore FRASSATI Mario, 1° regg. art. pes. camp.

Corpo d'armata di Alessandria.

Maggiore BACCIOLA Guido, 2° regg. art. pes.
Capitano SONCIAFURNO Raffaele, 6° ragg. art. pes.

Corpo d'armata di Milano.

Capitano CORNAGGIA Antonio, 3° centro automobilistico.
Maggiore RENZI Enzo, regg. pont. e lagunari.
» COLLI LANA Oreste, 7° regg. art. pes.

Corpo d'armata di Verona.

Capitano DE MICHELI Gregorio, 4° centro automobilistico.
Maggiore VIALI Mario, 5° regg. art. pes.

Corpo d'armata di Trieste.

Capitano FAZZI Enrico, 5° regg. art. pes. camp.

Corpo d'armata di Bologna.

Capitano SALANI Giuseppe, 9° regg. art. pes.
Maggiore DE BENEDETTI Carlo, 9° regg. bersaglieri (1).

Corpo d'armata di Firenze.

Capitano GALAZZETTI Aurelio, 7° centro automobilistico.
Maggiore PIANUCCI Decio, 7° regg. art. pes. camp.
» DELLA MONICA Italo, 3° regg. contraerei autoc.
» GRIVA Luigi, 21° regg. fant. (1).

Corpo d'armata di Roma.

Capitano VALENTI Vincenzo, 8° centro automobilistico.
» SILVY Raffaele, 1° regg. contraerei autocampale.
» FIORDELISI Eugenio, 81° regg. fanteria (1).
» TESTA Arturo, regg. pont. e lagunari.
Maggiore GIACHETTI Elpidio, regg. carri armati.
Capitano ZUGO Pietro, regg. carri armati.
» BELLACHIOMA Bruno, regg. carri armati.

Corpo d'armata di Bari.

Maggiore FUSCO Ugo, 9° regg. art. pes. camp.
Capitano BERARDI Carlo, 5° ragg. contraerei autocamp.

Corpo d'armata di Napoli.

Capitano CIOCCA Alfredo, 10° regg. art. pes. camp.
» TOMASELLI Almerigo, 10° regg. genio (1).

Corpo d'armata di Udine.

Capitano RAVAZZONI Mario, regg. carri armati.

Comando militare della Sicilia.

Capitano FURFARO Domenico, 12° regg. art. pes. camp.

Comando militare della Sardegna.

Capitano RIDOLFI Vincenzo, 13° centro automobilistico.
» INFELISE Pasquale, regg. misto della Sardegna.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi al 1° centro automobilistico in Torino il mattino del 25 settembre p. v.

Gli ufficiali contraddistinti col, (1) qualora conseguiscano l'idoneità al corso in parola, saranno destinati alle unità del servizio automobilistico militare.

I corpi interessati trasmetteranno al citato 1° centro automobilistico i libretti personali degli ufficiali entro il 20 settembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1 —

(1997) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1930 - ANNO VIII — 12 SETTEMBRE

SOMMARIO

N. 560 - 9 giugno 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1160 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916 n. 1334 . . . . . *Pag.* 1919

» 561 - 31 agosto 1930 - Anno VIII. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31 » 1921

» 562 - 2 settembre 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . » 1928

» 563 - 2 settembre 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . . » 1932

» 564 - 4 settembre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 1935

» 565 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 1936

LIBRERIA DELLO STATO

N. 566 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Albo dei fornitori dei vari generi pei servizi di commissariato militare . . *Pag.* 1937

» 567 - 11 settembre 1930 - Anno VIII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per autocarri Spa 25 C/10 in servizio presso gli enti militari . . . . . » 1940

» 568 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi. . . . . » 1951

» 569 - 11 settembre 1930 - Anno VIII. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare . . . . . » 1960

» 570 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Undicesimo corso artificeri di artiglieria. . . . . » 1961

» 571 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito. . . . . » 1963

» 572 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corso tecnico professionale per sottotenenti di artiglieria e genio in servizio permanente effettivo . . . . . » 1964

» 573 - 11 Settembre 1930 - Anno VIII — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . . . . . » 1965

» 574 - 8 agosto 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico legale . . . . . » 1966

Circolare N. 560. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1160 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco » eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916 n. 1334. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 giugno 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 205, del 2 settembre 1930 – Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1334, col quale la « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio FRANCO » destinata a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna venne eretta in ente morale;

Accertato che la detta batteria ha fatto passaggio al 2° reggimento artiglieria da montagna, assumendo la denominazione di 4ª nel gruppo Aosta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cespiti della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio FRANCO », costituita con il capitale nominale di lire 2000 a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1334, sono devoluti alla 4ª batteria del gruppo Aosta del 2° reggimento artiglieria da montagna.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione — approvato col suc tato decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1334 — sostituito da quello allegato al presente R. decreto e co posto di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordi Nostro dal ministro segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei d creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione del capitano di artiglieria Furio FRANCO ».

Art. 1.

I cespiti della « Fondazione del capitano d'artiglieri Furio FRANCO », eretta in ente morale col decreto Luogo tenenziale 1° ottobre 1916, n. 1334 e costituita con l'offert di L. 2000 nominali fatta a favore della 25ª batteria del 3 reggimento artiglieria da montagna dal colonnello Franc cav. Ugo allo scopo di onorare la memoria del figlio coman dante della suddetta batteria, caduto combattendo nell guerra italo-austriaca il 21 maggio 1916 sono devoluti a fa vore della 4ª batteria del gruppo Aosta del 2° reggiment artiglieria da montagna, avendo la suindicata 25ª batteria assunto, col passaggio a quest'ultimo reggimento, la deno minazione di quarta.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui al precedente art. 1 investito in due cartelle del prestito nazio nale 5 per cento intestate alla fondazione e depositate nella cassa del 2° reggimento artiglieria da montagna.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 1 saranno costituiti due premi di L. 50 ciascuno, da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa della 4ª batteria, che si siano maggiormente distinti, durante l'anno, per il complesso delle loro qualità militari e morali.

Art. 5.

La scelta dei militari da premiare sarà effettuata dal comandante del reggimento, previa proposta del comandante della ripetuta batteria e la distribuzione dei premi avrà luogo il 21 maggio, ricorrenza della morte del capitano Furio FRANCO.

Art. 6.

Annualmente entro il 30 giugno sarà trasmesso dal comandante del reggimento al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circ. 39 *Giornale militare* 1929).

Roma, lì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 561. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 agosto 1930 - Anno VIII.

L'istruzione premilitare affidata alla M.V.S.N. in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, numero 1292, si svolgerà in base agli appositi programmi ed alle seguenti disposizioni:

1. — L'alta vigilanza sullo svolgimento dei corsi è affidato ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari

della Sicilia e della Sardegna ai quali faranno capo, direttamente, i comandi di gruppo della milizia per tutto ciò che si riferisce all'effettuazione dei corsi stessi.

2. — L'istruzione premilitare viene impartita in due corsi da svolgersi in due anni consecutivi. Il primo corso, che avrà la durata di sei mesi, ed il secondo che avrà la durata di quattro mesi, avranno entrambi inizio col 1° ottobre p. v. e dovranno aver termine rispettivamente col 31 marzo e col 31 gennaio 1931. Allo scopo poi di poter provvedere in tempo alla sistemazione della posizione degli interessati agli effetti del loro servizio militare, gli esami dovranno essere iniziati subito dopo la data predetta, e quelli del 1° corso dovranno essere ultimati entro la prima quindicina di aprile.

3. — Nei centri più popolosi i corsi potranno essere ripartiti in più sezioni.

In quelle località, ove speciali condizioni di clima o di altitudine lo impongono, i corsi saranno eseguiti, sempre suddivisi in due anni, in primavera, previa autorizzazione dei competenti comandi di corpo d'armata o dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna. La data di inizio dei detti corsi resta fissata per il giorno 1° aprile 1931.

4. — Al primo anno di corso potranno partecipare i giovani che abbiano compiuto o compiano non oltre il 31 dicembre p. v. il 18° anno di età.

I giovani già arruolati potranno essere ascritti al 1° corso purchè abbiano titolo al ritardo del servizio militare sia in qualità di studenti sia per effetto del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674. Al secondo corso potranno prendere parte i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole il primo corso.

5. — I giovani che abbiano appartenuto per un quadriennio agli avanguardisti e non abbiano fatto passaggio alla M. V. S. N., se nati nel periodo 1° febbraio-31 dicembre 1910, verranno inscritti senz'altro al secondo corso e sosterranno a suo tempo gli esami finali insieme agli altri. Quelli invece che abbiano appartenuto per due anni alla M. V. S. N. saranno sottoposti nell'anno in cui compiono il 20° anno di età o posteriormente, agli esami finali senza obbligo di frequentare il secondo anno di corso.

6. — I corsi verranno effettuati su conforme proposta dei comandi di raggruppamento e delle CC. NN. delle isole, in tutti i comuni nei quali vi sia sufficiente numero di inscritti.

Tali proposte dovranno pervenire ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna non oltre il 15 settembre p. v. dovendosi intendere a tale data stabilito l'elenco delle località nelle quali si effettueranno i corsi stessi, tranne che per le località di alta montagna di cui al n. 3.

Del predetto elenco dovrà essere trasmessa copia al Ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) a cura dei comandi predetti, al più presto possibile.

Presso i convitti nazionali i corsi premilitari per i convittori, saranno svolti da ufficiali della M. V. S. N. sotto la responsabilità del comandante di legione.

7. — I premilitari dovranno compiere le prescritte lezioni di tiro quando nella località in cui si svolge il corso o in altra località compresa nel raggio di 10 km. dal domicilio del premilitare sia in funzione un poligono militare o della sezione di tiro a segno. A coloro che non ottemperassero tale prescrizione non saranno rilasciate le dichiarazioni di idoneità. All'uopo ove trattisi di poligono della sezione di tiro a segno i premilitari saranno inscritti di ufficio alla sezione stessa alla quale ciascuno di essi dovrà effettuare all'atto dell'inizio delle lezioni di tiro il versamento di L. 6.

I comandi corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna potranno, caso per caso, ed a seconda delle esigenze del servizio, concedere ai corsi premilitari l'uso dei poligoni militari.

Le sezioni di tiro a segno disporranno che nei giorni e nelle ore in cui i premilitari svolgeranno il tiro, i poligoni siano lasciati liberi. In tali giorni ed in tali ore, la direzione del lascati liberi. In tal giorni ed in tali ore, la direzione del campo dovrà essere affidata ad un ufficiale della M. V. S. N. il quale assumerà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

8. — Presso i corsi in cui non sia possibile di compiere le lezioni di tiro, i premilitari verranno istruiti nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione e in esercizi di puntamento.

9. — Le lezioni di tiro per i premilitari sono fissate n numero di quattro per ciascun anno di corso secondo le m dalità indicate nel « manuale dell'ufficiale istruttore dei cor premilitari ». Nel primo anno di corso, oltre ad un eserciz preliminare di tiro con cartucce da salve, saranno eseguit una lezione di tiro preparatorio e tre lezioni di tiro di r clute.

Nel secondo anno di corso saranno eseguite due lezioni d tiro di reclute e due lezioni di tiro di perfezionamento.

In ciascuna lezione verrà sparato un caricatore.

Saranno dichiarati idonei nel tiro i giovani che nel prim anno, nelle tre lezioni del tiro di reclute, esclusa quindi l lezione di tiro preparatorio, avranno riportato complessi vamente, fra punti ottenuti e bersagli colpiti, una somma no inferiore a 30; e quelli che nel secondo anno nelle due le zioni del tiro di perfezionamento avranno riportato una somma non inferiore a 16 fra punti ottenuti e bersagli col piti.

Ai premilitari che non avranno la possibilità di effettuar le esercitazioni di tiro in poligono, oltre agli esercizi di tir ridotto, verrà fatto eseguire un tiro a salve in ciascun anno di corso (1 caricatore di cartucce da salve per ogni allievo).

10. — Il Ministero concede gratuitamente:

a) per ogni allievo che frequenti il corso ed abbia la possibilità di eseguire le lezioni di tiro in poligono: un caricatore di cartucce da salve e quattro caricatori di cartucce a pallottola per il primo anno; quattro caricatori di cartucce a pallottola per il secondo anno;

b) per ogni allievo che frequenti il corso e non abbia la possibilità di eseguire le lezioni di tiro in poligono: un caricatore di cartucce da salve per ciascun anno di corso.

11. — Le sezioni di tiro a segno, tenuto conto del fabbisogno necessario per tutti i premilitari che dovranno compiere le esercitazioni nel proprio poligono, inoltreranno all'ispettore di mobilitazione apposita separata richiesta, specificando in essa in modo chiaro che la richiesta si riferisce alle cartucce per i premilitari.

12. — Alla fine dei corsi i comandi di divisione, presi gli ordini dai competenti comandi di corpo d'armata o comando militare e presi accordi con i comandi della M. V. S. N. interessati, nomineranno le commissioni esaminatrici. Sarà costituita una commissione per ciascuna provincia; in quelle provincie nelle quali i corsi fossero numerosi (cosicchè una sola commissione non potesse celeremente e proficuamente espletare il proprio compito), potranno essere nominate due ed anche più commissioni. A siffatte nomine si provvederà direttamente, a tempo debito, in relazione alle date stabilite per la chiusura dei corsi senza che occorra richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Ministero.

Le commissioni saranno composte da un ufficiale superiore del R. Esercito in S.P.E., presidente, da un ufficiale inferiore del R. Esercito in S.P.E. e da un ufficiale della M. V. S. N., membri.

13. — Alle commissioni che dovranno esaminare i giovani che hanno appartenuto per due anni a reparti di artiglieria C. A. della Milizia per la D. A. T. e che desiderano ottenere la speciale dichiarazione di idoneità premilitare, verrà aggiunto un ufficiale di artiglieria contraerei per l'accertamento delle cognizioni specifiche, oltre che per l'idoneità generica premilitare. In questo caso il rappresentante della milizia sarà un ufficiale della D. A. T. In quanto alle cognizioni specifiche i giovani anzidetti saranno esaminati sui programmi stabiliti col dispaccio del Ministero della guerra (Gabinetto - ufficio coordinamento) n. 3094 del 23 febbraio 1930, diretto al comando generale della M. V. S. N.

La nomina dell'ufficiale di artiglieria C. A. che dovrà prendere parte alla commissione di esami dei giovani provenienti dai reparti C. A. della M. V. S. N. sarà fatta dal rispettivo comando di divisione. Le commissioni anzicitate dovranno inoltre esaminare i premilitari della D.A.T. appartenenti a reparti mitraglieri C. A. o ad elementi della rete di avvistamento.

14. — Le commissioni esaminatrici, dopo avere verificato i libretti personali degli allievi, da prodursi all'atto della presentazione agli esami, firmeranno, per la parte contenente la dichiarazione del risultato degli esami, i modelli P. N. 4 (fogli generalità del premilitare) che verranno poi conser-

vati dai comandi di legione. I libretti personali degli a lievi saranno vistati dal comandante di legione che rilasc i libretti stessi.

15. — Le dichiarazioni di idoneità risulteranno sui libret personali dei premilitari e saranno rilasciate al termine c ciascun corso a firma del comandante della legione.

16. — In base alle dichiarazioni risultanti dai modelli I N. 4, i competenti comandi di legione della M. V. S. N. rila sceranno ai giovani uno dei sottoindicati documenti, a se conda che trattisi di giovani che abbiano frequentato rego larmente i due corsi conseguendo l'idoneità finale, o di gio vani che abbiano frequentato soltanto il secondo corso pe essere provenienti dagli avanguardisti, o di giovani che ab biano appartenuto per due anni alla M. V. S. N. ed abbiano superato gli esami finali del secondo corso, od infine di gio vani che abbiano appartenuto per due anni a reparti di arti glieria o mitraglieri contraerei della milizia per la D.A.T ed abbiano superato gli esami di cui al n. 13:

a) *L'allievo premilitare* . . . . . (nome, cognome, paternità ed anno di nascita) *ha frequentato rego larmente i due corsi premilitari negli anni* . . . . . *nel comune di* . . . . . *ed ha superato l'esame di idoneità come da dichiarazione della commissione esamina trice in data* . . . . . .

b) *L'allievo premilitare* . . . . . (nome, cognome, paternità, anno di nascita), *inscritto per quattro anni nei reparti avanguardisti, avendo nell'anno* . . . . . *frequentato il secondo corso premilitare, ha superato l'esame di idoneità come da dichiarazione della commissione esami natrice in data* . . . . . .

c) *Il milite* . . . . . (nome, cognome, paternità ed anno di nascita), *inscritto nei ruoli della M. V. S. N. negli anni* . . . . . *ha superato l'esame di idoneità nell'istruzione premilitare, come da dichiarazione della commissione esaminatrice, in data* . . . . . .

d) *L'allievo premilitare* . . . . . (nome, cognome, paternità ed anno di nascita) *ha frequentato regolarmente i due corsi premilitari negli anni* . . . . . *nella* . . . . . *batteria contraerei della milizia per la D. A. T. ed ha superato l'esame di idoneità come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data* . . . . . .

Si attesta infine che l'anzidetto allievo nella batteria . . . . . *è stato particolarmente addestrato come* . . . . . (indicare se telemetrista, grafista lettore, goniometrista, tempista, ecc.).

e) *L'allievo premilitare* . . . . . (nome, cognome, paternità ed anno di nascita) *ha frequentato regolarmente i due corsi premilitari negli anni* . . . . . *nel reparto mitraglieri C. A. della milizia per la D. A. T. ed ha superato l'esame di idoneità come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data* . . . . . .

17. — Per il rilascio delle dichiarazioni di giustificazione di mancata frequenza dei corsi premilitari si osserveranno le norme contenute nella circolare 415 *Giornale militare* 1928.

18. — Ultimati gli esami del secondo corso i comandi di legione della M. V. S. N. dovranno subito segnalare ai rispettivi comandi di distretto il numero degli allievi dichiarati idonei, distinti per anni di nascita.

19. — Ultimati i corsi, il comando generale della M. V. S. N. trasmetterà al Ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) uno specchio da cui risulti per ciascun anno di corso il numero degli allievi inscritti, il numero degli allievi presentatisi agli esami ed il numero di quelli dichiarati idonei distinti per anni di nascita.

In colonna a parte sarà indicato il numero dei giovani sottoposti agli esami senza avere frequentato i corsi perchè appartenenti alla milizia da più di due anni e quello dei dichiarati idonei, anche essi distinti per anni di nascita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 562. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio pe lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** – (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 2 settembre 1930 . Anno VIII.

1. — Sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno tra ufficiali superiori, l'altro fra ufficiali inferiori del R. Esercito in S.P.E.

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di marzo 1931: ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici su territori di confine o delle colonie italiane;

c) organizzazione e impiego delle grandi unità;

d) organizzazione, addestramento ed impiego delle varie armi;

e) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

f) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e considerazioni;

g) impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta e l anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico; le mono grafie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti per la pubblicazione in riviste o periodici militari o ad essere esposti in conferenze di carattere applicativo militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti oppure che avessero servito come testi di esame o come materia d'insegnamento. Ugualmente ne saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi d'ufficio.

4. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali in S.P.E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado ed ente presso cui l'ufficiale fa servizio e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inoltrati alla « direzione della rivista militare italiana ».

5. — Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 31 marzo 1931. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

6. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso:

a) per la categoria ufficiali superiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

due generali di brigata e 4 colonnelli (delle varie armi), membri;

un ufficiale superiore della redazione della « rivista militare italiana » segretario (senza voto);

b) per la categoria ufficiali inferiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

3 colonnelli, membri;

direttore della « rivista militare italiana », membr

un ufficiale della redazione della « rivista militare i liana », segretario (senza voto).

Dette commissioni formuleranno proposte per l'assegn zione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presen le norme indicate al n. 3.

7. — I giudizi verranno emessi dai componenti la co missione, partitamente per ogni lavoro, con voti in vent simi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle qua saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre ch ottenga un punto non inferiore a 18/20;

6 secondi premi ai lavori classificati con punti non in feriori a 15/20;

10 terzi premi ai lavori classificati con punti non infe riori a 13/20;

15 quarti premi ai lavori classificati con punti inferior a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punt eccedano come numero i premi disponibili per quella classe saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passe ranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno attribuiti, l somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare il numero dei secondi e terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

8. — Le conclusioni delle commissioni dovranno essere espresse senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 15 agosto 1931; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo

e motto) ed un elenco di quelli premiati unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste chiuse contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *Giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista militare italiana per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1931; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

9. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, o fare esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

10. — Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio 1930-31 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 80.000 alla direzione della « rivista militare italiana » suddivise nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficioli superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	5.000	1	Primo	4.500
6	Secondo	2.500	6	Secondo	2.000
10	Terzo	1.500	10	Terzo	1.000
15	Quarto	800	15	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 563. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione quadri ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). 2 settembre 1930 - Anno VIII.

1. — Sono stabiliti due concorsi a premio per lavori s temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro tra ufficia inferiori del R. Esercito in aspettativa per riduzione quadri ed in congedo (posizione ausiliaria, congedo provv sorio, complemento, riserva e congedo assoluto).

2. — I lavori dovranno essere presentati nel mese di marz 1931: ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguent argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra

b) studi monografici su territori di confine o delle co lonie italiane;

c) organizzazione e impiego delle grandi unità;

d) organizzazione, addestramento ed impiego delle varie armi;

e) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

f) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e considerazioni;

g) impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico: le monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste o periodici militari o ad essere esposti in conferenze di carattere applicativo militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie.

4. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « concorsi a premio fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inoltrati alla direzione della rivista « Esercito e Nazione ».

5. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e Nazione », presidente;

un colonnello ed un tenente colonnello oppure due tenenti colonnelli della redazione dell'« Esercito e Nazione », membri;

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito Nazione », segretario (senza voto).

Detta commissione formulerà proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

6. — I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione di premi.

Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

2 secondi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 15/20;

4 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

6 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i premi saranno attribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare il numero dei secondi e terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

7. — Le conclusioni della commissione dovranno essere espresse senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti: esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 15 agosto 1931; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) divisi per categoria ed un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *Giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista « Esercito e Nazione » per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1931; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

8. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale farà pubblicare in riviste militari o tradurre in lingue estere, od esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

9. — Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio 1930-1931 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 36.000 alla direzione della rivista « Esercito e Nazione » suddivise nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	5.000	1	Primo	4.500
2	Secondo	2.500	2	Secondo	2.000
4	Terzo	1.500	4	Terzo	1.000
6	Quarto	800	6	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 564. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 4 settembre 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) con decreto del 22 luglio 1930, n. 179 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la società anonima stabilimento tipografico Simboli di Recanati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 565. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha comunicato che sono disponibili 4 posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine di quella amministrazione centrale, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'articolo 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 3 ottobre* 1930, apposita domanda su carta legale da L. 5. Quelli che saranno nominati ai posti stessi *dovranno prestare effettivo servizio nella sede di Roma.*

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne sono provvisti) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e, se fruiscono dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo della medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 566. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Albo dei fornitori dei vari generi pei servizi di commissariato militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

Le ditte che desiderano essere iscritte nell'albo dei fornitori dell'amministrazione militare, per quanto riflette la provvista dei generi interessanti i servizi di commissariato, dovranno presentare:

1. — Domanda in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero della guerra (direzione generale dei servizi logistici) con la precisa indicazione della categoria o delle categorie dei generi di fornitura di cui si chiede l'iscrizione, secondo le suddivisioni riportate in calce alla presente, avvertendo che l'elencazione completa dei materiali compresi in ciascuna categoria è contenuta nella « raccolta delle condizioni speciali per la provvista dei generi pei servizi di commissariato » in vendita presso l'ufficio pubblicazioni del Ministero.

2. — Copia autentica dell'atto costitutivo della società.

3. — Certificato del consiglio provinciale dell'economia, di data non anteriore a due mesi, attestante l'attività specifica della ditta, la sua qualità di fabbricante, produttrice o lavorante (oppure commerciante grossista).

4. — Certificato della confederazione generale fascista dell'industria, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la ditta — circa la nazionalità — si trovi o meno nelle condizioni previste dal R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216 (convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1379) e R. decreto 20 marzo 1927, n. 527, e che trovasi inscritta nella rispettiva organizzazione sindacale dei datori di lavoro.

5. — Certificato della sezione commerciale del tribunale civile del luogo, che comprovi essere ivi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi della società.

6. Dichiarazione con cui si fa impegno a versare l'ammontare di tutte le spese inerenti al sopraluogo che il Ministero eventualmente ritenesse disporre presso lo stabilimento della ditta.

7. Le ditte in nome proprio (con unico proprietario) e quelle in nome collettivo dovranno presentare il « certificato penale generale e il certificato di moralità, di data non anteriore a 4 mesi, relativi ai componenti di esse, rilasciato il primo di tali documenti dal tribunale civile e penale e l'altro dal podestà. Identica documentazione dovrà essere presentata anche dalle società in accomandita semplice, nei riguardi delle persone degli accomandatari.

8. — Notizie sommarie sui principali lavori e forniture eseguite per le altre amministrazioni dello Stato.

9. — Cataloghi, pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.

L'iscrizione è riservata alle sole ditte di maggiore importanza, e perciò non saranno accolte le istanze di iscrizioni nell'albo di ditte di riconosciuta scarsa potenzialità, nè di rappresentanti, depositari, ecc.

Il Ministero, nel caso che decida di accogliere favorevolmente l'istanza, provvederà, se lo riterrà opportuno, a far eseguire un sopraluogo negli stabilimenti della ditta, allo scopo di constatare sul posto se essa possieda la voluta idoneità e capacità produttiva, nonchè tutti gli altri necessari requisiti atti a farle assumere forniture per l'amministrazione militare.

Se il risultato della visita sarà favorevole, il Ministero provvederà alla richiesta iscrizione nell'albo dei fornitori, dandone partecipazione alla ditta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Elenco delle categorie dei vari generi interessanti i servizi di commissariato militare.

Categoria A — Panni, flanelle, coperte di lana, stamigne, ecc.

Categoria B — Tessuti di cotone, tele greggie, candide e colorate, velluti, coperte di cotone, fazzoletti, ecc.

Categoria C — Tele di canapa, di lino, di juta, miste.

Categoria D — Oggetti di maglieria, farsetti, mutande, guanti, calze, ecc.

Categoria E — Lana da materassi, crine animale e vegetale, ecc.

Categoria F — Cuoi e oggetti di cuoio, pelli, calzature, visiere, cinghie, allude, ecc.

Categoria G — Fornitura e confezioni di oggetti di panno, tela, canapa, impermeabili, ecc.

Categoria H — Fornitura o confezioni di oggetti di equipaggiamento: borse, portafogli, valigie, zainetti, ecc.

Categoria I Oggetti in metallo, alluminio, lamiera, ecc.

Categoria L — Copricapi.

Categoria M — Fregi, distintivi, galloni, stellette, ecc.

Categoria N — Oggetti in acciaio, legno e fibra, casseforti, armadi corazzati, mobili, barilotti, cassette, cofani, paletti, bastoni, ecc.

Categoria O — Sacchi, reti, ecc.

Categoria P — Trombe, tamburi, strumenti musicali, ecc.

Categoria Q — Oggetti vari che non possono ritenersi compresi nelle altre categorie, borse di pulizia, bottoni, spazzole, occhiali, materiale sciistico, ecc.

Categoria R — Generi alimentari, foraggi, generi diversi.

Categoria S — Combustibili.

N. 567. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di parti di ricambio per autocarri Spa 25 C/10 in servizio presso gli enti militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Divisione I/a). — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

E' stata affidata alla società ligure piemontese automobili di Torino la fornitura delle parti di ricambio per gli autoveicoli Spa 25 C/10 in servizio presso gli enti militari, durante l'esercizio finanziario 1930-1931.

Le parti di ricambio originali Spa che la ditta è tenuta a fornire sono quelle elencate nell'apposita tariffa n. 26 e che trovano la rispettiva denominazione nel catalogo.

La sopradetta tariffa ed il catalogo saranno distribuiti dalla ditta Spa agli enti che hanno in dotazione o comunque gestiscano automezzi del tipo indicato.

I rifornimenti saranno regolati dalle seguenti modalità e condizioni:

I. — *Prezzi.*

I prezzi unitari da applicarsi sono quelli indicati nella tariffa commerciale vigente al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, con lo sconto del 10 per cento.

I prezzi stessi s'intendono per materiali resi franchi di imballo e trasporto alla stazione ferroviaria della località ove ha sede l'ente richiedente. Il trasporto verrà fatto a piccola velocità, e soltanto in casi eccezionali e per parti di non forte entità potrà richiedersi il trasporto a grande velocità, rimanendo esplicitamente esclusi i mezzi di trasporto rapidi (bagaglio, corriere espresso, ecc.).

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificate con successivi fogli di ordini.

II. — *Collaudo.*

Nel caso in cui all'atto del prelevamento un ente prelevatario ritenga di non accettare i materiali che gli vengono consegnati dietro regolare richiesta o per difetto di costruzione, o per cattiva qualità di materiale, o per altro motivo, l'ente stesso chiederà alla ditta la loro sostituzione.

Se questa verrà rifiutata, l'ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione in contraddittorio col rappresentante della ditta, ove esista, in presenza di due testimoni, se i materiali vennero spediti all'ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino di prelevamento se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di se nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia l'officina automobilistica R. E. di Bologna, la quale provvederà al collaudo a norma del contratto.

III. — *Depositi di rifornimento.*

I materiali verranno richiesti esclusivamente al deposito sito presso la sede della ditta in Torino, corso Ferrucci, 112-122, per il quale soltanto la ditta è impegnata.

Qualora però vi fossero disponibilità di ricambi Spa presso le filiali (Fiat) Spa di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, gli enti potranno prelevare presso tali filiali, ma senza alcun impegno per la ditta.

Tali prelevamenti avverranno con le stesse modalità come per il deposito di Torino, intendendosi che in mancanza dei materiali le filiali stesse non sono tenute ad evadere le richieste degli enti, che si rivolgeranno allora alla sede della ditta in Torino.

IV. — *Modalità di prelevamento.*

I prelevamenti delle parti di ricambio saranno eseguiti presso il deposito di Torino o le filiali della ditta come è avanti detto, mediante « richieste di prelevamento » da consegnarsi a mano o da farsi recapitare per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La « richieste di prelevamento » dovranno avere il tracciato conforme all'allegato n. 1 della presente circolare, saranno firmate dal capo dell'ente prelevatario, o da chi per esso, munite della data e del bollo d'ufficio e numerate progressivamente. Esse conterranno la indicazione del numero del pezzo, nonchè la designazione del materiale e della relativa quantità.

In dette richieste dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario.

Il deposito o le filiali nell'evadere sia parzialmente che interamente la richiesta di prelevamento, trascriveranno il quantitativo dei materiali forniti su appositi « buoni di distribuzione » a tagliandi A, B, C, di cui al modello allegato 2, da provvedersi dalla ditta, ed aventi la funzione e la destinazione appresso indicate.

All'atto della consegna dei materiali il deposito o le filiali faranno apporre sui predetti tagliandi la firma da chi effettua materialmente il ritiro della merce, trattenendo il tagliando A, e consegnando a mano o trasmettendo per posta all'ente prelevatario i tagliandi B e C.

Il tagliando B verrà restituito al deposito o alla filiale firmato per ricevuta dei materiali dal capo dell'ente prelevatario, o da chi per esso, ed il tagliando C resterà all'ente per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro, sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi dovranno essere sempre richiamati il numero e la data della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni di distribuzione, a seconda che il materiale sia stato consegnato o spedito in una o più volte.

Resta precisato che il computo del tempo nei riguardi del seguente art. V dovrà sempre riferirsi alla data effettiva di arrivo, sia a mano, sia postale della richiesta di prelevamento, quando tale data sia posteriore a quella apposta alla richiesta di prelevamento.

V. — *Termini per la consegna.*

I materiali dovranno essere conseguati agli enti richiedenti, presso il deposito di Torino, entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della relativa richiesta di prelevamento:

1. — Per tutti i materiali compresi nell'allegato 3 alla presente circolare, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, avvertendo però che in uno stesso giorno non potranno essere presentate al deposito anzidetto richieste superiori ai

quantitativi necessari alla riparazione di tre *chassis* per tutti gli enti. Nel caso in cui le richieste fossero superiori a tale limite, la ditta evaderà in ordine di arrivo le richieste che rientrano nei limiti di cui sopra, e darà invece comunicazione agli enti, le cui richieste non si fossero potute evadere, indicando le cause, i nominativi degli enti che avevano inoltrate le richieste, ed il giorno della consegna.

2. — Per tutti gli altri materiali compresi nella tariffa:

a) entro 40 giorni quando l'importo della richiesta di ogni ente (e non più di una per ogni ente) calcolato in base alla tariffa non superi le L. 5000, intendendosi escluse da tale limite di consegna le parti il cui valore unitario superi le L. 500;

b) entro 60 giorni quando detto importo sia compreso tra le L. 5001 e 20.000, anche se contenga pezzi di valore unitario superiore a L. 500, purchè tali pezzi non siano in numero superiore di tre;

c) entro 90 giorni quando l'importo del buono sia compreso tra le L. 20.001 e le L. 50.000;

d) entro 120 giorni quando l'importo del buono sia superiore a L. 50.000.

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato n. 3 e per le sole richieste presentate da enti che abbiano sede nelle isole, saranno aumentati di 5 giorni i termini di cui al secondo capoverso del presente articolo.

VI. — *Multe per ritardi nelle consegne.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal precedente articolo senza che la provvista sia stata in tutto od in parte ultimata, la ditta incorrerà nella penalità del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati per ogni 10 giorni di ritardo, e tenendo per ultimata la decade incominciata. L'importo dei materiali sarà calcolato coi prezzi della tariffa in vigore al momento dell'ordinazione.

Tale penalità non dovrà in ogni modo superare il 10 per cento del costo netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo, e verrà dedotta dall'ammontare dalla fattura.

VII. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'ufficio amministrazione dell'ente prelevatario le fatture dei materiali consegnati (1 originale e 2 copie) corredate dai tagliandi B dei buoni di distribuzione.

Sia sulle fatture, sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: originale-copia.

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento, e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'originale delle fatture ed una copia delle stesse, munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile (in caso di ritardo se ne indichi la durata), nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controlli.

La dichiarazione da apporsi sarà del seguente tenore:

« *Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati provvisti regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carica con richiesta n. .... in data . . . . . .* ».

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap.* 37 (o 57 per i CC. RR.) *parte .....* ».

L'ufficio di amministrazione della officina predetta, effettuata la revisione delle fatture, restituirà, al più presto possibile, l'originale con il visto di nulla osta al pagamento all'ente prelevatario, che disporrà mensilmente pel loro pagamento alla ditta:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000, a mezzo di ordinativo di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata. Gli ordinativi di pagamento verranno tratti sulla sezione di R. tesoreria di Torino a favore della società S.P.A. con quietanza del sig. ing. Enrico Torcetta di Carmelo, amministratore delegato della società.

b) per importi minori: o con lo stesso mezzo, o se non possibile diversamente, a mezzo di vaglia cambiario della

banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia, tratti o girati alla società S.P.A. sede di Torino.

I competenti uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata cureranno che le fatture messe a pagamento portino sempre il visto dell'officina automobilistica R. E. di Bologna, la quale è l'unico ente in grado di controllare se i prezzi praticati dalla ditta siano conformi a quelli prescritti dal contratto.

L'ente prelevatario trasmetterà poi trimestralmente all'ispettorato del materiale automobilistico di questo Ministero, la seconda copia delle fatture per il necessario controllo tecnico degli acquisti fatti.

Il Ministro: P. GAZZERA

ALLEGATO 1.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta. ..... circolare *Giornale militare* 19....)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *19*....

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

Richiesta di prelevamento N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

Consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali:

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ....., *li* ..... *19*....

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfera, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di amministrazione del .....

Numero del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			TOTALE...	.....

A ..... *il* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Nota. - *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia della ditta.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta inoltrata dall'ente militare per posta, occorre sia indicato il giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ.....

AGENZIA DI .....

Consegnato al.....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data..... rilasciata dal.....
amministrato dall'ufficio di amministrazione del .....

Num. del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			TOTALE	.....

A..... li..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

Il direttore dell'agenzia

....

Visto per ricevuta dei materiali su indicati
Il comandante del.....

.....

N. B. — Da ritornare all'agenzia della ditta per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO .2

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al ..... dietro presentazione della richiesta di prelevamento N..... in data ..... rilasciata dal..... amministrato dall'ufficio di amministrazione del .....

Numero del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			TOTALE...	.....

A.....li.....193...

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

Il direttore dell'agenzia

....

Visto per ricevuta dei materiali su indicati
Il comandante del .....

.....

N. B. Da trattenersi dal corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

ALLEGATO 1

Parti di ricambio di cui il deposito S. P. A. deve essere provvisto pe consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'amministrazione militare.

Rubinetti sfogo gas ed acqua.
Guarniture teste cilindri e basamenti.
Anelli per pistoni.
Perni per pistoni.
Valvole.
Molle per dette.
Punterie complete e sciolte.
Bronzine per albero e gomiti (banco).
Bronzine per bielle.
Bielle.
Boccole per dette.
Ingranaggi elastici distribuzione.
Giranti pompa acqua.
Alberini pompa acqua.
Pompa olio.
Manovelle avviamento.
Dischi frizione.
Ceppi per freni sulle ruote e sul cambio.
Boccole per giunto cardanico.
Pignone differenziale conico.
Corona conica
Volanti comando guida.
Perni per fusi a snodo.
Boccole per fusi a snodo.
Molle anteriori e posteriori.
Cuscinetti per molle.
Ganci ferma cofani.
Manometri olio.
Fili porta corrente.
Guerniture varie.
Molla richiamo pedali.
Planetari.
Satelliti.
Stantuffo motore.
Corpo ventilatore.

N. 568. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico – Divisione I/a). — 11 settembre 1929 - Anno VIII).

E' stata affidata alla società anonima Edoardo Bianchi di Milano, la fornitura a quantità indeterminata, durante lo esercizio 1930-31, delle parti di ricambio per biciclette riportate nelle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, che, a cura dell'officina automobilistica R. E. di Bologna, saranno distribuite agli interessati.

Nella tariffa n. 1 sono comprese le parti relative alle biciclette militari a gomme piene del tipo pieghevole mod. 1912 e 1923, e del tipo rigido 1916.

Nella tariffa n. 2 sono comprese le parti di ricambio esclusive per bicicletta militare tipo unico Bianchi mod. 1925, seconda serie.

Nella tariffa n. 3 le parti di ricambio per biciclette militari porta mitragliatrici dei mod. 1914 e 1924.

Sono stati esclusi tutti i materiali accessori non di costruzione esclusiva della ditta. Bianchi, essendo facilmente reperibili in commercio.

I rifornimenti saranno regolati dalle seguenti modalità e condizioni:

I. — *Prezzi*

I prezzi unitari da applicarsi nei prelevamenti sono quelli specificati nelle anzidette tariffe.

I prezzi stessi si intendono per materiali consegnati in porto franco imballaggio compreso, all'ente richiedente.

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificate con successivi fogli di ordini.

II. — *Collaudi.*

Il collaudo verrà eseguito dagli enti prelevatari alla ricezione dei materiali e si riferirà essenzialmente alla rispondenza delle varie parti (forma, dimensione, adattamenti, connessioni, ecc.).

Qualora da parte di detti enti sorgessero dubbi sulla qualità delle materie impiegate nella costruzione o si credesse di non accettare i materiali ricevuti perchè presentanti difetti di costruzione o per altri motivi, gli enti stessi richiederanno alla ditta la loro sostituzione; se questa verrà rifiutata, ne daranno tempestivo avviso alla officina automobilistica R. E. di Bologna, tenendo a disposizione di quest'ultima i materiali che hanno dato luogo a dubbi.

L'officina predetta provvederà a far eseguire da apposita commissione le opportune prove di resistenza e di tempera del materiale presso lo stabilimento della ditta Bianchi, la quale sarà tenuta perciò a sostituire tutte le parti che la prefata commissione ritenesse opportuno di rifiutare.

III. — *Modalità per i prelevamenti.*

I prelevamenti saranno eseguiti indistintamente da tutti gli enti del R. Esercito presso l'agenzia della ditta in Bologna, via Indipendenza, 54, sig. Lodovico Baldanza, mediante « richieste di prelevamento » da consegnarsi a mano o da farsi recapitare per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fanno eccezione gli enti e corpi dei due corpi di armata di Milano e di Torino, che, per ragioni di ubicazione, effettueranno, con le modalità di cui sopra, i prelevamenti dei materali direttamente presso la società Bianchi, Milano, via Abruzzi n. 16.

Le « richieste di prelevamento » dovranno avere il tracciato conforme all'allegato n. 1 della presente circolare, saranno firmate dal capo dell'ente prelevatario, o da chi per esso, munite dalla data e del bollo d'ufficio e numerate progressivamente. Esse conterranno la indicazione del numero del pezzo, nonchè la designazione del materiale e della relativa quantità.

In dette richieste dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario.

L'agenzia o la ditta nell'evadere sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo dei materiali forniti su appositi « buoni di distribuzione » a tagliandi A.B.C., di cui al modello allegato 2, da provvedersi dalla agenzia o ditta stessa, ed aventi la funzione e la destinazione appresso indicate.

All'atto della spedizione del materiale, come in appresso la ditta trasmetterà all'ente i tagliandi B e C. Il tagliando B verrà restituito alla ditta o all'agenzia firmato per ricevuta del materiale, dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, ed il tagliando C resterà all'ente per essere allegato alla richiesta di carico.

Sui predetti tagliandi dovranno essere sempre richiamati il numero e la data della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta potranno corrispondere uno o più buoni di distribuzione, a seconda che il materiale richiesto sia stato spedito in una o più volte.

IV. — *Termini di consegna.*

I materiali richiesti saranno dalla ditta o dall'agenzia consegnati o spediti per ferrovia, a piccola velocità, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prelevamento, se questa verrà rimessa a mano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, se la richiesta di prelevamento verrà trasmessa per posta.

Per i casi di assoluta urgenza, che dovranno dichiararsi nella richiesta di prelevamento, e per materiali che possono essere spediti a mezzo pacco postale, potrà essere richiesta la spedizione per pacco postale.

I termini predetti si intendono per le parti di ricambio relative alle biciclette Mod. 1925 e per quelle parti mitragliatrici. Per quelle dei tipi anteriori tali termini saranno di 90 giorni.

V. — *Multe per ritardi nelle consegne.*

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che la consegna o spedizione sia stata in parte od in tutto ultimata, verranno applicate alla ditta le penalità di ritardo contemplate dal l'art. 4 dei capitoli generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale di artiglieria ed automobilismo.

Verificandosi frequenti o notevoli ritardi, gli enti prelevatari ne informeranno il Ministero (ispettorato del materiale automobilistico - divisione I) per i conseguenti provvedimenti.

VI. — *Pagamenti.*

La ditta trasmetterà mensilmente a ciascun ufficio di amministrazione dei vari enti prelevatari la fattura dei materiali consegnati entro il mese (1 originale e 2 copie) corredate dei tagliandi B dei buoni di distribuzione.

Sia sulle fatture, sia sulle copie, sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: originale, copia.

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento, e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'originale delle fatture ed una copia delle stesse, munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile (in caso di ritardo se ne indichi la durata) nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'ufficio di amministrazione dell'officina automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controlli.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« *Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati provvisti regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . .*

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap.* 22 (o 56 per i CC. RR. *parte . . . .* ».

L'ufficio di amministrazione della officina predetta, effettuata la revisione delle fatture, restituirà, al più presto possibile, l'originale con il visto di nulla osta al pagamento all'ente prelevatario, che disporrà mensilmente pel loro pagamento alla ditta:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000, a mezzo di ordinativo di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata. Gli ordinativi di pagamento devono essere esigibili presso la sezione di R. tesoreria provinciale di Milano, con commutazione in vaglia cambiari della banca d'Italia a favore della società anonima E. Bianchi;

b) per importi minori: o con lo stesso mezzo, o in contanti (in tal caso i pagamenti devono essere fatti alla sede della ditta in Milano, viale Abruzzi n. 16) oppure a mezzo

di vaglia cambiario della banca d'Italia, del banco di Napoli, del banco di Sicilia tratti o girati a favore della ditta e trasmessi all'indirizzo di cui sopra.

I competenti uffici di contabilità e revisione di corpo di armata cureranno che le fatture messe a pagamento portino sempre il visto della officina automobilistica R. E. di Bologna, la quale è l'unico ente in grado di controllare se i prezzi praticati dalla ditta siano conformi a quelli prescritti dal contratto.

L'ente prelevatario trasmetterà poi trimestralmente all'ispettorato del materiale automobilistico del Ministero, la seconda copia delle fatture per il necessario controllo tecnico degli acquisti fatti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....
(circolare *Giornale militare* 19....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... *lì* ..... *19*....

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario)

Richiesta di prelevamento N.....

La ditta.....
Agenzia o deposito di .....
Consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2) .....
i seguenti materiali: .....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A..... *lì* ..... *19*....

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di amministrazione del .....

Numero del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			TOTALE...	.....

A ..... *li* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)
.....

Nota. - *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia della ditta.
b) quando i materiali vengono spediti dietro richiesta inoltrata dall'ente militare per posta, occorre sia indicato il giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la lolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....)

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. .....
in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di amministrazione del.....

Numero del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			TOTALE...	.....

A..... li..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

Il direttore dell'agenzia

....

(Visto per ricevuta dei materiali su indicati)
Il comandante del .....

.....

Nota - Da ritornare all'agenzia della ditta per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. .....
data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio amministrazione del .....

Numero del pezzo	Numero del catalogo	DENOMINAZIONE	Quantità	Importo
			TOTALE...	.....

A..... *li*..... *193*..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali) *Il direttore dell'agenzia*

....

(Visto per ricevuta dei materiali su indicati)
Il comandante del .....

.....

Nota - Da trattenersi dal corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

N. 569. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico-militare.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

1. — Dal 1° ottobre p. v., i seguenti ufficiali di artiglieria a senso dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 (circolare 15 *Giornale militare* 1927) sono comandati alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria:

Tenente ANDRI Ugo del 1° reggimento artiglieria montagna;

Tenente BENSO Federico, del 6° reggimento artiglieria pesante campale;

Tenente CAROLLO Olinto del 1° reggimento artiglieria pesante;

Tenente CUCCIOLI Giovanni del 5° reggimento artiglieria pesante;

Tenente BERTINI Salvatore della scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca;

Tenente GRASSI Vincenzo, del 1° reggimento artiglieria costa;

Tenente SAVINO Romeo, del 13° reggimento artiglieria campagna.

2. — Detti ufficiali al principio dell'anno scolastico 1930-31 dovranno essere inscritti al terzo anno del corso di chimica (facoltà di scienze) presso la R. università di Roma, in analogia al disposto dell'art. 7 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 *Giornale militare;* contemporaneamente essi dovranno prestare servizio pratico presso stabilimenti od uffici del servizio tecnico d'artiglieria, o del servizio chimico militare, secondo disposizioni che impartirà l'ispettorato dell'artiglieria.

Nell'intervallo fra i due anni scolastici e alla fine del secondo anno gli ufficiali effettueranno visite a quegli stabilimenti militari e privati che maggiormente interessanto la specialità per cui sono avviati compiendovi possibilmente anche pratiche applicazioni.

3. — Il programma degli studi che dovranno essere compiuti presso la facoltà di scienze dai suddetti ufficiali, sarà determinato in base ad accordi fra il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria e il rettore della R. università in modo che gli ufficiali stessi possano conseguire la laurea in chimica in due anni.

Il direttore superiore del servizio tecnico si tiene informato del lavoro compiuto da ciascun ufficiale durante i due anni di corso esigendo da essi relazioni verbali e scritte.

Al termine del biennio di studi, l'ispettorato dell'artiglieria comunicherà al Ministero (direzione gen. pers. uff.), il giudizio su ogni ufficiale ai fini dell'assegnazione definitiva al servizio tecnico d'artiglieria.

4. — Gli ufficiali di cui sopra si presenteranno alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria il mattino del 30 settembre 1930. Essi passeranno amministrativamente in forza all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari al quale i rispettivi corpi provvederanno ad inviare i documenti amministrativi.

I libretti personali saranno invece inviati all'ispettorato dell'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 570. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Undicesimo corso artificieri di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria. — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

Dal 1° ottobre al 22 dicembre p. v. avrà luogo presso il laboratorio di caricamento proietti di Piacenza, e colle modalità stabilite dalle circolari 46 *Giornale militare* 1922 e 106 del *Giornale militare* 1927, l'undicesimo corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

1. — Tutti i sottufficiali dell'arma di artiglieria, addetti ai depositi munizioni ed esplosivi che, comunque, non abbiano frequentato alcun corso di istruzione sugli esplosivi, nonchè 10 sottufficiali (vice brigadieri e brigadieri) dell'arma dei CC. RR. che fornirà il comando generale dell'arma dei CC. RR. per l'assegnazione ai depositi munizioni ed esplosivi;

2. — Un sottufficiale per ogni corpo d'armata e per i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, scelti fra i dipendenti reggimenti di artiglieria.

3. — Per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa: un caporale maggiore, 2 caporali, 12 soldati (1 caporal maggiore, 1 caporale, 4 soldati pel gruppo da costa della Sardegna).

4. — Per ogni reggimento di artiglieria pesante campale un caporal maggiore o caporale, 2 soldati;

5. — Per ogni reggimento di artiglieria da campagna e per il reggimento di artiglieria a cavallo: 1 caporal maggiore o caporale ed 1 soldato.

6. — Per ogni reggimento di artiglieria da montagna: 2 soldati.

7. — Per ogni reggimento di artiglieria contraerei autocampale: 1 caporale e 2 soldati.

8. — Per la scuola di tiro di artiglieria di Nettuno (compreso il distaccamento di Bracciano): 1 caporale e 3 soldati.

9. — Per la scuola centrale di artiglieria: 1 graduato ed 1 militare di truppa.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Tutti i reggimenti che attualmente avessero incompleto l'organico di sottufficiali artificieri dovranno inviare al corso medesimo, in più del personale sopra elencato, un maresciallo o sergente maggiore.

Il personale comandato all'undicesimo corso artificieri dovrà giungere a Piacenza:

a) il 25 settembre quello dei reggimenti pesanti, da costa, del gruppo da costa, della Sardegna e del reggimento artiglieria a cavallo;

b) il 27 settembre quello dei reggimenti da campagna e da montagna;

c) il 29 settembre quello dei reggimenti di artiglieria contraerei autocampale, dei reggimenti pesanti campale, e delle scuole di tiro, e centrale di artiglieria.

Tale personale dovrà passare aggregato alla compagnia artificieri del laboratorio di caricamento proietti, e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (specie di calzature) e senza armi.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922, essendo necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopraindicato. In armonia alle prescrizioni di cui sopra ed allo scopo di evitare il ripetersi degli inconvenienti verificatisi gli anni scorsi, si devono inviare a Piacenza militari che siano soggetti a ferma normale, di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, sopratutto di morale e di condotta politica ineccepibili. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai CC. RR. e queste, non appena giunte, dovranno essere comunicate alla direzione del laboratorio di caricamento proietti di Piacenza.

Per permettere di predisporre in tempo gli alloggi necessari, si dovrà comunicare al più presso alla detta direzione il numero dei sottufficiali che frequenteranno il corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 571. — SERVIZIO SANITARIO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina della commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 11 settembre 1930 - Anno VIII).

La commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, bandito con il decreto ministeria-

le del 7 luglio 1930 (circolare 441 *Giornale militare* c. a.), resta così composta:

Maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe, presidente;

Tenente colonnello medico SANTAMARIA cav. Alberto, tenente colonnello medico MONACO cav. Arturo, tenente colonnello medico SIMULA cav. Ubaldo, maggiore medico ANGELINI cav. Antonio, membri;

Maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo, segretario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 572. — SCUOLE MILITARI. — **Corso tecnico professionale per sottotenenti di artiglieria e genio in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

A mente delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto n. 726 in data 1° maggio 1930 (circolare 438 *Giornale militare c. a.*) i seguenti sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di artiglieria e genio sono assegnati alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per frequentarvi il corso tecnico professionale.

Arma di artiglieria.

SCIALINO Alberto, 19° campagna.
TORCHI Gino, 22° campagna.
FENU Camillo, 25° campagna.
PERGOLA Ovidio, 26° campagna.
GIARRUSO Giovanni, 16° campagna.
MAZZARELLI Giovanni, 9° campagna.
DI MARIA Cirino, 15° campagna.
CELLITTI Giuseppe Dino, 3° pesante campale.
COMITO Pietro, 24° campagna.
BATOLO Guido Mario, 3° campagna.
VIRGILIO Giuseppe, 5° pesante campale.

Arma del genio.

BIGLIANI Enrico, reggimento ferrovieri.
DE LUCA Gino, 2° radio-telegrafisti.
PASQUA Bernardo, 4° reggimento.
DEL GIACCO Renato, 1° reggimento.
MUZJ Domenico, reggimento pontieri e lagunari.
PELOSI Arnando, 2° reggimento.

1. — I suddetti ufficiali dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino il mattino del 30 settembre 1930.

2. — Gli ufficiali provvisti di cavallo di proprietà si faranno seguire dal proprio attendente e dal cavallo.

3. — Per la durata del corso, gli ufficiali saranno amministrati dal comando della scuola di applicazione; pertanto i corpi cui sono effettivi provvederanno ad inviare al comando della scuola stessa i documenti amministrativo-contabili ed i libretti personali.

4. — Al termine del corso gli ufficiali rientreranno ai reggimenti di provenienza.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 573. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del regolamento pei trasporti militari, ed a modifica della circolare 335 del *Giornale militare* 1930, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che nel treno diretto n. 49, Trieste-Roma, sono ammessi a viaggiare, dal 1° settembre 1930, i militari di truppa isolati percorrenti più di 500 chilometri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 574. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico legale.** — Gabinetto. — 8 agosto 1930 – Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vennero nominati i sostituti dei membri effettivi del collegio medico-legale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modificazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1930-VIII è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello medico DE SARLO) il tenente colonnello medico del R. Esercito MOLISANI Alfredo, in luogo del maggiore medico del R. Esercito ZUDDAS Silvio che cessa con la stessa decorrenza dalla carica di sostituto.

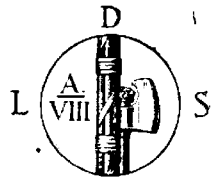
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII
Registro n. 85 Guerra, foglio n. 205.



PREZZO L. 1 —

(1997) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1930 - ANNO VIII — 12 SETTEMBRE

SOMMARIO

N. 575 - 11 settembre 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. Esercito (escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo) ed alla R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 1969

Circolare N. 575. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a utte le armi e specialità del R. Esercito (escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo) ed alla R. Aeronautica. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 settembre 1930 – Anno VIII.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 1° ottobre 1930 verrà effettuata la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e seguenti del manifesto allegato alla presente circolare, fatta eccezione per le reclute assegnate alla R. Aeronautica per le quali la presentazione avrà luogo il 1° novembre 1930.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari dovranno svolgersi entro lo stesso giorno.

2. Alla presente chiamata devono presentarsi tutti indistintamente i militari rimandati per legittimo impedimento dalla chiamata alle armi del 23 aprile u. s. e quindi anche quelli che vi erano obbligati quali aventi titolo riconosciuta ferma minima ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare. Saranno, intende, rimandati ancora ad altra chiamata coloro per quali non sia cessata la causa del legittimo impedimento che chiedano il rinvio per poter frequentare i corsi premilitari.

3. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata valgono di massima, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alle circolari 90 e 184 *giornale militare* dell'anno corrente, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato alla presente circolare, tenendo altresì presente:

a) che ai reggimenti radiotelegrafisti possono essere assegnate le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito, rilasciato sia dai Comandi di battaglione radiotelegrafisti, sia dalle R. scuole industriali;

b) che, come è già stato avvertito con la circolare 403 del 22 agosto u. s. nella presente chiamata non saranno accettate domande di ammissione nè per l'arma dei CC. RR nè per la Guardia di finanza, nè per i corsi allievi sottufficiali.

4. — Alle reclute dispensate a senso dei nn. 3 e 6 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », per le reclute di cui al n. 3 del manifesto, le parole « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti », e per le reclute di cui al n. 6 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a metri 1,50 », citando la presente circolare.

Corsi di cultura militare, corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e corsi di istruzione premilitare.

5. — Giusta le norme contenute nel Decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di coltura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radio-telegrafisti del R. Esercito, rilasciato dai Comandi di battaglione radio-telegrafisti secondo le norme stabilite nel manifesto allegato alla circolare 49 *giornale militare* dell'anno corrente, o dalle R. Scuole Industriali, possono, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, chiedere l'assegnazione nei reggimenti radiotelegrafisti scegliendone anche il battaglione.

6. — Per le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare, valgono le disposizioni contenute nel n. 7 della citata circolare n. 90 del *giornale militare* c. a.

7. — Per le modalità di esecuzione della presente chiamata valgono, in massima, le disposizioni impartite al riguardo con il n. 8 della circolare 90 *giornale militare* c. a., avvertendo peraltro che alla chiamata stessa dovranno rispondere tutte le reclute indicate nel manifesto, indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

8. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno fissato, valgono le norme di cui al n. 31 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente

testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

9. — Le reclute che si trovano in Tripolitania, in Cirenaica, in Eritrea o in Somalia potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore ed essere incorporate nei reparti coloniali secondo le disposizioni emanate dai Governatori delle Colonie.

Ciascun Comando di Regio Corpo di Truppe Coloniali provvederà a far subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello 25 il numero delle reclute incorporate nei reparti coloniali.*

Analoghi criteri si seguiranno per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

10. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 19 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

11. — I militari compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo,

essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre, coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

12. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni, i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

13. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 23 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

14. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 23 e seguenti del manifesto, nonchè quelle contenute nei nn. 16 e 17 della circolare 90 del *giornale militare* 1930, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato 1 alla presente Circolare.

Ritardi e rinvii.

15. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 12 a 20 del manifesto, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

16. — La concessione del ritardo o del rinvio nella prestazione del servizio ottenuta in occasione delle precedenti chiamate alle armi verificatesi nell'anno in corso vale fino alla chiamata alle armi che avrà luogo nella primavera 1931 e perciò coloro che tale concessione hanno ottenuto non debbono ora provare che continua la causa del ritardo.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) non oltre il 1° dicembre p. v.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

17. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 27 del manifesto.

Aspiranti all'ammissione alle Accademie di Modena e di Torino.

18. — Per coloro che abbiano concorso all'ammissione in dette Accademie valgono le disposizioni di cui al n. 20 della circolare 90 *giornale militare* corrente anno.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

19. — Come è detto nel n. 28 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 12 a 27 del manifesto stesso, dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai Comandi dei distretti competenti entro il giorno 15 settembre 1930.

L'invio da parte dei distretti al Comando di corpo d'armata, o ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al Ministero della guerra delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

20. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 28 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello della chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Assegnazioni ai Corpi.

21. — I comandi dei distretti militari, nel procedere all'assegnazione delle reclute ai Corpi, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle tabelle numeriche che saranno inviate ai comandi dei distretti stessi per mezzo dei comandi di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del Comando militare della Sardegna.

Appena ricevuta la tabella, ogni distretto avrà cura di segnalare ai Corpi il numero delle reclute che saranno ad essi assegnate.

22. — I comandi dei distretti regoleranno le assegnazioni stesse tenendo presenti, per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi e specialità, le norme contenute nel n. 30 (lettere dall'*a* all'*o*) della circolare 184 *giornale militare* c. a., procurando nei limiti del possibile di dare al completo le quote stabilite nelle tabelle.

23. — I comandi dei distretti di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna assegneranno alle dette specialità tutte le reclute che posseggono i requisiti per dette

specialità, destinandole ai battaglioni alpini ed ai grup dell'artiglieria da montagna secondo le zone di reclutamen indicate nelle tabelle allegate alla circolare 164 *giornale n litare* del 1929.

24. — I distretti che, giusta le indicazioni poste nella t bella di assegnazione delle reclute chiamate nell'aprile u. hanno assegnato reclute alla compagnia artificieri in Pi cenza, vi assegneranno anche nella chiamata in corso quel reclute che risultino possedere i requisiti indicati nella l tera *e*) del n. 30 circolare 184 *giornale militare* c. a.

25. — Tutte quelle reclute che comprovino di possede i requisiti di cui al secondo comma del n. 5 della presen circolare (radiotelegrafisti) e che per ragioni organiche n possono essere accontentate nella scelta della destinazion come è detto nell'ora citato comma, dovranno essere ass gnate ed avviate: alla sede del 1° reggimento radiotelegrafis in Roma quelle dei distretti che *in base alla tabella di ass gnazione* dell'aprile u. s. hanno assegnato reclute ai batt glioni radiotelegrafisti del 1° reggimento, ed alla sede d 2° reggimento in Firenze quelle dei distretti che le han assegnate ai battaglioni di detto reggimento.

Dovranno essere assegnate nello stesso modo tutte le alt reclute indicate alla lettera *f*) capitolo « Radiotelegrafis e telegrafisti » del n. 30 della circ. 184 sopra citata.

26. — Le reclute che comprovino di essere studenti chimica di istituti superiori o provenienti dalla scuola ch micà tintoria di Prato e quelle che esercitino i mestieri cui alla lettera *n*) del n. 30 circolare 184 *giornale militar* dovranno essere assegnate al gruppo chimico militare i Roma.

27. — Alla cavalleria, al reggimento artiglieria a caval ai battaglioni pontieri del genio ed ai battaglioni ferrovie non dovranno farsi assegnazioni di reclute.

28. — Le reclute che dovranno presentarsi il 1° novembr quali designate pel 2° scaglione della R. Aeronautica do vranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nell

tabella di assegnazione. Gli operai e gli specialisti da comprendere nella quota sono quelli indicati nella tabella dell'aprile u. s.

Trasporti delle reclute.

29. — I trasporti ferroviari e marittimi per le reclute che si presenteranno il 1° ottobre si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occasione della chiamata della primavera scorsa e stabilite dalla circolare del Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio trasporti - n. 1400 del 4 aprile 1930.

L'avviamento delle reclute ai corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai distretti (1° ottobre) e dovrà essere ultimato entro il giorno successivo.

I comandi di distretto prenderanno accordi con le rispettive delegazioni trasporti militari per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 6 della predetta circolare 1400, con l'avvertenza che le modalità stesse potranno avere attuazione soltanto nel periodo dal 29 settembre al 4 ottobre.

Le reclute assegnate all'aeronautica che dovranno presentarsi il 1° novembre verranno avviate a destinazione nella stessa giornata in cui si presentano ai distretti.

Il biglietto di viaggio, sia per recarsi dal comune al distretto come dal distretto al rispettivo centro di assegnazione, dovrà però essere acquistato a pagamento diretto, mediante l'esibizione della richiesta modello *B* verde.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

30. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

31. — I comandi di divisione militare territoriale prov deranno a comandare al più presto, presso i distretti c ne facciano ad essi richiesta e per il tempo necessario a operazioni inerenti alla chiamata, un adeguato numero scritturali e quell'altro personale di cui i distretti nec sitassero.

Norme speciali per i corpi.

32. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza de norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del *giorna militare* 1921 circa la raccolta, il completamento, la ti scrizione sui fogli matricolari dei contrassegni person delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad og evenienza identificate.

33. — Le reclute possono chiedere di sostituire, in co formità di quanto è indicato nel n. 30 del manifesto, paio di stivaletti a gambaletto con altro, nuovo, di loro pr prieta.

Il pagamento degli stivaletti sarà effettuato dai corpi c i fondi delle anticipazioni corrisposte a carico del capitc « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'a mata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardeg riepilogare e trasmettere a questo Ministero (Direzione g nerale servizi logistici) un prospetto indicante il nume complessivo degli stivaletti (distinti per specialità) porta dalle reclute per sostituire quelli regolamentari e per quali è stato effettuato il rimborso.

Tale prospetto, accompagnato da una breve relazione s risultati pratici ottenuti, dovrà essere trasmesso il 1° c cembre p. v., tenendo presente che in esso si dovranno co prendere anche i dati riguardanti quei militari giunti al armi con ritardo e sino al mese di novembre.

Rendiconto delle assegnazioni.

34. — Dieci giorni dopo la partenza delle reclute per corpi, i comandi di distretto invieranno a questo Ministe (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Div. lev

il rendiconto mod. 25 delle assegnazioni fatte, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Detto rendiconto consterà di tre specchi, contrassegnati con le lettere *A*, *B* e *C*.

Gli specchi *A* e *B* debbono essere conformi a quelli richiesti col n. 39 della circolare 184 del *giornale militare* c. a. All'uopo, per la compilazione dello specchio *A* i comandi di distretto si varranno degli stampati già inviati, in detta circostanza, dal Ministero; ad ogni modo, tanto lo specchio *A* che lo specchio *B* potranno eventualmente essere anche tracciati a mano.

Lo specchio *C* invece sarà compilato in conformità dell'allegato 2 alla presente circolare.

Le reclute destinate all'Aeronautica dovranno essere dimostrate in uno specchio a parte, da inviarsi a questo Ministero dieci giorni dopo la presentazione ed avviamento delle reclute stesse ai centri aeronautici.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

35. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al Ministero (Direzione generale Leva, Sottufficiali e Truppa - Div. Leva) entro il 1° dicembre 1930 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

CHIAMATA ALLE ARMI

di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. Esercito (escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo) ed alla R. Aeronautica.

Reclute chiamate alle armi.

Secondo gli ordini emanati del Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamati alle armi:

a) i militari con ferma ordinaria forniti di istruzione premilitare (esami finali del 2° corso), nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1909 ed arruolati con la classe 1909, ovvero arruolati con la classe 1910 ma provenienti da leve precedenti, ovvero nati nel gennaio 1910;

b) i militari con ferma ordinaria o riducibile, tanto se privi quanto se provvisti di istruzione premilitare, obbligati a rispondere alla chiamata del 23 aprile 1930 ma rimandati per legittimo impedimento a chiamata successiva;

c) i militari nelle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*) che siano stati arruolati dopo la chiamata dell'aprile 1930;

d) i militari assegnati allo scaglione della R. Aeronautica;

Sono da considerarsi con ferma ordinaria, agli effetti delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), anche i militari con ferma riducibile per uno dei titoli di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito quale venne modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898, e per uno qualsiasi dei titoli di cui all'art. 82 dello stesso testo unico.

2. — Sono pure chiamati alle armi i giovani nelle condizioni di cui al precedente n. 1, che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati non oltre il 31 dicembre 1929 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1909) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi.

3. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 28 del presente manifesto.

4. — Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute ammesse alla ferma minima, di cui all'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito;

b) le reclute di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24 (idonei ai soli servizi sedentari);

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella Milizia portuaria e forestale o negli altri Corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (Corpo degli agenti di P. S. e Corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute, comprese nella presente chiamata, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta di soli m. 1,50 e non superiore, saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta di m. 1,50 presso gli organi di leva, debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,50.

7. — Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno del nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si effettuerà il 1° ottobre 1930 - Anno VIII, fatta eccezione per le reclute di cui alla lettera *d*) del precedente n. 1, assegnate alla R. Aeronautica, per le quali la presentazione avrà luogo il 1° novembre 1930 - Anno VIII.

Le reclute che si trovano in Eritrea, Somalia, Libia e nelle Isole Egee potranno presentarsi, alla data del 1° ottobre 1930, anzichè al distretto di appartenenza, al Comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute comprese nel precedente n. 2, dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° aprile 1931 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 1° gennaio 1931 se si trovano in altri paesi esteri.

9. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi il 1° ottobre o, se destinati alla R. Aeronautica, il 1° novembre p. v. e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo Comando, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, o a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non riceveranno in tempo la cartolina precetto, si dovranno egualmente presentare, secondo i casi all'una o all'altra delle date sopraindicate, valendo per esse il presente manifesto come precetto personale.

10. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo Comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. Alle reclute è dovuta una indennità di lire 8 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 6.40 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle Colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici

del Regno, o delle Colonie italiane, od in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni), ed i novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del Concordato con la Santa Sede.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 1° ottobre 1930, ovvero — se destinati alla R. Aeronautica — al 1° novembre 1930, abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere non può essere concesso più di due volte.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1931 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

14. — Gli istituti e scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1931 sono indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930.

15. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti nn. 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo Comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1931 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'ascrizione alla ferma minima e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non aver ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata, o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

17. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza e nelle Legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria e forestale, e negli altri Corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1931, dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 15.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori, o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria, senza assegni, della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e corsi di istruzione premilitare.

21. — Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito, rilasciato dai Comandi di battaglione radiotelegrafisti secondo le norme stabilite nel manifesto allegato alla circolare 49 *giornale militare* dell'anno corrente, o dalle Regie scuole industriali possono, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, chiedere l'assegnazione ai reggimenti radiotelegrafisti, scegliendone anche il battaglione.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio o alla Commissione mobile di leva, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al Comando del distretto militare al quale si presentano.

Il Comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico;

titoli di studio ottenuti in Istituti pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università od istituti del Regno che dànno obbligo all'ammissione ai suddetti corsi.

Chi per negligenza omette di denunziare i titoli di cui è in possesso è punito se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con l'ammenda di L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè o altri all'obbligo di frequenza di detti corsi, abbia omesso di fare la prescritta denunzia, e chiunque abbia in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono, e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari o comuni.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

23. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso di alcuno dei titoli di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo illimitato

fino al 31 ottobre p. v. purchè facciano avere la domanda di ammissione a detti corsi in carta bollata da L. 3 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal Prefetto.

24. — Sarà effettuato un sólo corso per allievi ufficiali di complemento, che avrà inizio il 1° novembre p. v.

Nel relativo manifesto saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni al corso.

25. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

26. — I militari lasciati in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento i quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarati disertori. I militari però che, per il titolo di studio posseduto, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino, a suo tempo, per prendere parte ai corsi stessi, saranno dichiarati disertori senza ulteriore precettazione.

Incorporazioni anticipate.

27. — Le reclute di professione musicanti-bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata, senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva, non oltre il giorno indicato nel successivo n. 28 domanda in carta semplice corredata da tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1,75); soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1,65.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

28. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima am-

missione al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, incorporazione anticipata dei musicanti ecc.) debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 15 settembre 1930. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere ugualmente fatta giungere al comando del distretto, salvo a completare al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 10 ottobre 1930 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 13 ottobre 1930.

29. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'Esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al Consiglio o alla Commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino aver la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del R. Automobile Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Oggetti di corredo.

30. — Le reclute potranno chiedere di sostituire un paio di stivaletti a gambaletto con altro di loro proprietà, purchè nuovo e di qualità e modello approssimativamente simile a quello in uso presso l'Esercito e prescritto per la specialità alla quale vengano assegnate.

Per detti stivaletti l'Amministrazione militare rimborserà alla recluta, al suo giungere al corpo, la somma di L. 55, ed assumerà, se richiesta, la cura delle riparazioni.

Sanzioni contro gli inadempienti.

31. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'Arma dei carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927, n. 1437).

Coloro che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal Codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

addì settembre 1930 - Anno VIII

Il comandante del Distretto:

SPECCHIO C. ALLEGATO 2.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE.....

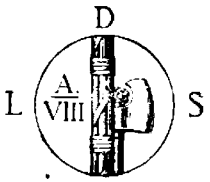
Rendiconto della chiamata alle armi del 1º ottobre 1930-VIII

Arruolati con ferma ordinaria o da considerarsi tali a senzo del n. 1 del manifesto allegato alla presente circolare, forniti di istruzione premilitare			Obbligati alla chiamata dell'aprile 1930 e rimandati per legittimo impedimento al 1º ottobre p. v., od arruolati dopo la chiamata dell'aprile 1930		
Nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1909 e arruolati con la classe 1909	Capilista della classe 1910	Nati nel gennaio 1910	Con ferma ordinaria senza istruzione premilitare	Con ferma ordinaria con istruzione premilitare	Con ferma riducibile o minima

Addì 1930-VIII

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

.....



PREZZO L. 2

(2342) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1930 - ANNO VIII — 19 SETTEMBRE

SOMMARIO

N. 576 - 24 luglio 1930 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1088, concernente la proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 1992

» 577 - 18 settembre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari . . . . . » 1994

» 578 - 18 settembre 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Spoleto - Premio Perugia . . . . . » 2004

» 579 - 18 settembre 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico . . . . . » 2004

» 580 - 18 settembre 1930 - Anno VIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregio per il copricapo degli ufficiali del reggimento carri armati (*con una tavola di disegno*). » 2005

» 581 - 18 settembre 1930 - Anno VIII. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento a Fiume del magazzino distribuzione viveri della divisione militare di Volosca e costituzione in Pola di un magazzino viveri di presidio . . . . . » 2007

LIBRERIA DELLO STATO

N. 582 – 18 settembre 1930 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G mod. 17 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 305/17. . . . . *Pag.* 20

» 583 – 18 settembre 1930 – Anno VIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 20

» 584 – 11 settembre 1930 – Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. » 20

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 20

Circolare N. 576. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1088, concernente la proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'amministrazione dello Stato. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 luglio 1930 Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 16 agosto 1930 Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 30 marzo 1930, n. 247, col quale venne prorogato di un anno l'efficacia del richiamato R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e disposta la revisione dei ruoli organici

Ritenuto che la revisione dei ruoli del personale di tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e la conseguente accennata determinazione dei ruoli definitivi, non risulta completata e che, nella imminenza del termine di applicazione dei richiamati provvedimenti, si rende necessario ed urgente prorogare ulteriormente di un anno l'efficacia dei provvedimenti stessi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nella amministrazione dello Stato, prorogata al 20 agosto 1930 col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, è ulteriormente prorogata al 20 agosto 1931.

Alla stessa data sono, altresì, prorogate le disposizioni del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relative alla determinazione dei nuovi ruoli organici dei personali civili e militari, nonchè alla facoltà di autorizzare assunzioni di personale, nei limiti più ristretti, in casi eccezionali e per riconosciute inderogabili ed urgenti esigenze di servizio.

Il divieto di assunzione di nuovo personale, sancito con il predetto R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, non si applica ai ruoli organici approvati col R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, nonchè a quelli che siano o saranno riveduti e ridotti ai sensi del citato R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e il ministro per le finanze, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 69. — FERZI.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio pres gli enti militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico Divisione I). — 18 settembre 1930 - Anno VIII.

E' stata affidata all'officina di Villar Perosa (Torino) fornitura dei cuscinetti a sfere per gli autoveicoli in serviz presso gli enti militari durante l'esercizio finanziario 193 1931.

Le norme di prelevamento in vigore saranno le seguent

1° *Tipi di cuscinetti.*

Sono quelli specificati nella tariffa *A*) e listini B, C, D. ed F, che verranno distribuiti ad ogni ente che ha gestion di autoveicoli dall'officina automobilistica R. E. di Bologna

2° *Prezzi.*

I prezzi unitari da applicarsi alle singole provviste son quelli specificati nella tariffa *A*) sopra citata, con uno sconto del 5 per cento sui prezzi stessi.

Per tutti i cuscinetti, reggispinta, rosette, reggisfere, ca tene silenziose ed altri articoli non compresi nella tariffa *A* predetta, valgono i prezzi dei listini delle officine Villar Pe rosa B. C, D, E ed F, con gli sconti seguenti:

Listino B. — Cuscinetti e reggispinta normali, sconto de 68 per cento;

Listino C. — Cuscinetti oscillanti su sfere, sconto del 6 per cento;

Listino D. — Cuscinetti e reggispinta speciali, sconto de 68 per cento;

Listino E. — Sfere, sconto del 31 per cento, ed inoltre un successivo sconto del 5 per cento;

Listino F. — Catene silenziose, sconto del 58 per cento ed inoltre un successivo sconto del 10 per cento.

I prezzi sopra segnati si intendono per merce resa franca di imballo e trasporto al deposito al quale affluiscono le richieste.

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificate con successivi fogli di ordini.

3° *Depositi di rifornimento.*

La ditta deve costituire un deposito di materiali presso ogni sede di corpo d'armata e comandi militari delle isole.

Tali depositi sono quelli indicati nell'allegato n. 5 della presente circolare.

4° *Modalità di prelevamento.*

Le richieste di fornitura debbono essere rivolte per iscritto alla sede della ditta ed ai suoi depositi a mezzo di apposite « richieste di prelevamento » che saranno firmate dal capo del corpo od ente richiedente e munite di data e di bollo di ufficio.

Le richieste dovranno avere il tracciato conforme all'allegato n. 1 della presente circolare.

Sulle richieste di prelevamento dovrà essere citato per ogni qualità di cuscinetti, di sfere o di catene silenziose, la denominazione della tariffa *A*) o dei listini, il numero categorico di detti materiali, nonchè la relativa nomenclatura anch'essa risultante dalla predetta tariffa o dai listini allegati.

L'agenzia o la ditta nell'evadere, sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei materiali consegnati su appositi « buoni di distribuzione » a tagliandi, i cui modelli sono allegati alla presente circolare e che hanno la destinazione in appresso indicata (allegati nn. 2, 3 e 4).

All'atto della consegna dei materiali l'agenzia farà apporre sui predetti tagliandi la firma da chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo il tagliando A, e consegnando a mano o trasmettendo per posta al corpo od ente prelevatario i tagliandi B e C.

Il tagliando B verrà restituito alla ditta o all'agenzia firmato per ricevuta dei materiali dal capo del corpo od ente prelevatario ed il tagliando C, resterà al corpo, per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero e la data della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che il materiale sia stato consegnato in una o più volte.

5° *Tempo utile per la consegna.*

I cuscinetti a sfere, le sfere e le catene silenziose dovranno essere consegnati possibilmente all'atto della presentazione della richiesta di prelevamento o al più tardi entro trenta giorni dalla richiesta. In casi particolari, cioè quando trattasi di provvedere cuscinetti a sfere di tipo speciale e poco in uso, ma previsti nella tariffa, sarà concordato di volta in volta il termine di consegna con l'ente prelevatario.

6° *Multe per ritardi nella consegna.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal precedente numero senza che la provvista sia stata in tutto od in parte ultimata, la ditta incorrerà nella penalità del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati per ogni 10 giorni di ritardo e tenendo per ultimata la decade incominciata. L'importo dei materiali sarà calcolato coi prezzi della tariffa in vigore al momento dell'ordinazione.

La penalità non dovrà in ogni modo superare il 10 % del costo netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo, e verrà dedotta dall'ammontare della fattura.

7° *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'ufficio amministrativo dell'ente prelevatario le fatture della merce consegnate in triplice (un originale e due copie). Sia sulle fatture originali, che sulle copie dovrà essere sempre apposta in modo evidente la stampigliatura: originale - copia.

Dovrà essere sempre fatto richiamo nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

All'originale delle fatture dovrà essere allegato il tagliando B dei buoni di distribuzione.

L'originale delle fatture ed una copia delle suddette, munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè dell'indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la relativa spesa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture da parte dei corpi od enti sarà del seguente tenore:

« *Si dichiara che il materiale descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . .* ».

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap.* 37 (*o* 57 *per i reali carabinieri*) *parte . . . . . .*

L'ufficio di amministrazione della officina predetta effettuata la revisione delle fatture, restituirà, al più presto possibile, l'originale con il visto di nulla osta al pagamento all'ente prelevatario, che disporrà mensilmente pel loro pagamento alla ditta:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000, a mezzo di ordinativo di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata a favore della ditta, tratto sulla sezione di tesoreria provinciale di Torino con accreditamento al c/c della banca d'Italia di Torino a favore del credito italiano, sede in Torino;

b) per importi minori o con lo stesso mezzo, o in contanti, quando possibile, oppure a mezzo di vaglia cambiario della banca d'Italia o del banco di Napoli o del banco di Sicilia, tratti o girati a favore della ditta in Torino.

I competenti uffici di contabilità e revisione di corpo di armata cureranno che le fatture messe a pagamento portino sempre il visto dell'officina automobilistica R. E. di Bologna, la quale è l'unico ente in grado di controllare se i prezzi e gli sconti praticati dalla ditta, siano conformi a quelli prescritti dal contratto.

L'ente prelevatario trasmetterà poi trimestralmente al l'ispettorato del materiale automobilistico di questo Ministero, la seconda copia delle fatture per il necessario controllo tecnico degli acquisti fatti.

I prelevamenti dei materiali effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico, e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 37 per l'Esercito, e n. 57 per i reali carabinieri) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte e i relativi pagamenti regolati separatamente con le modalità anzidette. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali.

La stessa officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....
(circolare *Giornle militare* 19.....)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *lì* ..... 19....

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

Richiesta di prelevamento N. .....

La ditta .....
Agenzia o deposito di .....
Consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2) .....
i seguenti materiali:

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di mirura	Quantità

A ..... *lì* ..... 19....

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da siempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....

in data ..... rilasciata dal .....

amministrato dall'ufficio amministrazione .....

Tipo autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	Quantità	Importo

A ..... *lì* ..... 19....

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Nota. - *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta inoltrata dall'ente militare per posta occorre sia indicato il giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di amministrazione .....

Tipo autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	Quantità	Importo

A ..... *li* ....., 19....

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)
.....

Il direttore dell'agenzia
.....

Visto per ricevuta dei materiali su indicati
Il comandante del .....
.....

NB. — Da ritornare all'agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 1

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di amministrazione del .....

Tipo autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	Quantità	Importo

A ..... *lì* ..... 19....

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Il direttore dell'agenzia

.....

Visto per ricevuta dei materiali su indicati
Il comandante del .....

.....

NB. — Da trattenersi dal corpo.

ALLEGATO N. 5.

I Corpo d'armata - Torino.

Sede di vendita: Officina di Villar Perosa, via Goito n. 2 - Torino.

II Corpo d'armata - Alessandria.

Sede di vendita: Officina di Villar Perosa, Corso Roma - Alessandria.

III Corpo d'armata - Milano.

Ditta ing. Celso Cami, via Andrea Appiani n. 15 - Milano.

IV Corpo d'armata - Verona.

Ditta Sansoè Mario & C°, via Teatro Filarmonico - Verona.

V Corpo d'armata - Trieste.

Ditta Conti Corsini Zanon, via Crispi n. 4 - Trieste.

VI Corpo d'armata - Bologna.

Ditta Aldo Marchesini, via Carbonesi n. 4 - Bologna.

VII Corpo d'armata - Firenze.

Sede di vendita: Officine Villar Perosa, via Melarancio n. 3 - Firenze.

VIII Corpo d'armata - Roma.

Sede di vendita: Officine di Villar Perosa, via Cola di Rienzo n. 309-311 - Roma.

IX Corpo d'armata - Bari.

Ditta Costantino Rocco, via Putignani n. 69 - Bari.

X Corpo d'armata - Napoli.

Ditta ing. A. Migliaccio e P. Pedersoli, via A. Depretis n. 125-127 - Napoli.

XI Corpo d'armata - Udine.

Società Automobilistica Friulana, via Francesco Crispi n. 7 - Udine.

Comando militare della Sicilia.

Ditta prof. A. Dabbene & C°, via Libertà n. 1 - Palermo.

Ditta G. & C° Trombetta (Garage Fiat), via L. Manara - Messina.

Comando militare della Sardegna.

S. A. Fiat, sede di vendita per la Sardegna, via Caprara n. 26 - Cagliari.

N. 578. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Spoleto - Premio Perugia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 18 settembre 1930 - Anno VIII).

E' approvata la categoria militare « *Premio Perugia* » del concorso ippico di Spoleto (20, 21, 22 settembre 1930-VIII).

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 *Giornale militare* 1927.

Le prove di presentazione, marcia e percorso in campagna, verranno svolte nelle ore pomeridiane del giorno 19.

Premi: L. 3000 delle quali L. 500 ai due cavalli italiani meglio classificati, tra quelli che dal 1° gennaio 1929 non abbiano vinto più di L. 2000 in categorie di salto.

Una medaglia d'oro ed una medaglia d'argento (dono del Ministero della guerra) da assegnarsi ai due ufficiali che impiegheranno tempo minore sul percorso di campagna di km. 4 circa.

Tassa di iscrizione L. 15.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 579. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 settembre 1930 - Anno VIII.

Il Ministero, per continuare la diffusione del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determina che, a cominciare dal 15 ottobre p. v., abbia luogo un corso di insegnamento del calcolo stesso per gli ufficiali di amministrazione, che avrà termine il 20 novembre successivo. A detto corso parteciperanno i seguenti:

Cap. amm.ne POGGESI Luigi, scuola all. uff. complemento, Lucca.
» » BELLUCCIO Edoardo, 2° regg. radio telegrafisti, Firenze.
» » GIANNONE Giuseppe, 11° centro autom., Udine.
» » RIVOLO Attilio, 2° regg. alpini, Cuneo.
» » VERTUANI Mario, 57° regg. fant., Vicenza.

Cap.	amm.ne	SCUDERI Rosario, 83° regg. fant., Pistoia.
»	»	CRISTIANO Clito, Ministero guerra.
»	»	VALENTINO Giuseppe, scuola allievi uff. compl., Spoleto.
»	»	FAZIO Alfonso, distr. mil., Caltanissetta.
»	»	MADDALENA Cladinoro, direzione commiss., Milano.
»	»	NUZZO Abdon, 22° art. camp., Palermo.
Ten.	Amm.ne	CARLINO Nunzio, 18° regg. fant., Trento.
»	»	BARTOLI Zuinlio, 10° art. camp., Caserta.
»	»	SCHINGO Salvatore, uff. cont. e rev. corpo arm., Napoli.
»	»	VARALE Mario, 7° art. pes., Lodi.
»	»	MANGINI Pericle, 89° regg. fant., Genova.
»	»	ZUNINO Pietro, distretto mil., Sassari.
»	»	VALLONE Raffaele, osp. mil., Piacenza.
»	»	MIANI Domenico, uff. cont. e rev. corpo armata, Udine.
»	»	BOSIO Antonio, leg. CC. RR., Trieste.
»	»	BONACCORSO Francesco, 3° regg. alpini, Torino.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi a questo Ministero (direzione generale servizi logistici) nelle ore antimeridiane del 14 ottobre p. v.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 *Giornale militare* 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 580. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Fregio per il copricapo degli ufficiali del reggimento carri armati.** (*con 1 tavola di disegno*). — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 18 settembre 1930 – Anno VIII.

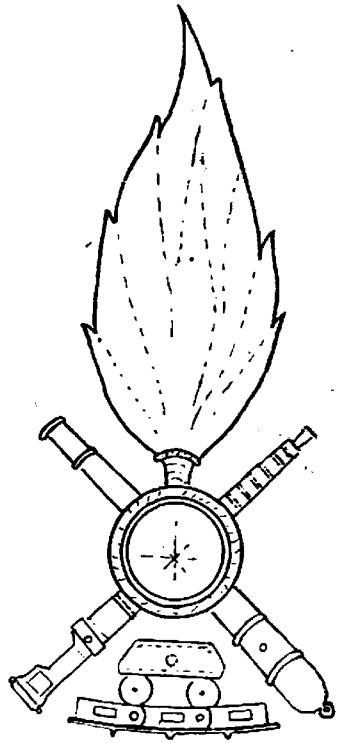
Gli ufficiali di arma combattente, effettivi al reggimento carri armati, devono portare sul copricapo, berretto od elmetto, il fregio conforme al modello che segue.

Esso è formato da una mitragliatrice incrociata con un cannoncino, sormontati da granata piena con fiamma. E' sovrapposto ad un carro armato.

E' in argento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Fregio per berretto ed elmetto
degli ufficiali del reggimento carri armati



N. 581. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento a Fiume del magazzino distribuzione viveri della divisione militare di Volosca e costituzione in Pola di un magazzino viveri di presidio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 settembre 1930 - Anno VIII.

Come da precedente determinazione di questo Ministero, a datare dal 20 agosto c. a., il magazzino distribuzione viveri della divisione militare di Volosca, già con sede in Pola, ha iniziato il suo funzionamento nella nuova sede di Fiume.

Nel presidio militare di Pola si è nel contempo costituito un magazzino viveri presidiario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 582. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G mod. 17 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 305/17.** — (Direzione generale di artiglieria). — 18 settembre 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la tavola di tiro per l'obice da 305/17 G mod. 17 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 305/17 per h = 1000.

Detta tavola di tiro sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del ministro	copie	2
Direzione generale di artiglieria	»	10
Comando del corpo di stato maggiore - ufficio segreteria.	»	4
Comando del corpo di stato maggiore - ispettorato D.A.T.	»	5
Ispettorato dell'artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2

Comando scuola centrale di artiglieria	copie	10
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Ispettorato di raggruppamento D.A.T.	»	2
Comandi artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comando D.A.T. delle isole	»	1
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, pesante campale e da costa	»	8
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante	»	20
Gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	»	3
Scuola di reclutamento allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	5
Scuola allievi sottufficiali di Nocera	»	5
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - direzione artiglieria per la Sicilia e sez. artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo delle pubblicazioni di cui trattasi — che è da considerarsi « fuori commercio » — è di L. 3.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate nella circolare 477 *Giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 583. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 settembre 1930 - Anno VIII.

Con riferimento al 2° comma del n. 13 della circolare 544 del *Giornale militare* c. a., gli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali del 1° novembre prossimo, che comprovino di essere inscritti ad esami nella sessione autunnale corrente, potranno fare riserva, nelle relative domande, di presentare il titolo di studio entro il 20 ottobre, al più tardi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 584. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1930 - Anno VIII.

Il generale di divisione in S. P. E. GIULIANO cav. Arturo, incaricato delle funzioni di direttore generale in sostituzione del generale di divisione GIANNUZZI SAVELLI nob. cav. Alfredo è delegato ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale del genio, a decorrere dal 15 settembre 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1929, circolare 442:

A pagina 1869, al « *Conto di costruzione del cappotto di panno turchino per militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di autoveicoli* », modificato con errata-corrige inserita a pagina 1496 (dispensa 43) del *giornale militare* e. a., in luogo di « Mantellina usata di panno turchino con fermaglio, in buono stato) a L. 162,60 », si legga:

« *Mantellina usata di panno turchino* (senza fermaglio, in buono stato) a L. 162 ». Conseguentemente, il prezzo di costo del cappotto di panno turchino per i militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi risulterà di L. 195, 952 ed il prezzo di conteggio di L. 196.

Dispensa 47, anno 1930, circolare 526:

A pagina 1736-1737: nella colonna « artiglieria da montagna » in corrispondenza « tela di cotone tinta in grigio per fodere » nella quantità ove è scritto « m. 6,88 » sostituire con « m. 2,88 ».

A pagina 1738-1739: nella colonna « alpini 2ª taglia da costruirsi su cento » ove è scritto « 44 sostituire con 4 »;

— nella colonna « bersaglieri ciclisti » ove è scritto « media m. 1,48 » sostituire con « m. 1,47 »;

— nella colonna « artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei e raggruppamenti trasporti » ove è scritto « media m. 1,48 » sostituire con « m. 1,47 »;

— nella colonna « artiglieria pesante, da costa e da montagna, ecc. » ove è scritto « media m. 1,54 » sostituire con « m. 1,53 »;

— nella colonna « cavalleria, ecc. » ove è scritto « media m. 1,48 » sostituire con « m. 1,47 ».

A pagina 1740-1741: nella colonna « armi a cavallo » in corrispondenza « 6ª taglia » nella colonna per ogni taglia ove è scritto « m. 7,73 » sostituire con « m. 2,73 »;

— nella colonna « fanteria genio (tutte le specialità) sussistenza e sanità, ecc. » ove è scritto « media 0,93 » sostituire con « m. 0,94 ».

A pagina 1744: nella colonna « armi a piedi, ecc. » ove è scritto « media 2,15 » sostituire con « m. 2,12 ».

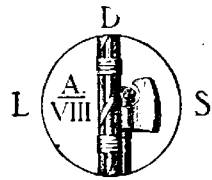
A pagina 1745: nella colonna « artiglieria da montagna, ecc. » in corrispondenza « panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 » nella colonna quantità ove è scritto « 4,53 » sostituire con « 2,53 ».

A pagina 1746: nella colonna « artiglieria da montagna, ecc. » ove è scritto « media m. 2,45 » sostituire con « metri 2,53 »;

— nella colonna « alpini, ecc. » ove è scritto « media 2,45 » sostituire con « 2,47 ».

Dispensa 48, anno 1930, circolare 544:

A pag. 1807, 2° comma, n. 1, del manifesto: alle parole: *Fanteria di linea e bersaglieri,* sostituire: *Fanteria di linea e granatieri.*



PREZZO L. 2

(2342) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1930 - ANNO VIII — 26 SETTEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 585 – 25 settembre 1930 – Anno VIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . *Pag.* 2014

» 586 – 25 settembre 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 2014

» 587 – 25 settembre 1930 – Anno VIII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici. . . . . » 2019

NOTIFICAZIONE. . . . . » 2021

AVVISO . . . . . » 2022

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 585. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi quarto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fa teria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passagg nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale persona ufficiali). — 25 settembre 1930 - Anno VIII.

I seguenti tenenti in servizio permanente effettivo so ammessi a frequentare il quarto corso di abilitazione tec co-professionale per gli aspiranti al passaggio nell'arma d carabinieri reali, che avrà inizio il 1° ottobre p. v., pres la scuola centrale carabinieri reali in Firenze:

CENTO Giuseppe, 28 reggimento fanteria;

MORRONE Luigi, 30 reggimento fanteria;

FIORE Vittorio, 71 reggimento fanteria;

BUCCHERI Francesco, R. acc. fanteria e cavalleria

CELI Giovanni, 55 reggimento fanteria;

SIMONETTI Mario, 88 reggimento fanteria;

JERADI Domenico, 34 reggimento fanteria;

BERNIERI Mario, 43 reggimento fanteria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 586. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'e stero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gab netto - Ufficio coordinamento). — 25 settembre 1930 - Anno VII

E' indetto per l'anno 1931 un concorso per l'invio sussi diato di alcuni ufficiali in Inghilterra, in Germania e ne Regno S. H. S. per perfezionarsi nella conoscenza delle lin gue inglese, tedesca e serbo-croata.

1. — Il numero degli ufficiali, la durata della permanenza all'estero e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali	Durata del Soggiorno mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese	2	5	Londra	1.200	2.500	Rimborso delle spese di trasporto personale e per il trasporto di Kg. 100 di bagaglio.
Tedesco	4	5	Berlino	1.200	2.500	
Serbo-croato	6	5	Belgrado	1.200	2.500	

2. — Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in S. P. E. che non ottennero altra volta simile facilitazione. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero, potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero, con le norme di cui al n. 7 quelli che già vi furono inviati una volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. — Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate non più tardi del 15 ottobre 1930; quelle presentate oltre tale data non dovranno — per nessun motivo — essere prese in esame.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1931 al 30 giugno 1932 preferirebbero, se prescelti, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande degli ufficiali distinti per qualità intellettuali, morali e militari e che per nota serietà di carattere e costanza di propositi lascino presumere che dall'invio all'estero riceveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui danno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongano all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali ap partenenti ai RR. Corpi di truppe coloniali, gli ufficiali re sidenti all'estero non sono ammessi al concorso.

4. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità co rrispondenti faranno pervenire al comando del Corpo di sta to maggiore per il 30 ottobre 1930 l'elenco nominativo deg ufficiali che hanno presentato domanda con le indicazioni so pra accennate, completato dai seguenti dati: ente a cui gl ufficiali sono effettivi; ente presso cui prestano servizio e se de del comando di corpo d'armata ove potranno sostenere alla data fissata, l'esperimento di cui al n. 6.

5. — I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cu al n. 6, provare di possedere la conoscenza teorico-pratic della lingua prescelta, in modo da far presumere che il sog giorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nell conoscenza della lingua stessa.

6. — Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comand di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e del la Sardegna il giorno 20 novembre alle ore 9. Tempo dispo nibile per l'esame, 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal comando del Corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei can didati dal presidente della commissione di vigilanza costi tuita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal pre sidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stan te, spediti al comando del Corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un pun to di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *b*) e *c*);

b) in una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza un testo scritto nella lingua prescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune, e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso il comando del Corpo di stato maggiore, nella seconda quindicina del mese di gennaio 1931, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del Corpo di stato maggiore ai comandi di corpo d'armata.

7. — Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14 ventesimi.

Gli ufficiali dichiarati idonei saranno ammessi all'invio all'estero, compatibilmente col numero dei posti messi a concorso, col seguente ordine di precedenza:

a) quelli che non hanno mai goduto di tale facilitazione;

b) quelli che già ne godettero per altra lingua;

c) quelli che già ne godettero per la stessa lingua.

8. — Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il comando del Corpo di stato maggiore indicherà al Ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni.

9. — Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

10. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Belgrado e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le RR. Legazioni d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile, porteranno però seco gl oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che fos sero loro indicate dagli addetti militari.

11. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gl ufficiali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa di altre comunicazioni del comando del Corpo di stato mag giore relative ad un esperimento cui saranno di nuovo as soggettati per accertare il progresso da essi fatto nella co noscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe ma più dif ficili di quelle indicate nel n. 6. La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'usc del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

La classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata dal comando del Corpo di stato maggiore per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne la iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

12. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai numeri 6 e 11 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che dovessero ricevere presso il comando del Corpo di stato maggiore, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero.

13. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1200, la metà della prima indennità mensile (L. 1250) e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

14. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme successive

che gli ufficiali potessero richiedere in conto dell'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta. Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite degli addetti militari presso le RR. Legazioni d'Italia a Londra, Berlino e Belgrado.

15. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 1 dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

16. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi al comando del Corpo di stato maggiore che provvederà al rimborso del relativo importo.

17. — La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo: « Spese varie per istruzione degli ufficiali ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 587. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). — 25 settembre 1930 – Anno VIII.

Il Ministero delle comunicazioni (direzione generale delle poste e telegrafi), ha provveduto alla registrazione dei seguenti indirizzi convenzionali telegrafici:

Artimisto;

Departimisto;

adottati da questo Ministero per i telegrammi diretti rispettivamente:

al *Reggimento misto di artiglieria della Sardegna,* in Cagliari;

ed al *Deposito del reggimento misto di artiglieria della Sardegna,* in Cagliari.

Pertanto tali indirizzi dovranno essere aggiunti: il primo a pagina 1191 della circolare 317 del *giornale militare* 1929, immediatamente sotto la dicitura « comando reggimento artiglieria a cavallo »; il secondo a pagina 1192 della stessa circolare, immediatamente sotto la dicitura « comando deposito reggimento artiglieria costa ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 settembre 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Milano . . .	Il comune di Velate Milanese è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Usmate ed a modificare la propria denominazione in « Usmate Velate.	n. 1261 15 agosto 1930	216
Napoli . . .	Il comune di S. Gennaro è autorizzato a modificare la propria denominazione in « S. Gennaro Vesuviano ».	n. 1238 28 luglio 1930	212
Perugia . . . Spoleto . . .	Sono riconosciuti i comuni di Campello del Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera col territorio a ciascuno di essi appartenente prima dell'emanazione del R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337.	n. 1265 22 agosto 1930	215
Ravenna . .	Il comune di Ravenna è autorizzato ad attribuire la denominazione di « Marina di Ravenna » alla parte della frazione Porto Corsini delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 21 maggio 1930 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Ravenna.	n. 1239 28 luglio 1930	212

NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.

L'istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita i seguenti nuove pubblicazioni:

LEVATE DI CAMPAGNA ALLA SCALA 1:25.000 (Tavolette).

28 III no. Courmayeur — 28 III ne. Bosses — 28 IV se. Gran S. Bernardo — 100 III no. Predappio Nuova — 107 IV no. Vicchio — 276 I ne. Castelluccio — 273 III so. Biscari — 273 III se. Chiaramonti Gulfi — 276 I se. Cava d'Ispica — 96 I ne. Ligonchio — 135 IV no Bocca d'Ombrone — 158 II se. Fogliano — 128 III se. Alberese — 96 I no. Cerreto dell'Alpi — 273 II so. Giarlatana — 276 I no. Lanusa — 275 I ne. Dirillo — 28 III se. Arvier — 159 III no. Sezze — 27 II se La Thuile — 28 III so. La Salle — 273 III ne. Licodia Eubea.

Prezzo di ciàscuna tavoletta L. 2,25.

CARTA D'ITALIA AL 100.000.

Edizione policroma a tratteggio: 37 Bassano — 97 S. Marcello Pistoiese.

Prezzo di ciascun foglio L. 4.

Edizione a curva senza sfumo: 269 Paternò.

Prezzo di ciascun foglio L. 3.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

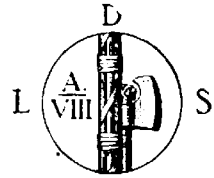
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 2

(2342) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1930 - ANNO VIII — 3 OTTOBRE

SOMMARIO

N. 588 - 2 ottobre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2024

» 589 - 2 ottobre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 2025

» 590 - 2 ottobre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari . . . . . » 2039

» 591 - 2 ottobre 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione di fondi fra enti militari, a mezzo dei conti correnti postali . » 2041

» 592 - 2 ottobre 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un guinzaglio speciale da cavalleria (*con una tavola di disegno*). . . . . » 2047

» 593 - 2 ottobre 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Esperimento di equitazione per gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento di cavalleria. . . . . » 2048

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2049

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 588. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personale civili e affari generali). — 2 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il Ministero delle corporazioni ha comunicato che sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12°, gruppo C.) nel ruolo del dipendente personale d'ordine, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 3 novembre* 1930, apposita domanda su carta legale da L. 5. Coloro che otterranno la nomina avranno sede stabile di servizio in Roma.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne sono provvisti) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e, se fruiscono dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo della medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 589. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Rifornimento delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. I). — 2 ottobre 1930 - Anno VIII.

E' stata affidata alla società anonima Fiat di Torino la fornitura delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari, durante l'esercizio finanziario 1930-1931.

Le norme per i prelevamenti sono le seguenti:

I. — *Oggetto della fornitura.*

La ditta contraente è tenuta a fornire le parti di ricambio per autoveicoli Fiat dei tipi 15 ter, 18 P, 18 B (BL, BLR) 501, 503, 505, 507 F, 509, 510, 512, 514, 521, 525, 621, indicate nelle tariffe commerciali sotto descritte:

Tariffa 2685 (1-8-29) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 15 Ter.

Tariffa 1519 (giugno 1929) per le parti di ricambio del l'autoveicolo Fiat 18 P.

Tariffa 2687 (1-8-929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 18 B (BL, BLR).

Tariffa 2868 (gennaio 930) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 501.

Tariffa 2777 (novembre 929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 505.

Tariffa 2777 (novembre 929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 507 F.

Tariffa 2722 (settembre 929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 509.

Tariffa 2777 (novembre 929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 510.

Tariffa 2777 (novembre 929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 512.

Tariffa 2734 (1-6-1929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 521.

Tariffa 2788 (1-6-1929) per le parti di ricambio dell'autoveicolo Fiat 525,
ed in n. 13 errata-corrige alle anzidette tariffe (dal n. 5 al 17 compresi, con un'aggiunta all'errata-corrige n. 16 e cioè:

Errata-corrige:

N. 5 (luglio 1929).
N. 6 (agosto 1929.
N. 7 (settembre 1929).
N. 8 (ottobre 1929).
N. 9 (novembre 1929).
N. 10 (dicembre 1929).
N. 11-12 (gennaio 1930).
N. 13 (febbraio 1930).
N. 14 (marzo 1930).
N. 15 (aprile 1930).
N. 16 (maggio 1930).
N. 17 (giugno 1930).

Dalla fornitura sono escluse tutte quelle parti di ricambio che, pur essendo elencate nelle tariffe e nei cataloghi corrispondenti a ciascuna tariffa, non hanno corrispondente numero o prezzo nelle relative tariffe, nonchè le catene per autocarri.

Per l'autocarro 18 P la ditta consegnerà solo le parti esistenti ancora nei propri magazzini.

Le tariffe ed i cataloghi verranno distribuiti a cura dei depositi della ditta agli enti dislocati nel territorio di propria gestione.

II. — *Prezzi.*

I prezzi unitari sono quelli indicati nelle tariffe commerciali della ditta vigenti al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, con gli sconti di cui appresso:

20 % (venti per cento) sulle tariffe per gli autoveicoli 15 ter e 18 B (BL, BLR);

15 % (quindici per cento) sulle tariffe dei rimanenti tipi di autoveicoli.

I prezzi sopra detti si intendono per materiale sciolto e franco deposito presso il quale viene richiesto.

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificate con successivi fogli di ordini.

III. — *Depositi.*

La società Fiat terrà in ciascuna delle seguenti città: Torino, Milano, Alessandria, Genova, Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, un proprio rappresentante con deposito fornito di parti di ricambio nella misura indicata nell'allegato N. 5. A tali depositi faranno capo i corpi e gli enti prelevatari per rifornirsi delle parti di ricambio degli autoveicoli 15 Ter, 18 B (BL, BLR), 501, 503, 509, 514, 521, 525, 621.

Per i corpi dislocati nel territorio del corpo d'armata di Udine i materiali potranno essere prelevati anche presso il concessionario della ditta in tale città, il quale ne curerà il ritiro dal deposito della ditta in Padova o Trieste per consegnarli in Udine ai richiedenti.

E' obbligo della ditta di mantenere sempre integri i propri depositi rifornendoli man mano dei materiali che vengono prelevati, in un periodo di tempo non superiore al seguente:

entro 8 giorni per i depositi di Torino, Alessandria, Milano, Genova;

entro 15 giorni per i depositi di Verona-Bologna, Trieste, Firenze;

entro 20 giorni per i depositi di Roma, Napoli, Bari;

entro 25 giorni per i depositi di Palermo e Cagliari.

I materiali relativi agli autoveicoli 18 P, 505, 507 F, 510, 512, verranno esclusivamente richiesti alla sede della ditta in Torino (corso Dante n. 30). Per questi materiali la ditta effettuerà la spedizione a sua cura e spesa direttamente alla sede dell'ente richiedente entro i limiti di tempo di cui al comma 1 art. V della presente circolare.

Qualora per motivi di particolare urgenza un ente richiedesse che la spedizione anzichè per ferrovia a piccola velocità, venisse effettuata con un mezzo più celere, la maggior spesa di spedizione sarà a carico dell'ente richiedente.

Le spese di imballaggio di questi ultimi materiali, ed esclusivamente di questi, saranno a carico del corpo prelevatario, e verranno fatturate dalla ditta distintamente dal costo della merce.

IV. — *Modalità di prelevamento.*

Per qualsiasi parte di ricambio occorrente per gli automezzi Fiat, i corpi dovranno rivolgersi unicamente e senza eccezioni ai depositi sopra indicati dalla Fiat.

I prelevamenti saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « richieste di prelevamento » rilasciate in un solo esemplare, firmate dal capo del corpo od ente prelevatario, o da chi per esso, munite di data e di bollo di ufficio e numerate progressivamente, ed indicanti l'ufficio di amministrazione del corpo od ente dal quale amministrativamente il prelevatario dipende, e la qualità e quantità delle parti di ricambio richieste. Tali richieste dovranno avere il tracciato conforme all'allegato n. 1 della presente circolare, e saranno consegnate a mano, per i corpi od enti di stanza nella sede del deposito della ditta, o saranno fatte recapitare per posta per i corpi ed enti di stanza in località differenti dalla sede del deposito.

Il deposito nell'evadere sia parzialmente che interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo dei materiali consegnati su appositi buoni di distribuzione a tagliandi A, B, C di cui ai modelli allegati N. 2, 3, 4 ed aventi la funzione e la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna dei materiali il deposito farà apporre sui predetti tagliandi la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce trattenendo il tagliando A. Il deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta al corpo prelevatario i tagliandi B e C. Il tagliando B verrà restituito subito al deposito stesso firmato per ricevuta della merce dal capo del corpo od ente prelevatario, o da chi per esso, ed il tagliando C resterà al corpo.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata dal deposito, il numero della richiesta di prelevamento e la data di effettivo ritiro dei materiali. A ciascuna richiesta potranno quindi corrispondere uno o più buoni di distribuzione, secondo che il materiale sia stato consegnato in una o più volte.

Resta precisato che il computo del tempo nei riguardi del seguente articolo V dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna sia a mano, sia a mezzo posta della richiesta di prelevamento, quando tale data sia posteriore a quella apposta sulla richiesta di prelevamento.

V. — *Termine di tempo per la consegna.*

I materiali dovranno essere consegnati agli enti richiedenti dai depositi ove la richiesta fu consegnata, entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della relativa richiesta di prelevamento:

1° Per tutti i materiali compresi nell'allegato n. 5 della presente circolare entro 24 ore, sino all'esaurimento delle dotazioni. Per tali materiali quando richiesti in Udine, la consegna sarà effettuata entro 3 giorni.

Per i materiali dei quali all'atto della richiesta il deposito è sprovvisto perchè in corso di rifornimento a senso del comma 3° del precedente art. 3, si dovrà tener conto nella consegna del tempo concesso alla ditta per il rifornimento.

2° Per i materiali che non possono essere prelevati entro le 24 ore perchè non compresi nell'alleg. 5 o perchè in quantità eccedenti quelle indicate in detto allegato, la consegna dovrà avvenire entro i seguenti termini:

a) entro 25 giorni quando l'importo del materiale richiesto, calcolato in base alla relativa tariffa, non superi le L. 5000, intendendosi escluse da tali limiti di consegna le parti il cui costo unitario superi le L. 500;

b) entro 35 giorni quando l'importo sia compreso tra le L. 5001 e le 20.000, anche se contenga pezzi di valore unitario superiore a L. 500, purchè tali pezzi non siano in numero superiore a 3;

c) entro 70 giorni quando l'importo sia compreso fra le L. 20.001 e le 50.000;

d) entro 90 giorni quando l'importo superi le L. 50 mila.

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali considerati nell'allegato 5 e per le sole richieste presentate da enti dislocati nelle isole, i termini di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), saranno aumentati di 5 giorni.

VI. — *Penalità per ritardata consegna.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal precedente articolo senza che la provvista sia stata in tutto od in parte eseguita, sarà inflitta alla ditta una penalità del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati per ogni periodo di 10 giorni di ritardo e tenendo per compiuta la decade incominciata. L'importo dei materiali sarà calcolato coi prezzi della tariffa in vigore al momento dell'ordinazione, depurati dello sconto.

Tale penalità non dovrà in ogni modo superare il 10 per cento netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo e verrà dedotta dall'ammontare della fattura.

VII. — *Rifiuto di materiale e collaudo.*

Nel caso in cui all'atto del prelevamento un ente prelevatario ritenga di non accettare i materiali che gli vengono consegnati dietro regolare richiesta o per difetto di costruzione o per cattiva qualità di materiale o per altro motivo, l'ente stesso chiederà la loro sostituzione motivando la richiesta.

Se questa sarà rifiutata l'ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione in contradditorio col rappresentante della ditta, od in presenza di due testimoni se i

materiali vennero spediti all'ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino di prelevamento se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di se nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia l'officina automobilistica R. E. di Bologna che deciderà se sia il caso di richiedere all'ispettorato del materiale automobilistico la autorizzazione di procedere al collaudo.

Qualora l'ispettorato predetto decida per il collaudo, i materiali saranno spediti a cura dell'ente al 1° centro automobilistico - Torino - che provocherà dall'ispettorato stesso disposizioni per il collaudo presso la sede della ditta fornitrice. Ove il collaudo confermi la ragione di rifiuto è in facoltà dell'Amministrazione militare addebitare alla ditta le eventuali spese di trasporto.

VIII. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'ufficio amministrazione dell'ente prelevatario le fatture dei materiali consegnati (1 originale e 2 copie) corredate dei tagliandi B dei buoni di distribuzione.

Sia sulle fatture, sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: Originale - Copia.

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento, e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'originale delle fatture ed una copia delle stesse, munite della regolarità della provvista, di consegna in tempo utile (in caso di ritardo se ne indichi la data) nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la relativa spesa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, trasmesse subito all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controlli.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« *Si dichiara che i materiali anzidescritti sono stati provvisti regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carico con richiesta n. . . in data . . .*

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap.* 37 (*o* 5 *per i CC. RR.*) *parte* ».

L'ufficio di amministrazione della predetta officina automobilistica, effettuata la revisione delle fatture, restituirà al più presto possibile, l'originale con il visto di nulla osta al pagamento all'ente prelevatario, che disporrà mensilmente pel loro pagamento alla ditta:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, tratti sulla R. tesoreria di Torino a favore della società anonima Fiat con quietanza di uno dei sigg. gr. uff. Vittorio Valletta, comm. ing. Ugo Camuri, comm. ing. Guido Saria, cav. ingegnere Rambaldo Bruschi o dal direttore della filiale o succursale che ha effettuate le forniture oggetto del pagamento;

b) per importi inferiori a L. 10.000 o con lo stesso mezzo o anche in contanti, quando possibile, od a mezzo vaglia cambiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia tratti o girati a favore della società anonima Fiat in Torino « Sezione Ricambi ».

I corpi e gli enti prelevatari effettueranno i pagamenti entro 120 giorni dalla data di presentazione da parte della ditta delle fatture; trascorso tale termine saranno tenuti a corrispondere alla ditta stessa, per i giorni di ritardo, l'interesse in ragione del 5 per cento annuo.

I prelevamenti di materiali effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (37 per l'Esercito e 57 per i CC. RR.) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente con le modalità anzidette. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse alla officina automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali. La stessa officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....
(circolare *Giornle militare* 19.....)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... 19....

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

Richiesta di prelevamento N. .....

La ditta .....
Agenzia o deposito di .....
Consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2) .....
i seguenti materiali:

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di mirura	Quantità

A ..... *li* ..... 19....

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio amministrazione .....
i seguenti materiali:

Numero del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A ..... *li* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

l .....

Nota. - *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dall'ente militare inoltrata per posta, occorre sia indicato il giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ.....

AGENZIA DI .....

Consegnato al.....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... consegnota e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio amministrazione .....
i seguenti materiali:

Numero del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A..... *li*..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Il direttore dell'agenzia

.....

Visto per ricevuta dei materiali su indicati
Il comandante del.....

.....

N B. — Da ritornare all'agenzia della ditta per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 4

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio amministrazione .....
i seguenti materiali:

Numero del catalogo	Descrizione dei materiali	Unità	Quantità

A.....li.....193...

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

Il direttore dell'agenzia

.....

.....

Visto per ricevuta dei materiali su indicati
Il comandante del .....

.....

N. B. Da trattenersi dal corpo prelevatario.

Allegato 5.

Parti di ricambio di cui i depositi Fiat devono essere provvisti per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'Amministrazione militare.

	Quantità pezzi per ogni tipo automezzo
Rubinetto sfogo gas e acqua	10
Guerniture cilindri a basamento	4
Anelli per pistoni	80
Perni per pistoni	20
Valvole	40
Molle per valvole	40
Scodellini per valvole	40
Punterie complete sciolte	24
Tappi valvola scarico	8
Tappi valvola aspirazione	8
Bronzine per alberi a gomito	9
Supporti per albero distribuzione	9
Bielle	8
Boccole per bielle	16
Bronzine per bielle	16
Ingranaggi distribuzione	3
Ingranaggi comando pompa e magnete	4
Galleggianti per carburatore	5
Spruzzatori per carburatori	5
Giranti per pompa acqua	3
Alberino per pompa acqua	3
Pompa per olio	3
Ingranaggi per pompa olio	6
Valvole pressione benzina	3
Manovella avviamento	2
Braccio per detta	2
Alberino per detta	2
Dischi frizione (compless.)	4
Spingidischi per frizione	3
Ingranaggi del cambio (compless.)	1
Forcella per cambio	2
Asta per cambio	4
Segmento per freno a pedale	16
Perni per crociera cardano	6
Boccola per forcella di spinta	3
Corona conica	4
Pignone conico	4
Albero differenziale	8
Segmento per freno a mano	6
Volanti comando guida	2

	Quantità pezzi per ogni tipo automezzo
Fusi a snodo	4
Perni per fusi a snodo	6
Perni per freno a mano	3
Astucci per perni freno a mano	3
Molla anteriore e posteriore	4
Biscottini per molla	6
Astucci per perni da molle	16
Ganci ferma cofano	8
Manometri per olio e benzina	6
Raccordo entrata ed uscita acqua dal radiatore	6
Filo conduttore corrente (compless.)	3
Guerniture varie (compless.)	4
Reticella filtro olio	4
Tubo a serpentina raccordo circolazione olio.	4
Raccordi per detto.	4
Reticelle filtro benzina	4
Tubo a serpentina e raccordi pompa press. manometro	4
Collare distacco frizione	3
Molla richiamo pedale frizione	3
Molla richiamo freno pedale	3
Molla richiamo ganasce freno a pedale	3
Pignone planetario differenziale	6
Porta satellite	2
Manicotto completo per collare com. accel.	2
Tiranti comando sterzo	2
Rullo par distacco frizione	6
Reticella filtro carburatore	6
Stantuffo motore	12
Raccordo con filtro per aspirazione olio coppa motore	2
Astuccio inferiore e superiore per fusi a snodo	20
Anello in acciaio per registro frizione	2
Anello per collare distacco frizione.	2
Supporto per ventilatore	2
Alberino per ventilatore	2
Corpo del ventilatore	2
Supporto per manovella avviamento	2
Maglia e falsa maglia per catene com. ruote posteriori	8
Forcella per giunto cardanico	2
Crocera per giunto cardanico	2
Tappo per snodo direzione	3

	Quantità pezzi per ogni tipo automezzo
Ralla di spinta per vite senza fine scatola guida	2
Settore per arresto leva a mano com. freni ruote	2
Guarnizione per collettore di scarico	8

N. 590. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. I). — 2 ottobre 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 395 del *giornale militare* 1929 si porta a conoscenza che la Società Italiana Pirelli ha costituito in Udine, presso la Società Autoindustriale Friulana, via Crispi, 7, un proprio deposito di rifornimento, al quale gli enti potranno rivolgere le loro richieste di prelevamento di gomme.

Ferme restando poi tutte le altre norme contenute nella su citata circolare, e che regolano il rifornimento delle gomme, si prescrive che per il pagamento delle fatture riferentesi a materiali prelevati dal 1° luglio c. a. in poi, siano osservate le modalità che qui appresso si indicano. In conseguenza l'articolo VII della su citata circolare è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. VII. — *Modalità di pagamento.*

La società Pirelli trasmetterà mensilmente a ciascuno ufficio di amministrazione dei vari enti prelevatari la fattura dei materiali consegnati entro il mese (un originale e due copie) corredata dei tagliandi B dei buoni di distribuzione.

Sia sulle fatture, sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: Originale - Copia.

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del nu mero e della data della richiesta di prelevamento, e dei nu meri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzion

L'originale delle fatture ed una copia delle stesse, mu nite della dichiarazione di regolarità della provvista, c consegna in tempo utile (in caso di ritardo se ne indich la durata) nonchè della indicazione del capitolo sul qua dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prel vatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico subito trasmesse all'ufficio di amministrazione dell'officin automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controll

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguen te tenore:

« *Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stat provvisti regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in ca rico con richiesta n. ... in data .....* ».

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul cap.* 37, *o* 2 (*o* 57 *per i carabinieri reali*) *parte ....* ».

L'ufficio di amministrazione della officina predetta, ef fettuata la revisione delle fatture, restituirà, al più prest possibile, l'originale con il visto di nulla osta al pagament all'ente prelevatario, che disporrà mensilmente per il lor pagamento alla ditta:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000 a mezz di ordinativo di pagamento da emettersi dal competente uf ficio di contabilità e revisione di corpo di armata a favor della società tratto sulla sezione di tesoreria provinciale d Milano, con quietanza a nome del sig. Lorenzo Ramelli cas siere della società, oppure dei signori Ferruccio Avanzini e Gilberto Marley, questi ultimi con firma abinata;

b) per importi minori: o con lo stesso mezzo od anch in contanti, quando possibile, oppure a mezzo vaglia cam biario della Banca d'Italia o del Banco di Napoli o de Banco di Sicilia, tratti o girati a favore della società in Milano.

I competenti uffici di contabilità e revisione di corpo di armata cureranno che le fatture messe a pagamento portino sempre il visto dell'officina automobilistica R. E. di Bo-

logna, la quale è l'unico ente in grado di controllare se i prezzi e gli sconti praticati dalla società, siano conformi a quelli prescritti dal contratto.

L'ente prelevatario trasmetterà poi trimestralmente all'Ispettorato del materiale automobilistico di questo Ministero, la seconda copia delle fatture per il necessario controllo tecnico e degli acquisti fatti.

Sia nell'emissione da parte dei corpi prelevatari delle richieste di prelevamento, sia nell'emissione da parte della società delle relative fatture, saranno sempre tenuti distinti i materiali in quattro gruppi, e cioè:

a) coperture e camere d'aria per auto,

b) anelli di gomma per biciclette militari,

c) coperture e camere d'aria per moto,

d) gomme piene e gomme semipneumatiche per autoveicoli.

I prelevamenti di materiali effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico, e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (37 o 22 per l'Esercito, 57 per i carabinieri reali) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente con le modalità anzidette. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'officina automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali; la stessa officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 591. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione di fondi fra enti militari, a mezzo dei conti correnti postali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 2 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — La liquidazione delle partite di credito e di debito fra corpi, istituti e stabilimenti militari ed in genere la reciproca trasmissione di fondi sono effettuate a mezzo dei conti correnti postali, dei quali gli enti stessi devono valer-

si altresì per tutti i pagamenti di somme inferiori a lire 10.000, anche se dovuti a ditte fornitrici sprovviste di conto corrente postale.

Fanno eccezione le somministrazioni di fondi effettuate a mezzo di ordinativi sulle contabilità speciali a favore degli enti militari dipendenti.

2. — Tanto per la somministrazione dei fondi ai corpi o distaccamenti con ordinativi sulle contabilità speciali a titolo di anticipazione o prestito, quanto per la restituzione dei prestiti stessi mediante versamento in tesoreria a favore degli uffici di contabilità e di revisione, rimangono invariate le norme attualmente in vigore.

3. — I corpi e distaccamenti, che risiedono in località ove non esiste sezione di tesoreria, e non sia agevole riscuotere presso gli altri agenti pagatori l'ammontare degli ordinativi stessi, ed esiste, invece, un ufficio postale almeno di seconda classe, sono normalmente forniti di fondi a mezzo di ordinativi di pagamento da accreditarsi al conto corrente postale intestato a detti corpi e distaccamenti.

4. — I conti correnti postali intestati agli enti militari sono regolati dalle stesse disposizioni vigenti pei conti correnti normali, con l'avvertenza che essi non sono fruttiferi e che le operazioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, in qualunque località esse siano compiute.

5. — Le persone autorizzate alla gestione del conto corrente, sono:

a) presso i comandi di grande unità: il capo ed il sottocapo di stato maggiore;

b) presso i corpi: il comandante, il gestore, il capo ufficio amministrazione ed il direttore dei conti, congiuntamente a due a due.

c) presso le direzioni d'artiglieria, gli uffici di fortificazione e gli stabilimenti d'artiglieria e genio: il direttore, il vice direttore, il capo ufficio amministrazione ed il direttore dei conti, congiuntamente a due a due;

d) presso i distaccamenti, i magazzini, ecc., il comandante o consegnatario.

6. — I fascicoli degli assegni postali per i pagamenti da disporsi a mezzo di conto corrente postale devono essere custoditi, mentre si adoperano e finchè non siano esauriti, nella cassa corrente. Sono responsabili in solido delle conseguenze di una insufficiente custodia di tali fascicoli i consegnatari delle chiavi di detta cassa. Del furto o dello smarrimento di assegni deve essere data immediata partecipazione all'ufficio dei conti presso il quale è inscritto l'ente correntista per l'annullamento degli assegni in parola.

7. — L'ammontare del credito esistente in conto corrente e risultante dall'ultimo certificato di allibramento pervenuto dall'ufficio conti, deve essere considerato come danaro esistente in cassa; e pertanto le operazioni di versamento o di ritiro di somme dal conto stesso a favore dell'ente, non devono dar luogo a variazione nella consistenza di cassa e devono essere registrate sul giornale di cassa tanto in entrata che in uscita (colonne 10 e 11).

Le operazioni che modificano l'ammontare complessivo della rimanenza di cassa (rimanenza della cassa propriamente detta aumentata di quella del conto corrente postale) devono essere registrate sul giornale stesso:

a) in *uscita*, all'atto in cui viene spedito l'assegno postale, (pagamenti);

b) in *entrata*, al momento in cui si riceve partecipazione dall'ufficio conti, dei versamenti o dei posta-giro, a credito, iscritti nel conto corrente (riscossioni).

8. — L'esistenza del credito del conto corrente da conteggiarsi nella rimanenza di cassa dell'ente, è dimostrata dall'ultimo certificato di allibramento, avvertendo che per stabilire la effettiva rimanenza di cassa dell'ente occorre tener conto anche dei pagamenti per i quali detti certificati non siano ancora pervenuti.

9. — Per i versamenti effettuati a favore del proprio conto corrente, finchè non giunga dall'ufficio dei conti il certificato di allibramento, terrà provvisoriamente luogo del certificato stesso la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.

10. — Il certificato di allibramento, per i pagamenti disposti dalle amministrazioni militari, deve ritenersi a tutti gli effetti per l'ente pagatore, come una prova diretta e completa dell'avvenuto pagamento, a dimostrazione del quale non occorrono quindi all'ente stesso altri titoli, ed in ispecie la quietanza delle persone, a favore delle quali venne effettuato il pagamento.

11. — I certificati di allibramento, eccettuati quelli che occorrono a documentazione di spese, ordinati secondo il numero progressivo delle operazioni cui si riferiscono, debbono essere conservati nella cassa di riserva sino a quando sia pervenuto dall'ufficio conti lo stato di conto, contenente il saldo risultante dalle operazioni compiute nel corso di ciascun anno.

Norme esecutive.

Tutti gli enti amministrativi del R. Esercito entro la 1ª quindicina di dicembre p. v. dovranno provvedere per l'apertura di un conto corrente postale intestato a loro favore per le sopracennate operazioni di cassa, in modo che il servizio abbia inizio il 1° gennaio 1931.

I corpi, istituti e stabilimenti militari, per ottenere l'apertura di un conto corrente postale dovranno riempire presso gli uffici postali l'apposito modello ch. 1, e presentare un « facsimile delle firme » (mod. ch. 7) munito delle firme di tutte le persone autorizzate alla gestione del conto, con l'avvertenza che gli enti risiedenti in località sede di ufficio conti, dovranno riempire in duplice esemplare la scheda mod. ch. 7 ai fini della riscossione a vista degli assegni.

Nella parte seconda della domanda, dovranno essere richiesti i modelli stampati necessari alla gestione del conto che, come i precedenti, saranno forniti gratuitamente dall'Amministrazione postale.

Tali modelli sono:

a) fascicoli di assegni (mod. ch. 16) di venticinque assegni ciascuno;

b) buste (mod. ch. 42 c.) in pacchetti di 25 buste ciascuno occorrenti per l'invio degli assegni all'ufficio conti.

Circa la quantità dei modelli da richiedere all'atto della domanda di apertura di conto corrente, e successivamente per lo svolgimento normale del servizio, gli enti correntisti terranno conto dello stretto fabbisogno di un trimestre, e terranno presente che le richieste successive alla prima (redatte nel mod. ch. 1 *bis*) dovranno essere fatte tempestivamente (cioè con anticipo di giorni dieci) all'ufficio conti presso il quale è aperto il conto corrente, e dovranno essere munite dell'indicazione « *Fornitura gratuita* ».

Ad ogni modo si dispone che ogni richiesta trimestrale non dovrà superare il quantitativo di 5 fascicoli di assegni e di 5 pacchetti di buste, (ferma restando la facoltà per gli enti correntisti di inoltrare richieste suppletive in caso di necessità.

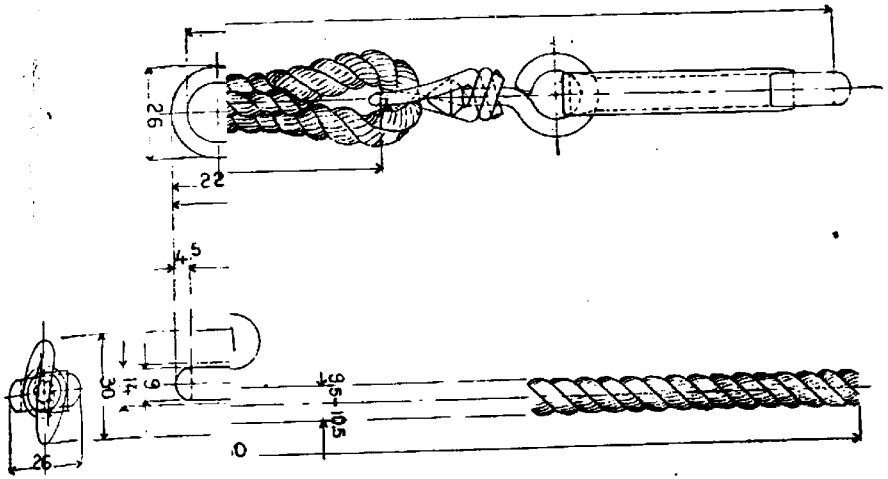
Per quanto riguarda i versamenti, i correntisti potranno far uso dei bollettini di versamento (mod. ch. 8 *bis*) che sono a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici postali nel Regno.

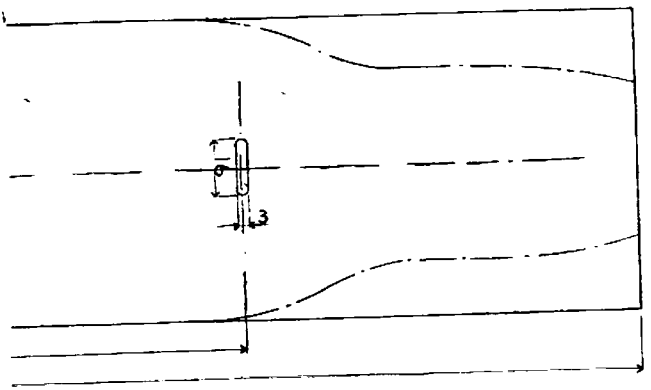
Per opportuna norma si trascrivono qui di seguito gli uffici di conti correnti postali, esistenti nel Regno con l'indicazione delle provincie nelle quali si esercita la loro giurisdizione.

Uffici conti	Provincie
ROMA	Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni e Viterbo.
TORINO	Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.
GENOVA	Genova, Imperia, Savona e Spezia.
FIRENZE	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia e Siena.
NAPOLI	Avellino, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza e Salerno.
PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Cirenaica e Tripolitania.
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
VENEZIA	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.
CAGLIARI	Cagliari, Nuoro e Sassari.
TRIESTE	Bolgiano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.
BARI	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto e Isole dell'Egeo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

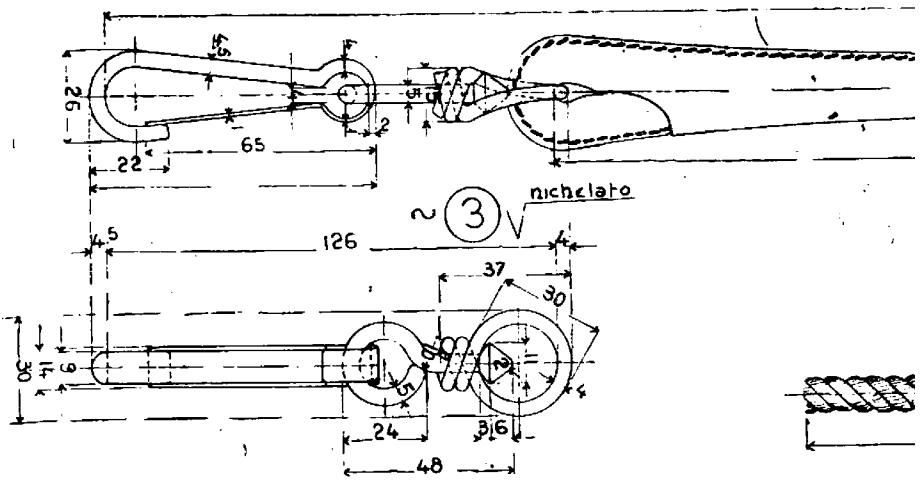
Annessa alla circ. 592
Giornale militare 1930.

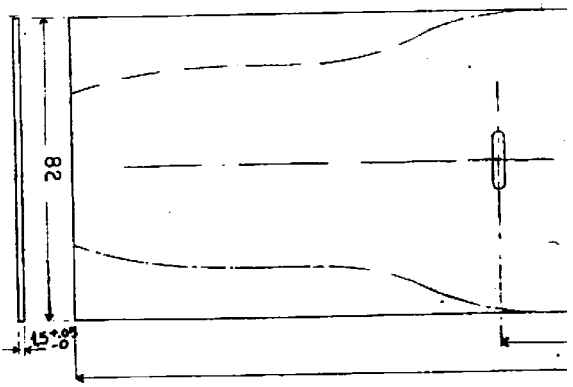




ominazione	Qtà	Materia	Caratteristiche R	A	E	Peso
glio (3 trefoli, 11 fili p. trefoli)	1	ralinga				
pelle	1	pelle di vacchetta naturale				
na	2	acciaio	50	18		

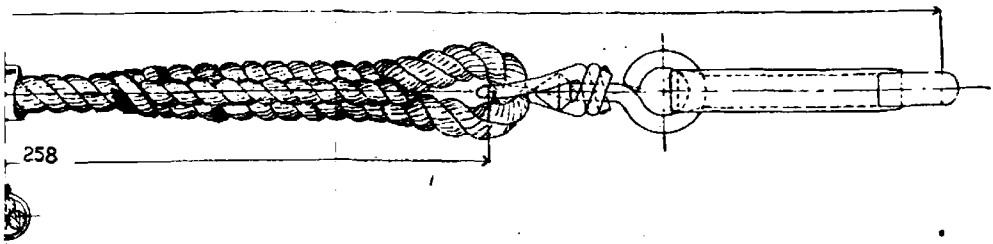
GUINZAGLIO SPECIA

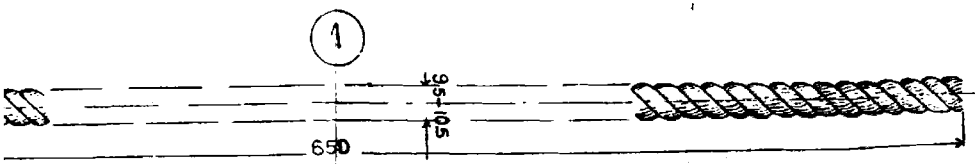


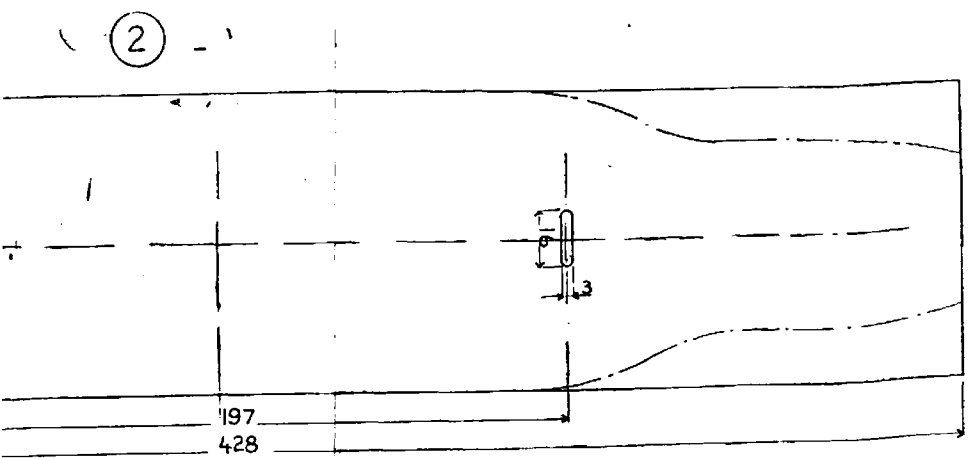


DA CAVALLERIA

Annessa alla circ. 592
Giornale militare 1930.







Nº	Denominazione	Qtà	Materia	Caratteristiche R	Caratteristiche A	Caratteristiche E	Peso
1	Fune del guinzaglio (3 trefoli, 11 fili p. trefoli)	1	ralinga				
2	Rivestimento in pelle	1	pelle di vacchetta naturale				
3	Gancio a lamina	2	acciaio	50	18		

N. 592 — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un guinzaglio speciale da cavalleria (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria). — 2 ottobre 1930 - Anno VIII.

E' adottato un guinzaglio speciale per riunire due o più cavalli nelle operazioni di appiedamento dei reparti di cavalleria.

Detto guinzaglio, di cui dovranno essere fornite tutte le bardature dei cavalli montati di ufficiali e di truppa dei reggimenti di cavalleria, assumerà la seguente denominazione:

« VIII - 2525 *Guinzaglio speciale da cavalleria* ».

Esso è formato da una funicella di ralinga del diametro di mm. 10 e lunga mm. 650, rivestita di pelle di vacchetta naturale ed alle cui estremità, foggiate ad occhiello, è applicato un gancio a lamina di acciaio nichelato. (Vedi tavola annessa).

Normalmente il guinzaglio in parola dovrà essere portato dalla parte sinistra della cavezza briglia, agganciato all'anello superiore del sottogola ed alla campanella inferiore della ciappa.

Nell'impiego, il gancio unito all'anello superiore del sottogola dovrà essere invece agganciato alla campanella inferiore della ciappa della cavezza briglia del cavallo che si intende collegare.

L'arsenale R. Esercito di Torino è incaricato dell'allestimento e distribuzione dei relativi campioni ai vari reggimenti di cavalleria, alle direzioni di artiglieria ed alle sezioni staccate.

Il guinzaglio sarà fornito a pagamento agli ufficiali al prezzo di L. 10.

Verranno in seguito apportate le relative aggiunte al modello per gli inventari ed all'atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 593. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Esperimento di equitazione per gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento di cavalleria.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 2 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Al n. 22 della circolare 544 *giornale militare* c. a., è stabilito che gli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali di cavalleria debbano già avere qualche pratica nel cavalcare. L'esperimento pratico, dovrà svolgersi con modalità analoghe a quelle indicate nell'allegato 5 all'« Istruzione complementare sul reclutamento ».

2. L'esperimento avrà luogo il 20 ottobre presso i reggimenti di cavalleria dei vari corpi d'armata, o presso i reggimenti di artiglieria da campagna, per i corpi d'armata e per i comandi militari delle isole che non hanno reggimenti di cavalleria.

3. Gli aspiranti dovranno informarsi, presso i distretti, del luogo ove dovranno presentarsi a sostenere l'esperimento; nessun rimborso di spesa, o indennità, spetta agli aspiranti stessi.

4. La Commissione che presiederà all'esperimento sarà composta da un ufficiale superiore e da due ufficiali inferiori del reggimento. Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti con le qualifiche di « ottimo, buono, mediocre, non esperto nel cavalcare ».

5. Ciascun reggimento trasmetterà nella giornata stessa e direttamente al comando del corpo d'armata di Torino il verbale relativo all'esperimento di equitazione di cui sopra.

6. Il comando del corpo d'armata di Torino, a sua volta, comunicherà ai vari comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle Isole i nomi degli aspiranti che dovranno presentarsi il 30 ottobre alla scuola di applicazione di cavalleria per essere sottoposti ad un ulteriore esperimento, che servirà di base per la graduatoria di ammissione.

7. Gli aspiranti che non verranno chiamati dal Comando della Scuola di applicazione di cavalleria e quelli che non risulteranno compresi nella graduatoria degli ammessi, saranno assegnati ad una scuola di fanteria.

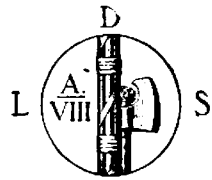
Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 48, anno 1930, circolare 544:

A pagina 1808 alle prime quattro linee del n. 2 sostituire le seguenti:

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilistici verranno tratti dai militari che abbiano frequentato i vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti al centro chimico militare dagli allievi provenienti dai vari corsi eccetto quelli degli alpini, di artiglieria da campagna e da montagna;



PREZZO L. 2

(2842) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1930 - ANNO VIII — 6 OTTOBRE

SOMMARIO

N. **594** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . . *Pag.* 2053

» **595** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri . . . . . » 2055

» **596** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento nei reggimenti bersaglieri. . . . . » 2056

» **597** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione. . . . . » 2056

» **598** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per ufficiali del reggimento pontieri e lagunari . . . . . » 2060

LIBRERIA DELLO STATO

N. **599** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio. . . . . *Pag.* 206

» **600** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi . . . . . » 206

» **601** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sul materiale fotoelettrico per ufficiali e sottufficiali del genio. . . . . » 206

» **602** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi . . . . . » 206

» **603** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio meccanici-motoristi e radio-elettricisti montatori. . . . . » 2067

» **604** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per sottufficiali del reggimento pontieri e lagunari. . . . . » 2069

» **605** – **4 ottobre 1930** – Anno VIII — COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma. . . . . » 2069

Circolare N. 594. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Il giorno 2 marzo 1931 sarà iniziato a cura e sotto la direzione del Comando del Corpo di stato maggiore (Ufficio trasporti) un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 22.

Vi interverranno 5 capitani di fanteria in S. P. E. per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia e 2 capitani per il comando militare della Sardegna. Detti ufficiali saranno tratti fra quelli che presentano maggior attitudine, che abbiano comandato almeno per due anni il reparto corrispondente al grado, che non siano inscritti nè prossimi ad essere inscritti nel quadro di avanzamento, che siano classificati ottimi o buoni con tre.

2. — Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio, teorico, della durata di 12 giorni; l'altro pratico della durata di giorni 10.

Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; il secondo presso i comandi militari di stazione che stabilirà ciascun capo di delegazione.

3. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per il giorno 15 febbraio al Comando del Corpo di stato maggiore (Ufficio trasporti) un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno il corpo, il grado e l'anzianità di grado nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. — Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 1° marzo:

alla delegazione trasporti militari di Torino: quelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

alla delegazione trasporti militari di Venezia: quelli d corpi d'armata di Verona, Trieste e Udine;

alla delegazione trasporti militari di Firenze: quelli d corpi d'armata di Bologna, Firenze;

alla delegazione trasporti militari di Roma: quelli d corpo d'armata di Roma e del comando militare della Sa degna;

alla delegazione trasporti militari di Napoli: quelli d corpi d'armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli d comando militare della Sicilia.

5. — Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopra venuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno st bilito, i predetti comandi provvederanno alla sostituzion dandone avviso al Comando del Corpo di stato maggio (Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessat

6. — Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequent tori dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione p tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono atte dere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. — Gli ufficiali che alla fine del corso riusciranno class ficati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in no dal Comando del Corpo di stato maggiore per essere ass gnati, quando se ne presenti il bisogno, ai comandi milita di stazione od uffici imbarchi e sbarchi.

8. — Agli ufficiali che partecipano al corso (salvo che a partengano a corpi od uffici di stanza nella medesima localit in cui ha luogo il corso) spettano le indennità di cui all'a ticolo 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 riportat nella circolare n. 460 *giornale militare* 1925.

9. — Durante il corso gli ufficiali frequentatori continue ranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvede ranno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stes spettanti.

10. — I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, una sala di sufficiente ampiezza, opportunamente arredata, per lo svolgimento del corso teorico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 595. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Questo Ministero determina che venga eseguito presso l'officina automobilistica R. Esercito di Bologna un corso della durata di 30 giorni, avente inizio il 10 gennaio 1931, al quale ciascun reggimento bersaglieri invierà un capitano.

2. Detto corso avrà carattere pratico, così da ottenere che gli ufficiali ad esso comandati acquistino quelle conoscenze indispensabili relative alla riparazione, alla conservazione e alla gestione del materiale dei reggimenti bersaglieri ed al funzionamento delle officine reggimentali.

3. L'officina automobilistica R. Esercito si atterrà a tali criteri nel compilare e nello svolgere il programma d'istruzione. Al termine del corso, riferirà a questo Ministero sui risultati conseguiti e comunicherà ai reggimenti interessati il proprio giudizio sull'idoneità o meno degli ufficiali alle mansioni in parola.

4. Con le stesse modalità e nello stesso periodo di tempo sarà svolto presso la suddetta officina un corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale di battaglione bersaglieri addetto al materiale (n. 117 dell'« Istruzione sul materiale ciclistico »). A detto corso parteciperà un ufficiale subalterno per ogni reggimento bersaglieri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 596. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento nei reggimenti bersaglieri.** — (Direzione generale artiglieria). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero determina che venga eseguito, con le modalità di cui alla circolare 497 del *giornale militare* 1926, ma interamente presso la fabbrica d'armi R. Esercito di Terni, un corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento nei reggimenti bersaglieri, al quale parteciperanno i capitani che avranno compiuto con esito favorevole il corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale al materiale, di cui alla circolare 595 del *giornale militare* 1930.

Detto corso avrà luogo dal 1° al 15 marzo 1931.

Per ogni particolare esecutivo, valgono le norme contenute nella circolare 497 del *giornale militare* 1926, dianzi citata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 597. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Questo Ministero determina che dal 14 gennaio al 14 marzo 1931 presso ciascun corpo d'armata territoriale ed il comando militare della Sicilia venga svolto un corso automobilistico per ufficiali inferiori in S.P.E. delle armi e dei corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.

2. Della esecuzione dei corsi in oggetto sono incaricati i centri automobilistici, sulla base delle direttive che darà l'ispettorato del materiale automobilistico.

3. Il numero degli ufficiali da ammettere ai detti corsi sarà di 25 per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia. E' fatta eccezione per il corso che si svolgerà presso l'8° centro automobilistico al quale potranno essere ammessi n. 30 ufficiali. Fra questi dovranno essere compresi tre ufficiali che il comando militare della Sardegna segnalerà in tempo utile a quello del corpo d'armata di Roma.

Ai corsi prenderanno parte ufficiali inferiori dei sottonotati corpi ed enti:

a) Reggimenti bersaglieri;

b) Reggimenti del genio, reggimenti radiotelegrafisti, reggimento ferrovieri, e battaglione misto della Sardegna;

c) Unità carabinieri reali;

d) Scuole, comandi, ecc. limitatamente però a quelli che hanno incarichi automobilistici o mansioni inerenti allo speciale servizio;

e) N. 5 ufficiali per ogni corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, delle varie armi e corpi che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui al comma *e*) dovranno essere compresi nel numero di 25 e 30 indicato e tratti in prevalenza dai subalterni se dell'arma di fanteria, ed esclusivamente dai capitani se di cavalleria, artiglieria e genio. Dovranno essere classificati ottimi o buoni con coefficiente 3.

Si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia di designare gli ufficiali che dovranno frequentare i corsi, escludendo quelli che già abbiano frequentato altri corsi militari di istruzione automobilistica o che abbiano appartenuto alla specialità automobilisti.

4. Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi dovranno essere corrisposte dai corpi od enti che li amministrano.

5. I comandi di corpo d'armata e quello militare della Sicilia, 10 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

6. Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti ad esame teorico pratico da apposita commissione nominata dal comando del corpo di armata e comando militare della Sicilia e composta di almeno tre ufficiali di provata competenza, e dipendenti dallo stesso comando.

Le classifiche da usarsi saranno quelle di: idonei e non idonei, e per gli idonei, quelle di: ottimo e buono, analogamente a quanto prescrive la circolare 126 del *giornale militare* c. a. per il rilascio del certificato di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare, certificato che verrà rilasciato agli idonei.

Il risultato dell'esame dovrà essere poi annotato a cura dei corpi interessati sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato il corso.

7. I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, a esami ultimati, trasmetteranno a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) una relazione in duplice copia sul corso d'istruzione svolto, e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando, per quelli di cui al comma *e*) la loro attitudine o meno allo speciale servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PROGRAMMA.

Parte teorica.

1° Nozioni fondamentali sulla traslazione di un autoveicolo. Leggi sull'aderenza.

2° Descrizione sommaria delle parti principali di un autoveicolo.

3° Nozioni sul funzionamento del motore a scoppio a uno o più cilindri (tempi, fasi, distribuzione, rendimento del motore).

4° Nozioni sul funzionamento dei motori a iniezione (Diesel).

5° Carburazione e carburatore.

6° Accensioni (sistemi vari; anticipo all'accensione; vari tipi di magnete; avviamento del motore).

7° Raffreddamento (generalità e sistemi ad acqua e ad aria).

8° Lubrificazione (vari tipi di lubrificanti, loro impiego, importanza della lubrificazione, vari sistemi di lubrificazione).

9° Organi della trasmissione (frizione, cambio di velocità, gruppo conico).

10° Differenziale (trasmissione a catena ed a cardano: pregi e difetti).

11° Organi di guida, sospensioni e freni.

12° Telaio, assali, ruote, gomme.

13° Carrozzeria e accessori.

14° Trattrici, trattori e carri rimorchio.

15° Motocicli e motocarrozzette.

16° Materiale ciclistico; istruzioni in vigore sul materiale ciclistico.

17° Cenni sui vari tipi di autoveicoli impiegati nell'Esercito.

18° Capacità di traino e di trasporto dei vari autoveicoli.

19° Strade camionabili e loro ricognizioni.

20° Organizzazione del servizio automobilistico in pace ed in guerra; istruzioni in vigore sul servizio automobilistico.

21° Norme per la manutenzione e conservazione del materiale di riserva.

22° Norme per la scelta e l'impiego degli autoveicoli in relazione al carico.

23° Disposizioni di legge in vigore sulla circolazione degli autoveicoli.

Parte pratica.

1° Condotta dell'autocarro; suoi guasti, loro ricerca, scuola di guida in genere (1).

2° *Esecuzione pratica delle seguenti operazioni*:

Pulizia, smontaggio e montaggio di un carburatore per la ricerca ed eliminazione degli inconvenienti più comuni.

Verifica e messa in fase della distribuzione.

Montaggio e pulizia delle candele.

Messa in fase del magnete.

Registrazione dei freni.

3° *Attitudine a dare precise indicazioni per*:

a) Smontaggio e montaggio delle varie parti del motore. Smontaggio e montaggio della frizione e del differenziale.

b) Revisione della lubrificazione. Registrazione della pompa olio. Revisione dell'accensione. Verifica e smerigliatura delle valvole. Pulitura generale degli autocarri.

(1) Ogni allievo dovrà effettivamente guidare un automezzo per un totale minimo di 20 ore.

N. 598. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Istruzione automobilistica per ufficiali del reggimento pontieri e lagunari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Dal 20 ottobre al 20 dicembre c. a., sarà svolto uno speciale corso automobilistico per ufficiali in S.P.E. e di complemento del reggimento pontieri e lagunari, rispettivamente presso la sede del comando del reggimento per i battaglioni di Piacenza, e presso il 4° e l'8° centro automobilistico per quelli di Verona e Roma.

A tale corso dovrà, compatibilmente con le esigenze dell'ordinario servizio dei reparti, partecipare il maggior numero di ufficiali, esclusione fatta per quelli che avessero già frequentato con esito favorevole regolare analogo corso automobilistico.

2. I comandanti del reggimento pontieri e lagunari e dei centri automobilistici interessati, assumeranno la direzione del corso che dovrà essere svolto, allo scopo di ottenere uniformità di indirizzo, sulla base del programma e delle direttive che verranno comunicate dall'ispettorato del materiale automobilistico, e faranno pervenire al termine del corso stesso a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, una relazione in duplice copia sull'andamento e sui risultati ottenuti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 599. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Presso l'istituto militare R.T. ed E. di Roma verrà svolto un corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio in S.P.E.

2. — Il corso avrà inizio il 5 novembre p. v. e terminerà il 30 marzo 1931. Durante lo svolgimento del corso gli ufficiali non potranno fruire di licenza; dal 24 al 28 dicembre, in occasione delle feste natalizie, verrà concessa una breve licenza.

3. — Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

a) Radiotelegrafia e radiofonia generale.
b) Tecnica radiotelegrafica.
c) Misure elettriche e radioelettriche.
d) Stazioni radiotelegrafiche.

e lezioni pratiche:

e) Misure elettriche e radioelettriche.
f) Montaggio di apparati radioelettrici.

4. — Potranno essere ammessi a frequentare il corso n. 1(ufficiali del genio, dei quali n. 2 maggiori, n. 2 capitani n. 12 subalterni che abbiano frequentato con buon esito l' scuola d'applicazione d'artiglieria e genio o uno dei cors di completamento della cultura tecnico-professionale e quell laureati in scienze matematiche o in ingegneria.

La scelta degli ammittendi sarà fatta dall'ispettorato de genio in relazione all'organico dei corpi ed uffici ai qual gli aspiranti appartengono ed alle necessità dei quadri de reggimenti R.T.

Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione ge nerale personale ufficiali) non più tardi del 20 ottobre 1930.

Qualora le domande risultassero inferiori al numero dei posti messi a concorso, l'ispettorato del genio potrà desi gnare al Ministero per la frequenza del corso e fino a rag giungere l'aliquota stabilita, ufficiali dei reggimenti radic che, pur possedendo i voluti requisiti, non abbiano ancora frequentato analogo corso presso l'istituto R.T. ed E.

Al corso prenderanno parte quegli ufficiali del servizio degli specialisti del genio che il direttore superiore del me desimo proporrà.

5. — L'ispettorato del genio, dietro proposta della direzione dell'istituto R.T., ha facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quegli ufficiali che durante lo svolgimento del corso non traessero sufficiente profitto dalle lezioni loro impartite.

6. — Gli ufficiali dipenderanno disciplinarmente ed amministrativamente dal 1° reggimento R.T.

I corpi, cui gli ufficiali sono effettivi, faranno pervenire al predetto reggimento non più tardi del 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 600. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Con le finalità indicate nella circolare 607 *giornale militare* 1929 ed in particolare con lo scopo di formare il personale istruttore per le squadre R.T. dei corpi, verrà svolto nella prossima stagione invernale il quarto corso pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per le varie armi.

2. — Il corso avrà inizio il 25 ottobre p. v. e terminerà il 25 marzo 1931. Si svolgerà presso i reparti radiotelegrafisti del genio con le stesse modalità adottate per il terzo corso e seguendo gli stessi programmi fissati per quest'ultimo (circolare 607 *giornale militare* 1929).

Quest'anno saranno però ammessi al corso soltanto ufficiali e sottufficiali.

3. — Il personale da comandarsi ai corsi dovrà essere scelto con cura, in modo che dia affidamento per attitudine, buon volere e condotta di ben riuscire nella specializzazione R.T. anche come personale istruttore.

I sottufficiali dovranno essere inoltre possibilmente scelti fra quelli di carriera o che diano fondato affidamento di intraprendere poi la carriera.

4. — Al corso verrà comandato il seguente personale:

a) 2 ufficiali inferiori e 4 sottufficiali per ciascun reggimento di fanteria delle divisioni di Milano, Brescia, Piacenza, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Livorno, Perugia, Chieti, Catanzaro;

b) 2 ufficiali inferiori e 5 sottufficiali per ciascun reggimento di artiglieria da campagna delle divisioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) 2 ufficiali e 5 sottufficiali dei reggimenti di artiglieria pesante campale e del reggimento di artiglieria misto della Sardegna;

d) 2 ufficiali e 4 sottufficiali del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

5. — Gli ufficiali e sottufficiali comandati al corso si presenteranno nella mattinata del 25 ottobre p. v. alle sedi dei reparti radiotelegrafisti, secondo la seguente suddivisione:

a) personale delle divisioni di Milano e Brescia al battaglione R.T. di Varese;

b) personale della divisione di Piacenza e dei reggimenti di artiglieria pesante campale 1°, 2°, 3°, 4° al battaglione R.T. di Piacenza;

c) personale delle divisioni di Bologna e Ravenna, dei reggimenti di artiglieria pesante campale 5° 11°, al battaglione R.T. di Mestre;

d) personale delle divisioni di Firenze e Livorno, dei reggimenti di artiglieria pesante campale 6° e 7°, al 2° reggimento R.T. di Firenze;

e) personale delle divisioni di Ancona e Perugia, dell'8° reggimento artiglieria pesante campale, del reggimento Piemonte Reale cavalleria, al 1° reggimento R.T. di Roma;

f) personale della divisione di Chieti e dei reggimenti di artiglieria pesante campale 9°, 10°, al battaglione R.T. di Napoli;

g) personale della divisione di Catanzaro e del 12° reggimento artiglieria pesante campale, al battaglione R.T. di Palermo;

h) personale del reggimento di artiglieria mista della Sardegna, alla compagnia R.T. di Cagliari.

6. — Gli ufficiali potranno farsi seguire dagli attendenti (uno ogni due ufficiali).

7. — Al termine del corso gli ufficiali e sottufficiali verranno sottoposti alle seguenti prove pratiche:

a) prova alla cassettina telegrafica da campo per controllare la capacità nella trasmissione;

b) prova di ricezione ad udito di un radiotelegramma cifrato a numeri e lettere;

c) prova pratica di servizio R.T. con stazioni R 2 od R 3 in maglie di almeno tre stazioni.

I reggimenti R.T. redigeranno per ciascun ufficiale e per ciascun sottufficiale un breve rapporto con la indicazione della qualifica (ottimo, buono, mediocre, non idoneo) e della classifica in ventesimi conseguite.

I rapporti verranno trasmessi entro il 30 aprile 1931 ai corpi interessati.

I reggimenti stessi riferiranno al comando del Corpo di stato maggiore sullo svolgimento del corso e sui risultati conseguiti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 601. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione sul materiale fotoelettrico per ufficiali e sottufficiali del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Dal 20 ottobre al 20 novembre p. v. verrà svolto, presso la scuola centrale del genio di Civitavecchia, un corso sui materiali fotoelettrici e sul loro impiego, per ufficiali del genio ed un corso per sottufficiali.

Al predetto corso saranno comandati, per ogni reggimento genio dei corpi d'armata di Torino, Milano, Udine, Firenze, Roma del comando militare della Sicilia:

1 capitano, 1 subalterno, 4 sottufficiali.

Il battaglione misto del genio della Sardegna vi comanderà 1 subalterno e 2 sottufficiali.

2. Gli ufficiali comandati al corso dipenderanno disciplinarmente e amministrativamente dal comando della scuola centrale del genio, e i reggimenti cui sono effettivi faranno pervenire al predetto comando, non più tardi del 25 del mese di ottobre, gli assegni di cui i signori ufficiali stessi sono provvisti.

I sottufficiali comandati a frequentare il corso saranno a gregati alla scuola centrale del genio.

3. Il 21 novembre, termine del corso, tutti i militari che l' vranno frequentato rientreranno ai rispettivi reggimenti.

Il comando della scuola centrale del genio farà noto a l'ispettorato del genio, con apposita relazione, i risulta del corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 602. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITA RI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione per sottufficia radioapparecchiatori delle varie armi.** — (Gabinetto - Uffici coordinamento). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Nella prossima stagione invernale verrà effettuato terzo corso per sottufficiali radioapparecchiatori delle vari armi.

2. — Il corso avrà inizio il 1° dicembre 1930 e terminer il 28 febbraio 1931; si svolgerà a Roma presso la sede ed cura del 1° reggimento radiotelegrafisti.

3. — Il programma d'insegnamento e le modalità per l istruzioni pratiche di laboratorio saranno quelli stessi fissat per i primi due corsi di questo tipo (circolare 674 *giornal militare* 1929).

4. — Il corso è destinato a preparare i sottufficiali ra dioapparecchiatori per i corpi contemplati dalla circolar 607 *giornale militare* 1929: vi prenderanno parte, in ragion di due per ciascun corpo, i sottufficiali che hanno superat con esito favorevole il corso pratico di R.T. di cui alla cir colare ultima citata e che in pari tempo siano o di carrier o sergenti maggiori e sergenti raffermati i quali però dian fondato affidamento di non lasciare il servizio allo scader della rafferma. A parità di altre condizioni dovranno esser preferiti i meglio classificati al corso pratico di R.T.

5. — Prima dell'inizio del corso i comandi di corpo d'armata segnaleranno al 1° reggimento radiotelegrafisti i sottufficiali prescelti, indicando il corpo di appartenenza e la classifica ottenuta al terzo corso pratico di R.T.

6. — Al termine del corso il 1° reggimento R.T. esprimerà un giudizio sull'idoneità raggiunta dai singoli sottufficiali e comunicherà tale risultato ai corpi di provenienza dei sottufficiali stessi, indicando per ciascuno il punteggio in ventesimi nei tre rami dell'insegnamento e quello medio complessivo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 603. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corsi per sottufficiali del genio meccanici-motoristi e radio-elettricisti-montatori.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Dal 1° novembre al 31 marzo verranno svolti rispettivamente presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia e presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica di Roma, due corsi teorico-pratici per sottufficiali del genio meccanici-motoristi, e per sottufficiali del genio radio elettricisti-montatori.

2. A detti corsi potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detti corsi, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati, ai comandanti di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio dove dovranno giungere non più tardi del 20 ottobre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande dei aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio p rere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiran stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri d corpo e al bisogno di specialisti.

3. Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere am messo al corso per meccanici-motoristi è di 25, al corso p radio elettricisti-montatori di 15; al termine di detti cor i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottopos ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che s stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnan un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità o corre riportare, nella votazione, un punto non inferio ai 10-20.

Il giudizio espresso dalle oradette commissioni verrà ripo tato sui documenti personali dell'interessato.

4. I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevol il primo dei corsi suddetti conseguiranno il titolo di « me canico-motorista », e quelli che avranno superato il second conseguiranno il titolo di « Radio-elettricisti montatori » e saranno rispettivamente incaricati della manutenzione riparazione del materiale tecnico in consegna ai repart zappatori-minatori, minatori-teleferisti e pontieri ed ai r parti radio, secondo le disposizioni che emaneranno in pr posito i comandi di reggimento. Essi potranno essere anch impiegati, in relazione alla qualifica acquisita, in particola circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adegua ta misura di operai specializzati.

5. I sottufficiali comandati al corso meccanici-motoristi s dovranno presentare il mattino del 31 ottobre al comand del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarrann aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello ste so giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del geni militare in Pavia; quelli comandati al corso radio-elettri cisti montatori si dovranno presentare il mattino del giorn suddetto al comando del 1° reggimento radio in Roma, press il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e ne pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officin R.T. ed E., pure in Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 604. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Istruzione automobilistica per sottufficiali del reggimento pontieri e lagunari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 o tobre 1930 - Anno VIII.

1. Dal 20 ottobre al 20 dicembre c. a., sarà svolto uno speciale corso automobilistico per sottufficiali del reggimento pontieri e lagunari, rispettivamente presso la sede del comando del reggimento per i battaglioni di Piacenza, e presso il 4° ed 8° centro automobilistico per quelli di Verona e Roma.

2. Il corso, al quale dovrà partecipare il maggior numero possibile di sottufficiali, si svolgerà sotto la direzione del comando del reggimento e di quelli dei centri automobilistici interessati.

3. Al termine di esso sarà compilata ed inviata a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) per il tramite dei rispettivi comandi di corpo di armata, una breve relazione in duplice copia sull'andamento ed i risultati ottenuti con l'indicazione della classifica riportata da ciascun sottufficiale frequentatore.

4. Allo scopo di ottenere uniformità di indirizzo, le necessarie direttive da seguirsi saranno comunicate ai comandi interessati dall'ispettorato del materiale automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 605. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. Il Ministero ha stabilito di ammettere 25 ufficiali in S.P.E. al corso di cultura coloniale, della durata di mesi 5, che avrà inizio il 6 novembre 1930 presso l'istituto coloniale fascista di Roma.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 5) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

1° rivestano il grado da tenente a maggiore incluso;

2° siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

3° abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

Inoltre, a parità delle altre condizioni, la frequenza ai corsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio degli ufficiali in colonia.

2. Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

3. Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

4. Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v.

5. Saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione di L. 90 e di L. 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5, Roma 119), all'inizio del corso.

6. Nessun ufficiale senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.
L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

7. Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

8. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;

d) legislazione coloniale italiana;

e) nozioni d'istituzioni islamiche;

f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

g) nozioni di arte militare coloniale;

h) nozioni di igiene coloniale;

i) condizioni economico-commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a musei, biblioteche, ecc.

9. L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del Ministero della guerra.

10. Della frequenza al corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso.

11. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 20 ottobre p. v. al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il Ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60

Un fascicolo:

Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

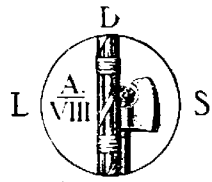
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 2

(2784) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1930 - ANNO VIII — 10 OTTOBRE

MINISTERO DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. **606** - **22 agosto 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1322 col quale viene modificato il capoverso *d*) dell'art. 5 dello statuto organico del museo storico dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2074

» **607** - **22 agosto 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1324 col quale la «Fondazione tenente generale Eugenio DE ROSSI», costituita con il capitale nominale di lire 6.000 e la cui rendita è destinata a favore del 12° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 2075

» **608** - **4 ottobre 1930** - Anno VIII — MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma a militari ascritti a ferma minima o di limitata idoneità . . . » 2078

» **609** - **7 ottobre 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio . . . . . » 2079

» **610** - **7 ottobre 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931. . . . . » 2083

LIBRERIA DELLO STATO

N. 611 - 9 ottobre 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. . . . . *Pag.* 2084

» 612 - 9 ottobre 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . » 2085

» 613 - 9 ottobre 1930 - Anno VIII — TRASPORTI. — Esibizione dei documenti di trasporto al personale in servizio di controlleria sui treni . . . . . » 2087

» 614 - 9 ottobre 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari ascritti a ferma riducibile - Norme esecutive . . . . . » 2087

» 615 - 9 ottobre 1930 - Anno VIII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari con titolo riconosciuto a ferma minima. . . . . » 2090

Circolare N. 606. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1322 col quale viene modificato il capoverso *d)* dell'art. 5 dello statuto organico del museo storico dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 agosto 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2495, col quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il museo storico dell'arma dei carabinieri reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Riconosciuta l'opportunità che — giusta analoga proposta fatta dal comando generale dell'arma dei CC. RR. con nota n. 499-3 del 14 giugno 1930-VIII — la carica di segretario e cassiere nel consiglio di amministrazione del museo, attualmente devoluta, in base al capoverso *d)* dell'art. 5 dello statuto organico dell'ente, ad un capitano in congedo od in S. P. E., possa essere attribuita anche ad un tenente in S. P. E. o in congedo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso *d)* dell'art. 5 dello statuto organico del museo storico dell'arma dei carabinieri reali, approvato con R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2495, viene così modificato:

« *d)* di un capitano o tenente in S. P. E. o in congedo, segretario e cassiere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930-VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 607. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1324 col quale la « Fondazione tenente generale Eugenio DE ROSSI », costituita con il capitale nominale di lire 6.000 e la cui rendita è destinata a favore del 12° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 agosto 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 27 marzo 1930-VIII, con la quale la signora Giuditta RONZONI chiede che mediante la sua personale offerta di L. 6000 nominali sia istituita una fondazione in memoria del consorte il tenente generale DE ROSSI cav. Eugenio ed a favore del 12° reggimento bersaglieri che lo ebbe comandante;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda e di erigere la suindicata fondazione in ente morale;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Sta per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita ed eretta in ente morale la « *Fondazione t nente generale Eugenio DE ROSSI* ».
Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione compost di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostr dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto
della « Fondazione tenente generale Eugenio DE ROSSI ».

Art. 1.

La « *Fondazione tenente generale Eugenio DE ROSSI* » trae origine dalla donazione di titoli consolidato 5 per cento del valore nominale di L. 6000, fatta per onorare la memoria del consorte, dalla di lui vedova signora Giuditta RONZONI al 12° reggimento bersaglieri, del quale il generale Eugenio DE ROSSI era stato comandante.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale, indicato nel precedente art. 1, di L. 6000 nominali in titoli di consolidato 5 per cento da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla fondazione e che sarà depositato presso la cassa del 12° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale costitutivo dell'ente saranno istituiti tre premi di eguale entità, da assegnarsi il 18 giugno di ogni anno — ricorrenza della fondazione del corpo — ad altrettanti militari di truppa del reggimento, di disagiata condizione e che se ne siano resi meritevoli per buona condotta e per qualità bersaglieresche.

Il conferimento dei premi sarà effettuato dal comandante del predetto reggimento previo esame delle proposte dei comandanti dei reparti dipendenti.

Art. 5.

La rendita che per qualsiasi causa non fosse erogata in un anno andrà in aumento a quella da erogare nell'anno successivo.

Art. 6.

Entro i primi di luglio di ogni anno il comandante del 12° reggimento bersaglieri trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione relativo alla gestione dell'esercizio scaduto (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, 22 agosto 1930 - Anno VIII

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra

P. GAZZERA.

N. 608. — MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dal compiere la ferma a militari ascritti a ferma minima o di limitata idoneità.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà conferitagli dagli articoli 88 e 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, determina che siano dispensati dal compiere la ferma i militari arruolati con la classe 1909 nati nel gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio del 1909 od in anni precedenti per i quali, a senso del n. 4 lettere *a)* e *c)* del manifesto allegato alla circolare 197 del *giornale militare* 1929, fu tenuta sospesa la chiamata alle armi perchè ammessi a ferma minima o riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco B delle imperfezioni e infermità.

Detti militari dovranno quindi essere assunti nella forza in congedo dei distretti ed essere inscritti nei ruoli 71-B seguendo le norme di cui alla circolare 584 del *giornale militare* del 1926 e successive modificazioni dopo che sarà stata apposta sulla loro matricola la variazione seguente: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 (o 108) del testo unico delle leggi sul reclutamento, circolare n. 608 del *giornale militare* 1930 ».

Ai militari stessi potrà, a domanda, essere rilasciato dai rispettivi comandi di distretto il foglio di congedo illimitato, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio, avendo cura di inscrivervi, come causa per la quale si rilascia il congedo, le seguenti parole: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 (o 108) del testo unico delle leggi sul reclutamento » e facendo, del pari, riferimento alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 609. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 7 ottobre 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le varianti ad esse apportate con la circolare 512 del *giornale militare* del 1930;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del predetto R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 e al n. 27 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani di artiglieria in servizio permanente assegnati o permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La Commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata, ispettore dell'artiglieria, GIURIA cav. Ettore, *presidente;*

Tenente generale d artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, GARRONE cav. Renzo, *membro;*

Generale di divisione, addetto all'ispettorato d'artiglieria, SIRCANA nob. don. Silvio, *membro;*

Tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 2.

E' nominata una commissione, di cui al n. 29 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'accertamento della idoneità alla carica generica di capo-reparto - direttore principale - direttore - vice direttore, per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati.

La Commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata, ispettore dell'artiglieria, GIURIA cav. Ettore, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, GARRONE cav. Renzo, *membro;*

Generale di divisione, addetto all'ispettorato dell'artiglieria, SIRCANA nob. don Silvio, *membro;*

Tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 3.

E' nominata una Commissione, di cui ai nn. 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1931.

La Commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata, ispettore dell'artiglieria, GIURIA cav. Ettore, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, GARRONE cav. Renzo e tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membri.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello di artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato di artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 4.

E' nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 e all'articolo 7 (6° comma) delle norme esecutive per la sua prima applicazione, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani del servizio specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione nei quadri di avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Art. 5.

E' nominata una commissione, di cui all'art. 7 (12° comma) delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale e di direttore o di capo ufficio della direzione superiore del servizio specialisti del genio e di insegnante con rango di direttore.

La Commissione è così composta:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDET cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del s vizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe maggiore generale del genio, addetto alla direzione su riore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetr *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il seg tario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLA dott. Costanzo.

Art. 6.

E' nominata una commissione per l'accertamento de idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabe organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicem 1926, n. 2122. La commissione è composta come segue, sensi dell'art. 7 (comma 13°) delle norme esecutive per prima applicazione del suddetto R. decreto-legge:

Tenente generale del genio, direttore superiore del s vizio specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *pre dente;*

Maggiore generale del genio PRAMPOLINI cav. D metrio, addetto alla direzione superiore del servizio sp cialisti del genio e colonnello del genio SACCO cav. Lui direttore principale dell'officina R. T., *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segr tario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLA dott. Costanzo.

Art. 7.

E' nominata una commissione per l'esame dei titoli pr dotti dai maggiori e capitani assegnati al servizio speci listi del genio, ammessi a concorrere all'avanzamento a sce ta per il 1931.

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 7 (17°, 18° 19° comma) delle norme esecutive per la prima applicazio del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è compost come segue:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggiore generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 610. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 7 ottobre 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Vista la circolare 488 del *giornale militare* 1930, che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri nei quadri di avanzamento per l'anno 1931;

Decreta:

E' nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli medici in servizio permanente effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1931.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale medico in S.P.E. RIVA cav. Umberto, *presidente*.

Maggiore generale medico in S.P.E. TOBIA cav. Arturo, *membro*.

Maggiore generale medico in S.P.E. MASSAROTTI cav. Giuseppe, *membro*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 611. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1931 avranno luogo nei mesi di novembre, dicembre 1930 -IX e gennaio 1931-IX.

Gli esaminandi saranno suddivisi in tre gruppi come verrà indicato con successiva circolare; restando però fin d'ora stabilito che i capitani già inscritti sul quadro di avanzamento degli anni precedenti e che, o non poterono per qualsiasi motivo sostenere gli esperimenti, ovvero vennero una prima volta rimandati agli esperimenti stessi, saranno compresi nel primo dei tre gruppi sopra accennati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 612. — SCUOLE MILITARI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali.) — 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, dispongo quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1. — I sottotenenti maestri di scherma che raggiungendo il limite d'età di 55 anni nel 1931 aspirino ai sensi dell'art. 12 del citato R. decreto 2715 al passaggio nel ruolo dei maestri civili ne faranno domanda su carta da bollo da L. 5 indirizzata al Ministero della guerra.

Dette domande dovranno essere presentate entro il 20 ottobre ai rispettivi comandi di corpo.

2. — I comandi di corpo inoltreranno le istanze in parola per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo avere espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 5 novembre p. v.

3. — La Commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili per il corrente anno, sarà costituita come segue:

Presidente: Generale di divisione cav. Alessandro PIRZIO BIROLI.

Membri: Colonnello di fanteria cav. Amedeo MONTI, tenente colonnello medico addetto alla scuola centrale di educazione fisica cav. Adolfo PAOLINI.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un capitano addetto alla scuola.

4. — Per quanto riguarda le modalità per l'esecuzione d gli esperimenti di cui sopra e per il conferimento dei pos in base al risultato degli esperimenti stessi, valgono le s guenti norme:

La Commissione si riunirà il 15 novembre p. v. presso scuola centrale di educazione fisica, e, dopo aver presa v sione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli int ressati a speciale visita medica al fine di accertare se co servino le attitudini fisiche per bene disimpegnare le fu zioni di maestro di scherma nel R. Esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica s ranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamen delle necessarie attitudini professionali;

a) svolgimento di una lezione di scherma per una del tre armi a scelta della Commissione;

b) assalto in un'arma scelta dalla Commissione stess

La Commissione delibererà a maggioranza di voti circ l'idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo d maestri civili, e stabilirà quindi una classificazione per pu ti di merito da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una gra duatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di media fra i candidat avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli insigniti di medaglie al valore militare o di al tra attestazione speciale di merito di guerra;

b) i feriti in combattimento, e gli invalidi di guerra salvo sempre il requisito dell'idoneità fisica di cui sopra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare com combattenti;

d) i più anziani di età;

e) i coniugati con prole e poi quelli senza prole.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto appo sito verbale.

Le graduatorie saranno inviate per l'approvazione al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 613. — TRASPORTI. — **Esibizione dei documenti di trasporto al personale in servizio di controlleria sui treni.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

I personali militari e civili dipendenti, in occasione di viaggi in ferrovia a tariffa ridotta, devono spontaneamente esibire al personale in servizio di controlleria sui treni, oltre che il biglietto ferroviario, anche i documenti che attestino la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta di cui è fatto cenno al paragrafo 60 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 614. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari ascritti a ferma riducibile - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferita dall'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, anno V;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilita in mesi nove la ferma dei seguenti militari, ammessi a ferma riducibile per uno dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898:

a) arruolati con la classe 1909, nati nei mesi di giugno luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1909

b) arruolati con la classe del 1910, ma provenienti da precedenti leve;

c) arruolati con la classe 1910, nati nel gennaio 1910.

Per coloro che, trovandosi nelle stesse condizioni, abbiano ottenuto soltanto il riconoscimento del titolo, per non aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, la durata della ferma sarà successivamente determinata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 88, *foglio n.* 250.

NORME ESECUTIVE.

1. — Il decreto soprariportato, riguarda i militari nati negli ultimi sette mesi della classe 1909, i capilista della classe 1910 e i nati nel mese di gennaio 1910, che siano stati ammessi a ferma riducibile per uno dei seguenti titoli:

N. 1 - Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

N. 2 - Primogenito di orfani di padre e di madre;

N. 3 - Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

N. 4 - Figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale superiore a L. 18.000.

2. — I comandi di corpo provvederanno allo spoglio della matricola dei militari di cui trattasi, per accertare quali di essi siano stati ammessi a ferma riducibile.

3. — Ove sorgano dubbi sulle indicazioni inscritte a matricola, saranno fatti opportuni accertamenti presso i competenti uffici di leva.

4. — Nella matricola dei militari che risultano ammessi a ferma riducibile per uno dei titoli specificati nel n. 1 delle presenti norme esecutive, sarà inserita la seguente variazione:

« Ammesso a compiere la ferma di nove mesi (decreto ministeriale 9 ottobre 1930-VIII - Circolare 614 del *giornale militare* del 1930 li . . . . . ».

5. — Tenute per base le risultanze dello spoglio e degli accertamenti suaccennati, i comandi di corpo:

a) provvederanno subito al congedamento di quei militari che abbiano già compiuto nove mesi di servizio alle armi;

b) provvederanno al congedamento di quegli altri militari a mano a mano che compiono il periodo di servizio suindicato, tenendo naturalmente conto anche del servizio eventualmente prestato prima della chiamata alle armi di cui alla circolare 184 del *giornale militare* del corr. anno.

6. — Nell'eseguire i congedamenti suddetti i comandi di corpo terranno presenti, in quanto applicabili, le disposizioni della circolare 497 del *giornale militare* del corr. anno relativi al congedamento dei militari che risposero alla chiamata alle armi fatta con la circolare 197 del *giornale militare* del 1929.

7. — Per quanto riguarda l'applicazione del decreto ministeriale sopra riportato, ai militari provenienti da classi precedenti, dovrà tenersi presente quanto è disposto nella circolare 415 del *giornale militare* del 1928.

8. — I comandi di corpo segnaleranno ai rispettivi comandi di divisione non più tardi del 15 febbraio 1931 il numero dei militari ammessi alla ferma di nove mesi e congedati.

I dati di cui sopra dovranno essere distinti a seconda che trattisi di nati negli ultimi sette mesi dell'anno 1909, di capolista della classe 1910 e di nati nel gennaio 1910.

I comandi di divisione riepilogati i dati ricevuti, li trasmetteranno a loro volta al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 10 marzo 1931.

9. — Giusta il penultimo comma del decreto sopra riportato, la durata della ferma dei militari di cui al n. 1, i quali abbiano ottenuto il solo riconoscimento di uno dei titoli sopra specificati per non aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, sarà determinata successivamente.

I comandi dei corpi intanto, in attesa della determinazione ministeriale, predisporranno fin d'ora il lavoro di congedamento di detti militari procedendo allo spoglio della matricola, così come è indicato ai numeri 2 e 3 pei militari aventi il requisito della premilitare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 615. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari con titolo riconosciuto a ferma minima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

In base al disposto dell'art. 89 del T. U. delle leggi sul reclutamento quale è stato modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, i militari con titolo riconosciuto a ferma minima, ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, debbono essere congedati al termine della ferma speciale di mesi sei per essi stabilita.

Perciò questo Ministero determina che quelli fra i militari delle classi 1908, 1909 e 1910, che si trovano nelle dette condizioni e che si sono presentati alle armi nella primavera 1930 siano congedati man mano che compiono sei mesi di servizio.

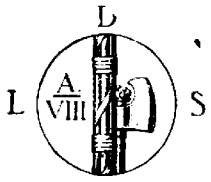
Altrettanto dovrà farsi per quelli tra essi che sono venuti alle armi successivamente o per i quali il titolo a ferma minima sia stato riconosciuto dopo l'incorporazione.

La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. 615 del *giornale militare* del 1930, avendo compiuto sei mesi di servizio a senso dell'art. 89, 3° comma, del T. U. delle leggi sul reclutamento modificato dal R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, li . . . . . ».

Per l'attuazione del congedamento disposto con la presente circolare si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 497 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 2

(2784) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1930 - ANNO VIII — 17 OTTOBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 616 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale per ufficiali di artiglieria e del genio . . . *Pag.* 2094

» 617 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinativi e buoni sugli ordini di accreditamento . . . . . » 2095

» 618 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassazione dei contratti per abbonamenti telefonici . . . . . » 2096

» 619 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 2097

» 620 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per primi tenenti (*con una tavola di disegno*). . . . . » 2097

» 621 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di materiali dai gruppi *A* e *B* al gruppo *C*. . . . . » 2099

» 622 – **16 ottobre 1930** – Anno VIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per l'anno 1931. . . . . » 2099

LIBRERIA DELLO STATO

N. 623 - 16 ottobre 1930 - Anno VIII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici *Pag.* 21

» 624 - 16 ottobre 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 5° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 21

» 625 - 16 ottobre 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare. » 20

» 626 - 17 ottobre 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Ruolo degli ufficiali anziani delle armi combattenti. » 21

» 627 - 16 ottobre 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria. . . . . » 21

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 21

Circolare **N. 616. — SCUOLE MILITARI. — Completament della cultura tecnico professionale per ufficiali di artiglieria e d genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 ott bre 1930 - Anno VIII.

Gli ufficiali di artiglieria e quelli del genio, ammessi a corso di completamento della cultura tecnico-professionale dovranno sostenere oltre gli esami delle materie rispettiva mente indicate nelle circolari 586 del *giornale militare* 192 e 573 del *giornale militare* 1929, anche quello di chimica ap plicata, sempre quando non l'abbiano già sostenuto con esit favorevole presso le RR. Università o presso la R. Accade mia di artiglieria e genio.

Il comando della R. Accademia e della scuola di applica zione di artiglieria e genio disporrà perchè gli ufficiali ch frequentano il corso di completamento e che debbono soste nere l'esame di chimica applicata, possano usufruire, du rante l'anno accademico, del laboratorio per le necessari esercitazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 617. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordinativi e buoni sugli ordini di accreditamento.** — (Ragioneria centrale). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

Con una circolare del Ministero delle finanze emanata a chiarimento delle disposizioni della legge 1° maggio 1930, n. 450 (Circolare 291 *giornale militare* 1930) viene stabilito che gli ordinativi emessi sugli ordini di accreditamento, per il pagamento di acconti ai fornitori, siano ritirati dalle sezioni di R. tesoreria mediante il rilascio di un buono mod. 31 Ter C. G. Prov. (color violetto).

Ora, su richiesta della direzione generale della Banca d'Italia, si dispone che l'ufficiale incaricato di esibire il buono e di prelevare gli ordinativi venga espressamente designato con un atto di delegazione posto a tergo dello stesso buono e redatto nei seguenti termini:

« *Il signor . . . . . ., la cui firma è segnata in calce al presente atto, è delegato sotto la responsabilità dei sottoscritti, al ritiro dei seguenti ordinativi estinti*:

N. . . . . . *in data* . . . . . *L.* . . . . . .
» . . . . . » » . . . . . » . . . . . .
» . . . . . » » . . . . . » . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Totale L. . . . . . ».

Tale atto di delegazione verrà firmato dalle stesse autorità che sottoscrivono l'ordinativo ed il buono, vale a dire: il gestore, direttore o vice direttore ed il direttore dei conti o l'incaricato del riscontro contabile.

Occorre mettere in rilievo che, dato il sistema di somministrazione di fondi, in uso presso l'amministrazione militare, per cui gli ordini di accreditamento vengono emessi direttamente a favore degli enti solo per i pagamenti in acconto ai fornitori, mentre i fondi per le altre spese sono somministrati dagli uffici di contabilità e revisione a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulle contabilità speciali, in nessun caso potrà verificarsi, per gli ordini di accreditamento emessi dall'amministrazione della guerra, il prelevamento di fondi a mezzo di buoni.

Per quanto riguarda gli ordini di accreditamento emess da altre amministrazioni a favore di Enti militari (come a esempio dal Ministero dell'interno a favore dei comandi dell legioni CC. RR.), sia gli ordinativi di pagamento a favor di terzi che i buoni per i prelevamenti in contanti, dovrann essere firmati dai responsabili della cassa di riserva, i quali per la riscossione dei buoni stessi, potranno delegare uno due ufficiali, secondo le norme consuete relative alla riscos sione degli ordinativi di pagamento (art. 108 e seguenti de regolamento per l'amministrazione dei corpi).

Per il ritiro invece, a fine mese, degli ordinativi estinti il buono relativo dovrà essere firmato dai responsabili dell cassa di riserva, i quali delegheranno per l'operazione u solo ufficiale nel modo sopra indicato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 618. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Tassazione dei contratti per abbonamenti telefonici.** — (Ragione ria centrale). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

Si porta a conoscenza delle Amministrazioni militari la circolare del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari), riguardante il trattamento tributario da farsi ai contratti per abbonamenti telefonici, stipulati tra gli uffici governativi e le Società private concessionarie.

« A termini dell'art. 94 della vigente legge di registro (86 vecchio T. U.) e dell'art. 9 della vigente legge sul bollo, i contratti di abbonamento al telefono tra uffici governativi e società private concessionarie devono essere assoggettati alle tasse di registro e bollo e stare a carico delle società assuntrici del servizio telefonico, trattandosi di una prestazione di appalto assunta dalla ditta esercente il servizio telefonico.

« Essendosi, per altro, verificato il caso di talune società, le quali, mal sopportando l'onere tributario, si rifiutavano di addivenire a simili contratti con le Amministrazioni dello Stato, questo Ministero, onde facilitare la conclusione dei contratti medesimi, senza vulnerare i principi tributari, sul conforme parere del Consiglio di Stato, è venuto nella de-

terminazione di adottare il seguente temperamento: che cioè, premesso l'obbligo della società privata di bollare e registrare tali contratti, le Amministrazioni governative abbonate, potessero loro rimborsare tali spese coi fondi destinati al pagamento del canone. — Il Direttore generale: Valerio Marangoni ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 619. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero della marina con decreto del 28 luglio 1930 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la Ditta Accorsi e Baghetti di Milano, esercenti l'industria e il commercio di costruzione in ferro e acciaio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 620. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi per primi tenenti** (*con una tavola di disegno*). — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

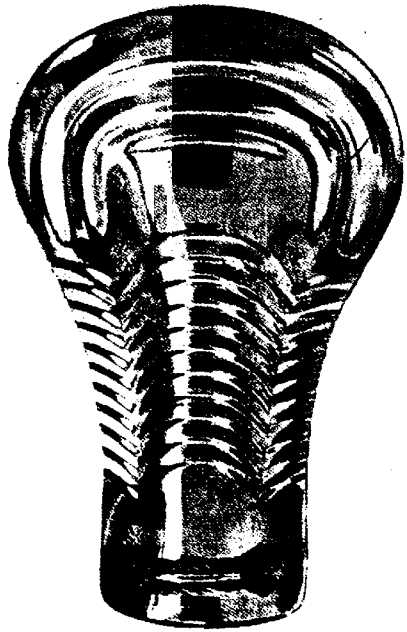
La divisa per i primi tenenti del R. Esercito sarà caratterizzata dai seguenti distintivi:

Controspalline della giubba: portano un galloncino di argento o d'oro, a seconda delle armi e dei corpi, alto mm. 6, cucito lungo il bordo parallelo all'attaccatura della manica;

Spalline: nello scudo portano in rilievo una terza riga centrale, di dimensione più piccola alle due indicanti il grado, parallela all'asse trasversale della spallina e limitata alla parte centrale (ved. tavola annessa).

Il Ministro: P. GAZZERA.

Allegato alla circolare 620
del *giornale militare* 1930



N. 621. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio di materiali dai gruppi *A* e *B* al gruppo *C*.** — (Direzione generale artiglieria - Divisione amministrativa). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

Si porta a conoscenza che la circolare 441 del *giornale militare* 1926 deve essere considerata non più in vigore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 622. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

Tenuto conto degli aumenti verificatisi nei ruoli, per effetto delle nomine ad effettivo degli allievi della scuola di applicazione, e sempre con riserva di fissare i limiti definitivi entro il 15 gennaio 1931, il Ministero avverte che nel prossimo anno potranno sostenere gli esperimenti per la scelta facoltativa e gli idonei essere iscritti sul quadro di avanzamento — ferme le altre condizioni stabilite dalla legge e le disposizioni della circolare 522 del *giornale militare* corrente anno — gli ufficiali compresi nei limiti indicati dalla seguente tabella:

Arma o corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali..	9 giugno 1927 sino a **Fiori Floro**	31 marzo 1926 sino a **Marchetti Ugo**	11 gennaio 1923 sino a **D'Antonio Gennario**
Fanteria.....	2 luglio 1927 sino a **De' Molinari Virgilio**	16 marzo 1918 sino a **De Richiacchi Alessandro**	2 dicembre 1920 sino a **Dolci Mariano**

Arma o corpo		Maggiori	Capitani	Tenen
Cavalleria		1° gennaio 1929 sino a **Maioli Giuseppe**	2 agosto 1927	14 ottobre
Artiglieria.....		16 maggio 1927 sino a **Moudani Ernesto**	1° dicembre 1926	1° settembr sino a **Ciannella N**
Genio		16 giugno 1928 sino a **Moscheri Giustino**	9 novembre 1927	16 luglio sino a **Bartolini I**
Corpo sanitario	Medici.....	30 giugno 1924 sino a **Castagliola Antonio**	30 settembre 1924 sino a **Alonzo Ruggiero**	—
	Chimici farmacisti	31 marzo 1924 sino a **Isola Emilio**	16 novembre 1926 sino a **Pessolano Angelo**	—
Corpo commissariato	Commissari	21 maggio 1926	17 novembre 1918	16 luglio 1 sino a **Rossi pasqu**
	Sussistenza	31 marzo 1926 sino a **Quarta Ottavio**	20 ottobre 1918	1° settembre sino a **De Maio Gio**
Amministrazione		31 agosto 1925 sino a **Sensi Vincenzo**	22 settembre 1922 sino a **Sica Giuseppe**	—
Corpo veterinario		—	30 giugno 1924 sino a **De Ferri Alberto**	20 febbraio sino a **Dami Leope**

Il Ministro: P. GAZZE

N. 623. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). — 16 ottobre 1930 – Anno VIII.

Il Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e telegrafi — ha provveduto alla registrazione dei seguenti nuovi indirizzi convenzionali telegrafici:

Divisioceler;

Brigacav;

adottati da questo Ministero per i telegrammi diretti rispettivamente:

ai comandi di divisione celere;

ed ai comandi di brigata di cavalleria.

Pertanto tali nuovi indirizzi dovranno essere aggiunti: il primo a pagina 1180 della circolare 317 del *giornale militare* 1929, immediatamente sotto la dicitura « Comando divisione territoriale »; il secondo a pagina 1191 della stessa circolare, immediatamente sotto la dicitura « Comando superiore di cavalleria ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 624. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 5° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 ottobre 1930 – Anno VIII.

Ai sensi del n. 7 della circolare 89 *giornale militare* corrente anno si porta a conoscenza che gli ufficiali dichiarati idonei all'ammissione al 5° corso superiore tecnico di artiglieria iniziatosi il 1° corrente sono i seguenti:

A.

Ufficiali non permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria:

Tenente colonnello CARDELLICCHIO Raffaele;
Maggiore CABANO Amedeo;
1° Capitano DI LORENZO Carlo;

1° Capitano RENDA Ottorino;
Capitano SALA Alessandro;
Capitano CIONCI Renato;
Tenente VALENZA Vincenzo;
Tenente CAROLLO Olindo;
Tenente VITIELLO Umberto.

B.

Ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico:

* Tenente colonnello PASCUCCI Raffaele;
* Tenente colonnello PESCATORE Alberto;
* Tenente colonnello MARI Umberto;
* Tenente colonnello RUSSO Ugo;
* Tenente colonnello DE CORNE' Guido;
* Tenente colonnello CAPONE Bosforo;
Maggiore MASSAIOLI Italo;
Capitano AVALLONE Antonio;
Capitano SANTINI Alfredo;
Capitano AQUILECCHIA Vincenzo.

I tenenti colonnelli permanentemente aggregati al servizio tecnico e controdistinti con asterisco sono dispensati dalla frequenza del corso, con l'obbligo di sostenere i prescritti esami entro il 1933, ai sensi dell'art. 7, n. 16, ultimo comma, della circolare 482 *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 625. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — **Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

Dal 4 gennaio al 30 aprile 1931 avrà luogo presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia un corso per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare, con le modalità ed i programmi di cui alle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924 e n. 363 del *giornale militare* 1925.

Le domande dei sottufficiali capi-operai aspiranti al corso, corredate dalla copia del foglio matricolare, del foglio caratteristico, mod. F. e dell'esito dell'esperimento di cui al capo B della circolare n. 363 del *giornale militare* 1925, saranno inoltrate al Ministero (Direzione generale del genio) entro il 10 dicembre 1930.

Il Ministero parteciperà tempestivamente ai corpi interessati i nomi dei sottufficiali capi operai ammessi al corso, che dovranno presentarsi il 3 gennaio 1931 alla direzione dell'officina di costruzione del genio militare, passando aggregati al 3° reggimento genio in Pavia.

Al termine del corso l'officina del genio militare di Pavia giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso e sull'attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo laboratorio, attribuendo a ciascuno un punto di merito.

I giudicati idonei che non siano già in possesso dell'abilitazione a capo armaiuolo, saranno inviati a seguire un corso per conseguire tale abilitazione dopo di che sarà fatta la graduatoria e si procederà alla nomina degli aspiranti idonei, in ordine di merito, ai posti vacanti in organico, effettuando le successive promozioni man mano che si verificheranno le vacanze.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 626. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Ruolo degli ufficiali anziani delle armi combattenti (ruolo M).** — (Gabinetto). — 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

Con la dispensa n. 59 del B. U. pari data sono stati effettuati i movimenti relativi alla prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480.

In conseguenza di tali movimenti un primo nucleo di ufficiali ritenuti particolarmente idonei a disimpegnare funzioni, aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione, è stato immesso nel ruolo M.

Per ciascuno, di detti ufficiali, questo Ministero ha determinato quale incarico dovrà disimpegnare.

Tale assegnazione è da considerarsi definitiva e potrà essere variata solo in seguito a nuova determinazione da inserirsi nel B. U.

Come è previsto dall'art. 2 della legge, alla completa formazione del ruolo sarà provveduto gradualmente e con immissioni da effettuarsi nei successivi anni.

In attesa del raggiungimento totale degli organici le mansioni inerenti potranno essere attribuite anche ad ufficiali che non appartengono al ruolo, da scegliersi — come sinora è stato fatto — fra gli ufficiali appartenenti ai corpi interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 627. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA — **Speciali corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 ottobre 1930 Anno VIII.

1. — I corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria, iniziati a titolo di esperimento nel novembre 1929-VIII, continueranno nel prossimo anno 1930-31 con le norme sotto indicate.

2. — Ciascun corso si svolge in due anni successivi. Ogni anno comprende:

un periodo preliminare da svolgersi presso le stesse università, durante l'anno accademico, dal 1° dicembre al 30 aprile;

un periodo applicativo da svolgersi presso le scuole allievi ufficiali, dal 15 luglio al 15 ottobre.

La vigilanza sui corsi è devoluta ai comandanti dei corpi d'armata ed ai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, ai quali dovranno far capo i comandi della Milizia universitaria per quanto ha tratto all'attuazione da parte loro delle presenti norme.

I comandati di corpo d'armata ed i comandanti militari predetti provvederanno alla scelta degli insegnanti ed istruttori, designando allo speciale incarico ufficiali del-

l'Esercito molto pratici e distinti per autorevolezza e capacità, valendosi, per le istruzioni pratiche, se possibile, anche di ufficiali della Milizia universitaria.

3. — Le università presso le quali si svolgeranno le speciali istruzioni militari di cui sopra è cenno sono le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino.

Il primo anno di corso presso ciascuna delle predette Università verrà istituito soltanto se si raggiunga il numero di 50 studenti inscritti, fisicamente idonei. Il secondo anno si svolgerà nelle Università nelle quali nel 1929-30 si è istituito il primo anno.

4. — Durante il periodo preliminare presso le università sarà svolto il seguente programma:

a) lezioni su materie militari (parte teorica comune a tutte le armi) sulla base di quanto è contenuto nelle « Norme generali e programmi d'insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento » e di quanto verrà indicato dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di stato maggiore).

Dette lezioni saranno all'incirca 40, in ciascuno dei due anni accademici;

b) istruzioni militari pratiche:

1° anno - intero programma di istruzione premilitare ed istruzione sulle mitragliatrici; allenamento alle marce; esecuzione di tiri;

2° anno - gli allievi, a qualunque arma siano stati assegnati, verranno essenzialmente abilitati nell'esercizio del comando ed a funzionare da comandanti della squadra e del plotone anche in ordine chiuso e da istruttori per l'educazione fisica. Allenamento alle marce; esecuzione di tiri.

Verranno impiegati in media 15 giorni per ciascun anno, sulla base di tre ore per giorno.

Durante le lezioni si farà luogo a interrogazioni, per l'accertamento del profitto, e verranno assegnati punti in ventesimi. Tali votazioni, a fine del periodo di svolgimento presso le università, verranno trasmesse ai comandi delle scuole allievi ufficiali.

Per le istruzioni militari pratiche verrà parimenti assegnato un punto di attitudine militare.

5. — I giorni e le ore verranno stabiliti per ciascuna università mediante accordi fra i comandanti di corpo d'armata, o delle Isole, ed i rettori delle università stesse, tenendo presente l'opportunità di:

lasciare libere almeno alcune domeniche, effettuando, se possibile anche le istruzioni pratiche nei giorni feriali;

contemperare le esigenze dell'istruzione con le condizioni di ambiente di ciascuna sede (numero degli studenti che non risiedono nella città, numero degli studenti impiegati, ecc.).

6. — Durante il periodo presso le scuole allievi ufficiali verranno svolti i programmi di cui alle « Norme generali e programmi di insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento », sia per la parte teorica comune a tutte le armi, sia per la parte speciale di ciascuna arma.

Durante ciascun anno sarà effettuato un campo d'arma della durata di 30 giorni.

7. — Alla fine del 1° anno, dopo il periodo svolto presso le scuole allievi ufficiali, si procederà ad una classificazione degli allievi, senza dar luogo ad esami. Alla fine del 2° anno, dopo il periodo svolto presso le scuole, si procederà, nella prima quindicina di ottobre, agli esami per l'accertamento della idoneità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali.

8. — Gli studenti che saranno riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento assumeranno detto grado e dopo aver prestato il prescritto servizio di prima nomina presso i corpi, come ufficiali di complemento, verranno collocati in congedo.

Il servizio di prima nomina predetto, col grado di sottotenente di complemento, potrà anche essere iniziato al termine degli studi universitari ed in ogni modo non oltre il 26° anno di età.

9. — Gli studenti inscritti al corso iniziato nel dicembre 1929 che hanno regolarmente frequentato i due periodi del 1° anno, presso le università e presso le scuole allievi ufficiali, frequenteranno il 2° anno.

Quelli di essi che comunque non potessero frequentarlo, saranno tenuti a frequentare il corso normale allievi ufficiali della durata di 7 mesi presso le scuole allievi ufficiali di complemento.

Gli studenti di medicina, chimica-farmacia e medicina veterinaria, che vennero ammessi in via eccezionale al 1° anno di corso 1929-30 ed hanno regolarmente frequentato i due periodi di esso, frequenteranno il 2° anno di corso.

10. — Gli studenti che desiderino inscriversi al nuovo corso allievi ufficiali avente inizio nel dicembre di quest'anno dovranno inoltrare domanda in carta da bollo da L. 3 ai comandi di corpo d'armata o ai comandi militari della Sicilia o della Sardegna, a seconda della sede dell'università alla quale sono inscritti.

Le domande dovranno giungere ai comandi di corpo d'armata entro il 15 novembre prossimo, tramite il comando del gruppo universitario al quale lo studente appartiene. In esse dovrà essere indicato distretto, data e località di nascita, facoltà universitaria seguita, arma preferita.

Gli studenti, nell'indicare l'arma preferita, dovranno tener presente che l'assegnazione degli allievi ufficiali di complemento alle varie armi viene fatta sulla base oltrechè dell'attitudine fisica e limitatamente alla disponibilità dei posti, anche secondo i seguenti criteri:

a) gli studenti delle RR. scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono assegnati alle armi di artiglieria e del genio;

b) gli studenti delle altre facoltà sono assegnati alle armi di fanteria o di cavalleria.

Quelli delle facoltà di medicina, chimica-farmacia e medicina veterinaria non potranno essere ammessi ai corsi di che trattasi. Essi continueranno a frequentare gli appositi corsi presso la scuola centrale di sanità militare di Firenze e presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo,

al termine dei loro studi universitari, e conseguiranno, se idonei, il grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario.

11. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle Isole decideranno in merito alle domande con le stesse norme fissate per i corsi allievi ufficiali di complemento e disporranno che nella seconda quindicina di novembre abbia luogo la visita medica presso gli ospedali militari.

La visita medica dovrà accertare per ciascun aspirante:

a) l'idoneità generica al servizio;

b) l'idoneità specifica all'arma o specialità.

L'assegnazione definitiva all'arma richiesta avrà luogo solo dopo la visita presso le scuole allievi ufficiali.

12. — Durante l'anno accademico, gli studenti, come appartenenti alla Milizia universitaria dipenderanno, per quanto concerne la frequenza dei corsi militari e la disciplina, dai comandi della Milizia stessa.

Durante i periodi estivi, presso le scuole allievi ufficiali, essi saranno considerati a tutti gli effetti come militari di truppa arruolati e porteranno il distintivo di allievo ufficiale di complemento.

Ai fini disciplinari e matricolari gli studenti verranno considerati in congedo, nell'intervallo tra il 1° ed il 2° periodo estivo.

Per le norme da seguire nell'ammissione degli aspiranti ai corsi, a seconda della ferma alla quale essi siano ascritti e per le variazioni matricolari degli ammessi, nulla è variato a quanto venne stabilito con la circolare 7 del *giornale militare* del corrente anno.

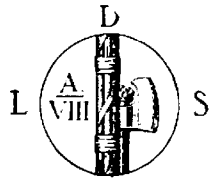
Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 47ª, anno 1930, circolare 526:

A pagina 1735, nella colonna « Granatieri », in corrispondenza « Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30 » aggiungere: metri 0,02 - importo 1,240 - Di conseguenza il prezzo di costo della giubba verrà a risultare di lire 167,662 ed il prezzo di conteggio di L. 167,80.

Nella colonna « Nizza - Piemonte Reale - Genova - Scuola Applicazione cavalleria - Deposito cavalli » in corrispondenza « Panno colorato per mostreggiature alto metri 1,30 » aggiungere: m. 0, 027 - importo L. 1,674 - Di conseguenza il prezzo di costo della giubba verrà a risultare di L. 154, 635 ed il prezzo di conteggio L. 154,80.



PREZZO L. 2

(2784) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1930 - ANNO VIII — 24 OTTOBRE



SOMMARIO

N. 628 - **15 maggio 1930** - Anno VIII — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale che istituisce il posto di addetto militare presso la legazione di S. M. il Re d'Italia in Addis Abeba. . . . *Pag.* 2112

» **629 - 13 settembre 1930** - Anno VIII — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 2113

» **630 - 14 ottobre 1930** - Anno VIII — SOTTUFFICIALI. — Norme per la promozione a sergente e sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037, del 23 giugno 1927 . . . . . » 2115

» **631 - 17 ottobre 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Note di qualifica dei ragionieri geometri del genio militare addetti ai comandi del genio . . . . . » 2115

» **632 - 23 ottobre 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — XX campionato militare ippico . . . . . » 2116

» **633 - 23 ottobre 1930** - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso informativo di cultura zootecnica ed agronomica per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi . . . . . » 2120

LIBRERIA DELLO STATO

N. 634 – 23 ottobre 1930 – Anno VIII — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione . . . . . Pag. 21

» 635 – 23 ottobre 1930 – Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 21

» 636 – 23 ottobre 1930 – Anno VIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi . . . . . » 21

NOTIFICAZIONE . . . . . » 213

Circolare N. 628. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale che istituisce il posto di addetto militar presso la legazione di S. M. il Re d'Italia in Addis Abeba. — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 maggio 1930 – Anno VIII

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, che fissa il numero degli Addetti Militari, navali ed aeronautici presso le Regie rappresentanze diplomatiche;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Decreta:

E' istituito il posto di Addetto Militare presso la Legazione di S. M. il Re d'Italia in Addis Abeba.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

p. *il Ministro degli affari esteri*:
FANI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1930 - Anno VIII
Registro n. 87 Guerra, foglio n. 418.

N. 629. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 13 settembre 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto testo unico;

Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e modificato con i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 9 marzo 1928, 24 aprile 1928 e 20 luglio 1929;

Decreta:

Art. 1.

Nell'intitolazione e nel 1° comma del paragrafo 82 del regolamento speciale pei salariati dipendenti dal Ministero della guerra sono soppresse le parole « di residenza », e alla lettera *b*) dello stesso paragrafo è sostituito il seguente:

b) Indennità di malaria.

Agli operai destinati permanentemente in località dichiarate malariche, nella misura giornaliera di L. 0,60 a L. 3 a seconda della località e della composizione della famiglia a carico dei salariati ».

Art. 2.

Il disposto della lettera *c*) del paragrafo 83 del regolamento predetto è sostituito dal seguente:

« *c*) per navigazione fuori del porto di ordinaria residenza, al personale di bordo:

L. 0,60 all'ora pei comandanti di rimorchiatore e pei macchinisti o fuochisti conduttori di macchina nei rimorchiatori;

L. 0,50 all'ora pei padroni di pirobarche, motoscaf altre imbarcazioni a motore e fuochisti conduttori di macchina s le pirobarche;

» 0,30 » » pei fuochisti semplici e pei motoris marinai e prodieri delle imbar zioni ».

Il primo alinea della lettera *d*) del paragrafo 83 del re lamento predetto è sostituito dal seguente:

« *d*) 1° per i tipografi compositori; per gli addetti a tempra, alla brunitura o alla pulitura con rotelle a sme glio di parti d'armi; all'argentatura, alla nichelatura ed lavori in genere di galvanoplastica; alla zincatura a cald alla lavorazione della latta e del piombo; al lavaggio di trerie nell'istituto chimico farmaceutico militare, da L. 0, a L. 0,40 all'ora ».

Il disposto della lettera *e*) del paragrafo 83 del regolame to predetto è sostituito dal seguente:

« *e*) per gli addetti a lavori di studio o di esperienze, L. 0,30 a L. 1 all'ora, a seconda del genere e dell'importan dello studio e dell'esperienza ».

Il primo alinea della lettera *f*) del paragrafo 83 del regol mento predetto è sostituito dal seguente:

« *f*) 1° per gli incaricati di collaudi definitivi di manufa ti sia nell'interno degli stabilimenti, sia presso ditte privat da L. 0,25 a L. 0,80 all'ora, a seconda dell'importanza d collaudo ».

Art. 3.

Nel paragrafo 89 del regolamento predetto le parole « Ist tuto Nazionale di Previdenza Umberto I per gli orfani deg impiegati ed operai delle pubbliche amministrazioni » son sostituite dalle seguenti:

« Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Umberto per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro o fani ».

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 13 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 88, *foglio n.* 391.

N. 630. — SOTTUFFICIALI. — **Norme per la promozione a sergente e sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037, del 23 giugno 1927.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 ottobre 1930 – Anno VIII.

Al n. 2 della circolare n. 456 del *giornale militare* 1927 aggiungere:

« Il numero dei sergenti che potranno essere ammessi alla suddetta rafferma di un anno presso ciascun corpo o reparto, sarà stabilito dal Ministero della guerra ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 631. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica dei ragionieri geometri del genio militare addetti ai comandi del genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1930 – Anno VIII.

A parziale modificazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 della circolare 803 del *giornale militare* dell'anno 1928, questo Ministero determina che, dal mese di gennaio p. v., le note di qualifica dei ragionieri geometri del genio militare, addetti ai comandi del genio, siano compilate dal comandante del genio e rivedute dall'ispettore dell'arma del genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 632. — CONCORSI E GARE. — XX campionato militi ippico. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 ott bre 1930 - Anno VIII.

1. — Nella prima quindicina del mese di aprile 1931-I avrà luogo in Roma il XX campionato militare ippico.

2. — I concorrenti si riuniranno alle ore 17 del giorno aprile, in Roma nella caserma del reggimento Piemon Reale cavalleria, per essere presentati al signor genera ispettore delle truppe celeri.

Il campionato si chiuderà con la premiazione che avr luogo nell'ippodromo della scuola di cavalleria di Tor Quinto, nel pomeriggio di domenica 12 aprile. Il mattin seguente alla premiazione, i concorrenti saranno riuniti gran rapporto.

3. — Potranno essere inscritti al campionato gli ufficia in S. P. E. e quelli di complemento che siano in servizi nell'epoca in cui la gara avrà luogo, montati su cavalli d proprietà, di carica, o di servizio, inscritti nei ruoli da 1° gennaio 1931 e che da questa data appartengano o sian assegnati ai rispettivi concorrenti. I comandanti di reggi mento hanno facoltà di far montare, a quegli ufficiali d complemento che entreranno in servizio dopo tale data che diano affidamento di figurare onorevolmente, cavalli gi in consegna al 1° gennaio 1931, ad altri ufficiali di comple mento, nel frattempo congedati e da essi stessi allenati.

4. — I concorrenti verranno divisi in due categorie. L 1ª comprenderà gli ufficiali montati sui loro cavalli di pro prietà; la 2ª quelli montati su cavalli appartenenti all Stato.

Le prove saranno identiche per entrambe le categorie, i premi invece, verranno attribuiti separatamente con gra duatorie distinte per ogni categoria.

Il titolo di campione e la seconda coppa CAPRILLI sa ranno assegnati al primo assoluto, indipendentemente dalla categoria.

5. — Le iscrizioni saranno fatte dai comandanti di reggimento o capi servizio, i quali dovranno assicurarsi, sotto la loro responsabilità, che i cavalli concorrenti diano affidamento di sopportare, senza eccessivo strapazzo, le fatiche della gara.

6. — Il campionato consisterà in due prove da compiersi in due giornate successive.

A) *Prova di resistenza.*

Marcia di circa 50 km. intramezzata da un percorso al galoppo di circa 15 km. in terreno vario, rotto da ostacoli naturali.

Sarà stabilito un tempo massimo per il complesso della prova, ed uno, per il solo percorso al galoppo. L'uscita da uno di questi due tempi massimi, escluderà il concorrente dalla premiazione.

B) *Prova di addestramento.*

Percorso con ostacoli naturali di campagna o simili ad essi, fissi o mobili, da eseguirsi nell'ippodromo della scuola di Tor di Quinto.

Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli e la loro obbedienza alla mano del cavaliere.

Detti esercizi saranno scelti fra i seguenti:

a) fermarsi entro uno spazio largo 6 metri, segnato 5 metri avanti ad uno ostacolo; indietreggiare di alcuni passi; proseguire il percorso;

b) saltare il primo ostacolo di una gabbia, fermarsi alcuni istanti nella gabbia stessa, saltare il secondo ostacolo, proseguire il percorso;

c) dopo aver saltato un ostacolo, fermarsi entro uno spazio di 6 metri, segnato 6 metri dopo l'ostacolo stesso; eseguire una mezza volta del raggio di 3 metri, risaltare in senso inverso lo stesso ostacolo, proseguire;

d) saltare successivamente due ostacoli della fronte di 6 metri, posti ad angolo retto;

e) saltare un ostacolo di metri 2 di fronte;

f) saltare il primo ostacolo di una gabbia; uscire da essa; poscia, con volta, ritornare nuovamente alla gabbia, saltandone ambo gli ostacoli;

g) entrare in un fosso d'acqua e rimanervici fermo per qualche minuto;

h) aprire un cancello rimanendo a cavallo e passare poi attraverso il cancello stesso;

i) uscire da una strada fiancheggiata da un ostacolo, ed infilata dal fuoco a salve di mitragliatrice lontana 100 metri.

Sarà stabilito un tempo massimo entro il quale dovrà essere compiuto il percorso; l'uscita da esso escluderà il concorrente dalla premiazione.

7. — *Classifica.*

Per ogni 10' impiegati in meno del tempo massimo stabilito per il complesso della prova di resistenza, 1 punto di vantaggio; per ogni 3' impiegati in meno del tempo massimo fissato per il solo percorso al galoppo, 1 punto di vantaggio. Per il calcolo degli errori della prova di addestramento varrà il regolamento della società del cavallo italiano da sella. La non esecuzione o l'esecuzione incompleta di ognuno degli esercizi di cui al comma *B*) del paragrafo 6, sarà penalizzata come errore di percorso. Inoltre la giuria disporrà di due punti per penalizzare ogni singolo esercizio, anche se compiuto integralmente, ma in maniera scomposta e cavalleristicamente scorretta.

Potranno essere esclusi dal partecipare o dal proseguire le prove quei cavalli che dimostreranno di non essere stati sufficientemente allenati o di non poter sopportare lo sforzo della gara.

La classifica generale si otterrà assegnando ad ogni concorrente una dotazione di n. 100 punti, a cui saranno aggiunti o detratti i vantaggi o le penalità. Per ogni punto di penalità ricevuto nella prova di addestramento, sarà detratto un mezzo punto dalla dotazione della classifica. In

caso di parità nella classifica generale, varrà il tempo minore impiegato nel percorso al galoppo in campagna: in caso ancora di parità, varrà il tempo minore impiegato nella prova di addestramento.

8. — « *Handicaps* ».

I cavalli concorrenti riceveranno mezzo punto di penalità per ogni L. 1000 di premi in denaro, vinte in gare ippiche pubbliche in tutta la loro carriera. (Le frazioni di tale somma non saranno calcolate). I cavalli mai premiati con somme di denaro in gare ippiche pubbliche, riceveranno un punto di vantaggio; quelli invece che non vi hanno mai partecipato ne riceveranno due. I cavalli esteri, riceveranno un punto di penalità.

9. — Vi saranno tre tipi di premi:

il premio per il campione consistente nella 2ª Coppa CAPRILLI, riservato al 1° assoluto, il quale, inoltre riceverà anche il primo premio della categoria nella quale è stato inscritto;

i premi d'onore, alcuni dei quali potranno essere trasmissibili;

i premi ordinari, suddivisi nelle due categorie, con preminenza per quella degli ufficiali montati su cavalli di proprietà.

Per l'assegnazione definitiva della 2ª coppa CAPRILLI valgono le disposizioni contenute nel paragrafo 418 della circolare 632 del *giornale militare* 1929.

10. — L'ispettorato delle truppe celeri è incaricato della redazione del programma particolareggiato e della direzione del campionato.

Il contenuto di questa circolare è sufficiente per servire come norma per la preparazione dei cavalli. Il programma particolareggiato sarà pubblicato non più tardi del mese di febbraio 1931-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 633. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso informativo di cultura zootecnica ed agronomica per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Il 24 novembre p. v. avrà inizio presso l'istituto sperimentale zootecnico di Tor Mancina (Monterotondo) diretto dal prof. dott. Bartolo Maymone, un corso informativo di cultura zootecnica ed agronomica, per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi.

2. — Al detto corso, che avrà la durata di circa 15 giorni, parteciperanno gli ufficiali seguenti:

Ten. colonnello	AMICO di MEANE cav. Giovanni
» »	APORTI cav. Alessandro
Maggiore	CLEMENTI cav. Guglielmo
»	RAGANELLA Leone
»	GARATTINI Amleto
Capitano	SOLDA' Nello.

Vi parteciperà inoltre il maggiore ZAFFUTO Amedeo, del servizio ippico e veterinario di questo Ministero.

3. — Gli ufficiali sopra indicati dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 23 novembre p. v. alla direzione del deposito allevamento quadrupedi del Lazio, dalla quale dipenderanno disciplinarmente durante la loro permanenza al corso. Essi alloggeranno nelle camere che saranno all'uopo predisposte nello stabilimento stesso.

A cura di detto deposito sarà ordinato un servizio di trasporto persone e bagagli alla stazione di Fara Sabina.

4. — La direzione del deposito farà pervenire al Ministero (Servizio ippico e veterinario) per il 26 novembre p. v., l'elenco degli ufficiali presentatisi e comunicherà successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali medesimi.

5. — Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi depositi. Le competenze pel viaggio d'andata e

quelle di permanenza per il periodo del corso (n. 11 della circolare 460 *giornale militare* 1925) saranno liquidate dal deposito del Lazio.

6. — Stante la brevità del corso gli ufficiali non sono autorizzati a condurre seco i propri cavalli di servizio, nè gli attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 634. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Sciogliendo la riserva di cui all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, è stabilito che il 4 gennaio 1931 avrà inizio, presso il laboratorio di veterinaria militare in Roma, il corso di integrazione per ufficiali veterinari, della durata di mesi quattro, che si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — A frequentare detto corso sono chiamati i seguenti ufficiali veterinari:

Tenente MENICUCCI dott. Ilio del 7° reggimento artiglieria da campagna;

Tenente TENTOLINI dott. Alcide del reggimento cavalleggeri Novara.

3. — Si presenteranno al Ministero della guerra - Ufficio del capo del servizio veterinario - il 4 gennaio p. v., alle ore 10.

4. — Continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 di ogni mese al 13° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 635. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. **Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

1. — Dal 15 novembre prossimo al 15 gennaio 1931-IX verrà impartita, presso la scuola di applicazione di cavalleria l'istruzione da zappatore ai seguenti sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria:

1 sottufficiale, limitatamente a quei reggimenti che trovino, o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire il proprio sottufficiale zappatore nell'anno venturo;

4 caporali per ogni reggimento di cavalleria.

Vi devono essere destinati militari intelligenti, svelti e volenterosi.

2. — I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso, trasmettendogli anche le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi. E cureranno poi, che questi si presentino a detta scuola, col completo equipaggiamento ed armamento, il 14 novembre p. v.

3. — Si avvertono i comandi di corpo d'armata che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute ed imprescindibili esigenze del servizio.

4. — Al termine del corso, il comando della scuola di cavalleria, nel far rientrare ai reggimenti tutti i militari del corso, farà conoscere ai singoli reggimenti quale sia il grado d'istruzione raggiunto da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore. Il detto comando trasmetterà inoltre al Ministero (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 636. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. II). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

Sono state affidate alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) le forniture della benzina auto e del petrolio per la pulizia degli automezzi, occorrenti a tutti gli enti dell'Esercito fino al 30 giugno 1931.

La benzina sarà quella che la ditta ha in commercio sotto la denominazione di « Benzina Vittoria » ed il petrolio, quello denominato « *Due Stelle* ».

1. — *Condizioni di prelevamento - Penalità.*

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di benzina e di petrolio, sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a) vista:

per quantitativi fino a 1500 Kg. se di benzina;

per quantitativi fino a 150 Kg. se di petrolio;

b) entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della consegna della richiesta, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 Kg. di benzina o di petrolio non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto del carburante fornito in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese, e le penali, come sopra stabilite, maturate al giorno dell'acquisto in danno.

2. — *Prove ed accertamenti.*

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura.

Nel caso che i prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo Ministero, procederanno, in contraddittorio col rappresentante

della ditta, al prelievo di un campione di Kg. 5 ed alla successiva spedizione di questo all'officina automobilistica R. E. di Bologna, per gli accertamenti a termini contrattuali.

Si fa poi obbligo agli enti consumatori di segnalare tempestivamente a questo Ministero tutto ciò che avessero a rilevare tanto nei riguardi della qualità dei prodotti forniti, quanto nei riguardi del funzionamento dei rifornimenti.

3. — *Contabilizzazioni.*

I prelevamenti della benzina e del petrolio saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio, e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre esser fatta menzione dell'ufficio di amministrazione dal quale l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo della merce consegnata su appositi « buoni di distribuzione » a tagliandi A. B. C., di cui all'unito modello (allegato 2), e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della merce, il deposito si farà apporre sui tagliandi suddetti la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando *A*); consegnerà invece a mano, o trasmetterà per posta, all'ente prelevatario i tagliandi *B* e *C*.

Il tagliando *B* verrà restituito al deposito, firmato per ricevuta della merce dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà all'ente stesso per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui prelctti tagliandi saranno sempre riportati il numero e la data della corrispondente richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento, quindi, potrà corrispondere uno o più buoni della ditta, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo del tempo utile per la consegna della merce, di cui al comma 1°) dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento le fatture della merce consegnata (un originale e due capie) corredate dei tagliandi *B* dei buoni. Sulle fatture originali e sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: « originale », « copia ».

Dovrà sempre esser fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni della ditta.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, proceduto al controllo delle fatture, le trasmetterà (l'originale ed una copia) all'officina automobilistica R. E. di Bologna per la revisione.

La stessa officina restituirà gli originali delle fatture col visto dell'effettuata revisione, all'ente prelevatario il quale dovrà quindi provvedere al pagamento alla ditta. I pagamenti, da effettuarsi mensilmente, potranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 10.000, a a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'Azienda Generale Italiana Petroli - Ufficio vendita di Milano - e da commutarsi in vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore della stessa Azienda Generale - Ufficio vendita di Milano.

b) per importi minori, con lo stesso mezzo o anche in contanti, quando possibile, o a mezzo di vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, o del Banco di

Sicilia, tratti o girati a favore della società A.G.I.P. Ufficio vendita di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo ogni singolo ordinativo.

4. — *Prezzo.*

La benzina ed il petrolio saranno forniti al prezzo di stino costiero in vigore al giorno di consegna della richies di prelevamento, diminuito dell'abbuono di L. 29 (ventin ve) per quintale netto.

Per prezzo di listino costiero s'intenderà il più basso fi quelli praticati sul mercato dalle Società « Nafta », « S. A.P. » e « A.G.I.P. » per ogni quintale di merce netto.

Per la merce prelevata presso i depositi interni, al prezz di listino costiero verrà aggiunto il prezzo del trasporto calcolato dal deposito costiero più viciniore dell'assuntor o di una delle altre società di cui sopra.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria per va gone cisterna completo.

In nessun caso il prezzo complessivo per merce consegnat agli enti militari presso i depositi interni, sarà superiore a quello del listino applicato presso gli stessi depositi intern della società fornitrice.

Quando un ente militare richiede la consegna di carbu ranti a cura della società in località diversa da quella de deposito, al prezzo come sopra calcolato dovrà essere ag giunto quello del trasporto dal deposito della società a luogo di effettiva consegna.

Se il trasporto è eseguito per ferrovia verrà fatturato in base alla spesa effettiva ed in appoggio ai relativi bollettini ferroviari.

I costi dei trasporti sopra menzionati saranno indicati in fattura distinti fra loro e dal costo della merce.

5. — *Imballaggi.*

I carburanti potranno essere prelevati:

— imballati, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna.

Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino;

— in fusti dell'amministrazione militare, senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

— in carri cisterna della società fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito d'origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello rivacato dai documenti ferroviari.

6. — *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.*

I prelevamenti di benzina e petrolio effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari, previa revisione da parte dell'officina automobilistica R. E. come è detto al comma 3°.

7. — *Anticipazione di spese.*

L'assuntore anticiperà il pagamento del dazio, aggio doganale, tassa di vendita, statistica ed altri eventuali diritti statali, contro semplice rimborso delle somme pagate. Tali somme saranno indicate in fattura distintamente dal costo della merce. Per le zone franche del Regno si intende quindi non dovuta nè anticipazione alcuna da parte della ditta nè conseguente rimborso da parte dei prelevatari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N......

(1).....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta.....

(circolare *Giornale militare* 193..)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A.....*li*.....193..

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

Richiesta di prelevamento N......

La ditta.....
Agenzia o deposito di .....
consegnerà al (1).....
dipendente dal (2) .....
I seguenti materiali il cui importo graverà sul Capitolo.....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A.....*li*.....193..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio comuni

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N.....
in data.....193.....rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L.	C.
Benzina (o petrolio)	.....	.....	
TOTALE.....	.....	.....	

A ..... lì ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al ..... :.....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N.....
in data.....193.....rilasciata dal.....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L. C.
Benzina (o petrolio)	.....	.....
TOTALE.....	.....	.....

A ..... *li* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Il direttore dell'Agenzia

.....

(Visto per ricevuta dei materiali suddetti)
Il comandante del.....
.....

NB. — Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. .....
in data .....193..... rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del .....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L.	C.
Benzina (o petrolio)	.....	.....	
TOTALE	.....	.....	

A ..... *lì* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Il direttore dell'Agenzia

.....

(Visto per ricevuta dei materiali suddetti)
Il comandante del .....
.....

NB. — Da trattenersi dal corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

ALLEGATO 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. ».

Depositi costieri.

SPEZIA — Deposito militare dell'Antognana.
VADO LIGURE — Deposito A. G. I. P.
FIUME — Raffineria olii minerali S. A.
VENEZIA — Porto Marghera.
NAPOLI — Via delle Brecce n. 3.

Depositi interni.

TORINO — Gianoli & Coppa, via Po n. 3.
NOVARA — Quagliotti Giovanni, corso Carlo Alberto I.
ALESSANDRIA — Mignone Secondo, corso Roma n. 35.
CASALE MONFERRATO — Borgnis Luigi, piazza VI Marzo.
VOGHERA — Bossi & Tronconi.
CUNEO — Masante Giacomo, vicolo Barra di Ferro, 4.
GENOVA — Siliato Leonardo, via XX Settembre, 2-13.
MILANO — Cassoni Attilio, via Monte Pietà n. 15.
COMO — Saba dell'Oca, via Ospedale n. 5.
VARESE — Saba dell'Oca, via Bainsizza n. 3.
LECCO — Riva Airoldi & Sacchi, Casella Postale 18.
PAVIA — Bossi & Tronconi, corso Mazzini, 12.
BRESCIA — Amistani F. & C., via Nino Bixio n. 1.
BERGAMO — F.lli Sorlini, via Tasso n. 21.
SONDRIO — Magni Filippo, via Beccaria n. 6.
CREMONA — Gambazzi Francesco, via Robolotti n. 3.
PIACENZA — Cigala Enea, via Cavour n. 35.
PARMA — Bistolfi Guido, viale P. Toschi n. 8.
VERONA — Avanzini Eugenio, via Mazzini n. 50.
MANTOVA — Borelli Arminio, via Oberdan n. 4.
VICENZA — Colognese Pietro, corso Principe Umberto, 10.
PADOVA — Albertazzi Aldo, via degli Zabarella, 16.
TREVISO — Ronchi L. & Gasparotti, via Filodrammatici, 25.
SEDICO BRIBANO — Favretti Giuseppe.
TRENTO — Fighel Albino, Santa Trinità, 5.
BOLZANO — Radina Vito e Luigi, via Rosmini, 7.
TRIESTE — Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.
POLA — Revere Guido, via Promontore, 1.
BOLOGNA — Muggia Angelo & F., via N. Sauro, 25.
MODENA — Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.
REGGIO EMILIA — Brenno Manfredi, sobborgo Barriera S. Stefano.

RAVENNA — Meldolesi Enzo, via Farini, 8-A.
FERRARA — Orsi Luigi, Borgoleoni, 7-9.
ROVIGO — Del Fiume Alberto, via Mazzini, 34.
ANCONA — Bontempi Francesco, corso Vittorio Emanuele n. 9.
MACERATA — Serafiini Giuseppe, via Regina Margherita, 14.
PESARO — Donati Lamberto, via Calpino, Fermignano.
UDINE — Travani Attilio, via Savorgnana, 12.
PORDENONE — Mantovani F.lli, viale Giorgetti.
GORIZIA — Mann & Rossi, via Salcano, 32.
FIRENZE — Guetta Mario & F.i, via Bufalini, 11.
AREZZO — Palleggi & Vannucci, via dei Mannini, 1.
SIENA — Martelli Renato, via Cavour, 35.
LIVORNO — Società anonima lubr. O. Coppini, via Indipendenza, 8.
MASSA CARRARA — Margara Enrico, piazza Aranci, 8.
LUCCA — S. A. V. I. O., via del Poggio, 18.
GROSSETO — Gorrieri Arturo & C.
ROMA — Marzano & Fasce, via del Tritone, 125.
PERUGIA — Enrico Bodarida & C., via Mazzini, 6.
SPOLETO — Soc. comm. ind. agricola, via Nursina.
BARI — G. J. Nuovo, piazza Umberto I, 42.
LECCE — Chiriatti Antonio, piazza G. Riccardi.
TARANTO — Buono Giuseppe, via de' Cesare, 2.
PESCARA — Sgambati Umberto & Mauro Raffaele.
AQUILA — Taralli Carmine.
CAMPOBASSO — Manfredini Angelo & C., corso Vitt. Emanuele, 27.
S. BENEDETTO DEL TRONTO — Flaiani Ettore, viale Regina Margherita.
NAPOLI — Cutolo Carlo & F., Santa Brigida, 39.
BENEVENTO — Basile Adolfo, via Valfortore.
SALERNO — Soriente & Noschese, corso Garibaldi, 266-268.
POTENZA — Ferretti Antonio, via Meridionale.
AVELLINO — Paolo d'Argenio Francesco, via Mancini.
CATANZARO — Larussa Achille & Bossi, via Duomo, 3.
COSENZA — Perugini & Zagarese, corso Mazzini.
REGGIO CALABRIA — Roberto Mauro, via Biagio Camagna.
PALERMO — Bazan & Ferruzza, via Belmonte, 87.
CALTANISSETTA — Gangitano Salvatore, corso Vitt. Emanuele, 137.
TRAPANI — Tedesco Domingo Gaspare, via Riccardo Passeneto.
MESSINA — Vladimiro Toscano.
PORTO EMPEDOCLE — F.lli Vinti, via Francesco Crispi, 448.
CATANIA — Francesco Taccia, via Caronda, 82.
SIRACUSA — F.lli Malfitano, corso Umberto I, 132.
CAGLIARI — Devoto Dino, viale Trieste, 63.
SASSARI — Conti Giuseppe, corso Vitt. Emanuele, 33.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 ottobre 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Como	Il Comune di Robbiate è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Robbiate Paderno »	n. 1328 4 sett. 1930
Palermo. . .	Il Comune di Petralia Sottana è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Castellana Calcarelli in « Castellana Sicula ».	n. 1329 7 sett. 1930

NB. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti terri mente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolar del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno p dere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avve base alle liste unificate.

PREZZO L. 2 —

(2784) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1930 - ANNO IX — 3 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 637 – 22 agosto 1930 – Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1374 – Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari . *Pag.* 2138

» 638 – 1° settembre 1930 – Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 720 subalterni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374. . . . . » 2140

» 639 – 28 agosto 1930 – Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione Pro soldati del Presidio Militare di Trieste » costituita con il capitale di lire 88.500 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto presidio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 2141

» 640 – 11 settembre 1930 – Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1370 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari », eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142. . . . . » 2144

LIBRERIA DELLO STATO

N. **641 – 11 settembre 1930** – Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1371 col quale la « Fondazione Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco » costituita con il capitale di lire 58.900 nominali e la cui rendita è destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 21

» **642 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — TRASPORTI. — Trasporto a bagaglio di ossigeno liquido . . . . . » 21

» **643 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 21

» **644 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 21

» **645 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Bolli per la franchigia postale . . . . . » 215

» **646 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . . » 215

» **647 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Dotazioni cartografiche per gli usi di pace. » 215

» **648 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di uffici stralcio. . . . . » 216

» **649 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Bardatura dei cavalli degli ufficiali. » 216

» **650 – 30 ottobre 1930** – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e parate. » 216

N. 651 - 30 ottobre 1930 - Anno IX — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento dei lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi. . . . . *Pag.* 2164

» 652 - 30 ottobre 1930 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — Provvedimenti medico-legali relativi a militari del R. Esercito e della R. Marina, da espletarsi reciprocamente presso i rispettivi ospedali . . . » 2175

» 653 - 30 ottobre 1930 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo . . . . . » 2176

» 654 - 26 settembre 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO DEL R. ESERCITO. — Relazione e R. decreto n. 1401 - Nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare. . . . . » 2181

» 655 - 30 ottobre 1930 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nel 1908, rimandati per l'esame definitivo alle sedute da tenere entro il 31 dicembre 1930. . . . . » 2226

» 656 - 23 ottobre 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . » 2227

NOTIFICAZIONE. . . . . » 2228

Circolare N. 637. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1374 – Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari.** — (Gabinetto). — 22 agosto 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 17 ottobre 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità organica, urgente ed assoluta, di procedere alle nomine degli allievi uscenti dalle Accademie di reclutamento e dei sottotenenti provenienti dalle Scuole di applicazione;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato per un quinquennio, dalla data del presente decreto, a far luogo alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo — anche oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, per le armi, corpi e servizi del Regio esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri Reali) — degli allievi delle Accademie e delle Scuole magistrali e di applicazione che ne abbiano ultimato con esito favorevole i corsi.

Il numero complessivo di tali nomine non dovrà però superare per il corrente esercizio quello di 720 e per gli esercizi futuri il limite che sarà stabilito con la legge di bilancio.

Art. 2.

La ripartizione fra armi, corpi e servizi dei subalterni di cui al precedente art. 1 sarà stabilita con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 3.

Finchè esistano soprannumeri sul complesso degli organici di cui all'art. 1 è sospesa la facoltà di disporre nomine in servizio permanente effettivo in base ad altro sistema di assunzione, fatta eccezione per le assunzioni effettuate normalmente mediante concorsi in base all'art. 15 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e per le nomine per merito di guerra in dipendenza di azioni belliche in Colonia.

Art. 4.

Alla spesa necessaria, per le anzidette nomine, sarà provveduto ricollocando in congedo i subalterni di complemento richiamati in servizio per sopperire alle deficienze di subalterni nelle armi di artiglieria, genio e cavalleria e con proporzionale diminuzione del numero medio dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina. Per l'esercizio in corso il numero medio di questi ultimi sottotenenti, stabilito dall'art. 4 della legge 27 marzo 1930, n. 284, è definito a 2670.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio del corrente anno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 33. — FERZI.

N. 638. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 720 subalterni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374. — (Gabinetto). — 1° settembre 1930 - Anno VIII.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, relativo alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari;

Decreta:

In applicazione dell'art. 2 del decreto sopraricordato, la ripartizione fra armi, corpi e servizi dei 720 subalterni per il corrente esercizio è quella risultante dalla seguente tabella:

Arma - Corpo - Servizio	Nomine a sottotenente in servizio permanente effettivo	Nomine a tenente in servizio permanente effettivo
Fanteria	207	—
Cavalleria	15	—
Artiglieria	98	201
Genio	22	72
Commissariato	34	—
Sussistenza	8	—
Amministrazione	32	—
Maestri di scherma	31	—
Totali...	447	273
	720	

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 89, foglio n. 269. — SCRIVANTE.

N. 639. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione Pro soldati del Presidio Militare di Trieste », costituita con il capitale di lire 88.500 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto presidio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 agosto 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 17 ottobre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il comando del corpo d'armata di Trieste di un fondo di L. 88.500 nominali, costituito da offerte di privati e di enti della città, e destinato inizialmente alla erezione di una Casa del Soldato in Trieste;

Considerato che si è ritenuto di rinunziare alla creazione in Trieste di detta istituzione;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità di costituire con il detto fondo apposita fondazione da intitolarsi « Fondazione Pro Soldati del Presidio militare di Trieste », la cui rendita sia destinata annualmente a beneficio dei militari di truppa del detto presidio che abbiano compiuto atti di coraggio o se ne siano resi meritevoli per condotta esemplare o per particolare rendimento in servizio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione pro soldati del presidio militare di Trieste », costituita col capitale di L. 88.500 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto presidio, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E approvato lo statuto della detta fondazione, composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO
della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Trieste ».

Art. 1.

Col fondo di L. 88.500 nominali, raccolto a cura del comando del corpo d'armata di Trieste in seguito ad offerte di privati e di enti della città, è costituita la « Fondazione pro soldati del presidio militare di Trieste ».

Art. 2.

Il capitale di cui al precedente art. 1, in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla suddetta Fondazione, sarà depositato presso il comando del distretto militare di Trieste, che ne curerà la gestione.

Art. 3.

La rendita proveniente dal capitale suddetto sarà divisa in 40 premi che verranno distribuiti ogni anno, nella ricorrenza dell'annessione di Trieste al Regno d'Italia (20 marzo), ad altrettanti militari di truppa degli enti, corpi e distaccamenti del R. Esercito formanti il presidio militare di Trieste, che se ne siano resi maggiormente meritevoli per atti di coraggio o per condotta esemplare o per particolare rendimento in servizio.

Art. 4.

All'assegnazione dei premi provvederà il comandante del presidio militare di Trieste, previo esame delle proposte motivate inoltrate dai comandanti di compagnia o di reparti equivalenti, e sentiti, se del caso, i rispettivi comandanti di corpo o di reparto distaccato. Le proposte dovranno pervenire al comando del presidio non oltre il 1° marzo di ogni anno.

Art. 5.

Entro i primi di gennaio di ogni anno il comando del distretto militare di Trieste, che amministra la fondazione, trasmetterà al Ministero della guerra, a termine delle disposizioni di cui alla circolare 39 del *giornale militare* 1929, il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione stessa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Roma, li 28 agosto 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 640. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1370 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari », eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 2142.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 17 ottobre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 22 aprile 1930-VIII, con la quale il direttore del commissariato militare di Bari, nella veste di amministratore della « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari » chiede che la detta fondazione — eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142, ed avente lo scopo di erogare la rendita di cui annualmente dispone in sussidi alle famiglie bisognose dei militari di truppa appartenenti ai distretti o centri di mobilitazione del predetto corpo d'armata morti o feriti in guerre nazionali — sia autorizzato ad accettare l'offerta di L. 12.900 nominali, costituita con oblazioni fatte dal personale del suindicato corpo d'armata, in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe Umberto di Savoia con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari » — eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142 — è autorizzata ad ac-

cettare l'offerta di L. 12.900 nominali fatta dal personale del detto corpo d'armata in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio.

Art. 2.

Lo statuto di detta fondazione, approvato col succitato decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142, è sostituito da quello allegato al presente R. decreto, composto di n. 10 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO
della « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari ».

Art. 1.

La « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari » — eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142 — è costituita con il capitale nominale di L. 21.400, di cui L. 8500 rappresentano il residuo di somme offerte, alla fine del 1915, da ufficiali e militari di truppa del detto corpo d'armata a beneficio dei militari dell'XI corpo d'armata mobilitato, e L. 12.900 provengono da oblazioni fatte dal personale del corpo d'armata territoriale suindicato in occasione del matrimonio di S. A. R. il Principe di Piemonte con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio.

Essa ha lo scopo di provvedere all'erogazione, sia in tempo di guerra che in tempo di pace:

a) con la rendita del capitale nominale di L. 8500 offerto nel 1915, di sussidi alle famiglie bisognose dei militari di truppa appartenenti per fatto di leva ai distretti o centri di mobilitazione delle divisioni militari di Bari e di Catanzaro (di cui era formato in quel tempo il corpo d'armata di Bari), morti o feriti in guerre nazionali;

b) con la rendita del capitale nominale di L. 12.900, offerto nel gennaio 1930, di sussidi alle famiglie bisognose di militari di truppa appartenenti per fatto di leva a distretti delle divisioni militari di Bari e di Chieti, di cui si compone attualmente il comando di corpo d'armata medesimo.

Art. 2.

Il capitale nominale di cui al precedente articolo 1, in L. 21.400 è investito in titoli di consolidato 5 % intestati alla fondazione e depositati presso la direzione di commissariato militare di Bari.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una Commissione composta del direttore di commissariato militare di Bari, del gestore e del capo dell'ufficio d'amministrazione della direzione di commissariato medesima.

Art. 4.

La concessione dei sussidi viene deliberata da una Commissione nominata da S. E. il comandante del corpo d'armata di Bari e composta del comandante della brigata di fanteria avente sede in Bari — che la presiede — e di quattro ufficiali comandanti di corpo o capi di servizio, residenti nella detta città. Disimpegna le funzioni di segretario senza voto deliberativo il capo dell'ufficio d'amministrazione della direzione di commissariato militare di Bari.

Art. 5.

La concessione dei sussidi ha luogo due volte l'anno, e cioè nei mesi di febbraio e di agosto.

La commissione di cui al precedente art. 4, tenendo presente l'origine delle somme che costituiscono il capitale della fondazione, provvede, di volta in volta, affinchè la rendita derivante dalla quota di capitale di L. 8500 nominali sia assegnata alle famiglie bisognose dei militari di truppa, appartenenti per fatto di leva ai distretti o centri di mobilitazione delle divisioni militari di Bari e di Catanzaro, morti o feriti in guerre nazionali, e la rendita proveniente dalla quota di capitale di L. 12.900 nominali venga, invece, erogata alle famiglie bisognose dei militari di truppa appartenenti ai distretti o centri di mobilitazione della suindicata divisione militare di Bari e di quella di Chieti.

Art. 6.

Coloro che intendono partecipare al beneficio del sussidio dovranno presentare domanda in carta libera entro il 31 gennaio o il 31 luglio di ogni anno al comando del corpo d'armata di Bari.

Alla domanda dovranno unirsi:

a) l'indicazione degli atti di valore eventualmente compiuti dal militare, e, se del caso, delle circostanze in cui trovò la morte o venne ferito in combattimento, delle campagne o dei fatti d'armi cui prese parte, corredandola, possibilmente, di documenti (diplomi di ricompensa al valore, stati di servizio militare, fogli di congedo, ecc.);

b) il certificato di povertà rilasciato, in carta libera, dal podestà del comune;

c) il certificato (in carta libera) dello stato civile, che attesti il grado di parentela o il seguito matrimonio col militare, e che indichi il numero e l'età delle persone componenti la di lui famiglia.

Art. 7.

Potranno partecipare all'assegnazione del premio soltanto il coniuge del militare ed i parenti entro il secondo grado.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 4, esaminate le domand ed assunte le informazioni che riterrà del caso, proceder all'assegnazione dei sussidi, secondo le norme di cui all'art colo 5, tenendo presenti lo stato di bisogno in cui si trov chi domanda il sussidio, il grado di parentela nei confron del militare e le benemerenze di questi.

Art. 9.

Le decisioni della Commissione saranno fatte risultare d apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti alla seduta Di esso sarà trasmessa immediatamente copia alla Commis sione di cui al precedente articolo 3 che provvederà, nel pi breve tempo, al pagamento del sussidio alle persone desi gnate.

Art. 10.

Annualmente, dopo avvenuta l'erogazione dei sussidi, sarà, a cura della precitata Commissione amministrativa dell'ente, redatto il rendiconto gestione, a norma della circolare 39 del *giornale militare* 1929.

Tale rendiconto sarà inviato al Ministero della guerra e copia di esso verrà rimessa, per conoscenza, alla Commissione di cui all'art. 4.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 641. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1371 col quale la « Fondazione Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco », costituita con il capitale di lire 58.900 nominali e la cui rendita è destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena, viene eretta in ente morale e ne è approvao lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 17 ottobre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 58.900 nominali fatta dall'Istituto del Nastro Azzurro - Sezione di Milano - per la costituzione di una fondazione in memoria della contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco, prima Patronessa e Presidente effettiva del comitato Donne Milanesi decorate Nastro Azzurro, e la cui rendita annua sia destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco* », costituita col capitale nominale di L. 58.900 e la cui rendita annua è destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO

della « Fondazione Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco » a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena.

Art. 1.

E' intitolata al nome della compianta contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco — che fu prima Patronessa e Presidente effettiva del Comitato Donne Milanesi decorate Nastro Azzurro della sezione di Milano dell'Istituto del Nastro Azzurro — la fondazione costituita col capitale di L. 58.900 nominali, offerto dal Consiglio direttivo della predetta sezione, e la cui rendita annua viene destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1, investito in cartelle di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione e da depositarsi nella cassa dell'Istituto del Nastro Azzurro - Sezione provinciale di Milano.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata alla presidenza dell'Istituto del Nastro Azzurro - Sezione provinciale di Milano.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale di cui all'articolo 2 sarà istituita una borsa di studio di L. 2000 a favore di quell'allievo della R. Accademia militare di Modena, nativo di Lombardia, che si trovi in disagiate condizioni economiche e sia, sotto ogni aspetto, meritevole di incoraggiamento.

Nell'assegnazione sarà preferito — a parità di merito — l'allievo che sia figlio di decorato, o di mutilato, o di invalido di guerra, o di combattente oppure di ufficiale del R. Esercito.

Non potranno concorrere all'assegnazione gli allievi che per qualsiasi titolo godano del beneficio della retta gratuita o di una borsa di studio di entità superiore od eguale a quella di cui sopra.

Art. 5.

L'assegnazione della borsa di studio sarà effettuata, nel dicembre di ogni anno, da una commissione composta del presidente della sezione di Milano dell'Istituto del Nastro Azzurro, che la presiede e di due membri da lui designati, in base all'esame delle domande e dei documenti che saranno inviati dagli aspiranti alla presidenza della detta sezione, ed alle informazioni che la presidenza riterrà eventualmente di chiedere al comando della R. Accademia militare di Modena.

L'assegnazione s'intende fatta per un anno, ma può essere anche confermata allo stesso allievo per l'anno successivo.

Nel caso che la Commissione non ritenga di far luogo, in un anno, all'assegnazione della borsa, la somma relativa sarà accantonata per effettuarne il conferimento, sempre sotto forma di borsa di studio, nell'anno successivo; e così di seguito.

Art. 6.

Con la residuale rendita annua del capitale nominale della fondazione sarà istituito un premio che porterà il nome di « Premio dell'Istituto del Nastro Azzurro » e che verrà, alla fine di ogni anno, assegnato, su proposta del comando della R. Accademia militare di Modena, dalla Commissione

di cui al precedente art. 5, a quell'allievo della R. Accademia militare di Modena, il quale si sarà meglio classific nell'educazione fisica militare.

Il detto premio sarà consegnato in forma solenne al p miato dal comandante della R. Accademia di Modena, giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria.

Art. 7.

Entro i primi di gennaio di ogni anno la presidenza de sezione di Milano dell'Istituto del Nastro Azzurro, che a ministra la fondazione, trasmetterà al Ministero della gu ra il rendiconto della fondazione stessa, relativo all'eser zio scaduto, a termine delle disposizioni di cui alla cir lare 39 del *giornale militare* 1929.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 642. — TRASPORTI. — **Trasporto a bagaglio di ossige liquido.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio tr sporti). — 30 ottobre 1930 – Anno IX.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti, per opportu norma, la circolare diramata dalla Direzione generale de FF. SS. alle stazioni ferroviarie circa il trasporto a bag glio dell'ossigeno liquido:

« Si avverte che, in deroga alle vigenti disposizioni, Forze Armate dello Stato sono autorizzate a spedire, con bagaglio, l'ossigeno liquido nella quantità massima di kg. 1((peso netto) per spedizione, in colli non eccedenti il pe lordo di kg. 70 ciascuno.

« I colli ammessi a tale modo di trasporto, sono costitui da un involucro esterno e dal recipiente propriamente dett contenuto nell'involucro stesso.

« L'involucro è di lamiera metallica e consta di un corpo cilindrico o sferico, con base atta ad assicurare la stabilità del recipiente in modo che esso non possa rovesciarsi per gli urti e le scosse normali del treno, ed è munito di adatte maniglie per le operazioni di carico e scarico.

« Il recipiente interno è a doppia parete ed è ricavato da sottile lamiera metallica (ottone, argentone, ecc.) ed ha forma approssimativamente sferica, con un lungo e sottile collo che sporge dall'involucro. Lo spazio interposto fra involucro e recipiente è riempito di materiali termicamente isolante.

« Il recipiente non è chiuso; la sua imboccatura però, oltre che essere protetta da un cappellotto di lamiera forata, è munita di un tappo di feltro, che, mentre permette la fuoruscita del gas, impedisce che possano verificarsi spruzzi del liquido.

« Le tasse di porto devono essere computate in base alla classe II dei bagagli ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 643. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto ha comunicato che sono disponibili 4 posti di applicato (grado 12°, gruppo C.) nel ruolo organico del personale degli uffici per gli affari di culto, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il 30

novembre 1930, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Le dette domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante, per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado, l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 644. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il Ministero delle finanze ha comunicato che sono disponibili i seguenti impieghi del grado 12° nei dipendenti ruoli del gruppo C. i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

a) 12 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle intendenze di finanza;

b) 9 posti di applicato nel ruolo degli uffici del registro;

c) 13 posti di applicato nel ruolo delle ipoteche;

d) 24 posti di applicato nel ruolo dell'amministrazione delle imposte dirette;

e) 14 posti di ufficiale nel ruolo degli uffici esterni del tesoro.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 30 *novembre* 1930, apposita domanda in carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere qualsiasi residenza. Quelli che intendano concorrere a più impieghi dovranno, nella detta domanda, indicarli per ordine di preferenza.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei richiedenti e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale e, se fruiscono dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo della medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati e da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 645. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Bolli per la franchigia postale.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il Ministero delle comunicazioni ha informato che, in analogia al R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, (circolare 693 del *giornale militare*) il quale prescrive il nuovo stemma dello Stato, costituito dallo stemma Sabaudo sorretto da due Fasci Littori, si rende necessario che gli uffici ammessi alla franchigia postale si provvedano, *nel più breve tempo possibile,* dei bolli per l'esenzione dalle tasse postali (bollo ovale) aventi inciso il nuovo stemma dello Stato, avvertendo che, in caso contrario, la corrispondenza da essi impostata non potrebbe avere più corso.

I comandi, gli uffici di leva e tutti gli altri uffici che, a norma delle vigenti disposizioni, godono della franchigia postale, dovranno, perciò, nel più breve tempo possibile, provvedersi dei bolli col nuovo stemma, curando che sui bolli siano incise anche l'indicazione dell'ufficio mittente e la località in cui esso si trova.

I bolli dovranno essere commissionati alla R. Zecca in Roma, alla quale dovrà essere comunicata la leggenda da incidere, specificando se questa dovrà essere su due o su di una riga.

La relativa spesa dovrà essere imputata sull'assegno spese d'ufficio per il corrente esercizio.

Per quanto riguarda il sistema di pagamento dei bolli e la distruzione di quelli sostituiti, saranno osservate le norme contenute nelle circolari 731 del *giornale militare* 1927 e 299 del *giornale militare* del 1929.

Questo Ministero si riserva di dare istruzioni per quei reparti ed uffici che, pur essendo ammessi alla franchigia postale, non sono forniti dell'apposito bollo o vengano a trovarsi fuori della loro sede.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 646. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

1. — La Commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata MODENA gr. uff. Angelo, *presidente;*

Generale di divisione ASCOLI cav. Ettore, *membro;*

Generale di brigata ROVERE cav. Edoardo, *membro;*

Generale di brigata GRASSI cav. Augusto, *membro;*

Generale di brigata FIORE cav. Basilio, *membro;*

Colonnello di fanteria SOMMA cav. Umberto, *membro;*

Colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria PESCATORI cav. Armando, *membro*;

Tenente colonnello di fanteria CREMASCOLI cav. Giuseppe, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria BERNARDI cav. Tullio, *membro;*

Colonnello di cavalleria MAINONI d'INTIGNANO cav. Gerolamo, *membro;*

Colonnello di cavalleria ADAMI ROSSI cav. Enrico, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria BERTI cav. Raffaele, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria MAZZA cav. Mario, *membro;*

Colonnello di artiglieria BERTI cav. Mario, *membro;*

Colonnello di artiglieria RANDONE cav. Vincenzo, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria MERZARI cav. Fabio, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria SIGNORELLI cav. E rico, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria BRUNETTI cav. Br netto, *membro;*

Colonnello del genio PARMOLI cav. Lamberto, *membr*

Colonnello del genio MILONE cav. Catello, *membr*

Tenente colonnello del genio VOX cav. Donato, *membr*

Tenente colonnello del genio TESSIORE cav. Carl *membro;*

Tenente colonnello del genio BORELLI cav. Romol *membro;*

Tenente colonnello del genio AMODIO cav. Mario, *men bro.*

2. — Gli esperimenti avranno luogo a Vicenza.

3. — Gli ufficiali componenti la Commissione si trov ranno sul posto il 9 novembre p. v. e gli ufficiali da esami nare si presenteranno a quel comando di presidio la mat tina del giorno 14 dello stesso mese in uniforme ordinaria

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul te reno, sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 647. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Dotazioni cartografi che per gli usi di pace.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

1. — Come da precedente comunicazione fatta ai comandi di corpo d'armata e militari delle isole dal comando del corpo di stato maggiore — ufficio addestramento — (circolare 1250 del 20 marzo 1930-VIII), sono state fissate le dotazioni cartografiche per gli usi di pace dei vari comandi e reparti dell'Esercito.

Tali dotazioni comprendono:

a) carte di guarnigione;

b) carte di frontiera;

c) carte corografiche e itinerarie.

2. — La prima distribuzione di tali dotazioni, la successiva loro rinnovazione annuale e la loro sostituzione con carte di nuova edizione o di recente aggiornamento, nei limiti dei fondi all'uopo assegnati, sono gratuite.

3. — Per rinnovazione annuale deve intendersi esclusivamente la reintegrazione delle carte rese inservibili. Per tale reintegrazione la direzione dell'Istituto geografico militare ripartirà il fondo stanziato in bilancio in proporzione alla consistenza delle singole dotazioni.

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'Istituto geografico militare comunicherà agli ispettorati ed ai comandi di corpo d'armata e delle isole la somma assegnata, per questa rinnovazione, per l'anno finanziario in corso.

Fino alla concorrenza di tale somma ogni comando potrà inoltrare alla direzione dell'Istituto geografico militare, per sè e per gli enti dipendenti, e con le modalità prescritte dal paragrafo n. 5, le relative richieste.

Le eventuali eccedenze d'importo delle richieste per rinnovazione saranno addebitate agli enti interessati che provvederanno al conseguente rimborso mediante pagamento diretto.

4. — Contemporaneamente alla comunicazione della somma assegnata per rinnovazione, la direzione dell'Istituto geografico militare farà pervenire l'elenco delle carte di nuova edizione o di recente aggiornamento. Per tali carte le richieste non potranno superare, per ciascun ente, la quantità risultante dalla composizione delle rispettive dotazioni.

5. — I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole riuniranno le proprie richieste e quelle degli enti dipendenti in due elenchi distinti, dei quali uno per la rinnovazione annuale ed uno per le carte di nuova edizione o

di recente aggiornamento. Dette richieste potranno essere inoltrate all'Istituto geografico militare in una sola volta, oppure in due tempi, non oltre i mesi di novembre e maggio.

6. — Le carte topografiche occorrenti ai corpi, per esercitazioni e manovre da svolgersi in zone non comprese nelle carte costituenti le dotazioni cartografiche per gli usi di pace saranno richieste direttamente alla direzione dell'Istituto geografico militare e rimborsate a pagamento diretto.

7. — Le presenti disposizioni abrogano quelle contenute nella circolare 639 del *giornale militare* 1924.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 648. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di uffici stralcio. — (Ispettorato generale amministrativo). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Con la data del 1° novembre p. v., saranno soppressi gli uffici stralcio delle compagnie mitraglieri S. Etienne, dell'aeronautica e delle unità sanitarie, già soppresse, esistenti in Torino, rispettivamente presso il deposito del 92° reggimento fanteria, l'ufficio delle fortificazioni e l'ospedale militare.

In conseguenza, il carteggio del primo dei detti uffici sarà passato al distretto militare di Torino, quello del secondo all'ufficio delle fortificazioni (seconda sezione) del corpo d'armata di Torino, e quello del terzo ufficio stralcio sarà conservato dall'ospedale militare di Torino.

Pertanto, dalla data predetta la trattazione delle pratiche rimaste in sospeso, competerà agli enti ai quali viene passato il carteggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 649. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Bardatura dei cavalli degli ufficiali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 30 ottobre 1930 – Anno IX.

Il nuovo regolamento sull'uniforme, di prossima pubblicazione, prescrive che le cavezze-briglie delle bardature dei cavalli degli ufficiali (esclusi i CC. RR.), dall'attuale regolamento previste di tipo unico, devono essere di cuoio naturale.

Di ciò gli ufficiali abbiano norma, tenendo presente che l'uso della cavezza-briglia di cuoio nero sarà consentito solo fino al 31 maggio 1931-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 650. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le riviste e parate.** — (Comando del corpo di S. M.). — 30 ottobre 1930 – Anno IX.

E' stato pubblicato il Regolamento per le riviste e parate. Esso sarà distribuito a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re.	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Ufficio coordinamento	»	10
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Comando del Corpo di stato maggiore	»	30
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2

Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	copie	
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	
Comando militare della Sardegna	»	
Comandi di divisione militare territoriale (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	5
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria.	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	3
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. Accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola centrale carabinieri reali	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuole allievi sottufficiali	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	»	2
Gruppo chimico	»	2

Centri automobilistici.

Comando di centro	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1

Comando compagnie di sanità . . . . . copie
Comando compagnie di sussistenza . . . . . »
Comando distretto . . . . . »
Comando stabilimenti militari di pena . . . . . »
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . »

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero curerà la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 4.

Su tale prezzo è accordato la sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 651. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento dei lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Divisione II). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

E' stata affidata alla raffineria olii minerali società anonima (R.O.M.S.A.) la fornitura fino al 30 giugno 1931, degli olii e del grasso minerali lubrificanti auto agli enti che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.

1. — *Tipi e prezzi dei lubrificanti.*

I tipi dei lubrificanti ed i corrispondenti prezzi sono i seguenti:

— Italoil denso M. V. . . . . L. 330
— Italoil semidenso M. V. . . . . » 310
— Italoil fluido L. . . . . » 250
— Italoil composto per cambi e differenziali » 250
— Grasso lubrifix R. M. . . . . » 240

I prezzi si intendono per 100 kg. netti di merce, inclusa la tassa di vendita, resa franca ai depositi della ditta, imballaggio gratis, con prelevamenti normalmente in fusti ed eccezionalmente in latte litografate da kg. 18.500 netti.

Per le zone franche del Regno il prezzo dei lubrificanti dovrà essere sempre diminuito della tassa di vendita e dei diritti doganali, facendo figurare la diminuzione in fattura.

2. — *Modalità di prelevamento.*

I depositi della ditta ai quali gli enti prelevatari dovranno rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 1). A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località, e le consegne saranno effettuate nei locali che dall'ente richiedente saranno di volta in volta indicati. Gli enti stanziati in località diverse, si rivolgeranno invece al deposito più vicino, il quale provvederà, a spese e rischio della ditta fornitrice, alla spedizione del lubrificante richiesto.

I rifornimenti dovranno essere eseguiti mediante richieste di prelevamento firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente. In dette richieste, da approntarsi anche manualmente dagli enti prelevatari, dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario, della nomenclatura e quantità dei lubrificanti, nonchè del capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il tracciato da usarsi sarà conforme al modello annesso (allegato 2).

I quantitativi dei lubrificanti che verranno richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (fusti o latte litografate).

Invece le fatture che emetterà la ditta dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti delle materie fornite.

Il deposito nel soddisfare sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei lubrificanti consegnati su appositi buoni di distribuzione a tagliandi A. B. C. di cui all'unito modello (allegato n. 3) e che hanno la destinazione appresso indicata:

All'atto della consegna dei lubrificanti, il deposito farà apporre, sui predetti tagliandi dei buoni di distribuzione, la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce,

trattenendo il tagliando *A*, e consegnando a mano o trasmettendo per posta all'ente prelevatario i tagliandi *B* e *C*. Il tagliando *B* verrà restituito al deposito firmato per ricevuta dal capo dell'ente prelevatario ed il tagliando *C* resterà al corpo.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero e la data della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che le materie siano state consegnate in una o più volte.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo, e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date quandochessia, e dovranno essere soddisfatte nel periodo massimo di giorni dieci, a partire da quello in cui saranno pervenute al deposito della ditta, al quale dovrà essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza della richiesta.

3. — *Rifiuti e penalità.*

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuti dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei capitoli generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 dei detti capitoli generali s'intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 10 % dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà dei prelevatari di provvedere all'acquisto in danno a norma del paragrafo 22 dei capitoli generali stessi e senza pregiudizio delle penali avanti considerate.

4. — *Imballaggi.*

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto, escluso cioè quello del recipiente, verificato all'atto della consegna.

per gli enti dislocati nella località ove trovansi i depositi della ditta; per gli altri enti, sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti, che saranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione militare e verranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari.

Le caratteristiche dei recipienti risultano dall'annesso allegato n. 4.

5. — *Prove ed accertamenti.*

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura. Nel caso che i prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo Ministero, procederanno, in contradittorio col rappresentante della ditta, al prelievo di due campioni, l'uno di kg. 10 e l'altro di kg. 30, dalla partita del lubrificante da collaudare, ed alla successiva spedizione di tali campioni all'officina automobilistica R. E. di Bologna per gli accertamenti a termini contrattuali.

Pure in contradittorio si eseguiranno contemporaneamente i sigillamenti del recipiente dal quale si saranno prelevati i campioni e di tutti gli altri recipienti compresi nella partita da collaudare.

Le operazioni sopra indicate, di prelevamento e sigillamento, saranno fatte constare con apposito verbale.

Si fa poi obbligo agli enti consumatori di segnalare tempestivamente a questo Ministero tutto ciò che avessero a rilevare tanto nei riguardi della qualità dei prodotti forniti quanto nei riguardi del funzionamento dei rifornimenti.

6. — *Pagamento.*

La ditta trasmetterà agli uffici di amministrazione specificati nelle richieste di prelevamento le fatture dei lubrificanti consegnati ai vari enti prelevatari, in originale e due copie, accompagnate dalla parte B del buono di distribuzione.

Sulle fatture dovrà essere apposta in modo evidente la stampigliatura « originale » - « copia ».

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture, le trasmetterà (in originale e una copia) all'officina automobilistica R. E. per la revisione.

La stessa officina restituirà gli originali delle fatture col visto dell'effettuata revisione, all'ente prelevatario che dovrà provvedere mensilmente al loro pagamento alla ditta come è qui di seguito indicato:

a) per importo di fatture superiori a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Fiume a favore della Raffineria olii minerali società anonima « R.O.M.S.A. » di Fiume e da accreditarsi in conto corrente a favore della società predetta presso la Banca d'Italia - sede di Fiume;

b) per importi minori o con lo stesso mezzo, o anche in contanti, quando possibile, o a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia, tratti o girati a favore della società in Fiume.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

7. — *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.*

I prelevamenti effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari, previa revisione da parte dell'officina automobilistica R. E., come è detto al comma 6°).

8. — *Norme da osservarsi ed elementi da rilevarsi durante l'uso.*

Sono quelle particolari prescritte col Foglio d'Ordini - parte tecnica, n. 161, dispensa 17ª, in data 1° settembre 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei depositi della Raffineria Olii Minerali Società Anonima « R.O.M.S.A. ».

Torino - Filiale R.O.M.S.A., via Giannone n. 14 (Deposito: Gianoli & Coppa, via Po n. 3).

Alessandria - Dott. Secondo Mignone, Corso Lamarmora n. 35.

Milano - Alberto Gardella, via Settembrini n. 24.

Verona - Eugenio Avanzini, via Mazzini n. 50.

Trieste - Ditta Mann e Rossi, piazza Dalmazia n. 1.

Bologna - Ditta Angelo Muggia & Figlio, via Nazario Sauro n. 25 (Deposito: A.G.I.P. - Casalecchio di Reno).

Firenze - « S.A.V.I.O. » Società Anonima Vendita Idrocarburi Olii, via del Proconsolo n. 17.

Roma - Ditta Marzano & Fasce, via del Tritone n. 125.

Bari - G. J. Nuovo, piazza Umberto n. 42.

Napoli - Ditta Carlo Cutolo & Figli, via Santa Brigida n. 39.

Udine - Lorenzo Cita, via dei Teatri n. 17.

Palermo - Ditta Bazan & Ing. Ferruzza, via Principe Belmonte n. 87.

Cagliari - Cav. Dino Devoto, viale Trieste n. 63.

Asti - Fratelli Mango, piazza Libertà n. 1.

Cuneo - Geom. Giacomo Masante, vicolo Barra di Ferro n. 4.

Novara - Rag. Giovanni Quagliotti, Corso della Vittoria n. 4.

Bolzano - Fratelli Cav. Vito e Luigi Radina, via Rosmini n. 7.

Brescia - F. & C. Amistani - via Nino Bixio n. 1.

Padova - Aldo Albertazzi, via degli Zabarella n. 16.

Pola - Enrico Covacchi, via Giulia n. 5.

Gorizia - Mann & Rossi, via S. Carlo n. 32.

Piacenza - Enea Cigala, Corso Cavour n. 35.

Ravenna - Rag. Enzo Meldolesi e Attilio Monti, via Maresciallo Diaz n. 8-A.

Ancona - Francesco Bontempi, Corso Vittorio Emanuele n. 9.

Livorno - Società Nazionale Trasporti F.lli Gondrand, scali d'Azeglio n. 3.

Perugia - Consorzio Agrario Cooperativo, Corso Vannucci.

Chieti - Nicola Artese.

Catanzaro - Larussa e Bossi, via Duomo n. 3.

Messina - Filiale A.G.I.P., via Argentieri - isolato 318.

Genova - Stabilimento R.O.M.S.A. - Fegino.

Altri depositi della Ditta esistenti nel Regno.

Siena - Renato Martelli, via Cavour n. 35.
Zara - Giuseppe Crivellari.
Lodi - Dott. Gino Garbelli, via XX Settembre n. 1.
Pinerolo - Giacomo Peruglia, via Saluzzo n. 2.
Casale Monferrato - Luigi Borgnis, piazza Po n. 4.
Cremona - Cav. Francesco Gambazzi, via F. Robolotti n. 3.
Mantova - Cav. Erminio Borelli, via Oberdan n. 4.
Modena - Feltri e Pucci, piazza Mazzini n. 5.
Civitavecchia - Siniscalchi & Parenti.
Pescara - Sgambati e Cav. Mauro, Corso Vittorio Emanuele.
Salerno - Soriente e Noschese, Corso Garibaldi n. 266-268.
Pavia - Bossi & Tronconi, via Calatifimi n. 1.
Treviso - Ronchi & Gasparotti, via Filodrammatici n. 25.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta.....

(circolare *Giornale militare* 193..)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A.....*lì*.....193..

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

Richiesta di prelevamento N......

La ditta .....
Agenzia o deposito di .....
consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2).....
I seguenti materiali il cui importo graverà sul Capitolo .....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A.....*lì*.....193..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N.....
in data.....193..... rilasciata dal.....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L. C.
Italoil denso M. V.	.....	.....
» semidenso M. V.	.....	.....
» fluido L.	.....	.....
» composto per cambi e differenziali	.....	.....
Grasso lubrifix R. M.	.....	.....
TOTALE.....	.....	.....

A ..... *lì* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

NB. — *a)* Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N.....
in data.....193..... rilasciata dal.....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L.	C.
Italoil denso M. V.	.....	.....	
» semidenso M. V.	.....	.....	
» fluido L.	.....	.....	
» composto per cambi e differenziali	.....	.....	
Grasso lubrifix R. M.	.....	.....	
TOTALE.....	.....	.....	

A ..... *lì* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i material)

.....

Il direttore dell'Agenzia

.....

(Visto per ricevuta dei materiali suddetti)
Il comandante del.....

.....

NB. — Da ritornare all'agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 3

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI.....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N.....
in data.....193..... rilasciata dal.....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L.	C.
Italoil denso M. V.....	.....	.....	
» semidenso M. V	.....	.....	
» fluido L.....	.....	.....	
» composto per cambi e differenziali	.....	.....	
Grasso lubrifix R. M.....	.....	.....	
TOTALE.....	.....	.....	

A ..... *lì* ..... 193..

per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

.....

Il direttore dell'Agenzia

.....

(Visto per ricevuta dei materiali suddetti)
Il comandante del.....
.....

NB. — Da trattenersi dal corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche principali dei recipienti.

a) *Barili di legno*, contenenti approssimativamente Kg. 165 netti, su un fondo la ragione sociale col marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuto; nell'altro fondo il peso lordo, la tara, il numero del fusto, la qualità del lubrificante, lo stemma della finanza, nonchè eventuali altre marche per distinguere le spedizioni.

b) *Bidoni litografati*, contenenti ognuno Kg. 18.500 di olio oppure di grasso; vengono forniti appaiati in apposite casse, verniciati di bleu; su due facce tra loro opposte portano: nell'angolo sinistro superiore una fascia tricolore obliqua, nell'angolo destro superiore il marchio « A. G. I. P. » in nero su fondo bianco, circoscritto da un cerchio pure nero; nel centro il marchio « ROMSA » in nero su fondo bianco contenuto in un rombo. Inferiormente una fascia larga obliqua gialla, che attraversa tutta la faccia, con impresso il marchio « ITALOIL » in caratteri rossi e le indicazioni del lubrificante; in basso la ragione sociale, in caratteri bianchi « Raffineria olii minerali Fiume ». Sulle altre due facce: una fascia larga obliqua gialla con la scritta in caratteri neri « ITALOIL ». Tale scritta non figura sui bidoni contenenti grasso.

c) *Casse*, che contengono i bidoni su descritti, sono contradistinte col tipo di olio contenuto, scritto su un frontale; sull'altro è impresso a fuoco il marchio di fabbrica « ROMSA ».

N. 652. — SERVIZIO SANITARIO. — **Provvedimenti medico-legali relativi a militari del R. Esercito e della R. Marina, da espletarsi reciprocamente presso i rispettivi ospedali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

A complemento delle disposizioni in vigore e con riserva di inserire le varianti relative nei regolamenti del servizio sanitario e delle rassegne del R. Esercito, presi gli accordi col Ministero della R. Marina, questo Ministero dispone:

1. L'osservazione ed ogni altro provvedimento medico-legale, sia per i militari del R. Esercito che per quelli della Regia Marina, sono reciprocamente espletati presso i rispettivi ospedali, i cui direttori sono autorizzati a prendere le conseguenti determinazioni.

I modelli di rassegna (41 per il R. Esercito e 39 per la R. Marina) debbono compilarsi in tre copie, di cui una re-

sterà presso l'ospedale dove venne compiuto il provvedimento medico-legale e le altre due saranno trasmesse per i militari del R. Esercito al corpo rispettivo ed al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) e per quelli della R. Marina al Comando superiore del Corpo Reali equipaggi (Spezia) ed al Ministero della marina (Direzione centrale della sanità militare marittima).

2. In caso d'appello, per i militari del R. Esercito che subirono provvedimenti medico-legali presso gli ospedali della R. Marina il giudizio sarà devoluto al direttore di sanità del corpo d'armata competente per territorio (Trieste, per Pola - Udine, per Venezia - Firenze, per Spezia - Roma, per La Maddalena - Bari, per Taranto); per i militari della R. Marina sottoposti a provvedimenti medico-legali presso gli ospedali del R. Esercito, la competenza sarà della direzione centrale della sanità militare marittima.

Alle predette autorità sanitarie dovranno trasmettersi i relativi modelli di rassegna in triplice copia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 653. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per ufficiali in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Le disposizioni contenute nella presente circolare riflettono gli ufficiali di complemento in congedo, ed in particolar modo quelli pei quali la recente legge ha stabilito come condizione per l'avanzamento la frequenza ai corsi.

1. — Durante il prossimo periodo autunno-inverno, tra il novembre e l'aprile successivo, verranno effettuati i corsi di istruzione per ufficiali in congedo.

La data d'inizio dei corsi verrà stabilita dai comandi di corpo d'armata, tenuto conto delle particolari caratteristiche della rispettiva regione.

2. — I corsi hanno lo scopo di mettere al corrente delle principali questioni tattiche e di addestrare gli ufficiali inferiori in congedo delle armi combattenti nell'impiego dei reparti in relazione al grado rivestito.

3. — La recente legge 10 luglio 1930, n. 957 (circolare 548 *giornale militare* c. a.) stabilisce l'obbligo della frequenza ai corsi per gli ufficiali di complemento dei gradi da sottotenente a capitano che debbono essere assegnati alle unità di prima linea e richiede quale condizione indispensabile per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore:

a) che i sottotenenti abbiano frequentato con esito favorevole almeno un corso nel periodo di permanenza nel grado:

b) che i tenenti e i capitani abbiano frequentato con esito favorevole due corsi nel periodo di permanenza nel grado.

L'ufficiale che non frequenta i corsi non può conseguire l'avanzamento e continua a restare nel grado.

4. — In relazione a quanto sopra, i comandi di corpo di armata provvederanno perchè siano avvertiti gli interessati compresi nei limiti di età e anzianità in appresso indicati della necessità che prendano parte ai corsi che vengono indetti colla presente circolare.

Arma	Capitani		Tenenti		Sottotenenti	
	Età	Anzianità	Età	Anzianità	Età	Anzianità
Fanteria.....	fino al 45° anno compreso	fino a tutto il 15 aprile 1917	fino al 40° anno compreso	fino a tutto il 25 marzo 1917	fino al 40° anno compreso	fino a tutto il 27 luglio 1924
Cavalleria.....		fino a tutto il 28 dicem. 1918		fino a tutto il 21 dicem. 1916		
Artiglieria		fino a tutto il 12 aprile 1917		fino a tutto il 28 sett. 1916		
Genio.....		fino a tutto il 29 aprile 1917		fino a tutto il 27 luglio 1916		

5. — Gli ufficiali di cavalleria prenderanno parte ai corsi con quelli di fanteria.

6. — Possono partecipare ai corsi anche gli ufficiali che hanno età ed anzianità rispettivamente superiore o diversa da quelle sopra indicate.

7. — Ai comandi di corpo d'armata territoriali e delle isole, che si varranno all'uopo dei dipendenti comandi di divisione, è affidato l'incarico della costituzione dei corsi e l'alta sorveglianza su di essi.

Il numero dei corsi sarà subordinato a quello degli inscritti, tenendo presente che, di massima, ciascun corso non dovrà accogliere più di 40 o 50 frequentatori.

8. — I corsi si svolgeranno presso i comandi di reggimento o di distaccamento di battaglione o di gruppo. Nei maggiori centri essi, oltre ad essere suddivisi per arma, potranno essere più di uno per la stessa arma; nei piccoli centri, ove il numero di inscritti risultasse tanto esiguo da non consentire lo svolgimento di corsi d'arma, potrà essere costituito un corso unico, durante il quale verrà dato conveniente sviluppo alle parti essenziali dei programmi delle armi alle quali appartengono gli ufficiali inscritti.

Tali prescrizioni non hanno peraltro carattere tassativo; per l'organizzazione dei corsi è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di disporre opportunamente, in relazione alle esigenze ed alle situazioni dei vari presidi dipendenti.

9. — A ciascun corso sarà preposto un ufficiale superiore istruttore, coadiuvato da un capitano.

Nei maggiori centri, ove saranno indetti più corsi, un ufficiale generale, o colonnello, avrà l'incarico della direzione dei corsi stessi.

10. — Gli ufficiali istruttori saranno tratti da quelli in S. P. E., in servizio presso i comandi od i reparti. La loro scelta sarà fatta con cura dai comandi di corpo d'armata e delle isole.

11. — L'istruzione deve tendere a formare dei buoni comandanti di plotone e di compagnia, o reparti corrispondenti, essenzialmente con l'esercizio frequente del comando effettivo di reparto.

L'insegnamento comprenderà una parte applicativa da svilupparsi sul terreno, possibilmente con le truppe, ed una parte illustrativa delle esercitazioni suddette, durante la quale si avrà modo di fornire, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, le nozioni teoriche relative ad armi, o procedimenti, all'ordinamento delle varie armi, ecc.

La parte applicativa sarà svolta con 10-15 esercitazioni con i quadri e con la truppa, della durata di tre-quattro

ore ciascuna ed in località da scegliersi nelle vicinanze della guarnigione sede dei corsi.

La parte illustrativa sarà svolta in una o due riunioni settimanali serali della durata di un'ora circa e con un minimo di 30 riunioni.

Durante lo svolgimento della parte applicativa, saranno eseguite esercitazioni pratiche di tiro con le mitragliatrici, tiri dimostrativi col tromboncino, esercitazioni a fuoco col cannone da 65/17 per fanteria.

Verranno fatte altresì illustrazioni pratiche con artifizi pseudo-gas.

12. — I programmi da svolgere, per i corsi delle varie armi, per le esercitazioni, ivi comprese le esercitazioni di tiro, per le conferenze di carattere militare vario saranno comunicati a parte.

Per quanto si riferisce alla scelta dei giorni e delle ore per lo svolgimento delle esercitazioni e per le riunioni, gli ufficiali preposti alla direzione dei corsi prenderanno accordi con le sezioni dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

13. — Gli ufficiali di complemento in congedo, compresi nei limiti di anzianità indicati al precedente n. 3, hanno l'obbligo di vestire l'uniforme durante le esercitazioni.

Alle esercitazioni stesse potranno intervenire in abito civile gli altri ufficiali in congedo che hanno facoltà di inscriversi ai corsi.

Resta inteso che il comando effettivo di reparto non potrà essere assunto che dagli ufficiali in uniforme.

14. — Gli ufficiali, come è indicato al n. 21 del regolamento di disciplina, per il tempo che dura ciascuna esercitazione, sono considerati in servizio, senza diritto ad assegni nè ad indennità.

15. — Per gli ufficiali di complemento indicati al n. 3 e per tutti gli ufficiali frequentatori, sempre che anche per costoro gli ufficiali istruttori abbiano i necessari elementi di giudizio, saranno compilati i rapporti informativi da allegare ai libretti personali degli interessati.

16. — Per i viaggi in ferrovia, durante le esercitazioni, gli ufficiali in congedo inscritti ai corsi hanno diritto alla tariffa ridotta del 70 %, in conformità di quanto è stabilito

dal regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato, di cui alla circolare 370 *giornale militare* 1928, paragrafo 10, lettera *c*.

Agli ufficiali in congedo ammessi a fruire della tariffa ridotta del 70 % nei viaggi in ferrovia, sarà rilasciato un certificato di iscrizione ai corsi stessi, per l'attestazione del diritto alla speciale tariffa.

17. — I comandi di corpo d'armata e delle isole saranno coadiuvati dalle sezioni dell'U.N.U.C.I. nella istituzione dei corsi.

La detta Unione degli ufficiali in congedo svolgerà opera di propaganda, riceverà le inscrizioni, indirà le riunioni e trasmetterà agli ufficiali in congedo inscritti ai corsi le comunicazioni necessarie.

Essa concorrerà altresì a fornire i locali ed i mezzi non militari eventualmente occorrenti e disporrà per la distribuzione agli ufficiali, dei regolamenti, delle carte topografiche e dei materiali di cancelleria.

18. — Ai comandi di corpo d'armata e delle isole, per l'eventuale impiego di mezzi automobilistici e ferroviari, verranno fatte assegnazioni di fondi, in relazione ai corsi indetti nel territorio di giurisdizione ed al numero di ufficiali in congedo inscritti.

19. — I comandi di corpo d'armata e delle isole vorranno comunicare per il 1° dicembre prossimo il numero dei corsi indetti, le rispettive sedi e quanti ufficiali si saranno inscritti a ciascuno di essi. Per la stessa data comunicheranno:

a) al comando del Corpo di stato maggiore il fabbisogno preventivo di fondi per l'impiego dei mezzi automobilistici e ferroviari, di cui al n. 16;

b) alla direzione generale d'artiglieria ed alla direzione del centro chimico militare, rispettivamente, le munizioni e gli artifizi necessari per le esercitazioni pratiche di cui al n. 8.

20. — Per il 1° giugno 1931, con una breve relazione sullo svolgimento dei corsi, comunicheranno infine le osservazioni e le eventuali proposte.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 654. — RECLUTAMENTO - DEL R. ESERCITO. — **Relazione e R. decreto n. 1401 - Nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.** — (Gabinetto). — 26 settembre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n, 253, del 29 ottobre 1930 - Anno IX).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra a Sua Maestà il Re, in udienza del 26 settembre 1930-VIII, sul decreto che approva i nuovi elenchi delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare in sostituzione di quelli approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, e quelli riguardanti la leva all'estero, edizione 1923.

MAESTA'

Gli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati col R. decreto n 23 del 13 gennaio 1923, rappresentarono una necessità improrogabile per riportare negli opportuni limiti i concetti di selezione degli uomini alle armi, selezione che, per le contingenze speciali della guerra, era stata estesa anche a quelli affetti da infermità od imperfezioni ritenute, per lo passato, incompatibili cogli obblighi del servizio militare, purchè in essi fosse stato riconosciuto quel minimo indispensabile di forza ed armonia fisica capace di garantire un utile rendimento. La guerra, che fu sostenuta e vinta col sacrificio di tutti i cittadini, richiedeva una massa rilevante di uomini non solo per rifornire le linee di combattimento, ma anche per avere un numero sufficiente di uomini da adibire ai servizi ausiliari nelle retrovie e nel territorio: cessate le esigenze del periodo bellico, si cercò di lasciare all'esercito i soli elementi validi, capaci di sostenere in ogni momento ed in ogni luogo quelle fatiche e quei disagi che la vita militare apporta. Si giunse così alla compilazione dei sopracitati elenchi *A* e *B*, tenendo presente non solo le nuove conoscenze scientifiche affermatesi nel frattempo, ma anche gli ammaestramenti che gli arruolamenti del periodo bellico avevano dato nel campo dell'attuazione pratica e delle conseguenze sanitarie-amministrative che ne erano derivate.

Gli elenchi delle infermità risultarono, così, corrispondenti alla nuova organizzazione dell'esercito, approvata nello stesso periodo di tempo ma l'opera compiuta, com'era prevedibile, ha dovuto essere riveduta per quelle aggiunte o varianti che solo l'applicazione protratta delle norme stabilite poteva mettere in evidenza.

Ed oggi, dopo accurato studio di quanto è oramai sanzionato dall'esperienza, mi onoro presentare alla M V per la debita approvazione, due nuovi elenchi (A e B) che, pur conservando nelle linee generali la struttura tecnica e giuridica di quelli in vigore, per alcune modifiche apportatevi, fra le quali l'applicazione di essi anche per gli iscritti all'estero, faciliteranno il compito dei

periti medici militari e renderanno più spedita la procedura degli accertamenti sanitari, armonizzando, con le necessità di servizio, gli interessi dei singoli e le nuove vedute della scienza.

Nella compilazione dell'elenco *A* si è seguito un criterio direttivo inteso ad ottenere che il giudizio di idoneità incondizionata sia la risultante di un cernita rigorosa degli iscritti e dei militari la quale garantisca la necessaria efficienza fisica degli individui da incorporare o mantenere nei reparti attivi dell'esercito.

Nel classificare, invece, le imperfezioni ed infermità, che, nell'elenco *B*, costituiscono causa di idoneità condizionata, si è largheggiato in maniera che numerosi individui, i quali fino ad ora venivano riformati, possano, sia pure con le volute limitazioni, essere convenientemente utilizzati nel servizio militare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 72 del testo unico medesimo sono specificate dagli annessi elenchi *A* e *B*, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra. Detti elenchi sostituiscono quelli già approvati col Nostro decreto n. 24 del 14 gennaio 1923 e quelli riguardanti la leva all'Estero, edizione 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1930 *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 60. — MANCINI.

ELENCHI *A* e *B*

delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.

AVVERTENZE GENERALI.

Per agevolare e rendere più spedito il difficile e delicato incarico, affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro giudizio sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio e sulla eliminazione dalle file dell'esercito di quegli elementi che per le loro condizioni di salute menomate non possono più prestar servizio, sono state riunite in un Elenco *A* le imperfezioni e le infermità che apportano inabilità permanente o temporanea al servizio militare incondizionato.

E poichè non esiste un limite preciso, tra l'idoneità al servizio militare incondizionato ed inabilità assoluta, in altro Elenco *B* sono state riunite alcune imperfezioni ed infermità di grado più lieve, che limitano, ma non escludono l'idoneità al servizio militare.

Tali elenchi rappresentano un insieme di norme direttive che debbono servire di guida ai periti medici per ottenere unicità di indirizzo e di criteri, la cui interpretazione ed applicazione pratica saranno facilitate dalla esperienza e dal corredo di cognizioni medico-legali di cui i periti debbono essere forniti.

L'elenco *A* va applicato integralmente per gli inscritti di leva e per i militari di truppa; non può essere invece, che un termine generico di riferimento per gli ufficiali ed i sottufficiali, dovendo, in tali casi, il giudizio medico-legale essere formulato in relazione all'età, grado e mansioni affidate al soggetto, in rapporto alle speciali disposizioni che ne regolano lo stato. Negli individui ad arruolamento volontario l'incondizionata idoneità fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che, tenuto conto che essi, di solito, si presentano anticipatamente alla leva, offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio, durante la carriera militare, non trascurando di vagliare la possibilità che, data la loro giovane età, si possa, in singoli casi, presumere un ulteriore sviluppo corporeo.

L'elenco *B*, invece, sarà applicato soltanto agli inscritti di leva ed ai militari di truppa (soldati, appuntati, caporali, caporali maggiori, esclusi i militari appartenenti all'Arma dei CC. RR.).

Coloro che sono riconosciuti affetti da imperfezioni o infermità contemplate nell'elenco *B*, saranno esentati dai servizi di maggior fatica e che apportano maggiori disagi, come per es. la marcia, i servizi di guardia, quello di ordine pubblico, ecc.; mentre verranno adibiti ai servizi più leggeri, come quello di scritturale, di attendente, di operaio, di piantone nei magazzini, negli uffici, nelle camerate, ecc.

Nei due elenchi, talvolta, si ricorse, per qualificare alcune forme morbose, per le quali è difficile fissare il limite netto fra la idoneità e l'inabilità al servizio, ad espressioni indeterminate, come grave, notevole, esteso, voluminoso, molteplice, ecc.: sarà quindi necessario da parte del medico perito usare savio discernimento nell'apprezzare tali espressioni. Egli si farà guidare in ciò dalla conoscenza delle esigenze della vita militare.

L'ufficiale medico, nella visita di reclutamento, procederà anzi tutto ad un esame d'insieme del soggetto, tenendo conto del suo stato di nutrizione e sanguificazione, dello sviluppo scheletrico e muscolare, del modo di camminare, ecc.

Passerà poi all'esame metodico delle singole regioni, cominciando dal capo e portando speciale attenzione là, ove il soggetto stesso accusi imperfezioni o infermità, e dove l'esame anatomo-funzionale faccia supporre qualche alterazione; inoltre, nel rilevare lesioni e sintomi, avrà cura di risalire, possibilmente, alla causa patologica che li produsse, e così potrà rendersi più esatto conto della idoneità fisica del soggetto.

Durante tale visita il perito prenderà visione dei documenti sanitari eventualmente esibiti e rivolgerà varie domande all'esaminando nell'intento di raccogliere elementi che possano illuminarlo sui precedenti sanitari, sullo stato mentale, sulla favella, sulla capacità uditiva ecc. I documenti stessi non possono essere accettati come base del giudizio medico-legale, *ma costituiranno semplici elementi di indagine*

Poichè il parere, che è richiesto all'ufficiale medico, presso il Consiglio e Commissione mobile di leva ha un valore puramente consultivo, ed essendo egli l'unico tecnico presente, con speciale riguardo dovrà richiamare l'attenzione degli organi di leva medesimi per illuminarli nei casi dubbi e di maggiore difficoltà.

Nel valutare le imperfezioni e le infermità dei due elenchi *A* e *B*, dovrà essere tenuto presente quanto è detto nei seguenti numeri:

1° Un inscritto, che presenti una delle imperfezioni contemplate negli articoli 33, 53, 70, 72, 87 e 93, indicati con l'aste-

risco * e cioè: la mancanza o l'atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del naso, il gozzo voluminoso, la gobba voluminosa, la perdita totale del pene, la mancanza di una mano o di un piede, potrà essere dichiarato inabile dal Consiglio di Leva o dalla Commissione mobile, senza che egli si presenti all'uno od all'altra (art. 73, testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 n. 1437).

2° Quando l'ufficiale medico debba giudicare malattie o postumi morbosi, che si presumono sanabili in breve tempo, potrà proporre che l'iscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva.

3° Se un inscritto, inviato in osservazione, presenta una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni, oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, sarà trattenuto in cura presso l'ospedale militare, fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio.

4° Per un inscritto già dichiarato temporaneamente inabile in sede di osservazione prescritta dall'Elenco, ed in cui persista la stessa causa di temporanea inabilità, la osservazione in ospedale si deve intendere necessaria solo quando, esaurito il periodo della rivedibilità, debba, nei suoi riguardi, essere pronunciato un giudizio definitivo.

5° Un militare trovato affetto da infermità o lesioni, che per gli inscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilità, sarà dichiarato inabile permanentemente quando la infermità o lesione persista nonostante le cure e congrui periodi di licenza di convalescenza, di durata, in ogni modo, tale da non oltrepassare il termine della ferma di leva.

6° Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, può essere utile ai direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà; ma questi, essendo semplici elementi di indagine, *non costituiranno*, di massima, *la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici.*

7° Allorchè un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione, che fu già giudicata a breve distanza di tempo dal direttore di un ospe-

dale militare, spetterà al direttore di sanità di corpo d'armata pronunciarsi in merito (§ 43 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale).

8° È in facoltà dell'ufficiale medico di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti o militari, anche nei casi in cui tale provvedimento non sia previsto dal presente Elenco nei casi di diagnosi dubbia o particolarmente difficile

9° Anche per gli inscritti residenti all'Estero valgono i presenti elenchi *A* e *B*, in sostituzione degli elenchi speciali edizione 1923, finora in vigore e che sono abrogati. Però per tali inscritti la osservazione sarà sostituita da visita collegiale compiuta da una commissione medica di due membri, fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorità consolare.

ELENCO *A*.

Imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare tanto degli iscritti di leva che dei militari.

CLASSE I.

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ GENERALI MALATTIE DEI TESSUTI E DEI SISTEMI ANATOMICI.

Art. 1.

La deficienza di statura, nei limiti stabiliti dagli articoli 72 e 76 del testo unico delle Leggi sul reclutamento del Regio esercito.

AVVERTENZA · Il limite della statura rimane di metri uno e cinquanta centimetri come minimo per l'idoneità al servizio militare. Attualmente però l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, dà facoltà al Ministro della guerra di adottare il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa. Perciò gli ufficiali medici dovranno esercitare uno speciale controllo sulla esattezza della misura ogni qualvolta questa non sia superiore a m. 1,54.

La misurazione della statura si esegue con apposito istrumento detto *Antropometro*. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione militare a capo eretto e con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale: verificata l'esattezza di tale posizione si fa scorrere il cursore orizzontale, finchè esso venga a poggiare, leggermente, sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione. Nei casi dubbi è necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su di un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. È bene ricordare che la misura della statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura, determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro.

Art. 2.

La debolezza di costituzione grave. Quella meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per sè stesso una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto è poco adatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare.

I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sotto-claveari, la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilità; le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi, la micropoliadenopatia ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità. Nei casi meno evidenti il giudizio potrà essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo e il suo tipo bio-morfologico. Ed all'uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico, che deve essere valutata non solo in cifra assoluta, ma anche in rapporto con la statura, e che, in ogni modo, può costituire di per sè sola causa di inabilità al servizio quando sia al disotto del limite minimo di centimetri 80, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione.

Il perimetro toracico deve, pertanto, raggiungere gli 80 centimetri e saranno senz'altro riformati gli iscritti la cui perimetria toracica non raggiunga i 77 cm.: saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico raggiunga ovvero superi i 77 centimetri, e non raggiunga gli 80.

Per le stature che misurano e superano m. 1,65 il perito si atterrà alle norme dettate dalla tabella che segue.

Per i meticci della colonia Eritrea ammessi alla leva coloniale, le cifre riportate nello specchio possono essere ridotte di 2 centimetri, giacchè i detti meticci per i caratteri di razza, si presentano più alti e snelli dei metropolitani, pur essendo ugualmente sani e molto resistenti alle fatiche. Per i meticci che si trovino in queste condizioni si dovrà, però, accertare, mediante rigorosa osservazione ospedaliera, che la sensibile deficienza di perimetria toracica è soltanto espressione di caratteristiche etniche e non espressione di uno stato morboso pregresso o in atto, manifesto o latente.

GRUPPI DI STATURA	PERIMETRO TORACICO		
	per la idoneità	per la riforma	per la rivedibilità
Per tutte le stature che raggiungono o superano metri 1,65, ma non raggiungono m. 1,70	cm. 81	cm. 78 meno	che raggiunge centimetri 78, ma non raggiunge cm. 81
Per tutte le stature che raggiungono o superano metri 1,70, ma non raggiungono m. 1,75	» 82	» 79 »	che raggiunge centimetri 79, ma non raggiunge cm. 82
Per tutte le stature che raggiungono o superano metri 1,75, ma non raggiungono m. 1,80	» 83	» 80 »	che raggiunge centimetri 80, ma non raggiunge cm. 83
Per tutte le stature che raggiungono o superano metri 1,80	» 84	» 81 »	che raggiunge centimetri 81, ma non raggiunge cm. 84

AVVERTENZE: Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammillari, di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

L'esaminando dovrà stare diritto in piedi, col capo eretto, con le braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole; dovrà respirare senza sforzo. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori.

In tal modo il perito potrà contemporaneamente rendersi conto della ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.

Il presente articolo va logicamente applicato soltanto agli inscritti di leva ed alle reclute al loro giungere ai distretti ed ai corpi, giacchè si deve ammettere che in militari già incorporati, una eventuale apparenza di debole costituzione, specie sottoforma di deficenza del perimetro toracico, la quale si manifesti durante la prestazione del servizio, sia da interpretare come un fatto nuovo contingente ed espressione di cause morbose debilitanti, che vanno identificate nella loro natura e sulle quali, pertanto, dovrà essere basato il giudizio medico-legale.

Art. 3.

Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilità; nei militari, dopo infruttuosa cura e dopo i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Il deperimento organico va valutato come entità a sè e nei suoi gradi, solo nei casi nei quali non sia accertabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi,

invece, è la causa morbosa stessa, sia per la sua natura, sia per la sua gravità, che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

Art. 4.

L'obesità, di grado elevato sopratutto se è associata a bassa statura; quando produca gravi disturbi circolatori e respiratori e sia accompagnata da notevole prevalenza del perimetro addominale sul perimetro toracico. Questo dato dovrà essere riportato sulla scheda personale dell'inscritto. (Vedere art. 17 elenco *B*).

Art. 5.

Il diabete zuccherino. Le alterazioni del ricambio organico gravi e permanenti accertate in un ospedale militare.

Le glicosurie transitorie e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio, dopo osservazione in un ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 6.

Le gravi sindromi dipendenti da alterata funzione endocrina (morbo di Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Frölich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, stato timico-linfatico, infantilismo, ecc.) accertate in un ospedale militare.

Art. 7.

La malaria allo stato di vera cachessia Nei casi dubbi, dopo osservazione in un ospedale militare; e, quando occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nei militari, dopo infruttuosa cura.

AVVERTENZA: In questo secondo caso il perito tenga presente che molti malarici cronici, tolti dal loro paese, curati convenientemente e sufficientemente nutriti, risorgono rapidamente: perciò il giudizio di riforma dovrà essere pronunciato solo per i casi di cachessia vera e non per quelli che presentano deperimento organico con tumore di milza.

Art. 8

La sifilide, manifesta per gravi lesioni dei vari tessuti ed organi, accertata con osservazione in un ospedale militare.

Nelle forme meno gravi, trascorso il periodo della rivedibilità; nel militare dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Le manifestazioni secondarie della sifilide a carico della cute e delle mucose non debbono costituire causa d'inabilità, nemmeno temporanea, essendo suscettibili di scomparire con edeguato ciclo di cura.

Art. 9.

Le manifestazioni gravi di intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.) accertate in un ospedale militare.

Art. 10.

Le forme gravi e manifeste da carenza (avitaminosi), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertate in un ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il N. 5 delle avvertenze generali.

Art. 11.

La tubercolosi polmonare ed extra-polmonare, medica e chirurgica, accertata in ospedale.

Le forme morbose di sospetta natura tubercolare accertate in ospedale, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Saranno da ritenersi particolarmente sospetti quei soggetti, che, pur non presentando fatti clinici, in atto, evidenti di lesioni specifiche dei vari organi e tessuti, per la loro anamnesi, per le condizioni generali decadute e per il tipo morfologico richiamino particolarmente l'attenzione del perito sanitario.

Art. 12.

La lebbra accertata in un ospedale militare.

L'actinomicosi, la leismaniosi, la sporotricosi, la echinococcosi, l'amebiasi, ecc pure accertate in un ospedale militare, ed, ove occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura, e i periodi di licenza di cui il n 5 delle avvertenze generali.

Art. 13.

Le emopatie gravi (anemie, mielosi, linfo-adenosi, diatesi emorragiche, forme emolitiche, ecc.) accertate in ospedale militare, e, se giudicate modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità; nel militare, dopo infruttuosa cura, e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Le emopatie primitive o secondarie debbono essere, di norma, diagnosticate anche con l'esame del sangue (conta dei globuli, emometria, esame istologico e parassitario, formola leucocitaria) ed eventualmente anche con gli altri esami che si reputino necessari (esame delle feci per l'anchilostoma, il botriocefalo, ecc.).

Art. 14.

I tumori di natura maligna e quelli che, per numero, volume e sede costituiscano una evidente deformità od un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti: nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA: Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore; e terrà presente che i nei, gli angiomi, le teleangectasie, ecc. del volto saranno causa di riforma solamente quando siano estesi e deturpanti.

Art. 15.

Tutte le dermatosi, che siano croniche, estese o deturpanti o ributtanti, oppure, se limitate in estensione, quando siano parassitario-contagiose, di lunga ed incerta cura, facili a recidivare, accertate in un ospedale militare, e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Nel militare dovrà essere sempre tentata la cura, ed esperiti i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Dovrà essere indicata la specie, la sede e la estensione della dermatosi.

Art. 16.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, accertati in ospedale militare; previa rivedibilità solo in quei casi in cui, per la loro natura, si presuma possibile la guarigione; e nei militari dopo infruttuosa cura, ed i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 17.

Le cicatrici quando, per sede, estensione, o aderenze con tessuti sottostanti, disturbino notevolmente i movimenti o la funzione di organi importanti; quando siano facili ad ulcerarsi o quando producano notevole deformità del viso.

Art. 18

Le rotture di muscoli e di tendini, le ernie muscolari, le miositi ossificanti, le contratture muscolari, le lussazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee ed aponevrotiche: quando disturbino notevolmente la funzione di un arto. Nei casi dubbi l'accertamento dovrà essere praticato con osservazione in ospedale militare.

Art. 19.

Le tenosinoviti e le borsiti croniche, quando producano importanti disturbi funzionali, accertate in un ospedale militare. Nei casi giudicati suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 20.

Le malattie croniche delle ossa e delle articolazioni principali, qualunque ne sia la natura ed i loro esiti. Nei casi giudicati emendabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e, nei militari, dopo adeguati tentativi di cura, e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 21.

Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo o ad altre cause, a grado notevole, che menomino sensibilmente la funzione della parte, o degli organi interni (deviazione della colonna vertebrale, vizii di conformazione del torace, vistoso incurvamento delle tibie, ecc.). Nei casi dubbii previa osservazione in ospedale militare.

AVVERTENZA: I principali vizii di conformazione del torace sono: il torace schiacciato, il torace carenato, il torace con l'angolo del manubrio col corpo dello sterno molto pronunciato, il torace eccessivamente conico in modo da produrre un abbassamento considerevole delle spalle, il torace imbutiforme.

Art. 22.

Tutte le deformità ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, necrosi, pseudartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da disturbare notevolmente la funzione di una importante parte del corpo.

Nei casi giudicati modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali; in quelli dubbi, previo accertamento in un ospedale militare.

Art. 23.

Le lussazioni permanenti o mal ridotte delle articolazioni principali; quelle *manifestamente* abituali quando siano a carico di articolazioni importanti per la loro funzione.

L'anchilosi, la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari, quando ostacolino notevolmente la funzione di una importante articolazione.

Le forme giudicate modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Nei casi dubbi, dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA: Il perito terrà presente che l'importanza del disturbo funzionale articolare deve essere considerata in relazione alle esigenze della vita militare (maneggio delle armi, marce, ecc).

NB. — Vedere art. 13 elenco *B*.

Art. 24.

Le malattie organiche del sistema nervoso centrale e periferico ed i loro esiti gravi e bene manifesti (paralisi, paresi, distrofie muscolari, contratture, ecc.).

Nei casi meno evidenti, di gravità e di prognosi incerta, previo accertamento in un ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 25.

Le gravi sindromi nervose a significato fisio-patologico ancora incerto, quali la miotonia congenita di Thomson, la distrofia muscolare progressiva, il morbo di Vilson, ecc., accertate in un ospedale militare.

Art. 26.

I disturbi della parola (dislalia-disartria) gravi, accertati in un ospedale militare.

NB. — Per le forme meno gravi vedi art. 6 elenco *B*.

Per l'afasia, la cecità verbale, la sordità verbale, l'agrafia, ecc., vedi art. 24.

Art. 27.

Le cerebropatie congenite od acquisite (il cretinismo, l'idiotismo, l'imbecillità intellettuale o morale, l'infantilismo psichico, il mongoloidismo, l'ottusità o l'insufficienza mentale grave) bene evidenti e legalmente comprovate.

Le forme meno gravi e le profonde anomalie del carattere e della condotta, quando nel soggetto resti dimostrata o se ne possa fondatamente presumere la inadattabilità alla vita collettiva ed alle restrizioni della vita militare.

AVVERTENZA: Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici potranno essere giudicate dai consigli di leva.

Le altre, meno gravi, e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale, o con profonde anomalie del carattere e della condotta, saranno invece giudicate con osservazione nell'ospedale militare, mercè l'esame clinico, convalidato da documenti legali; e nei militari, dai rapporti informativi del Comandante del reparto, nonchè da appropriati rilievi psicologici che dovranno esser stati compiuti dall'ufficiale medico del corpo.

A tal uopo saranno tenuti in dovuto conto i documenti sanitari, rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti, o notorii, per le funzioni sociali che compiono (ambulatorii per minorenni anormali e deficienti).

Art. 28.

La nevrastenia costituzionale, e l'isterismo grave ed associato ad evidenti gravi anomalie del carattere, previa osservazione in ospedale.

Le forme acquisite di nevrastenia, le forme meno gravi di isterismo, nonchè le altre forme di nevrosi comprese quelle del vago e del simpatico, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, previa osservazione in ospedale militare e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 29.

L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in un ospedale militare, mediante la constatazione di accessi o di episodi comiziali, motori, sensorii, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, mercè l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici, e dai rapporti informativi.

AVVERTENZE:

1° Il periodo di osservazione ospedaliera non dovrà, di massima, superare i 15 giorni, sufficienti di ordinario per il riconoscimento di un vero epilettico.

2° Gli ufficiali medici dei corpi, quando siano convinti di avere assistito ad un reale attacco epilettico, invieranno la proposta di rassegna, in cui sia la particolareggiata relazione del caso, al Direttore dell'ospedale militare che deciderà se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto.

3° Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per l'aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanità, per essere utilizzato nei servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, e perchè si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.

Art. 30.

Le malattie mentali e le sindromi psicosiche. Le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti, rigorosamente accertati, previa osservazione in un ospedale militare, e quando siano espressione di vero e stabile turbamento dell'ordine mentale.

Se apparentemente guarite, le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato già internato in un manicomio, in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, *a scopo di cura, e non per semplice osservazione.*

CLASSE II

IMPERFEZIONI E MALATTIE DELLE SINGOLE REGIONI.

Art. 31.

L'alopecia rappresentata dalla perdita completa, o quasi, e permanente dei capelli.

Art. 32.

I vizi di conformazione del cranio a grado tale da costituire notevole deformità o da diminuire notevolmente la prestanza militare.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore.

Art. 33 *.

La mancanza e l'atrofia manifesta del globo oculare.

Art. 34.

Tutte le imperfezioni od esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano la acutezza visiva al grado sotto indicato:

a) meno di un quarto della normale in ambo gli occhi;

b) meno di un ventesimo della normale in un occhio.

NB. — Perchè il soggetto sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio è necessario che abbia un minimo di acutezza visiva eguale ad $^1/_3$ in ambo gli occhi, oppure eguale ad $^1/_2$ in un occhio e ad $^1/_{10}$ nell'altro occhio.

La riduzione dell'acutezza visiva sarà, invece, causa di limitata idoneità al servizio militare quando sia ridotta da meno di $^1/_3$ ad $^1/_4$ in ambo gli occhi, oppure da meno di $^1/_2$ ad $^1/_4$ in un occhio e da meno di $^1/_{10}$ ad $^1/_{20}$ nell'altro occhio. (Vedi art. 2 elenco *B*).

Il visus deve essere determinato a cinque metri con ottotipi dello Snellen, del De Vecker o del Baroffio. Le decisioni saranno prese previo invio in osservazione in ospedale, tranne il caso in cui per la materiale evidenza delle lesioni (alterazioni corneali estese, dense, centrali, cataratte e simili) sia possibile una esatta diagnosi dinanzi al Consiglio di Leva.

Art. 35.

Tutte le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina, e del nervo ottico, gravi ed in atto, di incerta o lunga cura, constatate con osservazione in un ospedale militare, trascorso

il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo insuccesso terapeutico e dopo trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali, anche quando la riduzione dell'acutezza visiva non raggiunga il grado indicato dall'articolo 34.

Art. 36.

La miopia (con o senza astigmatismo) che superi di una qualsiasi frazione le dieci diottrie in entrambi gli occhi, anche in un solo meridiano o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni ad alterazioni estese e progressive della coroide che riducano l'acutezza visiva al grado indicato dall'articolo 34.

La determinazione sarà fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, con osservazione in ospedale militare.

NB. — Vedi art. 1 elenco *B*.

Art. 37.

Tutti gli altri vizi di refrazione (ipermetropia, astigmatismo miopico, ipermetropico, misto) in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'art. 34, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 38.

Le forme di anisometropia in cui, dopo la più utile correzione pratica, tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 34 del presente elenco.

La constatazione dovrà farsi con osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA: Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo stato particolare di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre soddisfa. È quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che conviene all'occhio meno difettoso e che procura al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhiale deve servire (per la visione da vicino e da lontano).

Art. 39.

I disturbi motori di carattere permanente di uno o di entrambi gli occhi quando generino diplopia, previa osservazione in un ospedale militare.

Art. 40.

L'emeralopia quando è sintomo di gravi alterazioni del fondo (degenerazione della retina, coroidite disseminata, atrofia coroidale, ecc.).

La riduzione grave del campo visivo determinata da lesioni oculari progressive, o da malattie del sistema nervoso.

In ogni caso, previa osservazione in ospedale militare ed, ove occorra, persistenti oltre la rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. - Per le forme meno gravi di emeralopia e per quella essenziale vedi art. 3 elenco *B*.

Art. 41.

La blefaroptosi, anche se unilaterale, congenita, al grado da impedire o disturbare notevolmente la visione ; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale militare e, nel militare, previa adeguata cura e dopo i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 42.

Il lagoftalmo (permanente divaricazione delle palpebre), a grado tale da lasciare scoperti i $^2/_3$ della cornea a visione diretta all'innanzi.

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).

L'ectropion (rovesciamento di una palpebra all'infuori).

L'entropion (ripiegamento di una palpebra all'indentro).

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare), estesa alla maggior parte delle ciglia.

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro).

Il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).

Tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre notevoli deformità, ovvero da essere di grave impedimento alla funzione visiva, ovvero da limitare notevolmente i movimenti del globo oculare, o da cagionare permanenti irritazioni oculari, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e, nel militare, trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali; nei casi dubbi, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 43.

La blefarite ulcerativa, accertata con osservazione in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo opportuna cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali, ovvero quando abbia prodotta la perdita irreparabile di gran parte delle ciglia (madarosi).

Art. 44.

La dacriocistite cronica, le malattie croniche delle ghiandole lacrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo adeguata cura e trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. — Per l'epifora vedere art. 5 elenco *B*.

Art. 45.

Lo pterigio, quando raggiunga il centro del campo pupillare e disturbi così la visione, da ridurla al grado indicato dallo art. 34.

Art. 46.

La congiuntivite granulosa (tracoma), persistente oltre il periodo della rivedibilità e accertata in un ospedale militare; nel militare dopo infruttuosa cura e trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. — Le altre congiuntiviti croniche e la congiuntivite tracomatosa, sicuramente spenta, e quando non si verifichino le condizioni di cui all'art. 42, non sono motivo di inabilità, ma di assegnazione ai servizi sedentari (V. art. 4 elenco *B*).

Art. 47.

La afachia, anche unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 48.

L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche o infiammatorie croniche dell'orbita, o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 49.

La mancanza totale e bilaterale del padiglione dell'orecchio.
Le deformità del padiglione di entrambi gli orecchi gravi e deturpanti.

Art. 50.

L'otite media purulenta cronica, anche se unilaterale, sostenuta da carie delle pareti della cassa o degli ossicini o da colesteatoma o da altra causa evidente, non eliminabile senza intervento chirurgico; gli esiti di antro-atticotomia (operazione radicale) quando permanga la fistola retroauricolare. In tutti i casi previa osservazione in ospedale militare.

NB. — Per le otorree semplici vedi art. 7 elenco *B*.

Art. 51.

Le affezioni organiche del labirinto (osseo e membranoso) ed i loro esiti, accertate in ospedale militare.

Le sindromi labirintiche funzionali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura e trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

In ogni caso previa osservazione in un ospedale militare.

Art. 52.

L'ipoacusia bilaterale sostenuta da causa inamovibile e di tal grado che la voce ordinaria di conversazione sia percepita a meno di un metro.

La sordità assoluta unilaterale accompagnata da ipoacusia dall'altro lato, di tale grado che la percezione della voce ordinaria di conversazione avvenga a meno di tre metri.

In tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare, ed, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. — Per le forme meno gravi vedi art. 8 elenco *B*.

Art. 53 *.

La mancanza totale del naso.

Art. 54.

Le imperfezioni e gli esiti inamovibili di lesioni del naso, quando producano grave deformità o inducano disturbi funzionali gravi; accertati, questi ultimi, con osservazione in un ospedale militare.

Le malattie delle fosse nasali e del rinofaringe, che siano croniche e tali da indurre disturbi funzionali gravi, accertate con osservazione in un ospedale militare. Se ritenute suscettibili di miglioramento, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura e trascorsi i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 55.

L'ozena accertata con osservazione in un ospedale militare.

Art. 56.

Le affezioni neoplastiche o suppurative dei seni (mascell. front. sfenoid. etmoidale); *le affezioni catarrali croniche con ispessimento della mucosa;* dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 57.

Tutte le imperfezioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orifizio orale, aderenze delle guance con le gengive, ecc.), gravi al punto da produrre ragguardevoli deformità o notevoli alterazioni funzionali.

Art. 58.

Il labbro leporino quando interessi gran parte del labbro.

Art. 59.

La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.

La mancanza e la carie estesa del maggior numero di denti, con evidente insufficienza della masticazione.

Nei casi dubbî dopo osservazione in un ospedale militare.

NB. — Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati.

Art. 60.

I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo e molle, con perdita di sostanza, nonchè i *vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche delle ossa mascellari* ledenti permanentemente e gravemente la funzione di dette parti.

Art. 61.

Le affezioni gravi e croniche del palato osseo e molle e dei mascellari accertate in un ospedale militare; persistenti oltre il periodo della rivedibilità, se giudicate suscettibili di utili modificazioni e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 62.

Tutte le affezioni della lingua dovute a difetto di sviluppo, atrofia, traumi, flogosi croniche, ecc., ed i loro esiti, quando inducano notevoli disturbi funzionali.

Art. 63.

La sordomutolezza organica accertata con osservazione in un ospedale militare.

Nei casi in cui la sordomutolezza sia comprovata con documenti legali, il giudizio potrà pronunciarsi anche senza l'invio dell'iscritto in osservazione in un ospedale militare.

Il sordomutismo ed il mutismo quando per la loro origine si ritengano suscettibili di modificazioni, dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 64.

Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari, accertate in un ospedale militare; se giudicate suscettibili di guarigione, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 65.

L'ipertrofia cronica notevole delle tonsille palatine, a tal grado da disturbare gravemente la deglutizione, o la respirazione, o la fonazione, accertata con osservazione in un ospedale militare, e, se ritenuta suscettibile di modificazione, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo opportuna cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Le affezioni delle tonsille palatine non devono essere vagliate, agli effetti medico-legali, solo per i disturbi funzionali che esse apportano. Il perito dovrà, pertanto, tenere conto anche delle possibili lesioni che pregresse infiammazioni di esse, specie se recidivanti, possano aver apportato in altri organi importanti per la economia vitale, e principalmente nei riguardi dell'apparato renale e dell'endocardio.

Egli avrà quindi cura, in sede di osservazione, di far praticare gli esami necessari (pressione del sangue, analisi delle urine, esame del fondo dell'occhio) atti a svelare in tempo le eventuali incipienti alterazioni determinate da detta affezione, prima di adottare un qualsiasi provvedimento.

Art. 66.

L'adenoidismo manifesto, sopratutto per ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi) quando si accompagni a disturbi dello sviluppo somatico od a di-

sturbi rilevanti della respirazione od a risentimenti cronici gravi dell'orecchio medio; dopo osservazione in ospedale militare: se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 67.

La notevole limitazione della mobilità del capo, dovuta ad alterazioni organiche permanenti del collo, previo accertamento in ospedale militare.

Se detta limitazione si può fondatamente ritenere dovuta a cause modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 68.

Le malattie croniche gravi della faringe e dell'esofago, ed i loro esiti, accertate con osservazione in un ospedale militare e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

I vizi di conformazione ed i disturbi di canalizzazione della faringe e dell'esofago, tali da ostacolare la deglutizione, o la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 69.

Le alterazioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, accertate in un ospedale militare.

Se ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 70 *.

I gozzi voluminosi.

Art. 71.

L'aumento di volume permanente della tiroide (gola grossa), quando ostacoli notevolmente la respirazione o la circolazione, in rapporto alle esigenze della vita militare, accertato in un ospedale militare. Se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 72 *.

La gobba voluminosa.

Art. 73.

Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di affezioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e delle pleure, accertate in un ospedale militare; le forme ritenute modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

AVVERTENZA: Per le forme tubercolari vedi art. 11.

Art. 74.

Tutte le affezioni morbose del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti, che ostacolino la respirazione, la circolazione o la deglutizione, o che producano notevoli disturbi di innervazione.

Art. 75.

I vizi valvolari organici del cuore; le malattie dell'endocardio, del miocardio e del pericardio, riuscite ad esiti insanabili di qualsiasi grado.

Il blocco del cuore completo ed incompleto. L'angina pectoris.

In tutti i casi previo accertamento in un ospedale militare.

Art. 76.

I disturbi funzionali del cuore, di qualsiasi specie e natura, purchè gravi e permanenti; dopo osservazione in ospedale mi-

litare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità; nel militare dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. — Per le forme meno gravi vedi art. 9 Elenco *B*.

Art. 77.

Le malattie delle arterie quando siano causa di gravi e permanenti disturbi funzionali o trofici a carico di organi importanti.

Gli aneurismi di qualsiasi grado e specie.

Art. 78.

Le varici degli arti inferiori, quando siano notevolmente estese, molto voluminose e con molteplici e grossi nodi, oppure siano complicate da edemi o da ulcerazioni.

Gli esiti di flebiti o di linfoangioiti, caratterizzati da edema notevole o da disturbi trofici, quando ostacolino la funzione dell'arto, persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

NB. — Vedi art. 10 Elenco *B*.

Art. 79.

La trasposizione di uno o più visceri toraco-addominali con conseguenti disturbi funzionali, accertata in un ospedale militare.

Art. 80.

I vizi di conformazione e le malattie di un viscere addominale, gravi e croniche o i loro esiti quando, per natura, grado e sede, o perchè abbiano indotto grave risentimento nello stato generale, diano la sicurezza di permanente inabilità.

Le forme croniche e gli esiti insanabili di peritoniti.

Le ptosi viscerali notevoli e che inducano gravi disturbi funzionali.

Tutte queste infermità sempre dopo osservazione in un ospedale militare: quelle ritenute suscettibili di modificazioni,

quando persistano oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. — Per le forme tubercolari vedi art. 11.

Art. 81.

Le emorroidi croniche, voluminose e molteplici, complicate da prolasso della mucosa rettale, o da ulcerazioni, o che, per le frequenti e gravi emorragie, abbiano indotto fenomeni di grave anemia, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 82.

I vizi di conformazione, le malattie gravi e croniche della porzione anale del retto e dell'orificio anale ed i loro esiti insanabili, accertati in un ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 83.

Le ernie viscerali di ogni specie e grado, unilaterali o bilaterali; nei casi dubbi, e sempre nei casi di punta d'ernia, dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA: Nei sottufficiali, graduati e militari di truppa di carriera, le ernie unilaterali non complicate, riducibili e bene contenibili, anche se scrotali, non daranno luogo a provvedimenti medico-legali, nè saranno considerate causa di inabilità a contrarre la rafferma.

Art. 84.

Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

Art. 85.

Le infiammazioni croniche del parenchima renale e le altre malattie croniche dei reni e gli esiti di affezioni acute, previa osservazione in un ospedale militare, e, se ritenute guaribili,

persistenti oltre la rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

La mancanza di un rene, pure accertata in ospedale militare.

Art. 86.

I vizi di conformazione, le malattie croniche e gravi dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso, ove occorra il periodo della rivedibilità; nel militare, se del caso, dopo opportuna cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 87 *.

La perdita totale del pene.

Art. 88.

I restringimenti uretrali organici, che permettano l'introduzione di sole minugie sottili.

Le fistole uretrali della porzione peniena e perineale (esclusa quella del glande).

La perdita parziale del pene.

L'epispadia.

L'ipospadia, solamente quando lo sbocco uretrale si trovi più indietro del solco balano-prepuziale (penieno-scrotale).

In tutti i casi, dopo osservazione in un ospedale militare, ed, ove occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

Art. 89.

La mancanza dei due testicoli.

La ritenzione (ectopia) dei testicoli o il loro arresto di sviluppo, quando siano accompagnati dai segni di mancata virilità.

Nei casi dubbi, previo accertamento in ospedale militare.

Art. 90.

Le malattie ed esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata evidentemente gravi e croniche, accertate in un ospedale militare ed, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

NB. — Per le forme tubercolari vedi art. 11.

Art. 91.

L'idrocele comunicante, ben manifesto.
L'idrocele cistico della vaginale del testicolo, voluminoso, in modo da disturbare la deambulazione.

NB. — Per le forme meno gravi e per l'idrocele cistico del cordone spermatico vedi art. 11 elenco *B*.

Art. 92.

L'enuresi, da qualsiasi causa sostenuta, purchè sotto forma di stillicidio continuo, o di abituale incontinenza, accertata in ospedale militare.

AVVERTENZA: Il perito, oltre all'esame dell'apparato urinario, dovrà sempre vagliare la possibilità di affezioni del sistema nervoso o di anomalie di conformazione dello scheletro e dello speco vertebrale.

NB. Per le forme meno gravi vedi art. 12 elenco *B*.

Art. 93 *.

La mancanza di una mano o di un piede.

Art. 94.

La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di un pollice;
b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;
c) delle ultime tre dita di una mano;
d) di due dita e di un metacarpo di una mano;
e) di due indici;

f) di tre dita fra le due mani;

g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;

h) delle ultime due falangi di cinque dita tra le due mani;

i) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano;

l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani comprese quelle dei due pollici;

m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;

n) della falange ungueale di sette dita fra le mani esclusa quella dei due pollici.

NB. — Vedere art. 14 elenco *B*.

Art. 95.

La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di quattro dita di un piede;

b) di due alluci con i corrispondenti metatarsi, o di almeno uno di questi;

c) dei due alluci e di un altro dito dei piedi;

d) di un alluce e di tre altre dita fra i due piedi;

e) di cinque dita fra i due piedi,esclusi gli alluci;

f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi.

NB. — Vedere art. 14 elenco *B*.

Art. 96.

Il sudore fetido dei piedi, abituale, copioso, macerante, accertato con osservazione in ospedale militare.

Art. 97.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno *quattro* centimetri, accertata in un ospedale militare.

NB. Vedi art. 16 elenco *B*.

Art. 98.

La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia.

Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino, varo, valgo, talo).

Le dita soprannumerarie dei piedi solo quando producano manifesto impedimento all'uso della calzatura militare.

NB. Vedere art. 15 elenco *B*.

Art. 99.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo essere state accertate in un ospedale militare.

L'individuo che abbia varie infermità od imperfezioni nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato, in seguito ad osservazione, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare.

NB. — Vedere art. 18 elenco *B*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ELENCO *B*.

Indicante le condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare.

AVVERTENZE ALL'ELENCO B.

a) Gli inscritti e i militari, che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, specificate nel presente elenco, saranno assegnati in modo permanente, in tempo di pace, al servizio sedentario. In tempo di guerra saranno adibiti a mansioni compatibili con le loro condizioni fisiche, che potranno essere ulteriormente accertate, non costituendo l'assegnazione del tempo di pace speciale privilegio.

b) I Consigli di leva potranno pronunciarsi per l'assegnazione di un inscritto ai servizi sedentari in modo permanente in base all'elenco *B* solamente a seguito di analoga determinazione presa dal direttore di un ospedale militare in sede di osservazione.

c) perciò quando un inscritto è sottoposto ad osservazione e confermato idoneo al servizio militare nel verbale relativo il direttore dell'ospedale dovrà indicare se l'idoneità sia incondizionata, ovvero se l'inscritto si trovi nella condizione prevista da qualcuno degli articoli del presente elenco per essere assegnato permanentemente al servizio sedentario

d) l'assegnazione dei militari al servizio sedentario in modo permanente in base all'elenco *B* dovrà esser fatta dai direttori degli ospedali militari o dai direttori di sanità; in merito potrà anche pronunciarsi il Collegio medico legale del Ministero della guerra: nei militari in servizio tale assegnazione implica una regolare proposta a rassegna, a meno che non si tratti di provvedimento di pensione ordinaria o di guerra.

e) nessun'altra Autorità ha facoltà di assegnare i militari al servizio sedentario in base all'elenco *B*

f) quando presso i Corpi il dirigente il servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà proporlo per l'invio *in* osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo, possa emettere il proprio giudizio.

Qualora per un militare già giudicato idoneo al servizio incondizionato in sede di osservazione, si renda necessario per la stessa infermità o lesione un nuovo invio in osservazione, per farlo destinare al servizio sedentario, l'ufficiale medico del corpo ve lo proporrà una seconda volta, e nella dichiarazione prescritta indicherà le ragioni che indussero alla nuova proposta (vedi avvertenze generali n. 7).

g) qualora per interventi operativi o per altra causa le condizioni di un militare che ottenne l'assegnazione al servizio sedentario in base all'elenco *B* venissero a modificarsi, il militare in parola sarà sottoposto a nuovo giudizio di un Collegio medico presieduto dal direttore dell'ospedale militare per accertare se abbia riacquistato l'idoneità al servizio incondizionato.

h) i militari che in base al presente elenco e con le modalità anzi accennate vengono assegnati in modo permanente al servizio sedentario, saranno esentati dal servizio di guardia, da quelli di ordine pubblico e dalle esercitazioni di maggiore fatica come le marce, tattiche, ecc. mentre saranno adibiti ai servizi più lievi, come quello di scritturale, di operaio, di attendente, di piantone nei magazzini, uffici, ecc.

ELENCO *B*.

Imperfezioni ed infermità che limitano l'idoneità al servizio militare.

Art. 1.

La miopia bilaterale che superi le otto diottrie in entrambi gli occhi e non superi le dieci. (Vedi elenco *A*, art. 37).

Art. 2.

Tutte le imperfezioni od esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano la acutezza visiva al grado sotto indicato:

a) da meno di $\frac{1}{3}$ ad $\frac{1}{4}$ in ambo gli occhi;

b) da meno di $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{4}$ in un occhio e da meno di $\frac{1}{10}$ ad $\frac{1}{20}$ nell'altro occhio.

Art 3.

La emeralopia essenziale e le forme di emeralopia sintomatica che non raggiungano gli estremi contemplati dall'elenco *A*.

Art. 4.

Le congiuntiviti manifestamente croniche, e le forme di tracoma sicuramente spento.

Art. 5.

L'epifora.

Art. 6.

Le forme lievi di dislalia e di disartria, quando esse non consentano una speditezza di parola sufficiente ai bisogni del servizio incondizionato.

Art. 7.

Le otiti medie purulente croniche, semplici, e gli esiti di antro-atticotomia non contemplati le une e gli altri nell'elenco *A*.

Art. 8

L'ipoacusia bilaterale in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza *inferiore a tre metri, ma non inferiore ad un metro.*

La sordità assoluta, unilaterale, con udito normale dall'altro lato ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione non inferiore a tre metri.

Art. 9.

Le nevrosi cardiache purchè accentuate e persistenti, che non raggiungano il grado contemplato nell'elenco *A*.

Art. 10.

Le varici estese e voluminose e gli esiti manifesti di flebite degli arti inferiori, quando non raggiungano le une e gli altri il grado contemplato dall'elenco *A*.

Art. 11.

Il varicocele voluminoso e nodoso.

L'idrocele cistico del cordone spermatico.

L'idrocele cistico della vaginale del testicolo, di modico grado, tale cioè da non raggiungere l'entità contemplata dall'elenco *A*.

Art. 12.

L'enuresi notturna, accertata in un ospedale militare.

Art. 13.

La lussazione permanente di un pollice o di un alluce.

Art. 14.

La mancanza totale o parziale di più dita fra le due mani o fra i due piedi che non è causa di inabilità assoluta, ma tale da disturbare il maneggio delle armi e da ostacolare la marcia.

Art. 15.

Il piede piatto bilaterale e quelle altre deformità dei piedi non comprese nell'elenco A, che riescano di impedimento alla marcia.

Art. 16.

L'accorciamento di un arto inferiore da due a meno di quattro centimetri.

Art. 17.

L'obesità di grado meno grave di quella contemplata nell'art. 4 elenco *A*.

AVVERTENZA: Il perito terrà presente che le forme di obesità non molto accentuate e non accompagnate da disturbi circolatori e respiratori, sono compatibili con il servizio militare incondizionato.

Art. 18.

Tutte le malattie, imperfezioni e deformità non specificate in questo elenco, che rendano palesemente inabili al servizio militare incondizionato, a giudizio delle Autorità sanitarie indicate nelle Avvertenze all'elenco *B*, lettera *d*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

INDICE

A

Actinomicosi	Art.	12	
Acutezza visiva (malattie, imperfezioni, traumi, che riducono l')	»	34	
		2	E. B.
Adenoidismo	»	66	
Aderenze delle guancie con le gengive	»	57	
Aderenze tendinee ed aponeurotiche	»	18	
Afachia	»	47	
Afasia	»	26	
Agrafia	»	26	
Alopecia	»	31	
Alterazioni della funzione endocrina	»	6	
Amebiasi	»	12	
Anchiloblefaro	»	42	
Anchilosi	»	23	
Anchilostoma (anemia da)	»	13	
Anemie	»	13	
Aneurismi	»	77	
Angina pectoris	»	75	
Angiomi del volto	»	14	
Anisometropia	»	38	
Ano (alterazioni e malattie dell')	»	82	
Anomalie del carattere e della condotta	»	27	
Aponeurosi (aderenze dell')	»	18	
Apparato respiratorio (malattie dell')	»	73	
Arterie (malattie delle)	»	77	
Arti inferiori (sproporzione di lunghezza fra gli)	»	97	
		16	E. B.
Articolazioni (deformità delle)	»	22	
Articolazioni (malattie delle)	»	20	
Astigmatismo (varie forme di)	»	37	
		1	E. B.
Avitaminosi	»	10	

B

Blefarite ulcerativa	Art.	43
Blefaroptosi	»	41
Bocca (restringimento dell'orifizio della)	»	57
Borsiti	»	19
Botriocefalo (anemia da)	»	13
Bronchi (malattie croniche ed esiti di affezioni morbose acute dei)	»	73

C

Cachessia (malarica)	Art.	7	
Campo visivo (riduzione del)	»	40	
Capo (limitazione della mobilità del)	»	67	
Carenza (malattie da)	»	10	
Cecità verbale	»	26	
Cicatrici	»	17	
Colesteatoma	»	50	
Collo (alterazioni organiche del)	»	67	
Coloboma	»	42	
Colonna vertebrale (deviazione della)	»	21	
Congiuntiviti	»	46	
		4	E. B.
Contratture muscolari	»	24	
Corea funzionale	»	28	
Cornea (malattie della)	»	35	
Coroide (malattie della)	»	35	
Corpi mobili articolari	»	23	
Corpo ciliare (malattie del)	»	35	
Cranio (depressione o mancanza di porzione a tutto spessore delle ossa del)	»	32	
Cretinismo	»	27	
Cristallino (malattie del)	»	35	
Cuore (alterazioni nervose funzionali del)	»	76	
		9	E. B.
Cuore (vizi organici, malattie del)	»	75	

D

Dacriocistite cronica	Art.	44	
Debolezza di costituzione	»	2	
Deficienza di statura	»	1	
Deficienza di sviluppo toracico	»	2	
Deformazioni dello scheletro	»	21	
Denti (mancanza e carie dei)	»	59	
Deperimento organico	»	3	
Dermatosi	»	15	
Deviazioni della colonna vertebrale	»	21	
Diabete zuccherino	»	5	
Diplopia	»	39	
Disartria	»	26	
		6	E. B.
Disfunzioni endocrine	»	6	
Dislalia	»	26	
		6	E. B.
Distrofie muscolari	»	24	
Dita delle mani (mancanza o perdita della funzione delle)	»	94	
		14	E. B.

Dita dei piedi (mancanza o perdita della funzione delle)	Art.	95	
		14	E. B.
Dita dei piedi soprannumerarie	»	98	

E

Echinococcosi	Art.	12	
Ectopia testicolare	»	89	
Ectropion	»	42	
Emeràlopia	»	40	
		3	E. B.
Emianopsia	»	40	
Emopatie	»	13	
Emorroidi	»	81	
Enuresi	»	92	
		12	E. B.
Epifora	»	5	E. B.
Epilessia	»	29	
Epispadia	»	88	
Ernie muscolari	»	18	
Ernie viscerali	»	83	
Esofago (malattie ed esiti di malattie dell')	»	68	
Esofago (vizi di conformazione e disturbi di canalizzazione dell')	»	68	
Esoftalmo	»	48	

F

Faccia (nei, angiomi, telangectasie della)	Art.	14
Faringe (malattie ed esiti di malattie della)	»	68
Faringe (vizi di conformazione e disturbi della canalizzazione della)	»	68
Fistole	»	16
Fistole uretrali	»	88
Flaiani-Basedow (morbo di)	»	6
Flebiti (esiti di)	»	78
Fosse nasali (malattie delle)	»	54
Frenastenie	»	27

G

Gengive (aderenze delle guance con le)	Art.	57
Ghiandole endocrine (alterazione della funzione delle)	»	6
Ghiandole lacrimali (malattie croniche delle)	»	44
Ghiandole salivari (malattie croniche delle)	»	64
Ginocchia (convergenza e divergenza delle)	»	98

Glicosurie	Art.	5	
Gobba voluminosa	»	72	
Gola grossa	»	71	
Guance (aderenze delle guance con le gengive)	»	57	

I

Idiotismo	Art.	27	
Idrocele	»	91	
		11	E. B.
Imbecillità	»	27	
Immoralità costituzionale	»	27	
Infantilismo	»	6	
Infantilismo psichico	»	27	
Intestino retto (vizi di conformazione e malattie del)	»	82	
Intossicazioni di origine esogena	»	9	
Insufficienza mentale	»	27	
Inversioni sessuali	»	30	
Ipermetropia	»	37	
Iperostosi	»	22	
Ipoacusia	»	52	
		8	E. B
Ipospadia	»	88	
Iride (malattie dell')	»	35	
Isterismo	»	28	
Istinti (pervertimento degli)	»	30	

L

Labbra (imperfezioni ed esiti di malattie delle)	Art.	57	
Labbro leporino	»	58	
Labirintiti e labirintismo	»	51	
Lagoftalmo	»	42	
Laringe (alterazioni organiche ed esiti di lesioni della)	»	69	
Lebbra	»	12	
Leismaniosi	»	12	
Linfoangioiti (esiti di)	»	78	
Lussazioni permanenti, o mal ridotte, o manifestamente abituali delle principali articolazioni	»	23	
	»	13	E. B.
Lussazioni permanenti di tendini	»	18	

M

Malaria	Art.	7	
Mano (mancanza di una)	»	93	
Mascellari (affezioni dei)	»	61	
Mascellari (vizi di conformazione ed esiti di lesioni traumatiche delle ossa)	»	60	
Mastoide (esiti fistolosi di operazione sulla)	»	50	

Mediastino (alterazioni morbose del)	Art.	74	
Mentali (malattie)	»	30	
Mentale (ottusità)	»	27	
Metalli (intossicazioni da)	»	9	
Miocardio (malattie del)	»	75	
Miopia	»	36	
		1	E. B.
Mongoloidismo	»	27	
Mucoceli	»	56	
Muscoli (rottura ed ernie dei)	»	18	
Muscoli (contratture e distrofie dei)	»	24	
Mutismo	»	63	

N

Naso (imperfezioni ed esiti di lesioni del)	Art.	54	
Naso (mancanza totale del)	»	53	
Nefriti	»	85	
Nervo ottico (malattie del)	»	35	
Nevrastenia costituzionale	»	28	
Nevriti	»	24	
Nevrosi cardiache	»	9	E. B.
Nevrosi (comprese quelle del vago e del simpatico)	»	28	

O

Obesità	Art.	4	
Occhio (disturbi motori dell')	»	39	
Occhio (mancanza ed atrofia del globo di un)	»	33	
Ombelico (foro pervio dell')	»	84	
Orecchio (fistola retroauricolare)	»	50	
		7	E. B.
Orecchio (mancanza totale e deformità del padiglione dell')	Art.	49	
Ossa (deformità delle)	»	22	
Ossa (malattie delle)	»	20	
Otite media purulenta cronica	»	50	
	»	7	E. B.
Ottusità mentale	»	27	
Ozena	»	55	

P

Palato osseo e molle (affezioni del)	Art.	61	
Palato osseo e molle (vizi di conformazione ed esiti di lesioni del)	»	60	
Paralisi e paresi	»	24	
Parola articolata (disturbi della)	»	26	
Pellagra	»	10	
Pelle (malattie della)	»	15	
Pene (perdita totale del)	»	87	

Pene (perdita parziale del)	Art.	88	
Pericardio (malattie del)	»	75	
Peritoniti	»	80	
Piede (mancanza di un)	»	93	
Piedi (vizioso atteggiamento dei)	»	98	
	»	15	E. B.
Piedi (sudore fetido dei)	»	96	
Pleura (malattie croniche ed esiti di affezioni acute della)	»	73	
Polmoni (malattie croniche ed esiti gravi di affezioni morbose acute dei)	»	73	
Porpora emorragica	»	13	
Prostata (malattie ed esiti di lesioni della)	»	90	
Pseudo artrosi	»	22	
Psicastenia originaria	»	28	
Psicopatia	»	30	
Pterigio	»	45	
Ptosi viscerale	»	80	

R

Rachitismo	Art.	21	
Rene (mancanza di un)	»	85	
Reni (malattie ed esiti di malattie dei)	»	85	
Restringimento uretrale	»	88	
Restringimento dell'orificio orale	»	57	
Retina (malattie della)	»	35	
Retrazioni tendinee ed aponeurotiche	»	18	
Retto (vizi di conformazione, malattie ed esiti di malattie del)	»	82	
Riduzione delle acutezza visiva	»	34	
Rigidità articolare	»	23	
Rinofaringe (malattie del)	»	54	
Rottura dei muscoli e dei tendini	»	18	

S

Saturnismo	Art.	9	
Sclera (malattie della)	»	35	
Scorbuto	»	10	
Scroto (malattie ed esiti di lesioni dello)	»	90	
Seni fistolosi	»	16	
Seni (malattie dei)	»	56	
Sifilide	»	8	
Simblefaro	»	42	
Sindromi psicosiche	»	30	
Sinoviti	»	20	
Sistema endocrino (alterazioni del)	»	6	
Sistema nervoso centrale e periferico	»	24	
Sonnambulismo	»	28	
Sordità da un lato ed ipoacusia dall'altro	»	52	
	»	8	E. B.
Sordità verbale	»	26	

Sordomutismo	Art.	63	
Sordomutolezza organica	»	63	
Sporotricosi	»	12	
Sudore fetido dei piedi	»	96	

T

Telangectasie del volto	Art.	14	
Tendini (rotture dei)	»	18	
Tenosinoviti	»	19	
Testicoli (malattie ed esiti di lesioni dei)	»	90	
Testicoli (mancanza, ritenzione, arresto di sviluppo dei)	»	89	
Tibie (vistoso incurvamento delle)	»	21	
Tiroide (aumento di volume permanente della)	»	71	
Thomson (miotonia congenita di)	»	25	
Tonsilla faringea (ipertrofia della)	»	66	
Tonsille palatine (ipertrofia delle)	»	65	
Torace (deficienza di sviluppo del)	»	2	
Torace (vizi di conformazione del)	»	21	
Trachea (alterazioni organiche ed esiti di lesioni della)	»	69	
Tracoma	»	46	
		4	E. B.
Trichiasi	»	42	
Tubercolosi (polmonare ed extra polmonare)	»	11	
Tumori	»	14	

U

Ulceri croniche	Art.	16	
Uretere (vizi di conformazione e malattie dell')	»	86	
Uretra (restringimenti, fistole dell')	»	88	

V

Varici	Art.	78	
		10	E. B.
Varicocele	»	11	E. B.
Vegetazioni adenoidi	»	66	
Vescica (vizi di conformazione e malattie della)	»	86	
Vie seminali (malattie ed esiti di lesioni delle)	»	90	
Visceri toraco-addominali (trasposizione di)	»	79	
Visceri addominali (vizi di conformazione, malattie ed esiti di malattia di)	»	80	
Visus (riduzione del)	»	34	
Vitreo (malattie del)	»	35	
Vizi di conformazione del torace	»	21	
Vizi di conformazione del cranio	»	32	
Vizi organici di cuore	»	75	

W

Wilson (morbo di)	Art.	25	

N. 655. — RECLUTAMENTO. — **Visita degli inscritti nati nel 1908, rimandati per l'esame definitivo alle sedute da tenere entro il 31 dicembre 1930.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 30 ottobre 1930 – Anno IX.

1. — Per effetto dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito n. 1437 del 5 agosto 1927-V, gli inscritti nati nel 1908 e mandati rivedibili, dovranno essere visitati in via definitiva entro il 31 dicembre del corrente anno.

Pertanto questo Ministero determina che le sedute cui furono rimandati i rivedibili, i renitenti e gli omessi nati nel 1908, perchè affetti da infermità guaribili col tempo, abbiano inizio il giorno 17 novembre p. v., proseguendo poi, se e quanto occorra, nei giorni successivi senza interruzione fuorchè nei giorni festivi.

2. — Le visite saranno effettuate presso i consigli di leva.

In ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti.

Si avverte che nelle visite suddette l'accertamento dell'idoneità al servizio militare dovrà essere fatto in base ai nuovi elenchi A e B delle infermità ed imperfezioni approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

3. — Gli ufficiali medici che dovranno procedere alla visita saranno designati dalle singole direzioni di sanità militare. A tal uopo gli uffici di leva dovranno prendere i necessari accordi coi rispettivi comandi di corpo d'armata.

4. — I consigli di leva provvederanno in via definitiva sul conto di detti giovani compiendosi per essi il periodo di rivedibilità. Perciò coloro che saranno riconosciuti non idonei al servizio militare dovranno senz'altro essere riformati.

5. — Le visite in osservazione che si renderanno necessarie dovranno essere compiute con ogni urgenza e sollecitudine in modo che l'esito pervenga ai consigli di leva prima del 31 dicembre corrente anno.

A tale riguardo si avverte che la visita in osservazione, già subita in una delle leve passate presso un ospedale militare od infermeria presidiaria, da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso, in tutti i casi in cui per pronunciare la riforma tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

6. — Detti rivedibili, renitenti ed omessi non dovranno essere riportati sulle liste di leva della classe 1911, ma dovranno continuare a far parte della leva della classe 1910 tuttora in corso.

Quelli di detti giovani che saranno dichiarati idonei ed arruolati saranno perciò arruolati in conto della classe 1910 e saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 656. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il direttore capo divisione SACCOROTTI gr. uff. dott. Francesco è delegato ad assumere impegni su bilancio del Ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali, in assenza del direttore generale, generale di divisione comm. Alessandro GIOVAGNOLI o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorsi a posti di cancelliere (gruppo B) del Ministero affari esteri.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;

Determina:

Art. 1.

Sono aperti due concorsi per esami, il primo a 12 posti di cancelliere di terza classe (grado 9°) ed il secondo a 15 posti di cancelliere di IV classe (grado 10°) di gruppo B per il servizio delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. Tali posti sono destinati: *A*) per un terzo a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo B di grado pari o superiore a quelli messi a concorso; *B*) per un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni alla data del presente decreto per il concorso a cancelliere di terza classe o da più di 10 per il concorso a cancelliere di quarta classe prestino di fatto servizio di cancelliere all'estero presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria; *C*) per un terzo infine ai cancellieri di gruppo C del Ministero degli affari esteri di grado pari o superiore al grado dei posti messi a concorso.

Le domande, scritte e sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante su carta da bollo di L. 5 dovranno indicare con precisione a quale degli anzidetti due concorsi egli intenda prendere parte, e, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre i 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le istanze dei candidati residenti all'estero, se scritte su carta libera, saranno sottoposte dal Ministero al bollo straordinario a spese degli interessati.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti che sono in servizio dello Stato come dalla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto, debbono allegare all'istanza i seguenti documenti:

1° certificato dal quale risulti l'attuale loro posizione di carriera e di ruolo nell'Amministrazione alla quale appartengono;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato od altro documento dal quale risulti la loro posizione militare;

4° certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, e quella del medico militare, dalla superiore autorità militare;

5° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

6° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1 e 4 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti in Roma.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzione di cancelliere (art. 1, lettera *B*), dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'ufficio al quale sono addetti, accompagnandole con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo dell'ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;

5° certificato di un medico di fiducia dell'ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

6° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami del concorso saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815 ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;

4° ordinamento e funzionamento degli uffici dell'Amministrazione pubblica in genere e degli archivi in ispecie, con particolare riguardo agli uffici del Ministero degli affari esteri;

5° nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principî generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale sulle materie di cui sopra.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935.

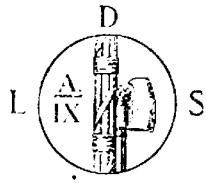
Art. 7.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 e 26 settembre 1930 - Anno VIII

GRANDI.



PREZZO L. 5 —

(3307) - Roma, 1930-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1930 - ANNO IX — 8 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 657 – 18 febbraio 1930 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . . . . . *Pag* 2232

» 658 – 31 ottobre 1930 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 2233

» 659 – 6 novembre 1930 – Anno IX — PENSIONI. — Perdita del diritto alla indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato in caso di perdita della cittadinanza italiana . . . . . » 2234

» 660 – 6 novembre 1930 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali, affardellamento e caricamento per il 5° squadrone (mitraglieri) » 2235

» 661 – 6 novembre 1930 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Dizionario militare tedesco-italiano ed italiano-tedesco . . . . . » 2238

» 662 – 6 novembre 1930 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2241

LIBRERIA DELLO STATO

N. 663 - 1° novembre 1930 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi. *Pag.* 2242

» 664 - 6 novembre 1930 - Anno IX — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari . . . . . » 2248

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2249

Circolare N. 657. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 febbraio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro Luogotenente in data 27 ottobre 1918, col quale fu approvato il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;

Visti i Regi decreti 3 giugno 1920 22 gennaio 1925 recanti modificazioni al detto regolamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai paragrafi 447, 448, 450, 451 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918 e successivamente modificato, sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 447. — E' abrogato l'ultimo comma e sostituito dal seguente:

« Per la custodia degli ufficiali ed ex ufficiali detenuti nelle case di pena di Gaeta il comandante di quel presidio è eso-

nerato dall'esercitare l'alta vigilanza di cui al presente paragrafo, restando essa devoluta al comandante degli stabilimenti militari di pena ».

Al § 448, lettera *a*), è aggiunto il seguente comma:

« Per le comunicazioni degli ufficiali ed ex ufficiali detenuti nelle case di pena di Gaeta provvederà il comandante della casa di pena o il comandante degli stabilimenti militari di pena ».

Al § 450 è aggiunto il seguente comma:

« Per le visite agli ufficiali ed ex ufficiali detenuti nelle case di pena di Gaeta provvederà il comandante degli stabilimenti militari di pena ».

Al § 451 è aggiunto il seguente comma:

« Per le misure di rigore da adottarsi a carico di ufficiali ed ex ufficiali detenuti nelle case di pena di Gaeta provvederà il comandante degli stabilimenti militari di pena ».

Il Ministro per la guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI — GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII
Guerra, registro n. 78, foglio n. 274. — CERVANTE.

N. 658. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 ottobre 1930 - Anno IX.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che sono disponibili otto posti di applicato (grado 12° - gruppo C.) nel ruolo del dipendente personale d'ordine, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle ammini-

strazioni militari e, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 30 *novembre* 1930, apposita domanda su carta legale da L. 5. In tale domanda dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione di residenza.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante (per quelli che ne sono provvisti) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale e, se fruiscano dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo della medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 659. — PENSIONI. — **Perdita del diritto alla indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato in caso di perdita della cittadinanza italiana.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 novembre 1930 – Anno IX.

Per norma degli enti dipendenti si porta a conoscenza che la R. avvocatura erariale generale, in rapporto al disposto del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094 (Circ. 534 *giornale militare* 1930), riguardante la perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana, ha

manifestato l'avviso che la perdita di detta cittadinanza implichi anche quella del diritto alla indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Con l'occasione, si richiamano gli enti dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del T. U. delle leggi sull'opera di previdenza, approvato con R. decreto 27 febbraio 1928, anno VI, n. 619. A termine di tali disposizioni, le domande dei militari ed impiegati civili, dirette al conseguimento dei benefici dell'opera di previdenza (indennità di buona uscita), debbono pervenire alla Direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per il tramite di questa Amministrazione centrale, cui spetta provvedere alla prescritta documentazione.

Si soggiunge, infine, che, giusta le disposizioni di cui agli art. 143 e 144 del citato regolamento, le domande delle vedove e degli orfani dei personali civili e militari, intese ad ottenere la liquidazione dell'indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza, debbono essere corredate dei documenti indicati dalle disposizioni stesse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 660. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali, affardellamento e caricamento per il 5° squadrone (mitraglieri). — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 novembre 1930 - Anno IX.

E' stata pubblicata l'« Istruzione sui materiali, affardellamento e caricamento per il 5° squadrone (mitraglieri) ». Tale istruzione sarà diramata a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni) in base al seguente specchio:

Ufficio di S. E. il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re . . . . . copie 2

Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte . . . . . » 2

Ministero della guerra:

Gabinetto e ufficio coordinamento	copie	2
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Uffici delle LL. EE. i comandanti designati d'armata	»	1
Ispettori delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e materiale automobilistico	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	3
Comando R. C. T. C. Tripolitania	»	4
Comando R. C. T. C. Cirenaica	»	3
Comando R. C. T. C. Eritrea	»	3
Comando R. C. T. C. Somalia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata e delle isole	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Direzioni di artiglieria e sezione di artiglieria della Sardegna	»	1
Delegazione trasporti	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola guerra	»	4
Comando scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando R. Accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1

Comando collegi militari	copie	1
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuole allievi sottufficiali	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento (granatieri, fanteria, alpini, bersaglieri)	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	3

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	»	1

Distretti, centri automobilistici.

Comandi di distretto	»	1
Comando di centro automobilistico	»	1

Deposito allevamento cavalli.

Comandi di deposito allevamenti cavalli	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero curerà la vendita dell'istruzione di cui sopra agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 3.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 661. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Dizionario militare tedesco-italiano ed italiano-tedesco.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 novembre 1930 - Anno IX.

E' stato pubblicato il Dizionario militare tedesco-italiano ed italiano-tedesco del generale di divisione Roberto Segre.

Esso sarà distribuito a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Ufficio coordinamento	»	8
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	15
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	25
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi corpo d'armata e comandi militari delle isole	»	2
Comandi di divisione militare territoriale (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Comando R. C. T. C. Tripolitania	»	1
Comando R. C. T. C. Cirenaica	»	1
Comando R. C. T. C. Eritrea	»	1
Comando R. C. T. C. Somalia	»	1
Comando presidi militari del Dodecanneso	»	1
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi di legione dell'arma)	»	28
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comando generale Regia Guardia di Finanza		1
Ministero delle Finanze	»	1
Comando generale della Milizia V. S. N.	»	1
Ministero dell'Aeronautica	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	3
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola d'applicazione di cavalleria.	»	2
Comando R. Accademia fanteria cavalleria	»	3
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	1
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	3
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	1
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola centrale carabinieri reali	»	2
Comando collegi militari	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuole allievi sottufficiali	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e centro c. a.	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	»	2

Centri automobilistici.

Comando del centro	»	1

Enti vari.

Tribunale supremo militare	»	1
Istituto geografico militare	»	2
Ispettorati di commissariato militare	»	1
Ispettorati veterinari	»	1
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata	»	1
Direzioni di commissariato di corpo d'armata	»	1
Direzioni di sanità di corpo d'armata	»	1
Comandi di distretto militare	»	1
Officina automobilistica Bologna	»	1
Arsenale R. Esercito Piacenza	»	1
Direzioni di ospedale militare	»	1
Biblioteca centrale militare	»	30
Biblioteca artiglieria e genio	»	2
Biblioteche di presidio	»	1
Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia	»	1

L'opera dovrà essere assunta regolarmente in carico; il suo prezzo è di L. 100 la copia.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita diretta dell'opera agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta. Agli ufficiali è accordato lo sconto secondo le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 662. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 6 novembre 1030 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti; ufficio di S. E. il capo di stato maggiore generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico). — « La guerra mondiale 1914-1918 ». — Compilazione dell'archivio di Stato germanico — Traduzione del generale di divisione Ambrogio Bollati — Vol. V.

Prezzo di copertina L. 25.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 663. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° novembre 1930 - Anno IX.

Con riferimento al § 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei primi capitani e capitani delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1931.

Gli esperimenti avranno luogo come è stato già preannunziato con la circolare 646 *giornale militare* c. a., a Vicenza e si svolgeranno in due sessioni: la prima dal 14 novembre al 4 dicembre 1930-IX, e la seconda dal 9 gennaio al 29 gennaio 1931-IX

Gli esaminandi parteciperanno agli esperimenti suddivisi nei seguenti due gruppi:

Sessione novembre-dicembre.

1° GRUPPO.

Arma di fanteria.

Primo capitano		GRASSI Vitantonio.
»	»	DEL FRA' Felice.
»	»	MAGLIENTI Vittorio Emanuele.
»	»	DEIDIER Renato.
»	»	BERIO Camillo.
»	»	SALVATI Gino.
»	»	RATTA Alessandro.
»	»	IZZO Antonio.
»	»	BRUNO Luigi.
»	»	TAGLIAFERRI G. Battista.
»	»	BERRUTI G. Battista.
»	»	MOLFINO Amedeo.
»	»	STRANGES Silvio.

Primo capitano		TANGO Modestino.
»	»	CRISPINI Gaetano.
»	»	MICILLO Sennen.
»	»	VERZONE Eugenio.
»	»	RAMASCO Felice.
»	»	MEALLI Italo.
»	»	FLAMMA' Alberto.
»	»	PISANI Vittorio.
»	»	SEGALA Mario.
»	»	LAMBELET Alfredo.
»	»	CACUCCI Francesco.
»	»	GIANNETTI Girolamo.
»	»	TEI Giuseppe.
»	»	BUSSO Giovanni.
»	»	CAPODACQUA Irnerio.
»	»	SANTOMARTINO Nicola.
»	»	TENTARELLI Filippo.
»	»	CHIEFFO Antonio.
»	»	SATTA Sebastiano.
»	»	ZAPPINO Giuseppe.
»	»	BARELA Mario.
»	»	FELETTI Edgardo.
»	»	RISPOLI Andrea.
»	»	SCARAMPI Antonio.
»	»	LANDI MINA Alfredo.

Arma di cavalleria.

Primo capitano		INCISA di CAMERANA Vincenzo.
»	»	GORI MAZZOLENI Mario.
»	»	D'ALESSANDRO Mario.
Capitano		ZANOLI Gaetano.
»		CAMPANARI Arnaldo.
»		NERI Igino.
»		CALCAGNO Gustavo.
»		BONORA Giuseppe.

Arma di artiglieria.

Primo	capitano	D'ANDREA Massimiliano.
»	»	ROSSI Edoardo.
»	»	SALONIA Giuseppe.
»	»	PASTORI Gino.
»	»	REBUZZI Felice.
»	»	FERRARI Giovanni.
»	»	MARGARONE Salvatore.
»	»	FALCONE Bruto.
»	»	DI LORENZO Carlo.
»	»	DEL MONTE Aldo.
»	»	ONORATI Mario.
»	»	VIALARDI di SANDIGLIANO Carlo.
»	»	BIOCCA Alfredo.
»	»	FATTOBENE Tito.
»	»	VIGNOLO Fulvio.
»	»	DROMMI Ernesto.
»	»	VERNEY Aldo.
»	»	BALLANTI Livio.

Arma del genio.

Primo	capitano	COSTANTINI Fortunato.
»	»	CHECCHIA Vincenzo.
»	»	DI GIROLAMO Francesco.
»	»	PALMA Francesco.
»	»	CALLEGARI Ettore.
»	»	DE PAOLA Giuseppe.
»	»	GIORDANO Guido.
»	»	COSTANTINI Primo.
»	»	PIMAZZONI Renato.
»	»	RUSSO Crescenzio.
»	»	RIGHI Gino.
»	»	SPAZIANI Icilio.
»	»	NULLI Pietro.

Primo	capitano	MARTINELLI Giovanni.
»	»	GIAMPIETRO Pietro.
»	»	RICCARDI Mario.
»	»	MARCUCCI Olinto.
»	»	GNECCHI Mario.
»	»	RIZZICA Luigi.
»	»	BRINDESI Mario.
»	»	RUNGI Enrico.

Sessione gennaio.

2° GRUPPO.

Arma di fanteria.

Primo	capitano	BALSAMO Amerigo.
»	»	GALASSO Vittorio.
»	»	SAVOIA Luigi.
»	»	DEL DIN Prospero.
»	»	D'AMORE Gioacchino.
»	»	VEVANTE SCIOLETTI Italo.
»	»	BIANCOTTI Carlo.
»	»	NACHERLILLA Giovanni.
»	»	BENZO Giuseppe.
»	»	GARBIN Gaetano.
»	»	DE SANTIS Lauro.
»	»	AMATO Guglielmo.
»	»	PARODI Giannetto.
»	»	CALAVALLE Gennaro.
»	»	CRISTINI Nicola.
»	»	DRAGO Filippo.
»	»	LORUSSO Luigi.
»	»	VEZZOSI Amedeo.
»	»	ROSSI Giuseppe.
»	»	DE PINEDO Edoardo.
»	»	VIVALDA Giacomo.

Primo capitano	FRADELLA Ruggero.
» »	COLLIVA Carlo.
» »	LADIZZARI nob. Fausto.
» »	GAY Valentino.
» »	STOPPATO Oddone.
» »	POLI Umberto.
» »	SAMPIETRO G. Battista.
» »	ANGELINI Michele.
» »	GENTILE Giuseppe.
» »	SASSI Camillo.
» »	DE MATTIA Alessandro.
» »	RICCI Luigi.
» »	LUCIANO Antonio.
» »	REITANO Giovanni.
» »	GRIPPA Alberto.
» »	MIELE Giuseppe.
» »	NATALI Luigi.

Arma di cavalleria.

Capitano	THELLUNG di COURTELARY Giuseppe.
»	VALFRE' di BONZO Andrea.
»	BERNI CANANI Eugenio.
»	SALVADORI Guido.
»	ALBERTAZZI Cesare.
»	INCISA di CAMERANA Edoardo.
»	MINGIONE Tommaso.
Primo capitano	PIGNALOSA Arturo.

Arma di artiglieria.

Primo capitano	PACETTI Ettore.
» »	MONTANARI Montanino.
» »	BELARDINI Roberto.
» »	MAFFEI Ernesto.
» »	GENTILE Mario.

Primo capitano		FUSCO Nicola.
»	»	FEDI Carlo.
»	»	IAPPELLI Pasquale.
»	»	CATANZARO Giuseppe.
»	»	MANGIONE Domenico.
»	»	ALATI Aristide.
»	»	VERONESI Galeazzo.
»	»	GIORELLI Clemente.
»	»	SIMONE Beniamino.
»	»	MELITA Giuseppe.
»	»	MANFREDI Giacomo.
»	»	BRUNO Francesco.
»	»	PINACCI Giulio.
»	»	SPADARO Salvatore.
»	»	NURRA Giovanni.
»	»	CANDELIERO Vincenzo.
»	»	LA TONA Pietro.
»	»	PIOLI Oscar.
»	»	ARRIGHIELLO Vincenzo.
»	»	RAVAGLI Mario.
»	»	CIANCIO Giuseppe.
»	»	BIAGI Dario.

Arma del Genio.

Capitano	UCCELLA Francesco.
»	CIRELLI Biagio.
»	AUGELLO Vincenzo.
»	PENSA Giulio.
»	RASPO Pietro.
»	LA GUARDIA Silvio.
»	GUERRA Gaetano.
»	ROGARI Sergio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 664. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — **Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 novembre 1930 – Anno IX.

Con riferimento alla circolare 747 *giornale militare* 1929 e con le modalità in essa contenute, avrà inizio il giorno 19 novembre 1930 presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma il corso speciale di merceologia e di chimica applicata per ufficiali commissari.

Al corso del biennio 1930-1932 sono comandati i seguenti ufficiali:

Primo capitano commissario GIULIANI Pietro - Direzione commissariato militare corpo armata Roma (assegnato Ministero guerra);

primo capitano commissario MAGLIENTI Giuseppe - Direzione commissariato militare corpo armata Milano (assegnato Ministero guerra);

primo capitano commissario ARDUIN Giuseppe - Direzione commissariato militare corpo armata Milano;

capitano commissario FISICARO Giuseppe - Direzione commissariato militare corpo armata Napoli (Ispettorato commissariato militare 2ª zona);

capitano commissario ROMANO Carlo - Direzione commissariato militare corpo armata Verona;

tenente commissario CORTESI Antonio - Direzione commissariato militare corpo armata Verona;

tenente commissario GIANNI Angelo - Direzione commissariato militare corpo armata Udine (Sezione staccata Padova);

tenente commissario FELICE Romeo - Direzione commissariato militare corpo armata Udine;

tenente commissario RUTOLI Enrico - Direzione commissariato militare corpo armata Verona;

tenente commissario PAPADIA Filomeno - Direzione commissariato militare corpo armata Bari.

Gli ufficiali predetti dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici - Ufficio del tenente generale commissario) alle ore 10 del giorno 17 novembre 1930-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 61, anno 1930, circolare 646:

A pagina 2157 invece di tenente colonnello di fanteria PESCATORI cav. Armando *membro,* leggasi tenente colonnello di fanteria VETROMILE cav. Guglielmo *membro.*

Dispensa 61, anno 1930, circolare 653:

A pag. 2179:

Al n. 12, depennare le parole: per le conferenze di carattere militare vario.

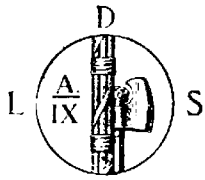
Al n. 13, *invece di*: « indicati al precedente n. 3 », *leggasi*: « indicati al precedente n. 4 ».

Al n. 15, *invece di*: « indicati al n. 3 », *leggasi*: « indicati al n. 4 ».

A pag. 2180:

Al n. 19, lettera *a*), *invece di*: « cui al n. 16 », *leggasi*: « cui al n. 18 ».

Alla lettera *b*), *invece di*: « cui al n. 8 », *leggasi*: « cui al n. 11 ».



PREZZO L. 2 —

(3307) - Roma, 1930-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1930 - ANNO IX — 14 NOVEMBRE

SOMMARIO

N. 665 – 1° maggio 1930 – Anno VIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano. . . . . *Pag.* 2252

» 666 – 31 ottobre 1930 – Anno IX — CAVALLI. — Disposizioni riguardanti la scelta dei cavalli di agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali. . . . . » 2253

» 667 – 13 novembre 1930 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma . . . . . » 2253

» 668 – 13 novembre 1930 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni da abolire. . . . . » 2254

» 669 – 13 novembre 1930 – Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Proposte di determinazione stipendi per ufficiali generali, superiori ed inferiori . . . . . » 2255

NOTIFICAZIONE. . . . . » 2256

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2257

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 665. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.** — (Gabinetto). — 1° maggio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930, n. 216;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930, n. 216, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali inferiori osservatori dall'aeroplano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro delle finanze: MOSCONI. *Il Ministro della guerra*: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 90, *foglio n.* 110.

NB. — Le norme di cui sopra sono pubblicate nella circolare 356 del *giornale militare* 1930.

N. 666. — CAVALLI. — **Disposizioni riguardanti la scelta dei cavalli di agevolezza di categoria A, per ufficiali generali.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 31 ottobre 1930 – Anno IX.

Le norme contenute nel n. 12 della circolare 726 del *giornale militare* 1926 circa la scelta dei cavalli di agevolezza di categoria A, per ufficiali generali, sono sostituite dalle seguenti:

« 12. — I cavalli da ascrivere alla *categoria A* sono scelti tra quelli della scuola d'applicazione di cavalleria, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dei depositi allevamento quadrupedi (squadroni di rimonta) ed eccezionalmente dei reggimenti d'arma a cavallo, che vengono riconosciuti in buone condizioni fisiche, di presenza e di addestramento ».

« Nella scelta dei cavalli presso le scuole anzidette debbono escludersi quelli che presentano particolare attitudine a divenire buoni cavalli per lo speciale servizio degli istituti medesimi ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 667. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 novembre 1930 – Anno IX.

Con riferimento alla circolare 605 *giornale militare* del 1930 e per i provvedimenti di competenza dei comandi interessati si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.

Carabinieri Reali.

Capitano RICCIARDI Giov. Battista - Legione Palermo.
» CRISTALLO Italo - Legione allievi Roma.
Tenente SALI Attilio - Tenenza Mezzoiuso (Palermo).

Fanteria.

Maggiore BERTACCHI Giulio - 151° reggimento fanteria.
» FICI Andrea - Comando distretto mil. Reggio Cal.
» CONSOLI Francesco - 225° reggimento fanteria.
1°capit. TABY Vincenzo - Assegnato Ministero guerra.
» RUBINI Luigi - Comando divis. mil. terr. Imperia.
Capitano D'AMICO Sebastiano - 88ª reggimento fanteria.
» PAGNOTTINI Dante - 5° reggimento bersaglieri.
Tenente MARINO Giovanni - 18° reggimento fanteria.
» FERRARA Giuseppe - 34ª reggimento fanteria.
» FALCONE Ettore - 58° reggimento fanteria.
» CEFALY Michele - 19° reggimento fanteria.

Artiglieria.

Maggiore PELLETTI Bruto - 24° reggim. artigl. campagna.
» SANGIOVANNI GELMINI Giovanni - 2° reggimento artiglieria montagna.
Capitano FAGIOLO Guido - 1° reggim. artiglieria da costa.

Sussistenza.

Tenente DI PIETRO Biagio - Direzione commissariato militare Trieste.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 668. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni da abolire.** — (Direzione generale di artiglieria). — 13 novembre 1930 - Anno IX.

Con riferimento alle circolari del *giornale militare* 460 del 1921, 98 del 1923, 666 del 1929, sono abolite le sottonotate pubblicazioni:

Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da montagna. - Edizione 1906.

N. 9 dell'elenco provv. — Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie da 75, mod. 911 camp. - Edizione 1918.

N. 10 dell'elenco provv. — Quaderno del materiale per una batteria da 75 mod. 911 su 4 pezzi - Ediz. 1917.

» 12 » » — Quaderno del materiale da campagna per batterie da posizione da 75 modello 906 su 4 pezzi - Edizione 1918.

» 22 » » — Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie di obici campali pesanti da 149-A - Edizione 1918.

» 25 » » — Quaderno del materiale d'artiglieria per batterie da 149-A campale pesante mod. 914. - Edizione 1918.

» 28 » » — Quaderno del materiale da campagna per comandi di gruppo e per batterie da 149 campale pesante, mod. 916. - Edizione 1917.

» 92 » » — Tavola di tiro provvisoria per cannone da 149-A per la granata di ghisa acciaiosa a b. a. - Edizione 1918.

» 93 » » — Tavola di tiro provvisoria per cannone da 149-A per la granata di acciaio monoblocco. - Edizione 1918.

» 169 » » — Istruzione per i goniometristi dei reparti di artiglieria controaerei.

» 183 » » — Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie da 75 C. K. controaerei. Edizione 1916.

» 223 » » — Nozioni sui sistemi ottici dei congegni di puntamento. - Edizione 1918.

» 249 » » — Istruzione sul traino in montagna del materiale da 149 pesante campale. - Testo e tavole. - Edizione 1915.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 669. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Proposte di determinazione stipendi per ufficiali generali, superiori ed inferiori.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 13 novembre 1930 - Anno IX.

I corpi, direzioni ed uffici del R. Esercito trasmetteranno entro il 31 dicembre c. a. le proposte stipendio, corredate da copia integrale del mod. 53, degli ufficiali che alla data del 1° luglio 1929 avevano raggiunto il massimo dello stipendio del grado che rivestivano e che, dopo tale data, non abbiano conseguito promozione al grado superiore.

Le proposte dei generali di brigata e maggiori generali saranno trasmesse al Gabinetto (ufficio dei generali), quelle degli ufficiali superiori ed inferiori saranno trasmesse all'Ispettorato generale amministrativo - Ufficio determinazione stipendi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 15 al 31 ottobre 1930-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Alessandria .	La denominazione del comune di Ceretto Grue è rettificata in Cereto Grue	n. 1384 26 sett. 1930
Como	Al comune di Brunate è aggregata la limitrofa Zona di territorio del comune di Blevio delimitata in conformità del progetto predisposto dall'ingegnere Cesare Pizzi e vistato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Como	n. 1386 26 sett. 1930
Reggio Calab.	La denominazione del comune di Laureana di Borello è rettificata in Laureana di Borrello	n. 1385 26 sett. 1930

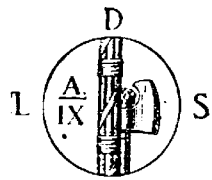
NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 60, anno 1929, circolare 723:

A pagina 2787, al n. 20, comma 3°, ove è scritto « 1° agosto 1930 » *sostituire* « 1° settembre 1930 ».

A pagina 2793, al n. 15, ove è scritto « 1° novembre 1929 » *sostituire* « 1 settembre 1930 ».



PREZZO L. 2 —

(3307) - Roma, 1930-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1930 - ANNO IX — 21 NOVEMBRE

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **670** – **27 marzo 1930** – Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 378, col quale la « Fondazione tenente Oddone DE NAKIC » costituita con il capitale di lire 3.500 nominali e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del presidio militare di Zara, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2260

» **671** – **17 ottobre 1930** – Anno VIII — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che concede l'uso della Bandiera nazionale alle scuole allievi ufficiali di complemento, alla scuola centrale carabinieri reali ed alla scuola allievi sottufficiali . . . . . » 2263

» **672** – **30 ottobre 1930** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1417 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo . . . . . » 2264

» **673** – **20 novembre 1930** – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Commissario militare ippico del corpo d'armata di Napoli. . . . . » 2267

» **674** – **20 novembre 1930** – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio . . . » 2267

LIBRERIA DELLO STATO

N. 675 – **20 novembre 1930** – Anno IX — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Adozione di mobili per camere da ufficiali (*con* 1 *tavola di disegno*) . . . . . *Pag.* 2268

» **676 – 20 novembre 1930** – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . » 2274

» **677 – 20 novembre 1930** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali medici. » 2278

» **678 – 20 novembre 1930** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Avanzamento ufficiali in congedo . . . . . » 2279

NOTIFICAZIONE. . . . . » 2280

Circolare N. 670. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 378, col quale la « Fondazione tenente Oddone DE NAKIC » costituita col capitale di lire 3.500 nominali e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del presidio militare di Zara, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 101, del 30 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il dott. Giorgio De Nakic da Zara ebbe a chiedere che fosse devoluta a favore dell'Amministrazione militare la Fondazione da lui istituita il 17 gennaio 1914 — a ricordo del figlio Oddone DE NAKIC deceduto nel 1912 in conseguenza della guerra libica quale tenente nel disciolto reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) — mediante l'offerta di L. 2000 nominali in cartelle del Debito Pubblico 3,50 %, la cui rendita annua doveva essere ero-

gata in sussidi a beneficio degli italiani regnicoli della predetta città, il 24 giugno, anniversario della morte del predetto ufficiale;

Accertato essere intendimento del dott. Giorgio De Nakic che la rendita annua della detta fondazione — il cui capitale ascende, con l'integrazione a suo favore degli interessi maturati e non elargiti per il mancato funzionamento della fondazione stessa, a L. 3500 nominali — venga assegnata sotto forma di uno o più premi dal comandante del presidio militare di Zara a favore di militari di truppa, appartenenti al presidio stesso, i quali durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore, o siano stati meritevoli di speciale encomio per il loro esemplare comportamento;

Considerato che la domanda del dott. Giorgio De Nakic è meritevole di accoglimento;

Riconosciuta altresì l'opportunità di erigere in ente morale la detta fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Tenente Oddone DE NAKIC* », avente un capitale di L. 3500 nominali — la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del presidio militare di Zara — è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Tenente Oddone DE NAKIC ».

Art. 1.

La « *Fondazione Tenente Oddone DE NAKIC* » è costituita col capitale nominale di L. 3500, di cui L. 2000 sono formate da offerta fatta il 17 gennaio 1914 dal dott. Giorgio De Nakic a ricordo del figlio Oddone morto in conseguenza della guerra libica il 24 giugno 1912 quale tenente in S.P.E. nel reggimento cavalleggeri di Lucca, e L. 1500 rappresentato gli interessi maturati su detta offerta a tutto il 31 dicembre 1928.

La rendita del detto capitale nominale è destinata a favore di militari di truppa del presidio militare di Zara.

Art. 2.

Il capitale stesso è rappresentato da titoli del Debito pubblico Consolidato 3,50 %, convertiti in certificati di rendita nominativi intestati alla fondazione e depositati presso il comando del presidio militare di Zara, cui è affidata l'amministrazione della fondazione stessa.

Art. 3.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente articolo 1 saranno istituiti uno o più premi da assegnarsi dal comandante del presidio militare di Zara — previa intesa con i comandanti dei corpi o reparti di stanza a Zara — a militari di truppa (caporal maggiori, caporali e soldati), i quali durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore o siano stati meritevoli di speciale encomio per il loro esemplare comportamento.

Il conferimento dei premi verrà effettuato annualmente il 24 giugno, anniversario della morte del tenente Oddone De Nakic. Nell'assegnazione sarà data preferenza assoluta ai militari di truppa nati a Zara o ivi domiciliati.

Al premiato sarà fatta conoscere la provenienza del premio.

Art. 4.

I premi che in un anno rimanessero indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo e così di seguito fino a che si verifichino le condizioni per poter far luogo ad una nuova elargizione di rendita.

Art. 5.

Entro i primi del mese di luglio di ogni anno il comandante del presidio militare di Zara invierà al Ministero della guerra il conto della gestione, relativo all'esercizio precedente (vedi circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, li 27 marzo 1930 - Anno VIII

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 671. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che concede l'uso della Bandiera nazionale alle scuole allievi ufficiali di complemento, alla scuola centrale carabinieri reali ed alle scuole allievi sottufficiali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 17 ottobre 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 19 novembre 1930 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso alle scuole allievi ufficiali di complemento, alla scuola centrale carabinieri reali ed alle scuole allievi sottufficiali l'uso della bandiera nazionale, conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

N. 672. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1417 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.** — (Ragioneria centrale). — 30 ottobre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 13 novembre 1930 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, numeri 258 e 284; 1° maggio 1930, numeri 474, 475 e 476; 2 giugno 1930, numeri 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, numeri 753 e 800; e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente

esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis).

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	275.060
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori, studi, ecc.	»	39.000
TOTALE DEGLI AUMENTI . . .	L.	1.814.060

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.	L.	390.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.	»	3.890.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	520.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazioni di armi, ecc. . . .	»	7.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . .	»	12.000
TOTALE DELLE DIMINUZIONI . . .	L.	4.819.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 673. — CONCORSI E GARE. — **Commissario militare ippico del corpo d'armata di Napoli.** — (Servizio ippico e veterinario). — 20 novembre 1930 - Anno IX.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare 769 capo 2 - n. 17 del *giornale militare* 1927, sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 785 del *giornale militare* 1929:

Corpo d'armata di Napoli.

Colonnello TRENTI cav. Alberto, comandante del reggimento cavalleggeri Firenze è nominato commissario militare in sostituzione del colonnello Vaccari cav. Umberto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 674. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 novembre 1930 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 599 *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali del genio in S.P.E. ammessi a frequentare il corso di radiotelegrafia e radiofonia che ha avuto inizio presso l'istituto militare R. T. ed E. di Roma il 5 novembre 1930 e terminerà il 30 marzo 1931:

Capitano	GIANNETTINI Edoardo	1°	reggimento	R. T.
Tenente	LA SCALA Alfredo	»	»	»
»	DI CASOLA Ottavio	»	»	»
»	ROMEO Natale	»	»	»
»	PUGLISI Angelo	»	»	»
»	BACCIALI Giampietro	2°	»	»
»	GHELAZZI Dino	»	»	»
»	TARTAGLIA Oreste	»	»	»
»	D'AMICO Paolo	»	»	genio
»	BENOFFI Aldo	4°	»	»
»	CORSI Raffaele	9°	»	»
»	DE LUISE Umberto	10°	»	»

» DI CERBO Marzio ufficio fortificazioni corpo armata Bari.

Tenente FARINA Franco 10° reggimento genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 675. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Adozione di mobili per camere da ufficiali** (*con 1 tavola di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 20 novembre 1939 - Anno IX.

Per provvedere alla graduale sostituzione, mano mano che si presenterà il bisogno, della mobilia in vigore per camere da ufficiali, sono adottati i seguenti nuovi mobili che saranno provveduti dal Ministero in base alle disponibilità di bilancio, restando, nel frattempo, in distribuzione, fino a consumazione, quelli attuali.

I mobili di nuova adozione vengono descritti qui di seguito: dei medesimi vien riportata la relativa tavola di disegno. Saranno inventariati al numero categorico ed al prezzo seguente:

Cat. III, n. 104 — Armadio di rovere con luce molata	L.	485
Cat. III, n. 105 — Letto di rovere. . .	»	190
Cat. III, n. 106 — Rete metallica per lettiera di rovere	»	80
Cat. III, n. 107 — Comodino da notte di rovere con marmo.	»	90
Cat. III, n. 108 — Attaccapanno di rovere .	»	15
Cat. III, n. 109 — Sedia di rovere . .	»	25
Cat. III, n. 110 — Tavolo di rovere . .	»	90

Armadio di rovere con luce molata.

L'armadio è di modello così detto all'inglese, cioè con sportello per racchiudere vestiario, e cassetti per biancheria. Misura all'esterno m. 2 d'altezza per m. 1,10 di larghezza. La profondità, pure esterna, è di m. 0,48. Il legname da impiegarsi è il rovere di Slavonia, o Croazia, per tutte le parti esterne, ed abete di prima qualità per l'interno.

I fianchi sono in legno compensato Okumè dello spessore di mm. 6 impiallicciato all'esterno di rovere, e così pure il pannello dello sportello di destra. Lo sportello di sinistra è costituito da telaio di m. 1,42 per m. 0,49 dello spessore di mm. 24 in rovere massiccio, ed è collegato al corpo dell'armadio mediante due bilici in ferro. Ha una luce molata della

misura di m. 1,32 per 0,39 e dello spessore di mm. 5. Si chiude a mezzo di serratura in ferro, incassata nel telaio, con maniglietta di ottone. Internamente lo specchio è coperto con legno compensato dello spessore di mm. 4.

Lo spazio interno è munito di supporto in legno faggio di mm. 25 di diametro.

I montanti sono di rovere massiccio della sezione di millimetri 42 per 42 ed hanno alla base una leggera strematura per formare i piedi dell'armadio alti cm. 20.

L'armadio è diviso verticalmente da un tramezzo a telaio in abete con specchio in compensato Okumè da mm. 6.

Lo sportello di destra, fissato al montante con bilici in ferro, ha le misure di mm. 850 per 484 ed è formato da telaio in rovere della sezione di mm. 45 per 20 con pannello in compensato. Ha la chiusura con molla a scatto e maniglia in ottone fissa. Internamente ha un tramezzo orizzontale di legno abete.

Al disotto dello sportello di destra vi sono tre cassetti di cui il primo in alto è munito di serratura e maniglia in ottone; gli altri due di sola maniglia in ottone.

Al disotto dei tre cassetti e dello sportello di sinistra vi è altro cassetto per tutta la lunghezza dell'armadio munito di due maniglie in ottone. Tutti i cassetti hanno il davanti in rovere dello spessore di mm. 20 e le sponde di abete collegate a coda di rondine dello spessore di mm. 14. Il fondo può essere in abete dello spessore di mm. 9 od in compensato da mm. 6. Al disotto del cassetto, più in basso, una traversa di collegamento in rovere da mm. 20 di spessore, alta cm. 7 tiene uniti tra loro alla base i due fianchi dell'armadio.

La cimasa, o frontespizio, ha la linea superiore leggermente centinata: è in rovere massiccia dello spessore di mm. 18; nel centro porta inciso un leggero fregio decorativo grafito.

La copertura superiore ed il fondo posteriore dell'armadio sono in abete da mm. 10, od in compensato da mm. 6.

Negli spessori sono ammesse tolleranze in più o in meno di mm. 1 per ogni 10 mm.

Letto in rovere.

Il letto è in rovere massiccio ed è composto di una testata, di una spallina di fondo e di due fasce di collegamento. La testata larga cm. 90 è formata di due montanti di mm. 45 di

larghezza per mm. 35 di spessore; di tre traverse pure dello spessore di mm. 35 di cui quella in alto centinata dell'altezza massima di mm. 100 con leggero ornato decorativo grafito come l'armadio: la traversa più in basso è alta mm. 80 e l'altra immediatamente al disopra di quest'ultima è alta mm. 50. Le due traverse in alto sono unite tra loro da due regoli verticali di mm. 30 per 25 che a loro volta sono collegati da altro regolo orizzontale della medesima sezione. Tra i due regoli verticali e quello orizzontale di collegamento, sono applicati verticalmente 4 regoletti di mm. 25 per 18 di sezione. Tutti i regoli e traverse sono collegati tra loro a mezzo di anime. L'altezza complessiva della testata è di cm. 120.

La spallina di fondo è come la precedente. Differisce nell'altezza che è di m. 0,90 ed ha una sola traversa in basso di mm. 80, mentre la traversa in alto, pure di mm. 80, è diritta, vale a dire senza centina.

I due spigoli sono leggermente arrotondati. Le due traverse, o fasce laterali, sono alte mm. 110 dello spessore di millimetri 22 della lunghezza di m. 2.

Rete metallica per lettiera di rovere.

La rete è di tipo comune di reti metalliche, a maglia doppia, con bordi rinforzati, tirate su archi di ferro piatto da mm. 30 per 8. E' lunga m. 1,95, larga cm. 80. E' verniciata ad olio ad eccezione della maglia.

Comodino da notte di rovere con marmo.

Il comodino è di legno rovere con parti interne in abete. E' alto cm. 78, largo cm. 39, profondo cm. 32. I quattro montanti sono della sezione di mm. 40 per 40 ed hanno la parte in basso stremata a formare le 4 gambe alte mm. 385. Ha un cassetto alto mm. 95 con maniglia in ottone e sportello bilicato di mm. 315 per 245 con chiusura a molla e pomo in ottone. Al piano è soprapposta una pietra di marmo bardiglio di cm. 25 per 36.

Attaccapanno di rovere.

E' costituito da una tavoletta di rovere di cm. 50 per 8 dello spessore di mm. 20. Ha due attaccaglie in ferro per poterlo appendere al muro. Porta avvitati n. 3 portabiti in ferro ottonato con braccio, per cappelli.

Sedia di rovere.

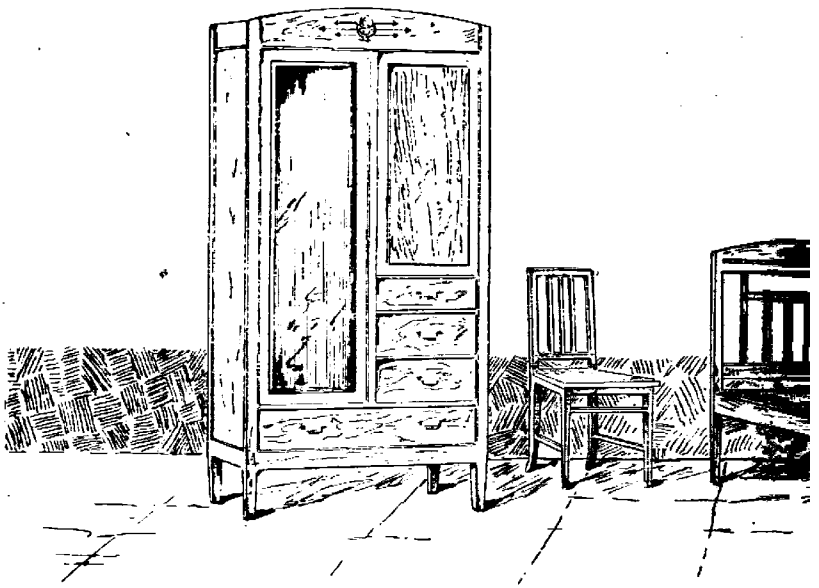
E' di rovere massiccio con sedile in compensato curvato messo a canale su telaio largo cm. 43 sul davanti, profondo cm. 41, alto cm. 45. Il telaio ha la sezione di mm. 40 per 20. La spallina, alta cm. 95, larga cm. 33, è costituita da due montanti larghi mm. 28 dello spessore massimo di mm. 35 stremati in punta a mm. 20, da una traversa in alto di mm. 35 e di altra traversa di mm. 25 collocata a mm. 75 sopra il telaio del sedile. Dette traverse saranno unite da tre regoletti di mm. 20 per 13. Le gambe anteriori di forma tronc-piramidali avranno nella massima grossezza la sezione mm. 40 per 40. Anteriormente e nei fianchi le gambe riunite da una traversa di mm. 18 per 25.

Tavolo di rovere.

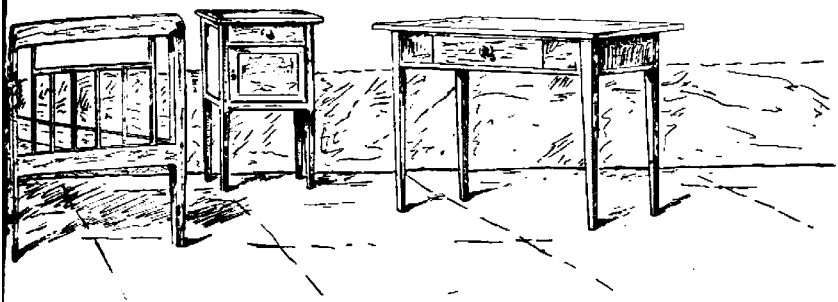
Il tavolo è alto cm. 80 ed ha il piano di rovere massiccio di m. 1,10 per 0,65 dello spessore di cm. 2 formante oggetto perimetrale di cm. 4. Le zampe pure in rovere massiccio di sezione di mm. 40 per 40 piramidate verso la base, collegate da fasce pure massiccie alte cm. 13 e dello spessore di mm. 20.

Nel centro della fascia anteriore, cassetto di cm. 50 per 45 con sponde laterali e dietro in abete dello spessore di mm. 15; fondo pure in abete dello spessore di mm. 9 od in compensato Okumè da mm. 6; parte anteriore di mm. 20 in rovere massiccio, collegato alle sponde laterali con code di rondine coperte. Detto cassetto, che è sorretto da guide di abete, è fornito di serratura a scaletta da incassare e bocchetta ottone per la chiave.

Il Ministro: P. GAZZERA.







N. 676. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 20 novembre 1930 - Anno IX.

1. — Il 15 gennaio 1931 avrà inizio l'8° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

2. — Il corso sarà svolto in 2 periodi:

1° *periodo* (*4 mesi e mezzo, esame compreso*) - presso la scuola di osservazione aerea di Grottaglie: istruzioni sulla osservazione aerea, sui mezzi aerei, e su argomenti di tattica terrestre e di tiro d'artiglieria, con applicazioni pratiche in volo.

Al termine di questo periodo gli ufficiali idonei negli esami sugli argomenti sopra indicati passeranno alle squadriglie per il R. Esercito;

2° *periodo* - servizio di integrazione e di applicazione presso dette squadriglie, fino al termine delle esercitazioni di campagna con le truppe.

3. — Al termine di questo 2° periodo:

tutti gli ufficiali allievi osservatori delle squadriglie rientreranno ai reggimenti di provenienza;

i comandanti di squadriglia (o di gruppo, se trattasi di capitani allievi osservatori), compileranno un rapporto sul servizio prestato da ciascun ufficiale; tali rapporti saranno annotati, con giudizio esplicito sulla idoneità alla osservazione aerea, dai comandanti della grande unità dell'esercito da cui le squadriglie dipendono per l'impiego, e saranno trasmessi dai comandi di corpo di armata a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 20 settembre 1931-IX.

4. — Gli idonei saranno nominati osservatori dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo; i loro nomi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

Il conseguimento del brevetto dà diritto al vantaggio di carriera con spostamento di posti di ruolo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2224 del 23 dicembre 1929-VIII.

5. — Possono concorrere all'ammissione al corso i tenenti e i capitani di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, purchè:

al 1° gennaio 1931 non superino il 34° anno di età;

i capitani abbiano anzianità non anteriore alla sottoindicata:

fanteria, 8 maggio 1926;
cavalleria, 8 luglio 1926;
artiglieria, 9 maggio 1926;

abbiano prestato servizio per tre anni almeno nei reparti della rispettiva arma e se tenenti abbiano comandato il reparto per due anni almeno.

6. — Per norma degli interessati si preavvisa che nel futuro l'anzidetto limite di età sarà ulteriormente abbassato.

7. — Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 5 ed indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 10 dicembre corrente anno.

I comandanti di corpo debbono unire alla domanda una copia delle note caratteristiche dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio e al servizio, per qualità militari, sia morali che fisiche.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

8. — Questo Ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole, i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica.

9. — La visita psicofisiologica sarà passata presso gli istituti medico-legali di Torino, Firenze, Roma e Napoli, nei giorni 3, 5, 7 e 8 gennaio 1931.

Si presenteranno a Torino:

il 3 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Torino, di Alessandria e di Milano;

il 5 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Verona, di Udine e di Trieste.

Si presenteranno a Firenze:

il 3 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Bologna e di Firenze.

Si presenteranno a Roma:

il 3 gennaio, ore 10: gli ufficiali del corpo di armata di Roma e del comando militare della Sardegna.

Si presenteranno a Napoli:

il 3 gennaio, ore 10: gli ufficiali del corpo di armata di Napoli, di Bari e comando militare della Sicilia.

10. — Le direzioni dei predetti istituti medico legali segnaleranno d'urgenza i risultati di tali visite al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

11. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 40.

12. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della scuola di osservazione aerea a Grottaglie (Taranto) alle ore 10 del 15 gennaio 1931.

13. — Fin dalle prime applicazioni pratiche in volo, si trarranno elementi di giudizio sulla effettiva attitudine psicofisica degli ufficiali allievi osservatori allo speciale servizio e le eventuali proposte di esonero dei non idonei dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Le eventuali proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali osservatori del R. Esercito durante il servizio presso le squadriglie da osservazione devono essere trasmesse a questo Ministero dai comandi di corpo d'armata da cui le squadriglie dipendono.

14. — Gli ufficiali aspiranti al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso gli istituti medico legali di Torino, Firenze, Roma e Napoli.

15. — Fino al conseguimento del brevetto di osservatore aereo, gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni e indennità (escluse quelle aeronautiche), nonchè le indennità previste dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

16. — In base alla circolare 315 *giornale militare* 1926 gli ufficiali:

a) fino al conseguimento del brevetto di osservatore, riceveranno l'indennità di volo di L. 300 mensili;

b) da quando saranno inviati presso le squadriglie, avranno diritto al trattamento tavola stabilito per il personale dell'aeronautica;

c) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi continuativi di servizio presso le squadriglie, percepiranno le stesse indennità (tra cui quella di volo di L. 900 mensili), e godranno gli stessi trattamenti previsti per il personale aeronavigante della R. Aeronautica.

17. — Le indennità di volo ed i trattamenti di cui ai comma *b*) e *c*) ora indicati sono a carico dell'aeronautica.

18. — Durante il corso gli ufficiali:

conserveranno le razioni foraggio cui hanno diritto;

conserveranno i cavalli che già posseggono lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono;

non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 677. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per gli ufficiali medici.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1930 - Anno IX.

La tabella numero 4 annessa alle norme esecutive per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito è sostituita dalla seguente:

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazio*
Tenenti:				
Nei corpi o scuole	Com. regg. o com. scuola e direttore sanità	Com. di div.	—	La tabell applicabile ufficiali far cisti attrib do loro gli s si giudizi hanno gli ciali medici prestano se zio negli o dali militar
Negli ospedali. . .	Dir. ospedale e direttore sanità	Id.	—	
Capitani:				
Nei corpi o scuole	Com. regg. o com. scuola e direttore sanità	Id.	—	
Negli ospedali. . .	Dir. ospedale, e direttore sanità	Id.	—	
Maggiori; nelle direzioni o ospedali	Dir. ospedale, direttore sanità	Id.	Com. corpo d'arm.	
Ten. colonnelli. . .	Dir. ospedale o dir. sanità, com. divisione	Com. corpo armata	Commiss. centrale	
Ten. colonnelli e *colonnelli* direttori ospedali	Dir. sanità, com. divisione	Id.	Id	
Colonnelli direttori sanità	Com. divisione	Id.	Id.	
Maggiori generali	Ten. generale medico	Commiss. centrale	—	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 678. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento ufficiali in congedo.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1930 - Anno IX.

Il capo II delle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito elenca, per i giudizi di primo grado, diverse autorità.

Tale elencazione non deve essere intesa come successione di giudizi, ma le autorità — ivi indicate — debbono esprimere il loro giudizio in ordine di anzianità, a cominciare dal meno anziano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Rettifiche, aggiunte e varianti da apportarsi alla circolare 513 *giornale militare* c. a. riguardante la ripartizione in zone del territorio di ciascun distretto militare

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errata	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	Annotazioni
Belluno	1	1616	Ponte nell'Alpi	Ponte nelle Alpi	*A)* Distretto militare di Firenze - zona 1, pag. 1641:	
Belluno	2	1616	Cesiomaggiore	Cesio Maggiore		
Belluno	2	1616	Santa Giustina	Santa Giustina Bellunese	— depennare il comune di Casellina e Torri.	
Belluno	3	1616	San Pietro Cadore	San Pietro di Cadore		
Belluno	3	1616	Vigo di Cadore	Vigo Cadore	— dopo il comune di Calenzano aggiungere il comune di Scandicci.	
Benevento	5	1618	Campoli del Monte Laborno	Campoli del Monte Taburno		
Bergamo	1	1618	Calolzio Corte	Calolziocorte	*B)* Distretto militare di Livorno - zona 2, pag. 1649:	
Bergamo	1	1618	Costa Valle Imagna	Costa Imagna		
Bergamo	1	1618	Ubiale-Clanezzo	Ubiale Clanezzo	— dopo il comune di Rio nell'Elba aggiungere il comune di Marciana.	
Bergamo	1	1619	Bonate di Sopra	Bonate Sopra		
Bergamo	2	1619	Alzano-Lombardo	Alzano Lombardo	*C)* Distretto militare di Monza - pag. 1658:	
Bergamo	2	1619	Casazza	Casazza di Mologno		
Bergamo	2	1619	Costa di Monticelli	Costa dei Monticelli	1° — zona 1 - sostituire la dep...	

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errata	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	Annotazioni
Bergamo	2	1620	Vettona	Vertova	se con quella Usma-	
Bergamo	2	1620	Solto-Collina	Solto Collina	'e Velate;	
Bergamo	3	1620	Bonate di Sotto	Bonate Sotto	2° — zona 3 - de-	
Bergamo	3	1620	Capriate S. Cervasio	Capriate S. Gervasio	pennare la denomi-	
Bolzano	1	1620	San Gensio Atesino	San Genesio Atesino	nazione « Gessate »	
Bolzano	1	1621	Valdoies	Vandoies	nella sett'ultima ri-	
Bolzano	1	1621	Perca Marebbe	Perca-Marebbe	ga.	
Bolzano	1	1622	Tesimo Ultimo	Tesimo-Ultimo	— dopo il comune	
Brescia	1	1622	Monticello Brusati	Monticelli Brusati	di Vaprio d'Adda ag-	
Brescia	2	1623	Gardone di Riviera	Gardone Riviera	giungere il comune	
Brescia	4	1623	Lograte	Lograto	di Cavenago Brian-	
Brescia	4	1623	Cornezzano-Cissago	Cornezzano Cissago	za.	
Brescia	5	1623	Bagnolo Mela	Bagnolo Mella		
Cagliari	2	1624	Musci	Musei	D) Distretto militare di Nola, zona 1, pagina 1660:	
					— modificare la denominazione del comune di San Gennaro in quella di San Gennaro Vesuviano;	

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errate	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte o varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Cagliari	2	1624	Gonnosfanadica	Gonnosfanadiga	— dopo il comune di San Gennaro Vesuviano aggiungere il comune di Sciscíano.	
Cagliari	3	1624	Libono	Ilbono		
Cagliari	3	1625	Villanova Tulo	Villanovatulo		
Cagliari	3	1625	Bari Sardo	Barisardo		
Campobasso	1	1625	San Polomatese	San Polo Matese	*E*) Distretto militare di Palermo, zona 1, pag. 1667:	
Campobasso	2	1626	Colli a Volturno	Colli al Volturno		
Campobasso	2	1626	Montenero Val Cocchiara	Montenero Valcocchiaro	— depennare il comune di Parco;	
Campobasso	2	1626	Capriati a Volturno	Capriati al Volturno	— dopo il comune di Santa Flavia aggiungere il comune di Altofonte.	
Campobasso	3	1626	Civita Campomarano	Civitacampomarano		
Campobasso	3	1626	Acquaviva Collecroce	Acquaviva Collecroci		
Casale	2	1627	Resignano Monferrato	Rosignano Monferrato	*F*) Distretto militare di Potenza, zona 6, pag. 1676:	
Casale	3	1627	Castelnuovo d'Asti	Castelnuovo Don Bosco		
Caserta	2	1629	Pontelattone	Pontelatone	— depennare il comune di San Paolo Albanese.	

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errata	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Caserta	2	1629	Ponza	Ponza (isola)	*G*) Distretto militare di Sacile, zona 2: — depennare il comune di Vallenoncello.	
Caserta	3	1629	Caianello Pietramelara	Caianello-Pietramelara		
Chieti	2	1632	Tocco da Cesauria	Tocco da Casauria		
Como	1	1634	Blerio	Blevio	*H*) Distretto militare di Sondrio, zona 1, pag. 1688: — sostituire la denominazione del comune di Pendolasco con quella di Poggiridenti.	
Como	4	1635	Pellio di Sopra	Pellio d'Intelvi		
Como	6	1636	Oggionno	Oggiono		
Cosenza	5	1637	Cassano al Jonio e Civita	Cassano al Jonio-Civita		
Cosenza	5	1637	Rosito Capo Spulico	Roseto Capo Spulico	*I*) Distretto militare di Spoleto, pag. 1689: 1° — zona 1: dopo il comune di Spello, aggiungere i comuni di Giano dell'Umbria, Campello del Clitunno, Castel Ritaldi;	
Cremona	1	1638	Corte dè Cortesi con Cigone	Corte de' Cortesi con Cignone		
Cremona	3	1639	Trescore Cremasco	Trescorre Cremasco		
Cremona	4	1639	Casteltidone	Casteldidone		
Cuneo	7	1640	Costigliole di Saluzzo	Costigliole Saluzzo		

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errate	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Ferrara	3	1641	Massa di Fiscaglia	Massafiscaglia	2º — zona 3: dopo il comune di Preci aggiungere i comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera.	
Frosinone	4	1644	San Biagio di Saracinisco	San Biagio Saracinisco		
Frosinone	5	1645	Pignataro d'Interamno	Pignataro Interamna		
Gorizia	3	1646	Postumi	Postumia	*L*) Distretto militare di Vercelli, zona 3, pag. 1708: — depennare il comune di Castellengo.	
Grosseto	2	1647	Castel del Pieno	Castel del Piano		
Grosseto	3	1647	Monte Arentario	Monte Argentario		
Lecce	3	1649	Aliste	Alliste		
Lodi	1	1650	Secugnano i Turano Lodigiano	Secugnago Turano Lodigiano		
Lodi	1	1650	Valera Eratta	Valera Fratta		
Lodi	3	1650	Casalmaiosco	Casalmaiocco		
Lodi	3	1650	San Zeno al Lambro	San Zenone al Lambro		
Lodi	3	1650	Sordio Tribiano	Sordio-Tribiano		

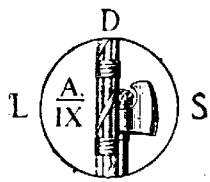
Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errate	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte o varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Lucca	5	1651	Coreglia Altelminelli	Coreglia Antelminelli		
Mantova	2	1653	Mariana	Mariana Mantovana		
Mantova	2	1653	Guazzuolo	Gazzuolo		
Mantova	2	1653	S. Martino dell'Argine	San Martino dall'Argine		
Milano	2	1655	Corsino	Corsico		
Milano	2	1655	Pieve Emanuele	Pieve Emanuele		
Mondovì	2	1656	S. Albano Stura	Sant'Albano Stura		
Monza	3	1658	Berlinzago Lombardo	Bellinzago Lombardo		
Novara	2	1661	Briandate	Biandrate		
Novara	4	1662	Trarego Viggiana	Trarego Viggiona		
Orvieto	3	1664	Pestescia	Petescia		
Padova	4	1665	Lozzo Atesino	Lozzo Atestino		
Padova	7	1666	Arzer Grande	Arzergrande		

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errata	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Padova	8	1666	Portoricco	Borgoricco		
Palermo	4	1667	Alminusa	Aliminusa		
Palermo	6	1667	Buonpietro	Bonpietro		
Parma	2	1668	Collevecchio	Collecchio		
Parma	4	1668	Metti e Pozzuolo	Metti e Pozzolo		
Parma	4	1668	Bercetto	Berceto		
Pavia	1	1669	Bascepè	Bascapè		
Pavia	3	1670	Borno	Dorno		
Pistoia	2	1674	Montecatini di Val di Nievole	Montecatini Val di Nievole		
Pola	1	1675	Lussimpiccolo	Lussinpiccolo		
Potenza	1	1675	Brindisi Montagna	Brindisi di Montagna		
Potenza	3	1675	Tove	Tolve		
Potenza	6	1676	Francavilla in Sinni	Francavilla sul Sinni		

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errate	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Potenza	6	1676	Cersosino	Cersosimo		
Reggio Calabria	1	1677	Oppido Mamertina	Oppido Mamertina		
Reggio Emilia	3	1679	Cavriano	Cavriago		
Reggio Emilia	3	1679	San Polo d'Enza in Cavriano	San Polo d'Enza in Caviano		
Roma	3	1680	Palombara-Sabina	Palombara Sabina		
Salerno	1	1683	Baronisi	Baronissi		
Salerno	4	1683	Sicignano degli Aburni	Sicignano degli Alburni		
Salerno	6	1684	Atena Lucano	Atena Lucana		
Salerno	6	1684	Montesana sulla Marcellana	Montesano sulla Marcellana		
Sarzana	2	1685	Cafro	Carro		
Savona	3	1686	Pontedasio	Potedassio		
Savona	7	1687	Sportorno	Spotorno		

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errate	Rettifiche da apportarsi	Aggionte e varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Savona	8	1687	Tiglietto	Tiglieto		
Sondrio	2	1689	Samolacco	Samolaco		
Torino	2	1693	San Morizio Canavese	San Maurizio Canavese		
Torino	5	1693	Vajes	Vayes		
Treviso	3	1700	Vilorba	Villorba		
Trieste	2	1702	San Dorlingo della Valle	San Dorligo della Valle		
Udine	4	1703	Colloredo di Monte Albano	Colloredo di Montalbano		
Udine	4	1703	Majano	Maiano		
Varese	1	1705	Lonate Ceppipo	Lonate Ceppino		
Vercelli	1	1707	Giffenga	Gifflenga		
Vercelli	3	1708	Alagna Valsevia	Alagna Valsesia		
Vercelli	3	1708	Guardaboscone	Guardabosone		

Distretti	Zone	Pagina	Denominazione di comuni errate	Rettifiche da apportarsi	Aggiunte e varianti da apportarsi	*Annotazioni*
Verona	2	1709	Brentino	Brentino Belluno		
Verona	4	1709	Gazzano di Tramigna	Cazzano di Tramigna		
Verona	4	1709	Montecchio di Grosara	Montecchio di Crosara		
Vicenza	6	1711	Reccaro	Recoaro		
Viterbo	2	1712	Tolfa Oriolo Romano	Tolfa-Oriolo Romano		
Viterbo	3	1712	Bagnoreggio	Bagnoregio		



PREZZO L. 2 —

(3307) - Roma, 1930-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª 1930 - ANNO IX 28 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 679 - **18 novembre 1929** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2488 - Disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 2293

» 680 - **18 luglio 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1455 - Primo elenco di industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione . . . . . » 2295

» 681 - **8 agosto 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto riguardante movimenti di personale nella commissione di acquisti » 2296

» 682 - **17 ottobre 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto col quale è nominato un nuovo membro nella commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. . . . . » 2297

» 683 - **20 novembre 1930** - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479 sul tiro a segno nazionale . . . . . » 2298

LIBRERIA DELLO STATO

N. 684 – 24 novembre 1930 – Anno IX — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che apporta varianti nella composizione delle commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico . . . . . *Pag.* 2299

» 685 – 27 novembre 1930 – Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2300

» 686 – 27 novembre 1930 – Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2301

» 687 – 27 novembre 1930 – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nel primo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto . . . . . » 2301

» 688 – 27 novembre 1930 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative all'istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31. » 2302

» 689 – 27 novembre 1930 – Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia, per vestiario da carabiniere . . . . . » 2303

» 690 – 27 novembre 1930 – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per capitani di alcune armi. . . . . » 2306

» 691 – 27 novembre 1930 – Anno IX — TRASPORTI. — Spedizione sulle FF. SS. delle cose di proprietà dell'Amministrazione militare, e ritiro delle stesse . . . » 2308

» 692 – 27 novembre 1930 – Anno IX — TRASPORTI. — Prezzi a tariffa militare per la traversata Napoli-Palermo e viceversa, sulle navi della società di navigazione « Florio ». . . . . » 2309

N. 693 - 27 novembre 1930 - Anno IX — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzioni per le operazioni conseguenti alle chiamate di controllo *Pag.* 2310

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2319

Circolare N. 679. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2488 – Disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato.** (Gabinetto). — 18 novembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 20 novembre 1930 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed i successivi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, e 15 ottobre 1925, n. 2281;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la fabbricazione di prodotti fondamentali alla difesa della Nazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re, su proposta del Comitato Supremo di difesa, ha facoltà di determinare quali industrie debbono

essere dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione. La determinazione sarà fatta con decreto Reale.

Art. 2.

Le ditte che intendono impiantare od ampliare, in qualsiasi parte del territorio nazionale, stabilimenti per l'esercizio delle industrie suddette, debbono chiedere la preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, il quale provvede, a suo giudizio insindacabile, sentito il Comitato Supremo di difesa.

Art. 3.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 123. — MANCINI.

N. 680. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1455 - Primo elenco di industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione.** — (Gabinetto). — 18 luglio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 20 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, che dà facoltà al Governo del Re di determinare le industrie che debbono essere dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione di un primo elenco di tali industrie;

Vista la proposta della Commissione Suprema di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione le industrie della fabbricazione delle armi, degli strumenti vari di guerra, delle munizioni e degli esplosivi, dei mezzi radio, degli strumenti e materiali per tele-comunicazioni e di ogni altro prodotto per la guerra; l'industria delle costruzioni aeronautiche; l'industria delle costruzioni navali; l'industria delle costruzioni dei mezzi di trasporto terrestri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 39. — MANCINI.

N. 681. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto riguardante movimenti di personale nella commissione di acquisti.** — (Gabinetto). — 8 agosto 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del citato R. decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella composizione della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sono sanzionati i seguenti movimenti di personale:

cessa di farne parte il tenente generale commissario della R. Marina FERRI Gr. Uff. Pietro;

è chiamato a farne parte, quale membro, il colonnello commissario della R. Marina MOLGORA cav. uff. Ettore.

Sono confermati, col grado rispettivamente di tenente generale commissario e di maggiore generale commissario della R. Marina, i membri LAGHEZZA comm. Gennaro e MAINO comm. Cesare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 86 *Guerra, foglio n.* 108.

N. 682. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto col quale è nominato un nuovo membro nella commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del citato R. decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella composizione della Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, è chiamato a far parte, quale membro, il maggiore commissario del Ministero delle colonie RATIGLIA cav. Rodolfo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — DE BONO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 91 *Guerra, foglio n.* 139. — SCRIVANTE.

N. 683. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479 sul tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale del genio). — 20 novembre 1930 - Anno IX.

A complemento delle disposizioni date con la circolare 476 del *giornale militare* 1930 (vedasi il n. 5 penultimo comma), si prescrive, che per l'esecuzione di eventuali lavori ad economia, siano osservate le seguenti norme già approvate dal Ministero dell'interno per la parte interessante le provincie ed i comuni.

* * *

Quando i lavori debbano eseguirsi ad economia, le sezioni di tiro ricevono in anticipazione i fondi necessari. Le relative richieste, regolate, secondo il bisogno, entro i limiti delle previsioni di progetto, sono redatte dagli uffici delle fortificazioni in triplice esemplare e trasmessi dalle sezioni di tiro ai tre enti concorrenti alle spese in modo analogo a quello fissato per i certificati di avanzamento dei lavori.

I pagamenti dei creditori, per le loro prestazioni nei lavori ad economia, sono disposti dalle sezioni di tiro in base a documenti redatti dagli uffici delle fortificazioni.

Qualora al termine dei lavori rimangano inerogati in parte i fondi anticipati, la rimanenza viene versata per 3/5 alla R. tesoreria, per 1/5 al comune e per 1/5 alla provincia.

I versamenti non sono compresi fra le spese, ma portati in diminuzione alle anticipazioni.

Delle spese fatte le sezioni di tiro presentano in triplice esemplare un unico rendiconto al comando della divisione, il quale, dopo averlo fatto verificare dal comando del genio competente, ed eventualmente, averlo fatto rettificare, lo trasmette al Ministero della guerra (Direzione generale del genio), per giustificare (in ragione dei 3/5 del totale delle spese) l'erogazione dei fondi anticipati sul bilancio della guerra, ed ottenere, se del caso, il pagamento dei 3/5 del saldo se le spese superano le anticipazioni. Il Ministero della guerra, trattenuti i documenti giustificativi ed un esemplare del rendiconto per gli effetti del collaudo, restituisce vistati gli altri due esemplari alle sezioni di tiro affinchè servano loro per giustificare (in ragione di 1/5 del totale delle spese per ciascun ente) l'erogazione dei fondi anticipati dalla provincia e dal comune, ed ottenere, se del caso, da ciascuno dei due enti, il pagamento di 1/5 del saldo quando le spese superino le anticipazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 684. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che apporta varianti nella composizione delle commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 24 novembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458 sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di brigata di artiglieria in s. p. e. MOIZO cav. Riccardo, nelle commissioni nominate con gli articoli 1, 2 e 3 della circolare 475 del *giornale militare* c. a., per l'accertamento della idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico, è sostituito dal generale di brigata di artiglieria in s. p. e. DE ARCAYNE conte della Minerva cavaliere nobile don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 685. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le segueni modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.:

Legione di Napoli: La compagnia di Nola è passata dalle dipendenze della divisione di Caserta a quella di Napoli esterna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 686. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Si avvertono le autorità militari che, in conformità del R. decreto 2 ottobre 1930, n. 1403, G. U. n. 256, sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.:

Cambio di denominazione.

Legione Genova: Divisione Spezia, compagnia interna Spezia, compagnia esterna Spezia, compagnia R. arsenale Spezia e tenenza Spezia hanno assunto, per ciò che concerne l'indicazione della sede, la nuova denominazione di « La Spezia ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 687. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nel primo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Sabato 29 novembre 1930-IX.

Premio Tenente Agazzotti (Ufficiali; m. 2200 circa) - L. 3 mila (2000 - 600 - 400) per cavalli di ogni Paese, di 3 anni ed oltre, iscritti nei ruoli di servizio (di proprietà, di agevolezza, di carica), che non abbiano vinto nell'annata un premio di L. 6000.

Pesi: anni 3 kg. 69; anni 4 ed oltre kg. 72.

Sabato 6 dicembre 1930-IX.

Premio Castel Porziano (Cross Country militare; m. 4000 circa) Coppa al reggimento del vincitore e L. 1600 (800 - 500 - 300) per cavalli nati in Italia, di 5 anni ed oltre in-

scritti da almeno 3 mesi nei ruoli dei cavalli di servizio (di proprietà, di agevolezza, di carica) e che non abbiano mai partecipato a riunioni pubbliche.

Pesi: anni 5 kg. 75; anni 6 ed oltre kg. 77. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 8 di discarico.

Sabato 20 dicembre 1930-IX.

Premio S. Annà di Valdieri (Cross-Country militare; metri 4000 circa), Coppa al reggimento del vincitore e L. 1600 (800 - 500 - 300), per cavalli nati in Italia, di anni 5 ed oltre, iscritti da almeno 3 mesi nei ruoli dei cavalli di servizio (di proprietà, di agevolezza, di carica), che non abbiano mai partecipato a riunioni pubbliche fuori dell'ippodromo di Tor di Quinto e che non abbiano vinto nella riunione.

Pesi: anni 5 kg. 75; anni 6 ed oltre kg. 77. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 8 di discarico.

A queste corse possono partecipare gli ufficiali delle due circoscrizioni con le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 769 del *giornale militare* 1927. Essi devono provvedere a consegnare personalmente, prima dell'inizio della corsa cui partecipano, i documenti prescritti al Commissario militare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 688. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme relative all'istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Con riferimento alla lettera *b*) numero 10 della circolare 561 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero concede gratuitamente per ciascun anno di corso e per ogni allievo che frequenti il corso premilitare e non abbia la possibilità di eseguire le lezioni di tiro in poligono, 30 colpi completi per l'esecuzione del tiro ridotto (cappellozzi e pallottole) in sostituzione del caricatore di cartucce da salve.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 689. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia, per vestiario da carabiniere.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

E' adottato per i CC. RR. dislocati in alta montagna, un cappotto di panno turchino foderato di pelliccia, identico al cappotto di panno grigio-verde foderato di pelliccia di cui alla circolare 325 del *giornale militare* 1928, con le seguenti varianti:

1. Il cappotto è costruito con panno turchino per vestiario da carabiniere;

2. I bottoni di frutto grandi e piccoli delle parti anteriori, delle alette delle tasche, delle controspalline e dello sparato posteriore, sono sostituiti con bottoni di metallo bianco da carabiniere;

3. I bottoni piccoli di frutto grigio per assicurare la martingala del bavero, sono sostituiti con bottoni piccoli di frutto nero;

4. Le asole delle parti anteriori, destra e sinistra, sono orlate con panno anzichè con refe. Le altre asole, e cioè quelle delle alette delle tasche dello sparato posteriore, sono orlate con refe di cotone nero mercerizzato.

Seguono:

Conto di costruzione;

Dimostrazione quantità di stoffa occorrente;

Specchio delle misure.

Il cappotto verrà inventariato al categorico 224 della sezione A categoria II del Nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 435,80.

Conto di costruzione del cappotto di panno turchino foderato di pelle di agnello, per CC. RR. dislocati in alta montagna.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	2.82	86.—	242.52
Flanella bigia alta m. 1,30 . .	»	0.96	18.50	17.76
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,85. . .	»	0.50	5.90	2.95
Fodera di pelle di agnello . .	n.	1 —	155.—	155 —
Bottoni grandi di metallo bianco	»	12 —	10.50 per cento	1.26
Bottoni piccoli di metallo bianco	»	7 —	7 — per cento	0.49
Bottoni piccoli di frutto nero	»	—	0.13	0.39
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15.25
			Prezzo di costo . . . L.	435.62
			Prezzo di conteggio . . . L.	435.80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di cotone nero alto mm.10 a 15 per i diritti fili delle parti anteriori, 6 bottoni automatici di metallo verniciato nero, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

SPECCHIO delle misure del cappotto di panno turchino foderato di pelli di agnello per carabinieri reali dislocati in alta montagna

TAGLIE	LUNGHEZZE					METÀ LARGHEZZE											ALTEZZE		
						Parte posteriore				Parte anteriore				Delle maniche					
	parte posteriore del bavero al fondo	dello sparato posteriore	parte anteriore della punta della spalla al fondo	delle maniche, parte esterna	dal bavero alla piegatura	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	del bavero per tutta la sua lunghezza	delle manopole	delle alette delle tasche
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1150	570	1210	640	490	260	300	320	500	370	490	530	630	240	250	190	120	145	85
2ª	1100	550	1160	615	470	250	290	310	480	360	480	520	630	230	240	185	115	140	85
3ª	1050	530	1110	590	450	240	280	300	460	350	470	510	630	220	230	180	110	135	85

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del cappotto di panno turchino foderato di pelle di agnello, per CC. RR. dislocati in alta montagna.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	25	2.98	141.—	
2ª	50	2.82	74.50	
3ª	25	2.66	66.50	
Totali	100		282 —	
		Media m.	2.82	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 690. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia per capitani di alcune armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

1. — Il 1° marzo 1931 avrà inizio presso l'Istituto geografico militare, un corso di topografia al quale potranno concorrere a loro domanda capitani di arma combattente, genio escluso, con anzianità non superiore a quella del 31 marzo 1923 nel grado, e che abbiano riportate negli ultimi due anni classifiche non inferiori al buono con tre.

Il numero massimo di capitani da ammettere al corso è di 30.

2. — Il corso avrà la durata di un anno. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'Istituto geografico militare. Al termine del corso, gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto saranno trattenuti presso l'Istituto, per un secondo anno di perfezionamento; dopo la cui prova essi potranno venire assegnati al servizio tecnico topografico.

3. — Le domande, in carta libera, saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo, alla direzione dell'Istituto per il giorno 15 gennaio 1931, unitamente al libretto personale dei concorrenti, e ad un rapporto specificato del comandante del corpo, capo ufficio o capo servizio, sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale, e sulla maggiore o minore adattabilità a lunghi periodi di vita rude e disagiata in Italia ed oltre mare, nei quali spesso occorre allontanarsi dalla famiglia.

4. — I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno, per valutarne essenzialmente il criterio topografico e l'occhio, più che non la mano, su un modello e con norme che l'Istituto invierà ai corpi. Una speciale commissione nominata dal direttore dell'Istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

A parità di altre condizioni verranno preferiti i provvisti di licenza d'istituto tecnico, nelle sezioni fisico-matematica od agrimensura.

5. — La direzione dell'Istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi [illegible] ne darà direttamente avviso ai corpi per la loro presentazione alla sede dell'Istituto il mattino del 28 febbraio, ove agli effetti amministrativi essi passeranno « assegnati ».

6. — L'insegnamento avrà carattere pratico, con lavori di istruzione preparatoria nei dintorni di Firenze, e con una successiva breve campagna di rilievo al 25.000, in alcune tavolette della carta d'Italia.

7. — Per la durata del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia, e gli ufficiali che saranno trattenuti all'Istituto potranno godere della licenza ordinaria soltanto dopo compiuta la campagna topografica del 1931.

Gli ufficiali di arma a cavallo potranno farsi seguire dai cavalli di proprietà.

8. — A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali non provvisti di cavallo saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante topografico durante i lavori di campagna, nonchè le funzioni di attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 691. — TRASPORTI. — **Spedizione sulle FF. SS. delle cose di proprietà dell'amministrazione militare, e ritiro delle stesse.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Per opportuna norma degli enti dipendenti si avverte che in base alle Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:

Le spedizioni a grande ed a piccola velocità sono accettate dall'Amministrazione ferroviaria in quelle ore della giornata che essa stabilisce e rende note al pubblico per ciascuna stazione.

Le spedizioni a grande velocità sono accettate da detta Amministrazione tutti i giorni, eccettuate le ore pomeridiane della domenica. Questa eccezione non si estende a talune cose speciali, tra le quali, quelle che più particolarmente riguardano l'Amministrazione militare sono: sieri curativi, ossigeno, ghiaccio, animali.

Le spedizioni a piccola velocità sono accettate tutti i giorni, eccettuati quelli di domenica. Negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, le spedizioni a piccola velocità sono accettate soltanto nelle ore antimeridiane.

Le cose oggetto del trasporto debbono essere ritirate:

entro le 24 ore se la lettera di avviso è consegnata a mano o rimessa per « espresso » o se l'avviso è dato con fonogramma o telegramma, ed entro le 36 ore se la lettera di avviso è rimessa alla posta;

o, quando si applichi il termine ridotto, entro le 16 ore nel primo caso, ed entro le 24 ore nel secondo.

Ciascuno dei suindicati termini decorre dal momento in cui è dato l'avviso, se questo è rimesso per espresso o trasmesso con fonogramma ovvero con telegramma, e negli altri casi dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successiva alla consegna od alla impostazione della lettera di avviso e rimane sospeso durante le giornate e le mezze giornate in cui le singole spedizioni non possono essere ritirate per la chiusura degli scali.

Agli effetti della sospensione dei termini per l'asportazione delle cose il 21 aprile si considera come giorno di domenica.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 692. — TRASPORTI. — **Prezzi a tariffa militare per la traversata Napoli-Palermo e viceversa, sulle navi della società di navigazione « Florio ».** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Si comunica che i prezzi di passaggio, a tariffa militare, sulle navi della società di navigazione « FLORIO », per la traversata Napoli-Palermo e viceversa, in conseguenza dell'acceleramento di corsa realizzato, sono fissati nella misura seguente:

1ª	classe	L.	123,30
2ª	»	»	84,60
3ª	»	»	36 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 693. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzioni per le operazioni conseguenti alle chiamate di controllo. — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Allo scopo di armonizzare le operazioni che i singoli distretti militari devono compiere in seguito alla chiamata di controllo recentemente verificatasi, ad integrazione delle norme esecutive impartite con la circolare 547 del *giornale militare* del corrente anno per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, determino quanto appresso:

I. — I comandi di distretto procederanno innanzi tutto all'esame degli elenchi conformi ai modelli *F* e *F'* (vedi circolare 547 del *giornale militare* del corrente anno) contenenti i nomi dei militari che si sono presentati al controllo in un comune nel quale non erano tenuti in nota.

Fra essi occorrerà distinguere a seconda che la presentazione sia avvenuta per:

a) *soggiorno occasionale in Comune compreso nella circoscrizione territoriale del distretto cui il militare appartiene;*

b) *soggiorno occasionale in Comune non compreso nella circoscrizione territoriale del distretto cui il militare appartiene;*

c) *residenza abituale in Comune differente da quello pel quale il militare era tenuto in nota, ma compreso nella circoscrizione territoriale del distretto cui il militare appartiene;*

d) *residenza abituale in Comune posto fuori della circoscrizione territoriale del distretto cui il militare appartiene;*

e) *soggiorno occasionale in Comune posto fuori, sia della circoscrizione territoriale del distretto cui il militare appartiene, sia di quello del distretto in cui il militare risiede.*

2. — In conseguenza dello spoglio come sopra fatto, ed a seconda dei singoli casi prospettati nel precedente numero, i comandi di distretto di presentazione:

nel caso di cui alla lettera *a*), devono limitarsi, come per gli altri militari di propria pertinenza, a prendere nota dell'avvenuta presentazione;

nel caso di cui alla lettera *b*), devono darne notizia, con elenco mod. *I*, al distretto di appartenenza perchè prenda nota della presentazione avvenuta e faccia sui propri ruoli le opportune variazioni;

nel caso di cui alla lettera *c*), devono prendere nota della presentazione, operando sui ruoli le relative annotazioni matricolari anche per ciò che si riferisce al cambiamento di residenza;

nel caso di cui alla lettera *d*), devono darne comunicazione, con elenco *L*, al distretto cui il militare apparteneva, perchè provveda alla cancellazione del militare dai propri ruoli, dopo di che dovrà procedersi all'assunzione sui ruoli della forza in congedo del distretto di presentazione nel modo indicato dal successivo n. 4;

nel caso di cui alla lettera *e*), devono darne comunicazione, con elenco M, al distretto cui tuttora il militare appartiene, perchè provveda alla cancellazione dal proprio ruolo 71-B, del militare medesimo ed al trasferimento al distretto competente per nuova residenza.

Prima però di provvedere alla cancellazione, il distretto dai cui ruoli il militare dovrebbe essere cancellato, dovrà assumere informazioni a mezzo dell'arma dei CC. RR. per accertare l'esattezza delle dichiarazioni fornite dal militare all'atto della chiamata di controllo.

3. — Fino a quando non sarà provveduto alla stampa e alla distribuzione degli elenchi modelli *I*, *L*, *M*, essi dovranno essere tracciati a mano su carta però del colore quale è indicato per i singoli modelli.

Provvisoriamente per l'elenco modello *I* potranno anche essere usati, opportunamente modificati, gli elenchi *F* e *F'*

4. — Per i trasferimenti che dovranno eseguirsi in dipendenza dei provvedimenti di cui al n. 2, saranno seguite le norme della circolare 584 del *giornale militare* 1926 per la

sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli modelli 71-B, successivamente modificate dalle circolari 35 e 538 del *giornale militare* del 1928, 344 del *giornale militare* 1929 e 448-R. del 2 maggio 1930.

Qualora il militare presentatosi alla chiamata di controllo non abbia saputo indicare quale fosse il proprio distretto, i comandi di distretto di presentazione dovranno assumere le informazioni del caso rivolgendosi, ove occorra, anche alle autorità comunali.

5. — Procedutosi nel modo anzidetto alla sistemazione dei militari presentatisi al controllo in un Comune diverso da quello nel quale erano tenuti in nota, i comandi di distretto prenderanno in esame gli elenchi dei mancanti alla chiamata senza giustificato motivo, compilati a senso dell'art. 36 della circolare 547 del *giornale militare* del corrente anno, dagli ufficiali che hanno eseguito il controllo.

Cancellati da detti elenchi quelli, che, a senso dei precedenti numeri 1 e 2, risultano aver risposto in un Comune diverso, i comandi medesimi esamineranno quali dei militari segnati negli elenchi medesimi abbiano nei cinque giorni stabiliti dall'art. 34 della circolare 547 del *giornale militare* del corrente anno, giustificata la mancata presentazione.

Nei casi in cui la giustificazione sia stata ritenuta attendibile, i comandi di distretto apporranno in corrispondenza del nome del militare l'annotazione « Non presentatosi per giustificato motivo » provvedendo per gli eventuali trasferimenti a senso delle disposizioni precedenti.

6. — Per colòro che risulteranno in definitiva mancanti senza giustificato motivo, i comandi di distretto, promuoveranno subito apposite indagini a mezzo dei podestà ed anche a mezzo dell'arma dei carabinieri reali, assumendo informazioni presso familiari e parenti per accertare la causa della mancata presentazione, se dovuta a morte, ad espatrio, a detenzione, o ad altro motivo.

Qualora si rintracciassero individui non presentatisi al controllo che risultassero avere trasferita la lorc residenza in Comune posto nella circoscrizione di altro distretto, si dovrà subito rendere informato il distretto interessato per l'assunzione in forza e gli altri provvedimenti di sua competenza.

7. — Compiute le operazioni indicate nei precedenti numeri, i comandi di distretto compileranno ciascuno uno specchio in duplice copia conforme all'allegato modello *N*, e ne trasmetteranno una copia all'Ispettorato di mobilitazione dal quale dipendono e l'altra copia direttamente al Ministero.

8. — I comandi di distretto presso cui sono in forza i militari, o sono stati trasferiti a senso del n. 6 i militari non presentatisi senza giustificato motivo, procederanno quindi ad elevare i verbali di contravvenzione a loro carico seguendo le norme indicate nella circolare 547 del *giornale militare* del corrente anno.

La trasmissione agli inadempienti della partecipazione di contravvenzione (mod. *B*) potrà essere fatta, anzichè per raccomandata, anche a mezzo dell'arma dei CC. RR.

Per le attribuzioni di competenza dei podestà sarà ad essi comunicato un estratto delle disposizioni della circolare medesima per la parte di loro competenza.

9. — Sulla base dei risultati di controllo eseguito per i militari che hanno risposto alla chiamata e che si rilevano dai modelli *E* ed *E'*, *I*, *L* ed *M*, dalle indagini esperite per i mancanti senza giustificato motivo, sarà provveduto alla rettifica dei ruoli ed al completamento dei fogli matricolari.

Sarà in conseguenza provveduto alla rettificazione della indicazione della residenza e del recapito; alla trascrizione del titolo di studio per coloro che hanno dichiarato di averlo conseguito; alla registrazione degli impieghi e cariche speciali disimpegnati durante il servizio militare.

10. — Per i militari che abbiano dichiarato di essere affetti da infermità che li rendano inabili al servizio, i comandi di distretto disporranno affinchè siano sottoposti a rassegna ai sensi del § 47 del regolamento sul servizio delle rassegne.

11. — Le variazioni da segnarsi a matricola per i militari appartenenti alle classi chiamate a controllo sono, a seconda dei casi, le seguenti:

« Presentatosi alla chiamata di controllo indetta con la circolare . . . . del *giornale militare* . . . . . nel Comune di . . . . . lì . . . . . ».

Oppure (nel caso di cui al secondo comma dell'art. 33 della circolare 547 del *giornale militare* del corrente anno):

« Dispensato dalla chiamata di controllo indetta con la circolare . . . . del *giornale militare* . . . . per giustificati motivi . . . lì . . . . . ».

Oppure: « Non si è presentato alla chiamata di controllo indetta con la circolare . . . . . del *giornale militare* . . . . giustificando la mancata presentazione con prove ritenute attendibili (ovvero . . . . perchè all'estero, ovvero . . . . perchè detenuto . . . . . ecc.) lì . . . . . ».

Oppure: « Non si è presentato alla chiamata di controllo indetta con la circolare . . . . . del *giornale militare*. . . . senza motivo giustificato lì . . . . . ».

Seguiranno quest'ultima variazione le altre relative alla contestazione della contravvenzione: « Elevato verbale di contravvenzione lì . . . . . », al risultato della conciliazione se avvenuta « Conciliato con verbale lì . . . . . », alla denunzia all'autorità giudiziaria, e all'esito del giudizio.

12. — Nel caso di trasferimento ad altro distretto, le variazioni matricolari di cui al numero precedente dovranno essere fatte, prima del trasferimento, dal distretto perdente.

13. — Per la chiamata eseguita in base alla circolare 546 del *giornale militare* del corrente anno, le operazioni di cui ai numeri da 1 a 6 della presente circolare dovranno essere compiute non più tardi del 31 gennaio 1931.

Le altre operazioni concernenti la sistemazione dei ruoli, la rettifica ed il completamento dei fogli matricolari dovranno essere ultimate non oltre il 28 febbraio 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Chiamata di controllo eseguita in base alla circolare .....

Chiamata di controllo: modello 1 (su carta bianca)

DISTRETTO MILITARE DI .....

Al comando del distretto militare di .....

Si comunica, per le conseguenti annotazioni, che si sono presentati al controllo – per soggiorno occasionale in comuni compresi nel territorio di questo distretto – i militari indicati nel presente elenco, appartenenti a cotesto distretto:

N.	Grado	Cognome e Nome	Paternità	Luogo di nascita	Classe	Comune e giorno di presentazione	Comune di residenza abituale	Arma e specialità	Impieghi e servizi speciali	Se affetto da infermità che lo rendono inabile al servizio	*Annotazioni* (1)

Addì ..... .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO .....

(1) Nella colonna annotazioni sarà indicato il titolo di studio eventualmente denunziato.

Chiamata di controllo eseguita in base alla circolare. .....

Chiamata di controllo: modello L (su carta azzurra)

DISTRETTO MILITARE DI .....

Al comando del distretto militare di .....

I militari indicati nel presente elenco già appartenenti a codesto distretto, si sono presentati al controllo in comuni compresi nel territorio di questo distretto, dichiarando di avere attualmente in essi la loro residenza abituale.

Dovendo questo Comando assumerli nella propria forza in congedo si prega di provvedere alla loro cancellazione dal ruolo 71-B di codesto distretto o di trasmettere qui i fogli matricolari mod. 59 ad essi relativi:

Numero	Grado	Cognome e Nome	Paternità	Luogo di nascita	Classe	Comune di presentazione e di residenza abituale	Comune di provenienza	Arma e specialità	*Annotazioni*

Addì .....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Chiamata di controllo eseguita in base alla circolare.....

Chiamata di controllo: modello M (su carta rosa)

DISTRETTO MILITARE DI .....

Al comando del distretto militare di .....

I militari indicati nel presente elenco già appartenenti a codesto distretto, si sono presentati al controllo, per soggiorno occasionale in comune compreso nel territorio di questo distretto, dichiarando di avere la loro residenza abituale fuori della circoscrizione territoriale di codesto distretto.

Se ne informa codesto comando perchè provveda al trasferimento dei militari medesimi ai distretti di residenza.

N.	Grado	Cognome e Nome	Paternità	Luogo di nascita	Classe	Comune e giorno di presentazione	Comune e distretto di residenza abituale	Comune di provenienza	Arma e specialità	Impieghi e cariche speciali	Se affetto da infermità ecc.	*Annotazioni* (1)

Addì .....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO .....

(1) Nella colonna annotazioni sarà indicata il titolo di studio eventualmente denunziato.

Risultato della chiamata di controllo eseguita in base alla circolare .....

Chiamata di controllo: modello N (su carta bianca)

DISTRETTO MILITARE DI.....

Classi	Forza a ruolo	Non obbligati a presentarsi perchè all'estero	Differenza	Militari presentatisi			Militari non presentatisi					Note
				al Distretto	ad altri distretti per qualunque motivo	Totale	morti	che hanno giustificata la mancata presentazione	che non hanno dato giustificazione			
									malati	detenuti	altre cause	

Addì.....

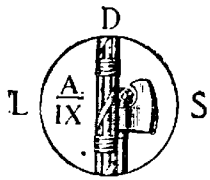
IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 novembre 1930-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Spezia. . . .	La denominazione del comune di Spezia è rettificata in « La Spezia ».	n. 1402 2 ottobre 1930	256

NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**



PREZZO L. 2 —

(3104343) - Roma, 1950-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1930 - ANNO IX — 5 DICEMBRE

SOMMARIO

N. **694** - **23 ottobre 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1486 - Variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626. *Pag.* 2323

» **695** - **18 novembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra . » 2324

» **696** - **20 novembre 1930** - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1483 - Modifica della denominazione della Regia avvocatura erariale in « Avvocatura di Stato » e istituzione degli uffici distrettuali di Avvocatura di Stato a Brescia ed a Messina. . . . . » 2325

» **697** - **27 novembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Annotazioni delle qualifiche annuali sugli stati matricolari degli impiegati civili. . . . . » 2329

» **698** - **27 novembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . » 2330

LIBRERIA DELLO STATO

N. **699** - **4 dicembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreti d'approvazione dei contratti stipulati a licitazione o a trattativa privata. . . . . *Pag.* 2330

» **700** - **4 dicembre 1930** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Gara ippica di resistenza su lungo percorso - maggio 1931 . . . . . » 2331

» **701** - **4 dicembre 1930** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1931 . . . . . » 2334

» **702** - **4 dicembre 1930** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nel secondo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto. . . . . » 2336

» **703** - **4 dicembre 1930** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2340

» **704** - **4 dicembre 1930** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle teleferiche militari - Edizione 1926 - 1ª serie di aggiunte e varianti . . . » 2341

» **705** **4 dicembre 1930** - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 2342

» **706** - **6 novembre 1930** - Anno IX — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto riguardante la Presidenza dell'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia. . » 2343

Circolare N. 694. — AVANZAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 1486 - Variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 28 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito approvato con R. decreto 21 lugio 1907, n. 626.

Il paragrafo 15 è sostituito col seguente:

« Le votazioni delle quali è parola nel presente regolamento, per stabilire la idoneità e non idoneità alla promozione o ad una carica dei sottufficiali e militari di truppa, sono palesi.

« Esaurita la discussione sul merito del candidato, ciascun membro, procedendo in ordine inverso di anzianità, esprime il proprio giudizio palese dichiarando se ritiene il candidato « idoneo » o « non idoneo ».

« Il segretario prende nota del giudizio di ciascun membro trascrivendolo nel verbale che deve essere sottoscritto, al termine della seduta, da tutti i membri della Commissione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

N. 695. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 novembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1930, col quale venne indetto un concorso per esami a 41 posti di vice-segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso a 41 posti di vice-segretario in prova nell'Amministrazione centrale della

guerra, indetto col decreto ministeriale 11 aprile 1930, è costituita come appresso:

BARCELLONA gr. uff. avv. Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, *presidente;*

FERRARIS gr. uff. dott. Efrem, consigliere di Stato, *membro;*

SATTA gr. uff. avv. Josto, professore R. Università, *membro;*

VECA comm. dott. Salvatore, direttore capo divisione, *membro;*

DEL BALZO comm. dott. Urbano, direttore capo divisione, *membro.*

Disimpegneranno le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il capo sezione LO CICERO cav. uff. avv. Piero e il consigliere D'AGNILLO cav. dott. Francescantonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 696. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1483 - Modifica della denominazione della Regia avvocatura erariale in « Avvocatura di Stato » e istituzione degli uffici distrettuali di Avvocatura di Stato a Brescia ed a Messina.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato col R. decreto 24 novembre 1913, numero 1303;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, giusta il quale la circoscrizione degli uffici distrettuali della Regia avvocatura erariale deve coincidere con quella delle Corti di appello;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421, con la quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di Corti di appello di Brescia e di Messina;

Riconosciuta l'assoluta necessità di istituire gli uffici distrettuali di Avvocatura erariale nelle sedi delle due nuove Corti di appello di Brescia e di Messina, nonchè l'opportunità di conferire alla Avvocatura medesima una denominazione più rispondente alla natura delle sue attribuzioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione della Regia avvocatura erariale è modificata in quella di « Avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

Al secondo capoverso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, modificato dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, è sostituito quanto appresso:

« Gli uffici distrettuali di Avvocatura dello Stato sono in numero di 17 con sede ad Ancona, Aquila, Bari, Bolo-

gna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia.

« La circoscrizione degli uffici distrettuali di Avvocatura dello Stato coincide con quella delle rispettive Corti di appello.

« Nella circoscrizione della Corte d'appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato ».

Art. 3.

I ruoli del personale dell'Avvocatura dello Stato approvati con R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entrano in vigore al 1° dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIA AVVOCATURA DELLO STATO

Avvocati dello Stato.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale dello Stato	1
3°	Vice avvocato generale dello Stato . . .	1
4°	Sostituti avvocati generali dello Stato .	17
4°	Avvocati distrettuali dello Stato . . .	17
5°	Segretario generale	1
5°	Vice avvocato dello Stato	58
6°	Sostituti avvocati dello Stato di 1ª classe	44
7°	Sostituti avvocati dello Stato di 2ª classe	63
		202

Aggiunti di procura.

(Gruppo *A*).

9°	Aggiunti di procura di 1ª classe	10
10°	Aggiunti di procura di 2ª classe . . .	14
11°	Aggiunti di procura di 3ª classe . . .	18
		42

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	21
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	57
13°	Alunni d'ordine	13
		130

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	30
Uscieri	30
Inservienti	18
	80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 697. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Annotazioni delle qualifiche annuali sugli stati matricolari degli impiegati civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Come è noto, l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923 numero 2960 prescrive per gli impiegati civili un modello di stato matricolare contenente un'apposito specchio per l'annotazione delle qualifiche complessive annuali.

Ora poichè risulta che alcuni enti ed uffici omettono di riportare nel detto specchio le qualifiche dei propri impiegati, questo Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità interessate affinchè curinò che tale omissione non abbia più a verificarsi, e dispongano altresì che gli stati stessi vengano completati di tutte le qualifiche, eventualmente non trascritte, dall'anno 1924 in poi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 698. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 novembre 1930 - Anno IX.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 e constatata la regolarità dell'esperimento, di cui alla circolare 612 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei:

1° ROVATTI Ettore.

2° DE LUCA Pasquale.

Coloro che intendessero rinunciare alla nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo al compimento del 55° anno di età dovranno farne esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13 del citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) *non oltre il* 31 *dicembre del corrente anno.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 699. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreti d'approvazione dei contratti stipulati a licitazione o a trattativa privata** (Ragioneria centrale). — 4 dicembre 1930 - Anno IX.

La Corte dei conti, nell'esecuzione del suo controllo, ha più volte rilevato, a riguardo dei contratti stipulati dalle amministrazioni militari, che nei decreti di approvazione di tali contratti non è giustificata sufficientemente l'adozione della licitazione o della trattativa privata, secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La Ragioneria centrale non ha mancato, da parte sua, di far rilevare, di volta in volta, alle amministrazioni interessate, la necessità della chiara e circostanziata giustificazione richiesta dalla Corte dei conti: ma tuttavia l'inosservanza delle prescrizioni continua ad essere lamentata dalla Corte stessa.

Pertanto i comandi che, in virtù dell'art. 24 del testo unico per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, hanno facoltà di approvare contratti, dovranno tener presente che gli articoli 38, 39 e 41 del regolamento di contabilità generale (veggasi il supplemento n. 1 in data 11 giugno 1924 del *giornale militare* 1924) specificano i casi nei quali si possono stipulare i contratti a licitazione o a trattativa privata e che in conseguenza le giustificazioni da addursi nel decreto d'approvazione dei contratti, per essersi seguita una delle due forme suindicate, devono sempre far riferimento ad uno dei casi di cui sopra, aggiungendo, per i contratti di cui all'art. 39, l'indicazione delle particolari ragioni che hanno concorso a fare scegliere la licitazione o la trattativa, come prescrivono tassativamente gli articoli 39 e 41 suddetti.

Gli stessi comandi e, in generale, tutte le amministrazioni militari terranno presente anche l'intendimento di questo Ministero che per i contratti di qualche importanza, quando le disposizioni della legge e del regolamento consentono di prescindere dai pubblici incanti, si ricorra di preferenza alla licitazione privata come quella che tutela sufficientemente l'amministrazione e che permette in pari tempo, mettendo in concorrenza un sufficiente numero di ditte o persone idonee e conosciute, di ottenere risultati vantaggiosi per l'amministrazione stessa; e che si riservi la trattativa privata ai soli casi d'evidente necessità o di assoluta e provata convenienza di ricorrere ad una determinata persona.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 700. — CONCORSI E GARE. — Gara ippica di resistenza su lungo percorso - maggio 1931. — (Servizio ippico e veterinario). — 4 dicembre 1930 - Anno IX.

1. Nella seconda metà del mese di maggio 1931 avrà luogo una gara militare ippica di resistenza su lungo percorso.

2. Potranno concorrervi gli ufficiali in S. P. E. e quelli di complemento in servizio nell'epoca in cui la gara avrà luogo, montati i primi su cavalli di servizio (proprietà, agevolezza, carica) iscritti nei ruoli dal 1° gennaio 1931; i secondi su cavalli di truppa dalla stessa data assegnati ai concorrenti. I comandanti di reggimento avranno facoltà di far montare a quegli ufficiali di complemento che entreranno in servizio dopo tale data e che diano affidamento di figurare onorevolmente, cavalli già in consegna, al 1° gennaio 1931 ad altri ufficiali di complemento, nel frattempo congedati. Chi iscriverà due cavalli potrà farne montare uno da altro ufficiale.

3° I concorrenti saranno divisi in due categorie: la 1ª comprenderà gli ufficiali montati sui loro cavalli di servizio, la 2ª quelli montati su cavalli di truppa in consegna ad ufficiali.

Le prove saranno identiche per entrambi le categorie, i premi saranno invece differenti.

4. Le iscrizioni saranno fatte dai comandanti di reggimento e capi servizio i quali dovranno assicurarsi, sotto la loro responsabilità, che i cavalli concorrenti diano affidamento di sopportare, senza eccessivo strapazzo, le fatiche della gara.

5. Questa consisterà in una serie di 6 marce successive di lunghezza variabile e dello sviluppo complessivo di circa 450 km.

Le tappe si svolgeranno su strada ordinaria e su mulattiere, in terreno piano e montagnoso ed in ognuna di esse, sarà, possibilmente, compreso un tratto di campagna da percorrersi al galoppo.

Il giorno seguente all'ultima tappa, i concorrenti dovranno eseguire una prova intesa a dimostrare l'efficienza dei quadrupedi e le cui modalità saranno fatte conoscere soltanto al mattino stesso.

Per ogni tappa sarà stabilita una velocità oraria.

6. Alla partenza per ogni tappa o per un gruppo di tappe, sarà assegnato ad ogni ufficiale, a seconda del grado, arma e specialità, un tema di carattere tattico, logistico e topografico, sul quale egli verrà poi esaminato dalla giuria, all'arrivo.

7. La classifica sarà stabilita tenendo presente:

a) il tempo stabilito per percorrere ogni tappa;

b) il modo come sono stati svolti i temi;

c) le condizioni dei cavalli al termine di ogni marcia e dopo l'ultima prova.

Ad ogni concorrente sarà attribuita una dotazione di 100 punti da cui saranno aggiunti o detratti rispettivamente i vantaggi e le penalizzazioni.

Per ogni 5 minuti primi impiegati in meno rispetto al tempo massimo fissato per compiere ogni tappa, sarà assegnato un punto di vantaggio; per ogni 3 minuti primi impiegati in più 2 punti di penalità. Le frazioni non saranno calcolate.

I vantaggi e le penalità relative all'ultima prova, saranno comunicate al momento.

In relazione allo svolgimento dei temi la giuria attribuirà la qualifica di: ottimo (un punto di vantaggio); buono, mediocre (2 punti di penalità).

I cavalli saranno visitati all'inizio durante ed al termine delle marcie ed il giorno dopo l'ultima gara, per poter giudicare delle loro condizioni. Sulla base delle visite passate all'arrivo ad ogni tappa ed al termine dell'ultima gara e di quella finale, la giuria darà il suo giudizio sulla condizione dei cavalli classificandoli: ottima (5 punti di vantaggio), buona, mediocre (8 punti di penalità), cattiva.

Quest'ultima classifica e quella di mediocre avuta due volte, escluderà il cavallo dalla gara.

La classifica finale verrà fatta secondo la dotazione di punti risultanti ad ogni cavaliere al termine della gara. In caso di parità, sarà data la preferenza al meglio classificato nella prova svolta dopo l'ultima tappa ed in caso ancora di parità a chi avrà ottenuto maggior numero di punti di vantaggio nei vari giudizi sulle condizioni del suo cavallo.

8. « Handicaps ». I cavalli di puro sangue riceveranno 5 punti di penalità e 2 ne riceveranno quei cavalli che negli anni precedenti hanno vinto analoghe prove di resistenza o il campionato militare ippico.

Avranno un punto di vantaggio i cavalli italiani e due quelli che non hanno mai preso parte a gare ippiche.

9. Peso minimo kg. 75. Cavalieri e cavalli in uniforme e bardature di marcia.

10. La direzione e l'organizzazione della gara è affidata al comando della 1ª divisione celere che agirà secondo le direttive dell'ispettorato delle truppe celeri. Detto comando, non più tardi del 30 gennaio 1931, comunicherà a tutti gli enti militari i cui ufficiali possono essere interessati alla gara (Comandi di corpo d'armata territoriale, comandi militare delle isole, istituti e scuole militari, ecc.), l'itinerario preciso delle varie tappe, la velocità oraria e la quota massima da raggiungere in ognuna di esse, la data precisa della gara e quella della chiusura delle iscrizioni e tutte le altre comunicazioni che potranno interessare i concorrenti.

11. Ai concorrenti saranno concesse, per la durata della gara e per i giorni di viaggio, le facilitazioni di cui alla circolare 769 del *giornale militare* 1927. Nel caso che un ufficiale monti il cavallo di un altro concorrente sarà rimborsato delle spese sostenute per il suo trasporto personale e riceverà l'indennità di missione per le giornate di viaggio e per quelle delle prove.

12. Ai cavalli che effettivamente prenderanno parte alla gara sarà concesso una razione di 6 kg. di avena e 6 di foraggio per i 90 giorni precedenti l'inizio della gara stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 701. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1931.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare 769, capo 2*, n. 17 del *giornale militare* 9 dicembre 1927, sono nominati o confermati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1931 i seguenti ufficiali:

Corpo d'armata di Torino:

Colonnello IMODA cav. Giovanni — Comandante reggimento Nizza cavalleria.

Corpo d'armata d'Alessandria:

Colonnello GAUTIER cav. Edoardo — Comandante reggimento Vittorio Emanuele II.

Corpo d'armata di Milano:

Colonnello STAGLIENO cav. Gregorio — Comandante reggimento Savoia cavalleria.

Corpo d'armata di Verona:

Colonnello JONES cav. Adriano — Comandante reggimento cavalleggeri Guide.

Corpo d'armata di Udine:

Generale TACOLI cav. Paolo — Comandante 1ª brigata di cavalleria.

Corpo d'armata di Trieste:

Generale NUTINI cav. Lorenzo — Comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'armata di Bologna:

Colonnello MURARI dalla CORTE BRA' cav. Sebastiano — Comandante la II' brigata di cavalleria.

Corpo d'armata di Firenze:

Colonnello BERGONZI cav. Antonio — Comandante il 19° reggimento artiglieria da campagna.

Corpo d'armata di Roma:

Colonnello ARMANDO cav. Enrico — Comandante il reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Corpo d'armata di Napoli:

Colonnello TRENTI cav. Alberto — Comandante il reggimento cavalleggeri di Firenze.

Corpo d'armata di Bari:

Colonnello MICHELI cav. Carlo — Comandante il 14° reggimento artiglieria da campagna.

Comando militare della Sicilia:

Ten. colonnello NICCOLINI cav. Mario — Addetto comando militare della Sicilia.

Comando militare della Sardegna:

Generale DE ROSA cav. Alfredo — Ispettore di mobilitazione del comando militare della Sardegna.

Per le gare ippiche che si svolgono nel presidio e nei dintorni di Pinerolo:

Generale GUIDI cav. Francesco — Comandante la scuola d'applicazione di cavalleria.

Per le gare ippiche che si svolgono nell'Ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto:

Ten. colonnello CARRARATTI cav. Ettore — Comandante il distaccamento di Tor di Quinto della scuola d'applicazione di cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 702. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nel secondo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 dicembre 1930 - Anno IX.

Sabato 3 gennaio 1931 - Anno IX.

Premio Pandolfi - (steeple-chase - cross-country - militare fuori serie).

Una coppa al reggimento del vincitore e L. 1600, date dal Ministero della guerra (800-500-300), per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni razza e paese, iscritti da almeno tre mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica) che, se di puro sangue, non abbiano mai partecipato a riunioni pubbliche fuori dell'ippodromo militare di

Tor di Quinto. Pesi: anni 4 kg. 72 e 1/2, anni 5: kg. 74 e 1/2, anni 6 ed oltre kg. 76 1/2. Il vincitore di un primo premio nella riunione kg. 3 di più. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 3 1/2, e quelli non di p. s., ma di documentata origine italiana, riceveranno inoltre kg. 8: M. 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 22 dicembre: ore 8.

Sabato 3 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Pinerolo - (hunters - militare fuori serie) L. 3.000 date dal Ministero della guerra (2000 - 600 - 400), per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hunters, inscritti da almeno 3 mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica) che non abbiano vinto dal 1° luglio 1930, in corse piane qualsiasi, la somma di L. 1000. Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 ed oltre kg. 71. Le cavalle ed i castroni kg. 2 di meno. Per ogni premio vinto dal 1° luglio 1930, kg. 2 in più. I cavalli che, dal 1° maggio 1930, non avranno vinto, riceveranno kg. 2; dal 1° marzo 1930 kg. 4 - M. 1800 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 22 dicembre: ore 8.

Sono ammessi a montare in questa corsa i soli ufficiali aventi diritto al massimo discarico.

Sabato 10 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Coppa Principessa di Piemonte - (steeple-chase militare) L. 10.000 (7000, 2000, 1000), per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese. Entrata L. 150, forfait L. 75, se dichiarato giovedì 8 gennaio: ore 14. Pesi: anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72. I cavalli italiani kg. 2 di meno. I vincitori dal 1° gennaio 1930 della somma di L. 35.000 in ostacoli o di uno steeple-chase di L. 15.000, kg. 1 1/2 di sopraccarico; della somma di L. 65.000, o di uno steeple-chase di L. 24.000 kg. 3; della somma di L. 100.000 o di uno steeple-chase di L. 36.000 kg. 4 1/2; di uno steeple-chase di L. 70.000 kg. 6. I cavalli che non avranno vinto dal 30 aprile 1930 uno steeple-chase di L. 12.000 riceveranno kg. 3; uno di L. 7000:

kg. 5. Non godranno di tali discarichi i vincitori, nel 1930, di uno steeple-chase di L. 30.000. M. 4200 circa (pista in otto).

Sono ammessi a montare in questa corsa i soli ufficiali in servizio.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 29 dicembre: ore 8.

Sabato 17 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Piemonte Reale Cavalleria - (steeple-chase-cross-country-handicap ascendente, militare fuori serie). Una coppa al reggimento del vincitore e L. 1600, date dal Ministero della guerra (800, 500, 300), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia, iscritti da almeno tre mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica) che, se di puro sengue, non abbiano mai partecipato a riunioni pubbliche fuori dell'ippodromo militare di Tor di Quinto. M. 4000. circa.

Pubblicazione dei pesi lunedì 12 gennaio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 5 gennaio: ore 8.

Sabato 17 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Ricci Capriata - (hunters-handicap ascendente - ufficiali) L. 3000 (2000, 600, 400), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia. Entrata L. 50, forfait L. 25, se dichiarato giovedì 15 gennaio: ore 8. Saranno ammessi anche i cavalli non qualificati hunters ritenendoli a vendere per lire 10.000. M. 1700 circa.

Pubblicazione dei pesi lunedì 12 gennaio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 5 gennaio: ore 8.

Sabato 24 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Coppa Presidente del Consiglio - (steeple-chase-cross-country, ufficiali). Una coppa al reggimento del vincitore, e L. 6000 (5000, 1000), per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese. Entrata L. 150, forfait L. 75, se dichiarato giovedì 22 gennaio: ore 14. Sulle entrate, garantite L. 400 al terzo. Pesi: anni 5: kg. 74, anni 6 od oltre kg. 76. Per ogni cross-country e steeple-chase cross-coutry, vinto dal 1° marzo 1930, kg. 1 di sopraccarico. I cavalli che avranno

cacciato in Italia nell'anno 1930 riceveranno kg. 3 negli anni 1929 e 1930 kg. 5. I cavalli non di p. s. avranno inoltre un discarico di kg. 6. M. 4270 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 12 gennaio: ore 8.

Sabato 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Ministero della Guerra - (steeple-chase hunters militare fuori serie - handicap ascendente) L. 7000, date dal Ministero della guerra (4500, 1500, 700, 300), per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, qualificati hunters, iscritti da almeno tre mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica). M. 3000 circa (pista in otto).

Pubblicazione dei pesi lunedì 26 gennaio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 19 gennaio: ore 8.

Sabato 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Lancieri di Firenze - (steeple-chase cross-country handicap discendente - militare fuori serie). Una coppa al reggimento del vincitore e L. 1800, date dal Ministero della guerra (1000, 500, 300), per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni razza e pase, iscritti da almeno tre mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica) che, se di puro sangue, non abbiano mai partecipato a riunioni pubbliche fuori dell'ippodromo di Tor di Quinto. M. 4000 circa.

Pubblicazione dei pesi: lunedì 2 febbraio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 26 gennaio: ore 8.

Domenica 8 *febbraio* 1931 - *Anno IX.*

Premio Baudenasca - (steeple-chase-cross-country - handicap discendente - militare fuori serie). Una coppa al reggimento del vincitore e L. 1800, date dal Ministero della guerra (1000, 500, 300), per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni razza e paese, iscritti da almeno tre mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica) che, se di puro sangue, non abbiano mai partecipato a riunioni pubbliche fuori dell'ippodromo di Tor di Quinto. M. 4000 circa.

Pubblicazione dei pesi lunedì 2 febbraio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 26 gennaio: ore 8.

Venerdì 20 febbraio 1931 - Anno IX.

Premio Reale - (steeple-chase - hunters - militare fuori serie) L. 10.000 (7000, 2000, 1000); per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, inscritti da almeno 3 mesi nei ruoli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica). Entrata L. 150, forfait L. 75, se dichiarato mercoledì 18 febbraio: ore 14. Una entrata a fondo scorta, il resto al vincitore. Pesi: anni 4 kg. 67, anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74. I cavalli esteri kg. 2 di più. Per ogni steeple-chase vinto nell'annata kg. 2 1/2 di sopraccarico, della somma di L. 30.000 kg. 2 1/2, della somma di L. 40.000 kg. 3 1/2. I cavalli che, avendo corso nella riunione, non vi abbiano vinto, riceveranno kg. 4. M. 4200 circa. (Pista in 8).

Chiusura delle iscrizioni lunedì 9 febbraio: ore 8.

Premio Coppa della Scuola - (cross-country - hunters - militare fuori serie - Ufficiali allievi). Una coppa, dono del sig. generale ispettore delle truppe celeri alla scuola di Tor di Quinto e medaglia d'oro, dono della Società degli steeple-chase d'Italia, ai cavalieri del 1°, 2°, 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, appartenenti alla scuola di cavalleria o di truppa assegnati dai reggimenti agli ufficiali allievi del corso di Tor di Quinto. Peso kg. 72. I cavalli non di p. s. kg. 5 di meno. M. 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 9 febbraio: ore 8.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 703. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 4 dicembre 1930 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il Capo di stato maggiore generale, comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, comandi di divisione cele-

re, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di stato maggiore (Ufficio storico). — *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-18 - *Alpini* — Volume X - parte I.

Prezzo di copertina L. 10.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 704. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle teleferiche militari Edizione 1926 – 1ª serie di aggiunte e varianti.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 4 dicembre 1930 – Anno IX.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sulle teleferiche militari.

Per cura dell'ufficio pubblicazioni tale 1ª serie sarà distribuita agli enti ai quali fu distribuita la istruzione come da elenco pubblicato con la circ. 94 del *giornale militare* 1927.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ai quali tale serie di aggiunte e varianti possa interessare, potranno richiedere il numero di copie necessarie al predetto ufficio pubblicazioni che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo unitario di acquisto della 1ª serie di aggiunte e varianti è stabilito in L. 0.40.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 705. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 4 dicembre 1930 - Anno IX.

Nella prossima stagione invernale, presso lo stabilimento balneo-termale di Ischia, saranno effettuati due turni di cure:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio;
2° turno: dal 20 febbraio al 6 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1931, presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (modello 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 139 *giornale militare* c. a.

Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche inoltreranno proposte solo per coloro che abbiano reale ed urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale. Ciononpertanto, il Ministero si riserva di stabilire un terzo turno di cura per la prossima stagione invernale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le proposte stesse, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse al direttore di sanità del corpo d'armata competente, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 delle « Norme per il servizio balneario militare, ediz. 1928 », la tra-

smetterà volta per volta a questo Ministero - Direzione generale di sanità militare - non più tardi del 15 gennaio p. v.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative riportate nella surricordata circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 706. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto riguardante la Presidenza dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia. — (Gabinetto). — 6 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, col quale è stata costituita la « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto il Regio decreto 23 dicembre 1926, con cui furono nominati quattro vice-presidenti della Unione predetta, nelle persone delle LL. EE. i generali Augusto Vanzo e Maurizio Moris, dell'ammiraglio Augusto Capon e di S. E. il R. Ambasciatore Don Gelasio Caetani dei Duchi di Sermoneta;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1928, con cui S. E. l'on. Augusto Turati fu nominato presidente della stessa Unione Nazionale;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni rassegnate da Segretario del Partito Nazionale Fascista, S. E. l'on. Augusto Turati ha cessato pure dalla carica di Presidente dell'Unione;

Visto lo statuto della Unione anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. l'on. Augusto TURATI, cessato dalla carica di Presidente della Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, è sostituito nella carica stessa da S. E. l'on. avv. Giovanni GIURIATI.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto si intendono pure cessati dalla carica di vice presidenti della Unione predetta le LL. EE. i generali Augusto VANZO e Maurizio MORIS, l'ammiraglio Augusto CAPON e S. E. il R. Ambasciatore Don Gelasio CAETANI dei Duchi di Sermoneta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 92 *guerra, foglio* 180. — SCRIVANTE.

PREZZO L. 2 —

(3104343) — Roma, 1930-31-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª 1930 - ANNO IX

12 DICEMBRE MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **707 - 26 settembre 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1438, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione capitano Stanislao Miceli » eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929 - Anno VIII - n. 2085 . . . . . *Pag.* 2346

» **708 - 30 ottobre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1511, contenente norme per le promozioni in soprannumero, con riserva di anzianità, al grado undicesimo dei ruoli di gruppo *C*, degli applicati invalidi di guerra. . . . . » 2349

» **709 - 17 novembre 1930** - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2351

» **710 - 20 novembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*. » 2352

» **711 - 11 dicembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 2355

LIBRERIA DELLO STATO

N. 712 - 11 dicembre 1930 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. *Pag.* 2355

» 713 - 11 dicembre 1930 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo registro per la contabilità degli assegni e delle indennità spettanti agli ufficiali, impiegati civili e marescialli . . . . . » 2356

» 714 - 9 dicembre 1930 - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario. . . » 2357

» 715 - 8 dicembre 1930 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1931. . . . . » 2364

NOTIFICAZIONE. . . . . » 2365

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2365

Circolare N. 707. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1438, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione capitano Stanislao MICELI » eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929 - Anno VIII - n. 2085. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 settembre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 271, del 21 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 1500 nominali fatta dagli eredi del defunto capitano Stanislao Miceli, perchè sia corrispondentemente aumentato il capitale della « Fondazione Capitano Stanislao Miceli », eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2085, e destinata a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Capitano Stanislao Miceli », eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2085, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1500 nominali fatta dagli eredi del defunto capitano Stanislao Miceli.

Art. 2.

Lo Statuto della detta Fondazione, approvato col succitato R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2085, è sostituito da quello allegato al presente R. decreto, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione capitano Stanislao MICELI ».

Art. 1.

La « Fondazione Capitano Stanislao MICELI » eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2085, è costituita in memoria del defunto capitano Stanislao Mi-

celi mediante l'offerta di L. 5000 nominali fatta dai fratelli Eugenio e Pasquale Miceli a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, cui l'ufficiale apparteneva.

Di dette 5000 lire 1500 lire nominali rappresentano la somma offerta dagli eredi suddetti nel luglio 1930, e che viene capitalizzata a termine dell'art. 5 del presente statuto.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 5000 in cartelle di consolidato 5%, da convertirsi in certificati di rendita nominativa intestati alla fondazione e depositati nella cassa del 9° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2, saranno istituiti cinque premi che verranno assegnati il 15 giugno (festa dell'arma di artiglieria) ad altrettanti militari di truppa, appartenenti alla 5ª batteria del reggimento, e che, a giudizio di una commissione composta del comandante del reggimento stesso, del comandante del gruppo cui la 5ª batteria appartiene e del comandante della detta batteria, se ne siano resi maggiormente meritevoli per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato spirito di corpo.

Art. 5.

Qualora pervenissero altre elargizioni all'ente, le relative somme saranno capitalizzate sino ad avere la possibilità di disporre — con la relativa rendita — gli altri premi, da elargire ai militari di truppa della stessa 5ª batteria, riconosciuti meritevoli ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà trasmesso dal comandante del 9° reggimento artiglieria da campagna al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione.

Roma, 26 settembre 1930 - Anno VIII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 708. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1511, contenente norme per le promozioni in soprannumero, con riserva di anzianità, al grado undicesimo dei ruoli di gruppo C, degli applicati invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 ottobre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 282, del 4 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 1° luglio 1926, n. 1228, e 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1°. luglio 1926, n. 1228, è modificato come segue:

« A partire dal 1° luglio 1926 gli impiegati del grado 12° dei ruoli dei personali di gruppo *C* di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che siano invalidi di guerra ed abbiano conseguito o conseguano il terzo aumento periodico di stipendio nel grado stesso, potranno essere promossi in soprannumero, per anzianità congiunta al merito, al grado 11° del medesimo ruolo, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti, a norma delle vigenti disposizioni ».

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, è abrogato.

Ai commi secondo e terzo dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, sono sostituiti i seguenti:

« Gli impiegati invalidi di guerra promossi in base al precedente comma e gli impiegati che ottengano la promozione al grado 11° in applicazione delle altre norme vigenti, saranno collocati nel grado stesso secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del conseguimento del terzo aumento periodico di stipendio nel grado 12° e da quella in cui si siano resi vacanti i posti del grado 11°.

« Peraltro, ove esistano invalidi di guerra che conseguano l'accennato terzo aumento posteriormente ad altri invalidi che li seguano in ruolo, le promozioni, sia del personale valido, sia di quello invalido, saranno disposte con riserva di anzianità in favore dei primi, i quali saranno collocati nel grado 11° immediatamente avanti agli invalidi che nel grado 12° li seguivano nel ruolo.

« La presente disposizione ha efficacia dal 5 gennaio 1927 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 709. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 17 novembre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 282, del 4 dicembre 1930 – Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso l'ufficio di istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il tenente colonnello dei carabinieri Reali in S.P.E. Mazzerelli cav. Francesco è nominato giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 92 Guerra, foglio n. 80. — SCRIVANTE.

N. 710. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le promozioni al grado 9° dei ruoli di gruppo *A*, per le quali è previsto l'esame, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed estensioni, sono conferite per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio d'amministrazione, agli impiegati di grado 10°, qualunque sia la loro anzianità di grado.

Art. 2.

Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo *A*, di cui all'articolo precedente, sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di merito distinto gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11° e a quello di idoneità gli impiegati dei gradi 9° e 10°, i quali alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11°, da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I predetti termini sono aumentati di due anni per il personale non provvisto di laurea.

Valgono per gli esami di cui al presente articolo, in quanto applicabili, le attuali disposizioni, che regolano gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per le promozioni al grado 9°.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche al personale del ruolo dei commissari consolari.

Le disposizioni dell'art. 1 sono altresì applicabili al personale della carriera direttiva coloniale e quelle dell'art. 2 ai personali civili tecnici di gruppo *A*, dipendenti dal Ministero della guerra, la cui carriera si inizia dal grado 9° dell'ordinamento gerarchico.

Art. 4.

Salvo quanto dispone il successivo art. 5, ~~sono esonerati~~ dalle prove di esame stabilite nel precedente art. 2, per l'avanzamento al grado 8° dei ruoli di gruppo *A*, oltre gli impiegati appartenenti ai ruoli considerati nel medesimo art. 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già rivestano il grado 9°, anche quelli che alla data medesima abbiano superato l'esame di concorso per merito distinto o conseguita l'idoneità per detto grado, nonchè quelli che ver-

ranno a trovarsi nelle indicate condizioni a seguito del risultato di esami banditi fino alla stessa data e quelli che conseguiranno il grado 9° per graduatoria di merito o per esame di concorso in applicazione delle norme di carattere transitorio contenute nell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, concernenti l'attribuzione dei posti di grado 9° resisi vacanti, entro il triennio dall'entrata in vigore del R. decreto stesso.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai personali indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

Non potranno effettuarsi promozioni al grado 9° in base al precedente art. 1, fino a quando non abbiano avuta completa attuazione le disposizioni del citato art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Per le promozioni al grado 8° degli impiegati di cui al precedente art. 4 si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Fino a quando il personale considerato nello stesso articolo 4 non sia stato promosso all'indicato grado 8° oppure dichiarato impromovibile dal competente Consiglio d'amministrazione non potranno conferirsi promozioni al grado medesimo in base agli esami stabiliti col precedente art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 4 che venga dichiarato impromovibile al grado 8°, potrà, peraltro, partecipare agli esami previsti dall'art. 2 e conseguire la promozione ove li superi.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 66 — MANCINI

N. 711. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 11 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione all'articolo 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici con atto del 17 ottobre 1930, n. 4725-2 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, il sig. VIDUSSI Lodovico di Angelo, appaltatore di opere edili residente in Udine, viale Palmanova n. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 712. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 11 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione all'articolo 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici con atto del 27 settembre 1930, n. 4703, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa ANTICO Carmine fu Michele assuntrice di opere pubbliche, domiciliata a Salerno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 713. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo registro per la contabilità degli assegni e delle indennità spettanti agli ufficiali, impiegati civili e marescialli.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 11 dicembre 1930 - Anno IX.

Per la contabilità degli assegni e delle indennità dovuti agli ufficiali, impiegati civili e marescialli verrà adottato, dal 1° luglio 1931, un nuovo registro, conforme al modello che segue la presente circolare, del quale è stata disposta la stampa presso la tipografia degli stabilimenti militari di pena in Gaeta.

Tale registro, contrassegnato col n. 257 del catalogo, consta di due parti: la prima per indicare gli assegni e le indennità spettanti nonchè le ritenute operate per debiti verso l'Erario; la seconda le ritenute operate per debiti non riguardanti l'Erario.

Con l'adozione del nuovo registro, dal quale si possono ricavare tutti gli elementi per la compilazione delle buste stipendi, restano abrogati l'attuale registro degli assegni (mod. 257) nonchè l'ordine di riscossione per le ritenute operate (mod. 258-*bis*) e dovrà procedersi altresì alla abolizione del « brogliazzo » da parte degli uffici che ancora l'usassero. Permane, invece, il modello 258 « ordine di pagamento », il quale sarà intestato « foglio degli stipendi » e corrisponderà integralmente alla prima parte del registro fino alla colonna 25, con l'aggiunta di un'altra colonna per apporvi le firme per quietanza.

Dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena tale « registro » sarà fornito a fogli sciolti, e ciascun corpo provvederà per proprio conto a farne legare un numero sufficiente al fabbisogno di ciascun esercizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 714. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 dicembre 1930 - Anno IX.

1. — Il 20 gennaio 1931 avranno inizio presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze i seguenti corsi:

a) corso per la nomina a sottotenente medico di complemento per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso per la nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento per i giovani muniti di laurea in chimica e farmacia o di laurea in chimica e diploma in farmacia.

Il numero dei posti per allievi ufficiali chimici-farmacisti è limitato a 70.

I corsi avranno la durata di 5 mesi e quindi termineranno alla data del 20 giugno 1931.

Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico professionale e l'istruzione militare senza far luogo nè alla nomina a caporale nè a quella a sergente.

2. — Alla stessa data del 20 gennaio 1931 avrà principio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il corso per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di 5 mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi del corpo sanitario.

3. — Presso il reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Firenze sarà svolto un corso di equitazione al quale dovranno prender parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

4. — Gli aspiranti allievi ufficiali medici di complemento saranno fatti presentare alla scuola di applicazione di Firenze in giorni successivi a quello dell'inizio del corso e ciò allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa.

La presentazione avverrà in quattro scaglioni, con un intervallo di un giorno tra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del 1°, 2° e 3° corpo d'armata; il secondo scaglione quello dei distretti del 4°, 5°, 6° e 11° corpo d'armata; il terzo scaglione quelli dei distretti del 7° e 8° corpo d'armata e del comando militare della Sardegna; il 4° quelli dei distretti del 9° e 10° corpo d'armata e del comando militare della Sicilia.

Per la presentazione i comandi di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente dovrà però continuare ad essere effettuata sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

5. — Alla fine dei corsi gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente, nei quali potranno essere dichiarati idonei mediante compensazione, anche coloro che siano caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 18 trentesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare il servizio di prima nomina presso un corpo.

La direzione della scuola d'applicazione di sanità militare e il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con la indicazione della classifica ottenuta e della destinazione preferita. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso Ministero (Direzione generale di sanità militare); e un'altra per gli aspiranti al corpo veterinario, pure a questo Ministero (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario).

6. — Gli aspiranti che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenente di complemento gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite nel titolo II del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali (circolare 270 del *giornale militare* del 1929).

Essi hanno l'obbligo di prestare servizio col grado di sottotenente fino al compimento della ferma di 18 mesi se vincolati a ferma ordinaria.

I militari ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e quelli ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme dovranno, per poter ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario, obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva per un tempo però non inferiore ai tre mesi.

7. — Oltre i militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva e i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare riammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante.

Ad ogni modo gli ammessi dovranno, all'atto dell'ammissione, rinunciare al grado eventualmente rivestito.

8. — Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di ferma se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alla infermeria cavalli.

Resta inteso che coloro che abbiano soddisfatto gli obblighi di leva, dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

9. — Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a

sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'a mata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenen del corpo veterinario e presentate al comando di corpo d militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza d militari in congedo, non più tardi del 5 gennaio 1931.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di stud (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica e farm cia, oppure laurea in chimica e diploma in farmacia, laur in zooiatria e diploma di abilitazione dell'esercizio profe sionale) dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè: ce tificato di nascita, certificato penale e attestazione di buon condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i mil tari che si trovino in tale posizione.

10. — Ricevute le domande di cui al precedente numer i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgen za al comando del corpo d'armata di Firenze, o, a second dei casi, a quello di Torino, e nello stesso tempo richiede ranno al competente tribunale la dichiarazione del casellari giudiziale, mod. 42, e all'arma dei CC. RR. le informazion riservate da rimettersi appena pervenute ai rispettivi corp d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la rego larità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspirant giudicati idonei e segnaleranno al Ministero, esprimendo i loro motivato parere circa la loro ammissione o meno a corsi, quegli aspiranti che dalla dichiarazione del casellari giudiziale o dalle informazioni riservate, non risultassero i possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di uffi ciale.

Dovranno essere revocate le ammissioni ai corsi di que giovani che, essendo stati ammessi con riserva a senso de n. 5 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, nor presentassero nei termini stabiliti dal n. 4 della circolare stessa il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente in formati dai rispettivi comandi di distretto o di corpo del l'avvenuta loro ammissione, ed invitati a presentarsi alle rispettive scuole alla data prescritta.

11. — I militari e graduati attualmente alle armi, i quali presentino la domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne

abbiano i requisiti, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data della loro presentazione ai corsi.

12. — I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto a loro volta cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare che sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Alla data del 20 gennaio 1931 saranno iniziati presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze appositi corsi per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento e per quelli muniti di laurea in chimica e farmacia o di laurea in chimica e diploma in farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Alla stessa data del 20 gennaio 1931 avrà principio analogo corso presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani, che essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva per essere stati ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e militari ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme purchè si obblighino a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale nella misura indicata nel successivo numero 6;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi Consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa della riforma o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 20 gennaio 1931.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo che compiendo il 30° anno di età, prima della fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragione di età di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestono eventualmente un grado dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

3. — Le domande per frequentare i detti corsi da compilarsi su carta da bollo da lire 3 dovranno essere indirizzate al Comando del Corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del Corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di residenza dai militari in congedo e al Comando del rispettivo Corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse, dovranno allegarsi i prescritti titoli di studio (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica-farmacia, laurea in chimica e diploma di farmacia, laurea in zooiatria, certificato comprovante di aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale).

Avvertesi in proposito che per gli aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista è necessario soltanto il certificato comprovante di aver superato l'esame di abilitazione alla professione di farmacista.

Dovranno inoltre unirsi alle domande i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal Comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai vari Comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto della Provincia;

d) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

4. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili saranno subito inviati in congedo provvisorio, sino alla data dell'inizio del corso.

5. — Le domande di cui al precedente n. 3 potranno essere presentate sino a tutto il 5 gennaio 1931.

I giovani laureandi o diplomandi che, alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea, il diploma o il certificto di abilitazione all'esercizio professionale, potranno essere ammessi egualmente ai corsi con riserva di produrre i detti titoli di studio, non più tardi del 20 gennaio 1931. In mancanza di tale presentazione gli ammessi saranno fatti subito cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al numero successivo. A tutti gli aspiranti compresi nel presente comma, il Comando del corpo d'armata di Firenze o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera da cui risulti la loro ammissione al corso allievi ufficiali. Tale documento presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

6. — I detti corsi avranno la durata di 5 mesi.

Alla fine dei corsi stessi gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente, saranno inviati in licenza non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare ad un corpo il servizio di prima nomina.

I promossi avranno l'obbligo di ultimare col grado di sottotenente la ferma di 18 mesi se ascritti a ferma ordinaria. Per chi abbia compiuto in precedenza tale ferma, il servizio da ufficiale non potrà ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi

I promossi ascritti a ferma riducibile od a ferma minima e quelli ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme, dovranno prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva per un tempo però non inferiore ai tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi, verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi gli obblighi stessi se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico-farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria, reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 715. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1931.** — (Gabinetto). — 8 dicembre 1930 - Anno IX.

Il numero dei posti, devoluto al trasferimento a domanda, nel ruolo *M* in base all'art. 10 della legge n. 480 del 17 aprile 1930, è il seguente:

Grado	Arma			
	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Tenenti colonnelli	29	1	6	3
Maggiori	40	2	8	1
Capitani	53	3	7	—
Tenenti	54	15	20	—

Le domande degli interessati, debitamente istruite, secondo il disposto delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480 (circ. 435 e 436 *giornale militare* c. a.) dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 gennaio 1931-IX.

Per norma si avverte che nel concorso, di cui alla presente circolare, non sarà tenuto alcun conto delle domande presentate pel concorso precedente, dovendosi intendere accolte solamente quelle degli ufficiali trasferiti nel ruolo *M* con bollettino ufficiale del 17 ottobre 1930 - Anno VIII - dispensa 59.

Gli ufficiali, pertanto, che avessero già presentato domanda potranno ripresentarla nei termini prescritti dalla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 novembre 1930-IX.

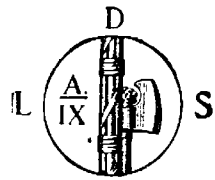
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Venezia . . .	Il comune di Cavazuccherina è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Iesolo ».	n. 1436 28 agos. 1930	272
Padova . . .	Il comune di Vigodarzere è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Saletto a qnella di Vigodarzere.	n. 1437 1 ottobre 1930	272

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riunitì territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del giornale militare, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici Provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste uniformate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª, anno 1930, circolare 450:

A pag. 1436, al conto di costruzione della fodera di tela grigia per gavette piccole, depennare tutta la terza riga « cuoio g. v. conciato al cromo p. q. 0,02; 9,00; 0,18 ». Nella riga successiva, alle parole « mano d'opera ed ogni altra fornitura », aggiungere « compreso il cuoio g. v. (p. q. 0,02) »; e al compenso di « L.0,90 », sostituire « L. 1,18 ».



PREZZO L. 2 —

(3104343) - Roma, 1930-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2367

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1930 - ANNO IX — 18 DICEMBRE

SOMMARIO

N. 716 - 20 novembre 1930 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 1491 - Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali . . . . . *Pag.* 2367

» 717 - 24 novembre 1930 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 1502 - Norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . » 2389

Circolare N. 716. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto-legge n. 1491 - Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali.** — (Ragioneria). — 20 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici

locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ridotti in ragione del 12 per cento:

a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo;

b) gli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe non utili a pensione, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive estensioni, a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quella delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento autonomo o dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

c) le indennità temporanee mensili e relative quote suppletive dei maestri elementari ed i soprassoldi di caro viveri dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

d) le retribuzioni, diarie, paghe, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote suppletive e gli altri analoghi assegni del personale straordinario avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero o comunque non di ruolo, compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni o degli Enti indicati nelle lettere precedenti;

e) le retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafici ed in genere del personale retribuito ad aggio, nonchè quelle dei procaccia postali e dei portalettere rurali;

f) le indennità di qualsiasi natura, le retribuzioni per incarichi speciali, i premi di interessamento e di produzione ed ogni altra competenza accessoria, non considerata alle lettere precedenti, a favore del personale ivi contemplato e degli estranei alle Amministrazioni dello Stato, cui siano da queste affidati speciali incarichi.

Art. 2.

Il personale che, per effetto della prima attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 1, consegua un complessivo trattamento economico lordo, per stipendio, o paga, o retribuzione e per supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità temporanea mensile di caro viveri, inferiore a quello spettantegli per gli indicati emolumenti al 30 giugno 1929, conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam* non utile ai fini di pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 3.

Sono ridotte in ragione del 12 per cento gli stipendi, i salari, le paghe, le retribuzioni ed in genere qualsiasi emolumento o competenza, sia, o pur no, di carattere fisso e continuativo, dei segretari comunali, dei direttori didattici e dei maestri elementari dei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, e di ogni altro personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, istituti e aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

Art. 4.

Alla riduzione del 12 per cento sono pure assoggettati gli stipendi, le retribuzioni e gli altri assegni del personale degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sotto-

posti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

La riduzione è peraltro elevata al 25 per cento sul trattamento complessivo eccedente le prime L. 40.000 e fino alle L. 60.000, ed al 35 per cento sull'eccedenza ulteriore.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti predetti o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè alle Società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, colla partecipazione dello Stato. Non si applicano alle Provincie, ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per cui sono da osservarsi le norme del precedente art. 3.

L'applicabilità del presente articolo a singoli Enti è, quando occorra, insindacabilmente dichiarata dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze. Nello stesso modo potranno essere disposti accertamenti per constatare la regolare applicazione del presente articolo ed emanate, di concerto con i singoli Ministri, le norme per regolare la destinazione delle economie da esso derivate.

I singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, provvederanno ad introdurre, in base a revisione, da eseguirsi entro il 30 giugno 1932, mediante provvedimenti non soggetti a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, le ulteriori riduzioni alle tabelle organiche e di trattamenti economici e le variazioni alle norme concernenti i personali degli Enti predetti, che risultino opportune, affinchè l'ordinamento ed il trattamento dei personali medesimi sia informato a unicità di criteri, nei confronti degli Enti stessi fra loro, e con gli altri Enti di diritto pubblico.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni generali o speciali contrastanti con quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi rispet-

tivi Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° dicembre 1930, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 75. — MANCINI.

Per l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative al R. decreto sopra riportato, sono state date, con circolare in data 5 dicembre 1930, n. 120650 di S. E. il Capo del Governo, le norme seguenti:

NORME GENERALI.

I. — Il decreto si riferisce a tutto il personale, così delle Amministrazioni statali (art. 1), come degli Enti pubblici locali (art. 3) e degli altri Enti ed Istituti di diritto pubblico (art. 4), ed è applicabile a tutti coloro che nel Regno, in Colonia o all'Estero, dedichino comunque la loro attività, in qualsiasi modo retribuita, nell'interesse delle Amministrazioni e degli Enti predetti, compresi, quindi, oltre i dipendenti veri e propri, i presidi e vice-presidi delle Pro-

vincie, i podestà e i vice-podestà, i presidenti, consiglieri d'amministrazione, sindaci, revisori dei conti, e cariche analoghe, qualunque sia la remunerazione percepita (indennità di qualsiasi natura, medaglie o gettoni di presenza, partecipazione agli utili, compensi, gratificazioni, ecc.).

Sono soggetti alla riduzione anche gli assegni, comunque denominati, dei presidenti e dei membri delle Accademie, al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, oltrechè gli emolumenti del personale delle Istituzioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista, le quali pure ricevano contributi statali.

Le disposizioni del provvedimento non riguardano, invece, i membri del Parlamento, come tali.

II. — Il provvedimento è derogativo a qualsiasi disposizione generale o speciale con esso contrastante od incompatibile; ha, perciò, piena efficacia nonostante qualsiasi convenzione stipulata in occasione di assunzione di personale contrattista, così come ha senz'altro effetto nei confronti, sia del personale operaio, temporaneo o giornaliero, assunto *in qualsiasi forma* dalle Amministrazioni *pubbliche*, sia dei *prestatori d'opera* dipendenti dagli Enti comunque considerati dal decreto.

Esso ha quindi effetto anche per il personale dipendente dagli Enti, istituti e aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, e delle altre istituzioni di assistenza e beneficenza, previsti dall'art. 3 dell'anzidetto decreto n. 1491; *non si estende invece al personale dipendente dalle Aziende autonome municipalizzate, menzionato nell'art.* 3, *ultimo comma, del R. decreto* 1° *luglio* 1926, *numero* 1130.

III. — La riduzione del trattamento economico, tanto per il personale statale quanto per quello degli Enti pubblici locali e degli altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, ha carattere organico, nel senso che, oltre ad incidere sugli emolumenti in effettivo godimento al 30 novembre 1930, modifica le misure organicamente fissate ed in vigore a tale data, cosicchè la riduzione medesima avrà efficacia anche nell'ulteriore sviluppo di carriera dell'attuale personale, nonchè nei confronti del personale che venga assunto in prosieguo di tempo.

Contrasterebbe quindi con tale principio, e costituirebbe una violazione del provvedimento, sia la concessione al personale di nuova assunzione di trattamento più favorevole di quello di cui verrà a fruire, per effetto della riduzione in parola, il personale in servizio al 1° dicembre 1930, sia la pattuizione, con quest'ultimo personale, di nuove condizioni, da cui risulti attenuata od annullata la riduzione sancita dal decreto.

S'intende, inoltre, che sui sussidi, compensi, gratificazioni ed in genere sugli assegni non prestabiliti in misure fisse, la riduzione avrà pratico effetto mediante opportuna limitazione delle somme da determinarsi all'atto delle singole concessioni.

Quanto alla rifusione di spese di cui sia ammesso il rimborso, essa è da eseguirsi senza riduzione soltanto per quelle somme che, in base agli opportuni accertamenti, risultino effettivamente e regolarmente erogate.

Quando, però, il rimborso ha luogo, non sopra dimostrazione delle effettive spese, ma, comunque, in base a criteri e misure fissate dall'Amministrazione, deve senz'altro applicarsi la riduzione del 12 per cento, alla quale sono parimenti soggette tutte le indennità e competenze che trovano la loro giustificazione in oneri speciali cui il personale va incontro in determinate condizioni di servizio.

PERSONALI STATALI (art. 1).

IV. — La riduzione del trattamento economico riguarda non soltanto il personale in attività di servizio, ma anche quello che si trovi, al 1° dicembre 1930, o venga successivamente a trovarsi, in una delle posizioni — escluse quelle di riposo o di ausiliaria — cui sia inerente un trattamento commisurato a quello di attività, quali, ad esempio, l'aspettativa per motivi di salute, la disponibilità, e, per gli ufficiali, il congedo provvisorio e l'aspettativa per riduzione di quadri.

Così pure è soggetto a riduzione l'assegno alimentare alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dallo stipendio.

Fra i personali soggetti alla riduzione vanno altresì compresi:

a) i ricevitori del lotto, e, come è indicato nella lettera *e*) dell'art. 1, tutti gli altri dipendenti retribuiti ad

aggio, e quindi anche i distributori secondari di valori bollati, nonchè gli acquirenti di marche per la tassa scambio, contemplati dall'art. 45 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, che fruiscono di aggio uguale a quello che compete ai detti distributori;

b) gli ufficiali giudiziari, nei riguardi dei quali deve intendersi ridotto del 12 per cento il limite minimo di proventi garantito;

c) il personale degli Uffici provinciali dell'economia, benchè non ancora inquadrato nei ruoli statali;

d) in genere tutti coloro nei riguardi dei quali possa riscontrarsi un rapporto di dipendenza e di prestazione personale con le Amministrazioni e gli Enti contemplati dal decreto.

Non sono invece da considerare assoggettabili alla riduzione di cui al provvedimento in oggetto gli appaltatori, imprenditori ed assuntori di pubblici servizi, che, per l'adempimento dei propri obblighi, si valgano delle altrui prestazioni; dovendo l'eventuale revisione effettuarsi in applicazione delle altre disposizioni vigenti, salve sempre le riduzioni consentite dalle condizioni del mercato, in sede di nuovi contratti.

V. — L'indicazione, contenuta nel decreto, delle competenze soggette alla riduzione. è esemplificativa, e non tassativa, giacchè lo scopo del provvedimento è la diminuzione di tutto quanto — senza eccezioni di sorta — possa spettare ai personali cui si riferisce, per tale qualità, e che non costituisca esclusiva rifusione di spese, ammesse a rimborso su presentazione di documenti.

A titolo di chiarimento è da notare che vanno anche compresi fra gli assegni da assoggettare alla riduzione:

a) le indennità di missione, di giro, di trasferimento e quelle chilometriche;

b) il doppio decimo sui prezzi dei biglietti di viaggio;

c) le indennità di vitto, di alloggio, di equipaggiamento e di vestiario, compresa quella di prima vestizione;

d) i premi di ingaggio o di arruolamento;

e) i premi di rafferma, il cui diritto venga a maturare posteriormente al 1° dicembrte 1930;

f) le indennità cavallo, le razioni foraggio in contanti e le indennità domestico;

g) le indennità di malaria, di confine, di rischio e di mare e altre analoghe;

h) i premi per compimento dei corsi di pilotaggio aereo;

i) le competenze di avvocato e procuratore al personale dell'Avvocatura di Stato.

Le riduzioni di cui trattasi si applicano anche alla misura delle retribuzioni orarie dei premi di operosità e di rendimento, stabilite dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, le quali, pertanto, restano determinate come appresso:

per gli impiegati appartenenti al gruppo *A* L. 2,65
per gli impiegati appartenenti al gruppo *B* » 2,40
per gli impiegati appartenenti al gruppo *C* » 2,20
per il personale subalterno . . . . » 2 —

Per il personale straordinario, avventizio, o assimilato, dette retribuzioni sono stabilite in L. 2,20, L. 2, L. 1,75, L. 1,55, a seconda che il personale stesso disimpegni attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C* o di quello subalterno.

Restano altresì ridotte le misure massime dei compensi mensili consentite per i premi di operosità e di rendimento al personale dei vari gradi, nonchè le misure dei compensi stabilite dall'art. 13 del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, o da altre analoghe disposizioni.

La riduzione è applicabile altresì alle competenze comunque spettanti per la partecipazione a Commissioni, Consigli, Comitati, ecc., siano esse regolate o pur no da norme speciali.

Non sono invece soggetti a riduzione gli assegni annessi alle onorificenze al valore e dell'Ordine Militare di Savoia e le paghe dei soldati, caporali e caporalmaggiori del Regio Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica, mentre per detti militari di truppa va applicata la riduzione sulle indennità varie, che, in determinate circostanze, o per speciali servizi, possano spettare in aggiunta alla paga.

VI. — Nei casi di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, va determinato il trattamento, ridotto del 12 per cento, annesso a ciascun impiego, al fine di sta-

bilire, in base alle nuove misure degli assegni, la limitazione di trattamento che, alla stregua delle norme sui cumuli, deve osservarsi, tenendo presente che il provvedimento in oggetto non ha modificato i limiti previsti nelle norme stesse.

Analogamente dovrà procedersi nei casi in cui si abbia il cumulo di trattamenti di attività e di pensione.

Per i pensionati riammessi in servizio, in qualità di aventizi od assimilabili, con una retribuzione regolata sulla differenza fra il trattamento di quiescenza e quello normalmente stabilito in relazione al servizio che essi prestano, la retribuzione stessa sarà ridotta in ragione del dodici per cento dell'intero trattamento di attività inerente al servizio disimpegnato.

VII. — La riduzione va applicata anche sugli assegni *ad personam*, attribuiti, salvo riassorbimento, in base agli articoli 4 o 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, o a norme analoghe, e che risultino in godimento al 30 novembre 1930, fermo sempre il riassorbimento in relazione al compimento di aumenti periodici o al conseguimento di promozioni. Così, se al 30 novembre 1930 è in godimento un assegno *ad personam* di L. 500, in aggiunta ad uno stipendio di L. 7000, spetteranno, dal 1° dicembre 1930, L. 6600, di cui L. 6160 a titolo di stipendio e L. 440 a titolo di assegno *ad personam*; ove, però, per effetto di promozione o di scatto, venga a competere, alla stessa data del 1° dicembre 1930, un miglioramento di stipendio — p. es.: da L. 7000 a L. 7300, rispettivamente riducibili, in ragione del 12 per cento, a L. 6160 e L. 6424 — l'assegno *ad personam* dovrà essere limitato a L. 176.

VIII. — Relativamente all'assegno *ad personam*, previsto dall'art. 2 del decreto, è da notare:

a) che può essere attribuito unicamente ai personali che siansi trovati al 30 giugno 1929 e si trovino al 1° dicembre 1930 nelle posizioni d'impiego contemplate alle lettere *b*) o *c*) dell'art. 1 del decreto. Non può quindi essere concesso nè al personale assunto dopo il 30 giugno 1929, nè ai contrattisti statali, i quali sono specificatamente menzionati nella lettera *d*) dell'art. 1 del decreto in parola, nè ai maestri elementari dei Comuni autonomi, espressamente in-

dicati nell'art. 3 del decreto medesimo, nè, in genere, ai dipendenti, statali o pur no, non indicati nelle lettere *b*) e *c*), ancorchè non abbiano fruito di miglioramenti economici dopo il 30 giugno 1929;

b) che va determinato in base al confronto dei soli emolumenti indicati nell'art. 2, e cioè stipendio, o paga, o retribuzione, nonchè supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità di caroviveri e relative quote complementari. A questo effetto sono da equiparare allo stipendio gli assegni *ad personam* utili a pensione, e, per gli Ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, l'indennità di carica in luogo di stipendio; ed è da considerare come aggiunta di famiglia l'assegno spettante, giusta l'art. 4, secondo comma, della legge 27 giugno 1929, n. 1047, al personale di grado superiore all'ottavo;

c) che l'importo dell'assegno va stabilito considerando, da un lato, la somma:

— dello stipendio, o paga, o retribuzione, del supplemento di servizio attivo e dell'eventuale assegno personale utile a pensione in godimento al 30 giugno 1929, cioè relativi alla posizione d'impiego — gruppo, grado e scatto di stipendio nel grado — rivestita a quella data;

— dell'indennità di caroviveri — ragguagliata ad anno, a mese o a giorno, analogamente allo stipendio, alla retribuzione o alla paga — quale sarebbe spettata al 30 giugno 1929, secondo le disposizioni allora vigenti, ma in base alla situazione di famiglia esistente al 1° dicembre 1930;

e dall'altro lato la somma:

— dello stipendio, o paga, o retribuzione, del supplemento di servizio attivo e dell'eventuale assegno personale utile a pensione, inerenti alla posizione d'impiego rivestita al 1° dicembre 1930, e quindi nelle misure previste dalla ricordata legge n. 1047, previamente ridotte del 12 per cento;

— dell'aggiunta di famiglia — o, per i personali citati nella lettera *c*) dell'art. 1, delle indennità o soprassoldi di caroviveri — ragguagliata ad anno, a mese o a giorno, a seconda dei casi, e dell'eventuale assegno di cui al citato art. 4, secondo comma, della legge n. 1047, in relazione alla situazione di famiglia al 1° dicembre 1930, nelle misure in

cui tali competenze erano in vigore al 30 novembre 1930, previamente ridotte del 12 per cento.

Se la seconda di tali somme risulti superiore od uguale alla prima nulla compete a titolo di assegno personale di cui all'art. 2 del decreto; ove invece la prima superi la seconda, tale assegno è da attribuire, in importo pari all'eccedenza;

d) che l'assegno in parola, nella misura attribuita dal 1° dicembre 1930, è suscettibile, successivamente, soltanto di riduzioni; e, più precisamente, va ridotto, fino a riassorbimento, di importo pari a quello degli aumenti che, per sviluppo di carriera o per modificazione della situazione di famiglia, si verifichino via via nelle competenze costituenti la seconda somma di cui alla precedente lettera *c*);

e) che l'assegno medesimo, ragguagliato ad anno, o a mese, o a giorno, analogamente allo stipendio, alla paga, o alla retribuzione, non è soggetto alle ritenute Tesoro, non essendo utile per la pensione;

f) che per il personale che siasi trovato al 30 giugno 1929 in attività di servizio e si trovi al 1° dicembre 1930 in una posizione non di servizio attivo — quale, ad es.: l'aspettativa per motivi di salute, la disponibilità, l'aspettativa per riduzione di quadri ed il congedo provvisorio — il raffronto, di cui alla precedente lettera *c*), va istituito sulla base del trattamento che sarebbe spettato al 30 giugno 1929, nell'ipotesi che anche a quella data il dipendente si fosse trovato nella stessa posizione non di servizio attivo in cui trovasi al 1° dicembre 1930; e, reciprocamente, se si trovava nel giugno 1929 in posizione non di servizio attivo, mentre al 1° dicembre 1930 si trova in attività di servizio, sarà da considerare in attività anche nel giugno 1929, ai fini del confronto necessario per stabilire la misura dell'assegno eventualmente dovuto.

In altri termini, per il confronto in parola, le competenze al 30 giugno 1929 dovranno essere computate negli importi relativi alla posizione — di attività, o di congedo, o di aspettativa, ecc. — in essere al 1° dicembre 1930.

Qualora successivamente al 1° dicembre 1930 un dipendente, cui sia stato attribuito l'assegno in parola, in relazione alla posizione — di servizio attivo, o di congedo, o di aspettativa, ecc. — in cui trovavasi a quella data, passi

ad altra delle suaccennate posizioni, l'assegno stesso verrà elevato o ridotto nella stessa proporzione in cui si effettua, a norma delle disposizioni in vigore, la variazione sullo stipendio.

IX. — Per effetto di apposita disposizione, contenuta nel R. decreto-legge 24 novembre 1930-IX, n. 1502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1930), non deve tenersi conto delle riduzioni, di cui all'art. 1 del decreto n. 1491, ai fini:

1° dei trattamenti di quiescenza e dei benefici concessi dalle Opere di previdenza;

2° delle ritenute e dei contributi da versarsi agli effetti di tali trattamenti e benefici.

Tale disposizione — di portata organica, nel senso che avrà effetto anche nei riguardi degli stipendi o paghe che verranno acquisite dall'attuale personale nell'ulteriore sviluppo di carriera, oltrechè da quello che venga assunto in prosieguo — si applica nei soli confronti dei personali dipendenti dallo Stato e dalle Aziende statali con ordinamento autonomo, i quali continueranno quindi a versare le ritenute e i contributi in rapporto agli stipendi od assegni vigenti prima della riduzione del 12 per cento ed avranno, corrispondentemente, diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza e dei benefici previdenziali sulla stessa base dei detti stipendi e assegni non ridotti.

Ad eliminare possibili dubbi si avverte che le disposizioni di cui al precitato decreto n. 1502 non si applicano all'indennizzo di licenziamento spettante ai salariati dello Stato in base al R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 (articoli 14 e 15) e al R. decreto 7 giugno 1928, n. 1536, indennizzo, che non è compreso nel regime di quiescenza cui le norme emanate espressamente si riferiscono.

Le disposizioni stesse non si applicano nemmeno ai trattamenti di licenziamento, assicurativi, ed altri analoghi, dei personali avventizi, contrattisti, o assimilabili, e in genere di tutti quelli ai quali non competano gli assegni di quiescenza regolati dalle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato.

X. — Per il pagamento dei nuovi stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, assegni personali ed aggiunta di famiglia, le Ragionerie Centrali, se il pagamento ha luogo

mediante ordinativi diretti, le Sezioni del Tesoro, se i pagamenti si effettuano in base a ruoli, e gli uffici ordinatori, se i pagamenti si effettuano nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni nei conti correnti, affinchè queste comincino ad avere effetto sui titoli di pagamento per competenze relative al mese di dicembre 1930.

Le Sezioni del Tesoro dovranno, inoltre, dare subito comunicazione delle riduzioni stabilite, per ciascun impiegato od agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinchè questi possano tenerne conto nella compilazione delle note nominative.

Tanto in queste note, come negli ordinativi diretti, riguardanti il personale in servizio presso le Amministrazioni centrali, nonchè nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati, nel loro importo lordo, i trattamenti attuali e quelli nuovi corrispondenti, affinchè rimanga facilitata la revisione da parte degli organi di riscontro, avvertendo che — come già si è accennato — la riduzione disposta col decreto n. 1491, non è da considerarsi agli effetti della determinazione delle ritenute in conto entrate del Tesoro per pensioni, nè di quelle a favore delle Opere di previdenza.

Le rate mensili nette da corrispondersi a ciascun impiegato od agente saranno distinte in tre quote: una comprensiva dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, l'altra per l'aggiunta di famiglia, e la terza per l'assegno personale quando sia dovuto.

E' da avvertire, da ultimo, dato che l'imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni dei dipendenti è riscossa per ritenuta diretta, che non sarà più da applicare tale tributo a coloro che, per effetto delle disposte riduzioni, vengono a godere di un reddito inferiore al minimo imponibile.

Rimane, tuttavia, fermo, anche per gli impiegati, il principio di legge che, ai fini della determinazione della aliquota dell'imposta complementare da applicare ai redditi privati, il calcolo globale delle loro entrate deve tenere conto degli stipendi ed assegni quali erano nel 1929, ossia nell'anno anteriore a quello in cui ha avuto luogo la dichiarazione.

XI. — Gli Uffici ed Enti alle dipendenze delle Amministrazioni militari osserveranno, per quanto riguarda le mo-

dalità di pagamento, le speciali norme che verranno impartite dai rispettivi Ministeri, di concerto con quello delle Finanze.

(art. 3).

Omissis.

ENTI PARASTATALI (Art. 4).

XVI. — Relativamente al disposto dell'art. 4, preme richiamare l'attenzione sulla circostanza che in detto articolo si accenna non soltanto agli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, alle Opere Nazionali ed alle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ma altresì a tutti in genere gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ancorchè con ordinamento autonomo, che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, come pure alle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti predetti o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini ed alle Società il cui capitale sia attualmente costituito, almeno per metà, con la partecipazione dello Stato.

L'articolo in parola riguarda, pertanto, tutti gli Enti ed Istituti che comunque fiancheggiano od integrano l'azione statale, che abbiano fini di pubblica utilità od al cui funzionamento lo Stato sia interessato, o in quanto contribuisce al loro mantenimento o in quanto, come nel caso delle Società, partecipa ai profitti della loro gestione; cosicchè la disposizione di che trattasi trova applicazione anche in confronto di Enti il cui personale era finora regolato all'infuori di un diretto intervento dello Stato. Tale è il caso, ad esempio, di taluni Enti di diritto pubblico, che benchè sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, come è per le Casse di Risparmio, disciplinavano in modo autonomo il trattamento dei propri dipendenti.

Ciò premesso, è da avvertire, quanto all'attuazione del predetto art. 4, che, come sopra è stato dichiarato, la riduzione del 12 per cento, o, eventualmente del 25 o del 35 per cento, sancita con l'articolo in parola, colpisce tutti indistintamente gli assegni, siano, o pur no, fissi o continuativi, di tutti coloro che comunque dedichino la loro attività nell'interesse degli Enti ivi considerati, e quindi non

soltanto del personale impiegatizio, di ruolo o non di ruolo, anche se retribuito ad aggio, nonchè degli amministratori con qualsiasi qualifica, sindaci, revisori, ed altre cariche, ma altresì delle maestranze operaie.

La Presidenza del Consiglio e i singoli Ministeri provvederanno prontamente:

a) ad impartire in tali sensi istruzioni agli Enti, che da essi dipendono, e che ricadono sotto le disposizioni dell'articolo citato, assicurandosi inoltre che gli Enti medesimi curino la rigorosa applicazione delle disposizioni anche da parte delle Aziende annesse, o dipendenti, o che ad essi attingano, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini;

b) ad adottare tutte le misure del caso affinchè le economie, che a ciascuno degli Enti o aziende in parola deriveranno dalla riduzione di che trattasi, restino accantonate in attesa delle disposizioni che, a norma del penultimo comma del citato art. 4, ne regolino la destinazione, esclusa qualsiasi facoltà di usarne comunque in precedenza; restando tuttavia stabilito, com'è ovvio, che per taluni enti, quali le Casse di risparmio, l'economia andrà a beneficio delle relative gestioni per agevolare le operazioni e i còmpiti di pubblico interesse a cui essi provvedono;

c) a comunicare al Ministero delle Finanze l'elenco completo degli Enti, considerati nel ricordato articolo, con l'indicazione dell'importo delle accennate economie, ragguagliate ad anno, assicurando di avere disposto il relativo accantonamento ai sensi della precedente lettera *b)*;

d) ad iniziare gli studi per le ulteriori riduzioni da introdurre alle piante organiche e ai trattamenti economici, nonchè per le variazioni alle norme riflettenti il personale degli Enti in parola, affinchè l'ordinamento ed il trattamento del personale stesso risulti informato ad unicità di criteri, in confronto dei vari Enti fra loro e con gli altri Enti di diritto pubblico.

Le proposte per l'assetto definitivo delle piante organiche e del trattamento ed ordinamento del personale degli Enti in parola dovranno essere trasmesse al Ministero delle Finanze al più presto possibile, in modo che le determinazioni relative possano essere per tutti adottate non oltre il termine previsto dall'articolo in esame.

Il Ministro delle Finanze resta incaricato di accertare, mediante ispezione o in quegli altri modi che reputi opportuni, l'esatta attuazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

Il Capo del Governo Primo Ministro:

MUSSOLINI.

AVVERTENZE.

Per il personale che in virtù delle presenti disposizioni avesse diritto all'assegno personale, i Corpi ed Enti militari dovranno allegare al primo titolo di pagamento una dimostrazione, in duplice esemplare, nella quale saranno indicati i componenti la famiglia del percipiente alla data del 1° dicembre 1930 e saranno messi a confronto gli assegni, di cui al paragrafo VIII lettera *c*) della su riportata circolare del Capo del Governo, spettanti al 30 giugno 1929 con quelli dovuti al 1° dicembre 1930. In tale dimostrazione la indennità di caro viveri al 30 giugno 1929 dovrà essere indicata in base alla situazione di famiglia al 1° dicembre 1930, tenendo però presente che il calcolo delle quote supplementari dovrà riferirsi soltanto ai figli che non abbiano, al 1° dicembre 1930, superato il 18° anno di età, limite questo stabilito dalle disposizioni del tempo per la concessione della indennità caro viveri, mentre per l'aggiunta di famiglia, ora in vigore, le quote medesime sono attribuite per tutti i minori che non abbiano superato il 21° anno di età. Per facilitare il còmpito dei Corpi ed Enti predetti, si è ritenuto opportuno indicare in appendice alla presente circolare alcuni esempi pratici per la determinazione dell'assegno personale di taluni sottufficiali e impiegati del gruppo *C*.

Si avverte poi che dovrà farsi l'inscrizione dello stipendio ridotto negli stati di servizio per gli ufficiali, nei fogli matricolari per i sottufficiali e negli stati matricolari per gli impiegati civili.

In attesa che siasi provveduto alla pubblicazione dei nuovi prontuari per la liquidazione delle competenze, potranno usarsi quelli in vigore al 1° luglio 1930, riducendo del 12 per cento le competenze al netto in essi indicate.

Per gli stipendi ed altri assegni assoggettati alla ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro, la riduzione dovrà essere effettuata in ragione del 12,96 per cento (sempre al netto), per comprendervi la ritenuta in conto tesoro e quella per l'opera di previdenza sulla differenza fra lo stipendio (od assegno) nominale e quello ridotto del 12 per cento, la quale, giusta quanto stabilisce il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502 (veggasi circolare successiva del *giornale militare*) continuerà ad essere computata agli effetti della pensione e della indennità di buona uscita; la indennità militare speciale dei militari dell'Arma dei CC. RR. dovrà essere ridotta invece del 12,77 per cento (al netto).

Per le mercedi agli operai permanenti, assoggettate alla ritenuta del 4 per cento in conto entrata del tesoro, la riduzione dovrà essere effettuata in ragione del 12,39 per cento sulla somma netta indicata nel prontuario in vigore.

Non sono soggetti alla riduzione prevista dal R. decreto-legge n. 1491, il soldo giornaliero dei caporali e soldati, le indennità agli ufficiali in posizione ausiliaria, il soprassoldo di medaglia al valor militare e la pensione per decorazione dell'Ordine Militare di Savoia.

Tutte le altre competenze indicate nei prontuari in vigore al 1° luglio 1930, comprese quelle spettanti ai militari di truppa, e la paga degli allievi carabinieri, debbono essere ridotte in ragione del 12 per cento..

Infine si avverte che S. E. il Ministro delle Finanze con apposita circolare comunica che la riduzione stabilita dal ripetuto R. decreto-legge n. 1491 non ha influenza di sorta sulla quota di stipendio o di altro assegno di cui sia stata effettuata la cessione a mente dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335; in altri termini la quota ceduta deve rimanere invariata nella misura, giusta quanto dispone l'art. 33 del R. decreto 9 giugno 1918, n. 864, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla cedibilità degli stipendi, tenuto conto che la riduzione di stipendio derivante dall'applicazione dello stesso R. decreto-legge n. 1491, è inferiore al limite in detto articolo stabilito. Dall'art. 33 precitato si desume, infatti, che la quota ceduta non è suscettibile di riduzione anche quando lo stipendio venga a subire, per qualsivoglia causa, una diminuzione, purchè questa non superi un terzo dello stipendio netto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ESEMPI PRATICI.

N. 1.

Maresciallo maggiore del R. Esercito con 6 anni di grado, ammogliato con due figli minorenni di cui uno con più di 18 anni ma con meno di 21.

	Competenze annue al lordo al 30 giugno 1929	Competenze annue al lordo al 1° dicembre 1930
Stipendio annuo ..... L.	8.800 —	8.096 —
Supplemento di servizio attivo »	1.540 —	1.496 —
Caroviveri (calcolando un solo figlio) ed aggiunta di famiglia (calcolando 2 figli) ..... »	1.568.40	2.217.60
L.	11.908.40	11.809.60

Assegno personale L. 7.45 mensile netto arrotondato (dedotte le ritenute: di ricchezza mobile (8 %) e per imposta complementare (0.50 %).

N. 2.

Maresciallo capo del R. Esercito ammogliato senza prole, con 3 anni di grado, che al 30 giugno 1929 era celibe ed allo stipendio iniziale ed ora ammesso al 1° aumento.

	Competenze annue al lordo al 30 giugno 1929	Competenze annue al lordo al 1ª dicembre 1930
Stipendio annuo ..... L.	6.300 —	6.160
Supplemento di servizio attivo »	1.180 —	1.144
Caroviveri od aggiunta di famiglia.. ..... »	1.351.20	1.584
L.	8.831.20	8.888

Non compete l'assegno personale.

N. 3.

Maresciallo ordinario del R. Esercito ammesso al 1° aumento, ammogliato con un figlio che al 30-6-1929 era senza prole.

	Competenze annue al lordo al 30-6-1929	Competenze annue al lordo al 1°-12-1930
Stipendio annuo..... L.	5.800 —	5.368 —
Supplemento di servizio attivo »	1.020 —	968 —
Caro viveri o aggiunta di famiglia..... »	1.568,40	1.900,80
L.	8.388,40	8.236,80

Assegno personale L. 11,40 mensile netto arrotondato.

N. 4.

Sergente con 4 anni di servizio, celibe.

	Competenze annue al lordo al 30-6-1929	Competenze annue al lordo al 1°-12-1930
Paga lorda ragguagliata ad anno L.	4.215,75	3.886,52
Caro viveri annuo..... »	146 —	128,48
L.	4.361,75	4.015 —

Assegno personale L. 26,50 mensile netto arrotondato (senza imposta complementare).

N. 5.

Sergente Maggiore con 12 anni di servizio, promosso maresciallo il 1° luglio 1930, con stipendio di lire 6100, ammogliato nel settembre 1930.

		Competenze annue al lordo al 30-6-1929	Competenze annue al lordo al 1°-12-1930
Paga lorda ragguagliata ad anno	L.	5.621 —	5.368 —
Supplemento di servizio attivo	»	—	968 —
Caro viveri riferito alla situazione di famiglia al 1-12-1930, ma col grado ricoperto al 30-6-1929 e aggiunta di famiglia	»	511 —	1.584 —
	L.	6.132 —	7.920 —

Non compete l'assegno personale.

N. 6.

Brigadiere dei CC. RR. con paga iniziale, coniugato senza prole.

		Competenze annue al lordo al 30-6-1930	Competenze annue al lordo al 1°-12-1930
Paga ed aumento del 10 %	L.	5.621 —	5.193,95
Caro viveri od aggiunta di famiglia	»	1.351,20	1.372,80
	L.	6.972,20	6.566,75

Assegno personale L. 1 — giornaliero netto senza deduzione della tassa di quietanza.

N. 7.

Archivista con stipendio massimo (coniugato senza prole)

		Competenze annue al lordo al 30-6-1929	Competenze annue al lordo al 1°-12-1930
Stipendio	L.	11.600 —	10.736 —
Supplemento di servizio attivo	»	2.100 —	1.936 —
Caro-viveri ed aggiunta di famiglia	»	1.158 —	1.584 —
Assegno personale utile a pensione attribuito in base all'art. 4 del R. D. 18-11-1930, n. 2393	»	85 —	74,80
	L.	14.943 —	14.330,80

Assegno personale L. 46,50 mensile netto arrotondato.

N. 8.

Applicato con stipendio iniziale (celibe)

		Competenze annue al lordo al 30-6-1929	Competenze annue al lordo al 1°-12-1930
Stipendio	L.	5.600 —	5.192 —
Supplemento di servizio attivo	»	1.400 —	1.320 —
	L.	7.009 —	6.512 —

Assegno personale L. 37 mensile netto arrotondato.

N. 717. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1502 – Norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.** — (Ragioneria). — 24 novembre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 28 novembre 1930 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre che le riduzioni stabilite dal decreto suddetto non rechino diminuzioni nel trattamento di quiescenza e previdenziale dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1930 i trattamenti di quiescenza che, ai sensi delle norme in vigore, fanno carico al bilancio dello Stato e a quelli delle Aziende statali ad ordinamento autonomo; i benefici concessi dalle Opere di previdenza a favore dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le dette Aziende autonome; le ritenute in conto entrate del Tesoro, nonchè le ritenute e i contributi da versarsi agli effetti di detti trattamenti e benefici, sono liquidati senza tener conto della riduzione di stipendi, paghe ed assegni disposta dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 86. — MANCINI.

PREZZO L. 2 —

(3104343) - Roma, 1930-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1930 - ANNO IX — 19 DICEMBRE

SOMMARIO

N. **718** - **23 ottobre 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1571 - Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia coloniale . . . . . *Pag.* 2393

» **719** - **23 ottobre 1930** - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1563 - Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del R. Esercito e della R. Marina . . . . . » 2395

» **720** - **30 ottobre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1448 - Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . » 2397

» **721** - **3 novembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . » 2399

» **722** - **26 novembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo. . » 2400

LIBRERIA DELLO STATO

N. **723** - **6 dicembre 1930** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1930-31, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 181 *giornale militare* 1930 . . . . . *Pag.* 2403

» **724** - **6 dicembre 1930** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1930-31 . . . . . » 2417

» **725** - **6 dicembre 1930** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena . . . . . » 2422

» **726** - **13 dicembre 1930** - Anno IX — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 2424

» **727** - **18 dicembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti mensili a favore dell'Unione Militare . . . . . » 2425

» **728** - **18 dicembre 1930** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registrazione nel giornale di cassa delle operazioni effettuate a mezzo dei conti correnti postali . . . . . » 2426

» **729** - **18 dicembre 1930** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Costruzione delle divise da sottufficiali, con panno grigio-verde alto m. 1,60. . . . . » 2430

» **730** - **18 dicembre 1930** - Anno IX — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . » 2431

N. 731 - 18 dicembre 1930 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1931 *Pag.* 2435

» 732 - 6 dicembre 1930 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII per la nomina a tenente medico in S. P. E. . . . . » 2438

» 733 - 18 dicembre 1930 - Anno IX - STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica. . . . . » 2441

Circolare N. 718. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1571 - Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia Coloniale.** — (Gabinetto). — 23 ottobre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 13 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa o su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari della Tripolitania nel periodo 28 novembre 1929-15 marzo 1930, riconosciuto ciclo di operazioni di grande polizia coloniale a tutti gli effetti previsti, compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 65. — MANCINI.

N. 719. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto n. 1563 – Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del R. Esercito e della R. Marina.** — (Gabinetto). — 23 ottobre 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 13 dicembre 1930 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 55 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, approvato con R. decreto 24 dicembre 1903;

Visti gli articoli 5 e 7 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerato che, per il particolare carattere dell'opera che prestano presso gli stabilimenti sanitari militari, le religiose infermiere costituiscono un personale speciale, ben distinto da quello degli operai alla dipendenza del Ministero della guerra;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le religiose infermiere che prestano servizio negli stabilimenti sanitari militari del Regio esercito cessano di essere comprese nel novero degli operai temporanei alla dipendenza del Ministero della guerra; alle stesse non sono perciò ulteriormente applicabili le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari predetti viene disposta mediante convenzione da stipularsi dalla Direzione dell'ospedale militare interessato con la Casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

A compenso dell'opera prestata dalle suore, l'Amministrazione della guerra corrisponde a ciascuna di esse un onorario mensile di L. 255 lorde, esclusa qualsiasi altra retribuzione od indennità per qualunque diverso titolo.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 14 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, le suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono poste sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 5.

Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari saranno emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della guerra.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle suore di carità che prestano servizio negli ospedali militari marittimi.

Art. 7.

Per disciplinare il servizio delle suore addette agli ospedali militari marittimi saranno emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della marina.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 57. — MANCINI.

N. 720. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto n. 1448 - Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 30 ottobre 1930 Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 21 novembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, n. 284; 1° maggio 1930, numero 474, e 2 giugno 1930, n. 714;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle colonie, della guerra e dell'agricoltura e le foreste, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 32. — FERZI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc. . . . . L. 29.100

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . . . . . L. 3.370.900

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc. . . . . L. 120.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 1.157.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 721. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 novembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che nomina i componenti della Commissione predetta;

Decreta:

Il seniore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale GUIDA cav. uff. Ciro cessa dalla carica di membro supplente della Commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato ed è sostituito nella carica stessa dal seniore della M. V. S. N. **ODORISIO cav. Ivo.**

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 novembre 1930 - Anno IX

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 92 Guerra, foglio n. 332. — SCRIVANTE.

N. 722. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 novembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 26 luglio 1925, n. 1256, e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di concorso per merito distinto per sei posti di primo topografo (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare.

All'accennato esame di concorso possono essere ammessi gli impiegati del detto ruolo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio, complessivamente nei gradi 10° ed 11°, tenuto conto dell'eventuale servizio di prova, ovvero sei anni, se forniti di laurea o di titolo equipollente, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al detto concorso, sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti, durante la guerra 1915-1918, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso anzidetto, debbono presentare.

per via gerarchica, domanda in carta bollata da L. 5, entro il 31 dicembre 1930, diretta al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, i candidati dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare i servizi prestati in reparti combattenti e quello eventualmente prestato in ruoli di altre amministrazioni.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del Ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte o grafiche, in una prova pratica e nella prova orale, giusta il programma allegato al presente decreto. Le prove anzidette avranno luogo nella sede dell'istituto geografico militare, in Firenze, non prima del mese di febbraio 1931.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare ufficiale,* sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il Consiglio di amministrazione del Ministero avrà deliberato di ammettere all'esame di concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto verrà anche fissata la data di inizio delle prove di esame.

Art. 5.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e grafiche e nella prova pratica e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno ammessi alla prova orale anche i

candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale poi essi dovranno ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, grafiche o pratica e del punto ottenuto in quella orale, tanto per i vincitori del concorso per merito distinto che per gli idonei.

Art. 6.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei vincitori del concorso, tenendo conto, oltre che delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche delle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

La stessa commissione formerà altresì, eventualmente, l'elenco degli idonei, con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascuno nell'esame.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto e l'elenco degli idonei saranno approvati con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel *giornale militare ufficiale.*

Art. 8.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 26 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO.

Programma dell'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo.

Prove scritte e grafiche.

1. — Studio di un lavoro di rilevamento topografico, a partire dalle misurazioni geodetiche fino alla pubblicazione della rappresentazione cartografica.

2. — Nozioni di geodesia topografica; metodi e strumenti di rilievo topografico; applicazione della fotografia e della aerofotografia al rilievo.

3. — Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

4. — Proiezioni cartografiche, loro scelta ed applicazione.

Unione di carte di diversa provenienza. Costruzione, disegno e riproduzione delle varie carte edite dall'Istituto. Quadrettatura delle carte topografiche.

Nello svolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentesi ai lavori dell'istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei temi presentati e si estenderà anche sugli altri argomenti del programma.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 723. — SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1930-31, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 181 del *giornale militare* 1930. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione al n. 42 della circolare 181 del *giornale militare* 1930, si comunicano, nell'ordine risultante dalle *graduatorie di merito*, compilate a sensi dei punti 1° e 2° del n. 38 della suindicata circolare, i nomi dei giovani ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino per l'anno scolastico 1930-31, in seguito ai concorsi indetti con la ripetuta circolare 181.

R. Accademia di fanteria e cavalleria.

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
	Corso di fanteria.		
1	RIZZI Edoardo	Luigi	Chieti
2	ROSSI Renato	Alfredo	Avellino
3	SERPIERI Alessandro .	Ernesto	Bologna
4	PORZIO Alberto	fu Emilio	Verona
5	FORMISANO Francesco.	Vincenzo	Napoli
6	BARBACINI Giov. Batt.	Arturo	Roma
7	COLLETTA Nicola. . . .	fu Domenico	Campobasso
8	GANDINI Vittorio	Ercole	Torino
9	TOMMASI Giorgio . . .	Mario	Ravenna
10	PELLEGRINO Mario . .	Nunzio	Trapani
11	RAGONESE Gaetano . .	Liborio	Catania
12	OROPALLO Domenico .	Libero	Benevento
13	SENSI Cherubino	Felice	Viterbo
14	COTTA Carmelino	Anacleto	Cagliari
15	BARONE Adolfo	Amedeo	Aquila
16	DI NAPOLI Errico. . . .	Luigi	Napoli
17	DE CILLIS Armando . .	Marcantonio	Bari
18	SCOLLETTA Giacinto. .	Carlo	Casale
19	MIJNO Aldo	Ulrico	Torino
20	FRATALOCCHI Leonardo	Romeo	Ascoli Piceno
21	DEL POZZO Enzo	Ettore	Napoli
22	BINI Enrico	Adriano	Firenze
23	VICENTINI Serafino . . .	Alfredo	Aquila

N d'ord.	Cognome e nome	Paternità	Distretto
24	CRACCO Mario.	fu Torquato	Verona
25	TISO Antonio	Nicola	Benevento
26	CHESSA Andrea	Carmine	Cagliari
27	CHESSA Gaetano	Carmine	Cagliari
28	CECCARELLI Ugo . . .	Ranieri	Massa
29	DELFINO Enzo	Alessandro	Aquila
30	REISOLI Felice	Eugenio	Torino
31	RIZZOLI Giulio	Felice	Avellino
32	BERARDI Walter	Alberto	Aquila
33	DE COBELLI Augusto . .	Giuseppe	Firenze
34	COEN Umberto	Giuseppe	Verona
35	PISAPIA Guglielmo . . .	Giovanni	Avellino
36	GRASSI Gastone	Giovanni	Roma
37	FANELLI Alessio	Alfonso	Frosinone
38	RUSSO Francesco	Domenico	Nola
39	PICCOLO Vincenzo . . .	fu Giuseppe	Reggio Calabria
40	GIULIANO Giovanni . .	Vincenzo	Caserta
41	GUERCIO Romolo	Stefano	Roma
42	MINASOLA Francesco . .	Girolamo	Cefalù
43	PEDINOTTI Mario	Ercole	Firenze
44	CANDIOTTO Ennio . . .	Giovanni	Treviso
45	BELCASTRO Giuseppe. .	Francesco	Reggio Calabria
46	DI LAURO Ferdinando. .	fu Alberto	Frosinone
47	PANCARO Alvaro	fu Ruggero	Napoli
48	LUCIDO Francesco . . .	Erasmo	Trapani
49	PUNZO Leopoldo	Nunzio	Palermo
50	MONTONERI Corrado . .	Vincenzo	Catania

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
51	MUSONE Vittorio	Elpidio	Caserta
52	GRAZIANI Alessandro . .	Raffaele	Foggia
53	VENEZIA Luigi.	fu Vincenzo	Agrigento
54	COLAPIETRA Vittorio. .	Felice	Foggia
55	CIELO Giovanni	Antonio	Alessandria
56	COLOSIMO Giov. Battista	Alfredo	Catanzaro
57	PICCINATO Cornelio. . .	fu Alfredo	Palermo
58	PALLADINO Alberto. . .	Enrico	Cagliari
59	SERIO Almerico	Mario	Messina
60	ODDO Giov. Battista. . .	Giuseppe	Trapani
61	COLOMBO Mario.	Armando	Genova
62	SOLIMENE Giovanni. . .	fu Alfredo	Roma
63	IRMICI Vladimiro	Michele	Foggia
64	DISTANTE Raffaele . . .	Pietro	Lecce
65	CAVALLARO Gerardo. .	fu Giuseppe	Palermo
66	DE MASI Mario.	Francesco	Benevento
67	LENUZZA Giovanni . . .	Giulio Valent.	Pola
68	VECCHIONE Michele . .	Ernesto	Nola
69	CAMPO Nicolò.	Arturo	Palermo
70	MONTEROSSO Vincenzo.	Francesco	Foggia
71	LAMBERTI Giuseppe. . .	Marco	Cuneo
72	MASSOBRIO Alfredo . .	Nicolao	Torino
73	TIOLI Ermanno.	fu Amedeo	Mantova
74	MOTTA Carlo	Sebastiano	Palermo
75	VILIGIARDI Oreste . . .	Eliseo	Arezzo
76	TAGLIAFERRI Agostino .	Carmine	Forlì
7	POSSENTI Carlo	fu Gustavo	Firenze

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
78	GIUSTO Giulio	Vincenzo	Trieste
79	ANDOLFATO Ezio	fu Domenico	Caserta
80	VIOLA Massimo	Carlo	Napoli
81	VALENTI Guido	fu Stellario	*Residente ad Alessandria d'Egitto.*
82	IRMICI Virgilio	Michele	Foggia
83	MILANO Michele	Antonio	Chieti
84	PANELLA Armando . . .	fu Bartolomeo	Palermo
85	MARTINI Enrico	Battista	Mondovì
86	GALLI Giuseppe	Livio	Bologna
87	MALINGHER Amedeo . .	Arturo	Cuneo
88	BONFIGLIOLI Mario . .	Leonida	Salerno
89	LABISI Corrado	fu Eugenio	Noto
90	TURRINI Leonida	Roberto	Cagliari
91	MARINO Luigi	fu Carmine	Frosinone
92	MACCHIAROLA Nicola. .	fu Beniamino	Foggia
93	SANTINI Gino	Giuseppe	Roma
94	LEGGERI Carlo.	Ercole	Lecce
95	MANCUSO Pietro Raul .	fu Antonino	Potenza
96	FILIASI Lorenzo	Giacomo	Napoli
97	ROSATI Amedeo.	Raffaele	Napoli
98	FEROLETO Giorgio . . .	Antonio	Catanzaro
99	LOMBARDO Aldo	fu G. Batta	Novara
100	PASQUINI Giuseppe . . .	Guido	Milano
101	DI PRISCO Guido	Tommaso	Napoli
102	FAZIO Giovanni	Francesco	Messina
103	DE LUCIA Nicola. . . .	Luigi Pasquale	Caserta
104	FAUCHER Adolfo	fu Carlo	Roma

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
105	CAPPELLETTI Eugenio .	fu Luigi Faust.	Cremona
106	MONACO Antonio	Orazio	Cosenza
107	DE PALMA Osvaldo . . .	Francesco	Cosenza
108	IACOANGELI Waldo. . .	Romolo	Roma
109	BARBARA Giuseppe . . .	Giambattista	Trapani
110	DELOGU Venturino . . .	fu Gaetano	Cagliari
111	MALINCONICO Mario . .	fu Arturo	Lecce
112	TOLMEZZO Pasqualino.		Udine
113	FEMIA Roberto Nicola .	fu Francesco	Reggio Calabr.
114	LARDO Luigi	Giuseppe	Napoli
115	PORCELLI Nicola	Oreste	Napoli
116	BABUCCI Anacleto . . .	Cleto	Roma
117	BALDI Giovanni	Federico	Firenze
118	LA ROCCA Leonardo . .	fu Salvatore	Catania
119	GRILLO Michele	fu Andrea	Foggia
120	QUADRANI Antonio . . .	fu Silvio	Caserta
121	ADAMI Arnaldo	fu Carlo	Treviso
122	FERRARO Carlo	fu Vito	Palermo
123	PALERMO Giuseppe . . .	fu Giovanni	Catania
124	CALVINI Manlio	fu Giov. Battista	Savona
125	COPPA Gerardo	fu Eugenio	Cosenza
126	CERULLI Fernando . . .	fu Giuseppe	Aquila
127	VALLEISE Camillo . . .	fu Pietro	Ivrea
128	BOSSONE Paolo	fu Lorenzo	Nola
129	PREZIOSI Aldo	fu Luigi	Napoli
130	CARRETTO Luigi	fu Luigi	Alessandria
131	CATTANEO Gaetano . .	fu Francesco	Udine

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
132	CUPPINI Alessandro. . .	fu Emanuele	Vercelli
133	LA ROSA Orazio	fu Francesco	Bari
134	VALENTINCIC Stanislao.	fu Giuseppe	Gorizia
135	CAFORIO Luigi	fu Giuseppe	Roma
136	CORTESE Giovanni . . .	Gioacchino	*Residente a Tunisi*

Corso di cavalleria.

1	INCALZI ANTONELLI Enzo.	Francesco	Macerata
2	ORSINI Ranieri	Adolfo	Roma
3	PES DI VILLAMARINA DEL CAMPO Carlo.	Alfredo	Savona
4	PIRZIO BIROLI Carlo . .	Alessandro	Roma
5	BOERO Marco	Achille	Cagliari
6	LITTA MODIGNANI Alfonso.	Vittorio	Milano
7	BOBBIO Cristoforo . . .	Valentino	Gorizia
8	ALESSI Mario	Pietro	Tortona
9	PICCIOLI Giovanni . . .	Gaetano	Chieti
10	VALLI Paolo	Arnaldo	Roma
11	DI GAETA Giacomo . . .	Roberto	Napoli
12	VAN AXEL CASTELLI Adolfo.	fu Giov. Battista	Treviso
13	GIOLO CATTANEO Francesco.	Gino	Rovigo
14	PIANZOLA Carlo	Giusto	Parma

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
15	BUONFANTINO Ludovico	Arturo	Napoli
16	FICANI Calogero	Vincenzo	Agrigento
17	VITALE Ernesto	fu Adriano	Mondovì
18	SALVI Pio Goffredo . .	Pio	Ascoli Piceno
19	BORSARELLI Giovanni .	Angelo	Mondovì
20	FERRARI Luigi	fu Gaetano	Catanzaro
21	PIZZUTI Ugo	fu Francesco	Napoli
22	VALLA Pasquale Aless.	Domenico	Mondovì
23	HEER Augusto	Arminio	Torino
24	ABBA' Silvano	fu Giovanni	Pola

R. Accademia di artiglieria e genio.

Corso di artiglieria.

1	IPPOLITO Mario	Antonio	Aversa
2	CULCASI Nicolò	Salvatore	Trapani
3	DE GENNARO Enrico . .	Roberto	Torino
4	URBAN Federico	Carlo	Milano
5	MORGANTI Federico . .	Ugo	Napoli
6	BOSCARDI Pier Carlo . .	Enrico	Modena
7	BRAGA Giorgio	Francesco	Casale
8	BONZANI Giovanni . . .	Alberto	Torino
9	BOGGIANO Aroldo . . .	fu Felice	Sarzana
10	SCOTO Corrado	Filippo	Palermo

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
11	CIPRIANO Antonino . .	fu Salvatore	Aversa
12	CATTANI Guido	Achille	Torino
13	PALMIERI Vincenzo . .	Giovanni	Brescia
14	ANDREIS Francesco . .	Giuseppe	Verona
15	DI DATO Vincenzo . . .	Giorgio	Napoli
16	VALVASSORI Alberto . .	Giovanni	Torino
17	ROGGERI Alfredo . . .	Giacomo	Torino
18	BORGNA Silvio	Giovanni	Mondovì
19	ROGIER Alberto.	Guglielmo	Torino
20	HENGELLER Aldo . . .	Clemente	Napoli
21	MINERVINI Franco . . .	Francesco	Barletta
22	VIGO Leo Renzo	fu Giuseppe	Torino
23	FRACCHIA Piero	Luigi	Torino
24	LUPI DI MOIRANO Edoardo	Alessandro	Firenze
25	PETITTI DI RORETO Mario.	Carlo	Torino
26	PRESENZA Evo	Francesco	Foggia
27	VICARIO Enzo	Tranquillo	Novara
28	BORRIELLO Guido . . .	Antonio	Avellino
29	PELLECCHIA Modestino	Vincenzo	Avellino
30	CALORIO Rodolfo	Domenico	Torino
31	RAVAZZONI Aldo	Augusto	Torino
32	PENNACCHINI Guido . .	Tommaso	Caserta
33	ALFI Domenico	Luigi	Catanzaro
34	GIORGI Ivon	Filippo	Sulmona
35	BARBETTA Guido	Roberto	Verona

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
36	HONORATI Rodolfo . .	Nicola	Ancona
37	CASANA Stefano	Vittorio	Torino
38	RAVENNA Ezio	Arrigo	Trieste
39	ROLANDO Giovanni . .	Giuseppe	Torino
40	LUSSIANA Alessandro . .	Augusto	Torino
41	AMICI Corrado	Antonio	Macerata
42	PAVESE Alessandro . . .	Francesco	Torino
43	CONTE Ezio	Giuseppe	Lecce
44	NOTTI Bruno	Luigi	Casale
45	QUARANTA Vincenzo . .	Felice	Torino
46	VAIRA Enrico	Giuseppe	Mondovì
47	PRAT Giov. Battista . .	Giacinto	Novara
48	VARINO Augusto	Giuseppe	San Remo
49	QUARTULLI Matteo . .	Francesco	Caserta
50	LOFFREDI Beniamino . .	Nicola	Viterbo
51	LALLI Giuseppe	Alberto	Campobasso
52	FAVINI Giorgio	Gualberto	Treviso
53	MARINO Alessandro . .	Ugo	Ancona
54	DI PIETRO Raul	Tito	Roma
55	CICIOLLA Giuseppe . . .	Leonardo	Barletta
56	PASETTI Mario	Antonio	Livorno
57	SOFI Arturo	Antonino	Torino
58	PAULETIG Bruno	Giov. Battista	Gorizia
59	SARTORELLO Giorgio .	Antonio	Venezia
60	BARALE Arturo	Enrico	Pisa
61	GASTONE Piero	fu Mario	Mondovì
62	BETTINI Nino Bixio . .	Bettino	Livorno

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
63	TONINI Carlo	Carlo	Trieste
64	CASCONE Giorgio	Domenico	Roma
65	AGNELLI Ercole	Ercole	Macerata
66	MULE' Giovanni	Raffaele	Agrigento
67	VENTO Stefano	Marco	Agrigento
68	SIRCANA Federico . . .	Silvio	Sarzana
69	SCARDIGNO Corrado . .	Donato	Barletta
70	OSANNA Giulio	Rodolfo	Trieste
71	FERITTI Bernardino . .	Michele	Napoli
72	GRAZZINI Alberto	Nicodemo	Pisa
73	STAMPACCHIA Luigi . .	Socrate	Napoli
74	IANNELLI Rodrigo . . .	Camillo	Pinerolo
75	GRENGA Manlio	Napoleone	Frosinone
76	FERRARI Mario	Alessandro	Ivrea
77	CHIABRERA Vincenzo .	Gabriele	Torino
78	PECCHIA Aldo	Valentino	Pisa
79	ARRIGO Omero	Salvatore	Messina
80	MIELE Vincenzo	Carmine	Napoli
81	CARUSO Vito	Giuseppe	Trapani
82	GAIA Armando	Carlo	Napoli
83	LICCI Mario	Brizio	Bari
84	COMI Giorgio	Curzio	Orvieto
85	TOMMASELLI Federico .	Eugenio	Roma
86	FAIONI Sergio	Giovanni	Udine
87	NATTA Mario	Umberto	Como
88	FEDERICO Paolo	Antonino	Messina
89	CERULLI Andrea	fu Giuseppe	Aquila

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
90	CARETTI William . . .	fu Ciro	Venezia
91	de SIEBERT Giancarlo. .	Amedeo	Roma
92	LOLLI Benedetto	fu Riccardo	Aquila
93	MESSERI Alfredo	Lorenzo	Livorno
94	DORE Gino	Giovanni	Cagliari
95	PELAGATTI Cesare . . .	Luigi	Roma
96	GAMBETTA Vincenzo . .	Nunzio	Potenza
97	TURCHELLI Aldo	Alessandro	Novara
98	BALBIS Franco	Fausto	Torino
99	D'ANCHISE Roberto . . .	Paolo	Napoli
100	BOCCASSINI Michele . .	fu Roberto	Roma
101	BERIO Roberto	Enrico	Foggia
102	TOSELLI Piero	Antonio	Cuneo
103	ZANNELLA Arduino . . .	Modesto	Gaeta
104	BOTTARI Matteo	fu Gaspare	Messina
105	MARCHIO' Mario	Francesco	Livorno
106	TOLOMEO Pietro	Nicola	Barletta
107	DE SIMONE Adolfo . . .	Semplicio	Firenze
108	ODONE Aldo	Angelo	Torino
109	ROGGERO Pietro	Michele	Torino
110	ALIFFI Leopoldo	Pasquale	Siracusa
111	CECCHINI Enrico	Disma	Viterbo
112	BALLETTI Luigi	Vincenzo	Cosenza
113	PEDRELLI Mario	Fulgenzio	Massa
114	UBEZIO Amilcare	Andrea	Novara
115	RINALDI Rinaldo	Confucio	Firenze
116	PEGGION Corrado	fu Antonio	Trieste

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
117	VALENTINO Raffaele . .	Arturo	Cefalù
118	SCARDACCIONE Mario .	Francesco	Roma
119	BONINI Giancarlo	fu Luigi	Voghera
120	FOSCHINI Antonio . . .	Donato	Napoli
121	SINISCALCO Carlo . . .	Angelo	Napoli

Corso del genio.

1	RICCARDI Cesare	Tito	Mondovì
2	MONTU' Paolo	fu Giuseppe	Torino
3	GAETANI Alberto	fu Olimpio	Caserta
4	PASUTTO Mario	Ettore	Trieste
5	SQUARTINI Italiano . . .	Francesco	Ancona
6	GERACE Giovanni	Giuseppe	Bari
7	SERUGHI Ettore	Vincenzo	Messina
8	SCENDRATE Fernando. .	Giovanni	Novara
9	ROSSI Corrado	Edoardo	Mantova
10	CASCINO Rosario. . . .	Salvatore	Palermo
11	SPERATI Pierangelo . .	Ettore	Torino
12	MARCHETTI Carlo . . .	Romeo	Forlì
13	GOZZI Gianfranco	Antonio	Verona
14	MARTINELLI Federico .	Giulio	Perugia
15	RINALDI Giorgio	fu Giunio	Roma
16	BESSONE Alberto	Edoardo	Modena
17	ALBERTI Salvatore . . .	Antonino	Trapani

N. d'ord.	Casato e nome	Paternità	Distretto
18	BORDONI Gastone	fu Ulivo	Ferrara
19	SENSI Mario	Teofilo	Venezia
20	CIACCIO Felice	Arturo	Agrigento
21	FABRIZIO Carlo	Nicola	Sarzana
22	DEL PROPOSTO Cesidio.	Nicola	Aquila
23	RAINATI Roberto.	Giov. Batt.	Pisa
24	TRINCHERA Giuseppe. .	Antonio	Messina
25	PONTANI Giuliano . . .	Antonio	Viterbo
26	ANTONIACONI Bruno . .	Giuseppe	Trento
27	BALDONI Veturio . . .	Arnaldo	Perugia
28	ARUTA Raffaele	Edoardo	Napoli
29	BORSINI Gian Maria . .	Carlo	Piacenza
30	ROVELLA Paolo.	Francesco	Noto
31	BRUZZONE Mario	Enrico	Torino
32	MARRONE Enrico	Antonio	Campobasso
33	ASTRELLA Riccardo . .	fu Alberto	Ravenna
34	CANTAMAGLIA Giustino.	fu Quirino	Chieti
35	FAZI Manlio	fu Ferruccio	Spoleto
36	PASQUALI Franco . . .	fu Mario	Savona

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 724. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione dei sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servivio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1930-31.** — (Direzione generale personali civili e affari generali.) — 6 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione al n. 37 della circolare 182 del *giornale militare* 1930, si comunicano, nell'ordine risultante dalle graduatorie, compilate a sensi dei nn. 19, 20 e 32 della menzionata circolare, i nomi dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per l'anno scolastico 1930-1931:

Corso dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Brigadiere GEOFFROY Mario, Legione CC. RR. di Roma.

2. Vicebrig. SCORDINO Giuseppe, Ispettorato VI zona CC. RR.

3. Vicebrig. SAVE Raffaele, Legione CC. RR. Messina.

4. Vicebrig. AVERSA Raffaele, Legione CC. RR. Lazio.

5. Brigadiere VIGNERI Paolo, Legione CC. RR. Roma.

6. Brigadiere BARGERO Aristide, Legione CC. RR. Palermo.

7. Vicebrig. ARDIA Balilla, Legione CC. RR. Bari.

8. Vicebrig. VACCA Giovanni, Legione CC. RR. Roma.

Corso di fanteria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente AMATO Cipriano, 71° reggimento fanteria.

2. Serg. magg. SALPIETRO COZUNELLA Giovanni, 23° reggimento fanteria.

3. Serg. magg. ABBATE Giovanni, 31° reggimento fanteria.

4. Serg. magg. SERINO Vittorio, scuola all. uff. compl. Salerno.

5. Sergente MIRABELLA Pasquale, 90° reggimento fanteria.

6. Serg. magg. AVALLONE Luigi, 16° reggimento fanteria.

7. Sergente GIAMPAOLO Alessio, 91° reggimento fanteria.

8. Sergente CIRESI Leonardo, 232° reggimento fanteria.

9. Sergente PIRISI Stefano, 22° reggimento fanteria.

10. Sergente GIGLIO Mattia, 53° reggimento fanteria.

11. Serg. magg. RUSSO Vincenzo, 3° reggimento fanteria.

Ammessi per aver superati gli esami:

12. Serg. magg. VIVIANI Giovanni, R. C. T. C. Tripolitania.

13. Serg. magg. AVANZINI Giuseppe, scuola all. uff. compl. Roma.

14. Serg. magg. ABBANCO Attilio, scuola all. uff. compl. Verona.

15. Serg. magg. BALIVA Mario, scuola all. uff. compl. Verona.

16. Serg. magg. MATTEOCCI Sisto, R. C. T. C. Cirenaica.

17. Serg. magg. BELLACOSA Giuseppe, 56° reggimento fanteria.

18. Serg. magg. BORTOLAZZI nob. Valeriano Secondo, 6° reggimento alpini.

19. Serg. magg. RICCI Antonio, 3° reggimento granatieri.

20. Serg. magg. TROMBETTA Alfredo, 3° reggimento fanteria.

21. Serg. magg. MARI Crescenzo, 63° reggimento fanteria.

22. Serg. magg. DE BENEDITTIS Pietro, scuola centrale di fanteria.

23. Serg. magg. CARBONI Antonio Vincenzo, 74° reggimento fanteria.

24. Serg. magg. BERRETTA Giacomo, 92° reggimento fanteria.

25. Serg. magg. TEDDE Antonio Andrea, 33° reggimento fanteria.

Corso di cavalleria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Serg. magg. FERRAGINA Salvatore, reggimento cavalleggeri Firenze.

Ammessi per aver superati gli esami:

2. Serg. magg. GLIOZZI Domenico, regg. cavalleggeri Alessandria.

3. Serg. magg. MANUSARDI Dario, regg. cavalleggeri Guide.

4. Sergente CARUSO Vincenzo, scuola applic. fanteria Parma.

5. Serg. magg. SIOLI Luigi, reggimento cavall. Guide.

Corso di artiglieria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente ANDALORO Gaetano, 3° regg. contraerei autocampale.

2. Serg. magg. AMOROSO Luigi, 10° regg. artiglieria campagna.

Ammessi per aver superati gli esami:

3. Serg. magg. MASTROSIMONE Michele, Scuola all. uff. compl. Lucca.

4. Serg. Magg. PORCARO Saverio, 10° regg. artiglieria pesante campale.

5. Serg. magg. FAVARA Giuseppe, 4° regg. artiglieria pesante campale.

6. Serg. magg. ZACCAGNINI Alberto, 8° regg. artiglieria da campagna.

7. Serg. magg. CARRETTI Giovanni, 26° regg. artiglieria da campagna.

8. Serg. magg. FASCETTI Agostino, 4° regg. artiglieria da campagna.

9. Serg. magg. SCHETTINO Carlo, 3° regg. artiglieria pesante campale.

10. Serg. Magg. PUGLIESE Vittorio, 3° regg. artiglieria da montagna.

11. Serg. magg. PICCA Pietro, R. C. T. C. Tripolitania.

12. Serg. magg. GENCHI Umberto, 7° regg. artiglieria da campagna.

13. Serg. magg. PLATTER Giuseppe, 9° regg. artiglieria da campagna.

14. Serg. magg. SMALIS Ottone, 8° regg. artiglieria da campagna.

15. Sergente MERCURIO Edgardo, 14° regg. artiglieria da campagna.

16. Serg. magg. CUFFINI Marcello, 1° regg. artiglieria da costa.

17. Sergente PICCICHE' Giuseppe, 10° regg. artiglieria da campagna.

18. Serg. magg. MALASPINA Guido, 26° regg. artiglieria da campagna.

19. Serg. magg. CHALP Guido, 1° reggimento artiglieria pesante.

20. Serg. magg. MARROCU Renato, 16° regg. artiglieria da campagna.

21. Serg. magg. VOLPE Domenico, Gruppo artiglieria costa Sardegna.

22. Serg. magg. ROSSI Antenore, 4° regg. contraerei autocampale.

23. Sergente TOMMASI Manlio, 1° regg. contraerei autocampale.

24. Sergente IANNONE Silvio, 23° regg. artiglieria da campagna.

25. Sergente DA VIA' Bruno, 13° regg. artiglieria da campagna.

26. Serg. magg. BRESCIA Matteo, 7° regg. artiglieria pesante.

27. Sergente GIORDANI Eugenio, 7° regg. artiglieria da campagna.

28. Serg. magg. NAIMI Giuseppe, 19° regg. artiglieria da campagna.

29. Serg. magg. FRASCA Federico, 10° regg. artiglieria pesante campale.

30. Sergente INNOCENTI Eugenio, 5° regg. artiglieria pesante campale.

31. Sergente BADALONI Guido, 6° regg. artiglieria da campagna.

32. Sergente OLIVII Gino, 13° regg. artiglieria da campagna.

33. Serg. magg. PAPA Andrea, 25° regg. artiglieria da campagna.

34. Serg. magg. CARLOMAGNO Mario, 6° regg. artiglieria pesante campale.

35. Sergente MATERA Giuseppe, 5° regg. artiglieria pesante campale.

36. Serg. magg. FALCO Gaetano, 8° regg. artiglieria pesante.

Corso del genio.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Serg. magg. BOSCARELLO Giuseppe, R. C. T. C. Tripolitania.

2. Sergente MAFFEI Enrico, 4° reggimento genio.

3. Sergente FILIPPELLO Giuseppe, 2° regg. radiotelegrafisti.

Ammessi per aver superati gli esami:

4. Serg. magg. BELTRAMI Antonio, 8° reggimento genio.

5. Serg. magg. ZOFREA Aldo, 9° reggimento genio.

6. Serg. magg. SALEMI Emanuele, 12° reggimento genio.

7. Serg. magg. PODESTA' Franco, R. C. T. C. Cirenaica.

8. Serg. magg. MITTONE Gino, 2° reggimento genio.

9. Serg. magg. CECCONI Gino, 8° reggimento genio.

10. Serg. magg. ROSA Armando, 1° reggimento radiotelegrafisti.

11. Serg. magg. CHIARI Antonio, 1° reggimento genio.

12. Serg. magg. MERCADANTE Giuseppe, 1° reggimento genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 725. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione al n. 48 della circolare 183 del *giornale militare* 1930, si comunicano i nomi degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e dei marescialli ordinari ammessi al corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie:

Corso di fanteria.

1. Sottotenente BONFIGLIOLI Lorenzo, squadr. autobl. della Tripolitania.

2. Sottotenente d'ATRI Francesco, 5° battaglione Libico.

3. Sottotenente FLIRI Giovanni, 7° battaglione Indigeno Libico.

4. Tenente MARINOTTI Pietro, 5° battaglione Libico.

5. Tenente BARDELLI Costantino, 2° battaglione Libico.

6. Tenente DI BATTISTA Michele, 3° battaglione Libico.

Corso di artiglieria.

1. Tenente LUNARDINI Raimondo, com. serv. artigl. Tripolitania.

Marescialli ordinari ammessi per aver superati gli esami:

Corso di fanteria.

1. Mar. ord. MIRISOLA Alberto, 19° reggimento fanteria.

2. Mar. ord. IORIO Francesco, 5° centro automobilistico.

3. Mar. ord. DANIELE Pietro, scuola allievi uff. compl. Verona.

4. Mar. ord. FLORIS Mario, R. C. T. C. Somalia.

5. Mar. ord. ALAIMO Antonio, scuola centrale fanteria.

6. Mar. ord. MELAGLI Giovanni, 3° regg. granatieri.

7. Mar. ord. CAPUTO Vincenzo, 49° reggimento fanteria.

8. Mar. ord. CULI' Francesco, 75° reggimento fanteria.

9. Mar. ord. BERARDINELLI Giuseppe, 2° reggimento bersaglieri.

10. Mar. ord. SPAGGIARI Pier Luigi, 49° reggimento fanteria.

11. Mar. ord. CANDIDA Noè, 2° reggimento granatieri.

12. Mar. ord. RAVOT Gustavo, 46° reggimento fanteria.

13. Mar. ord. CERESI Giuseppe, 5° reggimento fanteria.

Corso di cavalleria.

1. Mar. ord. VICENTINI Amedeo, scuola applicazione di cavalleria.

Corso di artiglieria.

1. Mar. ord. ROBAUDI Mario, 3° regg. contraerei autocampale.

2. Mar. ord. MARIONI Mario, 3° regg. contraerei autocampale.

3. Mar. ord. MAZZOCCA Mario, 10° regg. art. pes. camp.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 726. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — **Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 dicembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata di fanteria OLIVA cav. Antonio è esonerato dalla carica di membro della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata d'artiglieria MOIZO cav. Riccardo è chiamato a far parte della Commissione di cui nel precedente articolo, in qualità di membro.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 727. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamenti mensili a favore dell'Unione Militare.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 18 dicembre 1930 - Anno IX.

I versamenti che le Amministrazioni militari effettuano mensilmente a favore dell'« Unione Militare », pel tramite dell'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, continueranno, fino a nuovo avviso, ad essere fatti con le norme previste dai paragrafi n. 66 e 67 delle istruzioni, che regolano i rapporti dell'Unione Militare con le Forze Armate dello Stato e che qui si riportano:

§ 66. — L'importo delle ritenute fatte agli ufficiali, verrà rimesso mensilmente all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Esso dovrà corrispondere esattamente al totale delle somme ritenute in conformità dello specchietto inserto sul frontespizio del Mod. 3.

L'invio sarà fatto a mezzo vaglia cambiario della Banca d'Italia o di assegni bancari, se estistono sul luogo corrispondenti della detta Banca; in caso diverso a mezzo di vaglia od assegni postali.

§ 67. — I vaglia e gli assegni dovranno essere intestati al capo ufficio d'amministrazione, od a chi per esso, e girati all'Unione Militare. Essi saranno inviati, in piego raccomandato, all'Ufficio di personali militari vari, in Roma, accompagnati da un elenco descrittivo.

Anche i vaglia postali saranno indirizzati all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, specificando nell'annesso talloncino che la somma si riferisce a versamenti fatti a favore dell'Unione Militare.

Nei suddetti elenchi non devonsi comprendere somme non riguardanti l'Unione Militare.

Tuttavia gli enti amministrativi del R. Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1931, potranno servirsi per i versamenti suddetti, anche dei conti correnti postali di cui alla circolare 591 del *giornale militare* corrente anno, mediante « assegni all'ordine » intestati all'Ufficio d'amministrazione di perso-

nali militari vari, il quale, dopo avervi apposto le relative girate in favore dell'Unione Militare, provvederà a trasmetterli all'Unione stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 728. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registrazione nel giornale di cassa delle operazioni effettuate a mezzo dei conti correnti postali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 18 dicembre 1930 – Anno IX.

A parziale modificazione di quanto venne stabilito al n. 8 della circolare 591 del *giornale militare* c. a., per rendere più evidenti e più facilmente controllabili le operazioni effettuate dagli enti militari a mezzo dei conti correnti postali ed in attesa che in una prossima ristampa sia opportunamente modificato l'attuale giornale di cassa mod. 11 R. A. con l'aggiunta di un'apposita coppia di colonne, si dispone quanto segue:

Le colonne 6 e 7 del giornale di cassa mod. 11 R. A., che attualmente servono a registrare le riscossioni ed i pagamenti che interessano la cassa corrente, a far tempo dal 1° gennaio 1931 dovranno essere destinate alle suaccennate operazioni effettuate a mezzo del conto corrente postale, al quale pertanto dovranno essere intestate.

Le colonne 4 e 5, nelle quali attualmente sono registrati i movimenti in entrata ed in uscita della cassa di riserva, serviranno invece per le operazioni della cassa corrente.

La col. 3 « motivo delle operazioni » dovrà essere ristretta, in modo da ricavarne al margine destro lo spazio per una colonna (3-*bis*) da intestarsi alla cassa di riserva.

In detta colonna dovranno essere registrati i movimenti che interessano la cassa ora detta, in inchiostro nero o rosso secondochè trattisi di partite di entrata o di uscita.

Con le modifiche sopraindicate il conto generale di cassa verrà a constare delle seguenti colonne:

3-*bis* « cassa di riserva »; 4 e 5 « cassa corrente »; 6 e 7 « conto corrente postale; 8 e 9 « distaccamenti ».

Per opportuna norma, poi, si ricorda che le operazioni, le quali, in via normale, possono interessare il conto corrente postale, sono le seguenti:

a) versamenti al conto corrente postale di somme prelevate dalla cassa corrente; da registrarsi in uscita alla cassa corrente (col. 5) ed in entrata al conto corrente postale (colonna 6);

b) prelevamenti dal conto corrente postale di somme introitate in cassa corrente: in uscita a col. 7 ed in entrata a col. 4;

c) invio di fondi ai distaccamenti a mezzo del conto corrente postale: in uscita a col. 7 ed in entrata a col. 8;

d) pagamenti di qualsiasi specie a mezzo del conto corrente postale: in uscita a col. 7 con applicazione a col. 11 o 17, secondochè trattisi di pagamenti a carico del fondo scorta o di spese da applicarsi al conto delle anticipazioni;

e) riscossioni a mezzo del conto corrente postale: in entrata a col. 6 con applicazione a col. 10 (riscossioni da applicarsi al fondo scorta) o a col. 16 (ordinativi di pagamento emessi sulle contabilità speciali e convertiti in accreditamenti al conto corrente postale).

Per maggior chiarezza si unisce un esempio nel quale sono indicate materialmente le suaccennate operazioni interessanti il conto corrente postale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	Cassa di riserva	CONTO GENERALE DI CASSA					
				CASSA CORRENTE		CONTO CORRENTE		DISTACC.	
				Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	
1	2	3	3-*bis*	4	5	6	7	8	
	1931								
—	1 Gennaio	Riporto rimanenza al 31 dicembre	100.000	0.000 —					
1	2 »	Pagate per indennità . . .			70 —				
2	3 »	Riscosso ordinativo pagamento n.	300.000						
3	8 »	Pagato ai reparti sede . .			9.000 —				
—	»	Passaggio dalla cassa di riserva alla corrente. . . .	- 50.000	50,000 —					
—	»	Versamento al c/c			50.000 —	50.000 —			
4	15 »	Pagato al distaccamento in X in c/c					10.000 —	10.000 —	
5	16 »	Pagato alla Ditta y in c/c					2.500 —		
—	18 »	Passaggio dalla cassa di riserva alla corrente. . .	- 8.000	8.000 —					
6	20 »	Riscosso da reggimenti, restituzione in c/c				1.000 —			
7	27	Pagato stipendi del mese di gennaio:							
		in contanti L. 25.000							
		in c/c . . . » 15.000			25.000 —		15.000 —		
8	28 »	Pagate al .... reggimento fanteria a rimborso anticipazione sulle spese di viaggio al capitano . . .					400 —		
—	29 »	Versamento al c/c dalla cassa corrente			2.000 —	2.000 —			
—	30 »	Riscosso dal c/c		1.000 —			1.000 —		
		TOTALI . . .	400.000	99.000 —	86.070 —	53.000 —	28.900 —	10.000 —	
			58.000						
			342.000						

APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIFERIMENTO ai capitoli od ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte:	
FONDO SCORTA conti particolari		ESERCIZI precedenti		PROVENTI		ANTICIPAZIONI e rendiconti			
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle colonne 10 e 11 — Conto particolare
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.000 —	5.000 —	215000 —	120000 —						
							70 —		
	9.000 —					300000 —			
							2.500 —		
1.000 —									
							40.000 —		
	400 —								
51.000 —	14.400 —	215000 —	120000 —			300000 —	42.570 —		

N. 729. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Costruzione delle divise da sottufficiali, con panno grigio-verde alto m. 1,60.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 dicembre 1930 - Anno IX.

A seguito e completamento della circolare 526 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i seguenti documenti per norma dei corpi interessati:

Conto di costruzione del pastrano di panno g. v. per sottufficiali;

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione di pastrani di panno g. v. per sottufficiali.

Conto di costruzione del pastrano di panno g. v. per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	3,15	84 —	264,60
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	3,68	4,30	15,82
Bottoni grandi di frutto color grigio a 4 fori	n.	6	15%	0,90
Bottoni piccoli di frutto color grigio a 4 fori	»	9	13%	1,17
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			19,90
			Prezzo di costo L.	302,39
			Prezzo di conteggio L.	302,40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ottone con rispettiva maglietta; il nastro per i diritti fili delle parti anteriori; 2 bottoni a pressione per le manopole; 2 rinforzi di cuoio per lo spacco laterale; la seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la confezione del pastrano di panno grigio-verde per sottufficiali.

Taglie	Lunghezza del pastrano, parte posteriore, dalla attaccatura del bavero al fondo mm.	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo m.	Quantità per ogni taglia m.	Note
1ª	1.300	8	3,48	27,84	
2ª	1.250	20	3,32	66,40	
3ª	1.200	36	3,16	113,76	
4ª	1.150	24	3,02	72,48	
5ª	1.100	12	2,90	34.80	
	Totali...	100		315,28	
			Media...	3,15	

Il suindicato pastrano da sottufficiali costruito col panno g. v. alto 160 sarà inventariato allo stesso categorico 694 (sezione *C* - categoria 1ª) al quale attualmente è in carico il pastrano costruito con panno g. v. alto cm. 140, ma d'ora innanzi anche a quest'ultimo pastrano dovrà essere attribuito il prezzo di carico del pastrano costruito col panno alto cm. 160; prezzo risultante dal relativo conto di costruzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 730. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del regolamento pei trasporti militari, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 Km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
5	Modane-Roma
8	Roma-Modane
12	Roma-Torino
27	Bologna-Roma
36	Roma-Milano
38	Roma-Bologna
44	Roma-Bologna
49	Trieste-Venezia Mestre
51	Roma-Napoli
54	Napoli-Roma
58	Napoli-Roma
66	Bologna-Brennero
67	Brennero-Bologna
80	Reggio di Cal. C. -Roma
81	Napoli-Reggio di Cal. C.
87	Roma-Reggio di Cal. C.
138	Genova-Ventimiglia
146	Genova-Ventimiglia
147	Ventimiglia-Genova
154	Bologna-Milano
158	Lecce-Bologna
161	Chiasso-Genova
164	Genova-Milano
166	Genova-Milano
169	Milano-Genova
170	Genova-Milano
174	Genova-Chiasso
179	Milano-Genova
182	Venezia-Milano
183	Milano-Venezia
184	Venezia-Torino
185	Torino-Milano
187	Milano-Venezia
189	Torino-Venezia
195	Torino-Venezia
198	Milano-Torino
411	Milano-Venezia Mestre
472	Bologna-Venezia
476	Bologna-Venezia
610	Venezia Mestre-Trieste
611	Trieste-Venezia
794	Napoli-Roma

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 Km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
13	Da Alessandria per oltre Pisa
27	Da Bologna purchè in arrivo col treno 1357 e diretti Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
39	Da Bologna per Firenze e per Roma.
42	Rimini-Ferrara, da qualsiasi destinazione.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col terno 2478.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
81	Da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia.
86	Da Reggio di Cal. C., Reggio di Cal. Villa San Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli e Roma.
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalla linea di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
91	Foggia-Bari da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
100	Da Spezia per Sestri Levante purchè in arrivo col treno 1074.
101	Da Torino e Genova per Pisa e Livorno; ed a Sarzana quelli in arrivo dalla linea di Parma coi treni 2341 e 3613, purchè diretti oltre Grosseto.
101 Sarde	Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani. Tirso-Nuoro.
107	Modane-Torino, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
110	Bussoleno-Modane, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
159	Da Bologna per oltre Ancona.
256	Ivrea-Torino, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
294	Da Mortara per Novara.
317	Da Mortara per Alessandria.
323	Id. id.

Treno	Percorso
399	Da Piadena, purchè in arrivo coi treni 2067. 4486 e 1499.
406	Da Modena. Suzzara. Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti.
438	Da Verona P. N. per oltre Trento.
456	Bologna Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
473	Da Ferrara purchè in arrivo col treno 1765.
478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.
511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
514	Id. id.
516	Id. id.
517	Id. id.
538	Da Bolzano per Merano.
633	Fiume-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
764	Da Roma, da Orte (se provenienti dalla linea di Civitavecchia) e da Terni per Foligno ed oltre verso Ancona.
769	Da Foligno purchè in arrivo col treno 1865.
773	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.
776	Sulmona-Pescara, da qualunque provenienza per qualunque destinazione.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
790	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
793	Id. id.
796	Da Napoli per oltre Frosinone.
799	Da Roma per oltre Cassino .
800	Da Taranto per Metaponto purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
803	Da Napoli per Battipaglia, da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria.
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Cal. C. per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto e relativi transiti.
902	Da Milazzo per Messina.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanissetta Xirbi. Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanisetta Xirbi e da Roccapalumba-Alia per Palermo.

NB. — Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

N. 731. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1931.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 dicembre 1930 - Anno IX.

Analogamente a quanto venne disposto per l'anno 1930; questo Ministero ha determinato di accertare con apposito censimento l'esatta posizione degli autoveicoli dell'Esercito al 1° gennaio 1931.

A tale scopo dispone che tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico oppure detengono autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie forniscano i dati relativi agli autoveicoli stessi secondo le prescrizioni già impartite con la circolare 787 del *giornale militare* 1928 (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) tenendo presente che, a modificazione di quanto prescritto in detta circolare gli autoveicoli dovranno essere suddivisi in tanti specchi corrispondenti alle seguenti categorie:

1. Autovetture.
2. Autobus.
3. Autocarri (leggeri) fino 2000 kg.
4. Autocarri (pesanti) oltre 2000 kg.
5. Autopompe.
6. Autofurgoni.
7. Autofrigoriferi fino 2000 kg.
8. Autofrigoriferi oltre 2000 kg.
9. Autoambulanze ordinarie capaci fino a 4 barelle.
10. Autoambulanze ordinarie capaci oltre 4 barelle.
11. Ambulanze radiologiche autocareggiate.
12. Ambulanze odontoiatriche autocareggiate.
13. Ambulanze chirurgiche autocareggiate.
14. Autopotabilizzatori.
15. Autostufe da disinfezione.
16. Autobagni.
17. Autobotti per acqua fino i 2000 litri.
18. Autobotti per acqua oltre i 2000 litri.
19. Autobotti per benzina fino i 2000 litri.
20. Autobotti per benzina oltre i 2000 litri.
21. Trattrici.
22. Trattori.

23. Compressori stradali.
24. Autocarri officina.
25. Officine mobili autocareggiate.
26. Autofotoelettriche.
27. Stazioni fotoelettriche autocareggiate.
28. Stazioni radiotelegrafiche autocareggiate.
29. Autospeciali vari (autouffici-autocarri grue-autocarri verricello-autocolombaie, ecc.).
30. Autocannoni.
31. Autocassoni.
32. Autoblindate.
33. Carri armati.
34. Carrelli porta carri armati.
35. Carri rimorchio.
36. Motocicli.
37. Motocarrozzette.
38. Motofurgoncini.
39. Motocarrelli.

Nelle categorie n. 17 e 18 (autobotti per acqua) dovranno essere segnalate soltanto le autobotti vere e proprie, e cioè quegli autoveicoli in cui la botte è inamovibilmente connessa collo chassis. Tutti gli autocarri che fossero muniti di botti metalliche su barelloni dovranno invece essere segnalati sulle categorie 3 e 4.

Per accertare l'esatta consistenza delle botti metalliche per servizio idrico da potersi installare su autoveicoli, si dispone che tutti gli enti che detengono tali botti metalliche segnalino, unitamente agli specchi del censimento autoveicoli al 1° gennaio 1931, anche la consistenza di dette botti metalliche siano esse, o meno, montate su autocarri, compilando uno specchio conforme all'allegato 1 alla presente circolare.

Gli specchi della consistenza autoveicoli e delle botti metalliche per servizio idrico al 1° gennaio 1931, come quelli riguardanti le successive variazioni trimestrali, dovranno essere inviati a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) in duplice copia e sempre per il tramite dei rispettivi comandi di corpo di armata e militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

(1) .....

Consistenza botti metalliche per servizio idrico.

Su barelloni e montate su autocarri		Su barelloni isolate		Senza barelloni		Su carri rimorchio		*Note*
fino i 2000 litri	oltre i 2000 litri	fino i 2000 litri	oltre i 2000 litri	fino i 2000 litri	oltre i 2000 litri	fino i 2000 litri	oltre i 2000 litri	
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N	

(2).....

IL COMANDANTE DEL .....

(3) .....

Alla chiamata (1) indicare il corpo, reparto, stabilimento, ecc.
» » (2) » la data di compilazione dello specchio.
» » (3) sarà posta la firma del comandante del corpo, reparto, stabilimento, ecc.
Nella colonna *Note* sarà posta speciale indicazione in merito alle botti che eventualmente risultassero in istato di inefficienza.

N. 732. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII per la nomina a tenente medico in S. P. E.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 6 dicembre 1930 - Anno IX.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII (circolare 441 del *giornale militare* 1930) si porta a conoscenza la graduatoria, qui di seguito pubblicata, dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente medico in S. P. E.:

1. Sottotenente medico di complemento CARERJ Leonardo di Giuseppe.
2. Sottotenente medico di complemento ARAGONA Filippo di Antonio.
3. Sottotenente medico di complemento RUGGERI Tullio di Antonino.
4. Sottotenente medico di complemento RICCI Emanuele di Lincoln.
5. Sottotenente medico di complemento PALA Michelino di Salvatore.
6. Sottotenente medico di complemento BERARDINONE Enrico di Nicola.
7. Sottotenente medico di complemento ANDREOTTI Oscar di Vincenzo.
8. Sottotenente medico di complemento CRISTIANI Michelangelo di Erberto.
9. Sottotenente medico di complemento LAURI Giulio di Achille.
10. Sottotenente medico di complemento FEDELI Alberto di Ettore.
11. Sottotenente medico di complemento DE LORENZO Leonardo di Ascanio.
12. Sottotenente medico di complemento CIRILLO Giovanni di Domenico.

13. Sottotenente medico di complemento GASPARRO Umberto di Giuseppe.

14. Sottotenente medico di complemento CHINE' Mario di Vincenzo.

15. Sottotenente medico di complemento LINO Francesco di Giuseppe.

16. Sottotenente medico di complemento DEL PERCIO Silvio di Ascanio.

17. Sottotenente medico di complemento SANTAGATI Francesco di Giacomo.

18. Sottotenente medico di complemento NAPOLITANI Enrico di Francesco.

19. Sottotenente medico di complemento DE LIPSIS Fortunato di Raffaele.

20. Sottotenente medico di complemento REGGIO Michele di Antonino.

21. Sottotenente medico di complemento PALLERONI Dino di Giovanni.

22. Sottotenente medico di complemento LAROVERE Giuseppe di Francesco.

23. Sottotenente medico di complemento GRIFONI Oscar di Gino.

24. Sottotenente medico di complemento PARRELLA Tullio di Antonio.

25. Sottotenente medico di complemento CASSANDRA Luigi di Gaetano.

26. Sottotenente medico di complemento PAOLOZZI Fortunato di Ernesto.

27. Sottotenente medico di complemento GARGIA Giovanni di Giulio.

28. Tenente medico di complemento FEDERICO Vincenzo di Antonio.

29. Militare di truppa in congedo MOCHI Pietro di Girolamo.

30. Sottotenente di fanteria di complemento MIRENGHI Ugo di Adolfo.

31. Sottotenente medico di complemento MOTTA Santi di Giovanni.

32. Sottotenente medico di complemento SPAMPINATO Loris di Rosario.

33. Sottotenente medico di complemento DI DIONISIO Celestino di Alfredo.

34. Sottotenente di fanteria di complemento DE CHIARA Fedele di Giuseppe.

35. Sottotenente medico di complemento FERACO Giuseppe di Emidio.

36. Sottotenente medico di complemento MARTUSCELLI Guglielmo di Arturo.

37. Sottotenente medico di complemento CANCELLOTTI Enrico di Alessandro.

38. Sottotenente medico di complemento VECCHI Achille di Virgilio.

39. Militare di truppa in congedo DE LELLIS Vittorino di Pasquale.

I primi 25, dichiarati vincitori del concorso saranno nominati tenenti medici in s. p. e. con prossimo bollettino. Essi dovranno presentarsi il 3 gennaio 1931-IX alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, per seguire il corso di istruzione di medicina militare, della durata di tre mesi.

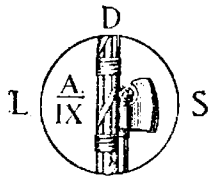
I comandi di distretto o di corpo, dai quali dipendono attualmente gli ufficiali, provvederanno perchè gli interessati siano telegraficamente avvertiti della nomina e della data di presentazione alla scuola e perchè siano muniti dei necessari documenti di viaggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 733. — STATO DEGLI UFFICIALI — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1930 - Anno IX.

Nel primo comma dell'art. 59 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica (pubblicato nella circolare 368 del *giornale militare* 1926) alle parole « per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Aeronautica e della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali della R. Marina », sono sostituite, a far tempo dal 1° dicembre 1930-IX, le seguenti: « della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, a seconda dei ruoli cui l'ufficiale appartiene ».

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 2 —

(3105636) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 70ª — 1930 - ANNO IX

MINISTERO DELLA GUERRA
27 DICEMBRE
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **734** - **9 ottobre 1930** - Anno VIII - FONDAZIONI. — R. decreto n. 1544, col quale la « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro », costituita dal capitale nominale di lire 208.900 e destinata a favore del 1°, del 2° e del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2445

» **735** - **9 ottobre 1930** - Anno VIII - FONDAZIONI. — R. decreto n. 1545, col quale viene sostituito l'art. 7 dello statuto organico della « Fondazione Adriano LOBETTI-BODONI » approvato con R. decreto 5 febbraio 1920, n. 388 . . . . . » 2449

» **736** - **6 novembre 1930** - Anno IX - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1559 - Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana . . » 2451

» **737** - **14 novembre 1930** - Anno IX - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C . . . . . » 2453

» **738** - **17 dicembre 1930** - Anno IX - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per 11 posti di primo topografo . . . . . » 2454

» **739** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2457

LIBRERIA DELLO STATO

N. **740** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Esclusione dalle aste . . . . . *Pag.* 2458

» **741** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso speciale sul servizio magnetico per capitani di alcune armi . . . . . » 2459

» **742** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1875 . . . . . » 2460

» **743** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR. . . . . » 2461

» **744** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Adozione dell'armadio di legno abete per sottufficiali (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 2461

» **745** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2465

» **746** - **25 dicembre 1930** - Anno IX - AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento dei tenenti colonnelli - Preavviso . . . . . » 2468

AVVISO . . . . . » 2468

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2469

Circolare N. 734. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1544, col quale la « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro », costituita dal capitale nominale di lire 208:900, e destinata a favore del 1°, del 2° e del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, dell'11 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'istromento in data 1° agosto 1776, per notar G. B. Grosso, stipulato tra Don Alberto Genovese, Duca di San Pietro ed il colonnello comandante il reggimento di Sardegna, concernente la riduzione in atto definitivo dei capitoli di convenzione, approvati da S. M. il Re Vittorio Amedeo III di Savoia con R. Viglietto 30 giugno 1776, in base ai quali il Duca stesso cedette a favore del reggimento di Sardegna un fondo di L. 104.000 vecchie di Piemonte perchè la rendita relativa fosse destinata, per 4/5, alla istituzione ed al mantenimento di una banda di musica del reggimento e, per 1/5, alla istituzione di una massa di pietà a favore dei sottufficiali e militari di truppa bisognosi del reggimento stesso, o delle loro vedove od orfani;

Visto l'istromento 25 ottobre 1777, per notar G. B. Grosso, in base al quale il prefato Duca cedette a favore del menzionato reggimento, un altro fondo di lire 20.000 affinchè la relativa rendita fosse impiegata per la vestizione del tamburino del reggimento e la fornitura di oggetti di equipaggiamento della banda di musica;

Considerato che, in seguito all'avvenuto scioglimento del reggimento di Sardegna ed alla sua fusione colla brigata granatieri guardie, giusti eredi del lascito divennero i due reggimenti costituenti tale brigata - reggimento granatieri guardie e reggimento granatieri di Sardegna - i quali assunsero in seguito la denominazione di 1° e 2° reggimento granatieri di Sardegna; e che, colla creazione, avvenuta nel novembre 1926, del 3° reggimento granatieri di Sardegna, anche a tale reggimento spetta il beneficio di godere, pro parte, delle rendite dei lasciti del Duca di S. Pietro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, fra i tre reggimenti suddetti, delle rendite dei lasciti in parola e di costituire, in pari tempo, i lasciti stessi in ente giuridico, avente capacità giuridica ed amministrazione propria;

Accertato che il capitale attuale derivante dai lasciti del Duca di S. Pietro ammonta a lire 208.900 nominali ed è costituito da titoli del consolidato 5 %;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione lasciti del Duca di San Pietro* », costituita dal capitale nominale di L. 208.900, e destinata a favore del 1°, del 2° e del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto di detta fondazione, composto di n. sette articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro ».

Art. 1.

La « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro » è costituita col capitale nominale di L. 208.900 consolidato 5 %, proveniente dal fondo di L. 104.000 vecchie di Piemonte, istituito da Don Alberto Genovese, Duca di S. Pietro, coi capitoli di convenzione approvati con R. Viglietto 30 giugno 1776 da S. M. il Re Vittorio Amedeo III di Savoia, e riportati nell'istromento 1° agosto 1776, stipulato tra il Duca stesso e il colonnello comandante il reggimento di Sardegna, per la istituzione presso il reggimento stesso di una banda di musica e di una massa di pietà; nonchè dal fondo di lire 20.000, istituito dal menzionato Duca con istromento 25 ottobre 1777, per la vestizione del tamburino del reggimento e la fornitura di oggetti di equipaggiamento alla banda di musica.

Art. 2.

Le rendite della fondazione sono destinate, giusta la volontà espressa dal fondatore, al raggiungimento di due distinti scopi:

1°) servizi musicali dei reggimenti granatieri di Sardegna, e cioè spese relative alla manutenzione e all'incremento della banda di musica (fanfare reggimentali);

2°) servizi di assistenza, e cioè spese per la istituzione di una massa di pietà per soccorsi da darsi ai militari di truppa e sottufficiali dei reggimenti granatieri che si trovino in condizioni di bisogno, ovvero alle vedove, pure bisognose, od agli orfani dei militari stessi, o per consimili opere pietose in soccorso dei più disagiati.

Alla erogazione delle rendite per gli scopi suddetti viene provveduto nel modo indicato al successivo art. 5.

Art. 3.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1, da convertirsi in tre certificati nominativi intestati alla fondazione; dei quali il primo, per

l'annua rendita di L. 3485 (corrispondente al capitale nominale di L. 69.7000) va depositato presso la cassa del 1° reggimento granatieri di Sardegna e di altri due per l'annua rendita di L. 3480 ciascuno (capitale nominale di L. 69.600) devono essere depositati uno presso la cassa del 2° reggimento granatieri e l'altro presso la cassa del 3° reggimento granatieri.

Art. 4.

Presso il comando della brigata granatieri di Sardegna è costituita una Commissione, composta del comandante della brigata, che la presiede, e dei comandanti dei tre reggimenti granatieri, la quale amministra le rendite della fondazione. Essa assegna a ciascun reggimento una terza parte della rendita complessiva, affinchè venga erogata, nel modo indicato nel successivo art. 5 dalle sottocommissioni ivi indicate, istituite presso ciascun reggimento. Essa cura poi la formazione del bilancio e del rendiconto annuale.

Art. 5.

Presso ciascun reggimento granatieri è istituita una sottocommissione, composta del comandante del reggimento, che la presiede, e di due ufficiali del reggimento da lui designati. A questa sottocommissione è affidato il compito di erogare, secondo gli scopi statutari e le direttive che verranno date dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 4, la quota-rendita assegnata al rispettivo reggimento.

Essa dividerà la parte di rendita annua assegnata al reggimento in due quote, l'una della misura di 4/5 della rendita stessa, l'altra del residuo quinto.

La prima quota - dedotte le spese per i funerali da celebrare nell'anniversario della morte del Duca di S. Pietro, giusta quanto è stabilito dal successivo art. 6 - sarà destinata a vantaggio della fanfara reggimentale. L'altra quota di 1/5 sarà erogata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del reggimento bisognosi di aiuto e delle vedove e degli orfani, pure in condizioni di bisogno, dei sottufficiali e militari stessi.

Art. 6.

E' affidata alla Commissione amministratrice di cui allo art. 4 la cura di provvedere annualmente alla celebrazione

di una messa funebre nell'anniversario della morte del Duca di S. Pietro.

La relativa spesa sarà fatta risultare in bilancio come gravante, rispettivamente in ragione della terza parte, su ciascuna delle tre quote di rendita assegnate ai tre reggimenti beneficiari della fondazione.

Art. 7.

Al principio di ogni anno la Commissione amministratrice anzidetta trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto gestione, per l'anno precedente, della rendita della fondazione.

Roma, lì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro della guerra:

P. GAZZERA.

N. 735. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1545, col quale viene sostituito l'art. 7 dello statuto organico della « Fondazione Adriano LOBETTI BODONI » approvato con R. decreto 5 febbraio 1920 n. 388. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, dell'11 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1920, n. 388, col quale fu istituita ed eretta in ente morale la fondazione Adriano LOBETTI BODONI a favore del 92° reggimento fanteria, e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la proposta fatta dal comando del detto reggimento, con foglio 25 febbraio 1930, n. 351, perchè l'art. 7 dello statuto della fondazione suddetta venga modificato,

per la parte concernente la data di assegnazione dei premi annuali, sostituendo alla data « 4 agosto » quella del « 20 novembre », giorno in cui si celebra la festa d'armi del reggimento anzidetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7 dello statuto organico della fondazione Adriano LOBETTI BODONI, approvato con R. decreto 5 febbraio 1920, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Annualmente, nella settimana precedente la festa del reggimento (20 novembre) la Commissione di cui all'articolo 3 si riunirà per redigere in conto della rendita disponibile e stabilire il numero dei soldati (uno o tre) a cui assegnare il premio di cui all'art. 4.

Il giorno 20 novembre sarà fatta poi la distribuzione del premio o dei premi per tal modo assegnati ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 736. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1559 – Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione pensioni). — 6 novembre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 13 dicembre 1930 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, sulla perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per gli esteri, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La perdita della cittadinanza italiana importa la decadenza:

a) dal diritto a conseguire pensioni, assegni ed indennità di guerra o soprassoldi annessi alle medaglie al valore, nonchè dal godimento delle pensioni, degli assegni e dei soprassoldi stessi già conseguiti;

b) dal diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti o agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra.

Il beneficiario della polizza perde il diritto alla liquidazione di essa, anche quando le condizioni del presente articolo si verifichino nei riguardi del combattente titolare.

E' fatto, però, salvo a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, nei limiti del suo credito, il diritto al riscatto delle polizze sulle quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, siano state eseguite anticipazioni ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, circa la decadenza, per perdita della cittadinanza italiana, dal diritto a conseguire o dal godimento di pensioni, assegni ed indennità, si applicano anche per le pensioni, assegni ed indennità a carico dei bilanci della Real Casa, degli Ordini equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e di ogni altro pubblico istituto.

Art. 3.

La decadenza decorre dal giorno della perdita della cittadinanza, e, per coloro che l'hanno perduta anteriormente alla emanazione del presente decreto, dal giorno della entrata in vigore di questo, salvo per i casi contemplati dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, per i quali la decadenza decorre dal 20 agosto 1930.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 53. — MANCINI .

N. 737. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C*.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 14 novembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1927-V, n. 22, col quale la facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti stipulati per la vendita, in seguito ad asta pubblica, dei materiali del gruppo *C* dichiarati fuori uso, venne conferita, per la durata dell'esercizio finanziario 1927-28 all'autorità che presso gli enti locali militari presiede l'asta, in considerazione della necessità di far luogo all'immediata consegna agli acquirenti dei materiali di detto gruppo e stante l'urgenza di sgombrare i magazzini militari, nonchè allo scopo di agevolare il concorso alle pubbliche gare;

Visto il decreto ministeriale n. 562 del 4 giugno 1928 con il quale la durata delle facoltà conferite col predetto decreto venne prorogata per l'esercizio finanziario 1928-29;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 28 giugno 1929, col quale la durata delle facoltà conferite coi predetti decreti venne prorogata per l'esercizio finanziario 1929-30;

Ritenuto che necessita ancora prorogare fino al 30 settembre 1930 la durata delle facoltà di cui ai citati decreti;

Visto l'art. 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 105 del regolamento relativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

La durata della facoltà conferita con decreto ministeriale 18 giugno 1927, n. 22, per l'esercizio finanziario 1927-28, prorogata con i decreti ministeriali n. 562 del 4 giugno 1928 e n. 753 del 28 giugno 1929 per gli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, è prorogata fino al 30 settembre 1930.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 738. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per 11 posti di primo topografo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 dicembre 1930 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 26 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di idoneità per 11 posti di primo topografo (grado 9°).

All'anzidetto esame possono essere ammessi i topografi (grado 10°) che alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno *dieci* anni di effettivo servizio complessivo nei gradi X e XI, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai detti esami sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato nei ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate, intendano prendere parte all'esame, debbono presentare per via gerarchica, entro il 15 gennaio 1931, domanda su carta bollata da L. 5, diretta al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili).

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, gli aspiranti dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti e quello prestato nei ruoli di altre amministrazioni. Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del Ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

L'esame consisterà in tre prove scritte, in una prova pratica e nella prova orale, giusta il programma allegato al presente decreto.

Tutte le anzidette prove di esame si svolgeranno nella sede dell'Istituto geografico militare, in Firenze, ed avranno inizio, non prima del mese di febbraio 1931.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il Consiglio di amministrazione, avrà deliberato di ammettere all'esame.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo che sarà stabilito con successivo decreto Ministeriale.

Con lo stesso decreto sarà anche fissata la data di inizio delle prove di esame.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno sette decimi. La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria degli idonei, formata giusta il disposto dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel *giornale militare ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO.

Programma dell'esame di idoneità per primo topografo.

Prove scritte.

1. Studio di un grande lavoro cartografico, a partire dall'inizio delle operazioni topografiche e fino alla pubblicazione delle carte prodotte.

2. Strumenti e macchine: metodi di lavoro e procedimenti relativi alla esecuzione dei lavori topografici e cartografici.

3. Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

Nello svolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'Istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei temi presentati e si estenderà anche sugli altri argomenti del programma.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e della prova orale sarà, di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 739. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha comunicato che è disponibile un posto di applicato (grado 12°, gruppo *C*.) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, il quale posto spetta, a norma delle vigenti disposizioni, ad un applicato delle amministrazioni militari o, in mancanza, ad un sottufficiale che

abbia chiesto di aspirare, e sia stato riconosciuto idoneo, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'articolo 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere al su indicato impiego dovranno presentare, *non oltre il* 20 *gennaio* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione di residenza.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne sono provvisti) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale (distinguendo quello in godimento al 30 novembre 1930 da quello concesso ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) e, se fruiscano dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle Colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 740. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero della marina, con decreto del 14 ottobre 1930, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, il sig. MAGNO Napoleone fu Ippazio di Taranto, commerciante in metalli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 741. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso speciale sul servizio magnetico per capitani di alcune armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

1. — Il 20 gennaio p. v. avrà inizio presso l'Istituto geografico militare un corso speciale per l'addestramento di ufficiali sul servizio magnetico. A detto corso potranno concorrere a domanda, capitani di arma combattente (genio escluso) con anzianità non superiore a quella del 1° gennaio 1928.

Il numero massimo di ufficiali da ammettersi al corso è di 6.

2. Il corso terminerà il 30 giugno 1931. Durante il suo svolgimento gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine o ricavassero scarso profitto potranno essere esonerati in qualunque momento a giudizio della direzione dell'Istituto geografico militare.

Al termine del corso gli ufficiali che avranno tratto il miglior profitto saranno trattenuti presso l'Istituto.

3. — Le domande in carta libera saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo alla direzione dell'Istituto per il giorno 10 gennaio 1931 unitamente al libretto personale dei concorrenti ed ad un rapporto specificato del comandante del corpo, capo ufficio o capo servizio — circa le qualità fisiche richieste per sostenere i disagi di lunghe campagne — e circa la maggiore o minore attitudine agli studi di fisica e matematica.

Il titolo minimo di studio richiesto è il compimento con esito favorevole del corso normale dell'Accademia d'artiglieria e genio oppure del 1° biennio della facoltà di matematica o di fisica o di fisica matematica di una R. Università del Regno. Però ogni concorrente potrà unire alla domanda altri titoli (memorie pubblicate, studi speciali eseguiti), ed anche la nota dei punti riportati nelle singole materie relative agli studi compiuti.

4. — La direzione dell'Istituto esaminerà in base ai suddetti titoli e si pronunzierà sulla idoneità o meno dei concorrenti classificandoli in graduatoria di merito.

La suddetta direzione segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, e ne darà direttamente avviso ai corpi per la loro presentazione il mattino del 20 gennaio p. v. alla sede dell'Istituto, presso il quale rimarranno « comandati » fino al termine del corso stesso.

5. — Per la durata del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.
Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli di proprietà.

6. — A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna, nonchè le funzioni di attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 742. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1875.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1929 - Anno VII, n. 1144, che modifica l'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437, questo Ministero determina che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1875, siano col 31 dicembre 1930 ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età. A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito e quelle del paragrafo 85 del Regolamento per le matricole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 743. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prossimo corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. di cui alla circolare 658 *giornale militare* 1927 si effettuerà dal 29 gennaio al 28 marzo p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 744. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Adozione dell'armadio di legno abete per sottufficiali** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

Come fu stabilito con la circolare n. 274 del *giornale militare* 1929, a tutti i sergenti maggiori e sergenti delle varie armi e servizi, è dato in distribuzione uno speciale armadio di legno abete.

L'armadio è costruito con legno abete bene stagionato, scevro di qualsiasi particolare difetto, e cioè senza nodi asportabili, senza buchi, senza fessure. Esternamente l'armadio è verniciato a regola d'arte, con vernice di ottima qualità, e lucidato a noce. La parte posteriore (tergo) è pur essa verniciata, ma non lucidata.

Internamente è proveduto di due piani mobili bene piallati, di un sol pezzo, sorretti da quattro sostegni a scaletta collocati nei quattro spigoli.

Gli sportelli sono costituiti da telai scorniciati entro cui sono sistemati i così detti «specchi a canale », anch'essi di legno abete e di un sol pezzo.

Lungo i margini frontale e laterali del piano superiore è riportata una cornice sporgente per mm. 25, rifinita a regola d'arte.

Anteriormente, sopra e sotto gli sportelli, sono applicate due traverse di un sol pezzo in senso orizzontale. Lateralmente, in corrispondenza degli spigoli, ed in senso verticale,

sono fissati quattro montanti. Posteriormente, al centro, è applicata verticalmente un'altra traversa di un sol pezzo che divide in due il lato posteriore. Una traversa di rinforzo di un sol pezzo è applicata sotto il piano superiore. Altre due traverse sono applicate orizzontalmente lungo ciascun lato (fiancate), per assicurare l'unione dei lati stessi al piano superiore ed allo zoccolo.

Completeranno l'armadio uno zoccolo scorniciato, rifinito a regola d'arte, due saliscendi (sopra e sotto al mezzo sportello di sinistra, dalla parte interna), una serratura con chiave a scaletta, due piedi anteriori torniti, due piedi posteriori costituiti dal prolungamento dei montanti.

L'armadio, ben rifinito in tutti i dettagli, risulta delle seguenti dimensioni:

Lati verticali del telaio scorniciato degli sportelli:

lunghezza	mm.	830
larghezza	»	57
spessore	»	22

Lati orizzontali di detto telaio:

lunghezza	mm.	360
larghezza	»	50
spessore	»	22

Piano superiore, compresa la cornice:

lunghezza	mm.	850
larghezza	»	425

Piano superiore, esclusa la cornice:

lunghezza	mm.	800
larghezza	»	400
spessore	»	15

Traversa anteriore:

quella superiore mm. 800 × mm. 70 × mm 22
quella inferiore mm. 800 × mm. 90 × mm. 22

Piani interni, mobili:

lunghezza	mm.	750
larghezza	»	350
spessore	»	15

Montanti:

lunghezza	»	1000
larghezza	»	45
spessore	»	55

Traversa centrale posteriore:

lunghezza	mm.	1000
larghezza	»	80
spessore	»	22

Traversa sotto il piano superiore:

larghezza	mm.	40
spessore	»	22
Fondo (fodera):	»	10
Zoccolo: larghezza	»	85
spessore	»	16
Piedi: altezza	»	100

Traverse orizzontali lungo le fiancate:

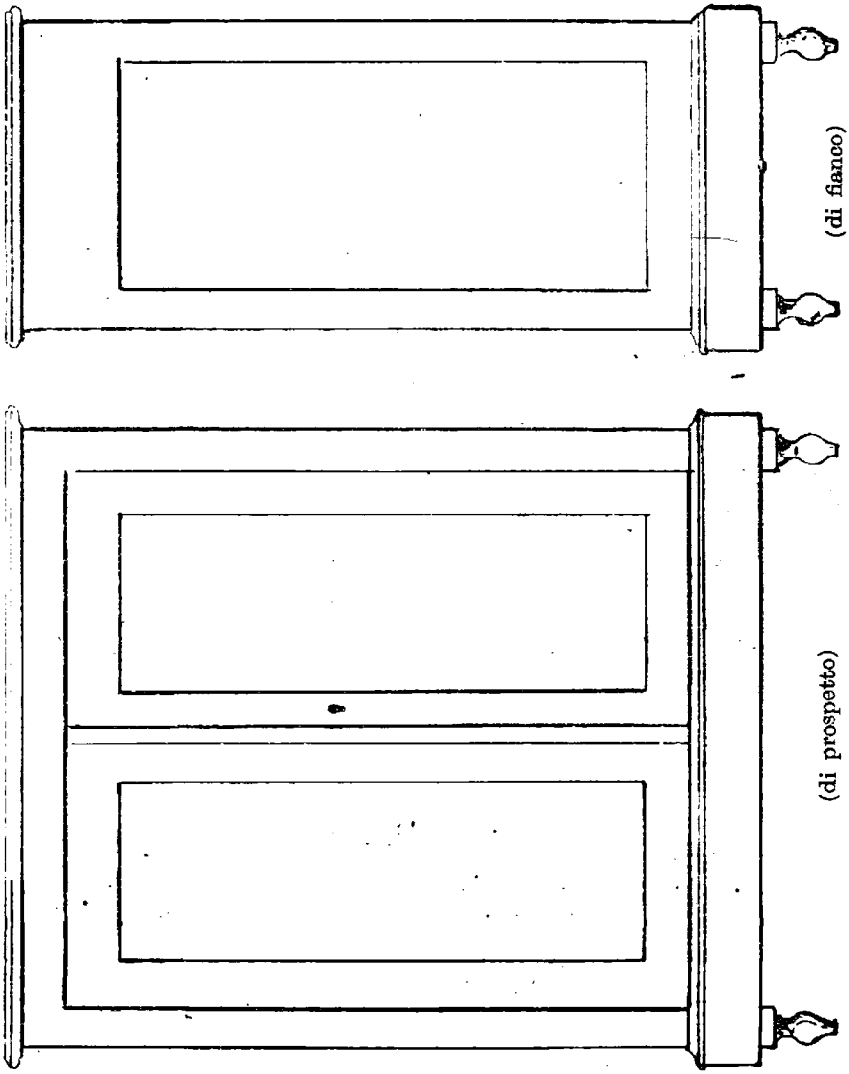
lunghezza	mm.	400	
larghezza	»	100	quella superiore
»	»	50	quella inferiore
spessore	»	22	

L'armadio di legno abete per sottufficiali sarà inventariato al numero categorico 39 della categoria III - Sezione *A* - del vigente nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 80, e dimostrato nel carico dei magazzini casermaggio.

Segue la relativa tavola di disegno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ARMADIO DI LEGNO ABETE PER SOTTUFFICIALI.



N. 745. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

A seguito della circolare 519 c. a. si comunicano i nomi degli ufficiali che dovranno partecipare al IV corso per comandanti di batteria (17 febbraio-20 marzo) presso la scuola di tiro di artiglieria:

1. Capitano POSTIGLIONE Carlo, 1° regg. controaerei autocampale.
2. » CECCHINI Umberto, comando artigl. corpo d'armata Firenze.
3. » PERES Gennaro, 12° regg. art. da campagna.
4. » AMICO Alessandro, 5° regg. art. campagna.
5. » CAPRIOGLIO Emilio, 3° regg. controaerei autocampale.
6. » GAIDANO Giovanni, 1° regg. art. pesante camp. (ass. scuola applicaz. art. e genio).
7. » DE LUCA Ugo, 1° centro esperienze artiglier.
8. » BEDOGNI Ugo, 1° regg. artiglieria pesante.
9. » ROSSI Giovanni, 9° regg. art. da campagna.
10. » D'ALESSIO Francesco, 7° regg. artigl. da campagna.
11. » ALTAVILLA Enrico, regg. artigl. a cavallo.
12. » CHIERCHIA Felice, 12° regg. artigl. da campagna.
13. » ASSANDRO Giovanni, 11° regg. artiglieria da campagna.
14. » PALMIERI Nicolò, 22° regg. artigl. da campagna.
15. » NIGRI Giovanni, 24° regg. artigl. da campagna.

16. Capitano ROMANO Odino, 4° regg. artigl. pesante.

17. » MAZZARI Mario, scuole centrali militari.

18. » MANTELLI Mario, 3 regg. art. da costa (assegnato al Ministero guerra).

19. » DE NATALE Giovanni, 27° regg. artigl. da campagna.

20. » MONTEMAGNI Umberto, 5° regg. artigl. da campagna.

21. » ALLEGRI Carlo, 8° regg. artigl. campagna.

22. » de BIASE Achille, ispettorato artiglieria.

23. » BALANZINO Guido, scuola applicazione artiglieria e genio.

24. » JACAD Alberto, 2° regg. artigl. pesante.

25. » CURTI Antonio, 2° regg. artigl. montagna.

26. » CARLESI Enrico, 17° regg. artigl. da campagna.

27. » BEIA Felice, scuola di applicazione artigl. e genio.

28. » SCANO Edgardo, off. automobilistica Regio Esercito Bologna.

29. » ANGIOLINI Arrigo, 4° pesante e ass. rivista artigl. e genio.

30. » SPEZZAFERRO Livio, 21° regg. artigl. da campagna.

31. » CASTELFRANCHI Carlo, 16° regg. artigl. da campagna.

Ufficiali di stato maggiore.

1. Capitano DI MARCO Luigi Dante, Ministero della guerra.

2. » PIANA Giuseppe, comando divisione militare Cuneo.

1. Tenente DEMMA Giuseppe, 6° regg. artigl. pesante.
2. » CORVESE Gaetano, 1° regg. artigl. da montagna.
3. » MAUGERI Luigi, scuola all. uff. compl. artiglieria Pola
4. » GAVAZZI Pietro, 2° regg. artigl. pesante.
5. » AMATI Amato, 2° regg. art. da campagna.
6. » CORSI Umberto, 13° regg. artigl. da campagna.
7. » FERRARIS Dario Giulio, 3° regg. art. controaerei autoc.
8. » ROSSI Federico, scuola all. uff. compl. (Bra).
9. » CAPITANI Ezio, scuola all. uff. complemento (Lucca).
10. » DE ANNA Guido, 16° regg. artigl. da campagna.
11. » CASA Mario, 10° regg. artigl. pesante camp.
12. » MARCHESI Laerte, 3° regg. art. campagna.
13. » GALEAZZI Alcibiade, 11° art. da campagna.
14. » CAMANGI Cesare, 3° regg. art. montagna.
15. » GIOVANNELLA Gaetano, 2° regg. art. pesante.
16. » LA BELLA Andrea, scuola di tiro artiglieria.
17. » MERICO Salvatore, 8° reggimento art. pesante.
18. » BENEDETTI Giuseppe, 1° artigl. montagna.
19. » PASQUALINI Giuseppe, scuola di tiro di artiglieria.
20. » SABBATINI Paolo, 1° regg. controaerei autocampale.
21. » LIOTTA Giovanni, 4° regg. C. A. autocampale.
22. » TURANO Carmelo, 3° regg. artigl. da costa.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 746. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento dei tenenti colonnelli - Preavviso. — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1930 - Anno IX.

Nella primavera del 1931 (aprile) avranno luogo pei tenenti colonnelli delle armi combattenti da iscrivere sul quadro di avanzamento pel 1931, gli esperimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Nell'autunno del 1931 avranno luogo gli esperimenti pei tenenti colonnelli delle armi combattenti e dei servizi da inscrivere sul quadro d'avanzamento pel 1932.

Con successive circolari saranno stabilite le norme relative agli esperimenti e date tutte le disposizioni necessarie.

Il Ministro: GAZZERA.

AVVISO

Seguendo le direttive del Governo le riviste ed i periodici militari hanno ridotto del 10 % l'importo degli abbonamenti annui per l'interno del Regno che quindi rimane così fissato:

Giornale « Le Forze Armate »	L.	18
Rivista « Esercito e Nazione »	»	22
Rivista Militare Italiana	»	23.40 (1)
Rivista Artiglieria e Genio	»	21.60 (2)

(1) Per spedizione non per via d'ufficio L. 30.60.

Per non militari L. 36.

(2) Per comandi uffici, circoli, biblioteche (e per i militari che richiedano spedizione non per via d'ufficio) L. 27.

Per i non militari L. 45.

Nota. — All'importo degli abbonamenti aggiungere L. 1 per l'invio della quietanza obbligatoria per legge.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 66ª, anno 1930, circolare 702:

A pagina 2338:

Premio Ricci Capriata, alla riga 4ª, sostituire alle parole: ore 8, le parole « *ore* 14 ».

A pagina 2339:

Premio Ministero della guerra, alla riga 4ª, sostituire le parole: « in Italia e naturalizzati », con le parole: « *in Italia o naturalizzati* ».

Premio Lancieri di Firenze, alla riga 10ª, sostituire alle parole: « 2 febbraio », le parole: « 26 *gennaio* ».

Alla riga 11ª, sostituire alle parole: « 26 gennaio » le parole « 19 *gennaio* ».

A pagina 2340:

Premio Reale. Alla riga 7ª, sostituire alla parola: « scorta » le parole: « *di corsa* ».

Alla riga 10ª, dopo « carico », aggiungere: « *I vincitori della somma di L.* 20.000 *nel* 1930 *Kg.* 1 $^{1}/_{2}$ *di sovraccarico* ».